

RACCOLTA

DI ALCUNE NOTIFICAZIONI, EDITTI, ED ISTRUZIONI.

LXII. NOTIFICAZIONE.

Per un Triduo da celebrarsi coll' Esposizione del Santissimo Sagramento nella Basilica di San Petronio, per prepararsi alla Solennità del Santo Natale, e per ottenere dal Signor Iddio la grazia di preservare le Bestie Bovine dal male che corre. Se possa l'Uomo pregare Iddio per li beni temporali. Se i Peccatori pregando impetrino da Dio qualche cosa. Come debbiamo regolarci per ottenere da Dio coll' intercessione de' Santi le grazie suddette.

1. EL giorno 19. del corrente mese di Dicembre si recita quest' anno in questa Nostra Città l' Uffizio di S. Floriano, che nella crudel persecuzione di Diocleziano in Oriente, soffrì nella Città di Gaza il Martirio per la Fede di Gesù Cristo, ed il di cui Santo Corpo fu in questa trasportato da S. Petronio nel ritorno, che fece dai Santi Luoghi di Palestina, e collocato nella Basilica di S. Stefano da esso fabbricata, ove ancor oggidì si conserva. Da tempo immemorabile questo Santo è fra i Protettori della Nostra Città, avendolo i Nostri Maggiori riconosciuto quasi per Nostro Concittadino, allora che questa Nostra Città ebbe la beata sorte di poter avere il suo Santo Corpo.

2. Abbiamo detto, aver S. Floriano patito il Martirio sotto Diocleziano, colla scorta dell' accurato Sigonio *nel lib. 1. della Storia di Bologna*, ove ragionando di S. Petronio così dice: *Jam vero Corpus Beati Floriani qui sub Diocletiano passus Gazæ fuerat, inde Bononiam deportatum, in Æde ut nunc quoque est, Beati Stephani creditur collocasse*; (a) non essendo possibile il sostenere ciò

(a) E nelle vite de' Vescovi Bolognesi, parlando dello stesso S. Petronio: *His operibus (dice) editis tum Constantinopolim sive privati, sive publici officii causa repetiit, ac pro summa apud Theodosium Imperatorem auctoritate fretus inde Reliquias multas extraxit, quibus Bononiam*

 repor-

ciò che si legge in molte Croniche, che fosse martirizzato sotto l'Imperadore Eraclio, imperocchè essendo questi morto circa *l'anno di Cristo* 650. ed essendo passato da questa all'altra vita S. Petronio regnando Teodosio figliuolo d'Arcadio, e Valentiniano Imperadori, cioè circa *l'anno* 450. sarebbe impossibile, che il corpo di S. Floriano fosse stato da S. Petronio trasportato a Bologna, essendo morto S. Petronio cento cinquenta anni prima di Eraclio.

3. Nel giorno 20. di questo stesso mese di Dicembre è la Vigilia di S. Tommaso Appostolo, che vuol dire una giornata, che dai Nostri primi Cristiani si passava in opere pie, e continue orazioni, come si deduce dal testimonio di S. Ambrogio, che *nel Sermone sopra il Salmo* 119. *della Stampa di Roma* così lesciò scritto: *Jejunavimus Sabatho, Vigilias celebravimus, orationibus pernoctanter institimus*.

4. Nel giorno 21. di questo mese pur di Dicembre si celebra la Festa di S. Tommaso Appostolo, Festa tanto riguardevole, e per l'Appostulo, come si vede *nel Can. pronuntiandum, de Consecrat. dist.* 3. e per avere S. Tommaso annonziato il Vangelo ai Parti, agli Etiopi, e agl'Indiani, come può vedersi nella bell' Opera del Vescovo Girolamo Osorio *delle cose dell' India al lib.* 3.

5. Nella mattine de' tre accennati giorni 19. 20. e 21. verso le ore 16. dopo celebrata privatamente la Santa Messa, esporremo alla pubblica adorazione il Santissimo Sagramento nella Basilica di S. Petronio, ed il dopo pranzo degli stessi giorni 19. 20. e 21. fra le ore 23. e 24. si darà la Benedizione. Si sono eletti questi giorni e per la loro qualità di sopra accennata, e per essere vicini alla Solennità del Natale di Gesù Cristo, e per fissare un tempo, in cui si ricorra a Sua Divina Maestà, acciò per l'intercessione di S. Floriano, il di cui Corpo, come si è detto, è in questa Città, e per l'intercessione di S. Petronio, che ce ne fece il prezioso regalo, Santi ambedue Nostri Protettori, e per i meriti del glorioso S. Tommaso Appostolo, si degni farci meritevoli della sua grazia nelle prossime Sante Feste, e di preservare questa Città, e Contado dal male, che pur troppo si avvicina, delle Bestie Bovine.

6. *Homines, & Jumenta salvabis, Domine*: si legge *nel Salmo* 35. Si cerca da' Teologi, se possa l'Uomo pregando domandare al Signor Iddio i beni temporali, e colla dottrina di San Tommaso 1. 2. *quest.* 83. *art.* 6. rispondono, potersi desiderare, e domandare al Signor Iddio le cose temporali come amminicoli, coll'ajuto de' quali c'incamminiamo all'eterna Beatitudine, sostentandosi con essi la nostra vita temporale: onde ne' Proverbj *al c.* 30. si legge: *Tribue tantum victui meo necessaria*.

7. Cercano altresì i Teologi, se i Peccatori pregando, impetrino qualche cosa dal Signor Iddio; e colla scorte dello stesso S. Tommaso *nel luogo citato all'art.* 16. rispondono, poter essere impetratoria l'orazione anche del Peccatore, me però per pura misericordia del Signore, e purchè vi concorrano le seguenti condizioni: *Ut scilicet pro se petat, necessaria ad salutem, pie, & perseveranter*.

8. Coerentemente a queste dottrina di S. Tommaso si distinguono tre gradi di Peccatori. Il primo è di quelli, che benchè siano in istato di peccato, non lo fanno, o per essersi dimenticati delle loro cadute, o perchè pensano d'esser contriti, quando non sono che attriti; e l'orazione di questi si esaudisce del Signore, purchè orino rettamente.

9. Il secondo grado è di quei Peccatori, che considerando lo stato loro, se ne dolgono, non però con perfetta contrizione, e conoscendolo, si dolgon di questo istesso, ricorrendo al Signore, e domandandogli ajuto, e l'orazione di questi viene esaudita, non per giustizia, ma per misericordia del Signor Iddio, almeno in quelle cose, che appartengono alla loro eterna salute.

10. Il terzo grado è di quei Peccatori, che conoscendo il proprio miserabile stato, non se ne dolgono, nè propongono di mutar vita, ma volontariamente si fermano in esso, e ciò non ostante domandano al Signore benefizj temporali, ed anche spirituali: e quanto a questi, è cosa assai probabile che la loro orazione sia ben di rado esaudita. Può vedersi il Suarez *de Religione tom.* 2. *lib.* 1. *c.* 25. ove, dopo aver distinti i predetti tre gradi nel modo di sopra esposto, così soggiunge del terzo: *Tertius gradus est quando peccator, licet suum statum cognoscat, & considerat, nullo modo de illo dolet, neque illum mutare proponit, & nihilominus a Deo postulat beneficia temporalia, vel etiam spiritualia. Et de oratione talis hominis probabile profecto est, non habere infallibilem promissionem, immo & raro exaudiri, quia oratio talis hominis raro potest habere alias conditiones necessarias, sive quia indignus est exaudiri, qui Divinam amicitiam quodammodo contemnit*.

11. Si è detto esser ciò probabile, ma non certo; non potendo sapersi ove voglia giugnere anche verso il terzo grado de' Peccatori l'infinita

reportatis, cum alia Templa, tum inprimis Sancti Stephani decoravit, inter quae Corpora fuisse feruntur Sancti Floriani, Sancti Hadriani, & Sanctae Nataliae Martirum, quorum ille in Æde Sancti Stephani, hi in Æde Sancti Felicis hodieque servantur. E' degno di riflessione il modo cautelato di scrivere d'esso Sigonio, non dicendo cosa che non sia verisimile. Non dice che il Martirio sia seguito in Eleutropoli, come vogliono alcuni, nè in Gaza, nè perìa di Eraclio, nè di Diocleziano. Ed in fatto sotto Diocleziano, e Massimiano Imperadori fu la maggior persecuzione, ch'avvenisse alle Chiesa. Queste materia fu trattate dallo stesso Lambertini di gloriosa memoria nel suo libro de' Santi, de' quali il culto si conserva in Bologna, ove si può ricorrere.

ta misericordia di Dio, quando però la loro ostinazione non arrivesse a tal segno, che non avessero il proposito di pentirsi, almeno un'altra volta, e purchè con pia intenzione, e ferma fede proseguiscano a chiedere cose necessarie per la loro conversione, come va discorrendo il citato Suarez *nel luogo allegato*.

12. Da quanto abbiamo finora detto può ciascheduno facilmente dedurre, come nel proposto Triduo debba regolarsi, per ottenere dal Signor Iddio ad Intercessione de' Santi Floriano, e Petronio, e del glorioso S. Tommeso Appostolo le due segnalate grazie, una di celebrare nelle dovute forme la Solennità del Santo Natale, e l'altra di veder preservate le nostra Bestie Bovine dal male, che serpeggia ne' Paesi vicini.

13. E' necessaria una buona Confessione da' peccati con vero dolore, e con deliberata promessa di non mai più offendere il Signor Iddio, o almeno è necessario un vero proposito di ben confessarsi, ad astenersi del peccare, dolendosi intanto delle colpe commesse. Se ciò faremo, come con tutto il cuore esortiemo che si faccia, fa ciò premesso, domanderemo con piena fiducia, con pietà, e con perseveranza la grazia di celebrer santamente le Feste Natalizie, se nello stesso modo pregheremo che siano salvate le nostre bestie Bovine dal male imminente, come mezzo necessario per sostentare la nostra vita corporale, e come amminicolo, da cui siamo ajutati per arrivare all'eterna Beatitudine, potramo sperare d'esser esauditi; e diversamente operando (il che mai non sia) non averà luogo la parabola del Vangelo di S. Luca *al c. 11.: Dico vobis, etsi non dabit illi, eo quod amicus ejus sit, propter improbitatem tamen ejus surget, & dabit illi quotquot non habet necessarios*: ma averà luogo pur troppo la terribila minaccia di Dio per le bocca d'Isaia *al cap. 1.: Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam; manus enim vestra sanguine plena sunt*: che vuol dire: *Pregate pure, e moltiplicate le orazioni, ma io non vi esaudirò, perchè siete immersi ne' peccati, nè volete convertirvi*: come spiegano i Sacri Dottori.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 17. Dicembre 1736.

LXIII. NOTIFICAZIONE.

Sopra il Servizio spirituale degli Ammalati negli Spedali di Bologna. Origine degli Spedali, ed in qual secolo incominciassero. Quando incominciassero ad aprirsi gli Spedali in Bologna. Come questa Città abbia prodotti insigni Cittadini, chiamati da' Sommi Pontefici per la loro perizia, e carità a sopraintendere in qualità di Commendatori allo Spedale di San Spirito di Roma. Necessità che vi era di moltiplicar Sacerdoti per l'assistenza spirituale degl' Infermi. Maniera che si tenne per disporre gli animi de' Sacerdoti Secolari, e Regolari, acciò da loro si supplisse al bisogno. Qual debba essere l'uffizio di chi di loro era anderà agli Spedali. Ordine dato per tali assistenze.

1. FRA le opere più insigni della Cristiana carità verso il Prossimo deve certamente annoverarsi quella de' pubblici Spedali, ne' quali si dà ricovero ai Poveretti, e si somministra loro il necessario, acciò possano liberarsi dai mali, da' quali sono oppressi, e si procura d'ajutarli nello Spirituale, acciò sopravvivendo, vivano da buoni Cristiani, e morendo, muojano in grazia dal Signore.

2. Subito che cessò la persecuzione dall'Imperio da' Pagani, cha vuol dire nel secolo IV. dalla Chiesa, si diede all'opera predetta principio. Lo attesta S. Basilio il Grande *nella Vita di S. Gregorio Nazianzeno*. Ecco le di lui parole: *Amplissimis aedibus extructis, atque annuis proventibus constitutis, quos a divitibus, & septosis hominibus prudenti oratione ad largitatem impulsis collegerat, aegrotos omnes in unum coegit, Pauperum gymnasia haec loca appellans.*

3. Altrettanto fece di poi S. Giovanni Grisostomo, siccome abbiamo da Palladio *nella di lui Vita*; e sappiemo da S. Girolamo, cha Fabiola, nobile e ricca Dama, fu la prima che in Roma fondò un grandissimo Spedale: *Omnem censum, quem habere poterat (erat autem amplissimus, & respondens generi ejus) dilapidavit, & vendidit, & in pecuniam congregatum usibus Pauperum praeparavit; & prima omnium Nosocomium instituit, in quo Ægrotos colligere de plateis, & consumpta languoribus, & inedia miserorum membra foveret. Quoties morbo Regio, & padore confectos humeris suis ipsa portavit? Quoties lavit purulentam vulnerum saniem, quam alius aspicere non valebat? Praebebat cibos propria manu, & spirans cadaver sorbitiunculis irrigabat.*

4. Continuò questa santa opera ne' secoli susseguenti, e nel secolo XI. e in appresso coll'ajuto del Signor Iddio presa sempre maggior piede, riferendosi a questi tempi il principio dalla Religione de' Padri di S. Antonio Viennensa, fondata da Gastone Uomo nobile dalla Provincia di Vienna in Francia con Gerino Figlio, ed otto Compagni, cha tutti si diedero a servire gli Ammalati toccati dal Sacro Fuoco; la fondazione dell'Ordine Regolare, detto di S. Spirito, fatta in Monpellieri dal Co: Guido, che per la sua

gran pietà, e carità verso i poveri Infermi, meritò d'esser chiamato dal Pontefice Innocenzo III. per regolare lo Spedale, che aveva poco tempo prima aperto in Roma per comodo degli Ammalati, e che si chiama di S. Spirito in Sassia; ella fondazione del sempre celebre Istituto de' Cavalieri oggidì detti di Malta, la di cui regola fu così ben conceputa da Frà Raimondo di Pudin, che seppe destinarne alcuni a tener libere, e sicure le strade per i Luoghi Santi, altri in qualità di Cappellani per mantenere il culto della Chiesa Conventuale, ed altri finalmente per servizio de' Poveri nello Spedale: ed ai secoli finalmente da noi non molto remoti debbono riferirsi, la fondazione de' Religiosi di S. Giovanni di Dio, avendola nel 1538. istituite il detto Santo nella Città di Granata col voto di servire gli Ammalati negli Spedali, e quella de' Chierici Ministranti agl'Infermi, fondata nel 1581. dal Venerabile Servo di Dio Cammillo da' Lelli, i quali non solo assistono agli Agonizzanti nelle Case loro, ma anche agli Ammalati ne' pubblici Spedali.

5. E questa Nostra Città di Bologna, sempre mai emola degli altri Paesi in tutte l'opere di pietà, ne' tempi di sopra accennati non ha mancato di segnalarsi nell'aprire pubblici Spedali per li poveri Ammalati, essendosi aperti nel Secolo XIII. e nel Secolo XIV. i due ancor oggidì esistenti pubblici Spedali, uno detto di S. Marie della Vita, l'altro di S. Marie della Morte, come può vedersi nel Sigonio *al l. 3. de Episcopis Bononiensibus alla p. 124. ed alla p. 37. dell'antica Stampa di Cologna del 1586.* avendo nel secolo XVI. prodotti insigni nobili Cittadini, chiamati da' Sommi Pontefici per la loro perizia, e carità a soprintendere in qualità di Commendatori al celebre Spedale di S. Spirito poc' anzi mentovato, cioè Carlo Ariosti, Francesco Laudi, Teseo Aldrovandi, Giambattista Ruini, Girolamo Agocchi, e Baldassare Bolognetti, come può vedersi *nella Dissertazione* di Pietro Saulnier *de Capite Sacri Ordinis Sancti Spiritus c. 9. argum. 5.* essendosi in essa, oltre i due Spedali della Vita, e delle Morte, eretti altri Spedali benchè inferiori, ed avendo ammessi i Religiosi di S. Giovanni di Dio, ed i Chierici Ministranti agl'Infermi, volgarmente detti *Padri del ben morire.*

6. Nella Visita Pastorale da Noi intrapresa delle Chiese, e de' Luoghi Pii della Città, e della Diocesi, non tralasciammo di visitare i due sopraddetti Spedali di S. Marie della Vita, e di S. Maria della Morte; e sebbene ritrovammo che gli Ammalati erano molto bene assistiti dai Medici di molto merito, e serviti da Assistenti diligenti con pulitezza che tanto contribuisce alla buona cura del corpo, senza che loro mancassero medicamenti opportuni e cibo conveniente; ci parve però che in ciò che risguarda lo Spirituale, la messe fosse molta, e gli Operaj fossero pochi, non avendo ritrovato in ciascheduno de' predetti due Spedali che un Sacerdote per gli Uomini, ed un altro per le Donne, ed essendo paruto moralmente impossibile, che un Sacerdote solo per gli Uomini, ed un altro per le Donne ne' due nominati Spedali, ne' quali non è certamente scarso il numero degli Ammalati, potesse adempira tutto ciò, che è necessario per disporli a ben vivere, e a ben morire, ch'è il punto più importante in quest'opere di Cristiana pietà, come molto bene riflette il Saulnier *nell' Opera citata al c. 11. argom. 10.* ove così scrive: *Exercitationem corporis ad modicum utilem esse, pietatem autem ad omnia sapienter dixit Apostolus; unde liceat inferre longe praecurationem animarum antestare curationi corporum. Et vero nihil ista consequi potest, etiam cum succedit ex voto, quam medicam infelicis exilii prorogationem; illa autem ad ipsam pertinet aeternitatem, omnium bonorum cumulo beatam &c. Quo attentiores esse convenit Nosocomiorum Praefectos, ne opportuna, atque adeo necessaria ad salutem animae auxilia desint Ægris, quos interdum pejus mens habet, quam corpus.*

7. Fin d'allora pensammo di moltiplicare gli Operarj per la salute dell'anime de' poveri Ammalati, chiamando, ed invitando a questa sant' opera altri Sacerdoti, unico mezzo per ottenere il detto fine, come molto bene nel nostro proposito riflette il Vanespen *Juris Ecclesiastici part. 2. tit. 37. c. 3. n. 43.: Sane in magnis Nosocomiis, in quibus frequens solet esse Infirmorum numerus, convenit ut speciales sint Presbyteri, qui Infirmis assistant, & ad christiane moriendum, vel vivendum disponant. Qui autem attenderit, quam crassa saepe ignorantia laborent, & quam multis criminibus frequenter sint onusti, & implicati Pauperes ad Nosocomia divertentes, facile intelliget, quod plures, quam hodie consueverint, Sacerdotes Nosocomiis pro cura spirituali Infirmorum merito praeficerentur, ne altas appareat, rerera plus curari Corporum, quam Animarum curationem.*

8. Nè è stato possibile il rimoverci da questa idea per aver inteso dire o che gli Spedali della Vita, e della Morte non hanno mai avuto che un solo Sacerdote per gli Uomini, ed un altro per le Donne, che crescendo il numero de' Sacerdoti, si scemerà quello degli Ammalati, o che i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, i Padri della Compagnia di Gesù, ed i Chierici Ministranti agl'Infermi porgono spesso ajuto ai Cappellani degli Spedali, o finalmente che un solo Sacerdote supplisce a tutti negli Spedali amministrati da' Padri di S. Giovanni di Dio: imperocchè, lasciando da parte l'antico solito, che in questa materie, che risguardano il servizio di Dio, e la salute delle Anime, è una rocca mal sicura, in cui infelicemente si vanno a ricoverare o l'ignoranza, o la penitenza d'impiegarsi in servizio di Dio, e del prossimo; nè tampoco parlando dello scemare il numero degli Ammalati, mentre pensiamo che il rimedio da Noi meditato non accresca veruna spesa agli Spedali; in ciò che risguarda quei degni Religiosi, che insino ad ora hanno prestato la loro caritativa assistenza, non intendiamo in verun modo di cacciarli, anzi ci protestiamo di pregarli, ed invitarli a continuare, ma con alcuna regole, che da Noi più abbasso saranno indicate. Ed in ciò che

che appartiene al fatto de' Religiosi di S. Giovanni di Dio, francamente diciamo, che l'esempio non è adattabile, sì perchè per lo più i loro Spedali non sono da paragonarsi nel numero degli Ammalati cogli Spedali, de' quali parliamo, sì perchè, quantunque il Pontefice Clemente VIII. proibisse loro di ascendere agli Ordini Sacri, ed il Pontefice Paolo V. concedesse, che un solo di loro per ogni Convento, o Spedale potesse essere Sacerdote per assistere nello Spirituale agli Ammalati, intanto ai detti Religiosi può riuscire di supplire al bisogno con un solo Sacerdote, in quanto tutti gli altri Religiosi addottrinati nel Noviziato, e ben istrutti, servendo alle loro indigenze corporali, fanno agli Ammalati il Catechismo, e insegnano, quando vi sia il bisogno, la Dottrina Cristiana, come può vedersi nel Bollario della detta Religione stampato in Roma l'anno 1624. *al a p.* 140. *ed alla p.* 155. quali ajuti spirituali non si hanno ne' nostri Spedali.

9. Fissata dunque l'Idea d'accrescere il numero de' Sacerdoti, pensammo di chiedere ajuto al Ceto universale de' Regolari, essendovene in questa Città un buon numero, e ciò coll'esempio di Roma, in cui ripartitamente ogni giorno i Regolari o Canonici, o Monaci, o Mendicanti, o Chierici, vanno a servire gli Spedali di S. Spirito in Sassia, di S. Salvatore in S. Giovanni Laterano, di S. Maria della Consolazione, e di S. Giacomo degl' Incurabili, come prescrisse la S. M. di Clemente X. e come ne' susseguenti Pontificati si è praticato, ed ancor oggidì si pratica, non per altro motivo, se non perchè i Cappellani ordinarj non possono diligentemente supplire a tutti i ministeri di confessare, d'istruire, ed esortare, e d'assistere ai poveri Ammalati nell'ultime agonie. Ne parlammo coi Superiori delle Religioni, e li ritrovammo pronti, e preparati a quest'opera pia, indipendentemente anche dall'ordine di Sua Santità, dato a Noi sotto il giorno 25. di Febbrajo dell'anno 1735. con suo particolare Rescritto di vincere colla sua autorità la renitenza, quando si fosse incontrata. Ma essendoci giunto all'orecchio che da taluno s'andava dicendo, che i Regolari erano di due sorte, altri Vecchi, ed invalidi, e però incapaci di servire, altri Giovani, e sani, ma che devono applicare allo Studio, ci rivoltammo ad un altro espediente, lasciando ai Superiori de' medesimi Regolari l'esaminare se sia, o non sia adeguata la predetta divisione.

10. Per grazia del Signor Iddio in questa Nostra Città sono molti degni Sacerdoti secolari, capacissimi di poter dar mano ad intrire alla cura spirituale de' poveri Ammalati, che sono ne' due Spedali della Vita e della Morte. Fu da Noi fatto tentare l'animo loro, per vedere se fossero disposti ad intraprendere l'opera predetta; ed avendoli ritrovati come già speravamo, disposti, e volonterosi di farsi questo merito appresso il Signor Iddio, procurammo d'abboccarci con essi, il che seguì nella mattina della prossima passata Festa di S. Andrea nella Sagristia de' Padri di S. Lucia, ove appena avendo Noi esposto il bisogno de' poveri Ammalati, e il Nostro desiderio di sovvenirli, con Nostra indicibile consolazione negli occhi, nel volto di ciascheduno, e nelle savie risposte ricevemmo una sicure caparra, che di buon cuore avrebbono cooperato alla Nostra buona intenzione di moltiplicare coll'opera loro gli ajuti spirituali, troppo necessarj per l'eterna salute degl' Infermi, ne' sopraddetti due Spedali.

11. Sono dunque i sopraddetti Sacerdoti secolari quelli che Noi destiniamo alla grand'opera. Preghiamo i Padri della Compagnia di Gesù a continuare quanto lodevolmente hanno fatto insino ad ora. Ponghiamo loro in considerazione che nella Chiesa Militante essi sono quella Legione, che non ha incombenza particolare, ma che è a tutto preparata, e disposta, quando si tratta del servizio di Dio: *Quare tantum hac Religiosa Sodalitas distat ab aliis, quantum in Exercitu differet a peculiari officio vel Vigilum, vel Pratorianorum, vel rem tormentariam curantium, vel machinis, ac fossionibus incumbentium Cohors aliqua, quæ se ita Imperatori manciparet, ut ad labores, opera & pericula omnia quocumque eos vocet, separatam offerret*: sono parole del Cardinale Pallavicino *nella sua Opera de Vindiciis Societatis Jesu c.* 4. Facciamo le medesime parti co' buoni Padri dell'Oratorio di S. Filippo, che molto meglio di Noi sapranno, avere il loro Santo Fondatore col suo esempio eccitata in Roma l'opera tralasciata di servire gli Ammalati negli Spedali, ed esser egli stato quello, che co' suoi savj consigli diede al V. Cammillo de' Lelli l'idea di fondare la sua Religione, consegrata al servizio degli Ammalati e negli Spedali, e fuori degli Spedali, come non solo attesta il Bacci *nella Vita di S. Filippo el l.* 1. *c.* 7. *n.* 9. ma altresì confermano il Penotto *nella Storia Tripartita n.* 2. *c.* 74. Tamburin. *de Jure Abbatum t.* 2. *disp.* 24. *q.* 3. *n* 87. Barbosa *Juris Ecclesiastici universi l.* 1. *c.* 41. *n.* 99. *& sequentibus*. E finalmente, quanto ai degni Religiosi Chierici Regolari Ministranti agl' Infermi, ben volontieri facciamo pure con essi le medesime parti, richiamando alla loro memoria le gloriose gesta del solo sopraddetto Fondatore V. Cammillo de' Lelli, che non ci sarebbe difficile rammemorare, avendo tante volte, quando eravamo Promotore della Fede, veduti, e riveduti i Processi fatti sopra le di lui Virtù Eroiche, e che in ciò, che risguarda la carità verso gli Ammalati nello Spedale di S. Spirito di Roma, sono fedelmente esposte dal Saulnier Autore contemporaneo *nell' Opera già citata al cap.* 7. *argom.* 6. *pag.* 69.

12. Tanto i Religiosi della Compagnia di Gesù, quanto i Padri dell'Oratorio, ed i Chierici Ministranti agl' Infermi già per lo passato frequentavano gli Spedali della Vita, e della Morte, e però gli abbiamo pregati di continuare, ma col metodo, ed ordine che più abbasso si accennerà. Abbiamo alla stessa pia opera invitati i Chierici Regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, che sono in verità il braccio destro del governo spirituale di questa Diocesi, come ognuno

potrà

potrà ben riconoscere, se darà un' occhiata alle continue fatiche, che da essi tanto volentieri, e con tanta utilità si sopportano in servizio delle medesime; ed avendoli ritrovati pronti a destinare abili Soggetti per l'opera meditata, gli uniamo al numero degli altri, che favoriranno di servire negli Spedali. De' Padri Carmelitani Scalzi parleremo quando più abbasso si tratterà dello Spedale di S. Orsola: e quanto al Ceto di tutti gli altri Regolari, Noi nulla per ora risolviamo, non perchè non facciamo un gran capitale di loro in ogni cosa, ed anche in questa, ma perchè temiamo di imbarazzarli, e perchè bramiamo che l'insinuataci divisione sia ben ventilata, e discusse dai loro Superiori.

13. L'ufficio de' sopraddetti Sacerdoti secolari, e Regolari sarà d'andare agli Spedali della Vita, e della Morte, di girare per le Corsie degli Uomini, e delle Donne languenti per le infermità, secondo il metodo che or ora accennerassi, accostarsi ai Letti, interrogare gli Ammalati, per vedere se sanno le cose necessarie per l'eterna salute, istruirli più brevemente che sia possibile quando ve ne sia il bisogno, eccitarli a far atti di Fede, di Speranza, e di Carità, muoverli ad un vero dolore de' peccati, e sentir finalmente le loro Confessioni, concedendo Noi a ciascheduno di loro la facoltà di assolvere dai Casi a Noi riservati tutti quelli, ch' essi confesseranno de' nominati due Spedali della Vita, e della Morte, avvisare i Cappellani ordinarj, quando vi sia il bisogno, d'amministrare agli Ammalati i Sagramenti del Viatico, e dell' Estrema Unzione, ed anche essi amministrarli, fatta la dovuta parte coi Cappellani, e dopo aver da essi ottenuto il comodo della Cotta, e della Stola, e dell' altre cose necessarie per amministrare come si deve l'uno, e l'altro Sagramento.

14. Nel Rituale Romano sotto *il tit. de Visitatione, & Cura Infirmorum* si contiene quanto è necessario, per ben adempire l'assistenze agli Ammalati, ed ai Moribondi, e faremmo un gran torto alla pietà, e perizia de' Sacerdoti eletti a questo ministerio, se qui da Noi in tal proposito si aggiugnesse cosa veruna. Non potiamo però dispensarci dall' insinuare una certa avvertenza in ordine ad una cosa, che succede ne' Moribondi, e più particolarmente in quelli, che muojono negli Spedali. Alcuni si pongono in quiete, non si muovono, non parlano, e chi loro assista, supponendoli ben disposti, non se ne prende più altro pensiero. Considerano le Persone pratiche, che in due tempi l'aria stà più che mai quiete, a mezzo giorno, perchè il caldo ha vinta la resistenza del freddo, e a mezza notte, perchè il freddo ha vinta la resistenza del caldo. Alcuni Moribondi sono quieti, perchè in loro il caldo ha vinto il freddo, essendo vissuti lungamente da buoni Cristiani, ed avendo in essi la Grazia trionfato felicissimamente de' suoi contrarj. Altri per l'opposto sono quieti, perchè in loro il freddo ha vinto il caldo, essendosi assuefatti i miseri quando erano sani a non far conto dell' anima loro, e così nè anche avendone cura benchè siano moribondi; e questi sono quelli, che benchè quieti non debbono essere abbandonati, ma assistiti con vigore sino al fine, come molto bene riflette il savio, pio, e dotto P. Segneri *nel Parroco Istruito c. 24. §. 2.*

15. Acciò il tutto cammini con ordine, si stampa una Nota, in cui sono descritti i nomi de' Sacerdoti secolari, che faranno la carità di andare allo Spedale della Vita, e di quelli che faranno la carità di andare allo Spedale della Morte. Nella stessa nota sono descritti i nomi di quei Sacerdoti secolari, che debbono assistere agli Uomini, e degli altri che debbono assistere alle Donne. E' notato il giorno, in cui debbono fare la carità di portarsi allo Spedale, senza escludere gli altri giorni, ne' quali volessero andarvi per loro maggior divozione. Nel giorno in cui anderanno, si fermeranno nell' adempiere questo santo ministero come si pratica in Roma, tre ore la mattina, e due e mezza il dopo pranzo dello stesso giorno; e chi si tratterà più, acquisterà maggior merito appresso il Signor Iddio. Nello Spedale della Vita, e nell' altro della Morte sarà un Libro, in cui, finita l'assistenza del giorno, ciascheduno averà la bontà di scrivere il suo nome, acciò in ogni contingenza si possa da Noi dare un' occhiata al medesimo, per avere nei Concorsi, ed in ogni altra occorrenza, presente il merito di ciascheduno. Nella stessa Nota saranno assegnate le loro giornate ai Padri della Compagnia, ai Padri di San Filippo, ai Cherici Ministranti agl' Infermi, ed ai Padri Barnabiti, quali preghiamo conformarsi alla medesima, acciò lo Spedale in quei giorni non restasse senza il nuovo ajuto. Nella Nota non saranno espressi i nomi de' Religiosi, volendo che l'elezione in tutto e per tutto dipenda dai loro Superiori. E se oltre i giorni loro assegnati si porteranno allo Spedale, sempre più accresceranno il loro merito appresso il Signor Iddio.

16. A tutti poi e singoli Preti secolari, o Regolari, che descritti nella Nota assisteranno nel giorno assegnato al servizio spirituale degli Ammalati, o siano Uomini, o siano Donne, nei due Spedali della Vita, e della Morte, concediamo l'Indulgenza medesima di cento giorni, come in Roma dal Sommo Pontefice è conceduta a chi fa la stessa cosa negli Spedali di quella Città, potendosi da Noi ciò concedere; imperocchè sebbene come Arcivescovo non potremmo concedere l'Indulgenza, che di quaranta giorni, o pure d'un anno, quando si trattasse della Dedicazione d'una Chiesa; come si vede *nel c. Cum ex eo, de Pœnitentiis*: come Cardinale però potiamo concedere l'Indulgenza di cento giorni, conforme pienamente insegnano Andrea Duvallio *in part. 2. D. Thomæ, tract. de Indulgentiis quæst. unic. art. 9. concl. 4.* e Giamacheo *in Summa Theologica tom 2. disput. de Indulgentiis cap. 8.* e quantunque il concedere l'Indulgenza sia atto di giurisdizione, potiamo però concederla ancora agli Esenti, ed ai Regolari, che sono nella Nostra Diocesi, acciò il privilegio dell' esenzione introdotta in loro favore, non diventasse di loro danno, e pregiudizio, come riflet-

rissettono il Cochier *de Jurisdictione in Exemptos quest.* 58. *n.* 5. Berbosa *de Officio*, & *Potestate Episcopi alleg.* 88. *n.* 27. e communemente tutti gli altri.

17. Fuori delle Porte della Città, e sotto le mura della medesima è lo Spedala di S. Orsola, ove sono Uomini, a Donne ammaleti di meli non acuti, ma cronici. Questo Spedala non è molto distante dal Convento de' Padri Carmelitani Scalzi, che ben sanno quanto si contiana nelle loro Sante Costituzioni circe il prester l'assistenza agli Ammalati, e con quanta adificazione i passati, ed i presenti loro Religiosi siensi esercitati, a si vadeno esercitando nel detto santo ministerio. Hanno ancora gli Ammalati dello Spedale di S. Orsola bisogno di essistenza, oltre quella cha dal loro Cappellano viane ad essi prestata: a però incarichiemo al Padre Priore *pro tempore* del detto Convento (avendona già noi parlato col presenta degnissimo Padra Priore, ed avuta da esso ogni buona speranza di fevorira) il destinara alcuni suoi Religiosi, che tratto tratto vadano el detto Spedale, e somministrino al poveri Ammalati quegli ajuti Spirituali, che dalla loro pietà saranno ad essi suggeriti, concedando a chi di loro confesse à qualunqua Ammeleto in detto luogo, la facoltà di essolvera dai Casi a Noi riservati, come pura l'Indulgenza di cento giorni per ogni giorno, in cui faranno l'accannate carità. Se altri andaveno a far lo stesso nel detto Spedale di S. Orsola, vivamente li preghiamo e proseguire; ed avendo Noi notizia che alcune pie Dame di questa Città erano, a sono solita di andara alcuni giorni el medesimo Spedele, facendo verso de' Poveri Ammalati alcuni atti di carità Cristiana; per afortarle e non desistere, proponiamo loro l'esempio di Placilla Augusta moglie di Teodosio il Granda, di cui così parla Teodoreto *al lib.* 5. *c.* 18. descrivendo la di lai Vita: *Ecclesiarum hospitia visere, Ægrotis in lecto decumbentibus curationem adhibere, tractare ollas, jusculum gustare, patinam illis deferre, frangere panem, offas porrigere, eluere pocula, omnia denique alia munera obire, quæ servi, & ancillæ exequi solent.*

18. Finalmente quanto sappiemo, e potiamo, esortiemo i Signori Presidenti degli Spedeli della Vita, della Morte, e di S. Orsola a dere gli ordini opportuni, acciò questa Nostra pia intenziona sia puntuelmente eseguita, perticolermente invigilando, acciò i Cappelleni ordinarj da' loro Spedali non rallentino l'opera loro, per gli ajuti, cha ad essi si daranno dai nuovi Sacerdoti, e facendo ben capir loro, che questi sono chiamati par ajutarli, e non per asentarli dalla fatica; cha i nuovi Sacerdoti sono Soldati volontarj, e che essi sono stipendiati, a che non saprenmmo contanere il Nostro zelo, allorchà, dopo ever sofferto di sentir dalla loro bocca, quendo fummo agli Spedali della Vita, e della Morte, che a nulla mancavano, a cha fecevano tutto il bisognevole (il cha Iddio volesse cha fossa stato sempre vero) ci convenisse vedere, e sentire, che essi seminando zizzenie frapponessero impedimenti a quest'opera di Dio.

19. Sarà da Noi intimata la giorneta, in cui per dar principio, Noi medesimi anderemo col Nostri degni Sacerdoti secolari agli Spadali dalla Vita, della Morte, e di S. Orsoie. Se piacerà al Signor Iddio di conservarci la vita, e la sanità, non lascieremo di fara, oltre la prime, altra Visite, vivamente sparando di ritrovar la cose in ottimo stato. Sono pregati i Signori Presidenti degli Spedali a ritrovarsi ne' medesimi quando da Noi si farà il primo accesso, che come si è detto, sarà loro intimato, potandosi allora colla viva voce aggiugnera quelle altra cose, che non si sono poste in carta.

Balogna dal nostro Palezzo Arcivesc. li e. Gennejo e737.

LXIV. NOTIFICAZIONE.

Sopra la Notomia da farsi nelle pubbliche Scuole. Se la Costituzione di Bonifazio VIII. osti alla Notomia de' Corpi Umani. Che i cadaveri veramente de' Condannati si danno pel comodo della Notomia. Inconvenienti accaduti per non essersi cadaveri de' Condannati, quando correva il tempo di farsi la Notomia. Riparo, perchè altre volte non accadano.

1. Florisce per la grazia di Dio in questa Nostra Città lo studio della Medicina, nè in essa mencano Professori di questa Facoltà, riconosciuti par Uomini di gran valora nella parti anche più ramora del Mondo: e crediemo non aver poco contribuito el loro gren sapere, ed eccellenza nel consultera, e medicare, lo studio esattissimo della Notomia; potendo ciescheduno persuadersi di questa verità, attentamente leggendo la dotta, a convincente risposte del rinomatissimo Nostro Monsig. Marcello Malpighi alla Dissertaziona intitolata, *De recentiorum Medicorum studio*, qual risposta è stempata *ne' Preliminari del t.* 1. *della Biblioteca Anatomica*, compilata de Daniale Clerico, e Giacomo Mangeto. Può vadersi il Trattato del dotto Medico Sydenham *de Hydrope, alla p.* 73.

2. Nè crediamo ostera in conto veruno alla Notomia da' Corpi Umani la Costituzione del Pontefice Bonifazio VIII. cha per errora di stampa viena da S. Antonino *nella* 3. *part. della sua Somma tit* 14. *c.* 64. attribuita e Bonifazio II. e cha è ragistrata *nel Cap.* 1. *de Sepulturis fra le Extravaganti comuni*, in cui s'impone la Scomunica riserveta al Romeno Pontefice contro quelli, cha ardiscono *cujuscumque defuncti corpus exenterare, ac illud membratim, vel in frusta immaniter concidere, ab ossibus tegumentum carnis excutere*: imperocchè leggandosi tutto il contesto della Costituziona di Bonifazio, chiaramente si scorga, essera stata imposta la Scomunica contro coloro, che dissotterrando i cadaveri già sepolti, li laceravano per portarli altrova, e seppellirli in altro luogo: il che per conseguenza non

ha

ha che fare colla sezione Anatomica de' cadaveri tanto necessaria per imparare. *Incidere autem vivorum corpora & crudele, & supervacuum est, mortuorum corpora discentibus necessarium*; disse il gran Medico Celso *al l. 1. de re Medica avanti al c. 1.* come in proposito della Costituzione di Bonifazio saviamente riflettono il Silvestro *nella sua Somma, alla parola Excommunicatio septimo n. 79.* e il Suarez *de Censuris disp. 22. sess. 5. n. 3.*

3. Ciascheduno ben sa, darsi i cadaveri de Condannati per comodo della Notomia: *Neque enim novum est, ut noxiorum corpora dentur Chirurgis, ac Medicis ad comparandam notitiam, qua agris juvandis sint aptiores*: Sono parole di Teofilo Raynaudo *al t. 14. p. 318. n. 11.* o ciò proveoga dalla consuetudine, come riflette il Vanespen *Juris Ecclesiastici universi p. 2. tit. 58. c. 4.* ove così dice: *Dedit & consuetudo Judici arbitrium permittendi Medicis cadavera ista ad Anatomen*: o pure dal dominio che ha il Principe sopra i corpi de' Condannati: *Quibuslibet petentibus danda censuit Paulus Jurisconsultus*: disse Ugone Grozio nel proposito de' cadaveri de' Condannati *de Jure Belli, ac Pacis al l. 2. c. 19. n. 4.*

4. Si riduce dunque la difficoltà al caso, che va succedendo; cioè, essere il tempo della pubblica Notomia, e non esservi alcun cadavero di Giustiziato da potersi consegnare: *Cum omnes agre patiantur, consanguineorum cadavera aperiri in Theatris Anatomicis, & nos pra caeteris hanc rem testari possumus occasione Anatomia publica, quam & cum difficultate, & cum protectione sustinuimus: secus nihil actum esset*: disse il celebre Medico di questa nostra Università Gio: Girolamo Sbaragli nella sua Opera intitolata *Vigilia oculorum, & mentis, alla part. 2. apologetica p. 544.*

5. In Padova erano giunti a tal segno i disordini originati dalla sopraddetta causa, che essendo in quella Città S. Francesco di Sales ancor giovane, per attendere agli studj, ed essendo ridotto al punto di morte, da cui per benefizio della Fede Cattolica e per edificazione di Santa Chiesa restò liberato, ordinò che s'egli moriva, si dasse per la Notomia il suo corpo.

6. Il fatto è riferito da Carlo Augusto Salesio di lui Nipote *nel l. 1. della Vita* del suo gran Zio, ch'egli scrisse, e le parole del Santo alla *p. 27.* sono le seguenti: *Magister optime, quam viventis curam habuisti, mortui parem habeas, rogo; hoc solum expeto, ut cum exspiravero, corpus hoc dissecandum Medicis, Chirurgis, & Anatomicis studiosis tradas: unum erit in extrema vita solatium, si postquam nullius vivens fuero utilitatis, defunctus aliqua ratione Reipublica prosim, impediamque praterea, nunc saltem, tot rixas, tot dissidia, & cades, qua inter functorum Parentes, aut Consanguineos, & Medicos Candidatos eveniunt*: qual atto di Eroica carità Cristiana viene meritamente esaltato dal Signor di Maffollier *nella Vita di S. Francesco di Sales* da esso esattamente descritta *in Lingua Francese al l. 1. p. 51.*

7. Noi qui crediamo inopportuno il rammemorare ciò, che di funesto altre volte è succeduto in questa Nostra Città, allorchè non essendosi trovati cadaveri di Giustiziati, è stato d'uopo per la pubblica Notomia aver cadaveri d'altri. Accenneremo benaì le controversie fra il Curato di S Michele del Mercato di Mezzo, ed i Signori Scolari dall' Università *nell' anno 1697.* nel qual anno avendo essi tentato senza licenza di alcuno d'esporre nel Teatro Anatomico per l'incisione il cadavero d'un Poveretto, morto all'improvviso appresso la Chiesa della Madonna del Popolo, fu loro comandato di riportarlo al luogo, d'onde l'avevano levato, come puntualmente eseguirono, essendo stato consegnato al Curato, che lo seppellì nella Chiesa Parrocchiale, senza che sopra di esso fosse fatta la Notomia.

8. Più solenne fu l'atto seguito *nel 1727.* nel qual tempo avendo pure i Signori Scolari tentato di trasportare ad una casa sottoposta alla sopraddetta Parrocchia il cadavero d'uno morto all'improvviso, senza aver chiesta veruna licenza, a senza il consenso de' Parenti del morto; ben consigliati di poi, ricorsero al Vicario Generale dell' Arcivescovado, che avuto il dovuto consenso dalla Moglie del morto, e dopo celebrate l'Esequie nella Chiesa Parrocchiale, ordinò che si consegnasse il cadavero per comodo della pubblica Notomia.

9. *Nell' anno prossimo passato* arrivò a tal segno il desiderio di avere un cadavero per la Notomia, che pure da' Signori Scolari furono fatte premurose instanze al Curato di S. Niccolò di S. Felice, acciò dissotterrasse il cadavero d'una Donna morta di fresco, e di fresco sepolta: il che però attesa la di lui ragionevole negativa non potè loro riuscire.

10 Ora acciò in avvenire non si dia luogo a simili inconvenienti, ed acciò non s'impedisca la pubblica Notomia, con questa Nostra Notificazione facciamo sapere, che quando non si tratta de' cadaveri di Giustiziati (nel qual caso dovransi dirigere le preghiere a chi appartiene il dare i corpi di essi) ma de' cadaveri d'Uomini, o di Donne di qualsivoglia condizione, morti di qualunque altra morte, che si credano necessarj per la Notomia da farsi nelle pubbliche Scuole, se ne facciano a Noi, o al Nostro Vicario Generale l'istanze, con sicurezza che per non impedire un'opera tanto utile, si prenderanno tutte le misure opportune e pel consenso de' Parenti, e pel diritto del Parroco, e per l'Esequie, giusta ciò che fu praticato *nel 1727.* ricordando loro ciò che scrivono in tal proposito non i Teologi, ed i Canonisti, ma i Medici stessi, cioè Battista Codronchi *de Christiana ac tuta medendi ratione al l. 1. c. 31.* ove dopo aver parlato della Scomunica imposta da Bonifazio VIII. *nell' allegata Costituzione*, conchiude così: *Quod si quis exerceat hujusmodi sectiones addiscendi causa, vel alios erudiendi, non obtenta ab Episcopo facultate, peccat quidem mortaliter; Excommunicationis vero pœnam non subit, quoniam pœna non sunt extenden-*

tendenda ultra proprios casus: qua in re erratum est a nobis in casu trigesimo octavo &c. ubi etiam peccato mortali annectebatur Excommunicatio.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Gennajo 1731.

LXV. LETTERA CIRCOLARE.

A tutti gli Arcipreti, e Curati, che sono nella Diocesi, sopra le faccende della Campagna nelle Feste di Precetto. De' molti abusi inserti circa l'inosservanza delle Feste. Essere incontrastabile, che l'opere servili siano proibite ne' giorni di Festa. Che l'opere della Campagna siano opere servili. Che queste in caso di necessità si possano fare in dì Festivo. Di qual natura debba essere questa necessità. Se debba esser sempre riconosciuta, ed approvata dal Superiore. Temperamento preso perchè s'osservino i giorni Festivi, e regola per la retta osservanza.

1. CI è stato rappresentato da Persone dabbene, farsi dal Villani della Nostra Diocesi l'opere della Campagna nelle Feste di Precetto, dopo avere appena sentita, Iddio sa con qual divozione, ed attenzione, la Messa.

2. Prima di prendere veruna provvidenza, abbiamo voluto informarci del fatto, e l'abbiamo trovato pur troppo vero in alcune Parrocchie, o siano Comuni della Diocesi.

3. Abbiamo rinvenuto, essersi in certi Comuni introdotto in tal maniera il detto abuso, che per fare l'opere di Campagna nelle Feste di Precetto nemmeno si chiede licenza al Curato, in altri essere lo stesso chiederla, che ottenerla, e tutti finalmente i Curati che la concedono, eccettuati alcuni pochi, concederla in voce.

4. Nè manca fra i Curati taluno, il quale, sorpreso qualcheduno de' suoi parrocchiani dagli Esecutori nell'attuale inosservanza della Festa di Precetto, par farsi voler bene anche col discapito della Legge Divina, ed Ecclesiastica, ha detto d'aver data al delinquente la licenza quando non l'aveva data.

5. E fattagli l'opposizione, che la licenza doveva essere in carta, senza punto abbandonare il suo sistema, e nulla temendo la bugia, ha fatto la licenza con un'antidata.

6. Cose tutte, che siccome aprono la strada all'inosservanza delle Feste di Precetto nelle campagne della Nostra Diocesi, così esigono da Noi una provvidenza particolare.

7. Essendo la pubblica inosservanza delle Feste uno scandalo pubblico, che pur troppo tira sopra di Noi, e la Nostra Diocesi la vendetta Divina, come ben disse S. Carlo Borromeo *in un suo Editto sopra l'osservanza delle Feste*, inserito negli Atti della Chiesa di Milano *al f. 1. della stampa di Lione p. 348.*; *Quandequidem publica peccata, ea maxime, quæ Divinum cultum amolluntur, in plebem vehementius irritant iram Dei, nobisque ex officio incumbit, opportunis remediis submovere &c.*

8. E derivando dall'inosservanza delle Feste una lunga catastrofe di mali, che esprimeremo colle parole del Pontefice Clemente V. *nel Concilio Generale di Vienna* appresso il Rainaldi *all'anno di Cristo 1311. n. 57.*: *Ex quibus sequitur, quod Lex Fidei, Articuli Fidei, & alia, quæ ad Religionem Fidei Christianæ, & salutem Animarum pertinent, a Fidelibus quasi totaliter ignorantur, ex hoc Deus blasphematur, Diabolus reveretur, pereunt Animæ, Fides Catholica sauciatur.*

9. E perchè per iscusa tanto dagl'inosservanti della Festa di Precetto, quanto da' Curati, che induratasi la coscienza ne trascurano ne' modi accennati l'osservanza, si ricorre alla necessità dell'opere della Campagna; in questa Nostra Lettera Circolare crediamo di dover accennare alcune cose: la prima, che l'opere servili sono proibite ne' giorni Festivi di Precetto; la seconda, che l'opere della Campagna sono opere servili: la terza, che concorrendovi la necessità, possono ancora l'opere della Campagna, benchè servili, farsi nel dì di Festa senza violare il Precetto della loro santificazione; la quarta, che la necessità deve essere vera, e precisa, e non affettata, quale per lo più dicesi quella in cui uno si mette, trasportando alla Festa ciò che avrebbe potuto fare in qualche altro giorno non Festivo: l'ultima, che la necessità deve essere quasi sempre riconosciuta, e approvata dal Superiore, acciò qualsivoglia Persona Idiota non si faccia Giudice nella propria causa.

10. Che l'Opere servili siano proibite ne' giorni di Festa, è proposizione che non ammette controversia, derivando dall'Esodo *al c. 20. Memento, ut diem Sabbati sanctifices. Sex diebus operaberis, & facies omnia opera tua. Septimo autem die Sabbatum Domini Dei tui est. Non facies omne opus in eo tu, & Filius tuus, & Filia tua, Servus tuus, & Ancilla tua, Jumentum, & Advena qui est intra portas tuas.* Questo Testo è il fondamento del Precetto della Santificazione delle Feste, in ordine al quale, separando i Teologi ciò che v'era di ceremoniale, che cassò colla venuta del Redentore, da ciò che v'è di morale, e che dalla Legge vecchia è passato nella nuova, riducono a tre capi le cose, dalle quali dobbiamo astenerci nelle Feste di Precetto, e sono l'opere servili, i mercati, e le azioni forensi.

11. Che l'opere della Campagna siano opere servili, lo potrà ciascheduno facilmente comprendere, riflettendo alla differenza tra le faccende ch'ebbe Adamo nel Paradiso Terrestre in ordine alla terra, e le altre che in ordine pure alla terra ha la Posterità dello stesso Adamo.

12. Pose il Signore Iddio Adamo nel Paradiso del piacere, come si vede nella Genesi *al c. 11. Tulit ergo Dominus Deus hominem, & posuit eum in Paradiso voluptatis, ut operaretur, & custodiret illum.*

13. Non v'è cosa che osti al credere, che Adamo esercitasse l'agricoltura senza fatica servile, e con onesto piacere dell'animo, ajutando il lavoro, e non impedendo, o interrompendo i lanti

santi Studj, ed i Divini esercizj di contemplazione, e di lode al Signore, come molto bene va dicendo Sant' Agostino *al l. 8. de Genesi ad litteram c. 8. & 9.: Quid abhorret si credamus, hominem ita in Paradiso constitutum, ut operaretur agriculturam non labore servili, sed honesta animi voluptate? Non erat laboris afflictio, sed exhilaratio voluptatis?.... unde Creator ipse uberius laudaretur. Quid hoc opere innocentius vacantibus, & quid plenius magna consideratione prudentibus?*

14. Peccò Adamo, e la terra lasciò d'esser benedetta, e feconda, e divenuta restia, ed ingrata non corrisponde, se non con triboli, e spine ai sudori dell'uomo; *Maledicta terra in opere tuo: in labore comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ: spinas, & tribulos germinabit tibi:* come si vede nella Genesi *al c. 2.* e divenuto pena ciò, che prima era dato per divertimento, ne deriva, esser l'opere della Campagna oggidì annoverate fra l'opere servili; onde nel Concilio d'Orleans II. tenuto *l'anno* 538. sotto Silverio II. nella Collezione Labbeana *al t. 5. p.* 301. *Can.* 28. così si legge: *De opere tamen rurali, id est arato*, o come altri vogliono, *aratura, vel vinea, vel sectione, messione, excussione ex alte, vel sæpe censuimus abstinendum* (parlasi de' giorni di Festa) *quo facilius ad Ecclesiam convenientes orationis gratia vacent.*

15. E concordano ancora le Leggi Imperiali, come bene si vede in quella di Leone Sapiente, che *nel secolo* IX. moderando una certa Legge dell' Imperadore Costantino, della quale or ora si parlerà, così determinò: *Neque Agricolæ, neque quispiam alii in illo* (cioè nel giorno di Domenica, e per conseguenza in ogni altra Festa di Precetto) *illicitum opus aggrediantur. Si enim qui umbram quamdam, atque figuram observabant, tantopere Sabbathi diem venerabantur, ut ab omni prorsus opere abstinerent; quomodo qui gratiæ lucem, ipsamque Veritatem colunt &c. diem, qui Domini honore dicatus est, nefque ab exitii dedecore liberatis, non venerari par est?*

16. E più chiaramente nel Capitolare d' Aquisgrana dal Re Carlo *dell' anno* 789. *al c.* 79. viene stabilito come appresso: *Statuimus quoque, secundum quod in Lege Dominus præcepit, ut opera servilia diebus Dominicis non agantur, sicut & bonæ memoriæ Genitor meus in suis Synodalibus Edictis mandavit, quod nec Viri ruralia exerceant opera, id est nec vineam colendo, nec in campis arando, nec in metendo, vel fœnum secando, vel sepem ponendo, nec in sylvis stirpando, vel arbores cadere, vel in petris laborare, nec Domos struere, nec in horto laborare, nec ad placita conveniant, nec venationes exerceant.*

17. Che l'opere della Campagna, benchè servili, si possano fare nel dì di Festa senza violare il precetto della di lei Santificazione, concorrendovi la necessità, si deduce dalla risposta del Pontefice Nicolò V. che interrogato da' Popoli della Transilvania se in giorno di Domenica potevano nel dopo pranzo mietere il frumento, raccogliere il fieno, e le biade, rispose nel modo che siegue, come può vedersi appresso il Rinaldi *all' anno di Cristo* 1447. *n.* 28. *Cessante necessitate, ab omni opere servili abstinendum est diebus Dominicis, & Festivis, sed necessitate cogente, non tamen affectata, seu procurata, licitum est præmissa exercere.*

18. Concorda il Concilio Laodiceno *nel Can.* 29. ove comanda l'astinenza dall'opere servili, specialmente nella Domenica, e nell'altre Feste di Precetto, colla clausola *si modo possint.* Zonara spiegando il detto Canone così soggiugne: *Lex Civilis a muneribus vacationem die Dominica, si Agricolarum opera excipiat, omnino jubet; illis namque, quia forte viribus primo quoque tempore obeundis aliam diem atque accommodatum nancisci non ita facile fuerit, Dominica quoque die operam navandi facultas concessa est.*

19. E la Legge Civile, a cui Zonara allude, è la sopraccitata di Costantino Imperadore, che incomincia *Omnes*, nel Codice *sotto il titolo de feriis*, ove così si legge: *Ruri tamen positi agrorum culturæ libere, licenterque inserviant, quoniam frequenter evenit, ut non aptius alio die Frumenta sulcis, aut Vineæ scrobibus mandentur, ne occasione momenti*, cioè del giorno Festivo, come spiega la Chiosa, *pereat commoditas cœlesti provisione concessa.*

20. Il qual Testo benchè fosse da Leone Sapiente inteso, e spiegato, quasi che in esso Costantino avesse indifferentemente permesse l'opere della Campagna ne' giorni Festivi, dal che poi derivò, come di sopra abbiamo veduto, che il sopraddetto Imperadore Leone si stimò in grado di doverlo correggere; l'intelligenza però non sembra che fosse totalmente adeguata, non avendo Costantino permesso indifferentemente l'opere della Campagna nelle Feste, ma quando vi concorresse la necessità, come molto bene riflette Tommasino *de Festorum dierum celebratione l. 3. c. 4. n. 4. Agebat ergo Constantinus de operibus penitus necessariis, ne opportunum tempus elaberetur.*

21. Che poi la necessità debba esser precisa, e non affettata, quale per lo più dicesi quella, in cui uno si mette, trasportando alla Festa ciò che avrebbe potuto fare in qualche altro giorno non Festivo, si comprova colla risposta del Pontefice Nicolò V. poc'anzi riferita. *Necessitate cogente, non tamen affectata, seu procurata;* e però il Vanespen *Juris Ecclesiastici universi part. 2. tit. 17 c. 1. n. 18.* così discorre, commentando le predette parole; *Nonnulli enim ea, quæ diebus feriatis agere, aut procurare deberent, in Diem Dominicum, aut Festum ex proposito differunt, atque ita necessitatem affectant, seu procurant.*

22. E prima di Niccolò V. essendo stato il Pontefice Alessandro III. interrogato se a certi Popoli che abitavano vicino al mare, fosse permesso ne' giorni di Domenica, ed altri Festivi attendere alla pesca delle Alici, se mai si fossero accostate alla terra ne' detti giorni, rispose che loro concedeva il pescare nelle Domeniche, e giorni Festivi, eccettuate però le maggiori Solennità dell' Anno, cioè quella del Natale del Signore, quella dell' Epifania, quella della Pasqua, e quella del Ascensione, e della Pentecoste,

ste, come spiega le Chiesa nel Testo, che or ora allegheremo, se nelle Domeniche, e giorni Festivi non eccettuati si fossero le Alici avvicinate a terra, purchè impiegassero une parte del lucro a pro delle Chiese vicine, o de' Poveri di Cristo.

23. La risposta d'Alessandro III. *è nel cap. Licet, de feriis*, ove così dice: *Indulgemus ut liceat Parochianis vestris diebus Dominicis, & aliis Festis, praeterquam in majoribus Anni Solemnitatibus, si Alecia terrae se inclinaverint, eorum capturae ingruente necessitate intendere, ita quod post factam capturam Ecclesiis circumpositis, & Christi Pauperibus congruam faciant portionem.*

24. E in tal risposta debbono considerarsi le parole *ingruente necessitate*, che additano una necessità vera, e precisa, una necessità non affettata, ed in cui quei Popoli non si erano posti, nè potevano porsi, trasferendo volonteriamente al dì Festivo ciò che avrebbono potuto fare ne' giorni feriali: *Magnum enituit in Antistite tanto tuenda Ecclesia disciplinae studium. Cuncta enim extendit, ut lenius ageret cum illis, in quorum perniciem conspirasse videbatur soli, & maris iniquitas:* Sono parole del Tommasino *al luogo citato al n.9.* ove esamina il testo d' Alessandro III.

25. Questo è pure il sentimento aperto de' Maestri della Morale. S. Tommaso *in 2. 2. q.122. art.4. ad 3.* così scrive: *Opus corporale, quod ordinatur ad imminens damnum rei exterioris vitandum, non violat Sabbatum*; ed il Cardinal Gaetano *ne' Comenti al detto Testo*, spiegendo *l' imminens damnum*, dice: *Imminente pluvia vitatur litite damnum rerum sub die damnificandarum, auferendo inde eas, quaecumque res sint.*

26. S. Antonino *nella part. 2. tit.9. c.7. de Indulgentia Festorum al §.5.* dopo aver fermata la regola, che l'opere della Campagna sono opere servili, e che nelle Feste di Precetto non possono farsi, *nisi necessitas urgeat*, passando e spiegare la necessità, così discorre: *Si jacentibus Segetibus in agro, vel Foenis in pratis, vel Uvis in vineis, immineat tempestas, vel aliud periculum amissionis illarum rerum, licere talia colligere: item de alia re qua destruitur, si in die Festo circa eam manualiter non operatur, ut extensio lanae ad radios solis cum hyeme apparet.*

27. Consimile è il linguaggio di S. Raimondo di Pennafort *nella sua Somma al l.1 p.160. della stampa d' Avignone 1716.* ove pure, dopo avere stabilito non potersi fare in dì di Festa l'opere delle Campagna, per essere opere servili, trasportando il discorso alle necessità, così dice: *Quid si urgeat necessitas, vel arare, vel fructus colligere in diebus Dominicis, & aliis Festis propter periculum Hostium, aut in aliis diebus caperent, vel occiderent eos? Satis videtur quod tunc possit Ecclesia indulgere illis.*

28. E Giovanni di Friburgo, che fa le *Addizioni alla Somma di S. Raimondo*, porta un altro esempio delle necessità: *Credo quod jacentibus Segetibus in agris, aut Fano in pratis, si immineat tempestas, aut pluvia, qua corrumpat, aut deterioret multum talia si non sint a solo separata, prohibendi non sunt Domini illarum terrarum removere, & indemnitati suae cavere.*

29. E concordano gli Autori del Catechismo Romano *al terzo Precetto c. 4. delle Feste n. 24. Sed neque earum rerum opera hac Lege prohibere existimandum est, quarum jactura faciendo sit si die Festo praetermittantur, quemadmodum sacris etiam Canonibus permissum est.*

30. Che finalmente la necessità debba essere quasi sempre riconosciuta, ed approvata dal Superiore, acciò qualsivoglia persona idiota non si facce Giudice nella propria causa, è massima certa, ed indubitata; e appunto acciò taluno non sia così arrogante, e temerario, che voglia a piacer suo rendersi Giudice delle Leggi Divine, e positive, con dispensarsene di propria volontà, dalla Sante Appostolica Sede *nella Costituzione, unigenitus*, fu dannata la Settantesima Proposizione, conceputa colle seguenti parole: *Homo ob sui conservationem potest se dispensare ab ea Lege, quam Deus condidit propter ejus utilitatem*: e nel nostro proposito dell'osservanza delle Feste, ed in ordine alla causa, per poter in esse esercitare l'Opere servili, ben avverte il Pontas *nel suo Dizionario de' casi di coscienza, in verbo Festa, al caso 4. in fine.*

31. A queste teoriche sicure, e certe succede il dover parlare della pratica, che è lo stesso che dire (dopo aver detto che le Opere della Campagna son opere servili, e che in dì di Festa non possono farsi, eccettuato il caso della vera necessità, ed ottenutane la licenza dal Superiore) è d'uopo il vedere chi sia quel Superiore, a cui appartenga il giudicare della necessità, ed il concedere la licenza.

32. Ciascheduno ben sa che il Superiore siamo Noi, e che a Noi soli *de jure* appartiene quanto di sopra si è detto; ma perchè Noi non potiamo essere da per tutto, e perchè sarebbe impossibile che le persone della Campagna, per fare l'opere della stessa ne' giorni di Festa, in ogni caso, ed in ogni contingenza potessero venire a Bologna, e ricorrere a Noi, o al Nostro Vicario Generale; quindi è, che camminando col sistema introdotto da' Nostri degnissimi Antecessori, deleghiamo in ciò la Nostra autorità a Lei nella sua Parrocchia.

33. La sempre chiara memoria del Sig. Cardinale Gabbriello Paleotti, primo Arcivescovo di questa Città, fece lo stesso, come può vedersi *nella part. 6. del suo Archiepiscopale alla pag. 455.* Da esso ai Parrochi, come pure facciamo Noi, la facoltà di concedere la licenza per l'opere della Campagna *ob necessitatem, aut publica utilitate id exigente*, ma non vuole che anche nelle predette circostanze possa concedersi la licenza di far l'opere predette la mattina, se non dopo aver sentita la Messa, e il dopo pranzo, se non dopo aver assistito al Vespro. Fra le opere annovera il far erba per le Bestie, portarla a Casa, riporla, sventolare i Frumenti, purgarli nell'Aja, ed altre cose somiglianti anche in ordine al Fieno, e alla Paglia, raccorre le Castagne e le Ghiande, e portarle a Casa, vendemmiare, caricare in dì di Festa i Carri quando

 li trat-

si tratta di Comuni, che son lontani dalla Città, e quando i Villani non potrebbono condurli a Bologna nel dì seguente non Festivo, se il giorno antecedente Festivo non avessero fatto il carico del Carro, che deve condursi alla Città.

34. Fra le molte altre cose, delle quali non abbiamo cognizione, vi sono l'opere della Campagna; e però per venire come suol dirsi alle corte, Noi diamo, come sopra abbiamo detto, a Lei nella sua Parrocchia l'autorità, nel caso della vera necessità non affettata, di concedere la licenza a'suoi parrocchiani di fare in dì Festivo l'opere della Campagna dopo aver sentita la Messa, se vi sia la necessità di doverle fare la mattina, o dopo aver assistito al Vespero, se vi sia la necessità di doverle fare il dopo pranzo. Vogliamo però che la licenza che si concederà, non sia in voce, ma in carta, non meno per isfuggire gl'inconvenienti di sopra accennati, che per conformarci al Sinodo del Nostro Antecessore il Sig. Card. Girolamo Colonna *p.* 2. *c.* 2. ove così si legge: *Facultas scripto ab iis concedatur, quæ Nuntiis, seu Lictoribus Curiæ Archiepiscopalis possit exhiberi, ne ab his illi ut inobedientes comperiantur*; e sarà cura Nostra l'avvertire gli Esecutori di non procedere contro chi non avesse la licenza, quando non avesse avuto tempo di domandarla, essendo nato per esempio, all'improvviso qualche turbine, per cui fosse stato d'uopo riparare a quelle cose, che esposte avrebbono potuto ricevere notabile nocumento.

35. Ed acciò il tutto cammini con ordine, unito a questa Nostra Lettera le mandiamo un Editto da pubblicarsi nella Parrocchia, e la facciamo sapere essersi stampata nella Nostra Stamperia Arcivescovile la formola della licenza, della quale ella dovrà servirsi, acciò secondo il suo bisogno possa provvedersi di varj esemplari; avvertendosi che sotto nome dell'opere della Campagna, per le quali potrà concedere la licenza, non si comprende il carico delle Bestie, per portare la roba da un luogo all'altro; non si comprende il dar licenza ai Mulattieri di viaggiare coi Muli carichi, e molto meno coi Carri di mercanzie; non si comprende il dar licenza ai Mugnaj di macinare o Grano, o qualsivoglia sorta di Biade, e Marroni, portarli al Molino, o riportarli, o siano Molini da acqua, o da vento, o che girano per opera di giumenti; non si comprende il dar licenza per i Molini da carta, o da polvere, riservando a Noi, o al Nostro Vicario Generale il concedere nelle dovute circostanze licenze simili.

36. Sappiamo ancor Noi la questione, che si fa fra i Teologi Morali in ciò che appartiene ai Molini o da vento, o da acqua e sappiamo che essa vien risoluta a tenore della consuetudine del Paese: *Sed quid de Molendinis ad ventum, vel ad aquam?* dice Giovanni di Friburgo *nel luogo citato*: *Respondeo: Cum absque majori opera hominis hujusmodi officium possit expleri, credo servandam esse consuetudinem Regionis non prohibitam a Prælatis circa feriationem a talibus in Festis feriandis. De Molendinis autem, quæ trahuntur per jumenta, credo quod debeant quiescere diebus feriandis, cum secundum legem non solum homines, sed etiam jumenta vacare jussa sint in Sabbatho: Exod. 20. &c. Illi autem, qui volunt se excusare de hoc, quod laborant in diebus feriandis post celebrationem Divinorum per hoc, quod audierunt Divina, excusationes quærunt in peccatis, cum etiam ante, & post debeant vacare a talibus*; e nello stesso modo parla Sant'Antonino *nel luogo allegato*: *Item in Molendinis ad ventum, quæ sine magna opera exercentur, potest servari consuetudo Patriæ non prohibita a Prælatis; secus de Molendinis cum jumentis; & hoc nisi necessitas urgeret propter victualia necessaria, quia tunc liceret.*

37. Benchè non sia lungo tempo, che siamo al governo di questa Diocesi, nondimeno sappiamo di certo, che in essa non è stato mai permesso nelle Feste di Precetto il dar acqua al Molino, il macinare qualsivoglia sorta di Biade, Frumento, e Marroni, come anche il battere le Macine, e nettare il Canale; ed essersi dalla Curia Arcivescovile mai sempre data ne'casi particolari, e nelle dovute circostanze la licenza, come apparisce dalla nostra Cancellaria.

38. Fra le Decisioni de'Casi proposti ai Curati della Nostra Diocesi l'anno 1646. le quali furono stampate *in Bologna nel* 1647. il caso del mese di Dicembre era il seguente: *Excusatse Molitor, quod diebus Festis molat Frumentum, eo quod Molendinum sola venterum vi volvatur, nullo sui corporali labore adhibito. At Confessarius urget quod id sit prohibitum, quia die Festo opus servile non est exercendum, quale est molere Frumentum. Quæsitum, an excusari possit Molitor seclusa necessitate, vel consuetudine*, e fu risposto: *Non excusari, seclusa consuetudine legitime præscripta.*

39. E chi sa le addizioni al predetto Caso, dopo aver riferita l'opinione di quelli, che dicono ciò esser lecito nei Molini, che lavoravano per acqua o per vento, o per opera delle bestie, e non essendovi necessaria una continua assistenza dell'Uomo, così soggiugne; *Hæc tamen sententia admitti non potest in nostro Archiepiscopatu, in quo est graviter prohibitum, ne Molendina in Festis nedum molant, sed nec etiam operiantur, & maxime in Civitate ut quisque videre potest; & ideo dicendum est, Molitores qui sine licentia molunt, non solum non excusari, sed graviter peccare, nec esse absolvendos nisi desistant.*

40. Anzi avendo Noi osservato che nella formola della licenza, che secondo la pratica si spedisce dalla Nostra Cancelleria in ordine ai Molini, o al macinare nelle Feste di Precetto, s'inseriscono le seguenti parole: *e vaglia la presente anche per quelli, che vanno, e vengono dal detto Molino con Frumento, e Farina*: sarà cura Nostra che nella nuova formola da farsi siano levate, o moderate queste parole, che pur troppo danno ansa di andare colle bestie cariche nelle Feste di precetto al Molino con iscandalo degli Uomini dabbene, quando il punto della licen-

licenza consiste nella penuria dell'acqua, e nel timore che l'acqua che v'è nel giorno di Festa, non sia per esservi ne' seguenti giorni di lavoro, il che non ha che fare col portare, e riportare dal Molino le Biade, i Frumenti, ed i Marroni, mentre tutto ciò comodamente può farsi ne' giorni che non sono di Precetto: ed il Nostro nuovo sistema in simili licenze sarà regolato *dall' Editto sopra riferito* di S. Carlo Borromeo: *Molendinorum quoque Operarii cessent ab advehendo ad Molendinum tritico, a revehenda ad Pistores, aut Privatorum ad ades farina, a tundendis scalpro molis, resarciendis rotis, aut alio quovis opere prastando circa Molendinum, nisi forsan ob plurium Festorum continuam frequentiam, aut urgentem utilitatis communis causam obtinuerint licentiam in scriptis.*

41. Finiremo con pregarla a leggere più d'una volta questa Nostra Lettera, ed imbeversi delle massime in essa contenute, per ben misurare la necessità, e non illaquear la propria coscienza, prendendo per necessità il pretesto, e non distinguendo la vera dall'affettata necessità. Abbia spesso avanti gli occhi il detto del Pontefice Felice III. *nella Lettera 7.* che sembra registrato a posta per quelli, che pensano colle soverchie facilità di spalancare la strada del Paradiso: *Se decipit ipse, qui fallit; nihilque per nostram facilitatem Tribunalis excelsi judicio derogari, cui illa sunt rata, qua pia, qua vera, qua justa sunt.* Non le rincresca la briga, che se le dà di concedere le licenze in iscritto, o sia di sottoscrivere la formola stampata, perchè chi non voleva fastidj, fatiche, e imbarazzi, non dovea prendere la Cura dell'Anime. Potrà però ella in gran parte alleggerirsi di questi pesi, se dal Sacro Altare spiegherà qualche volta il Precetto della Santificazione delle Feste; se mostrerà quanto dispiace al Signore il violare l'osservanza; se insegnerà quale sia la vera necessità, e come questa si distingua dall'affettata; se farà vedere i gravissimi mali, che derivano dal non santificare le Feste, dal non venire alla Chiesa ne' giorni Festivi, dal non assistere alla Messa, al Vespro, al Catechismo, e alla Dottrina Cristiana; se colle Divine Scritture alla mano proverà, che le penurie della Campagna, le cattive Raccolte, le belle speranze in un subito dileguate, sono effetti della mano vendicatrice di Dio, che sovente anche in questa maniera punisce gl'inosservanti delle Feste. Di quest'ultimo argomento si è da Noi ragionato *nella Nostra Notificazione circa l'osservanza delle Feste, spedita sotto il giorno 24. di Luglio dell'anno* 1735. Potrà la sua erudizione supplire ai Nostri mancamenti, ed i suoi Parrocchiani ben istruiti non verranno così spesso ad inquietarla per la licenza di far l'opere della Campagna nelle Feste di Precetto. E restiamo intanto con dare a Lei, ed a tutta la sua Parrocchia la Nostra Benedizione.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 16. Marzo 1737.

LXVI. LETTERA CIRCOLARE.

Ai Signori Assunti de' Conservatorj dell' Esposte, e siano Bastarde, e dell'altre oneste Zittelle del Baracano, di Santa Marta, di Santa Croce, e di San Giuseppe della Città di Bologna. Cagione della presente Lettera. Che due, o tre volte all'anno debba darsi alle suddette Zittelle il Confessore straordinario. Che sarebbe conveniente deputare chi dasse loro gli Esercizj Spirituali ogni anno. Quanto pregiudichi alla sanità delle medesime il non farle mai sortire di casa. Che sia necessario farle sortire a prender aria qualche volta; e come ciò possa praticarsi senza timore d'alcuno inconveniente.

1. COme è ben noto alle Signorie Vostre Illustrissime, nel corso della Nostra Visita Pastorale non abbiamo tralasciato di visitare i Conservatorj, ove sono rinchiuse, ed educate le Giovani che d'indi poi passano allo stato matrimoniale, o pure a quello della Religione, e con Nostra gran consolazione abbiamo rinvenuto ciò, che già ci eravamo figurati di rinvenire, cioè le cose ben governate, e disposte dalla loro indefessa, e lodevole vigilanza, per la quale certamente ne avranno dal Signor Iddio la ricompensa. Qualche cosa, che in ciascheduno de' predetti Conservatorj potesse aver bisogno di qualche riforma, o provvidenza, non abbiamo tralasciato d'insinuarla ne' Nostri Decreti. Ma perchè il Libro della Visita di ciaschedun Conservatorio, in cui sono scritti i Decreti, subito che è stato trasmesso si mette da parte, e non è esposto al comodo di ciascheduna delle Signorie Vostre Illustrissime, di modo che non vi sarà forse alcuno di lor Signori, che possa francamente dire d'aver veduto il Libro della Visita, e per conseguenza de' Decreti fatti dal Nostro degnissimo Antecessore il Sig. Card. Giacomo Boncompagni; quindi è che oltre la diligenza della Controvisita, che a tempo e luogo da Noi non si tralascierà per vedere se siano stati adempiuti i Nostri Decreti, abbiamo creduto opportuno, e necessario lo scrivere questa Lettera Circolare, nella quale intendiamo di raccorre alcune cose, che sono comuni a tutti i Conservatorj, che sono di somma importanza, e che è bene che siano note a ciascheduna delle Signorie Vostre Illustrissime, per riparare in questo modo all'inconveniente di sopra accennato circa il Libro della Visita, che trasmesso si ripone nell'Archivio, e fa la figura di un Libro Sibillino. Non vi sarà veruno che non ammetta, che l'educazione spirituale delle Zittelle rinchiuse ne' Conservatorj deve essere di maggior premura dell'educazione temporale. Per l'educazione spirituale non v'è chi non sappia, esser necessario l'esecuzione della Dottrina Cristiana; e però con questa Nostra Lettera Circolare facciamo sapere esser mente Nostra, che ogni Domenica per lo meno s'insegni o la mattina, o il dopo pranzo come sarà giudicato più comodo, dal Sacerdote Confessore ordinario del luogo, o da altro Sa-

cerdo-

cerdote da deputarsi dalle Signorie Vostre Illustrissime, la Dottrina Cristiana in comune a tutte le Zittelle del Conservatorio, e che la Governante non lasci fra la Settimana di andar facendo lo stesso, servendosi tanto l'uno, quanto l'altra della Dottrina Cristiana da noi ristampata con aggiunta per comodo della Nostra Diocesi. Non ci vuole molto per intendere, che fra le altre cose necessarie pel buon governo spirituale richiedesi la retta, e comoda amministrazione del Sagramento della Penitenza. Sappiamo deputarsi dalle Signorie Vostre Illustrissime un Sacerdote da Noi approvato per sentire le Confessioni delle Zittelle, ma pur troppo temiamo di qualche grave sconcerto, quando o due o tre volte l'anno almeno non si faccia la deputazione d'un Confessore straordinario, il quale vada a confessar tutte quelle, che vorranno confessarsi da lui. Considerando il Sacro Concilio di Trento che le Monache si confessano da un solo Confessore: per liberare la loro coscienza dall'angustia, nelle quali si possono trovare confessandosi sempre da un solo, e in una parola per levare l'occasione dell'eterna dannazione a chi per vergogna tralasciasse di confessarsi d'un peccato, per non perdere il concetto appresso il Confessore ordinario, o per altro motivo, delle quali cose assai funesti sono gli esempj che si possono leggere appresso il Padre Segneri *nella sua celebre Opera del Cristiano Istruito part. 3. Serm. 12.* ed appresso il Clericato *de Poenitentia decis. 23. num. 5. & 6.* determinò *alla sess. 5. cap. 10. de Regularibus*, che dal Vescovo, o dagli altri Superiori si offerisca due, o tre volte l'anno ad ogni Monastero di Monache il Confessore straordinario, il quale debba sentire le Confessioni di tutte: *Praeter ordinarium autem Confessorem alius extraordinarius ab Episcopo & aliis Superioribus bis, aut ter in anno offeratur, qui omnium Confessiones audire debeat*. E quando qualche Vescovo ha preteso di volerlo negare, la Sacra Congregazione Interprete, ed esecutrice del Sacro Concilio ha risoluto, non essere in sua facoltà il negare il Confessore straordinario, ma esser obbligato ad offerirlo, come può vedersene la Risoluzione in una causa di Saluzzo *ai 20. di Settembre* 1642. *lib. 17. Decretorum pag.* 103. ove essendo stato proposto il seguente Dubbio: *An Episcopus possit denegare Monialibus Confessarium extraordinarium bis, aut ter in anno*: fu risposto: *Non posse, immo teneri offerre*. Negli Atti della Chiesa di Milano *al tom. 3. pag. 46. della stampa di Lione*, della quale ci serviamo, si legge un Comento del grande Arcivescovo S. Carlo Borromeo, o per meglio dire l'espressione della causa, per cui fu determinato quanto di sopra abbiamo detto dal Sacro Concilio di Trento: *Ut quae*, parla delle Monache, *hujusmodi indigent medicina propter aliquem occultum animae morbum, neque ipsae eam postulare, aut accipere ab usitato Confessore unquam auderent, liberius mederi suis malis possint, ac Diaboli laqueos evadere, una cum reliquis Confessario novo sua peccata confitendo*. Questa savia considerazione non solo ha luogo nelle Monache, ma altresì nelle Zittelle, che vivono ne' Conservatorj, consistendo la forza nell'obbligo di dovetsi sempre confessare da un solo Confessore; e però facciamo sapere alle Signorie Vostre Illustrissime esser Nostra volontà, che due, o tre volte l'anno per lo meno si deputi ad ogni Conservatorio il Confessore straordinario; e perchè non può essere a loro notizia chi sia abile per tale impiego, si manda annessa a questa Lettera una Nota stampata, nella quale sono alcritti i nomi di varj Sacerdoti secolari, e Regolari, che Noi crediamo abili per l'impiego suddetto, acciò uno di essi si elegga dalle Signorie Vostre Illustrissime, coll'avvertenza di non deputar sempre lo stesso; protestandoci Noi di non voler che verun altro Sacerdote, benchè approvato per le Confessioni, sia deputato per Confessore straordinario, e restringendo la Nostra approvazione per i Conservatorj a quelli, che sono descritti nella Lista. Sarebbe altresì una cosa molto degna della loro pietà, se anche ogni anno deputassero qualcheduno de' Sacerdoti descritti nella Lista a dare gli Esercizj spirituali in ciaschedun Conservatorio, o a tutte le Zittelle in una volta, o a tutte divise in due volte. Finalmente se la poca buona sanità del corpo, o le malattie del medesimo si prendessero da tutte le persone, come si prendono da certe Anime elette, che le domandano al Signor Iddio, per avere occasione di patire, e di meritare in questo Mondo, avremmo di già imposto fine a questa Nostra Lettera. Ma perchè sarebbe temerità il supporre comune a tutte le Zittelle de' Nostri Conservatorj ciò che è particolare d'alcune Anime elette, e piene di grazia Divina; per adempire non meno i precetti, che i consigli Evangelici, ci fa d'uopo l'aggiungere al già detto qualche altra cosa. Vivono le Monache in perpetua Clausura, avendone fatto il voto. Vivono in Clausura senza voto l'Educande, ma l'Educande non fanno certamente la vita, che fanno le Zittelle de' Conservatorj, che giornalmente lavorano. Le Clausure de' Monasterj di Monache, sono ampie, e grandi, e non v'è Monastero, in cui non sia un luogo d'aria apertissima, ed un Giardino dove potersi movere, quali comodi certamente mancano o in tutto, o in parte ne' Conservatorj delle Zittelle. In sequela degli accennati comodi vediamo per lo più godersi dalle Monache buona sanità, e molto più dall'Educande, che anche ne mostrano i contrassegni nella buona cera. A voler dire come vada la cosa nelle Zittelle de' Conservatorj, quando la cera sia contrassegno di buona sanità, diremo che va male; dal che deriva ancora la difficoltà che s'incontra di maritarle, o di farle Religiose. Chi chiedesse consiglio ai Signori Medici, essi francamente risponderebbono, che l'uscire qualche volta dal Conservatorio a prendere un poco d'aria, sarà per contribuire alla sanità de' corpi e per cagione del moto, e per l'aria nuova che si respira. Chi poi chiedesse a Noi come ciò potesse praticarsi senza timore d'inconvenienti, prenderemmo la norma di Roma, ove non sono tanti Conservatorj, e diremmo potersi praticare non continuamente,

mente, ma tante volte nell'Anno, quante volte abbiamo ordinato nei Nostri Decreti di Visita, cioè quando le giornate sono belle, nell'ore in cui si può credere non esser grande il concorso delle Genti per le strade, ed andando le Zitelle tutta insieme a due a due coll'assistenza della loro Governante, ed anche d'uno degli Uomini, che loro assistono quando stanno in casa. Il Vener. Servo di Dio Card. Bellarmino, consultato da S. Francesco di Sales, come può vedersi *nella sua Lettera Famigliare* 138. se dovesse astrignere a Clausura certe Vergini, e Vedove, che vivevano insieme, ma senza Professione Regolare, e senza Clausura, rispose francamente di nò; *Ego retinerem Virgines, & Viduas in statu, in quo sunt*. Fa il predetto Card. menzione delle antiche Monache d'Oriente, e d'Occidente, poi soggiugne: *Sed illa non erant clausa in Monasteriis, ut non exirent quando opus erat*. Dice che la Clausura delle Monache incominciò sotto Bonifazio VIII. e per ben persuadere il Santo Vescovo a lasciar che uscissero di casa le sopraddette Vergini, e Vedove, prende da Roma l'esempio delle Obblate di S. Francesca Romana, dette volgarmente le Monache di Torre de' Specchi: *Et nunc etiam Romæ si est valde Monasterium Nobilium Fœminarum, a Sancta Francisca Romana institutum, in quo tamen neque Clausura est, nec solemnis illa Professio*. Nell'occasione delle Visite fatte ai Conservatorj abbiamo parlato ancora di questo punto, e ne abbiamo fatti opportuni Decreti, de' quali inculchiamo l'osservanza. E per vero dire, quando vediamo girar per Bologna le Monache Terziarie de' Regolari a due a due, o molte insieme; quando riflettiamo che la S. M. del gran Pontefice S. Pio V. con una Bolla particolare, già da Noi allegata *nella Notificazione* che facemmo *sopra la Visita delle Monache*, determinò che non se ne ammettesse veruna, se non facesse la solenne Professione, e si obbligasse alla Clausura; quando sappiamo che per l'inosservanza della Bolla di S. Pio quei Conventi non sono approvati, ma semplicemente tollerati dalla Sede Appostolica; a Noi riesce assai duro il veder rinchiuse con pregiudizio della propria sanità per molti anni quelle, che da niuna legge sono astrette alla Clausura; e quelle che anche per motivo di divozione potrebbono qualche volta uscire senza minimo pregiudizio della luro onestà, e decoro. Che è quanto dovevamo significare alle Signorie Vostre Illustrissime &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 16. Marzo 1736.

LXVII. NOTIFICAZIONE.

Per la Consecrazione del nuovo Altare eretto nella Metropolitana. Quando, e da chi la Chiesa Metropolitana sia stata consecrata. Che dell'antica Chiesa nulla ora ci sia rimasto. Che ciò non ostante debbasi recitar l'Uffizio di detta Dedicazione. Esser distinte la Consecrazione dell'Altare dalla Consecrazione della Chiesa. Invito a ciascheduno d'intervenire alla Consecrazione per l'acquisto delle Indulgenze.

1. LA Chiesa di San Pietro di questa Nostra Città, una volta Vescovile, oggi Metropolitana, fu consecrata nell'anno 1184. dal Sommo Pontefice Lucio III. nel passaggio che fece per Bologna, andando al Concilio che tenne in Verona, come (lasciando da parte le nostre Storie) si raccoglie dalla Lettera da esso scritta a Gerardo Arcivescovo di Ravenna, stampata appresso il Rossi *al lib. 6. della Storia di Ravenna*, e rammemorata dal Pagi *nel suo Breviario Romanorum Pontificum, nella Vita di Lucio III. al n. 6.* in cui gli da parte d'aver consecrato due Chiese, sottoposte al suo Jus Metropolitico, cioè quella di S. Pietro in Bologna, e quella di S. Geminiano in Modena.

2. Nulla oggidì resta della Chiesa di S. Pietro consecrata da Lucio III. avendo la ch. mem. del Sig. Card. Gabbriello Paleotti nel 1566. fabbricata la gran Cappella maggiore, come si vede nel Sigonio, e ne' tempi susseguenti, come dalle Lapide ancor oggi esistenti nei muri si raccoglie, essendosi fabbricato il restante da' fondamenti: e però vi è d'uopo di nuova Consecrazione, essendo chiare le Disposizioni Canoniche, che aderendo le Consecrazioni ai muri, ed alle Croci in essi esistenti, quando gli antichi muri sono stati distrutti, e da' fondamenti se ne sono fatti de' nuovi, dee la Chiesa riconsecrarsi, come può vedersi appresso i Canonisti *al tit. de Consecratione Ecclesiæ, vel Altaris*, e particolarmente appresso l'Engel *al §. 1.* Anaclet. *al §. 2.* Pirring. *al §. 3.*

3. Se piacerà al Signor Iddio di mantenerci la vita, e la sanità, Noi pensiamo di fare con qualche solennità questa Funzione nel tempo che faremo il Sinodo, per condecorarla colla presenza di tutto il Nostro Clero; nè ci ritrarrà dal farla o il non essere per anche finita l'intera fabbrica della Chiesa, e il celebrarsi l'Uffizio dell'antica Dedicazione, e Consecrazione della medesima.

4. Imperocchè non potendo, nè dovendo essere la fabbrica che resta da farsi (se mai si farà) maggiore della già fatta, non può, nè deve impedirsi la nuova Consecrazione pel motivo della fabbrica non terminata, come insegnano gli Autori sopra citati.

5. E quanto all'Uffizio che si recita della Dedicazione, e Consecrazione, questo si recita, e si dee recitare in memoria della Consecrazione fatta da Lucio III. ma da ciò non siegue, che quan-

quando questa non vi è più, non debba riconsecrarsi la Chiesa.

6. Fu la Basilica di S. Pietro di Roma consecrata da S. Silvestro Papa. Nulla delle antiche pareti restava per le insigni fabbriche incominciate da Giulio II. e terminate da Paolo V. Recitavasi l'Uffizio della Dedicazione, e ciò non ostante, il Pontefice Urbano VIII. riconsecrò la Basilica di S. Pietro.

7. Lo stesso è succeduto dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, che fu pure consecrata dallo stesso Pontefice S. Silvestro. Recitavasi l' Uffizio della Dedicatione ancora dopo le fabbriche fatte da Clemente VIII. e da Innocenzo X. e ciò non ostante, abbiamo veduto riconsecrare la medesima Basilica a' giorni nostri dalla S. M. di Benedetto XIII.

8. Non sono ancora disposte le cose per fare il Sinodo; laonde non siamo in grado di far così presto la nuova Consecrazione della Chiesa di S. Pietro. Ma secondo la corrente Disciplina Canonica, essendo distinta la Consecrazione dell' Altare dalla Consecrazione della Chiesa, come si vede nel Pontificale Romano, e come ben osserva il Vanespen *Jur. Eccles. part. 2. tit. 16 cap. 4. num. 11.* siccome subito che fummo arrivati a questa Nostra Residenza, non lasciammo di consecrare il nobile Altare, fatto nella Chiesa di S. Pietro dalla ch. mem. del Sig. Card. Giacomo Boncompagni Nostro degnissimo Predecessore, così intendiamo di consecrare quello, che abbiamo fatto Noi nella stessa Chiesa, dedicato al Signor Iddio in onore della Beatissima Vergine, e di S. Ignazio Fondatore della Compagnia di Gesù, ed uno de' Protettori di questa Città, e Diocesi, come già aveva ideato la ch. mem. del Sig. Cardinal Ludovisi Arcivescovo pure di questa Città nel 1629. benchè prevenuto dalla morte non potè eseguirlo; essendo il nuovo Altare in tutto e per tutto compiuto, eccettuato il Tabernacolo da riporvi il Venerabile, intorno al quale si sta travagliando, per farlo con tutta la dovuta decenza.

9. Farassi la Consecrazione dell' Altare nel giorno 14. del corrente mese di Aprile, che sarà la Domenica delle Palme, alle ore 22. in punto, sì perchè la Funzione di sua natura è alquanto lunga, sì perchè non si debbono impedir le Funzioni, che in detto giorno si fanno nella Chiesa. E però invitiamo ciascheduno ad intervenirvi, concedendo a chi divotamente v'interverrà l' Indulgenza di cento giorni.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 11. Aprile 1737.

LXVIII. NOTIFICAZIONE.

Circa la Processione del giorno dell' Ascensione, della Domenica precedente che si fa portando l' Immagine della Beatissima Vergine di S. Luca. Esser antico il costume della medesima. Perchè riesca con miglior ordine, e divozione, si prescrive l' ora, ed il luogo in cui debba ritrovarsi ciascheduna persona, ch' è solita intervenirvi. Si riprovano le ore irregolari, in cui sogliono cominciarsi, e finirsi le Messe, che in tali giorni avanti la detta Immagine solevansi celebrare, ed altro se ne prescrivono.

1. E' Molto antica la pia costumanza, che nelle Rogazioni Minori, che sono quelle che si celebrano dalla Chiesa avanti la Festa dell' Ascensione del Signore, e delle quali parlammo *nella terza Notificazione del primo volume*, si porti processionalmente per questa Nostra Città di Bologna l' Immagine della Beatissima Vergine, dipinta da S. Luca.

2. Come può vedersi dalla *Bolla* del Sommo Pontefice Leone X. *indirizzata al Monastero delle Monache di S. Luca, spedita ai 6. di Maggio del 1513.* e stampata nel nuovo Bollario della Religione Domenicana *al tom. 3. pag. 296.: Exponi nobis nuper fecistis, quod licet a tanto tempore, cujus contrarii memoria hominum non existit, quaedam Imago gloriosae Dei Genitricis Virginis Mariae a B. Luca Evangelista, ut pie creditur, depicta in Ecclesia Monasterii vestri &c. reposita fuerit, & singulis annis tempore Rogationum per Civitatem Bononien. summa cum veneratione, & devotione processionaliter deferri, & hujusmodi Rogationibus finitis, ad ipsam Ecclesiam reportari consueverit &c.*

3. Celebre, e divota è la sacra pompa, con cui ne' tre giorni delle suddette Rogazioni si porta la suddetta Immagine a varie Chiese. Ascanio Persio scrisse la *Storia di questa S. Immagine*, che fu *stampata in Colonia l' anno 1619.* e posta come per appendice alla *Vita del Beato Niccolò Albergati*, scritta molto bene dal Padre Giorgio Garnesel Certosino di Colonia.

4. Ecco le parole di Ascanio Persio *alla pag. 150.: Ad Urbem quotannis ob solemnes trium dierum Supplicationes, quas Rogationes appellamus, deportatur; ibique Cleri, caeterorumque fere Civitatis Sacrorum Ordinum, Devotorum item videlicet Laicorum Sodalium, & qui in supplicationibus sub propriis instructi Vexillis ingrediuntur, longis agminibus, necnon Artium, quae in urbe exercentur, Collegiis spectabili pompa praeeuntibus, Magistratibus subsequentibus, reliqua comitante Civitate per tres eos dies matutinis horis ad certa delubra deferri solet.*

5. La ch. mem. del S. Cardinale Giacomo Boncompagni Nostro degnissimo Antecessore saviamente determinò, che la Sacra Immagine portandosi secondo il solito alla Città nel Sabato antecedente alla Domenica, che precede la Festa dell' Ascensione del Signore, entrasse non più di notte, ma di giorno: e Noi ben volentieri ci confor-

conformiamo a quanto da eſſo fu ſtabilito; anzi nella preſente Noſtra Notificazione crediamo eſpediente l'aggiugnere alcune coſe, o per rendere ſempre più divota queſta ſacra Funzione, o per levare alcuni abuſi a poco a poco introdotti.

6. Entrando nel giorno di Sabbato, come ſi è detto, la Sacra Immagine allo ſparo del cannone, ſiegue l'applauſo del ſuono di tutte le campane delle Chieſe Secolari, e Regolari della Città. Ciò pure vogliamo cha ſi faccia nell'anno preſente, a negli altri in avvenire. Avremmo bramato d'aggiugnere qualche coſa di più. Il Sigonio *nella Vita del B. Niccolò Albergati* atteſta, che eſſendo ſtata portata alla Città nel tempo di quel B. Veſcovo queſta Sacra Immagine, *Antiani, cæterique Magiſtratus una cum Clero, atque omnibus Religioſorum Ordinibus ad Portam Saragoſſæ occurrerunt, atque apud Virgines Sancti Matthiæ collocaverunt*: ma Noi per ora ci contenteremo di non movere queſto diſcorſo. Ci troveremo bensì nella Chieſa di S. Mattia il Sabbato dopo pranzo, quando arriva la Sacra Immagine, ed ivi faremo divotamente cantare la Litania in onore della Beatiſſima Vergine, avendo preſa l'idea di queſta divozione da ciò, che fu praticato in Roma dalla S. M. del Noſtro degniſſimo Concittadino Gregorio XV. nel di cui Pontificato fu portata a Roma dal Ven. Servo di Dio il P. Domenico di Gesù Maria Carmelitano Scalzo la miracoloſa Immagine della Vergine Santiſſima, cha fu collocata nella Chieſa della Vittoria, come può vederſi *nell'Opera* del P. Quarti *de Proceſſionibus al punt.* 5.

7. Nella Domenica ſuſſeguente, che precede i giorni di Lunedì, e Martedì, e Mercoledì, che ſono i giorni delle Rogazioni, ſi ſuol portare la S. Immagine a molte Chieſe, e particolarmente a quelle de' Monaſteri delle Monache. Noi nemmeno ſopra queſto particolare innoviamo coſa veruna: ma avendo con gli occhi proprj veduto, ed avendo molte perſone timorate di Dio oſſervato, che nella mattina di queſta Domenica ſi porta con sì poco ordine, e decoro la detta Immagine, che ſembra accompagnata da una maſnada mal regolata di Soldati, più che da una divota adunanza di Confratelli uniti in Criſto, abbiamo creduto appartenere al Noſtro Appoſtolico miniſtero il regolare meglio che ſia poſſibile queſta Funzione.

8. Per quanto abbiamo potuto conoſcere, non proviene il diſordine dalla poca divozione, ma da una tal quale ſpezie di ſorzoſa neceſſità, eſſendo moralmente impoſſibile, che poſſano le medeſime perſone mantenere il buon ordine, e cantare divotamente, incominciando dal principio dell'aurora fino all'ora de' Veſperi; e però, avendo trattato dell'affare con perſone pratiche, e che ne potevano dar giudizio, ci ſiamo indotti nel ſentimento di aſſegnare alle Confraternite, che accompagneranno la Sacra Immagine nella Domenica mattina, l'ora, ed il luogo, in cui dovranno ritrovarſi per accompagnarla, ed il luogo, in cui dovranno terminare la loro divota facenda, regolando il tutto a miſura del viaggio, che ſi ſtampa per ben regolare la Proceſſione, acciò ſubentrando alcune Compagnie in luogo delle altre, ſi renda praticabile l'andare con divozione, e recitare nel tempo della Proceſſione le lodi di Maria Vergine.

9. Dalla Noſtra Cancelleria dunque, incominciando da queſt'anno, ſpediraſſi ogni anno alle Confraternite, che per lo più erano ſolite intervenire alla Proceſſione nella mattina della Domenica, un ordine, dove ſarà eſpreſſo il luogo, ed il tempo, in cui ciaſcheduna dovrà accompagnare la Sacra Immagine, ed il luogo in cui doverà ritirarſi per dar luogo alle altre, che ſubentreranno. Comandiamo perciò a ciaſcheduna Confraternita, a cui giugnerà l'ordine predetto, conformarſi puntualmente allo ſteſſo. Invitiamo poi i Signori Confratelli ad intervenire in buon numero, acciò nella Proceſſione di queſto giorno non ſi veda, come per lo paſſato ſi è quaſi ſempre veduta, eſſere inalberata l'inſegna, o ſia lo Stendardo della Confraternita, ſenza che vi ſi ritrovi verun Confratello che l'accompagni, o al più due, o quattro: e per maggiormente inſervorarli a concorrervi, concediamo a ciaſcheduno de' Confratelli, che divotamente interverranno a tenore dell'ordine preſente alla Proceſſione ſuddetta, l'Indulgenza di cento giorni, la quale pure concediamo agli altri, che non aſcritti alle Confraternite, invitati però dagli Ufficiali delle medeſime, ed abilitati a portare il Sacco; interverranno come ſopra alla Proceſſione. Raccomandiamo inoltre con ogni vivezza l'andar col dovuto ordine, e colla dovuta modeſtia, e particolarmente ſenza far ciarle importune: *Eſt ſane* (ſono parole di Teofilo Raynaudo *nelle ſue Opere al t.* 15. *p.* 204.) *Eſt ſane manifeſta dehoneſtatio Dei, & incogitantia finis, ob quem Proceſſio inſtituitur, ſic fabulari. Non ita Hebræi illi, qui Urbem Hiericuntinam ritu precedentium religioſe obibant; ſilentes enim, & attenti, ac venerabundi precedebant. Quod exemplum æmulati inter Chriſtianos pii quique jam olim, niſi canendum eſſet, exactiſſime ſilentium ſervarunt in Dei placationem intenti.* E perchè l'orazione vocale non ſolo conviene a queſta ſacra Funzione, ma altresì contribuiſce a levare ogni eſtraneo diſcorſo; alle Confraternite che interverranno, ingiungiamo o il recitare in tempo del viaggio il Santo Roſario, o il cantare le Litanie in onore della B. Vergine, o il cantare l'Ufficio della medeſima, tanto più che in quel giorno non ſi canta ne' loro Oratorj.

10. Nella ſteſſa mattina della Domenica da qualche tempo in quà ſi è introdotto un abuſo, ed è, che volendoſi nella Chieſa delle Monache di S. Mattia celebrare una Meſſa baſſa prima che d'indi ſi levi la Sacra Immagine, la detta Meſſa ſi celebra appena paſſata la mezza notte, e così molto tempo prima dell'aurora; e nella ſteſſa mattina nel riportare la Sacra Immagine alla ſteſſa Chieſa, volendoſi cantare ſolennemente una Meſſa, è ſucceduto più volte che queſta non era terminata verſo le ventun'ora, quando il mezzo giorno ſonava alle ſedici. Lo ſteſſo inconveniente è ſeguito nel giorno dell'Aſcenſione, quan-

quando si riporta la Sacre Immagine alla Chiesa di S. Luca nel Monte delle Guardie, celebrandosi Messe molto tempo prima dell'aurora, e molto tempo dopo il mezzo giorno: Cio non succede nelle Messe bessa, che si celebre la mattina della Domenica ella presenza del Sig. Card. Legàto, di Noi, e del Magistrato, nemmeno nalle Messe, che solennemente si cantano il Lunedì, Martedì, e Mercoledì, giorni delle Rogazioni, nelle Chiese, alla quali si porta la Sacra Immagine, coadiuvendo alle Nostra sollecitudine Pastorele il zelo del Sig. Card. Legato, acciò le Messe siano celebrate nell'ore debite.

11. Essendo dunque necessario il levar di mezzo un abuso così patente contro le Rubriche Ecclesiastiche, ad il Sacro Concilio di Trento, Noi non meno in sequele della Nostra autorità, che come esecutori della mente di Nostro Signore, aspressaci con Lettera della Sacra Congregazione del Concilio in date de' 20. *di Marzo dell' anno corrente*, proibiamo ad ogni, e qualunq e Sacardote Secolare, o Regolare, compresi ancora i Religiosi di S. Domenico (i quali governando i dua Monasterj di S. Mattia, e di S. Luca, per le altrui importune istante erano per lo più astretti a celebrare, e respettivamente cancara le Messe fuori dell'ore debite) il celebrare, o cantare tanto nel giorno della Domenica, quanto in quello dell' Ascensione nella Chiesa di S. Mattia, o in quella di S. Luca, ed in qualunqua altra Chiesa, ed in qualunque altro tempo le Messa fuori dell'ore, che in quella Notificaziona si accenneremo, e ciò sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*, e di altra più gravi a Nostro arbitrio.

12. E per maggior chiarezza non lasciamo di avvertire, che da Noi non s'intende d'impedire in veruno modo la delazione della Sacre Immagine alle Chiese delle Monache la mattina delle Domenica, nè il giorno dell' Ascensione, secondo il ragionevole arbitrio del Sig. Priore dell' Archiconfraternita della Morte *pro tempore:* nè s'intende d'impedire, che nella Chiesa delle Monache di S. Mattia, o in quelle delle Monache di S. Lucia si canti, o si celebri la Messa nelle mattine, e rispettivamente nel Giovedì, pure che ciò si faccia in ore debita, potendosi cantare, e rispettivamente celabrare ancorchè la Processiona non sia giunta alle suddette Chiese: ma l'unica Nostra intenzione si è di proibire sotto l'accennate pene il celebrare, o cantare fuori dell'ore debita le Messe in ogni Chiesa, a cui si porti la Sacre Immagine, e così anche in quelle di S. Mattia, a di S. Luca; non essendo appresso Noi di verun rilievo il dire, che nella Domenica mattine la Processione incomincie dalle Chiesa di S. Mattia, e che per farla intere, dovendosi partire essai prima dell'aurora, è necessario il celebrare la Messa prima del detto tempo; imperocchè (tralasciando la risposta, che potrebbe darsi circa il restrignere il giro della Processiona) replichiamo nun trovarsi prescritto in alcun Rituale, che nelle Processioni dalle Sacre Immagini debba prima d'ogni altra e sa celebrarsi la Messa: nè essendo di maggior peso il soggiugnere, doversi cantare la Messa nel fine della Processione, quasi che terminando nella Domenica le Processiona alla Chiesa di S. Mattia, e nel Giovedì a quella di S. Lucia, a succedendo ciò molto tempo dopo il mezzo giorno, siavi una precisa necessità di celebrare, o cantare le Messe fuori dell'ore debite; poichè concorrendovi une grave causa, quale certamente è quella della trasgressione delle Rubriche Ecclesiastiche, è in petto dell' Ordinario il proibire le Messa dopo le Processioni, come può vedersi nel Rituale Romano *al tit. de Processionibus*, ove così si legge: *Processiones prius fieri debent, deinde Missa solemniter celebrari, nisi aliter interdum ob gravem causam Ordinario, vel Clero videatur:* oltre di che sata molto difficile il dimostrata, che la Messa della Domenica, e del Giovedì possa dirsi Messa del fine della Processione, non essendovi veruno di quelli che sono stati alla Processione, ma partendo ciascheduno di loro subito che la Processione è giunta alla Chiesa di S. Mattia, o quella di S. Luca.

Abbiamo di sopra parlato dell' *ordine di Nostro Signore*; ed ore acciò non se ne possa da veruno allegare l'ignoranza, lo inseriemo in quasta Notificazione.

Eminentiss. & Reverendiss. Domine Observandissime.

CUm ad aures Sanctissimi Domini Nostri devenerit, nonnullos forte per annos, antequam Eminentia Vestra istius Bononiensis Ecclesiæ regimini præficeretur, paulatim ea in Civitate irrepsisse abusum, ut occasione, qua Sacra quædam Imago Deiparæ Virginis a S. Luca, uti praefertur, depicta, ab Ecclesia S. Matthiæ Religiosarum Ordinis S. Dominici ad alias plures Monialium Ecclesias die Dominica ante Ascensionem servata Processionis ritu transfertur, multas per horas ante auroram, priusquam nempe eadem Sacra Imago inde amoveatur, Missa lecta ceram ipsa celebretur, deindeque eadem die pluribus jam a meridie transactis horis, nimirum postquam dicta Sacra Imago ad ipsam S. Matthiæ Ecclesiam relata est, alia ibidem Missa solemniter canatur; Sanctissimus Pater, qui non sine gravi animi sui offensione Ecclesiæ præceptum, ejusque Rubricas de tempore celebrandi Missam salubriter constitutas, tanta beratum perturbatione violari accepit, has ad Eminentiam Vestram justit litteras dari, quibus significetur, Sanctitatis Suæ mentem esse, ut enunciatus abusus penitus eliminetur, utque in hunc finem Eminentia Vestra nedum ea qua pollet ordinaria auctoritate, juxta præscriptum Sacri Tridentini Concilii, monentis in Decreto de observ. & evit. in celebr. Miss. Locorum Ordinarios, ut Edicto, & pœnis propositis caveant, ne Sacerdotes aliis quam debitis horis celebrent; verum etiam facultate sibi ab eadem Sanctitate Sua, quatenus opus sit, specialiter delegata, mandet promulgari Edictum, quo sub pœna suspensionis a Divinis ipso facto incurrenda, aliisque etiam gravioribus arbitrio Eminentiæ Vestræ decernendis, districte prohibeatur omnibus, & singulis Sacerdotibus

tibus tam Sacularibus, quam Regularibus & præsertim Fratribus Ordinis Prædicatorum, ne quisquam eorum in præfata Ecclesia S. Matthia Missam ullam sive lectam, sive cum cantu, præterquam debitis horis audeat præmissa die Dominica, vel alia quacumque celebrare. Id itaque de mandato ejusdem Sanctiss. Domini Nostri Eminentia Vestra significo, ut ejus menti se conformare dignetur, ejusque manus humillime deosculor.

Roma 20. Martii 1737.

Eminentia Vestra

Humill. & Addictiss. Servitor

A. Card. Gentili Pro-Præf.

L'ordine è assai chiaro, e non ha bisogno di chiosa. In esso si fa menzione del Sacro Concilio di Tranto, e delle Rubriche della Chiesa. *Nella sess.22.* del detto Concilio *nel decreto de observandis, & evitandis in celebratione Missa*, s'ingiugne ai Vescovi, come siegue: *Edicto, & pœnis propositis caveant, ne Sacerdotes aliis quam debitis horis celebrent:* in vigore delle quali parole sono levati di mezzo tutti i Privilegj conceduti prima del Sacro Concilio, di celebrare fuori dell'ore debite: *Ante diem, & horis indebitis celebrare nulli licet, etiam vigore Privilegiorum a Sede Apostolica ante Concilium Tridentinum concessorum*, come coerentemente alle Risoluzioni della Sacra Congregazione note il Gallemart *al detto luogo:* e nella Rubrica del Messala così si legge: *Missa privata saltem post Matutinum, & Laudes quacumque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest*. Nell'ordine dicesi, che anche colla Nostra autorità ordinaria potevamo proibire sotto le censure, ed altre pene a Noi arbitrarie il celebrare fuori dell'ore debite le Messe tanto ai Sacerdoti Secolari, quanto ai Regolari, essendo mente della Sacra Congregazione, che l'allegato capitolo unico della *sess.22. de observandis, & evitandis in celebratione Missa*, comprenda anche i Regolari in qualsivoglia modo esenti, come può vedersi appresso il Fagnano *nel C. p. Grave n.46. de Officio Ordinarii*, e non ostando alla giurisdizione ordinaria il titolo di Delegato della Sede Appostolica, che nell'accennato capitolo del Concilio Tridentino si legge, essendo regola certa, che al comune ed ordinario jus de' Vescovi si aggiugne il titolo di Delegato Appostolico, non per estendere la loro autorità, ma per corroborarla: *Pleraque enim jure ordinario poterant, quibus superadditus est titulus Apostolica Delegationis, qui titulus non officit eorum juri ordinario, sed operatur ut facilius, & cum debita veneratione illis obtemperetur, præsertim ex eorum parte, qui prætenderent ipsorum ordinariam potestatem minuere, aut in controversiam revocare, aut ab ea se subtrahere*, sono parole del Cabassut. *in Theoria, & Praxi Juris Canonici al l.1. c.9. n.5.* ove porta gli altri concordanti. Nel suo ordine finalmente aggiugne Nostro Signore in caso di bisogno la sua autorità; e Noi ben volentieri ce ne prevagliemo, aggiognendo alla Nostra ordinaria la sua suprema.

13. Ora altro non resta, che l'individuare quali siano l'opere debite per la celebrazione della Messa. *Nella Nostra Notificazione pubblicata il primo di Dicembre del* 1732. e stampata dopo il Calenderio, coerentemente alla pratica di Roma fu stabilito, potersi celebrare le Messe un terzo d'ora prima dell'aurora, e un terzo d'ora dopo mezzo giorno; e dopo lo stesso Calendario è stampata la Tavola indicativa del principio dell'aurora, e del mezzo giorno. Quanto al terzo d'ore prima dell'aurora non innoviamo cosa veruna; ma comandiamo che prima del detto tempo non si possano celebrare le Messe sotto pena di sospensione *ipso facto* a chi contraviene. Non innoviamo cosa veruna circa il terzo d'ora dopo il mezzo giorno, volendo che dopo il detto tempo non si celebri, o si canti la Messa sotto le medesime pene. Ma considerando il presente modo di vivere, come anche ciò che si scrive dagli Autori, esser tollerabile qualche proroga per ragione della Solennità, al terzo d'ora dopo mezzo giorno surroghiamo un'ora dopo mezzo giorno per le Chiese, nelle quali si espone l'Immagine della Beatissima Vergine dipinta da S. Luca, e generalmente per le altre, nelle quali per ragione della Solennità si canterà la Messa, sottoponendo alle pene della sospensione *ipso facto* qualunque Sacerdote Secolare, o Regolare, che dopo il tempo prorogato celebrerà, o canterà la Messa, volendo assolutamente che le Messe cantate, e basse siano finite nel tempo accennato, levata ogni scusa di Musica longa, o di tardanza de' Musici nel venire alla Chiesa.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 18. Giugno 1737.

LXIX. NOTIFICAZIONE.

Concernente i mobili preziosi, e gli arredi sacri delle Chiese, e de' Luoghi Pii, che ne' Monti di Pietà s'impegnano. Che ciò da' Sacri Canoni è proibito. Potersi solamente fare colle dovute licenze, e per cagioni necessarie. Ai Monti, ed a qualunque altra persona si proibisce il riceverne.

1. PEr ordine di Nostro Signore *sotto il giorno 5. di Marzo dell'anno passato* 1737. fu da Noi pubblicata una Notificazione, nella quale furono invitate le Chiese, e i Luoghi Pii Secolari, e Regolari di questa Diocesi a portare alla Zecca gli argenti superflui, come anche quelli, l'alienazione de' quali si fosse creduta necessaria per estinguere debiti, con riceverne il contracambio in tanti Luoghi di Monti.

2. Non ebbe l'invito quell'effetto, che speravasi; il che a Noi non è stato di alcun dispiacere. Quello bensì che ci amareggia notabilmente è il sapere, che gli argenti delle Chiese tanto superflui, quanto necessarj, de' quali poteva farsi buon uso, si portano liberamente al Monte di Pietà, dove collo sborso del denaro, e col pagamento del consueto interesse a' tempi debiti, si prendono, e si ritengono, senza che

in ciò si osservino le regole, che dovrebbono osservarsi.

3. Negli Statuti del predetto Monte di Pietà *al c. 11.* vien proibito il prendere in pegno roba, di cui possa sospettarsi che sie state rubate, e si prescrive che comparendo il Padrone, e provando la pertinenza della roba impegnata, ad esso si renda, pagato però il denaro dato del Monte al ladro, e soddisfatte le altre spese; ed i Signori Presidenti del detto Monte di Pietà con provido Decreto, da essi fatto *sotto il giorno 28. di Novembre* 1680. proibirono ai Massari de' Monti il prendere in pegno cose sacre, o benedette, specificando Calici, Patene, Ostensorj, Pissidi, Pianelle, Tonicelle, o Piviali.

4. Abbiamo pur troppo fondamento de potere credere, non essersi alle volte ubbidito a questo Decreto, avendo in alcune Visite delle Chiese riconosciuto, che mancavano alcuni Calici, ed essendoci stato risposto, ch'erano in pegno al Monte di Pietà; ed essendoci più volte giunte all'orecchio le querele di quelli, che provveduti di qualche Chiesa Parrocchiale o Benefizio eretto in qualche pubblico Oratorio, ci hanno rappresentato, essere stati i Calici, e Vasi sacri impegnati nel Monte di Pietà da' loro Antecessori. Anzi, essendo succeduto l'ultimo notorio caso de' Candellieri, Vasi sacri, Turiboli, e Pastorali Abbaziali, impegnati nel Monte di Pietà da chi gli aveva avuti o per accomodarli, o per imbiancarli, o col titolo di prestito: ed avendo Noi voluto indagare il modo, con cui ciò fosse seguito, ed essendoci stato risposto, che tali arredi non si prendevano in pegno che rotti, quando abbiamo voluto riconoscerne le rotture, abbiamo coi Nostri occhi proprj veduto, essere rottura una positiva illusione, dandosi per rotto un Turibolo, in cui la parte superiore, unita in prime colle catene, era staccata dalla parte inferiore; e dandosi per rotta una Navicella, a cui altro non mancava che un piccolo bottoncino d'argento nel mezzo; ed avendo poi sentito dire, che nel prendere questi argenti non si andava molto scrupolizzando, purchè vi fosse il valore intrinseco, e si pagasse l'interesse da chi gl'impegnava.

5. Se si sapesse, o non sapendosi si ricercasse da chi lo sa, ciò ch'è disposto nelle Leggi Civili, e Sacre, non sarebbono seguiti simili inconvenienti. Ciò che si può vendere, si può impegnare, ordinariamente parlando, come rispose Cajo *nella L. Sed quead est ff. de pignoribus: Quod emptionem, venditionemque recipit, etiam pignorationem potest recipere*, e quello che non si può vendere, nemmeno si può impegnare, come ben rispose Marziano *nella L. Pupillus §. Eam rem, quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignori accipere non potest, ut Divus Pius Claudius Saturnino rescripsit*; e però non potendosi vendere i mobili preziosi delle Chiese, se non concorrendovi una legittima causa, ed il consenso del Romano Pontefice, se si tratta di mobili preziosi di notabil valore; o colla legittima causa, ed approvazione del Vescovo, se si tratta di mobili preziosi d'inferior valore, non potranno per conseguenza gli arredi, e mobili preziosi delle Chiese impegnarsi senza la causa legittima, e senza la licenza del Pontefice, o del Vescovo rispettivamente.

6. Nel Concilio Costantinopolitano quarto, che è l'ottavo Generale, e particolarmente *nel Can. 15 della Collezione* del Labbe *t. 8. p. 1134.* così si legge: *Apostolicos, & Paternos Canones renovans Sancta haec Universalis Synodus definivit, neminem prorsus Episcopum vendere, vel utcumque alienare Cimelia, & Vasa sacrata*, venendo sotto la parola *Cimelia* i mobili preziosi della Chiesa, come si deduce del Libro Pontificale *nella Vita di Vitaliano Papa: Sed & Vasa sacra, vel Cimelia Sanctarum Dei Ecclesiarum tollentes*; e come ben osserva il Signor Du Cange *nel suo celebre Glossario alla parola Cimelia, e Cimilia*: e *nel c. 1. de pignoribus nelle Stravaganti* di Gregorio IX. si passa dalla vendita al pegno: *Nullus Presbyter praesumat Calicem, vel Patenam, vel Vestimentum Saserdotale, aut Librum Ecclesiasticum Tabernario, vel Negotiatori, aut cuilibet Laico, vel Faemina in vadium dare*; additandosi nella parola *Vadium*, che è lo stesso che *Vadimonium*, il pegno, giusta la savia osservazione del Signor Hoffmann *nel suo Lessico universale alla parola Vadium*.

7. Eccettuavano queste Canoniche disposizioni tanto nella vendita, quanto nel pegno, la giusta causa; onde *nel Cit. Can. 15. del Concilio di Costantinopoli* si legge: *Excepta causa olim ab antiquis Canonibus ordinata*: e *nell' alleg. c. 1. de pignoribus* così si soggiugne: *Nisi justissima necessitate urgente*: e però a tenore delle predette Disposizioni potevansi vendere, ed impegnare i mobili preziosi delle Chiese senz'altra licenza, per alimentare i Poveri, o per riscattare gli Schiavi, come si vede *nel Can. Aurum 12. alla q. 2.* ricavato da S. Ambrogio. Ma essendo pur troppo crescinta la malizie degli Uomini, ed avendo l'esperienza dimostrato, che per alienare, ed impegnare i mobili preziosi delle Chiese, prendevano a lor capriccio la giustizia della causa per alienare, o per impegnare; il Pontefice Paolo II. *nella sua celebre Decretale*, che incomincia: *Ambitiosae: fra le Stravaganti comuni, de rebus Ecclesia non alienandis*, proibì il vendere, e l'impegnare i mobili preziosi delle Chiese, senza che prima la giustizia della causa fosse dalla Sede Appostolica approvata: *Pretiosa mobilia Deo dicata &c.* e poco dopo: *Omnium rerum, & bonorum Ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum, quo ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam &c.*

8. Ed essendosi eccitata de veri Ceti Regolari la pretensione di poter alienare, ed impegnare senza il beneplacito Appostolico in vigore di certi loro privilegj, il Pontefice Urbano VIII. *al 7. di Settembre del* 1624. col consiglio della Sacra Congregazione del Concilio derogò a tutti i privilegj, nominando *nel suo Decreto* ancora quelle Religioni, che per essere comprese dicono di dover essere nominatamente espresse: *Omnium rerum* (parla della roba di tutti i Regolari dentro l'Europa) *& bonorum immobilium, & pre-*

pretiosorum mobilium alienationem, *omneque pactum*, *per quod ipsorum dominium transfertur* &c. *absque ipsius Congregationis* (cioè della Congregazione del Concilio) *licentia in scriptis*, & *gratis concedenda*: e nel tempo ch'eravamo Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, avendo i PP. Riformati di S. Francesco della Famiglia di quà da' Monti rappresentato, che dovendosi vendere le robe ad essi lasciate *ex dispositione Juris*, e però senz' Appostolico beneplacito, come riflette il Fagnano *nel c. Nulli num. 27. e 28. de Rebus Ecclesiæ non alienandis*, e che dai loro Sindici nelle alienazioni si commettevano verie frodi; ed essendosi *nel giorno 28. di Marzo 1719.* proposto il seguente Dubbio: *An*, & *quale temperamentum sit capiendum in casu*: la Sacra Congregazione rispose: *Quoad mobilia Ecclesiæ incorporata*, *esse necessarium beneplacitum Apostolicum*; *quo vero ad omnes alias res*, *non posse Syndicos procedere ad venditionem*, *nisi prævia Edictorum affixione*, *ut venditio fiat majori oblatori*.

9 Il citato Decreto di Urbano VIII. è stampato in più luoghi. Noi qui accenneremo il Donati *in Praxi Rerum Regularium tom. 1. trat. 14. quæst. 2. §. Nec non*, e diremo ch'è altresì stampato *fra le Costituzioni*, *e Decreti Appostolici in Roma l'anno 1716.* in una Raccolta, che per ordine della S. M. di Clemente XI. fu fatta, acciò i Regolari potessero aver sotto l'occhio le cose più importanti, che ha stabilite la Sede Appostolica, e che risguardano il loro governo: raccogliendosi dal detto, finora, non potersi in veruna maniera non solo alienare, ma nemmeno impegnare le cose preziose delle Chiese o Regolari, o Secolari, delle Confraternite, e d'ogni altro Luogo Pio, cioè i Vasi d'oro, e d'argento, i Calici, le Patene, gli Ostensorj, le Pissidi, le Lampadi, i Candellieri d'argento, l'Ampolle, i Vasi benedetti, gli Aspersorj, e i Turiboli, che tutti vengono sotto nome di mobili preziosi, come ben riflette il Donati *Rerum Regularium tom. 1. trat. 14. quæst. 54.* ancorchè i Vasi, che richiedono consecrazione, non fossero consecrati, nè ancorchè alcuni d'essi non fossero consacrati; ma non consistendo la forza nelle consecrazione, ma nell'essere roba di Chiese, o Luogo Pio, come ben riflette l'Azorio *nelle sue Istituzioni Morali alla part. 3 lib. 7. cap. 6. §. Quæres*, *an solum prohibeantur*, senza la cautela legittima, che sie approvata dalla Sede Appostolica col suo beneplacito, o senza la Nostra licenza, quando si tratti di valore inferiore, non avendo la Stravaganta *Ambitiosæ* di Paolo II. nè verun'altra Canonica Disposizione derogato al jus dato ai Vescovi *nel Can. Terrulas 12. quæst. 2.* come coerentemente ai sentimenti delle Sacre Congregazioni di Roma osserva il Fagnano *nel c. Nulli n. 25. de Reb. Eccl. non alienand.* alla qual Nostra licenza sono sottoposti anche i Regolari, quando non avendo il beneplacito Appostolico per alienare, o per impegnare, o non riputandolo necessario per essere il valore assai inferiore, vogliono godere del privilegio *del Can. Terrulas*, come altre volte è stato risoluto dalle Sacre Congregazioni appresso il Monacelio *in Formul. For. Eccles. t. 1. tit. 5. form. 15. n. 28.*

10. Avvertendo, che chi contravviene alla Stravagante *Ambitiosæ*, o si parli di chi dà, o di chi riceve, incorre nella Scomunica: *Et tam qui alienat*, *quam is*, *qui alienatas res*, & *bona prædicta receperit*, *sententiam Excommunicationis incurrat*: quale Scomunica è riservata al Sommo Pontefice, secondo il Sacro Concilio di Trento *alla sess. 22. c. 11. de Reformat.* come può vedersi appresso il P. Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis part. 2. cap. 1. notab. 1.* e che i Regolari, che contravvengono al Decreto di Urbano III. oltre le pene imposte dalla Stravagante *Ambitiosæ*, incorrono *ipsofacto* la pena della privazione da' loro Uffizj, come si vede *nel predetto Decreto*.

11. Essendo seguiti in Roma in queste stesse materia d'impegnare i Vasi sacri, e Suppellettili preziose delle Chiese nel Monte di Pietà, varj inconvenienti, simili a quelli che abbiamo accennato esser seguiti in questa Città, ed avendo Noi presa informazione del modo tenuto per riparare a' medesimi, ci è stato scritto, essersi riparato provveduto col determinare, che non si possano prendere dal Montisti in pegno i mobili preziosi o interi, o spezzati, e gli arredi sacri dalle Chiese senza un'espressa licenza della Congregazione della Sacra Visita: e però prendendo da ciò norma, con questa Nostra Notificazione proibiamo ai Massari del Monte, ed a tutti gli altri Ministri che ricevono pegni, tanto parlando del Monte di Pietà di questa Città, quanto dagli altri dalla Diocesi, il prestar danari, e ricevere in pegno qualsisia, de' sopraddetti mobili preziosi delle Chiese o Secolari, o Regolari, delle Confraternite, o da' Luoghi Pii senza la Nostra espressa licenza, o del Nostro Monsi. Vicario Generale, la quale concedendosi, si conceda in carta, e non si concederà che dopo aver esaminata la causa, e la necessità del pegno, se provenga da capriccio, o da bisogno dell'Amministratore, o da indigenza del Luogo Pio, a cui non possa in altro modo ripararsi, secondo il c. *Præsentium de pignoribus*, quando il valore non ecceda le Nostre facoltà, nè senza la previa cognizione Nostra, o del Nostro Monsi. Vicario Generale, della quale debbe constare in iscritto, ancorchè si fosse ottenuto il beneplacito Appostolico per impegnare; dovendo Noi, a cui l'esecuzione è diretta, come suol dirsi, *in forma commissaria*, esaminare se siano vere le cause espresse al Sommo Pontefice; e tutto ciò si tratti d'argenti, e mobili preziosi interi, o spezzati in tal maniera che possa riconoscersi, che sono arredi preziosi de' Luoghi sacri, o sia coperta, o scoperta l'Arme, essendo tanto differente la forma degli argenti, e mobili preziosi, delle Chiese, e Luoghi sacri da quella de' mobili preziosi ed arredi profani delle case private, che non v'è bisogno dell'Arme per conoscere, se detti arredi, e mobili preziosi siano delle Chiese, e Luoghi Pii, o pure delle Famiglie private: intimando ai Massari, e Ministri, che prenderanno in pegno le predette cose senza la predette licenze in iscritto,

to, l'incidenza nella Scomunica riservata al Sommo Pontefice, se si tratterà di roba, che non potesse impegnarsi senza il beneplacito Appostolico, e nella Scomunica riservata a Noi, se si tratterà di roba, che senza Nostra permissione non potesse impegnarsi, e nell'uno, e nell'altro caso l'irremissibile privazione dell'Uffizio: è tutto ciò tanto parlando del Monte di Pietà di Bologna, quanto degli altri Monti di Pietà della Diocesi.

12. Essendo Noi persuasi del zelo de' Signori Presidenti *pro tempore* dal Monte di Pietà di Bologna, e degli altri della Diocesi, siamo per conseguenza anche persuasi, che non lascieranno d'invigilare, acciò dai loro Subalterni, e Ministri siano puntualmente eseguite queste Nostre determinazioni appoggiate alla disposiziona dalle sacre, e profane Leggi. Non abbiamo insino ad ora per misericordia del Signore verun sospetto, che nel prendere in pegno robe siavi stata la cognizione che fossero rubate, o truffate. L'onestà ancora de' presenti Ministri ci dà una morale sicurezza per l'avvenire. Ma non potendo sapersi ove le cose col tratto del tempo possano arrivare, crediamo opportuno l'avvertire, che è bello a buono *il cap.* 11. dello Statuto del Monte di Pietà di Bologna, in cui così si legge: *Si comanda però agli Uffiziali, cioè Massaro, e Cassiere, che quanto a loro sarà possibile, si guardino di ricever pegni, che possano pensare d'esser di cose rubate, e di questo incarichiamo le coscienze loro al Tribunale della Divina giustizia*: nel qual capitolo viene altresì ordinato, che comparendo il padrone dalla roba rubata, ad esso si renda, *soddisfatto però il Monte della pecunia mutuata, delle spese, e mercede de' Ministri*. Ma oltre questo capitolo vi è qualche altra cosa di maggior peso, ed è chiaro il Testo *nella L. Incivilem C. de Furtis*, in cui vien sottoposto alla pena corporale, ed al peso di dover restituire la roba impegnata al padrone senza che questo paghi cosa veruna, chi l'ha preso in pegno, quando sapeva che era rubata, ancorchè avesse dal Principe l'autorità di prendere in pegno; e sebbene è necessaria per incorrere nella pena corporale la prova precisa della scienza che la roba era rubata, bastano anche le presunzioni, e le congetture pel punto di dover restituire al padrone la roba senza ch'egli paghi cosa veruna, come può vedersi appresso il Raynaldi *nelle Osservazioni Criminali l. 2. cap. 14. §. 19. n. 1. ad n. 20.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 1. Giugno 1737.

LXX. NOTIFICAZIONE.

Sopra le Confraternite, ed il numero de' Sacerdoti, che s'invitano ad accompagnar i Morti. Modo, con cui quelle debbano da' loro Oratorj partirsi, per venire alle Parrocchie. Chi debba destinare le strade, per le quali si dee portare il Morto: e chi eleggere i Sacerdoti nel caso che abbiano a chiamarsi.

1. NEll'occasione delle Visite, che abbiamo fatte delle Parrocchie, e delle Compagnie di questa Nostra Città, abbiamo avuta occasione di sentire alcuni capi di dissensioni fra i Signori Curati, ed i Confratelli delle Compagnie.

2. Per parte de' Curati alcuni d'essi si sono lamentati, che i Confratelli delle Compagnie invitati ad accompagnare qualche Defunto, che si porta alla sepoltura, vengono alla rinfusa alla Parrocchia, entrano in Chiesa vestiti da' loro abiti usuali, nella Chiesa si spogliano da' medesimi con poca decenza prendendo il Sacco della Compagnia, tardano molte volte facendo buttare il tempo al Curato che gli sta aspettando, pretendono di portare il Cataletto del Morto, se era egli Confratello della Compagnia, ancorchè fosse Sacerdote, ed ancorchè si ritrovassero Sacerdoti pronti a fare il detto uffizio, e pretendono finalmente di far andare la Processione funebre per la strada che loro più piace, e contro la volontà del Curato.

3. E per parte de' Confratelli dicesi, che dai Curati, quando una Compagnia è invitata ad accompagnare un Morto, si sogliono sempre invitare dieci Sacerdoti in sequela di un certo Decreto fatto da Monsig. Martinelli, una volta Vicario Generale di Bologna *il 1. d'Agosto* 1696. e confermato *ai 7. d'Agosto dell'Anno medesimo*, a' quali Sacerdoti dovendosi dagli Eredi del Defunto somministrare la solita limosina, ciò poi ritarda dal fare l'altra spesa per l'invito dalle Compagnie.

4. Tutte queste amarezze cesserebbono se si osservassero le disposizioni del Diritto comune, e dalle Costituzioni particolari, fatte dalla ch. mem. dal Sig. Card. Gabbriello Paleotti, per buona regola di questa Diocesi.

5. Secondo il Jus comune i Confratelli di qualche Compagnia, invitati ad accompagnar qualche Morto, debbono processionalmente partire dal loro Oratorio, o dalla loro Chiesa, incamminarsi a due a due vestiti da' loro Sacchi verso la Parrocchia, ed essere nella medesima all'ora intimata, come per appunto i Regolari, che invitati ad accompagnar qualche Morto, partono processionalmente dal loro Convento, o dalla loro Chiesa, e in questo modo vanno alla Parrocchia. Vedasi *il Trattato* di Monsignor Bassi già Vescovo d'Anagni *de Sodalitiis alla q. 5. num. 20.*

6. Secondo lo stabilito nella materia de' Funerali dal suddetto Sig. Card. Paleotti *nel suo Archiepiscopale alla par. 3. pag. 188. Laici Lae-*

eos portent, Clerici Clericos, similiterque Sacerdotes tantummodo a Sacerdotibus efferantur, hocque charitatis munere unusquisque libenter, & in Charitate Christi Domini fungatur: e la pretensione che i Confratelli abbiano la prelazione nel portare il cadavere del loro Confratello defunto non ha luogo, se non quando il defunto sia Laico, come si raccoglie dagli Atti della Chiesa di Milano *par.* 3. *pag.* 290. *tom.* 1. *della stampa di Lione*, coi quali si è sempre uniformato il predetto Sign. Cardinale: *Mortuum, quovis etiam generis gradu, dignitatisque nomine illustrem, Laicum Ecclesiastici homines ne efferant; ne etiam inferioris ordinis Clericum, qui in superiori ordine constituti sunt. At vero Subdiaconum Subdiaconi, Diaconum Diaconi, & sic ordine caeteri, nisi necessitas aliquando suadeat, digniores ab inferioris ordinis hominibus efferri &c. Laicum autem laicalis ordinis homines; quod officium etiam qui Laici pia alicui Confraterniae adscripti sunt, praestare poterunt.*

7. Secondo il Jus comune, appartiene al Parroco il destinare la strada, per cui deve portarsi il Morto alla sepoltura, ed ordinariamente la strada deve essere la più corta. Vedasi il Quarti *nel suo Trattato delle processioni punt.* 5. *quaesit.* 4. Il quesito è concepito colle seguenti parole: *Ad quem pertinet dirigere Processiones funerales?* e la Risposta con queste altre: *Respondeo, & dico primo, hoc munus, congregata Processione, pertinere ad Parochum. Quare potest Parochus ordinare per quam viam sit incedendum, & deferendum corpus ad Ecclesiam sepulturae, etiam quando in Ecclesia Regularium tumulandum est &c. & notandum est, Processionem funeralem dirigi debere recto tramite, & breviori via e domo, unde levatur corpus Defuncti, ad Ecclesiam in qua tumulari debet.*

8. Finalmente secondo il Decreto di Monsignor Martinelli, che è appoggiato a quanto fu disposto dal Cardinale Paleotti *nell' Archiepiscopale di Bologna*: *Inhaerendo etiam respectivo dispositis in Archiepiscopali Bononien.* nel qual Archiepiscopale si legge *alla part.* 3. *pag.* 181. *Cum ex Consortiis*, o della Metropolitana di S. Pietro, o della Collegiata di S. Petronio, de' quali parlossi poc'anzi, *nullus invitabitur, tunc Parochus invitabit decem ad summum Sacerdotes, si Consortium accedat, tunc sex Sacerdotes invitabit*: non ogni volta che s'invita una Confraternita, per accompagnare il cadavere di qualcheduno alla sepoltura, deve il Paroco invitare dieci Sacerdoti, ma quando si fa qualche pompa funebre, e quando si tratta di Funerali di Nobili, a' quali sia invitata qualche Confraternità, fuori de' quali casi il Decreto prescriva il numero di sei Sacerdoti, ed anche meno, secondo lo stato, e condizione del Defunto. Ecco le parole del Decreto: *Declaravit quod in Processionibus Funerum, in quibus fit aliqua pompa funebris, sicut etiam in Funeribus Nobilium, in quibus interveniat ad associandum cadaver Archiconfraternitas Sanctae Mariae de Vita, seu illa Sanctae Mariae de Morte, seu aliqua quaecunque Confraternitas, licitum sit Parocho Defuncti sumptibus illius Haeredum eligere decem Sacerdotes, qui simul cum eodem Parocho sub Cruce Parochiali associent cadaver ad sepulturam: in aliis vero Funerum Processionibus minus solemnibus eligantur ab eodem Parocho sex Sacerdotes, & etiam pauciores juxta statum, & conditionem Defuncti, quibus ab Haeredibus solita eleemosyna tribuatur. Et ita inviolabiliter observari mandavit.*

9. Per ovviare dunque a tutti gli accennati disordini, con questa Nostra Notificazione facciamo sapere a tutte le Confraternite di questa Nostra Città, che saranno invitate ad accompagnar la Processione funebre di qualche Defunto, il dover partire processionalmente dalla loro Chiesa, ovvero Oratorio coi Fratelli a due a due, vestiti del loro Sacco, il dover essere puntualmente all'ora intimata nella Chiesa Parrocchiale, il non dover pretendere di portare il Cataletto del Morto benchè loro Fratello, quando sia Ecclesiastico, e quando vi siano Ecclesiastici pronti a portarlo, ancorchè gli Ecclesiastici non fossero della loro Compagnia, il non dovere in veruna maniera ingerirsi nel destinare la strada, per cui doverà passare la Processione, dovendo il tutto dipendere dall'arbitrio del Curato, che s'intende col Deputato de' Morti, sotto pena, in caso di contravvenzione a qualsivoglia delle dette cose, d'esser sospese dall'accompagnamento de' Defunti, ancorchè fossero invitate dai loro Eredi. E perchè la pia Confraternità di S. Pellegrino in qualche tempo dell'anno va coi piedi scalzi, quando non si movesse dall'esempio della Veneranda Archiconfraternità delle Sacre Stimmate di Roma, che piena di Personaggi per nascita, e per dignità qualificati, andando continuamente a piedi nudi, e colla faccia coperta, facendo viaggi lunghi per una Città, che non ha Portici, parte quasi ogni giorno dell'anno dalla sua Chiesa processionalmente coi Confratelli a due a due, vestiti di Sacco, e a piedi nudi, e colla faccia coperta, per accompagnare i Morti, a' quali è invitata, la concediamo che ne' tempi, ne' quali usa di andare a piedi nudi, possa in luogo certo, e prossimo alla Parrocchia radunarsi, ed ivi vestirsi del Sacco, purchè entri nella Chiesa Parrocchiale processionalmente a somiglianza dell'altre Compagnie.

10. E circa il numero de' Sacerdoti da invitarsi dai Signori Curati, inerendo al Decreto di Monsignor Martinelli, vogliamo che trattandosi di Persona Nobile, la quale sia accompagnata alla sepoltura da qualche Confraternita, si eleggano dal Curato dieci Sacerdoti a spese degli Eredi, e che lo stesso si faccia anche quando non si tratta di Persona Nobile, ma di qualche Persona non Nobile, che si seppellisca con pompa funebre: dichiarando doversi intendere pompa funebre nel Defunto non Nobile quella, in cui non una, ma due Confraternite sono invitate, o una Confraternità unitamente con qualche Consorzio, o con un Ceto di Religiosi Regolari; che fuori di questi due casi non si possano, che con consenso degli Eredi, invitar dal Curato dieci Sacerdoti, ma o sei, o quattro, o due,

due, secondo lo stato, e condizione del Desunto: sotto pena, a chi contravverà a qualsivoglia delle dette cosa, della sospensione di eleggere i detti Sacardoti, il cha vogliamo in tal caso devoloto al Nestro Monsignor Vicario Generale.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 17. Giugno 1737.

LXXI. NOTIFICAZIONE.

Circa la decenza dell' Abito Chericale. La Veste Talare esser l' Abito proprio de' Chierici. Sin a qual tempo è divenuta loro Abito proprio. Abusi introdotti per la forma, e per i colori de' vestimenti de' Chierici. Spetta solamente al Vescovo il diffinire qual debba essere nella sua Diocesi l' Abito Chericale. Se ne stabilisce la forma, e il colore.

1. BEnchè altre volte da taluno fosse detto, che al Signor Iddio premono i costumi, e non i vestiti: *Num de vestibus cura est Deo, & non magis de moribus?* si legge appresso San Bernardo *de Consideratione ad Eugenium III. l. 3. c. 5.* e benche sia già passato in proverbio, che *habitus non facit Monachum*, la S. Chiesa nulladimeno si è mai sempra preso pensiero della decenza del Vestito Chericale tanto nelle Città, quando ne' viaggj, come si vede *nel Can. 27. dell' antico Concilio Toletano: Nullus eorum, qui in Cleri catalogum relati sunt vestem sibi non convenientem induat neque in Civitate degens, neque iter ingrediens; sed utatur vestibus, quæ iis, qui in Clerum relati sunt, attributa fuere:* qual Canone fu inserito da Graziano *nel suo Decreto* quasi colle stesse parole sopra riferite, come può vedersi *nel Canone secondo 21. quest. 4.* per la ragione, che la forma irregolara dèl vestito è indizio della desormità della mente, a de' costumi, come ben suggiugna S. Bernardo *nel luogo citato: At forma hæc vestium deformitatis mentium, & morum indicium est. Quid sibi vult, quod Clerici aliud esse, aliud videri volunt? Id quidem minus castum, minusque sincerum. Nempe habitu milites, quæstu Clericos, actu neutrum exhibent; nam neque pugnant ut milites, neque ut Clerici evangelizant:* e concordano i Padri del Sacro Concilio di Tranto *nella sess. 14. al cap. 6. de Reformatione* nelle saguenti parole; *Quia vero, etsi habitus non facit Monachum, oportet tamen Clericos vestes proprio congruentes Ordini semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam ostendant &c.*

2. Quando per grazia di Dio, e della Sede Appostolica ci fu commessa l'amministrazione di questa Chiesa, e di questa Diocesi, e ci portammo a questa Residenza, non eravamo tanto digiuni delle materie Ecclesiastiche, che da Noi non si sapesse essera la Veste Talare il proprio vestito de' Chierici, ed esser divenuta vestito proprio de' medesimi dopo il 1300. allora che i Laici lasciarono le vesti lunghe, e presero l' usanza delle corte: *De veste oblonga* (sono parole dall' arodito Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina part. 1. lib. 2. cap. 15. sotto il numero 4.*) *De veste oblonga frequens in his sermo*, parla de' Concilj di quel tempo: *propterea quod cum circa annum Christi millesimum trecentesimum vulgus hominum Laicorum longas abjecerit & brevioribus impensius delectari cœperit vestibus, in hoc excubuit vigilantia Episcoporum, ut Clericos compesceret a Laicorum imitatione, & ad vestes eligendas adduceret consentaneas potius dignitati suæ, quam corporea discursationi accommodatas*; nè per la lunga assenza dalla Nostra Patria ci eravamo punto scordati, che in essa vi erano i Portici, e che però se v'ara Città, in cui più facilmente che in ogni altra, potessero gli Ecclesiastici portar l' Abito Talare, era la nostra Città di Bologna; tanto più che in assa non vi è verun Ecclesiastico che viva con tal equipaggio, che possa dirsi vastir di corto per non incomodare tutte quelle persone, che dovrabbono accompagnarlo se andasse vestito di lungo.

3. Avevamo notizia che il Clero della Chiesa di Milano, della qual Chiesa questa è stata una volta Suffraganea, andava sempre vestito di lungo. Sapavamo che avendo voluto il Clero di Como contraddire all' Editto pubblicato dalla chi. mem. del Card. Ciceri suo Vescovo sopra il Vestito Talara, era stato condannato in tutti i Tribunali, come può vedarsi *nella Comen. Editti al 4. d' Aprile* 1693. *al l. 43. de' Decreti della Sac. Congreg. del Concilio p. 128.* a sapevamo ch' era impegno della Sede Appostolica il sostenere i Vescovi, quando volevano che dai loro Ecclesiastici si portasse l' Abito Talare, come può vedersi appresso il pratico Monacelli *in Formulario Legali l. 1. tit. 5. form. 9. n. 2. e nel t. 4. in addit. ad t. 1. tit. 5. form. 9. n. 2.*

4. Avevamo finalmente notizia delle Disposizioni Canoniche in ordine alle Parrucche, ad ai Girelli, come può vedersi da un Nostro faticoso Discorso, stampato nel Foglio della Sacra Congregaziona del Concilio, tenuta *agli 8. d' Agosto* 1722. coll' occasiona di un Editto pubblicato da Monsignor Vescovo di Molfetta, in cui ingiugnava non solo a' Chierici Beneficiati, ed altri costituiti negli Ordini Sacri, ma anche a quelli di Prima Tonsura il deporre la Parrucca dentro due mesi, che in aspro contraddittorio Giudizio fu sostanuto: e pure ci contentammo di pubblicare *sotto il giorno 12. di Giugno del* 1731. una semplice Notificazione, in cui comandammo ad ogni e qualunque Sacerdote il non entrare nella Chiesa, e Sagrestia, in cui vorra celebrare, a respettivamente prepararsi per la Santa Messa, che colla Veste Talare, proibendo il poterla celebrare colla Vaste Talare, e colle Zimarre, che loro si prestavano nelle Sagristie; nè innovammo cosa veruna in ordine alla Parruccha, lasciando la cosa ne' termini prefissi dal Sinodo del Card. Giacomo Boncompagni, coma può vedersi *nella Notificazione 34. del Volume Primo al* §. 4.

5. Appresso le Persone non ignoranti, e discrete doveva questo contegno produrre, e sappiamo ancora aver prodotto il suo effetto, cha è quel-

è quello di contentarsi, e di non passare più oltre: ma non avendo tutta le Parsone predatte due qualità di sapere, e di essere discrete, incominciossi negli anni passati ad introdurre da taluno il vestirsi qualche volta la mattina, e molte volte il dopo pranzo, con un Giustacore di colore senza Mantello, a e passeggiare par la Città con un bastoncino in mano, e con un semplice Collarino da Prete al collo, mettendosi in questa maniera sotto i piedi il decoro Chericale, e Sacerdotale, e mancando del rispetto dovuto e Noi pel Carettare, e dignità, che sebbene indegni portiamo, e dovuto ancore a questa illustre Petrie, che non merita d'esser trettata come una Villa, ed un Castello del Contado, nè da Noi mancossi di far chiamare coloro, che o con gli occhi Nostri, o per fedeli relazioni avevamo o veduto, o saputo essere delinquenti, e di correggerli come si doveva: ma poichè vediemo pur troppo che il male è cresciuto, e che ogni giorno sempre più si dilata, essando giunta a tal segno la temerità, che taluno non si è vergognato di comparire vestito nel modo sopraddetto nella Metropolitane di S. Pietro nel prossimo passato di Festivo del detto Santo nel tempo del Vespro solenne, e cui assistevemo, a nella Domenica mattina prossima passata nel tempo, in cui con tenta affluenze di Popolo facevasi le solenne Processione col Venerabile per la Parrocchia di S. Maria Maggiora, non siamo più in grado di poter tollerere, nè di correggere privatamente, ma di parlare in pubblico, e di stabilire come appresso.

6. A noi, e non ad altri appartiene difinire, qual sia l'Abito Chericale nelle Nostre Diocesi. *Juxta ipsius Episcopi ordinationem, & mandatum,* sono parole del Sacro Concilio di Tranto *sess.14. c.6. de Reformatione*, quendo parle della Veste Chericale; e coetentemente alla predette parola si legge in un Concilio di Melines: *Et quoniam mundana curiositas quotidianae adinvenit novitates, omnis ille habitus quivuslibet Ecclesiastici Personis interdictus sit, a quo Episcopus abstinendum mandavit:* e però determiniamo in primo luogo, che ogni e qualunque Chierico, anche di Prima Tonsura, e non Benefiziato non che Benefiziato, o costituito *in Sacris*, debba avere il Collarino che si dice da Prete al collo, e in capo la Corona che si dice Chierica, ed i capelli corti; e portando con Nostra licenza la Parrucce, debba portare una Parrucca propria, senza vanità, ed in cui apparisca la Chierica, non dovendo il Chierico aver vanità nella chioma, coma si vede *nel Can. Prohibete, nel Can. Clerici, e nel Can. non licet dist.23.* essendo cosa differente le Cherice della Tonsura, come osserva le Chiosa *nel c. unic. de Clericis conjugatis, in sexto* ed essendo il Cherico obbligato a portare non meno la Corona, che la Tonsura, come si vede *nel c. Clerici, de Vita & Honestate Clericorum*, ove Innocenzo III. così dice: *Coronam, & Tonsuram habeant congruentem.* (a)

7. Determiniamo in secondo luogo, che il colore del vestito o corto, o lungo, dei calzoni, e delle calzette sia il nero, avendo la Chiesa adottato questo colore pel vestito de' suoi Cherici, allorchè il Monachismo s' introdusse nel Clero Secolare, o si diede principio ad assumere i Vescovi dello stato Monacale; ad essendo stato riserveto ai Vescovi, che non sono Regolari, il colore pavonazzo, ei Famigliari del Papa, ed agli Alunni del Seminario: *Irrepsisse autem color niger in Clerum videtur, tum & Monachismus in nonnullis Episcopis a Clericis receptus est & ex Monachis Episcopi creati sunt:* sono parole del Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 393. n.48.* ove poco prima comentando le parole di San Girolamo a Nepoziano *de Vita Clericorum: Vestes pullas aeque devita, ut candidas*: soggiugne: *Cum igitur neque pullus neque candidus color Clericis congruere videretur, possumus intelligere castaneum colorem, necnon violaceum in Ecclesia Catholica antiquo usu receptum, retentumque usque hodie ab eis, qui Familia sunt Summi Pontificis, necnon ab Alumnis Romanae Ecclesiae Seminarii, & aliis, ut omittamus Episcopos, illis exceptis, qui ex Claustralium Ordinibus ad eam promoti sunt Dignitatem.* S. Carlo Borromeo *nel suo primo Concilio Provinciale di Milano part.2. p.17. Actorum t.1.* così dice: *In omni Vestitu color tantum niger adhibeatur;* ed il Tommasino *nel luogo citato sotto il n.6.* osserva, che dopo il Concilio di Trento,

(a) Ritroviamo nel Libro Pontificale, che Aniceto Pontefice *constituit ut Clericus comam non nutriret secundum praeceptum Apostoli.* S. Damaso nell'Epist.8. incolpando gli ordinatori di Messimo Cinico, il quale era stato da essi promosso agli ordini con le chioma: *Non legerant* (dice) *Apostolum scribentem: Vir autem, si comam nutriat, ignominia est illi.* Dal che sembra, che il Coustant t.1. Epist. Rom. Pont p.74., voglia inferirne un precetto generale per tutti gli uomini, e specielmente per li Chierici. Amalario nel l.1. da Eccles. Offi. cap. ultimo p.970. nella Biblioteca de' Padri: *Interrogatus* (dice) *ab aliquibus, qui primus tonsus sit in nostro more; Legi in epistola cujusdam viri, Petrus;* e conferma questo suo parere nel l.4. c.39. con l'autorità di Beda. E Gregorio Turonense l.1. de gloria Martyrum c.28. t.11. Bibl. Patrum p.838. *Petrus Apostolus ad humilitatem docendam caput desuper tonderi instituit.* Si può ancora vedere il Baronio all'anno 58. §.122. e seg. Del resto oltre gli altri Sommi Pontefici, ch' invigilarono sopra gli abusi delle vesti Chiericali, sopra il Collare, e sopra la Chioma, la Santa Memoria di Benedetto XIII. stabilì: *ut viri laici, qui ex more talarem vestem Clericalem induerent, Collare deferrent, latum deversumque ab eo, quo Clerici utebantur. Vetuit etiam Clericos gerere comas appositas &c.* come leggasi nel Sinodo Vit. Pont.

to, ed i Concilj di Milano non si leggono quasi più proibizioni del color rosso, o verde ne' vestiti de' Cherici essendo già stato introdotto, e ricevuto da per tutto il color nero: *Post Synodos Tridentinam & Mediolanensem rara prohibitio rubei coloris, viridisque, quod absolutissime jam & praeciperetur nigra vestis, & in mores induceretur.*

8. Determiniamo in terzo luogo, che la forma del Vestito sia la Talare, e chi, oltre il già dedotto poc'anzi, desiderasse di soddisfarsi sopra il punto, se l'Abito Talare sia il proprio del Cherico, e se ciò si comprovi colle determinazioni de' Concilj Provinciali, e Diocesani delle Nostra Italia colle Costituzioni de' Sommi Pontefici, e coi sentimenti delle Sacra Congregazioni di Roma, può leggere *il tomo secondo della Teologia Morale* di Monsignor Genet *tratt.1. c.9. de Veste Talari*, e la diligente Raccolta fatta dalla buona mem. di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno *nell' Appendice del suo Sinodo*, esaminato ed approvato in contraddittorio Giudizio in una Congregazione particolare, di cui fummo Segretario, nel Pontificato delle S. mem. d'Innocenzo XIII. *p.172. e seguenti*.

9. In quarto luogo, leggendosi *nel primo Concilio Provinciale di Milano* fatto S. Carlo Borromeo: *Verumtamen si iter faciendum sit, illi* (parla de' Cherici) *uti liceat habitu contractiore, & ad iter accommodato, sed simplici, & in quo honestas, & decorum Ordinis eluceat*: e *nel* di lui *secondo Sinodo Diocesano*: *Clericis iter habentibus quamvis vestitu contractiori uti licebit; at decentem tamen illum, atque ejusmodi esse oportet, ex quo eos esse Ecclesiastici Ordinis homines agnosci facile possit*: ci protestiamo che non solamente ciò de Noi ben volentieri si ammette, ma che inoltre tolleriamo, e tolleremo, compatendo l'usanza già da molto tempo introdotta, che i Chierici constituiti negli Ordini Minori, o Maggiori, Beneficiati, o non Beneficiati, come anche i Sacerdoti (salve però sempre le Nostre disposizioni poc'anzi riferite circa l'andare alla Chiesa per celebrarvi le Messa, le quali confermiamo) vadano per i loro privati interessi per la Città in abito corto, purchè sia di color nero, come di sopra si è detto, purchè sia modesto ed il Giustacore sie senz'ale, e la Camiciuola, o sie Sottogiubbe sia senz'oro, e senz'argento, e non sia intrecciata di verun altro colore, nè vi sia la vanità della scamiciature, e purchè portino il loro Mantello nero sopra le spalle, come fanno tanti degni ecclesiastici, e Sacerdoti ancor oggidì, che non si abusano della Nostra tolleranza, e che sono dissimili di alcuni altri, ai quali è adattabile il detto di S. Girolamo *nell' Epist. 22. ad Eustochium*: *Tales cum videris, Sponsos magis existimato, quam Clericos*.

10. In quinto, ed ultimo luogo, estendendo agli ultimi confini le tolleranza, ci protestiamo che tolleriamo, e tolleremo se ancore qualcheduno col suo decente Vestito nero corto passeggerà senza Mantello con un bastoncino in mano ne' luoghi remoti della Città, o fuori delle Porte; in tempo d'inverno, o di pioggia porterà sopra il Vestito corto di color nero un Mantello di panno pevonazzo, o d'altro modesto colore, e finalmente se uscendo della Città per endar in Campagna, porterà la Veste corta nella forme poc'anzi descritte, benchè di qualche altro modesto colore, attesochè la polvere, e il fango inimici del color nero, purchè però volendo in Campagna celebrare la Messa, lasci l'Abito che non è nero, e se ne provveda d'uno di color nero, a tenore *del §.4. della Notificazione 34. del Volume Primo*.

11. Nel comporre queste Nostra Notificazioni non ci contentiamo di dire, che si faccia in questo, e in quest'altro modo, ma c'ingegnamo di additare le ragioni, ed i fondamenti della disciplina, la quale desideriamo che s'introduca, e poichè si raccolgono ancora i Volumi, che vanno da per tutto, desideriamo che il Mondo tutto sia Giudice della Nostra condotta. E quantunque da Noi si prevede, che le accennate Nostre tolleranze saranno biasimate da molte Persone zelanti, e che sono ben pratiche de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni Appostoliche, nulladimeno ben volentieri accettiamo la taccia di troppo tolleranti appresso una parte del Mondo, per non incorrere quella d'indiscreti appresso il Nostro amatissimo Clero, e per mettersi sempre più dal canto della ragione, quando contro Nostre voglia saremo sforzati a procedere contro i delinquenti.

12. Stabilite la qualità dell'Abito Chericale, le pene contro i delinquenti sono chiarissime. Il Sacro Concilio di Trento *alla sess. 15. c.6. de Reformatione* rinova la disposizione delle Clementina seconda *de Vita, & Honestate Clericorum*, e vuole che quando sia preceduta l'ammonizione, anche per Editto, come ora facciamo, siena i trasgressori sottoposti alla sospensione dagli Ordini, dall'Uffizio, e del Benefizio, e frutti del medesimo; e crescendo la contumacia siano privati degli Uffizj, e de' Benefizj. Il Pontefice Sisto V. *nella sua Costituzione*; *Cum Sacrosanctam*, la 82. *fra le sue nel Bollario Romano al t. 2.* impone la pena delle privazione *ipso facto* di tutte le Dignità, Canonicati, Benefizj semplici, e Pensioni: *Sine ulla monitione, citatione, Judicis decreto, aut ministerio, ipso facto privatos declaramus*: e benchè da questa pena *nella seguente Costituzione* esentasse i suoi Famiglieri, e gli altri che avevano Pensioni non eccedenti le somma di sessanta Ducati d'oro di Camera, e di qui nascesse la controversia, se la Costituzione seconda moderatora della prima avesse luogo in cui possedeva Benefizj di minor somma di sessanta Ducati d'oro di Camera; fu però dalla Sacra Congregazione del Concilio risposto, che aveva luogo nelle Pensioni, ma non ne' Benefizj, ne' quali, ancorchè di somma inferiore, le prima Costituzione doveva avere il suo vigore, come può vedersi *in una Melphiten. al 4. di Settembre 1677. l.29. Decretorum p.147. e p.500.* riferita anche *per extensum nel Synodicon della Chiesa di Benevento, stampato l'anno 1693.* dalle S. M. di Benedetto XIII. in tempo che era Arcivescovo della detta Città: e coerentemente a queste massime hanno sempre proceduto i Tribunali di Roma.

13 Ma

13. Ma non essendo a Noi vietato l'aggiugnere nuova pena, e particolarmente quando sono più eseguibili, essendo bensì in vigore la sopraddetta, ma richiedendo i Dottori, che per incorrerle non basti una semplice contravvenzione, ma vi voglia qualche tratto di tempo, Noi intendiamo di conciudere la cosa nella maniera che siegue. Alcuni domandano di portare l'Abito Chericale, per abilitarsi ad avere la Prima Tonsura; altri hanno la prima Tonsura, e gli Ordini Minori, ma non hanno verun Benefizio: e questi ritrovati delinquenti, non avranno la Prima Tonsura, nè ascenderanno agli altri Ordini: e restino pur sicuri che loro manterremo la parola, a che crescerà la Nostra fermezza a misura dalle raccomandazioni ch'essi interporranno. Altri sono costituiti negli Ordini Minori, ed hanno Benefizio; altri negli Ordini Maggiori, e nel Sacerdozio o con Benefizio, o senza Benefizio, e questi li condanniamo, in qualunque caso di contravvenzione e questi Nostri ordini, al pagamento di DIECI SCUDI ROMANI ogni volta, sei de' quali applichiamo ad opera pia, e quattro agli Esecutori, che ritrovandoli in Abito non proprio, e non consentaneo a questi Nostri ordini, dovranno arrestarli, farli sottoscrivere d'esse stati ritrovati nel tal luogo, e con tal Vestito, e non condurli prigioni, se non nel caso in cui negassero di sottoscriversi, o in qualunque altra maniera insolentissero.

14. E perchè, essendoci Noi protestati di tollerare che si porti un Abito di color modesto, e non nero, quando vanno in Campagna, prevediamo che ogni contravvenzione dirà, che per appunto era in viaggio per andare in Campagna: in questo caso esamineremo la qualità della persona, il luogo ov'è stata ritrovata, il sito della Campagna dove diceva portarsi, e fatte le dovute considerazioni, se saranno Forestieri, li manderemo ai loro Paesi, se saranno Diocesani, al loro Castello, o alla loro Villa, e se saranno Bolognesi daremo loro la Città per carcere, liberando in questo modo Noi dalla inquietudini, ed essi dalle bugie.

15. Vogliamo poi che questa Nostra disposizione abbia luogo in tutta la Nostra Diocesi, e spezialmente nei Castelli, e nelle Terre di Cento, Pieve, S. Giovanni in Persiceto, Sant'Agata, Castelfranco, Castel S. Pietro, Bazzano, Budrio, Medicina, Vergato, Bagni, Castelluccio, Trappio, Castiglione, Minerbio, Bariccella, e Castelguelfo, in ciò però che appartiene al celebrare la Messa in Abito lungo, e all'andare per le Terre vestiti di lungo, o di corto con Abiti decenti, e di color nero, anche senza Mantello, essendo Luoghi ne' quali la Porta non è molto lontana dall'abitato; il che con maggior ragione diciamo in ordine agli altri Luoghi, che non hanno abitazioni unite.

16. Terminiamo ponendoci avanti gli occhi la riprensione di S. Bernardo fatta ad Eugenio III. *nel luogo citato*. Aveva egli nel Concilio di Rens imposta la pena della privazione dell'Uffizio, e del Benefizio a chi non portava l'Abito decente da' Cherici. Non si eseguiva poi questa pena: e S. Bernardo prevalendosi della libertà Appostolica col Pontefice, che era stato suo Monaco, così gli scrisse: *Luxus vestium interdictus, sed non restrictus, pœna addictata, sed minime secuta est*: per la qual cosa certamente procureremo di non esser sottoposti ad una simile riprensione.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Marzo 1737.

LXVI. LETTERA CIRCOLARE.

A chiunque ha Cura d'Anime per la Diocesi. Che per fare l'Atto di Fede necessario a salvarsi non basta credere tutto ciò, che la Santa Madre Chiesa crede, come rivelato da Dio. Dell'obbligo di spesso ripetere gli Atti delle Virtù Teologali. Modo, con cui debba predicarsi la Divina Parola, nell'insegnare il Catechismo. Delle Attestazioni, che si fanno per gli Ordinandi. A chi ne' primi secoli spettava il farle; come oggi tocchi a' Curati; e della veracità, con cui debbono farsi. Del dover convertire le Limosine colle Obblazioni secondo l'intenzione degli Offerenti. Dell'illibata custodia, con cui sempre nella Chiesa si son tenute. Disordini insorti circa l'uso di esse: e regole per ovviarli in avvenire.

1. QUantunque i Signori Vicarj Foranei di questa Nostra Diocesi siano intervenuti alla Congregazione, che alcune settimane sono fu tenuta avanti di Noi secondo la pia costumanza introdotta, e praticata da qualcheduno de' Nostri degnissimi Predecessori, e quantunque i Decreti in essa stabiliti siano per essere comunicati, com'è del dovere, a tutti i Signori Curati della stessa Nostra Diocesi, come in fatti per mezzo dell'annesso foglio li comunichiamo loro, abbiamo però creduto non poterci esimere dallo scrivere, e mandare la presente Lettera Circolare, che non solo dee servire per inculcare l'esecuzione degli accennati Decreti, ma altresì per mettere sotto gli occhi di ciaschaduno alcuni importantissimi punti, de' quali parlammo nella predetta Congregazione, acciò si conservi d'essi la memoria in chi fu presente, ed a chi era lontano se ne trasmetta la notizia.

2. Nella Congregazione parlammo dell'obbligo, che ha ciaschedun Curato, di sminuzzare la Parola di Dio al Popolo della sua Parrocchia, istruendolo principalmente delle cose, che dee credere per potere conseguire l'eterna salute; parlammo della necessità, e dell'utilità degli Atti di Fede, Speranza, e Carità, parlammo delle Attestazioni, che a Noi si mandano tanto dai Signori Vicarj Foranei, quanto da Signori Curati, circa il buon costume, e i segni della vera vocazione di quelli, che fanno istanze per conseguire da Noi gli Ordini o Minori, o Maggiori; e parlammo del fedele impiego delle Limosine, che si raccolgono, e quanto gran disordine sia al sospetto di Dio, e degli uomini il pro-

prevalersene in uso differente dall'intenzione de' pii offerenti.

3. Il motivo di parlare della necessità d'istruire il Popolo nelle cose, che dee credere per arrivare all'eterna salute, provenne dall'aver Noi negli Esami degli Ordinandi o alla Tonsura, o agli Ordini Minori, o ai Maggiori, sentito più e più volte rispondere all'interrogazione fatta rispetto all'Atto di Fede necessario per l'eterna salute, nel modo che siegue, cioè, *bastare il credere tutto quello, che crede la Santa Romana Chiesa, avendo Iddio ad essa rivelato ciò che dee credersi, e proponendo essa a noi i Misterj, e le altre cose necessarie per l'eterna salute, come rivelate da Dio.*

4. Il motivo poi di parlare della necessità, ed utilità degli Atti di Fede, Speranza, e Carità, fu ricavato dall'aver pure nelle predetta occasioni sentito rispondere all'interrogazione circa il tempo, in cui eravamo obbligati a fare gli Atti predetti, nel modo che siegue, cioè: *che bastava farli almeno una volta dentro lo spazio d'anni cinque.*

5. Il motivo di parlare delle Attestazioni, che a Noi si trasmettono dai Signori Vicarj Foranei, o da' Signori Curati circa il buon costume, e le vera vocazione degli Ordinandi, derivò dall'averne pur troppo in atro pratico riconosciute, non diremo alcune, ma molte e molta non veridiche, nè sincere; imperocchè (ciò che sia sia della poco buona condotta degli Ordinati dopo ricevuta l'Ordinazione) ci è più volte convenuto con Nostro gran dispiacere leggere nelle Lettere del Vicario Foraneo attestante, che gli su strappata dalle mani la favorevole attestazione, per aderire all'altrui genio, ed all'altrui raccomandazione, manifestandoci questo gran disordine non prima che il Cherico fosse da Noi ordinato, ma dipoi, ed in occasione che ci lamentavamo della di lui vita scandalosa; ed altresì in leggere due contrarie Attestazioni di qualche Curato, una avanti l'Ordinazione, in cui si diceva esservene precisa necessità pel bisogno della Chiesa, ed un'altra poco dopo l'Ordinazione, in cui si diceva potersi lasciar andere l'Ordinato altrove, non avendone la sua Chiesa bisogno.

6. E finalmente il motivo di parlare dell'impiego delle Limosine, che si raccolgono, giusta la pia intenzione degli offerenti, e non in altro uso, fu ricavato dalle continue querela giunte alle Nostre orecchie, che la Limosine si spendono dai Curati per se, non per la Chiesa, e dal vivo desiderio che abbiamo della pace fra i Curati, ed i parrocchiani alla loro Cura commessi, come pure del decoro Sacerdotale, che alle volte crediamo essere ingiustamente lacerato, e screditato senza fondamento.

7. Per comprovare che non basta il credere tutto ciò, che si crede dalla Santa Romana Chiesa, come rivelato da Dio, per fare l'Atto di Fede necessario per l'eterna salute, dovrebbe bastar l'accennare, che ciò fu condannato come eresia da la S. M. di Gregorio XI. come può vedersi *nel Direttorio degl' Inquisitori*, del celebre F. Niccolò Eimerico dall'Ordine de' Predicatori *nella 2. p. alla q. 10.* ove così si legge: *Octava haeresis est, quod Laicus non tenetur ad aliquem Fidei articulum explicite credendum, sed sufficit sibi ista conclusio in genere, quod credat omne illud, quod credit Sancta Mater Ecclesia Dei*: sopra il qual luogo del direttorio osserva il celebre Monsig. Penia, *non excusare pravam consuetudinem in contrarium, cum pauci sint, qui explicite articulos sciant*, e si possono vedere il tanto rinomato Suarez *de Fide, Spe, & charitate disp.* 13. *sez. 4. n. 2.* i Teologi del Collegio di Salamanca *al t. 7. tratt. 17 de Fide disp. 6. dub. 2. §. 3.* il dotto Baldello *t. Theologia Moralis l. 1. disp. 5. n. 21.* ad il nostro degnissimo Sig. Cardinal Gotti *nel t. 10. della sua Teologia al dub. 3. quest. 2. §. 2. n. 4.*

8. Par additare, non esser bastante il fare una qualche volta dentro lo spazio di cinque anni gli Atti di Fede, Speranza, e Carità, potrebbe forse bastare il dire, esser derivato il grosso equivoco dalla quinta, sesta, settima, decima settima, a sessagesima quinta Proposizione, fra le condannate dalla S. M. d'Innocenzo XI. essendo la quinta concepita colle seguenti parole: *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus*; e la sesta: *Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis obligare praeceptum Charitatis erga Deum*, e la settima: *Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, & non habemus aliam viam, qua justificari possimus*; la decimasettima: *Satis est actum Fidei semel in vita elicere*; e la sessagesimaquinta: *Sufficit Mysteria Trinitatis, & Incarnationis semel credidisse*; imperocchè dall'essere stato condannato il dire, che basta una volta in tempo di vita l'Atto di Fede, dall'essere stato riprovato chi non ardisce di condannare chi dica che non pecca mortalmente chi solamente una volta in tempo di vita fa un Atto d'Amor di Dio; dall'essere stato altresì proscritto chi dà per cosa probabile, che il precetto della Carità verso Dio nè meno obbliga ogni cinque anni; dall'essere stato finalmente condannato chi dice, che solo obbliga quando siamo tenuti a giustificarci, e non abbiamo altro modo per conseguire la giustificazione, non si può dedurre la conseguenza, che basti o il fare due volte in tempo di vita l'Atto di Fede, o l'Atto d'Amor di Dio, o il fare dentro cinque anni il sopraddetto Atto di Amor di Dio, per soddisfare al precetto della Carità. Può vedersi il Padre Domenico Viva, che volentieri nominiamo e per la sua dottrina, e per la singolare amicizia, che abbiamo avuta con esso nel tempo di sua vita. Tratta egli l'argomento *nelle Note alla prima proposizione fra le condannate da Alessandro VII. al n. 6.*: *Ubi damnatur aliqua propositio, attendenda est ratio condemnationis, quae si aeque militet pro propositione affini, haec pariter implicite declaratur falsa, & omnino improbabilis. Quis autem non videat dissonantiam fere eamdem contineri, quod quis semel, ac quod quis bis tantum in vita actum Fidei eliciat? Utrumque irrationabile, & absonum. Quod in similibus proscriptis absque est adver-*

advertendum; dum enim ex. gr. damnatur ab Alexandro VII. propositio 34. dicens: In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacit praecepto: male quis inferret, quod satisfaciat praecepto qui recitat Officium Paschale in Dominica Passionis, quando ratio condemnationis eadem, aut fere eadem est pro utroque casu.

9. Per giustificare le Nostre querele in ordine alle Attestazioni, che a Noi si mandano dai Signori Vicarj Foranei, e Curati nel tempo della sacra Ordinazione, parerebbe che dovesse bastar l'accennare, che Noi non ci lamentiamo di loro per la cattiva riuscita di qualcheduno dopo la sacra Ordinazione. Ciò fuor di modo ci dispiace; ma conosciamo di non aver fondamento di querela, quando chi fa l'Attestazione relativa al tempo passato, ed al presente, dopo aver fatte le necessarie diligenze, e non indotto da veruno motivo umano dice, che l'Ordinando è buono, di savj e religiosi costumi, e che dà speranza di ottima riuscita, ancorchè poi per sua, e Nostra disgrazia dopo l'Ordinazione muti costume. Quando nell'Ordinazione interroghiamo l'Arcidiacono, se sieno degni gli Ordinandi, risponde di sì, ma colla clausola: *Quantum humana fragilitas nosse sinit:* accennando con questo modo di parlare, potersi pur troppo dare il caso, che anche dopo tutte le diligenze umane passi per buono chi è cattivo, e molto più chi è stato buono insino allora, dipoi diventi cattivo. Noi medesimi nella stessa sacra Ordinazione confessiamo la Nostra debolezza, ed avanti d'imporre la mano sopra gli Ordinandi al Diaconato, ricorriamo colle seguenti parole all'ajuto Divino: *Et nos quidem tamquam homines Divini sensus, & summae rationis ignari horum vitam, quantum possumus, aestimamus. Te autem, Domine, quae nobis sunt ignota non transeunt, te occulta non fallunt. Tu cognitor es secretorum, tu scrutator es cordium. Tu horum vitam caelesti poteris examinare judicio, quo semper praevales, & admissa purgare, & ea quae sunt agenda concedere.* La Nostra querela risguarda chi fa le Attestazioni, come suol dirsi, a capo alto, chi attesta senz' aver fatte le morali diligenze per non ingannare sè, e Noi, e molto più chi attesta il contrario di ciò che sa, e che s'induce a fare quest'esecrabile passo per l'indegno, infame, e sempre maledetto vizio, pur troppo incancherito in questa Diocesi, di farsi voler bene, di non dispiacere a veruno, di non incorrere odiosità, posponendo in questo modo il servizio di Dio al favore degli uomini. Fu singolare il sentimento dell'Abulense *nella q. 43. sopra il c. 10. di San Matteo*, che Giuda era cattivo sin da quando fu eletto Appostolo. I Santi Giovanni Grisostomo, e Cirillo Alessandrino sono di contrario sentimento; e S. Girolamo *nel lib. 3. contro Pelagio al c. 2.* così ne scrive: *Interroga eum*, cioè Cristo, *cur Judam elegerit, cur ei loculos commiserit, quem furem esse non ignorabat? Vis audire rationem? Deus praesentia judicat, non futura, nec condemnat ex praescientia quem novit talem fore, qui sibi postea displiceat; sed tantae bonitatis est, & ineffabilis clementiae, ut eligat eum, quem interim bonum cernit, & scit malum futurum, dans ei potestatem conversionis, & poenitentiae.*

10. Finalmente per sempre più avvalorare il punto tanto necessario, che le Oblazioni, e le limosine si spendano secondo l'intenzione degli offerenti, e non s'impieghino in comodo privato, nè in pranzi, e divertimenti, potrebbe esser bastante il riferirci *alla Notificazione 54. del Volume primo*, ove si è abbastanza parlato della materia, coll'aggiugnervi un bel passo di Tertulliano *nel suo Libro Apologetico al cap. 39.* ove parlando dell'uso anche de' primi secoli di porre nelle Chiese una cassetta, nella quale da' Fedeli si mettevano le Limosine, non lascia di accennare in che queste si spendevano: *Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, & si modo velit, & si modo possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita sunt pietatis. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis, humandisque, & pueris, ac puellis re, ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis, & si qui in metallis, & si qui in Insulis, vel in custodiis dumtaxat ex causa Dei sectae, atque confessionis suae sunt.*

11. Ma bramando Noi d'entrare un poco più nella materia, e prendendo principio dal primo punto dell'obbligo di sminuzzare la Parola di Dio, d'istruire il Popolo nelle cose necessarie all'eterna salute, e nel fare a dovere l'Atto di Fede, e dell'insufficienza per l'eterna salute dell'Atto generale di credere quanto crede la Santa Romana Chiesa, come rivelato da Dio, preghiamo ciascheduno di rivedere le *Notificazioni 9. 10. e 44.* che abbiamo già premesse nel primo Volume, come anche a ripigliare gli Scritti, che avrà avuti dal suo Maestro in Sacra Teologia, o a leggere qualche altro libro della stessa Facoltà, e forse, e senza forse vi sarà taluno, che riconoscerà d'aver mancato al proprio dovere, e da questo mancamento esser derivato tutto il male, di cui presentemente parliamo.

12. *Nella Notificazione IX. del primo Volume* fu da Noi comprovato, ed inculcato l'obbligo strettissimo, che hanno i Curati, d'insegnare a' loro parrocchiani ne' giorni di Festa la Dottrina Cristiana. *Nella Notificazione X. del Volume predetto* fu pure comprovato, e inculcato l'obbligo, che hanno i Curati d'esporre al Popolo la Parola di Dio ne' giorni di Festa. *Nella Notificazione XLIV. del Volume stesso*, trattandosi degli Oratorj che sono in Campagna, distanti più d'un miglio dalla Parrocchia, fu conceduto che in essi si potesse celebrare la Messa nell'ora conveniente al comodo de' vicini abitatori, e fu ingiunto al Sacerdote in essi celebrante, anche sotto pena di sospensione *a Divinis*, l'annunziare agli uditori le Feste di Precetto, lo spiegare nel mezzo della Messa il Vangelo, coll'additare le cose necessarie per l'eterna salute, e col fare il Catechismo, e la Dottrina Cristiana agl'intervenienti; e *nelle accennate Notificazioni* il tutto comprovato coll'autorità de' Sacri Canoni,

ni, e delle Appostoliche Costituzioni : bramando Noi che a ciascheduno siano noti i fondamenti, a' quali i Nostri ordini siano appoggiati.

13. Scorrendo poi gli accennati libri de' Teologi, potrà ciascheduno a suo comodo riconoscere, esser bene il protestersi anche in generale di credere quanto crede la Santa Romana Chiesa, come rivelato da Dio, ma non potersi asserire che soddisfaccia al precetto di credere chi crede così in generale, e non crede alcune cose in particolare. La Fede è il principio dell' umana salute; la Fede è il fondamento, e la radice d' ogni giustificazione, e senza la Fede è impossibile il piacere a Dio, e l' arrivare al consorzio dei di lui Figliuoli; e pel mezzo della Fede attuale, o sia dell' esercizio di credere, ci disponiamo alla giustizia, ed eccitati, e ajutati dalla Grazia Divina, concependo la Fede nell' udire, ci moviamo liberamente verso Dio, credendo esser vere le cose, che da esso sono state rivelate, e promesse, giusta l' insegnamento del Sacro Concilio di Trento *al cap. 6. e 7. della sess. 6.*

14. Coerentemente a questa dottrina dicono comunemente i Teologi, esser necessario il credere alcune cose esplicitamente, cioè l' esistenza d' un solo Iddio increato, immenso, onnipotente, incomprensibile, rimuneratore de' buoni, e gastigatore de' cattivi, con premio, e pena eterna: *Sine Fide autem* (si legge *nella Lettera* di San Paolo *agli Ebrei c. 11.*) *Sine Fide autem impossibile est placere Deo. Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, & inquirentibus se remunerator sit*: e però fra le Proposizioni condannate dalla S. M. d' Innocenzo XI. la vigesima seconda è concepita colle seguenti parole: *Non nisi Fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita remuneratoris.*

15. Appartiene la credenza di quest' articolo a quella necessità, che si dice *necessitas medii*, lo ordine alla quale non v' è ignoranza che salvi; ed a questa stessa necessità appartiene il credere i due Misterj della Santissima Trinità, cioè che Iddio sia uno nell' Essenza, e Trino nelle Persone, e l' Incarnazione, Passione, Morte, e Risurrezione del Nostro Signor Gesù Cristo, secondo la più comune, e più sicura sentenza de' Teologi. Da S. Tommaso *nella 2. 2. q. 2. art. 7.* si propone il quesito: *Utrum explicite credere Mysterium Incarnationis Christi sit de necessitate salutis apud omnes*: e nell' *art. 8. Utrum explicite credere Trinitatem sit de necessitate salutis*: ad all' uno, ed all' altro egli risponde di sì, provando la risposta al primo dubbio coll' autorità della Sacra Scrittura *negli Atti Appostolici al c. 4. Non est aliud nomen*, si parla del Nome di Cristo, *datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri*; e provando la risposta al secondo dubbio coll' autorità di S. Matteo *nel di lui Vangelo*: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Considera lo stesso S. Dottore *nel cit. art. 8.* non potersi credere esplicitamente il Misterio dell' Incarnazione, se non si crede quello della Santissima Trinità: *quia in Mysterio Incarnationis Christi hoc continetur, quod Filius Dei carnem assumpserit, quod per gratiam Spiritus Sancti Mundum renovaverit, & iterum quod de Spiritu Sancto conceptus fuerit*. Si possono vedere i citati Teologi del Collegio di Salamanca *al tom. 7. tratt. 17. disp. 6. dub. 1. §. 3. vers. Ultima dicendum*. Il sopraccitato Sig. Card. Gotti *alla q. 2. dub. 4. §. 2.* dice, esser questa sentenza più probabile, e più sicura; e lo stesso pure vien diffusamente comprovato dal P. Mauro della Compagnia di Gesù, che con tanto applauso, e credito lesse per molti anni la Sacra Teologia in Roma, come può vedersi *nel tom. 2. delle sue Opere lib. 7. quest. 143. dal num. 45. fino al fine.*

16. Alle cose, che debbono credersi esplicitamente *necessitate medii*, succedono le altre, che pure debbono credersi esplicitamente *necessitate praecepti*, e nelle quali scusa l' ignoranza invincibile; e sono quelle cose che si contengono nel Simbolo Appostolico, i tre Sagramenti, cioè il Battesimo, la Penitenza, e l' Eucaristia, e gli altri pure, quando vien l' occasione di doverli ricevere, senza tralasciar l' Orazione Domenicale, nella quale si contiene ciò che dobbiamo sperare, e domandare al Signore, ed i Precetti del Decalogo, a' quali dobbiamo conformarci per salvare l' anima nostra. Il tutto è dottamente, e felicemente spiegato dalla ch. mem. del Signor Card. Lauri *sopra il terzo Libro delle Sentenze tom. 3. p. 2. disp. 10. art. 4. §. 1.* e prima d' esso dal Suarez *nel tomo de Fide, Spe, & Charitate disp. 13. sez. 4.* Si è fatta menzione del Simbolo Appostolico, e delle cose in esso contenute; avendolo i SS. Appostoli composto inspirati dallo Spirito Santo prima d' andare chi in una parte, e chi in un' altra a predicare la Fede di Cristo, per convenire tutti nelle massime, ed acciò vi fosse un indizio, e segno per distinguere i veri dai falsi Cristiani, come diffusamente espone Rufino *nella Prefazione dell' Esposizione del Simbolo Appostolico*, con proferirne ciascheduno di loro un articolo, come (prescindendo dai due Sermoni di Sant' Agostino, che perciò comprovare comunemente una volta si portavano, e che oggidì non passano per opera del detto Santo) si prova coll' autorità di S. Leone *nella Lettera 27. altre volte 13. a Pulcheria Augusta*: *Siquidem ipsius Catholici Symboli brevis, & perfecta confessio, quae duodecim Apostolorum totidem est signata sententiis, tam instructa sit munitione caelesti, ut omnes Haereticorum opiniones solo ipsius possint gladio obtruncari*: del qual sentimento sono pure Venanzio Fortunato, Albino Flacco, ed il Rabano appresso il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 44. num. 17.* e del Simbolo Appostolico così si parla *nel Can. Vos ante, de Consecratione dist. 4. Ante omnia Symbolum & Orationem Dominicam & vos ipsi tenete, & illis, quos suscepistis de Sacro Fonte, ostendite.*

17. Quanto si è accennato, si contiene quasi in ogni libro, e di più sostanzialmente si legge nella Dottrina Cristiana; e però ci sembra di poter dire francamente, che se queste s' insegnasse, se non si prendessero i pretesti o del cattivo-

tempo, o d'andare per qualche solennità in qualche altra Chiesa a celebrare per tralasciarla, se si facessero i Catechismi, se chi ha Cura d'Anime si ricordasse non solo del primo Atto principale *supra Corpus Christi verum*, ma anche del secondario *supra Corpus Christi mysticum*, a che il Popolo alla sua cura commesso aspetta le Legge dalla sua bocca, come ben osserva S. Tommaso *nel supplemento alla terza Parte quest. 36. art. 2. Ad primum: Alii autem promoventur ad alium actum, qui est supra Corpus Christi mysticum & a talium ore Populus Legem requirit; unde scientia Legis in eis esse debet, non quidem ut sciant omnes difficiles quæstiones Legis, quia in his debet ad Superiores recursus haberi, sed ut sciant ea, quæ Populus debet credere, & observare de Lege*: non avremmo il rammarico che abbiamo nel sentire esservi alcune Parrocchie, nelle quali non sanno i parrocchiani le cose necessarie per l'eterna salute; ed all'interrogazione circa l'Atto di Fede necessario per l'eterna salute, non avremmo sentito con Nostro gran dispiacere rispondere colla sopraddetta risposta generale, e qualche volta ancora senza esprimere l'oggetto formale della Fede, incìampando nella Proposizione vigesima terza fra le condannate da Innocenzo XI. concepute colle seguenti parole: *Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo ad justificationem sufficit.*

18. E quantunque, in parlando di questo stesso affare, ci sia stato soggiunto da qualcheduno de' Curati della Diocesi, che si fa il Catechismo, si sermoneggia all'altare, s'insegna puntualmente la Dottrina Cristiana; ma che vi sono alcuni tanto zotici ed incapaci, che nulla apprendono, altri che tralasciano di venire benchè ammoniti, e sgridati, ed altri finalmente che dopo essere stati qualche tempo alla Dottrina, ed avere imparate le cose necessarie per l'eterna salute, tralasciando d'intervenirvi si scordano del tutto; crediamo però (dopo aver lodato, e ringraziato chi adempie colla dovuta puntualità il suo ministero) di poter soggiugnere, che niuna delle predette risposte ha che fare con gli Ordinandi: imperocchè se non sono capaci, se non l'hanno bene appresa, deve negarsi loro l'Attestazione, che da Noi si richiede avanti l'Ordinazione; e se nell'insegnare ad essi, ed agli altri l'Atto di Fede necessario per l'eterna salute, si fosse cammìnato colla generalità di credere quanto crede la S. Romana Chiesa, come rivelato da Dio, è d'uopo onninamente correggere l'errore, insegnare l'Atto di Fede comprensivo esplicitamente de' Misterj, ed articoli sopra accennati, col porre in fine la clausola generale di credere ogni altra cosa, che crede la Santa Romana Chiesa, e che essa a noi propone da crederli, come rivelata da Dio, il quale è somma verità, e non può ingannarsi, nè ingannarci.

19. E per dileguare affatto l'opposizione, che sembra avere la sua apparenza, si può considerare richiedersi in tutti l'esplicita notizia di ciò che si dee credere *necessitate medii*, e *necessitate præcepti*: ma non richiedersi che la predetta notizia sia uguale in tutti, dovendo esser maggiore negli Ecclesiastici, ne' Laici, negli adulti che ne' fanciulli, e nelle fanciulle, in chi ne ha più capacità naturale, che in chi ne ha meno, come ben considera un dotto Autore pratico della Cura dell'Anime *in una sua Operetta stampata sopra quest'argomento in Firenze l'anno 1719. intitolata* HOC DOCE, ove si legge *al num. 17. Dico ultimo, non omnes Fideles teneri æqualiter ad explicitam notitiam eorum, quæ hactenus memoravimus, sed attendendum statum, munus, necnon ætatem, ac capacitatem uniuscujusque*; ed è espressa dottrina di S. Tommaso *nella 2. 2. quest. 2. art. 9. per totum, ed all' art. 7. in corpore*, ove così si dice: *Post tempus gratiæ revelatæ, tam majores, quam minores tenentur habere Fidem explicitam de Mysteriis Christi, præcipue quantum ad ea, quæ communiter in Ecclesia solemnizantur, & publice proponuntur, sicut sunt articuli Incarnationis. Alias autem subtiles considerationes circa Incarnationis articulos tenentur aliqui magis, vel minus explicite credere, secundum quod convenit statui, & officio uniuscujusque.* Si deve aggiugnere, che avanti di poter dire sicuramente d'aver fatto quanto si può, acciò s'imparino le cose necessarie per l'eterna salute, e la colpa non essere de' Parrochi, ma de' parrocchiani, non basta aver fatta puntualmente ne' giorni assegnati la Dottrina Cristiana, ma inoltre è necessario il poter assicurarsi d'avere sgridato opportunamente, e importunamente chi non ci veniva, come anche i Padri, e le Madri che non ci mandavano i loro Figli, e le loro Figlie: che nel sermoneggiare dal Sacro Altare, si siano tratto tratto andate accennando le verità, che debbono credersi, e praticarsi per salvarsi: che avanti d'ammettere i fanciulli, e le fanciulle alla prima Santa Comunione, si siano premesse le necessarie istruzioni, e non siasi ammesso se non chi si è conosciuto sufficientemente istruito, e capace: che nell'occasione di ricevere i consensi negli Sponsali, avanti d'assistere al Matrimonio, siasi fatto il dovuto esame dello Sposo, e della Sposa in ciò, che appartiene all'esser essi bene ammaestrati nelle cose della Santa Dottrina, come da Noi fu motivato *nella Notificazione 46. del Volume primo*, e che finalmente nel dare le Assoluzioni Sagramentali nel foro della Penitenza, si siano presi gli opportuni espedienti rispetto a quelli, de' quali poteva legittimamente sospettarsi, che o non mai avessero imparate, o si, fossero dimenticate le cose necessarie da sapersi, *necessitate medii, & necessitate præcepti*. La Proposizione sessagesimaquarta fra le condannate dalla S. M. d'Innocenzo XI. era conceputa colle seguenti parole: *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, & etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium SS. Trinitatis, & Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi*. Giusta il tenore della Proposizione condannata è illecita, ed invalida l'Assoluzione, che si dà a chi in qualunque modo ignora l'articolo dell'esistenza di Dio rimuneratore de' buoni, e gastigatore de' cattivi, dovendo quest'articolo sapersi, e credersi *necessita-*

te

te medii. Invalida, o almeno illecita è l'Assoluzione, che si dà e ahi anche invincibilmente ignora i due Misterj delle SS. Trinità, e dell'Incarnazione del Redentore. Si è detto Invalida, se si aderisce, come crediamo doversi aderire, all'opinione più probabile, e più sicura esser necessaria *necessitate medii* anche la notizia, e la credenza dei predetti due Misterj. Si è detto almeno illecita pel motivo, che quando si volesse ammettere come probabile speculativamente la sentenza che vuole, essere la notizia, e credenza dei detti due Misterj necessaria solamente *necessitate praecepti*, e che la notizia, e credenza dei detti due Misterj *in voto* sia solamente necessarie *necessitate medii*, non può il Confessore servirsene in pratica, per dare l'Assoluzione non solo a chi gl'ignora per negligenza colpevole, e vincibile, come per lo più pur troppo succede, ma ancora a chi gl'ignora con ignoranza invincibile, ostando la prima Proposizione fra le condannate dalla S. M. d'Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet Lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.* Si possono in tal proposito leggere il Cardenas *nella Dissert.* 41. *sopra la Proposiz.* 64. *fra le condannate da Innocenzo XI. al cap.* 5. il P. Viva *nello stesso luogo al num.* 4. *e seg.* il P. Zuccherio *nelle Decisioni Morali del Clero di Padova al caso primo del mese di Febbrajo num.* 13. *e* 14. Tratta pure di questa materia il buon P. Segneri *nel suo Parroco Istruito al cap.* 22. *art.* 1. *e nell'altra sua Opera intitolata IL CONFESSORE ISTRUITO al c.* 7. §. 6. *per ventre*; e sembra che tutti quelli che scrivono, concordino nell'asserire, non potersi dare validamente l'Assoluzione a chi in qualsivoglia modo ignora le cose necessarie *necessitate medii*, e doversi istruire prima di assolverlo: doversi pur differire l'Assoluzione a chi colpevolmente ignora le cose necessarie *necessitate praecepti*, ed in qualche caso solamente potersi a chi ignora colpevolmente la cosa predette dare l'Assoluzione, quando però sappia le cose necessarie *necessitate medii*, ad abbia un vero dolore della passate vincibile ignoranza dalle cose necessarie *necessitate praecepti*, con un vero proponimento d'impararle, come diffusamente discorrono i Teologi Salmaticensi *nel tom.* 5. *del loro Corso Morale tratt.* 21. *cap.* 2. *part.* 5. *num.* 58. *e seg.* Tutte queste cose debbono aiser precedute e reiterate prima che chi ha Cura d'Anime possa sgravarsi della colpa, e rinfoderla intieramente co' Parrocchiani. Che se premessa, e più volte reiterate tutte le cose predette resterà in qualcheduno di loro l'ignoranza, altro non potrà farsi, che chiedere al Signore Iddio quella sorgente di lagrime, che chiedeva Geremia: *Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lacrymarum, & plorabo die, ac nocte interfectos filios populi mei?*

20. Ecco quanto abbiamo creduto necessario di dire in ordine al primo punto, di cui parlossi nell'accennata Congregazione: ed ora passando al secondo punto, di cui pure parlossi nella stessa Congregazione, cioè della necessità, ed utilità degli Atti di Fede, Speranza, e Carità, e non bastare che si facciano una volta dentro lo spazio di cinque anni, prometteremo esser cosa certa, che poi alcune volte siamo obbligati nel tempo della vita nostra in virtù del Precetto Divino, e naturale di fare gli Atti di Fede, Speranza, e Carità, oltra l'obbligo che abbiamo di farli in vigore degli altri Precetti, per esempio, quando siamo tentati, e non potiamo superare la tentazione che facendo gli Atti predetti. Ciò evidentemente si deduce dalla prima Proposizione fra le condannata dalla S. M. d'Alessandro VII. che era espressa colle seguenti parole: *Homo nullo umquam vitae tempore tenetur elicere Actum Fidei, Spei, & Charitatis ex vi Praeceptorum Divinorum ad eas Virtutes pertinentium*; in tal maniera che non basta la virtuale Carità verso Iddio, che si contiene nell'osservanza de' di lui Precetti, giusta quello di S. Giovanni: *Qui habet mandata mea, & servat ea, ille est qui diligit me*; il che pure si conferma dalla Proposizione condannata come Eratica dalla S. M. d'Alessandro VII. le parole della quale sono le seguenti: *Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali; formalis vero in conformitate actus cum regula ad morem. Ad hoc sufficit, ut moralis actus tendat in finem ultimum interpretative. Hunc homo non tenetur amare neque in principio, nec in decursu vitae suae moralis*; dovendosi intendere questa Proposizione non dell'amore virtuale, ma formale: ed in termini della Fede concorda la Proposizione decimasesta fra le condannate della S. M. d'Innocenzo XI. *Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale, & secundum se.*

21. Supposte queste cose, non è qui Nostra intenzione di fare un Trattato Teologico, e di spiegare quando siamo obbligati a fare gli Atti di Fede, Speranza, e Carità o *per accidens*, come dicono i Teologi, ed in sequela degli altri Precetti, o in virtù dei Precetti che direttamente ingiungono gli Atti predetti, non essendovi forse questione nella Morale in cui gli Autori siano fra loro tanto contrarj. Noi brevemente considereremo alcuni Testi della Sacra Scrittura: in ordine all'Atto di Fede quello di S. Giovanni *al c.* 3. *Sic enim Deus dilexit Mundum, ut Filium suum Unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam*: in ordine alla Speranza quello *del Salmo quarto*: *Sacrificate sacrificium justitiae, & sperate in Domino*: ed in ordine alla Carità quello *del Deuteronomio al c.* 6. *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua: eruntque verba haec, quae ego praecipio tibi hodie, in corde tuo, & narrabis ea filiis tuis, & meditaberis in eis sedens in domo tua, & ambulans in itinere, dormiens, atque consurgens, & ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque, & movebuntur inter oculos tuos, scribesque ea in limine, & ostiis domus

domus tua. Con questo Testo concordano teoti altri del Testamento nuovo in S. Matteo, io S. Marco, ed in S. Luca: e però, riprovate tutte le Sentenze condannate dai Sommi Pontefici, e di sopra riferite, e lasciate da parte le cose disputabili, conchiuderemo che chi per lungo tempo s'astiene dal fare gli Atti predetti, fa assai male, e mette a ripentaglio la propria salute. Vedasi quanto agli Atti di Fede il Cardenas *sopra le Proposizioni dannate dissert. 42. ad propofit. 65. c. 2.* quanto agli Atti di Carità il Sig. Cardinal Gotti *al tom. 10. dub. 1. qu. 3. de Charitate §. 4. num. 25. Per se obligat Praeceptum Actus Charitatis in Deum super omnia, non semel in anno, sed frequenter infra annum. Ita tutius & probabilius. Praeceptum enim maximum, & primum, latum cum tanta ex parte Dei cautione, quod, ut ex Deuteronomio cap. 6. superius allato, hominum oculis, & cordibus semper observari, ac insertum esse debet, nec potest sine piacula per longum tempus negligi. Immo ingratum se exhiberet homo, qui cum continuis a Deo beneficiis cumuletur, diu staret quin ad suum Benefactorem per amorem sese converteret*; e quanto agli Atti di Fede, Speranza, e Carità il P. Viva *sopra la prima Proposizione condannata da Alessandro VII. al num 7. Propterea ad hos praestantissimos Actus eliciendos saepe conari debemus*. Per la qual cosa doveadoci premere, e premendoci fuor di modo l'eterna salute dell'Anime alle Nostra Cura commesse, e considerando lo stato, in cui si trovano le persone che sono per la Diocesi, le quali per lo più non sentono altra voce che quella del loro Curato, fu da Noi detto nella Congregazione, ed ora si ripete ed encora s'inserisce ne' Decreti, che in ogni giorno festivo di precetto tenn i Curati, quanto tutti gli altri Sacerdoti, che sono nella Chiesa sussidiali, e negli Oratorj lontani un miglio dalla Parrocchia, i quali sono obbligati, come si è detto, a far la Dottrina Cristiana, ed il Catechismo, debbano immediatamente prima della Messa recitare ad alta voce, e colla dovuta pausa i tre Atti di Fede, Speranza, e Carità, che sono stati aggiunti alla Dottrina Cristiana, stampata *l'anno* 1733. in Bologna d'ordine Nostro facendoli ripetere ad alta voce dal Popolo a parola per parola; sperando Noi fermamente nella misericordia di Dio, che degnerassi colla sua potentissima grazia d'imprimerli nel cuore de' Nostri buoni Diocesani, e di porli nelle loro labbra anche fuori da' giorni festivi, e spesse volte il giorno, e particolarmente nell'ultimo punto della vita, da cui dipenda l'eterna salute: senza tralasciar d'avvertire, esser l'Atto di Fede nella Dottrina Cristiana espresso colle seguenti parole: *Mio Dio, io credo con tutto il cuore quanto si contiene nel Simbolo Appostolico, quanto Santa Chiesa propone da credere &c.* ma dopo che poco prima nella stessa Dottrina trattossi dei due Misterj della Triniià, ed Incarnazione, e dell'altre cose necessarie da sapersi, e credersi *necessitate medii*, e *necessitate praecepti*.

22. Al secondo punto succede il terzo, del quale parlossi nella Congregazione, cioè delle Attestazioni, che si fanno da Signori Vicarj Foranei, e da' Signori Curati per gli Ordinandi. Dando un occhiata all'antica Ecclesiastica Disciplina Noi ritroviamo, che sebbane i Vescovi di quei tempi avevano lo stesso carico che abbiamo Noi di non imporre temerariamente le mani, e di stare attenti nel conferire gli Ordini Maggiori, e Minori, conferendoli ai degni, ed escludendone gl'indegni, avevano però alcuni ajuti, che non abbiamo. Era peso dell'Arcidiacono l'esaminare e quanto alla letteratura, e quanto al costume quelli, che dovevano essere ordinati dal Vescovo, come, tralasciendo gli altri documenti, si comprova con due Decretali d'Innocenzo III. una *nel c. Ad hac*, e l'altra *nel c. Ut nostram, de Officio Archidiaconi*: ma oggidì benchè nella sacra Ordinazione s'interroghi l'Arcidiacono, ed egli attesti essere gli Ordinandi degni d'essere ordinati, non v'è però chi non sia informato ch'egli nulla sa, e che si fa l'interrogazione, e si sente la di lui risposta per mantenere l'antico rito, a non guastare le formole venerabili dell'antichità. Una volta il Popolo fedele informato dal merito di qualche duno, quasi violentemente lo proponeva al Vescovo, acciò fosse ordinato. Fu in tal maniera S. Agostino promosso agli Ordini, come si legge *nella di lui Vita* scritta da S. Possidio *al c. 4. Eum ergo tenuerunt, & ut in talibus consuetum est, Episcopo ordinandum intulerunt, omnibus id uno consensu & desiderio fieri, perficique petentibus, magnoque studio & clamore flagitantibus, eoque flente &c. & eorum ut erat in votis, completum est desiderium*: come molto bene dopo la scorta dell'eruditissimo Signor Cardinal Noria di chiara memoria interpretando le citate parole di S. Possidio, osserva il P. Giovanni Salinas Canonico Regolare, morto pochi anni sono non senza grave danno dell'Ecclesiastica Letteratura, *nelle Note alla citata Vita scritta da S. Possidio: Sensus est invitum, ac per Populi tumultum evectum fuisse ad Clericatum*. Essendosi dipoi in atto pratico riconosciuto, che da quest'impeti popolari potevano provenire gravi disordini, la cosa fu ridotta a termini più discreti, cioè che il Popolo dasse l'attestazione della vita, e costumi degli Ordinandi, come ben osserva il Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiae disciplina tom. 2. lib. 1. c. 33. n. 5. Sed cum non facile regeretur, sed ultra recti limites, quandoque eveheretur populi tumultuantis impetus, eo tandem deventum est, ut dominarentur Canones, nec plebi quiddam permitteretur, quam ut de vita, & moribus eligendorum testimonium diceret*: al qual costume allude Lampridio *nella Vita di Alessandro Severo*. Ecco le di lui parole: *Ubi aliquos voluisset vel Rectores Provinciis dare, vel Praepositos facere, vel Procuratores, idest Rationales ordinare, nomina eorum proponebat, hortans Populum, ut si quis quod haberet criminis, probaret manifestis rebus, si non probasset, subiret poenam capitis. Dicebatque grave esse quod Christiani, & Judaei facerent in praedicandis Sacerdotibus, qui ordinandi sunt, non fieri in Provinciarum Rectoribus, quibus & fortuna hominum* com-

committerentur, & capita. Oggidì nell' Ordinazione del Diacono, e del Prete s' interroga il Popolo dall' Ordinante, per sapere se v' è cosa alcuna contro di loro, e si aspetta la risposta; ma non v' è chi risponda, o perchè l' interrogazione si fa nell' idioma latino, che non è inteso dal Popolo, o perchè ciascheduno è ben persuaso esser questa una formalità, e cerimonia, che si mantiene per non cancellare affatto le vestigia del rito antico.

23. Furono queste cose ben avvertite dai Padri del Sacro Concilio di Trento, i quali senza distruggere l' antico rito introdussero una nuova disciplina, come può vedersi *nel c.5. della sess.23.* determinando che i nomi di quelli, che vogliono promoversi, siano pubblicamente proposti in Chiesa, e che da persone degne di fede si ricavino le notizie de' natali, dell' età, de' costumi, e della vita degli Ordinandi; *e nel c.7. della stessa sessione*, che il Vescovo esamini le predette qualità dagli Ordinandi col consiglio di Sacerdoti, ed altri uomini prudenti, periti nelle Divina Leggi, e nell' Ecclesiastiche Costituzioni. Altre santissime Risoluzioni furono fatte in tal proposito dai Padri dello stesso Concilio, che si possono vedere radunate da Monsignor Abelly *nella sua Opera intitolata: ENCHIRIDION EPISCOPALIS SOLLICITUDINIS: al c.10. sec.1* dove *nella sez.4.* aggiungendosi le seguenti parole: *Cum autem, in amplis præsertim Diœcesibus solus Episcopus eorum omnium, quæ ad Ordinationem prærequiruntur, pondus sustinere nequeat, tales sibi hoc in negotio coadjutores, & cooperatores adhibere debet, quibus plene confidere queat, hoc est probos, peritos, expertos, ac prudentes, nec quæ sua sunt quærentes, sed quæ Jesu Christi.* Nell' *anno 1719.* fu stampata in Roma da un degno Ecclesiastico un' Opera intitolata: *PIANO, E PIANTA DELLA VITA, E DELL' UFFIZIO DEL VESCOVO:* in cui *alla p.71.* saviamente si considera, che dovendo il Vescovo nelle Ordinazioni fidarsi d' altri, cioè di Maestri di Scuola, e di Parrochi, è d' uopo che faccia conoscere a tutti, che sta in questa materia con tutta gelosia, sgridando i negligenti, e punendo i colpevoli, che tentano ingannarlo con testimonianza, o fedi mendicate, e finte, o con titoli di Patrimonio simulati, e falsi, e si lodano quei Vescovi, che per accertarsi delle buone qualità degli Ordinandi, hanno una Congregazione d' alcune persone timorate, e fedeli, che esaminano i requisiti; conchiudendo non potersi bastantemente fondare il giudizio dal Prelato nel breve, e transitorio esame su la sola dottrina de' Promovendi, forse non mai conosciuti, nè veduti dal Vescovo, nè dagli Esaminatori.

24. Subito che intraprendemmo il governo di questa Città, e Diocesi, fu da Noi stabilita la Congregazione, nella quale si esaminano i requisiti degli Ordinandi, ed alla quale sempre siamo personalmente intervenuti: il che pure pratichiamo quando si fanno gli Esami della letteratura da' medesimi. Varie Notificazioni sono da Noi pubblicate; una in ordine all' ascrizione al servizio della Chiesa, ed all' esercizio degli Ordini ricevuti prima d' esser promossi agli altri, e questa è *la seconda del Volume primo*; un' altra circa il Patrimonio degli Ordinandi, ed è *la 26. del Volume suddetto*; un' altra circa gli Studj da premettersi dagli Ordinandi, ed è *la 42. del Volume stesso*; un' altra circa gl' interstizj, ed è *la 58. del Volume primo*. Abbiamo fatto stampare varie Carte, per regolare le prove dall' ascrizione al servizio della Chiesa, e dell' esercizio degli Ordini. Ne abbiamo aggiunta un' altra circa il modo d' interrogare gli Ordinandi, quando negli Esami si cerca della loro idoneità sul punto del sapere. Sotto gli *8 d' Aprile del 1731.* fu trasmessa ai Vicarj Foranei una Lettera Circolare, che loro additava il modo di sicuramente informare delle qualità degli Ordinandi. Siamo sicuri di non aver mai rivelato il nome di chi ci ha dato qualche lume opportuno circa la vita, e condotta di qualche Ordinando, e di non aver mai ordinato veruno, di cui siasi avuto qualche barlume della sua poco savia condotta. Ma appoggiandosi tutto questo sistema alla diligenza, e veracità de' Signori Curati, e Vicarj Foranei, come ben osserva il Vanespen *nel suo Jus Ecclesiastico part 2. tit.9. de Sacramento Ordinis c.4. n.34. Verum quid ex his testimoniis securitatis ordinarie habere poterunt Episcopi, nisi apprime noverint, Præfides, aut Parochos esse tales, qui ejus sint eruditionis, prudentiæ, & pietatis, ut merito confidant, quod nulli hujusmodi testimoniales sint daturi nisi iis, quos sciunt qualitates Ordinibus Sacris necessarias habere?* quindi è che quanto sappiamo, e possiamo, inculchiamo ai Signori Curati, e Vicarj Foranei il non fare a capo alto, come suol dirsi, le Attestazioni per gli Ordinandi, il deporre i rispetti umani prima di asserire, con aver solo Iddio avanti gli occhi, il non dire una cosa prima dell' Ordinazione, ed un' altra di poi, e in una parola li preghiamo per le viscere di Gesù Cristo a non ingannarci. Lo richiedono l' importanza della materia, il carattere Sacerdotale ch' essi hanno impresso nell' anima, l' uffizio che hanno intrapreso, il giuramento che hanno dato quando furono ordinati d' esser fedeli all' Ordinante, e ai di lui Successori, e siaci lecito il dirlo, lo richiede ancora il vivo desiderio che abbiamo, di non empire la Diocesi di Sacerdoti poco buoni. Che se poi con tutte queste diligenze ci accorgeremo che non si muta usanza, o che l' inconveniente non cessa, ma più tosto si dilata, e cresce, faremo con Nostro gran dispiacere sforzati a sospendere le Ordinazioni, e a rappresentare al Sommo Pontefice, che da una parte è quasi impossibile nel Foro esterno il gastigare giuridicamente chi inganna, essendo d' uopo provare il dolo, ed essendo il dolo quanto noto a Dio, altrettanto per lo più ignoto agli Uomini, e dall' altra parte non presentarsi a Noi altro modo per poter sapere il costume, e la vita degli Ordinandi, e la necessità della Chiesa, che pel mezzo delle Attestazioni de' Vicarj Foranei, e de' Curati. Per la qual cosa, quando altro non ci sia comandato, si restrigneranno le Ordinazioni solamente a quelli della Città, de' quali potiamo avere più sicura notizia, ed ai Rego-

Regolari, ne' quali non potiamo esser ingannati in ordine al patrimonio, e ne' quali quanto agl' Interstizj più volte è stato risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio, che l'Ordinante conformi la sua coscienza all'istanza de' loro Superiori, come può vedarsi *nella Notificazione* 58. *del Volume primo*, a circa i quali dalla stessa Sacra Congregazione è stato risoluto non esser compresi *sotto il c.5. della sess.* 23. del Sacro Concilio di Trento, come si vede in una Risoluzione pubblicata *al* 27. *d' Aprile* 1595. *l.* 8. *de' Decreti p.*113.: *Sacra &c. censuit Regulares non comprehendi, c.*5. *sess.*24. *de Reformatione Concilii Tridentini, sed sufficere testimonium ab eorum Regularibus Superioribus allatum*: e ne' quali l' esame rispetto alla dottrina non suol essere tanto rigoroso, giusta ciò che fu dedotto *nella Notificazione* 23. *del Volume primo*, par la ben fondata speranza che si ha, che anche dopo l'Ordinazione sieno per prosseguire la carriera degli Studj: il che non si può sperare da quelli del Clero secolare, i quali par lo più posto il piede su la predella dell'altare, lasciano di studiare.

25. Resta l'ultimo punto, che è quello che risguarda il fedele impiego delle Limosine, che si raccolgono, giusta l'intenzione degli offerenti; e perchè non manca taluno, che *fingit laborem in praecepto*, crediamo parte del Nostro dovere il soggiugnere quanto siegue; sperando che ciascheduno resterà appagato della ragionevolezza delle Nostre risoluzioni, che lascerà da parte il timore affettato della perdita del credito appresso i parrocchiani, non essendovi cosa più adeguata per mantenerlo, che il mostrar buona faccia, e render conto delle Limosine ricevute, acciò si vegga che vanno non in borsa del Curato, ma in opere pie volute dagli offerenti.

26. E per dire il vero, non è cosa nuova che nel Popolo si ecciti qualche romore in ordine alle Limosine, per meglio dire circa l'impiego delle medesime, che si pensi al dovuto riparo, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio alla riputazione, ed all'onore de' Sacerdoti. *Aveva* comandato il Signore che ogni Ebreo pagasse un mezzo Siclo, che si domandava prezzo dell' anima, per impetrare una vita lunga e felice, come si vede *nell' Esodo al c.*30.: *Media pars Sicli offeretur Domino &c. ut sit munimentum eorum coram Domino, & propitietur animabus eorum*; e questo Siclo doveva spendersi a ristorare il Tempio. In tempo del gran Pontefice Jojada, che fu quegli che nel Tempio acclamò come Re Joas, misero avanzo della Regia stirpe, fatta uccidere da Attalia, si discorse che il pagamento del Siclo non aveva l'esito che bramavasi, a per cui n'era stato istituito il pagamento; e si pensò al rimedio come appresso vedremo, senza che il Pontefice Jojada si lamentasse, promovesse la querela, che accusandosi di poco fedele amministrazione i Leviti a lui subordinati, v'andasse di mezzo il suo decoro. Nel principio della nuova Legge avevano gli Appostoli confidata la distribuzione delle Limosine ai Giudei convertiti, i quali erano forse Discepoli, che avevano seguitato il Signore mentr' era in questo Mondo; e però l'elezione non poteva esser più savia. Dopo la celebre Predica fatta da S. Pietro, essendosi convertiti molti Ebrei di quelle Provincie, nelle quali non parlavano che in idioma Greco, eccitarono la querela che nella distribuzione delle Limosine erano maltrattate le loro Vedove, a differenza dell'altre di quegli Ebrei, che parlavano in idioma Ebreo. Non presero i Santi Appostoli la difesa de' Discepoli, nè pensarono che appoggiandosi ed altri la distribuzione delle predette Limosine restavano essi pregiudicati nel proprio decoro; ma senza esaminare se erano giuste, o ingiuste le querele, pensarono al rimedio, come si vede *negli Atti Appostolici al c.* 6. Iba non era Vicario Foraneo, nè Curato, ma Metropolitano di Edessa. Chi averà letti gli Atti del Concilio Calcedonese, averà veduta l' accusa promossa contro di lui d'infedele ammielstratore delle Limosine, e robe della Chiesa; averà veduto il rimedio posto al disordine, e l' occasione presa di fare una legge generale, della quale or ora parlerassi; ma non avrà certamente veduto, che gli altri Metropolitani, o Vescovi dicessero, che il loro onore era villpeso, che si gastigasse Iba, ma non si prendessero misure sopra gli altri che non erano rei, e che avevano fedelmente amministrata le Limosine, e la robe della Chiesa.

27. Se non è contro il decoro de' Sacerdoti, che siasi eccitato qualche romore in ordine alla distribuzione, ed impiego delle Limosine, ed Oblazioni, non è altresì contro il loro decoro, che appaja la fedele custodia, e la puntuale erogazione delle medesime giusta l'intenzione degli offerenti, e che ciò non dipenda dalla sole fede de' predetti Sacerdoti. Fu posto, come poc' anzi accennammo, il rimedio alle querele, che il mezzo Siclo non impiegavasi per la ristaurazione del Tempio, ed il rimedio fu, che si mettesse nel Tempio una gran Cassa, e che nel forame di essa si ponesse il denaro; che quando era piena il denaro si estraesse, non già alla sola presenza del Pontefice, ma anche d'uno Scriba del Re, e che il denaro passasse a dirittura nelle mani di quelli, che dovevano fare l'opera pel Tempio. Vedasi *il l.* 4. *de Re al c.* 12. *Et tulit Jojada Pontifex Gazophylacium unum, aperuitque foramen desuper, & posuit illud juxta Altare ad dexteram ingredientium Domum Domini, mittebantque in eo Sacerdotes, qui custodiebant ostia, omnem pecuniam, quae deferebatur ad Templum Domini: cumque viderent nimiam pecuniam esse in Gazophylacio, ascendebant Scriba Regis, & Pontifex, effundebantque, & numerabant pecuniam, quae inveniebatur in Domo Domini, & dabant eam juxta numerum, atque mensuram in manu eorum, qui praerant camentariis Domus Domini, qui impendebant eam in fabris lignorum, & in camentariis iis, qui operabantur in Domo Domini*. Fu posto, come si è detto, il rimedio alle querele eccitate contro Iba Metropolitano di Edessa, e fu *ut Ecclesia sua substantiam deincepr per Oeconomos regeret*, come può vedersi appresso il Padre Lupo *nelle Note al Concilj Generali, e Provinciali t.*1. *della prima stam-*

pa p. 856. e di qui ebbe l'origine il Canone 26. del Concilio Calcedonese, riferito anche da Graziano *nel Can.* 4. *alla dist.* 89. che non essendovi allora distinzione fra la roba del Vescovo, e quella della Chiesa, dovessero i Vescovi amministrarla, me però colla soprintendenza dell' Economo, *ut nec sine Testibus sit Ecclesiæ ministratio, nec ideo res cujus dissipetur, & probrum, ac dedecus Sacerdotio inuratur*.

28. Allora dunque non riducevasi il decoro Sacerdotale al voler amministrare la roba della Chiesa, le Limosine, e le Obblazioni senza l' intervento d'altra persona; ma il decoro riducevasi ed un'illibata costodia delle robe offerte alla Chiesa, e a comunicare agli altri destinati a quest'effetto, in che si spendevano le cose predette, e in questo modo pensavasi a torre di mezzo le dicerie, come molto bene riflette Zonare *sopra il detto Canone Calcedonense: Quo quidem* (parla dell' Economo) *ex Episcopi tamen sententia, bona procurante, quos in usus in Ecclesiastici redditus insumantur, facile apparebit; nec erit cur quisquam in Ecclesia patrimonio dissolutum Episcopum fuisse suspicari queat &c. Qua quidem ex re cum Episcopi fides multitudini suspecta esse consuevit, tum offensiones quoque populi, velut ex odio male gesta potestatis, excitantur*: cose tutte, che pienamente giustificano la Nostra condotta, in cui evendo avuti richiami replicati, e ingenue confessioni d'alcuni Curati, che i denari che si davano per le Messe da celebrarsi negli Uffizj de' Morti, o per la conservazione delle messi, si spendevano per lo più in pranzi, abbiamo determinato che i detti pranzi non si facciano, che le Limosine si mettano nelle cassette, che nelle cassette vi siano due chiavi, che non si faccia l'estrazione del denaro che alla presenza di quelli che ne hanno le chiavi, che si scriva le quantità del denaro estratto, che in un Libro a parte si noti ove si è speso, e che ogni anno se ne renda a Noi il conto, come si vede *nella Notificazione* 54. *del Volume primo*, alla quale per maggior chiarezza aggiugniamo alcune cose, nel fine degli annessi Decreti notate.

29. Ci sembra che ad ogni persona di buon giudizio dovrebbe bastare quanto finora si è detto, per dimostrare assai chiaramente, che per quanti ordini si diano per la fedele custodia, ed impegno delle Limosine, ad Obblazioni, non si pregiudica al decoro Sacerdotale, nè si dà ai Laici occasione di sospettare della fede Sacerdotale. Ma perchè vi sono alcune persone, alle quali piacciono più le cose moderne che antiche, eccoci pronti a soddisfare queste con gli esempi che sieguono. Il Sacro Conc. di Trento *alla sess.* 25. *de Reformatione al c.* 3. dà al Vescovo autorità d'imporre multe pecuniarie, con questo però che le applichi in usi pii, e solamente permette al Vescovo povero l'applicare per se le multe pecuniarie, parlando però di quelle multe, che già sono stabilite dal Jus, o dallo Stato, ma non dell'altre ch'egli im one per sentenza, acciò non gli venisse voglia di accrescerle per arricchirsi, come può vedersi appresso il Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina part.* 3, *lib.* 2. *c.* 34. *forse il n.* 10. appresso il Fagnano *nel cap. Presbyteri n.* 4. *e seg. de Panis*, e appresso il Monaccilo *in Formul. Legal. l.* 1. *tit.* 1. *for.* 13. *n.* 1. *e seg.* Pensarono senza dubbio i Vescovi d'avere per sè una presunzione d'onestà in grado superiore a quella, che dicono i Vicarj Foranei, ed i Curati d'avere in lor favore; e pure non vi sarà Vescovo che governando onestamente, se impone una multa pecuniaria, non lo faccia in vigore d' un Decreto che si registra in Cancelleria, che non abbia un Depositario a parte delle multe, che volendo prevalersi del denaro depositato per usi pii, non lo faccia con ordine diretto allo stesso Depositario, il quale a tenore dell'ordine consegna il danaro, e tutto ciò affinchè si veda puntualmente l'esatto, e lo speso. I Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali hanno senza dubbio a lor favore la presunzione d' onestà; e pure in quelle Diocesi, nelle quali in tempo di Sede vacante amministrano le rendite del Vescovado, sono astretti dal Sacro Concilio di Trento al rendimento de' conti al nuovo Vescovo, come può vedersi *nella sess.* 24. *c.* 16. *de Reformatione*. I Sagrestani Regolari hanno pure per sè la presunzione di asser persone onorate: e ciò non ostante, ne' Decreti Generali d'Urbano VIII. confermati dalla S. M. d' Innoc. XII. si ordina la cassetta colle due chiavi per le Limosine delle Messe, e il rendimento de' conti: *Debeant ulterius Regulares prædicti omnes, & quæcumque eleemosynas tum manualium, tum perpetuarum, & temporalium Missarum reponere in capsa particulari sub duabus clavibus, quarum una penes Superiorem localem, altera vero penes alium a Capitulo Conventuali deputandum retineatur, ac de eisdem eleemosynis, & celebratione Missarum coram Patribus Discretis, seu Consiliariis, vel alio simili modo nuncupatis singulis mensibus distinctam rationem exigere, & respective reddere*. Saranno stati senza dubbio galantuomini i Curati di questa Diocesi nel tempo della ch. mem. del Sig. Card. Paleotti, e della chie. mem. del Sig. Card. Giacomo Boncompagni: e pure il primo *nel sus Archiepiscopale p.* 406. *part.* 5 così dice: *Eleemosynam in capsula Societatis Sanctissimi Sacramenti, quam Parochus ad id paratam esse Populum moneat, reponent, quæ duabus clavibus occludatur, quarum unam Missarius, aliam Curatus teneat &c. Justum pretium* (parla della roba data in ispecie, e venduta) *in eadem capsula reponent &c. Eleemosynas e capsula Parochus extrahet coram populo, & pecuniam totam numerabit, numerum in Libro Societatis adnotabit*; e coerenti sono le Regole del buon governo della Compagnia del SS. Sagramento della Città, e Diocesi di Bologna fatte dal secondo, a confermate da Noi, e ristampate *l' anno* 1731. come può vadersi *alla pag.* 13.

30. Mentre eravamo per terminare questa Lettera Circolare, ci è venuto per la Posta un Memoriale d'alcuni Sig. Curati, non sottoscritti però, nè nominati, in cui ci rappresentano non aver essi parlato per riverenza nella Congregazione tenuta avanti di Noi, ma certamente non aver Noi la pratica de' Villani, com'essi hanno pro-

proponendo che pel Nostro intento potrebbe bastare che qualche volta nei Sermoni, che si fanno dall'altare, si dicesse quanto vi è nella cassette, e che a nostra richiesta si dasse loro il giuramento d'aver fatta una fedele amministrazione, e spese le Limosine, e le Obblazioni secondo l'intenzione degli offerenti.

31. Per non lasciare questo Memoriale senza la dovuta risposta, diremo che i giuramenti vi erano anche in tempo di Jojada, degli Appostoli, de' Padri del Conc. Calcedonense, di quello di Tranto, del Sig. Card. Paleotti, del Pontefici, Urbano VIII. ed Innoc. XII. e del Sig. Card. Giacomo Buoncompagni, e che però non vogliamo, nè potiamo abbandonare il sistema di questi, per aderire al nuovo propostoci. Diremo altresì, non aver veramente gran pratica de' Villani, ma qualche poco dal Monto, nei quale sono compresi i Vicarj Foranei, i Curati, ed i Villani, aver consumata maggiore, e miglior parte della vita Nostra ne' maggiori Tribunali di Roma, e poter dire con Plinio: *Nos, qui in Foro, litibusque trivimus aetatem, multum malitia, quamvis noluerimus, didicimus*. Che è quanto volevamo significarle &c.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 23. Luglio 1737.

LXXIII. NOTIFICAZIONE.

Sopra le Immagini della Santissima Croce, e de' Santi, che ne' muri delle Case si dipingono. Esser questo costume lodevole, ed approvato dalla Chiesa, esser vietato da' Sacri Canoni, e dalle Leggi Civili, e specialmente dalle particolari di questa Città, il dipignerle ne' luoghi sordidi di essa. Si prescrive il modo, con cui decentemente debbansi tenere.

1. Siccome è cosa degna di lode, e che eccita alla pietà, ed alla divozione, che non solo nelle Chiese, ma ancora nelle strade si veggano esposte le Immagini della Beatissima Vergine, e de' Santi, ed altresì della Santissima Croce del nostro amabilissimo Redentore Gesù Cristo, così è cosa degna di biasimo, e contraria alla pietà, ed alla vera divozione, che le medesime si veggano collocate in luoghi sordidi, ed esposti alle umane immondezze.

2. Il P. Francesco Amato Pouget di Montpellier *nelle sue Cattoliche Istruzioni t. 2. p. 944. stampate in Parigi l'anno 1725.* propone il seguente quesito: *Probatne Ecclesia, an tolerat solum, usum hunc multis in locis celebrem, ut in viarum angulis, & Urbium compitis sculpta Beatae Mariae Virginis, caeterorumque Sanctorum Imagines collocentur?*

3. Ed al quesito risponde nel modo, che siegue: *Hunc usum Ecclesia non praecipit quidem, sed nec reprehendit; imo probat, utpote nihil habentem alienum a Fidei, & morum regula.*

4. E S. Carlo Borromeo ristoratore dell' Ecclesiastica Disciplina *nel suo terzo Concilio Provinciale di Milano fra gli Atti di quella Chiesa al t. 1. della stampa di Lione p. 74.* eccita i Vescovi a procurare che nelle strade pubbliche della loro Città, e delle loro Diocesi si vadano erigendo le Immagini della Santissima Croce: *Illud curet,* (parla del Vescovo) *ut hoc Sacrosanctae Crucis Insigne vel ligno, vel lapide, vel ubi commode per facultates fieri potest, marmore expressum, in Urbe, & Dioecesi sua, ubi trivia frequentiora sunt, publice praeponatur, atque erigatur, quo crebrius perspecto Sacrae Crucis arbore, Fideles sese erigant tum ad summi Mysterii in ea peracti gratam memoriam, tum ad veram illam gloriam, ad quam Christo Duce Populus fidelis, qui Populus est acquisitionis, contendere debet.*

5. Ecco quanto dovevamo dire circa le Sacre Immagini della Beatissima Vergine, e de' Santi, e della Santissima Croce collocate per le strade. Ora facendo passaggio all'indecenza, con cui esse, e particolarmente quelle della Santissima Croce, sono per lo più poste in luoghi sordidi, ed esposte alle umane immondezze, francamente diremo, esser ciò proibito in termini ancora non meno forti dalle Leggi Civili, ricevute, e adottate dai Sacri Canoni, dai fatti di Personaggi più qualificati, da' Concilj, da quanto hanno scritto i Teologi, e Giuristi, e dalle Leggi particolari di questa Nostra Città.

6. Fra le Leggi Civili celebre è quella degl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano, che l'Imperadore Giustiniano inserì *nel suo Codice*, ov' è l'unica sotto il titolo: *Nemini licere Signum Salvatoris Christi*: colla quale severamente proibirono non già il collocare le Immagini della Croce ne' luoghi sordidi, ed esposti alle immondezze degli uomini, ma in terra, pel pericolo di poter essere calpestate dagli uomini: *Cum sit nobis cura diligens per omnia Superni Numinis Religionem tueri, Signum Salvatoris Christi nemini licere vel in solo, vel in silice, vel in marmoribus humi positis insculpere, vel pingere, sed quodcumque reperitur tolli, gravissima poena multando eum, qui contrarium Statutis nostris tentaverit, specialiter imperamus.*

7. E questa è quella Legge Civile, che fu adottata dai Sacri Canoni, come può vedersi *nel Can. 73.* dell'antico Concilio Trullano: *Crucis figuras, quae a nonnullis in solo, ac pavimento fiunt, omnino deleri jubemus, ne intendentium conculcatione victoriae nobis trophaeum injuria afficiatur*: e questa è quella Legge, da cui avendo l'empio Pietro Crinito levata la parola *humi*, nella quale stà tutta la forza, per confermare il suo falso dogma, contrario all'adorazione della Croce, l'inganno fu con tanta sua lode scoperto, e rinfacciato dal gran Card. di Perron *nelle sue Conferenze avute in Fontanebleau*.

8. Tra i fatti di Personaggi più qualificati merita d'essere annoverato quello di Tiberio Augusto, riferito da S. Gregorio Vescovo di Tours *al l. 5. c. 19.* ove così scrive: *Deambulans per Palatium vidit in pavimento domus tabulam marmoream, in qua Crux Dominica erat insculpta, & ait: Cruce tua, Domine, frontem nostram munimus, & pectora, & ecce eam sub pedibus*

hus conculcamus: & dicto citius jussit eam auferri.

9. Fra i Sacri Concilj deve aver senza dubbio il suo luogo *il sopraccitato terzo Provinciale di Milano*, che dopo le riferite parole così soggiugne: *Quod praterea aliàs sancitum est, id pro Sacrosancta Crucis cultu, & veneratione servari Episcopus jubeat, ut ne ea humi exprimatur, neve sordidis, & aliqua labe inquinatis locis*: il che concorda *colle Istruzioni generali* di S. Carlo Borromeo *alla p.700. del tomo citato: Cruces, & Jesu Christi Nomina, aliaque Sacra Imagines terra insculpta, aut in loco indecoro depicta, saltem intra mensem inde auferantur.*

10. Fra i Teologi chi volesse soddisfarsi, potrà vedere il Silvestro *nella parola Imagines al n.5.* il Tabiena *nella stessa parola al n.2.* il Graffio *nelle Decisioni Auree al lib. 2. cap. 2. num. 16.* il P. Raimondo Cassina dell'Ordine de' Predicatori, di cui fa onorata menzione il P. Giacomo Echard *nel Catalogo degli Scrittori Domenicani al t. 2. p.622.* Racconta egli *nella sua Catechesi mistagogica Regularium alla p.368.* il caso seguente, dopo aver esposte le proibizioni di porre ne' pavimenti, e nella terra le Immagini della Croce: *Ex quo patet quam recte olim fecerint removendo Crucem quandam ferri in summitate muri affixam, in occisi ibi hominis indicium, qua certis temporibus Sole eam percutiente reddebat humi in via publica ad nos pertinente aliam Crucem, qua a praetereuntibus pessundabatur.. Removi, inquam, ut Sanctissimum Signum, qualecumque esset, a tali injuria vindicarem, licet aliqui parum hac percipientes id deriderent.* E chi volesse soddisfarsi fra gli Autori Legali, potrà leggere il Torto *ad Statuta Papia, il Libro Crim. tit. Mingentes in Ecclesia majori rubr.48.* il Rainaldi già celebre Uditore del Torrone di questa Città *nelle sue Opere Criminali al t.1. p.103.* ove *al n.1 e seguenti* chiosando le parole della citata Legge di Teodosio, e Valentiniano, e particolarmente quelle parole *gravissimam pœnam*, dice *pœnam in dicto Textu indictam esse mortem*, e dover essere gastigati severamente, a tenore almeno de' Bandi coloro, *qui pingunt, vel pingere faciunt Cruces, vel Sanctos ad pedes parietum in carreriis lutuosis, & fœtidis, ne gentes ibidem mingant; nam non obstante consuetudine, debent puniri tam qui mingunt, quam qui pingere faciunt, aut pictas non delent, & tollunt*: come può vedersi *alla p. 104. n.18. e 19.*

11. E finalmente in ciò che risguarda le Leggi particolari di questa Città, *ne' Bandi generali* della ch. mem. del Sig. Cardinale Benedetto Giustiniani Legato a latere di essa, e del suo Contado, così si legge: *Comanda a qualunque che non ardisca far dipingere, nè tener dipinto a' piedi delle muraglie d'alcun edifizio il Segno della Croce, o le Immagini di Dio, o della Beatissima Vergine, e d'alcun Santo, o Santa, per impedire che ivi non sia orinato, o per altro simile effetto*: Concorda *il Sinodo* del Nostro degnissimo Predecessore il Sig. Card. Giacomo Boncompagni *al lib. 1. cap. 7.* Eccone le parole: *Amoveantur Cruces ab immundis locis, nec audeat quis easdem pingere infimo pariete ad avertendam plebem a lotio, sive a sordibus egerendis*: il che fu ancora da esso confermato *in un suo ordine, spedito ai Curati sotto il giorno 17. d'Ottobre 1727.*

12. Coerentemente dunque alle massime sopra esposte approviamo, e lodiamo le Immagini della Santissima Croce, della Beatissima Vergine, e de' Santi collocate sotto i Portici, e ne' muri delle Case; ma nello stesso tempo inculchiamo il divoto culto, e la dovuta venerazione verso le medesime, che con somma Nostra amarezza vediamo scemata, facendo confronto tra il tempo più antico, ed il più recente.

13. Quanto alle Immagini della SS. Croce, che si dipingono ne' luoghi della Città, acciò in essi le genti non vengano a scaricare le loro corporali immondezze, ci contentiamo che sieno dipinte ne' muri esteriori delle Chiese, acciò da quel Segno sieno avvertite le persone di non far ivi cose indecenti, purchè siano nel muro dipinte in una tale altezza, che non possano restare sporcate da chi per innavvertenza facesse ciò, che non dee fare, vicino a' suddetti muri.

14. E rispetto alla Croci, che si trovano dipinte ne' muri esteriori, o interiori delle Case, non per eccitare le genti alla divozione, ma per tenerle lontane dallo sporcar detti muri, come bene si riconosce dal sito in cui sono poste; e qualche volta ancora dalle parole, che intorno ad esse si scrivono, vogliamo, e comandiamo che dentro un mese dalla data della presente siano tutte cancellate, e che non sia in avvenire chi ardisca di farne dipingere delle nuove, sì perchè l'Immagine della Croce non dee servire per tener puliti i muri delle Case private, sì perchè pur troppo in atto pratico si vede, non trattenersi le genti dal fare negli stessi muri ciò che hanno bisogno di fare; oltre l'indecenza de' luoghi, ne' quali per lo più si vanno dipingendo, in tal maniera che quella Croce, della quale scrisse S. Girolamo *nella sua Lettera ad Latam* colle seguenti parole: *Regum purpuras, & ardentes diadematum gemmas patibuli Salvatoris pictura condecorat*: resta esposta, e pur troppo qualche volta sottoposta agli atti più laidi dell'umana natura.

15. Alcune persone dabbene, e timorate di Dio ci hanno fatto avvertire gli accennati pericoli, e le accennate indecenze; e Noi per secondare la loro lodevole direzione, pubblichiamo la presente senza imporre per ora ai trasgressori veruna pena, sperando dalla pietà di tutti una pronta ubbidienza, con protesta però di procedere coll'autorità, se le Nostre paterne ammonizioni (il che non crediamo) fossero disprezzate.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 28. Agosto 1737.

LXXIV.

LXXIV. NOTIFICAZIONE.

Sopra la Festa di S. Petronio, e circa le Processioni; che si fanno portando il di lui Sacro Capo. Dell'invenzione del Corpo di detto Santo. Degli atti genuini della sua vita, e de' motivi per accrescere la divozione verso il medesimo.

1. CElebrerassi, secondo il solito, nel giorno quarto d'Ottobre la Festa di S. Petronio nostro Vescovo, e Protettore principale di questa Città, e Diocesi; e secondo il solito, nel giorno antecedente, terzo d'Ottobre, si farà con solenne Processione il trasporto dell'insigne Reliquie del di lui Capo dalla Basilica di S. Stefano a quella di S. Petronio, nel sopraddetto giorno quarto d'Ottobre dopo i secondi Vespri si farà pure secondo il solito la Processione, riportando la suddetta sacra Reliquie dalla Basilica di San Petronio a quella di San Stefano.

2. E' noto a ciascheduno, aver non poco contribuito al decoro delle predette due Processioni l'indefessa vigilanza e zelo della buona memoria del Sacerdote D. Tommaso Veccari: ora essendo egli passato da queste a miglior vita, e non essendosi ancora ritrovato chi supplisca alle di lui veci, acciò non resti diminuito il culto del nostro gloriosissimo Protettore: Noi medesimi con questa Nostra Notificazione invitiamo, e preghiamo tutte le Università, a tutti i particolari, che negli anni passati sono intervenuti alle Processioni, ed anche le hanno accompagnate con torce, a fare lo stesso nell'anno presente e negli altri in avvenire colla solita divozione, che è il pregio delle sacre Funzioni.

3. Sarà ciò conforme alle pietà de' nostri Maggiori, delle divozione de' quali verso il predetto Santo Protettore benchè non vi siano antichissime autentiche prove, essendo egli morto nel quinto secolo, essendo stato il di lui Corpo sepolto nella Basilica di S. Stefano da esso fabbricata, ed essendosi perdute la memoria del luogo preciso, ove erano le sua sacra Reliquie; ritrovatosi però il Santo Corpo nel 1141. nel Pontificato d'Innocenzo II. e nel tempo che Enrico era Vescovo di questa Città, talmente si accese nel cuore de' nostri Cittadini il divoto filiale amore verso il loro Santo Vescovo, a Padre, che non lasciarono di darne continui veri contrassegni colla fabbrica d'una Basilica in di lui onore, che è fra le più celebri d'Italia, e colle solenni Processioni di quando in quando, e coll'assiduità del culto, e con gli atti più particolari di esso, e quanto al solennizzare la di lui Festa come Festa di precetto, e quanto all'Uffizio proprio, e Messa coll'Ottava: delle quali cose tutte non solamente rendono testimonienza i nostri Storici, ma ancora i più severi Critici di là da' monti, come può vedersi nel Tillemont *al tom. decimo di sue Opere pag. 35.* e nel Baillet *nelle Vite de' Santi*, quando certifica *la Vita di S. Petronio.*

4. Per mantenere ed accrescere la divozione verso il Nostro Santo, al motivo dedotto dalla pietà de' Nostri Antecessori aggiungeremo l'altro della di lui chiarissime Santità, e de' beneficj, grazie, e miracoli per la di lui protezione fatti dal Signor Iddio a pro di queste Città, di questa Diocesi, di questo Popolo, e di tutti noi. Di questa seconda parte nulla diremo, avvegnachè ne sieno piena le nostre Storie, e le Nostre Croniche, a spesse volte se ne rinnovi la memorie dei Sacri Oratori ne' loro Sermoni e Panegirici.

5. Non potiamo più dispensarsi dall'accennar qualche cosa della prima: e benchè in ordine alla medesima potesse senza dubbio bastare il testimonio di S. Eucherio di lui contemporaneo, *che nella sua Lettera parenetica de Contemptu Mundi, & saecularis Philosophia* così ne scrisse: *Hilarius nuper, & in Italia nunc Antistes Petronius, ambo ex illa plenissima (ut ajunt) mundana potestatis sede, unus in Religionis, alius in Sacerdotii nomen ascendit:* Il sapersi però di certo, che dopo essersi per molti anni esercitato nelle vita ascetica, e che prima di venire in Italia, rapito dall'amore delle solitudine, lasciendo gli agj, le ricchezze, e le dignità della proprie Case, portossi a nudi piedi a visitare gli Anacoreti ne' Deserti delle Tebaide, e dell'Egitto, più volte esposto ed evidenti pericoli di morte, e conversò santamente con essi, profittendo sempre più nelle asprezze della penitenza e nella più sente, e dolce contemplazione, sono certamenta prove indubitabili d'un vero Cristiano Eroismo, e d'una ragguardevole Santità. Per le qual cose Gennadio Scrittore del quinto secolo *nella sua Opera de viris Illustribus al cap. 41.* così ne parle: *Petronius Bononiensis Ecclesia Episcopus, Vir Sancta Vita:* parole, che unite alle altre sopre riferite di S. Eucherio, scritte da persone gravi, e contemporanee, e nel tempo in cui si parlava, e si scriveva coll'idea di dare un giudizio adeguato, e non di lodere, o biasimare a capriccio, constituiscono una prova evidenta della vera, e rinomate Santità del Nostro Insigne Vescovo, e Protettore, come anche riflette il Tillemont *nel luogo cit.*

6. Non parlano molto i nostri Storici della Vita del nostro Santo nelle Tebaide, e nell'Egitto; a molto meno ne abbiamo sentito parlare dei Sacri Oratori ne' loro Sermoni, e Panegirici: ma chi ne volesse avere una piena, e distinta contezza, può der di mano *alle Vite de' Padri Monaci dell' Egitto*, delle quali alcuni danno per autore il medesimo San Petronio.

7. Il Rosvveydo *nel suo Prolegom. 4. al §. 7.* con alcuni non dispregavoli argomenti asserisce, non essere le predette Vita Opera di S. Petronio: ed in fatti Gennadio *nel luogo citato* ne parla con dubbio: *Petronius Bononiensis Ecclesia Episcopus, Vir Sancta Vita, & Monachorum studiis ab adolescentia exercitatus, scripsisse putatur Vitas Patrum Monachorum Aegypti, quas velut speculum, & normam professionis sua Monachi amplectuntur:* ed Auberto Mirco negli Scolj

Stolj al detto Gennadio così soggiugne :. *Sed quandoquidem Genadius dicit* : putatur scripsisse : *non omnino certum est*, *eum Vitas scripsisse*.

8. Allude Gennadio fanza dubbio *nelle predette parole* al secondo libro della Vite de' Padri, che da S. Girolemo sicuramente si attribuisce a Rufino: ma siccome è cosa certa che Rufino le compose per un altro, e rapporta i viaggi, e le azioni d'un'altro, così con ogni buon fondamento può dirsi, quando le Vite de' Padri non fossero state composte da S. Petronio, ma da Rufino, parlando però Rufino delle azioni, e de' viaggi d'un altro, il quale non può essere che S. Petronio, da esse sicuramente ricavansi le gloriose di lui gaste nella Tebaide, e nell' Egitto, come pure osserva accuratamente il Tillamont *nel luogo allegato*.

9. Che è quanto dovevamo brevemente esporre al Popolo di queste Città, e Diocesi alla Nostre cura commesso, per invitarlo, ad eccitarlo a proseguir col dovuto fervore nelle divozione verso il nostro Santo Vescovo, e principal Protettore, non meno in ciò che risguarda le soprannominate due Processioni, che in ciò che appartiene ad ogni altro culto da prestargli si in ogni tempo.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il 27. Settembre 1735.

LXXV. NOTIFICAZIONE.

Circa la Questua, che si fa da' Greci. Che i Romani Pontefici hanno usato diligenze infinite per ridurre gli Scismatici. De' danni apportati da essi ai Cattolici in Oriente. Dell' abuso ch' essi facevanno delle Limosine, che raccoglievano in queste Provincie. Perchè fosse stato proibito il far loro Limosine; e a chi da oggi innanzi debbono consegnarsi quelle, che si ritrovano raccolte per essi.

1. Benchè sia pur troppo notorio l'odio, che ereditato dall'Indegno Michele Cerulario hanno nutrito, e ancora nutriscono ne' loro petti i Greci Scismatici Orientali contro la Sede Appostolica, ed i Cattolici Occidentali ad essa uniti; benchè pur troppo, dopo aver dimostrata una sincera volontà di riunirsi, e dopo l'effettuazioni delle unioni, siano ritornati al vomito; e benchè coll'ajuto delle potenze Ottomana, non molti anni sono, abbieno levati dalle mani da' Religiosi Francescani i Luoghi Santi di Gerusalemme alla loro cura commessi dalla Sede Appostolica, e così il Sepolcro del nostro amabilissimo Redentore, non senza prodigio preservato della ruine in tanti accidi di Gerusalemme, come può ampiamente vedersi, *nel tom. 2. della Storia Polemica dello Scisma de' Greci*, scritta dalla ch. mem. del Sig. Cardinal Cozza *alla p. 4. c. 25. n. 1041.* non hanno però mai i Romani Pontefici tralasciata veruna diligenza per richiamarli all'ovile, nè mai si sono dimenticati di praticare verso loro ogni atto d'amorevolezza, e benevolanza, essendo giunti i tribunali della Santa Sede a dichiarare più volte, che la severe proibizione imposta da Alessandro III. nel Concilio Lateranense *nel c. Excommunicationi, de Raptoribus*, contro chi ardisce di far prigioni, e di levar la roba ai Mercanti Cristiani, comprenda ancora chi imprigione, o leva la roba ai Mercanti Greci, benchè Scismatici, come può ampiamente vedersi nel Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis p. 2. in verb. Schism. §. 4.* appresso il Cardinale Albizi *de Inconstantia in Fide c. 10. n. 41. sotto il §. Vigore tamen*, e appresso il Pignatello *Consult. 99. tom. 8.* Ma essendosi avanzata a tal segno la loro perfidia, che venuti in questi nostri Paesi a raccorre limosine, si sono poi prevaluti delle medesime per levare dalle mani de' nostri i Santi Luoghi di Gerusalamme, come si raccoglie *da un Decreto* fatto del Ven. Servo di Dio Innocenzo XI. *in una Congregazione Generale de propaganda Fide, tenuta avanti di lui nel giorno 29. di Gennajo del 1677. Cum Sancta Loca Hierosolymitana, in quibus Verbum caro factum est, & nostra reparationis Mysteria, Deo miserante, completa sunt, hactenus administrationi, & custodia Fratrum S. Francisci de observantia a Sancta Sede Apostolica commissa, nuperrimis hisce diebus a Græcis Schismaticis, suadentibus Aulæ Turcica ministris, de manu dictorum Fratrum S. Francisci summo Latinorum dedecore usurpata sint, iis præcipue subsidiis, quæ ex Fidelium Christianorum eleemosynis iidem Græci perceperunt*: e non lascieno di venir giornalmente a questuare in questi nostri Paesi col pretesto di fuggir le persecuzioni degli Ottomani, o di dover risarcire le Chiese dirroccate da essi, esibendo le Testimoniali delle loro unione, e dall'abjura dello Scisma, e dagli errori, fatte in mano o degli Ordinarj, o dagl' Inquisitori, le quali, ritornati ai loro Paesi, non hanno veruna difficoltà di rivocare, burlendosi indegnamente dalle pietà da' Fedeli, che gli hanno sovvenuti con abbondanti limosine, e divenuti in tutto simili a quell'antico ingannatore Filosofo chiamato Pellegrino, di cui così graziosamente racconta Luciano, che sotto l' Imperio di Vespasiano fingendosi alle volte Cristiano, non solo si guadagnò franca, e libera la spesa de' suoi viaggi, ma coll' unico capitale della bugie, dopo aver cumulate ricchezza col benefizio delle limosine dategli de' Cristiani, finalmente imprigionato solava dire: *Satis sibi in hospitalitate Christianorum*; hanno i Romani Pontefici creduto necessario il porre rimedio ad un così grave disordine. Il Ven. Servo di Dio Innocenzo XI. *nel Decreto di sopra cit.* proibì la questua delle predette limosine, e comandò agli Ordinarj de' Luoghi il levare ai Greci le facoltà di questuare, e trasmetterla alla Sacra Congregazione *de Propaganda Fide*, ancorchè fossero state sottoscritte da qualsivoglia Personaggio, ad anche dalla stessa sopraddetta Congregazione, quando in esse non fosse una deroga espressa al suo predetto Decreto, cioè con una data posteriore. Fu questo Decreto approvato *colle Lettere Appostoliche in forma di Breve* della S. M. di

Alef-

Alessandro VIII. *sotto il giorno 25. d'Ottobre dell'anno* 1690. Le Santità di N. S. Clemente XII. *con altro suo Breve spedito ai 25. di Marzo* 1736. ha confermato non meno il Decreto, che l'altro Breve di sopra nominati con aggiungere, che ritrovandosi per evventura limosine raccolte dei predetti Greci, poste in deposito, in qualunque luogo siano si sequestrino, e si mandino alla Sacra Congregazione di Propagande, che saptà farne buon uso. La stessa Sacra Congregazione *con sue Lettere di Settembre prossimo passato* ci he inculcata l'osservanze delle predette Disposizioni Pontificie, ordinando che se ne conservino le memorie nelle Nostra Cancelleria, e che si notifichino non meno alla Città, che alle Diocesi: il che facciamo colla presente Notificazione.

Bologna del nostro Palazzo Arcivesc. li 3. Ottobre 1737.

LXXVI. LETTERA CIRCOLARE.

Agli Arcipreti, Vicarj Foranei, e Curati della Diocesi, toccante il ballare, se sia di sua natura peccato. Se il Laico assistendo al ballo pecchi. Come strettamente, e sotto quali pene sia proibito agli Ecclesiastici l'assistere ai balli, e molto più il ballare.

1. Siamo stati per qualche spazio di tempo perplessi, se ciò che siamo per inserire in questa Nostra Lettera Circolare, l'avessimo dovuto esporre in una pubblica Notificazione da affiggersi ne' luoghi soliti, o pure se avessimo dovuto fare un nudo Editto senza rappresentare le ragioni de' Nostri ordini, o finalmente se avessimo dovuto concepire l'Editto nel modo accennato, accompagnandolo con una Lettera Circolare da stamparsi per maggior comodo di chi la mende, e di chi la legge: e finalmente posto da parte il primo partito, avvegnachè dallo stesso taluno avrebbe potuto concepire sinistro concetto di tutto il Nostro amatissimo Clero, quando il difetto non è di tutti, ma d'alcuni, e posto altresì da parte il secondo partito, come quello che non rimedia sufficientemente al bisogno, ci siamo appigliati al terzo, con cui mediante l'Editto si addita ciò che non dee farsi, e nello stesso tempo mediante la Lettera Circolare si additano le ragioni, e si levano di mezzo le frivole opposizioni di chi poco curando la venerabili disposizioni de' Canoni, e gl'insegnamenti di accreditati Teologi, si fa infelice Avvocato del libertinaggio, come in appresso vedressi; facendo a favore di questo Nostro sistema l'esempio del glorioso Vescovo, e Martire S. Cipriano, che in un caso non affatto dissimile dal Nostro, trasmettendo al suo Popolo il Libro DE SPECTACULIS, così scrisse nel principio di esso: *Quamvis ego certus sim, vos non minus esse in vita actu graves, quam in sacramento fideles; tamen, quoniam non desunt vitiorum assertores blandi, & indulgentes patroni, qui praestant vitiis auctoritatem &c. & eo usque enervatur est Ecclesiastica disciplina vigor, & ita in omni languore vitiorum praecipitatur in pejus, ut jam non vitiis excusatio, sed auctoritas detur, placuit paucis vos nunc non instruere, sed instructos admonere, ne quia male sunt vincta vulnera, sanitatis obducta perrumpant cicatricem.* Abbiamo attribuito a S. Cipriano il Libro DE SPECTACULIS, non perchè a Noi sia ignota l'opinione d'alcuni, che qualificandolo per Opera venerabile, non la credono però del suddetto Santo; ma perchè Noi colla scorta d'Uomini certamente saggi, ed eruditi, fra' quali sono il Cardinal Baronio, Giacomo Pamelio, Pietro Fabbro, Giacomo Sirmondo, Desiderio Ereldo, il Cardinale Bellarmino, e Stefano Baluzio, siamo pienamente persuasi, non solo che l'Opera sia antica, e degna d'ogni maggior rispetto, ma che sia stata composta dal predetto Santo Dottore.

2. E di qui passando al punto, di cui dee trattarsi nella presente Lettera Circolare, brevemente accenneremo, che essendo stato permesso nell'anno passato il Carnovale da chi ha l'autorità di permetterlo, giunse alle Nostre orecchie che non solo alcuni Cherici costituiti negli Ordini Sacri, e alcuni Sacerdoti della Nostra Diocesi andarono ai Festini, e sfacciatamente ballarono; ma che ciò ancora fu fatto da alcuni Parrochi, i quali di più diedero il comodo di ballare ad uomini, e a donne nelle loro Canoniche. Alcuni de' predetti non furono puniti, non forse per difetto della verità del fatto, ma per mancanza delle prove. Altri, in ordine a' quali si ebbero le prove sufficienti, furono chiamati alla Città, furono ripresi, e furono penitenziati. Ed essendoci in tal occasione stato da taluno rappresentato non per malizia, ma per ignoranza, o poca esperienza, ch'era troppo rigore il riprendere, e gastigare i Chierici costituiti negli Ordini maggiori, i Sacerdoti, ed i Parrochi per aver ballato, benchè colle donne, per la ragione che il ballo non era in se azione peccaminosa, e particolarmente nel tempo del Carnovale, in cui ciascheduno ha diritto di cercar qualche onesto divertimento (*Pudor me tenet praescriptiones earum in hac causa, & patrocinia referre*, diremo con S. Cipriano *nel luogo cit.*) fin d'allora deliberammo di porre qualche cosa in certe sopra tal materia nella prima propria congiuntura, che a Noi s'aprisse; ed essendoci sembrata tale quella dell'imminente Carnovale, nella presente Lettera Circolare c'ingegneremo di comprovare in primo luogo, che quando anche il ballo non fosse in se azione peccaminosa speculativamente parlando, lo è però per lo più in atto pratico: in secondo luogo, che è uffizio, a peso de' Sacerdoti, particolarmente de' Curati, il far capire agli uomini, e alle donne quante, e quali siano le occasioni di peccare, alle quali s'espongono quando ballano insieme; lo terzo luogo, che quando anche il bello fra uomini, e donne in qualche caso restasse esente dal peccato, non per questo può permettersi a chi è consegrato al Santuario, e molto meno ai Sacerdoti, ed ai Parrochi; in quarto ed ultimo luogo,

luogo, che non giova ad essi per poter ballare, il tempo del Carnovale: quali cose tutte se verranno, come speriamo, chiaramente dimostrate, non vi sarà chi possa ragionevolmente pretendere o che nell'accidente dell'anno passato siasi proceduto con troppo rigore, o che rigoroso sia l'Editto che mandiamo annesso, e che vogliamo sia regola da osservarsi nell'imminente Carnovale, e negli altri in avvenire.

3. E' comune opinione de' Teologi Morali, che Casisti chiamiamo, non esser peccato il ballare. Fra gli antichi ciò fu chiaramente insegnato da Bartolomeo Fumo *nella Somma Aurea*, chiamata *Armilla*, *nella parola Chorea*, ove egli dice così: *Choreas ducere ex sue genere peccatum non est*: Concorda l'Azorio *nelle sue Istituzioni Morali part. 3. lib. 3. c. 36. q. 1.* ove così scrive: *Primo quaeritur, an choreae sint damnandae ut peccata mortalia? Respondeo ex communi opinione omnium, quos jam retuli, non esse damnandas ut peccata mortalia, quoniam ex se illicita non sunt; sed tantum ex mala intentione, aut abusu, aut ex probabili periculo libidinis in aliquo, aut ex aliqua alia circumstantia*. Per lo contrario i Santi Padri condannano i balli come peccati. S. Efrem *de Ludis fugiendis* così lascia scritto: *Ubi cythara, & choreae, ibi virorum tenebrae, mulierum perditio, Angelorum tristitia, Diaboli festum*: e S. Basilio: *nell'Orazi 8. de Temper. & Incontin.* attesta, che nel ballo dalle donne si perde la castità o del corpo, o della mente: *Quod si nonnulla peccatum corpore effugerunt, omnes tamen animo depravatae, atque inquinatae sunt*. Chi volesse vedere qualche cosa di vantaggio nel nostro proposito, potrebbe leggere fra i Padri Latini S. Ambrogio *nel Lib. 3. de Virginibus*, e fra i Greci San Giovanni Grisostomo *nell' Omel. 3. de Davide*. Questo è uno de' principali punti, che i Professori della rigida Morale oppongono contro i moderni Casisti, come può vedersi *nell'Opera* del P. Baldassarre Francolino, *intitolata CLERICUS ROMANUS, column. 7. disp. 7.* ove così discorrono: *Omnes tum Latini, quam Graeci Doctores choreas damnant tamquam delictum Deo graviter invisum &c. Vestri tamen Casuistae recentiores gravem in eis faeditatem inesse negant. Num hoc etiam est illud, quod pertinet ad solam veterem Disciplinam, & nostro tempori non congruit, ut paulo ante dicebas? Ita profecto nostro tempori virtutes non congruunt, sed sola vitia; & Patres fuere suorum temporum Doctores, non autem nostrorum. Puto quod hac dicturus sis; quid enim aliud respondere possis, non video.* Ma lasciando da parte le riflessioni, che in risposta alla detta accusa sono dedotte dal citato Autore *al n. 33.* dotta, e vera sembra la concordia fra i Padri, ed i Casisti, saviamente secondo il suo solito accennata dal buon P. Segneri *nella sua celebre Opera intitolata IL CRISTIANO ISTRUITO, part. 3. ragion. 29. sotto il num. 2.*: *I Casisti parlano de' balli speculativamente, secondo che sono in sè; e così dicono il vero, dicendo che in sè non sono peccato. Ma i Santi Padri parlano de' balli come riescono in pratica: e perchè in pratica portano tanta ruina all'anime Cristiane, però avviene ch'essi li detestino tanto. Ecco in qual modo dunque si accordino queste due opinioni tra loro sì opposte. Amendue sono vere, ma in vario senso. Non è peccato di sua natura l'andare al ballo, ma è occasione di peccare; onde interviene che per le circostanze che si gli aggiungono, cioè per l'accendimento, e per l'alimento, che in esso trova la fiamma della concupiscenza, facilmente divenga peccato; il che i Casisti non negano, anzi in tal caso concorrono ad insegnare co' Santi ancor essi, che il ballo sia gravemente peccaminoso a titolo del pericolo.*

4. Tale è pure il linguaggio del Vener. Servo di Dio il Cardinal Bellarmino, che *nella sua Predica 19. della Domenica di Quaresima*, fatta in Fiandra, inveisce contro i balli in sequela delle accennate circostanze. *De choreis tantum dicam unum verbum, atque ideo potissimum, quod intelligam nonnullis non videri hoc verum malum, & etiam Lovanii esse publicas Scholas, ubi docetur ars tripudiorum. Sed ego profecto, si adulterium, & fornicatio est malum, videre non possum quomodo viros cum foeminis tripudiare non sit malum, cum ad hoc illud maxime provocet &c. Tu ad calorem adolescentiae addes calorem potationis, deinde ibis & redibis, cantabis, saltabis cum puellis, & ego nihil mali suspicabor?* Tale altresì è il linguaggio di S. Carlo Borromeo, che *ne' suoi Atti della Chiesa di Milano* chiama i balli *offensionem & peccatorum seminaria*. Tale finalmente è il sentimento di S. Francesco di Sales, che *nella sua Introduzione alla Vita divota c. 33. e c. 34.* dopo aver asserito che le danze, ed i balli sono cose indifferenti di lor natura, non lascia d'aggiugnere, che come si fanno ordinariamente, pendono dalla parte del male, e sono pieni di danno, e pericolosi, additando i preservativi opportuni, e necessarj per ben cautelarsi quando concorra una conveniente occasione di dover ballare: come può vedersi *nella Nostra Notificazione 14. verso il fine nel volume 1.* ove è pienamente riferita la dottrina del predetto Santo Dottore.

5. In una parola, concedasi pure che non vi sia peccato nel ballo, considerato come ballo, cioè come un'arte di movere a tempo i piedi, or andando, ed or saltando a leggi di suono. Passi avanti il discorso, e si ammetta che in qualche circostanza possa esser buono, e meritorio, come quando Maria Profetessa, Sorella di Aronne, invitò le altre donne, che uscirono con essa suonando, e ballando: *Quibus praecinebat dicens: Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est: equum, & ascensorem ejus dejecit in mare*; come quando il Re Davide fu veduto dalla Figlia di Saullo saltare avanti l'Arca del Signore; *Cumque intrasset Arca Domini in Civitatem David, Micol filia Saul prospiciens per fenestram vidit Regem David subsilientem, atque saltantem coram Domino*, giusta ciò che si legge *nell' Esodo al c. 15. e nel lib. 2. dei Re al c. 6.* Ma se i balli oggidì non sono di quella natura, se hanno altro oggetto, ed altro fine, se nel ballo che in se non sarebbe peccato, comunemente si fanno peccati,

cati, se vi sono tanti inciampi contro l'onestà, che qui da Noi saranno descritti colle parole non d'un Anacoreta, non d'un rigido Teologo, non di un Predicatore che esageri, ma di Francesco Petrarca, che *nel suo Dialogo 24: de Choreis* così va divisando: *Non tam ibi delectatio praesens est, quam sperata delectationis auspicium. Veneris praeludium illud quidem sene simpidas, ac misellas circumducere, atque urgere, & stringere, ac specie urbanitatis attingere; libera ibi manus, liberi oculi, libera volans voces, pedum strepitus, & multorum cantus dissoni, & tubarum clangor, conversiones, & pulvis, & qua saepe ludis additur, hostis pudicitia, & amica scelerum nox ipsa. Haec sunt, quae timorem ac pudorem pellunt; hi sunt libidinum stimuli; haec laxamenta licentiae:* Se in sequela di tant' inciampi e per gli uomini, e per le donne, già scrisse Corrado Clingio, Teologo dell'Ordine di San Francesco *nel suo Catechismo Cattolico l. 4. c. 14. Chorea mundana est circulus, cujus centrum est Diabolus, & circumferentia Angeli ejus circumstantes; & ideo raro, aut nunquam sine peccato fit*: e chi vi sarà che ora possa negare, che quando anche il ballo non fosse in se azione peccaminosa parlando speculativamente, non lo sia però per lo più in atto pratico? E se è tale in atto pratico, chi mai potrà negare che non appartenga al Sacerdoti, e particolarmente ai Curati, il far capire agli uomini, e alle donne, quante e quali siano le occasioni di peccare, alle quali si espongono quando ballano insieme? Ai Sacerdoti, nell'Ordinazione de' quali il Vescovo prega il Signor Iddio, che loro dia la sua santa grazia, acciò meditando giorno e notte sopra la sua Legge, credano ciò che leggono, e ciò che credono insegnino: *Ut in Lege tua die ac nocte meditantes, quod legerint credant, quod crediderint doceant:* e acciò siano adorni delle virtù, non solo praticandole, ma eziandio avvisando agli altri che facciano lo stesso: *eorumque virtutes in se ostendant, exemplo praebeant, admonitione confirment*: ai Parrochi poi più particolarmente, ai quali il Sacro Concilio di Trento *alla sess. 5. c. 2. de Reformatione* impone il peso di parlare al loro Popolo nelle Domeniche, e Feste solenni: *Docendo quae scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum brevitate & facilitate sermonis vitia quae eos declinare, & virtutes quas sectari oporteat, ut poenam aeternam evadere, & coelestem gloriam consequi valeant*: verità ben conosciuta dai degni Parrochi della Diocesi di Padova, allorchè radunati insieme più volte, riflettendo al danno spirituale dell'Anime, che si contrae ne' balli, divisarono il modo di sterminarli dalle loro Parrocchie, come può vedersi *nelle Miscellanee* del Gericato, che fu Vicario Generale di quella Diocesi, *nella decis. 4. al n. 9. e nella decis. 18. al n. 6.*

6. Pensa pur troppo taluno, che per adempiere quanto deve adempiersi dal Suddiacono, basti il non prender moglie, il portare l'Abito Chericale, il recitare ogni giorno l'Officio Divino; che ciò pure sia sufficiente pel Diacono, e che quando i Sacerdoti vi aggiungano la Messa, ed i Curati oltre la Messa, e l'altre cose di sopra accennate, quando risiedono nella loro Parrocchia, ed amministrino i Sagramenti, a nulla più siano obbligati. Pensa pure taluno de' Suddiaconi, Diaconi, Sacerdoti, e Parrochi di poter fare senza peccato tutto ciò, che senza peccare si può fare da' Laici. Va taluno speculando potersi dare il caso, che qualche Laico assista al ballo, e che balli senza peccato; e da ciò inferisce, che non ostante o l'Ordine Sacro, o la Cura dell'Anime, può egli assistere al ballo, ballare, e dare il comodo di ballare nella sua Casa, e nella sua Canonica. Ma prescindendo da quanto poc'anzi si è accennato delle occasioni di peccare, alle quali sono esposti gli uomini, e le donne quando ballano insieme; prescindendo da quanto fu scritto dal P. Francolino, che *nel luogo citato* rispondendo a chi accusava i moderni Teologi d'aver abbandonata nella materia de' balli la dottrina de' Padri della Chiesa, così lasciò scritto: *Quod ut intelligat tandem, & insultare amplius non possit, inspiciamus Patres citati hoc quaestiones, an omnes choreae sint illicitae? an hujusmodi sint chorea inter ejusdem sexus personas ad fallendum tempus ductae; an semper sint illicitae, quae exercentur inter personas diversi sexus? an quae licitae per se sunt, exerceri ab omnibus, aut in omni loco possint? Has certe quaestiones non instituunt Patres, ut faciunt Theologi Morales, sed invehuntur in choreas utique, non in omnes: alioquin peccasset David, animo simul & corpore ante Arcam exultans: ergo solum in aliquas. Ita prefecte explicandi sunt quamvis non distinguant. At quis Casuistarum omnes absolvit? Quis non fere omnes, quae miscentur a personis diversi sexus damnavit?* Domandiamo a chi discorre così, se è vero che quanto può farsi da' Laici senza peccato, possa ancora senza peccato farsi dai costituiti negli Ordini Sacri, e dai Parrochi, mentre ciò a Noi sembra evidentemente falso. Imperocchè può il Laico senza peccato, e con merito in ogni Tribunale fare il Procuratore, e l'Avvocato; può il Laico senza peccato, e con merito esercitare la Medicina, e la Chirurgia; può il Laico senza peccato negoziare, e mercanteggiare; può senza peccato andare ad ogni sorta di Caccia, oltre tanti altri esempj, che si potrebbono addurre: e pure queste cose non possono farsi senza peccato dagli Ecclesiastici.

7. Se a Noi soli sembrasse, o fosse sembrato esser falso, che tutto ciò che può farsi senza peccato da' Laici, possa senza peccato farsi dagli Ecclesiastici, ben volentieri confesseremmo che sarebbe poco, assando ben consapevoli della Nostra sufficienza: ma il punto si è, che ciò ancora sembrato, e costantemente insegnato dagli altri: e da chi? or ora vedrassi: ed in qual materia? nella presente de' balli. S. Tommaso *sopra il c. 3. d'Isaia* così ne discorre: *Quinenim impossibile est semper agere in vita activa, & contemplativa, ideo oportet interdum quaedam ludis interponere, ne animus nimia severitate frangatur, & ut homo promptius vacet ad opera virtutum, & si tali sine fiat de ludis cum aliis circumstantiis, erit actus virtutis, & poterit esse meritorius, si gratia informetur.*

metur. Ista autem circumstantia videtur in ludo choreali observanda, ut non sit persona indecens, sicut Clericus, vel Religiosus, ut sit tempore laetitiae, ut liberationis gratia, vel in nuptiis, & hujusmodi, ut fiat cum honestis personis, & cum honesto cantu, & quod gestus non sint nimis lascivi, & si qua hujusmodi sunt. Si autem fiant ad provocandam lasciviam, & secundum alias circumstantias; constat quod actus vitiosus est. S. Antonino *nella sua Somma alla part. 2. tit. 6. c. 9. de Choreis* considerando i casi, ne' quali i balli sono peccaminosi, espressamente pone nella classe de' gravi peccati i balli, se si fanno dagli Ecclesiastici coi Secolari e molto più colle donne; e qualifica per peccato veniale il ballo, che si fa dagli Ecclesiastici fra loro soli, e non alla presenza de' Laici. *Tertia causa* (per cui i balli sono illeciti) *est sumpta ex officio personae, sicut Clericis interdicitur venatio, & alii ludi, quia in sortem Domini electi aliis exercitiis debent occupari &c. Tertio* (parla de' casi, ne' quali i balli sono peccaminosi) *quod fiat a personis saecularibus, nam Monialibus, & Monachis, & Clericis, propter quod debent in aliis occupari, omnem choream puto illicitam*; e dopo aver riprovata la consuetudine che era nel suo tempo, che si ballasse nelle Chiese di Campagna per solennizzare la Festa di qualche Santo, ed aver detto esser ciò piuttosto peccato mortale, che veniale: *Videtur esse magis mortale, quam veniale:* dice che il ballo fatto dagli Ecclesiastici fra di loro, esclusi i Laici, non è che peccato veniale: *Cum autem a Clericis, vel Religiosis fit inter se, non in praesentia Laicorum, ex quodam solatio, etsi levitate,* è peccato, *non tamen mortale*.

8. Concordano gli altri Autori suddetti ne' *luogi allegati*, Bartolomeo Fumo, l'Azorio, il Francolino, il Marcan. *in Hortu Pastorum t. 3. l 3. n 10. §. Sexto peccant*, e tant'altri. E ciò che più importa, questo è lo spirito della Chiesa espresso *nel Can. His igitur alla dist. 23. His igitur lege Patrum cavetur, ut a vulgari vita seclusi, a Mundi voluptatibus se se abstineant, non spectaculis, non pompis intersint,* si ragiona de' Chierici: *nel Can. Non oportet, de Consecratione alla dist. 5. Non oportet Ministros Altaris, vel quoslibet Clericos spectaculis aliquibus, quae aut in nuptiis, aut in scenis exhibentur, interesse*: e nel Sacro Concilio di Trento *alla sess. 22. c. 5. de Reformatione*, ove tolta di mezzo qualunque consuetudine contraria, si rinnovano tutti gli antichi Canoni, e tutte le loro disposizioni *de Luxu, Comessationibus, Choreis, Aleis, Lusibus aliis, quibuscumque criminibus, necnon secularibus negotiis fugiendis* dagli Ecclesiastici. Tale fu lo spirito di S. Carlo Borromeo, che *nel suo primo Concilio Provinciale alla part. 2. nel t. 1. degli Atti della Chiesa di Milano della stampa di Lione alla p. 18.* così determinò: *Clerici personati non incedent, choreas privatas, aut publicas non agent, nec spectabunt.* Tale fu lo spirito di S. Francesco di Sales, che *ne' suoi Statuti Sinodali alla part. 3. tit. 3.* impose la pena della sospensione ai Sacerdoti che ballavano. Tale fu lo spirito de' nostri degnissimi Antecessori, come si raccoglie dai loro Sinodi, ed Editti. Tale finalmente è lo spirito della Sede Appostolica, Maestra della Fede, e de' Costumi, come si raccoglie dalle Risoluzioni delle Sacre Congregazioni, che sono l'organo, e la voce della medesima: *Interdicet ergo Episcopus ipsismet Clericis choreas praefatas agere, ducere, vel dirigere, in quibus foeminae saltent. Porro constitutis in Sacris prohiberi potest, ne choreas cum foeminis agant &c. & cunctis Clericis choreas ducere, vel in iisdem sonare &c. Quinimmo & Clericis prohiberi potest, ne choreas permittant fieri, & idem de spectaculis, atque comoediis, in suis Aedibus Ecclesiasticis Canonicalibus, Parochialibus, seu aliis Beneficialibus, deputatis pro domicilio Beneficiati; & hoc etiamsi talia fierent nomine consanguineorum, ibidem secum cohabitantium.* Questo è l'estratto delle Risoluzioni delle Sacre Congregazioni di Roma, fedelmente esposto della buon. mem. di Monsig. Braschi *nel suo Promptuario Sinodale c. 99. dal n. 5. al n. 8.* del che Noi ancora possiamo rendere piena testimonianza, imperocchè fummo Segretario di quella Congregazione, che si tenne *nel 1722.* in occasione dell'esame del Sinodo di Foligno, fatto da Monsig. Battistelli Vescovo di quella Città; della qual Congregazione il Decreto è anche allegato dal sopraddetto Monsig. Braschi. E quando per impossibile mancassero tante Canoniche disposizioni, e del punto, di cui ora trattiamo, non avessero trattato gli antichi, e moderni Teologi, chi sarà mai che riflettendo alla pura ragione naturale, non possa, e debba pienamente riconoscere, che ballando i Sacerdoti, ed i Parrochi commettono un grave peccato di scandalo? non essendo lo scandalo che un detto, o un fatto poco buono, che dà ad altri occasione di ruina spirituale, ancorchè chi parla, o fa, non abbia intenzione d'indurre altri nell'occasione di peccare. Chiara è la dottrina di S. Tommaso *nella 2. 2. q. 44. a. 1. Ad quartum: Dicendum, quod dictum alterius potest esse dupliciter alteri causa peccandi: uno modo per se, alio modo per accidens. Per se quidem, quando aliquis suo malo verbo, vel facto intendit alium ad peccandum inducere, vel etiamsi ipse hoc non intendat, ipsum factum est tale, quod de sui ratione habet, quod sit inductivum ad peccatum, puta, cum aliquis publice facit peccatum, vel quod habet similitudinem peccati; & tunc ille, qui hujusmodi actum facit, proprie dat occasionem ruinae; unde vocatur scandalum activum.* Pur troppo si sa, che i Laici badano a ciò che si fa dagli Ecclesiastici, per prender norma dalle loro operazioni: *In eos tamquam in speculum reliqui oculos conjiciunt, ex iisque sumunt, quod imitentur:* sono parole del Sacro Concilio di Trento *alla sess. 22. c. 1. de Reformatione*; e che pensano di poter fare lecitamente quanto si fa dagli Ecclesiastici: *In te omnium oculi diriguntur* (dice S. Girolamo *nell'ep. 3. ad Heliodorum*) *domus tua, & conversatio tua, quasi in specula constituta, magistra est publicae disciplinae. Quidquid feceris, id sibi omnes faciendum putant. Cave ne committas quod aut qui reprehendere volunt, digne lacerasse videantur, aut qui imitari, cogantur delinquere.* Essendo pur

trop-

troppo frequenti gl' inciampi, e le occasioni di peccare, alle quali si espone chi balla, e particolarmente con persone di sesso diverso; è forse ideale, o metafisico il caso, che per causa del ballo debbe taluno confessarsi, o che il Parroco sia obbligato di parlar dall' Altare contro il ballo? E in questo caso dicasi con buona fede, quale possa essere il frutto, che può sperarsi dalla correzione del Confessore, o del Parroco, se essi ancora hanno ballato? *Quomodo enim potest observari a populo qui nihil habet secretum a populo, dispar a multitudine? Quid enim te miretur, si sua in te recognoscat? Si nihil in te aspiciat quod ultra se inveniat? Si qua tu se erubescit, in te, quem reverendum arbitratur, offendat?* sono parole di S. Ambrogio *nel l.3. ep.20.* Se l' Ecclesiastico non ballerà; e griderà contro il ballo, farà profitto: *Bene vivendo, & bene docendo populum instruit quomodo debeat vivere.* Se ballerà, e sgriderà chi balla, ne seguirà ciò che scrive l' Autore dell'Opera imperfetta *in Matth. Omel 43.* dal quale sono ancora le antecedenti parole: *Bene autem docendo, & male vivendo Deum instruit quomodo te debeat condemnare.* Per lo che al nostro proposito conchiuse Giovanni Gersone *nel suo sermone della Domenica terza dell' Avvento nel t.3. dell' ultima stampa d' Anversa p.923.* parlando de' balli: *Videndum est, si per aspectum suum, vel assistentiam videatur dare audaciam, & approbationem dissolutioni, est periculum peccati, & abstinendum. Sic debent facere Praelati, Curati, & Religiosi.*

9. Dirassi che tutto va bene, ma non nel tempo del Carnovale. Potrebbesi a ciò facilmente rispondere, che questa distinzione non si trova ne' Canoni, ne' Padri, e ne' Teologi, e che le ragioni addotte hanno la loro forza in ogni tempo. Ma prescindendo da questa risposta, domandiamo a chi distingue il tempo del Carnovale dagli altri tempi, se sa che cosa sia il tempo del Carnovale, se sa la sua origine, se sa perchè si permette, se sa, che la Chiesa non se ne dà per intesa, se sa, che nel Tribunale di Dio non si ammetta la scusa del Carnovale? Il gran Vescovo di Amelia Monf. Graziani, celebre per tante Opere scritte, e per la sua gran pietà, nel suo Sinodo tenuto *l' an. 1595.* nel descrive de' giorni del Carnovale: *Hos ipsos publica amentia dies Carnovalia appellamus. Quo tempore nequius, corruptiusque excogitari nihil potest, nihil quod magis omnium flagitiorum licentia sit imbutum; cum homines alioquin minime leves, minimeque impii, a se alienum nihil putent, quod a modestia, gravitate, honestate alienissimum sit.* L' erudito Celio Rodigino *nel suo l.5. Lectionum antiquarum al c.4.* dopo aver riferita le feste, che si facevano da' Gentili in certi tempi in Ponto, ed altrove in onore di Bacco, così soggiunge: *Dicas inde Italicas carnisprivii debacchationes prorepsisse.* Si permette dai Principi, e dai Magistrati, per poter poi negli altri tempi tirar la briglia, e tener i popoli in dovere, come ben disse Cassi doro: *Hac nos fovemus necessitate populorum &c. Expedit interdum desipere, ut possimus populi desiderata gaudia continere,* come può vedersi appresso il Card. Baronio *all' anno di Cristo 509. n. 5. ed all' anno di Cristo 523. n. 1. e 2.* Non si dà la Chiesa per intesa del Carnovale. Ella ci propone i giorni lugubri fra la Settuagesima, e la Quadragesima, e la pazzia del Secolo gli ha convertiti in giorni di riso, e di lascivia: *Adeo nos prava pervertit consuetudo,* dice il citato Vescovo d'Amelia, *ut Septuagesimam inter, & Quadragesimam interjectos dies, quos Sancta Mater Ecclesia magno mysterio veluti lugubres funereosque habet, pravalens lascivia, risus, hilaritatis amor, non in laetitiam solum, inconditumque gaudium verterit, sed pene communi cuidam insaniae dedicaverit.* Del qual argomento si è pure da Noi trattato *nella Notificazione 14. del Vol. 1.* Nell' anno di Cristo 1382. l' infelice Lodovico Arcivescovo di Magdeburgo, seguitando il costume del suo Paese, faceva un allegro Carnovale: *Ad dies solutos carnisprivii vacabat:* assisteva ai balli. *Archiepiscopus in primis choreis inerat:* ed ecco all' improvviso comparve un foco nella camera, *Apparuit ignis in camera;* e nel mentre ch' esso cogli altri fuggiva, cadde il pavimento, e più di trecento persone fra uomini, e donne precipitarono, ed esso solo con altri tre restò malamente percosso in tal maniera, che nel giorno seguente passò da quest' all' altra vita: *Igitur concidit gradus lapideus, cui imminebant; ruebant una plusquam trecenti homines utriusque sexus; ex omnibus laesus est nemo, praeter Archiepiscopum, & tres alios, ille delatus in domum postera die spiritum efflavit.* Il fatto è riferito dal Krauzio. Parla di questa infelice morte Paolo Langio *nelle sue Croniche: Mortuus, non ut Episcopus, non ut Sacerdos, sed velut Histrio vanus, & Vir saeculo deditus; mortuus, inquam, non in atrio, sed theatro, non in loco sacro, sed profano, non in Ecclesia, sed chorea.* Vedasi il Raynaldi *all' anno di Cristo 1352. n. 31.* ed *all' anno di Cristo 1382. n. 28.* ove pure con Paolo Langio fa menzione del terribile detto di S. Gregorio, che chi ha cura d' Anime è degno di tante morti, quanti sono i cattivi esempj, che lascia ai posteri dalla sua condotta.

10. Ed ecco quanto dovevamo accennare, per compiere il Nostro assunto, e per non mancare al nostro Appostolico Ministero. Resta solo, ch' Ella abbia la bontà di leggere e considerare quanto da Noi in questa Nostra Lettera si è accennato. Il Nostro debito è di predicare, e d' istruire. C' ingegniamo di farlo in carta piuttosto che in voce, col supposto che ciò possa essere più profittevole. Per lo che se qualcheduno o non leggerà, o non profitterà di questa Lettera, speriamo che nel gran Tribunale di Dio l' affare sarà deciso come l' altro, che sovente accade, in cui la gente invitata alla Predica non viene, o se viene non vi bada, o dorme, o nulla ne profitta, ed in cui non resta diminuito il merito del Predicatore, ed il reato cade sopra gli Uditori. Pubblicherà Ella ancora dall' Altare, e farà affiggere ne' luoghi consueti l' Editto, che mandiamo annesso; e pubblicandolo non lascierà d'aggiugnere, che deposta la cotta, e la.

la berretta di Predicatore, e presa la mitra, ed il pastorale procederemo irremissibilmente, a tenore del Bando, alle pene contro i trasgressori; e restiamo col dare a Lei, ed al suo popolo la Nostra benedizione.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 24. Dicembre 1737.

LXXVII. NOTIFICAZIONE.

Circa il Vino delle Messe. Dell'antica disciplina della Chiesa nello sceglierlo, e diligenza nel purificarlo. Dell'accuse date a chi somministravalo poco decente. Qual Vino sia materia lecita, o insufficiente pel Sacrifizio. Del Mezzo Vino, e Vino lungo. Del Vino usuale, e qual s'intenda tale in questa Diocesi. Che in ciò, per sicurezza della coscienza, debbasi seguire l'opinione più sicura.

1. UNa volta il Vino migliore serbavasi per le Messe: *Diligenti studio Vinum optimum quaerendum est*: disse il gran Pontefice Innoc. III. *al l.4. c.30. Mysteriorum Missæ*. Una volta si lasciavano alle Chiese alcune Vigne elette, *ut ex illis optimum Vinum fieret in usum Sacrificii*: come si vede in Flodoardo *nel l. 1. della Storia di Rems al c.*18. Nè i Personaggi più augusti sdegnavano di spremere colle proprie mani il Vino, che doveva servire pel Sagrifizio della Messa; come del Santo Rè di Boemia Venceslao: *Sacerdotes veneratus, suis manibus triticum serebat, & Vinum exprimebat, quibus in Missæ Sacrificio uterentur*: leggesi *nell'Officio proprio*, che si recita nella di lui Festa. Una volta, acciò il Vino che s'infondeva nel Calice fosse affatto purificato, si passava dal Diacono per un colatojo, o sia una specie di cucchiajo d'argento, perforato con sottilissimi buchi; come si raccoglie *dall'Ordine Romano sesto*, e da alcuni de' predetti colatoj d'argento, conservati nel Museo del fu Marcantonio Sabbatini nostro degnissimo Concittadino, morto anni sono in Roma, le figure de' quali furono fatte delineare dalla buon. mem. di Monsig. Bianchini *nelle sue Annotazioni sopra la Vita del Sommo Pontefice S. Urbano nel t.2.* d'Anastasio *fol.* 179. Una volta finalmente non si chiamavano in giudizio i Sagrestani, per aver somministrato Vino poco decente, e poco proprio per la celebrazione delle Messe, ma si formava il giudizio contro il Vescovo, ed anche contro il Metropolitano, se avvisati non ponevano rimedio al disordine. Lo sa Iba Arcivescovo di Edessa, accusato nel Concilio Efesino, *quia dum memoria fieret Sanctorum Martyrum, non est datum Vinum ad Sacrificium altaris, ad sanctificationem, & populi distributionem, nisi admodum exiguum, & vitiosum, ac lutosum, & quasi eo tempore vindemiatum &c. Et hac acta sunt conscio & admonito eo, qui potestatem ministeriorum habebat, cui & dictum est, ut & ipse admoneret Episcopum cum fiducia: & cum nihil fecisset, ille tempore coacti sumus Nos & ipsum Rev. Episcopum cursus admonere. Et cum didicisset haud permotus est, sed contempsit, ita ut multi nostrae Civitatis hinc scandalizaentur*. Ed oggidì si adoprano Vini prelibati nelle Mense, e ne' Conviti, ed i Vini più vili si riserbano per l'Altare, e non v'è chi accusi, o sia punito, come considerando il riferito fatto d'Iba riflette il pio, ed erudito Cristiano Lupo *nelle sue Note sopra i Concilj Generali, e Provinciali al t.1. della prima stampa p.* 480. *Hodie frequenter meliora gula ad Mensam profanam, Deo ad Divinam damus Vina viliora: neque tamen, quod pejus, punimur, aut accusamur*: ed in questa Nostra Città, e Diocesi non solamente v'è chi dà i Vini più vili per la Messa, ma inoltre v'è chi dà Vino, come si dice, colla punta nel tempo dell'estate, e nel tempo dell'inverno Mezzi Vini, materia o non atta, o indecente pel sacrosanto Sagrifizio della Messa: qual eccesso non sarebbe mai stato da Noi creduto, se non ce ne fosse fatta piena testimonianza da' Sacerdoti di credito e per la probità della vita, e per la dottrina.

2. Troppo mancheremmo al Nostro Appostolico Ministero, se giunta del fatto a Noi la notizia, non usassimo ogni maggiore attenzione per levar l'abuso. E però prendendo principio dal Vino che dicesi colla punta, che vuol dire dal Vino che incomincia ad inacetirsi, ancorchè sappiamo che il Vino cha incomincia ad inacetirsi, e non è fatto aceto, non è materia inetta, ed insufficiente per la Consecrazione del Sangue: ordiniamo nulladimeno, ed espressamente comandiamo che in niun modo per l'uso del Sacrifizio si adoperi nella Nostra Città, e Diocesi, per la ragione che essendo ciò indecente non si fa senza peccato. Così insegna San Tommaso *nella 3. parte alla quest. 74. art. 5. ad secundum*, ove così scrive: *Dicendum quod Vinum fit acetum per corruptionem; unde non fit reditus de aceto in Vinum. Et ideo sicut de pane totaliter corrupto non potest confici hoc Sacramentum, ita nec de aceto. Potest tamen confici de Vino acescenti, sicut & de pane, qui est in via ad corruptionem, licet peccaret conficiens*. Dalla dottrina di S. Tommaso è ricavata la Rubrica del Messale, cha aggiugne, esser il peccato di chi consagra non leggiero, ma grave: *Si Vinum coeperit acescere, vel corrumpi, vel fuerit aliquantum acre &c. conficitur Sacramentum, sed conficiens graviter peccat*: e resta solo esente dal peccato quel Sacerdote che è obbligato a celebrare, e che non ha autorità di far mutare il Vino, come succede ne' Regolari: nelle quali circostanze purchè il Vino non sia divenuto aceto, ma sia semplicemente colla punta, il spaccato si addossa al Superiore, o al Ministro cha ha incombenza di provvedere il Vino per la Messa; giusta ciò che riflettono il Quarti *ad Rubricas Missalis lib. 3. tit. 4. dub. 12.* ed il Moderno P. Marati, dotto Consultore della Sacra Congregazione dei Riti *nella sua bell' Opera stampata quest' anno* 1737. *in Roma*, in cui spiega, e va ornando l'Opera del Padre Gavanto, *nella seconda parte del tom. 1. pag. 745. num. 4.*

3. Pas-

3. Passando al Mezzo-Vino, è noto a ciascheduno che si fa una specie di Mezzo-Vino levando dal tinaccio il Vino puro, lasciando in esso i graspi con qualche poco di mosto, per esempio una mezza corba in circa, con aggiugnervi l'acqua in maggior quantità, come sarebbe una corba e mezza, e lasciandolo bollire per ventiquattr' ore in circa. Questo liquore, che da Noi si chiama Mezzo-Vino, ed in altri luoghi Acquerello, e nell'Idioma Latino *Lora*, o *Lorea*, come può vedersi appresso Varrone, e Plinio, è materia insufficiente, ed inetta per la Consecrazione del Calice: per lo che espressamente ordiniamo, e comandiamo, che in niun modo nella Nostra Città, e Diocesi si adoperi per le Messe.

4. Così comunemente insegnano i Teologi: il Silvestro *nella sua Somma in verb. Eucharistia primo n. 4. Non potest confici Eucharistia ex Vappa, seu Aquarello, quia non est Vinum, sed aqua infusa super acinos uvarum, habens aliquantulum Vini acumen*; il Suarez *in 3. p. Divi Thomæ t. 3. q. 74. a. 8. disp. 45. sez. 1. Hic vero adnotari potest de illo Vino, quod dicitur Lora, Hispanice* Aguapis; *quia illud non exprimitur ex uvis, sed postquam jam uvæ sunt expressæ, illis miscetur aliqua quantitas aquæ, ex qua mixtione fit hujusmodi Vinum; unde non videtur habere substantiam Vini, sed aliquam ejus similitudinem*: dopo le quali parole soggiugne, che il più delle volte *non est materia* della Consecrazione del Calice; i Salmaticensi *nel tr. 23. de Eucharistia disp. 6. dub. 21. pag. 117. n. 38. Quomodo dissolvenda sit quæstio de Lora, sive Acinaceo, Hispanice* Agualpe, *aut Vinada &c. Conficitur namque Lora non ex solis uvis expressis: sed postquam uvæ expressæ jam sunt, admiscetur illis quantitas aquæ, ex qua mixtione procedit liquor ille. Et quia magis communiter admiscetur magna quantitas aquæ respectu parva, aut nullius substantiæ Vini, quæ remanet ex uvis jam expressis; ideo, si loquamur juxta ea, quæ magis communiter contingunt, prædictus liquor non est vere Vinum, nec proinde materia consecrabilis?* Il Cardinal de Lugo, ben pratico delle opinioni delle Sacre Congregazioni di Roma, *de Sacramento Eucharistiæ disp. 4. sez. 1. n. 9. Infertur secundo, Loram non esse materiam validam, quia non est Vinum, sed aqua infusa in racemis expressis, seu in acinis*; il Cardinal Lauria, che consumò la vita sua nelle Congregazioni di Roma, *tom. 1. in 4. Sent. disp. 18. a. 3. de mater. Euchar. pag. 470. & 472. Aquaticum, quod vulgo dicitur* Acquaticcio, *non est materia sufficiens pro Consecratione Calicis, quia Aquaticum prædictum non est Vinum: Vinum enim est liquor ex uvis expressus; sed Aquaticum illud est mera aqua corticibus uvarum expressis superinfusa: nam aqua modico Vino admixta, & ut ita dicam, vinata, non Vinum, sed aqua dicitur*; il P. Passerini che scrisse in Roma, e fu Procuratore Generale della Religione Domenicana, *ne' suoi Comenti in 3. part. Divi Thomæ q. 74. art. 5. comm. 7. n. 10. Quid dicendum est de Lora, quæ apud nos dicitur* Acquaticcio *&c.? De Lora igitur loquendo, vel tanta est quantitas aquæ ut certum sit non salvari substantiam Vini, licet aliquam ejus consuetudinem habeat, & ita Lora satis communiter fit: & hoc modo certum est, quod tale Vinum nec est Vinum, nec potest valide consecrari*; il P. Coton nelle sue Controversie *lib. 2. de Sacramentis contr. 4 cap. 1. n. 18 Et ego addo quod Lora, seu Vappa ex aqua, cui acini uvæ per aliquod tempus immersi fuerint, non est materia consecrabilis*; il Bonacina *Operum tom. 1. disp. 2. q. 2. punt. num. 7. Addo Loram, quæ Mediolani vocatur* Posca, *Romæ appellatur* Acquato, *non esse materiam Eucharistiæ sufficientem; nam hujusmodi Vinum, seu potus, majori ex parte conficitur ex aqua: consequenter non est Vinum ex vite, sed quid tertium, vel potius aqua Vino temperata, nam mixta sequuntur naturam prædominantis*. Concordano il Gonnet *tom. 5. disp. 3. de mater. Eucharistiæ art. 2. pag.* 224. il Leandro *Operum tom. 1. part. 2. tract. 7. de Eucharistia disp. 8. quæst.* 29. il Rusigooli *tom. 15. de Eucharistia quæst. 4. de materia art. 2. num.* 5. il Quarti *ad Rubricas Missalis part. 3. tit. 4. dub.* 4. il P. Merati *nel luogo sopraccitato pag. 744. Rursus Vinum illud, seu potius liquor ex uvis secundo aut tertio compressis, magna aquæ copia superinfusa, & vocari solet Lora, non est materia apta ad hanc Consecrationem; quia tametsi aliquem præseferat saporem, & odorem Vini, ob nimiam tamen aquæ copiam, & ob Vini paucitatem, quæ reperitur in talibus uvis, nullo modo credibile est habere speciem Vini, sed esse vel naturæ aquæ, aut alicujus tertiæ substantiæ*.

5. Si fa poi un'altra specie di Mezzo-Vino, che anche chiamasi Vino lungo, quando cavato il Vino puro, e lasciandosi nel tinaccio maggior quantità di mosto, come sarebbono tre, o quattro corbe, vi si aggiugne l'acqua o in uguale, o in qualche maggior quantità, ed alle volte col porvi un poco di Vino vecchio, giusta l'osservazione del nostro Sig. Vincenzo Tanara *nel lib. 7. dell' Economia del Cittadino in Villa, della stampa di Venezia del 1713. pag.* 49. e queste specie di Mezzo-Vino, o sia Vino lungo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che non si dia per le Messe; imperocchè, prescindendo che ogni Mezzo-Vino della prima specie colle solite cavillazioni, e suttersugj si farebbe passare per Vino della seconda specie, concludono comunemente gli Autori in termini più forti, non esser questa seconda specie di Mezzo-Vino materia decente, e non esservi luogo a servirsene nella Messa, se non in caso di necessità.

6. Così insegnano Bartolomeo Fumo *nella sua antica Somma alla parola Eucharistia num. 9.: De Vinea multum adaquata non potest confici Eucharistia, quia Vinum non est. Secus quando parum esset de aqua, ita quod non mutasset speciem Vini. Non tamen liceret, nisi cum aliud non posset haberi*: il Suarez *nel luogo citato*, ove prosiegue il discorso del Mezzo-Vino, o sia *Lora: Judicando de illo erit juxta majorem, vel minorem expressionem uvarum, & quantitatem aquæ, ex quarum rerum mixtione hic liquor fit, ut dixi; semper tamen erit grave sacrilegium in hac materia conficere propter dubium, & irreverentiam*; i Salmaticensi *nel luogo citato: Quolibet autem modo Lora fiat*, cioè anche col met-

tere

tera poc'aqua sopra i graspi già spremuti, come poco prima avevano detto: *si autem uvæ non fuerint valde expressæ, & quantitas aquæ illis infusa modica sit*, così insegnano, *peccatum erit illa uti ad Consecrationem, quia vel est materia dubia, vel saltem minus pura, & decens*; il Passerini *nel luogo allegato*: *Vel dubium est an ex admixtione soluta fuerit Vini substantia, & corrupta; & in hoc casu, cum dubius etiam sit valor Consecrationis, peccatum magnum est uti hoc Vino in Consecratione: vel tertio certum est, tam exiguam aquam admixtam fuisse, ut vere dissoluta non sit substantia Vini, sed illud sic admixtum certe sit Vinum simpliciter: & tale Vinum est materia sufficiens, cum sit proprie Vinum. Non tamen est conveniens materia, & est peccatum sine necessitate uti tali Vino ob irreverentiam Sacramenti, in cujus Consecratione impura materia adhibetur, & imperfecta*; il Castropalao *Operum tom. 4. tratt. 21. disp. unic. punt. 4. in fine*: *Lora, Hispanis Aguaipe, quod ex uvis jam expressis mixta aqua conficitur, nullatenus est materia Consecrationis, ut communiter fit, quia non est Vinum, sed aqua temperata; erit tamen materia si in minima quantitate id contingat. Illud certum est, esse grave peccatum in ea consecrare*; il Filliuc. *Oper. Moral. tom. 1. tratt. 4. cap. 3. sotto il num. 87.*: *Si tamen pars aquæ admisceatur, & ex uvis expressis multum etiam substantiæ Vini conferretur in hujusmodi mixtum, posset esse apta materia. In dubio autem esset peccatum grave in ea consecrare*.

7. E però coerentemente al sentimento di tutti gli accennati Teologi ordiniamo, e vogliamo, che nella Sagristie per le Messe si dia il primo Vino, escluso qualunque secondo o mezzo Vino, ancorchè secondo lo stile di questa Nostra Città, e Diocesi, e di molte altre, nel fare il primo Vino vi s'infonda quantità d'acqua: non lasciando il primo Vino per questa infusione d'esser vero Vino, e d'esser Vino usuale, come ben avverte il Passerini *nel luogo citato*: *Si tantum aqua adhibeatur, quantum communiter juxta morem Patriæ adhiberi solet, ad hoc ut melius decoquatur, vel conservetur, nullum peccatum incurritur ex usu talis Vini in Consecratione*: e ciò che siasi della ragione da esso allegata: *Talis enim quantitas parva est, & in Vinum convertitur*: buona certamente è l'altra: *Et praeterea tale Vinum est Vinum commune, & usuale Patriæ*; il Quarti *nel luogo citato al dub. 3. Solet in aliquibus locis fieri Vinum cum infusione aquæ in musto, vel in racemis, antequam exprimatur. Quæritur, an valide, & licite consecrari possit? Respondeo distinguendo: si parum aquæ musto infundatur, certum est fieri verum Vinum: consequenter valide, & licite consecrari potest. Probatur, quia est Vinum usuale, & in multis locis, ubi dicto modo solet confici, Vinum vix aliud reperitur*; e parlando di questi nostri Vini di Bologna avverte il Rosignoli *al tom. 15. de Eucharistia q. 4. art. 2. n. 6.* ove dopo aver detto, essere la vera materia il Vino *ex vite* sostanzialmente non corrotto o notabilmente mutato, soggiugne: *Nam si præcise aliquo modo alterarentur, puta si calefierent, & etiamsi modice coquerentur, ut fieri consuevit in Piceno, & Umbria, si modico aqua immitterentur, ut fieri nunc solet Bononiæ &c. certe non desinerent esse materia apta Consecrationis*.

8. Alle quali cose non può, nè deve essere di veruna opposizione il dirsi, che per la Messa basta il Vino usuale, e che usuale in questa Città, e Diocesi è il Mezzo-Vino della prima, e della seconda spezie: imperocchè è d'uopo il comprovare, che il Mezzo-Vino è vero Vino, ed allora l'asserito uso comune potrà avere la sua forza; essendo punto di Fede, che il solo vero Vino è materia del Sagramento dell'Eucaristia. *Non bibam ammodo de hoc genimine vitis*, disse Gesù Cristo in S. Matteo *nel cap. 26.* e non potendosi provare che il Mezzo-Vino sicuramente sia vero Vino, ed essendo cosa certa, che chi fosse obbligato a dare una Botte di Vino, non soddisfarebbe al suo debito col dare una Botte di Mezzo-Vino; di qui nasca che l'asserito frequente uso del Mezzo-Vino a nulla serve pel caso di cui si tratta: e però il P. Andrea Zuccherio Teologo del Clero di Padova *nelle sue Decisioni de Venerabili Eucharistia Sacramento per l'anno 1708.* rispondendo *al caso primo del mese d'Aprile al dub. 2.* trattandosi della materia della Consecrazione del Calice, dopo aver detto che l'agresta non è materia, dice lo stesso *del Vino corrotto, aut cocto, aut nimis aqua diluto, quale Patavinis solet esse in deliciis*: come si vede *nel fine del num. 16.*

9. Oltre il punto della validità, per isfuggire il peccato deve considerarsi anche l'altro della decenza, potendo la materia esser valida, e non decente, come si vede nel mosto. E siccome non può dirsi Vino decente, e (per servirsi della frase comune) da galantuomo il Vino colla punta, o qualsisia spezie di Mezzo-Vino, conforme può ciascheduno facilmente capacitarsi riflettendo all'esempio di chi obbligato a dare una Botta di Vino decente, e da galantuomo, non soddisfarebbe al suo dovere col dare una Botte di Vino colla punta, o di qualsivoglia specie di Mezzo-Vino; così quando anche vi fossa un specie di Vino colla punta, o di Mezzo-Vino cha bastassa per valido, niuna però va ne può essere che basti pal decenta, o lecito; nè di più si ricerca per la proibizione non meno del Vino colla punta, che nel Mezzo-Vino.

10. Al che finora dedotto se si porrà per sopraccarico non potersi in coscienza seguitare in questa materia l'opinione semplicemente probabile, ma richiedersi la più sicura, a tenore della prima fra le Proposizioni condannate dalla S. M. d'Innocenzo XI. *al 2. di Marzo 1679.* che era conceputa colla seguenti parole: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet Lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis*: non vi sarà chi ragionevolmente non debba restar appagato di quanto poc'anzi si è stabilito.

E pe-

E però il Cardinal di Lauria *nel luogo ſopracitato*; dopo aver diſcorſo di quella ſeconda ſpecie di Mezzo-Vino, così conchiude: *Ab iis dubiis eſt abſtinendum, ne irreverentia inferatur Sacramentis, & vice Sacramenti fiat ſacrilegium, ſi in materia non apta fiat.*

11. Troppo diffideremmo del Noſtro amatiſſimo Popolo, a Clero, ſe non foſſimo perſuaſi, che prontamente ſaranno levati gli accennati inconvenienti in quelle Chieſe, nelle quali ſono introdotti: ma perchè la materia è grave, ad importante, ordiniamo che in tutte le Sagriſtie di qualſivoglia Chieſa, o pubblici Oratorj della Noſtra Città, a Dioceſi ſtia affiſſa la preſente Notificazione; imponendo ai Sacerdoti celebranti, e che con avvertenza conſagrano nella Meſſa il Vino, colla punta, o il Mezzo-Vino, di qualunque ſpecie ſia, a che avendo il comodo di poter fare ſoſtituire altro Vino, non lo fanno mutare, la pena della Soſpenſione *a Divinis*: alla qual pena ordiniamo che ſenza veruna diſtinziona ſian ſottopoſti, ſe dopo aver una volta detta la Meſſa, e conſecrando il Vino colla punta, o il Mezzo-Vino, di qualunque ſpecie, non avendo avuto comodo di farlo mutare, andrenno a celebrare la ſeconda volta ſenz' aver dato l'avviſo a chi ha la cura di mutare il Vino, a ſenza eſſerſi prima di cominciare la Meſſa aſſicurati della mutazione. Soſpeſi pure *a Divinis* vogliamo che ſiano i Sacerdoti, a' quali appertiene la cura della Sagriſtia, ſiccome pure quel Superiori maggiori che preſiedono alla Caſa, ſe i primi non uſeranno le dovute diligenze, a non daranno l'opportuno avviſo ai Superiori maggiori; a ſe i ſecondi, i Superiori maggiori, avviſati non ſoſtituiranno al Vino inetto il Vino buono, e ſufficiente. Finalmente riſerbiamo a Noi la pena arbitreria contro i ſemplici Chierici, o Laici, che eſſendo Sagriſtani di qualche Chieſa, ovvero Oratorio, e avendone in qualſivoglia altro modo le ſopraintendenza, non oſſerveranno, o faranno puntualmente oſſervare quanto finora abbiamo ſtabilito.

Bologna dal noſtro Palazzo Arciveſc. li 17. Dicembre 1737.

LXXVIII. LETTERA CIRCOLARE.

Agli Arcipreti, Vicarj Foranei, e Curati della Campagna, in ordine ai diſpareri fra' Miniſtri delle Monache di S. Luca, e de' Fabbricieri della Chieſa ſuddetta, per le Limoſine che ſi raccolgono dai Comuni del Contado. Diligenze che debbono uſare i Curati co' loro Parrocchiani, prima che il lor Comune parta per venire a far la lore Obblazione. Della ſorte diviſoria, e quando ſia, o non ſia in queſti caſi illecita. In che modo debba farſi per ciaſcheduu Comune la Queſtua, per venire a farne l'Obblazione alla Madonna di S. Luca.

1. TErminataſi, non ſono molti anni, la gran fabbrica de' Portici, incominciata *nell'anno* 1674. che dalla Porta detta di Saragozza per lo tratto di tre miglia in circa giugne alla Chieſa poſta nel Monte della Guardia, in cui ſi venera l'Immagine di Maria Vergine, che parimente ſi crede dipinta da S. Luca, penſoſſi *nell' anno* 1723. di fare un nuovo Monaſtero, che già può dirſi terminato, per maggior comodo delle Religioſe Domenicane, che hanno la cura, e la cuſtodia della Sacra Immagine, a che del 1513. furono raintegrate nel loro antico poſſeſſo coll'autorità del Sommo Pontefice Leone X. come ſi vede *nella di lui prima Coſtituzione nel tom.* 4. *del nuovo Bollario Domenicano*; e penſoſſi in oltre di erigere una nuova ſuntuoſa Chieſa che ora ſi va fabbricando colle limoſine, e pie obblazioni de' Fedeli, non ſolamente acciò la Chieſa corriſponda alla ſontuoſità della fabbrica de' Portici, ma ancora acciò ſia capace del continuo numeroſo concorſo de' Fedeli, e ſempre più la divozione ſi aumenti verſo un' Immagine, che levata dalla Chieſa di S. Sofia di Coſtantinopoli, fu da un buon Pellegrino portata a queſta Città *nell' anno* 1160. nel tempo che n'era Veſcovo Gerardo Noſtro Concittadino, e Canonico Regolare di S. Giovanni in Monte, e collocata nel Monte della Guardia, o perchè ciò foſſe dal Signore inſpirato con modo particolare al ſopraddetto Pellegrino, come racconta il Sigonio *nella vita del nominato Gerardo*, o perchè eppià della Sacra Immagine, quando era ancora in S. Sofia di Coſtantinopoli, vi foſſe un'iſcrizione, che diceva dovarſi portare al Monte della Guardia, come pretende di dimoſtrare Aſcanio Perſio *nella Storia della Sacra Immagine ſopraddetta*.

2. Quando *nel* 1723. ſi preſa la riſoluzione di farſi il nuovo Monaſtero, a la nuova Chieſa, fu altresì ſtipulato un pubblico Strumento con tutta l'autorità neceſſaria fra i Signori Fabbricieri, a le Monache Domenicane dei due Monaſterj uniti di S. Mattia, a di S. Luca, nel quale benchè fra l'altre coſa ſi foſſe ancora convenuto come in appreſſo: *Che detti Signori Fabbricieri sì preſenti, che futuri non poſſano, nè debbano mediatamente, o immediatamente, nè per ſe ſteſſi, nè per altri, impedire le limoſine sì comuni, che particolari, ſolite farſi alla detta Sacra Immagine, e al Monaſtero: altrimenti poſſano le dette Reverende Madri de facto far rimovere ogni Cercatore, o altro Miniſtro dalla Chieſa, e circuito della medeſima, che ciò impediſſe*: non ha però potuto queſto patto torre di mezzo le dicerie, e le diſcordie fra i Signori Fabbricieri, e le Monache.

3. Avendoci chi portava le parti della Monache, nella Viſita da Noi fatta l'anno paſſato della loro Chieſa, e Monaſtero rappreſentato, che dopo l'impegno della nuova fabbrica della Chieſa erano molto ſcemate alla Santa Immagine, a al Monaſtero le pie obblazioni de' Fedeli, le quali per lo più conſiſtono in cera, e danari, che per inveterata conſuetudine ſi offrono tra une Paſqua e l'altra dalle Popolazioni, o ſiano Comuni di queſto Contado; che i miniſtri de' Signori Fabbricieri uſavano artifizj, per indurre ad offerire per la fabbrica chi era diſpoſto ad

ad offerire per la Sacra Immagine, e pel Monastero, avendo introdotta l'usanza di tenere alcuni per la strada, i quali esibendo a chi porta le torce una certa insegna da porre sopra le medesime, nella quale sono scritte le seguenti parole: *Per la Fabbrica*: appropriavano in questo modo alla fabbrica le torcie, che gli offerenti ignari dell'importanza della piccola insegna cortesemente loro esibita, avevano avute intenzione d'offerire alla Santa Immagine, e al Monastero.

4. Ed avendoci nella predetta Visita chi veniva per i Signori Fabbricieri rappresentato, ch'erano levate alla fabbrica le torcie, che gli offerenti le avrebbono date, ed erano in prossima disposizione di dare, e che poi davano alla Sacra Immagine, e al Monastero, allettati da una certa piccola refezione, che si dà dal Monastero agli offerenti per esse, e violentati da una tal maniera a dare per la Santa Immagine, e Monastero ciò che avevano risoluto di dare per la fabbrica, mentre entrati gli offerenti in Chiesa colle torcie in mano, e coll'insegne volontariamente posta sopra la medesima, indicative dell'obblazione per la fabbrica, erasi introdotta, e posta in esecuzione una massima, che l'obblazione fosse per la Santa Immagine, e pel Monastero, e non per la fabbrica, subito che l'offerente era entrato in Chiesa coll'obblazione in mano.

5. Sentite nella Sacra Visita le sopra riferite cose, parve a Noi, che quando non ci fosse un positivo gusto di far ciarle, e di proseguire ne' disordini, e nelle irregolarità praticate o da una parte, o dall'altra, si potessa facilmente accomodare la differanze: imperocchè qui non si tratta di vedere se il Parroco, nella di cui Parrocchia è situata la Chiesa di S. Luca, abbia verun diritto sopra le predetta obblazioni, essendo la detta Chiesa sottoposta al jus o de' Padri Domenicani, che sono i Superiori della Monache del Monastero, o delle Monache che sono Domenicane, per lo che cessa ogni diritto che vi potesse avere il Parroco, come ben osserva il Fagnano *nel cap. Pastoralis num. 35. de his, quae fiunt a Praelatis*; non si tratta di vedere se i Signori Fabbricieri possano far questuare, e ricevere le obblazioni, che si fanno per la fabbrica, avendo essi dalla Nostra Curia la predetta licenza, ed essendovi una speciale convenzione colle Monache di poter prendere le dette obblazioni per la fabbrica della nuova Chiesa, ed essendo anche le persone Laiche capaci d'amministrare le limosine, e le obblazioni da erogarsi in qualche opera pia, giusta l'osservazione del Vanespen *Juris Eccles. part. 2. tit. 33. c. 10. n. 26. e seguenti*; non si tratta d'impugnare il Nostro diritto circa il farci render conto delle obblazioni non meno dai Signori Fabbricieri in vigore del Concilio di Trento *alla sess. 22. de Reformatione c. 8. e 9.* che dal Monastero delle Monache, il quale benchè sottoposto ai Regolari, deve a Noi render conto dell'amministrazione delle sue entrate, e per conseguente ancora delle obblazioni, che si fanno alla loro Chiesa, come si deduce *dalla Cost. 18.* di Gregorio XV. *nel Bollario Romano tom.* 4. e da quanto da Noi fu dedotto *nella Notificazione 29. n. 7. del Volume primo*.

6. Ma il punto unicamente si riduce al porre in chiaro qual sia la volontà degli offerenti, se sia d'offerire le torce, e i donativi per la fabbrica, o per la Santa Immagine, e pel Monastero; essendo conclusione assicurata che la materia dell'applicazione delle obblazioni volontarie dipende in tutto e per tutto dall'espressa, e presunta volontà degli offerenti, come ben osserva il nominato Vanespen *nel luogo cit. al n. 13.* cogli altri pienamente cumulati dal moderno Sig. Domenico Ursaye, celebre Avvocato nella Curia di Roma, *al t. 7. delle sue Dissertazioni part. 1. Dissert. 8. n. 38. e seg.* a se la volontà degli offerenti sia, o non sia stata sedotta, abborrendo lo spirito della Chiesa da simili seduzioni; per lo che vediamo essere state imposte dai Sacri Canoni le censure riservate al Sommo Pontefice contro quell'Ecclesiastico o Secolare, o Regolare, che induce taluno a giurare, o promettere d'eleggere nella sua Chiesa la sepoltura, come si vede *nel c. Animarum de Sepulturis, in Sexto, e nella Clementina Cupientes 3. in fine, de Poenis*.

7. Posta da parte la massima, che non si sa dove sia fondata, che entrato l'offerente in Chiesa colla torcia, non ostante la sua vera, o presunta volontà di darla per la fabbrica, debba applicarsi per la S. Immagine, e pel Monastero; imperocchè quando anche i ministri da' Signori Fabbricieri non possano entrare in Chiesa e prendere le dette torcie, e queste in Chiesa debbono prendersi dai ministri delle Monache, si debbono però prendere da essi con una mano, o coll'altra mano consegnare ai ministri dei Sign. Fabbricieri fuori della Chiesa; e ciò per eseguire la volontà degli offerenti, come in termini del Parroco, che riceve le obblazioni nella sua Chiesa, quale è tenuto a spenderle in quella cosa, che è prescritta dagli offerenti, senza poterle appropriare ad uso proprio, o di divertirle in altro, osserva il Merlino *nella sua famosa decis. 257. al n. 9. e 10.* e ne' termini del Superiore Regolare, il quale benche sia de jure amministratore delle obblazioni, che si fanno nella sue Chiesa, è però tenuto a stare strettamente alla volontà o espressa, o tacita degli offerenti, senza poterne in verun modo trapassare i confini, ben avverte il Sign. Card. Petra *nelle Note alla Costituzione d'Anastagio IV. t. 2. sez. 2. n. 40. e seg.* e prima d'esso era stato scritto dal Donati Religioso Domenicano *Reg. Regular. t. 2. tratt. 13. q. 25. n. 1. Praelati Regulares non sunt Domini oblationum, & eleemosynarum suis Ecclesiis factarum, sed tantum administratores: quorum est exequi donantium voluntates, non autem de illis ad suum beneplacitum disponere*.

8. Ridotto il punto all'espressa, o presunta volontà degli offerenti, ed al punto che sia libera, e non sedotta, sembra a prima vista che dovrebbe cessare tutto il disordine, quando portandosi, come si fa, processionalmente le obbla-

zioni

zioni nella viſita che i Comuni fanno alla Chieſa di S. Luca, quelli che hanno le torcie in mano, e che le vogliono offerire per la ſabbrica, le laſciaſſero in mano de' miniſtri de' Sig. Fabbricieri, che ſtanno ſotto il Portico in luogo non lontano dalla Chieſa, ma fuori della Chieſa, e del circuito della medeſima, pronti, e preparati per riceverle; e che gli altri, che vogliono offerire le torcie per la Santa Immagine, e pel Monaſtero, proſeguendo il loro viaggio, ed entrando in Chieſa, le conſegnaſſero ai miniſtri delle Monache, che ſono in Chieſa ſimilmente preparati a riceverle.

9. Ma non eſſendo quelli, che portano in mano le torcie, gli offerenti, anzi eleggendoſi per lo più dagli offerenti alcune Zittelle, che le portano in mano, nè trovandoſi il più delle volte eſſi preſenti alla Proceſſione, non v'è chi non vegga, che prendendoſi queſto ſiſtema, s' aprirebbe la ſtrada a maggiori confuſioni; non eſſendo caſo impoſſibile, che le Ragazze ſi ſcordino della commiſſione, e la mutino o per dimenticanza, o per malizia, o per qualche impegno, e che anche la verità, che aveſſero intenzione di dire, reſti oppreſſa dalla furia degl' interrogatorj ſuggeſtivi, che loro ſarebbono fatti da' Queſtuanti.

10. E però eſcluſo queſto partito, che a prima viſta poteva ſembrare adequato, abbiamo penſato al ſeguente, ed è, che Ella prima di venire in perſona, o mandare il ſuo Cappellano, o altro Sacerdote ad accompagnare il ſuo Comune, che vuol venire proceſſionalmente alla Chieſa di S. Luca portando le obblazioni, notifichi dall' altare in giorno di Feſta, in cui ſia concorſo di Popolo, o pure intimi un' adunanza, e dica o dall' altare, o nell' adunanza in primo luogo, che le obblazioni della torcia poſſono impiegarſi o pel proſeguimento della ſontuoſa nuova fabbrica della Chieſa, o per altre coſe neceſſarie pel culto della Santa Immagine, e pel mantenimento delle Religioſe che hanno cura della medeſima: in ſecondo luogo che Noi, e Lei ſiamo totalmente indifferenti o per l'una, o per l'altra delle dette coſe: in terzo luogo o impiegandoſi le obblazioni per la fabbrica, o pel biſognevole al culto della Santa Immagine, e in ſovvenimento delle Monache, tutto finalmente va a terminare in onore della Santiſſima Vergine Maria, che venerandoſi in detta Immagine o avrà una Chieſa più propria, e più adequata pel concorſo di chi viene a venerarla, o avrà ciò che biſogna pel debito culto della ſteſſa, e pel mantenimento delle buone Religioſe, che ne hanno la cura, e con sì geloſa divozione la cuſtodiſcono: in ultimo che ſi vuol ſapere la determinata volontà di ciaſcheduno degli offerenti, acciò poſſa puntualmente eſeguirſi, al qual effetto non laſci di dire, che chi vuol offerire per la fabbrica, lo dica liberamente, perchè non dicendolo, la ſua offerta doverà andare per la Santa Immagine, e pel Monaſtero, che prima dell' intrapreſa della nuova fabbrica era in poſſeſſo di aver tutto.

11. Fatto queſto diſcorſo ed uſata ogni diligenza acciò ognuno ne capiſca il ſenſo, che per altro non è molto difficile, quando non abbia talento d'oſcurare le coſe anche più chiare della luce del Sole, dovrà eſſer ſua cura il notare in una carta a parte i nomi di tutti quelli, che vogliono offerire per la fabbrica; e venendo a Bologna col ſuo Comune, porterà ſeco la detta carta, o mandando il Cappellano, o altro Sacerdote ad accompagnare il ſuo Comune, non tralaſcierà di conſegnarla ad eſſo; e giunti che ſaranno al luogo, ove ſtanno i miniſtri de' Signori Fabbricieri per ricevere l'offerta, ivi fermaraſſi la Proceſſione, nominandoſi o da Lei, ſe ſarà preſente, o dal ſuo Cappellano ad una ad una le torcie deſcritte nella carta a comodo della fabbrica, facendole conſegnare ai medeſimi, ſenz' avere alcun riguardo a qualunque inſegna poſta ſopra la torcia, in cui ſiano le parole o: *Per la Fabbrica:* o pure; *Per la Madonna di S. Luca:* volendo Noi, ad eſſendo del dovere, che prevaglia alla banderuola, che può eſſer ſottopoſta a' rigiri, la Nota ch' Ella avrà ſcritta, ſentita la volontà degli offerenti dalla loro viva voce. Fatta la conſegna, proſeguirà la Proceſſione verſo la Chieſa, nella quale poi farà conſegnare ai miniſtri delle Monache le altre torcie, che non ſono nella carta notate per la fabbrica.

12. E quando non vi foſſe ſtato veruno, che aveſſe voluto offerire per la fabbrica, non v'è biſogno di fermare la Proceſſione, ma entrando in Chieſa con tutte le torcie, ne farà fare intera conſegna ai miniſtri delle Monache, come poc' anzi ſi è detto.

13. Ed in queſto modo ſi adempierà la volontà degli offerenti, ſarà eſcluſo ogn' imbroglio, e la troppo corteſe eſibizione dell' inſegne, in cui ſiano le parole: *Per la Fabbrica*, o non ſi farà, o facendoſi non avrà quell' effetto, che l' eſibitore figuravaſi, e ſvanirà eziandio la ſognata maſſima, che entrato l' offerente in Chieſa coll' offerta in mano, ancorchè la ſua volontà ſia che vada per la fabbrica, avendola portata in Chieſa, reſti applicata contro la ſua volontà non alla fabbrica, ma alla Santa Immagine, e al Monaſtero.

14. Prima di ſcrivere queſta Noſtra Lettera Circolare non abbiamo mancato di conferire il Noſtro penſiere con alcuni de' Signori Curati, che accompagnano i loro Comuni alla viſita della Chieſa di S. Luca: ed eſſi ben conſapevoli dei diſordini, hanno approvato il rimedio, e l' hanno qualificato per facile, e buono, quando gli offerenti ſono certi, e determinati, e quando ſi ſa chi offre una torcia, e chi offre l'altra. Ma avendoci nello ſteſſo tempo ſuggerito, che in alcuni Comuni la coſa non ſi fa così, ma in un altro modo, queſtuandoſi qualche tempo prima della venuta alla Chieſa di S. Luca pel Comune, radunandoſi e roba e danari, e comprandoſi coi denari, e col prezzo della roba le torcie, alcune delle quali ſi vanno alle volte ordinando con monete effettive; quindi è che in quei Comuni, ne' quali la faccenda ſi regola in queſto modo, è d'uopo il prendere altro provvedimento,

non avendosi nella Questua altro di certo, se non che gli offerenti vogliono che l'offerte veda per la Madonna di S. Luca, essendo poi impossibile il sapere, se vogliono che s'impieghi per la fabbrica, o pel culto della Sante Immagine, e mantanimento del Monestero, e potendosi dire impiegata per la Madonna di S. Luca, quando si spende o per l'uno, o per l'altro fine.

15. Chi fosse ardito proporrebbe il rimedio delle forte divisorie, che di natura sua non è illecita, se non quando il Jus resiste, come è nell'elezioni Ecclesiastiche, ed ove o tutto tocce ad un solo che è estratto, o facendosi due parti disuguali, una maggiore, e l'altra inferiore, la sorte è quella che dà ad uno la maggiore, all'altro la minore, come discorrono i Teologi colla scorta di S. Tommeso *nella* 2. 2. *q.*95. *ar.*8. *in corpore*; e vanno i Dottori esemplificando o coll'esempio de' Sacerdoti, che debbono restare, o che possono partire nel tempo del a Peste, o di quelli che pel pericolo del naufragio debbono essere gettati in mare, restendo gli altri in barca, o dei Soldati che essendo rei dello stesso delitto, e non volendosi che tutti muojano, ad alcuni si dona la vita, ed altri si fanno morire, regolandosi tutto questo per mezzo della sorte divisoria.

16. Ma volendo Noi camminare col piè sicuro, ci protestiamo di rigettere l'accennato partito, come pericoloso per la qualità della materia, e perchè si correrabbe pericolo di qualche inciampo; dovendosi ne' casi ne' quali si può adoperare, e si adopera la sorte divisorie, aspettere l'evento da Dio, non della fortune, e non dovendosi pretendere di cercere con questo modo straordinerio la volontà del Signore, ma dovendosi avere semplicemante l'intenzione di levar le liti, e le discordie.

17. Da altri eraci stato suggerito, che facendosi la Questua si duplicassero le Cassette, e i Sacchi, acciò una Cassetta, ed un Sacco fossero per la fabbrica; ed un'altra Cassetta, e un'altro Secco per la Santa Immegine, e pel Monastero: ma nemmeno questo proggetto ci è piaciuto per più motivi, e particolarmente perchè alcuni sdegnati per questa novità si sarebbono astenuti dal far veruna contribuzione o per la fabbrica, o per l'Immagine, e Monastero, o perchè altri desiderando di far limosina e per la fabbrica e per la Santa Immagine, e Monastero, sarebbono stati esposti alle dicerie, che slargassero la mano, non tanto spendendo il proprio, quanto quello del Padrone.

18. Per lo che dopo aver pensato, e ripensato, concludiamo che ne' Comuni, ne' quali si fa la Questua nel modo accennato, si proseguisca come prima, nè si faccia veruna mutazione; e che compiuta la Questua, e comprate le cere, si facciano del Curato coll'assistenza de' Massari della Parrocchia tre parti uguali non meno della cera, che del denaro, quando si faccia cumulo di Moneta, e che la terza parte della cera, e moneta si consegni ai ministri da' Signori fabbricieri nel luogo del Portico, ove si troveranno: ed entrata in Chiesa la Processione, si consegnino le altre due parti ai ministri delle Monache; essendo ciò parso anche coerente alla disposizione da' Sacri Canoni, che nella obblazioni riservanu sempre una quote per la fabbrica, come può vedersi *nel Can. Vulterrana, e nel Can. Quatuer* 12. *alla q.*2. con protesta però che quanto abbiamo detto finora, debba aver luogo fin che dura la fabbrica della Chiesa; mentre terminata la medesima, si dovrà nel punto di queste obblazioni praticare come si faceva prime dell'intrapresa della nuova fabbrica.

19. Abbiamo ogni maggior fiducia nel suo zelo, e nella sua prudenza, che non lascierà d'eseguire quanto finora abbiamo detto, e quando mai (il che non vogliamo credere) vi fosse taluno innamorato della bella massima di non prendersi nuove brighe, ancorchè va ne sia il bisogno, ed il Superiore, a cui ha promessa obbidienza, lo prescrive, sappia che si procederà contro di lui ad una multa pecunieria, due parti delle quale si applicheranno alla Santa Immagine, e al Monastero, e la terze alle fabbrica; e resto &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Marzo 1738.

LXXIX. PUBBLICAZIONE.

Dell'Indulgenza conceduta dal Sommo Pontefice a chi pregherà per la felicità dell'armi Cristiane contro dei Turchi. Delle Spirito assegnato, con cui ogni Fedele per questo deve pregare. Per l'intercessione di Maria Vergine i Cristiani ottennero insigne Vittoria contro de' Turchi. Esser compatibile l'intercessione di Maria Vergine colla mediazione di Gesù Cristo, e l'intercessione de' Santi con quella di Maria Vergine. Dell'opere ingiunte dal Sommo Pontefice per l'acquisto di tale Indulgenza.

1. PRima di pubblicare l'Indulgenza conceduta da Sua Santità, applicabile ancora in suffragio dell'Anime del Purgatorio, a chi in Roma porge le sue preghiere per la felicità dell'Armi Cristiane contro il Turco, quel Indulgenza nello stesso modo è state estesa da Sua Beatitudine a questa Città, e Diocesi, fa di mestieri il premettere alcune cosa.

2. La prima si è, che pregando nelle sue consuate preci la Chiesa per la Pace fra' Principi Cristiani, e pe' vantaggi dell'Armi Cristiane sopre gl'Infedeli, ed i Turchi, dee ciascheduno, uniformandosi al sentimento di essa, lasciar lo spirito inutile di Partito; e quando le guerre sono fra' Principi Cristiani, porgere fervorosi voti al grande Iddio per la Pace; quando le guerre sono fra i Cristiani, e gl'Infedeli, o Turchi, ricorrere all'ajuto celeste per le vittoria di quelli sopra questi, così esigendo il vantaggio della nostra Santa Religione, e così anche richiedendo il nostro particolare interesse.

3. Fra gli Atti del Concilio quinto Lateranense ritrovasi una bella Orazione, fatta *nella prima sessione* alla presenza del Pontefice Giulio II. da

II. da Bernardo Zane Patrizio Veneto, ed Arcivescovo di Spalatro, come può vedersi *nel t. 14. della Collezione Labbeana de' Concilj alla p. 54.* ove dopo aver con molta eloquenza esposto, che nello spazio di circa cento ottant'anni, che è lo stesso che dire da Ottomano I. a Bajazette, aveva la potenza de' Turchi occupata la maggior parte dell' Asia, usurpata una buona parte d'Europa *cum maxima Christiani cruoris effusione*, dodici Imperj, e dodici Regni, aggiugne: *Imperium suum Dalmatiam, & Liburniam usque dilatavere: a quo quidem loco ad Urbes Tuæ Sanctitatis Picentinas unius noctis spatio commodissime possunt transfretari*: e come testimonio di vista rappresenta i Turchi non tali, quali da alcuni si vanno figurando, ma come sono in verità: *Effrenata gens, immanissima, Christiano nomini inimicissima. Suo enim sordidissimo Maumetho obsequium maximum se præstare putant, Christianos insequendo, dilaniando, occidendo.*

4. La seconda cosa si è, che il buon Cristiano desideroso de' vantaggi dell' Armi Cristiane contro gl' Infedeli, ed i Turci, dee riporre la sua vera speranza nella mano onnipotente di Dio, che è quello che dà le vittorie, e che mandò l' Angelo sterminatore in tempo del Re Ezechia, il quale uccise cento ottanta cinque mila persone dell' esercito di Sennacherib, e che anche senza il ministero dell' Angelo fa dar le vittorie a quelli, che sono inferiori di numero, e di forze. Sono piene di questa verità le Divine Scritture. *Nel 2. Paral. al c. 20.* si legge, che essendosi uniti insieme i Moabiti, e gli Ammoniti, e quelli della Siria, ed essendo potentissimo il loro esercito, il pio Re Giosafat ricorse a Dio: *In nobis quidem non est tanta fortitudo, ut possimus huic multitudini resistere*; e avendo pregato il Signore per la sua assistenza, alzossi il Profeta Jahaziel, che ripieno di spirito celeste disse: *Hæc dicit Dominus vobis: Nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem; non est enim vestra pugna, sed Dei*: ed alle parole del Profeta corrispose il felicissimo evento della battaglia. *Nello stesso libro al c. 16.* abbiamo la parlata del Profeta Anania al Re Asa Padre di Giosafat, in cui gli minaccia una continua serie di guerre, per aver collocata la sua fiducia nel Re della Siria, e non in Dio: *Nonne Æthiopes, & Lybes multo plures erant quadrigis, & equitibus, & multitudine nimia, quos cum Domino credidisses, tradidit in manu tua?* Finalmente sono pieni di questi esempj i libri de' Maccabei, nel primo de' quali Giuda Maccabeo Sacerdote, e Principe del suo Popolo *al c. 4.* così disse alle seguenti: *Ne timueritis multitudinem eorum, & impetum eorum ne formidetis &c. Conteret*, parla di Dio, *exercitum istum ante faciem nostram hodie; & scient omnes gentes quia est qui redimat, & liberet Israel*: e *nello stesso l. 1.* sono descritte le gran vittorie del predetto Giuda contro i quattro Duci, ancorchè la di lui forza fossero assai inferiori a quelle de' suddetti Capitani d' Antioco Epifane Re della Siria, come si vede *al c. 3. Et exivit Judas obviam illis cum paucis, & dixerunt ei: Quomodo poterimus pauci pugnare contra multitudinem tantam, & tam fortem? Et nos fatigati sumus jejunio hodie, & ait Judas: & Facile est concludi multitudinem in manu paucorum; & non est differentia in conspectu Dei Cæli liberare in multis, vel in paucis. Quoniam non in multitudine exercitus victoria belli, sed de Cælo fortitudo est. Ut cessavit autem loqui, insiluit in eos subito, & contritus est Seron, & exercitus ejus in conspectu ipsius.*

5. La terza cosa si è, esser opera di Dio le vittorie, ed esser la Santissima Vergine Maria quella, che le interceda a pro dell' Armi Cristiane contro gl' Infedeli, ed i Turchi, quando ad essa ricorriamo come si deve. Fra le più insigni vittorie dell' Armi Cristiane contro i Turchi dee certamente annoverarsi la presa di Gerusalemme, seguita nel secolo undecimo sotto la condotta del pio Goffredo; e questa devesi all' intercessione di Maria, a cui il Pontefice Urbano II. ebbe ricorso nel Concilio di Chiaramonte, ingiungendo a' Chierici il recitare ogni giorno in di lei onore l' Offizio, che oggi appellasi della Madonna, e che da' Chierici poi passò anche ne' Laici, come dopo il Cardinal Baronio osserva il Pagi *nella Vita di Urbano II. al n. 15.* Celebre fu la vittoria, che sotto Federigo III. Imperadore nel Pontificato d' Eugenio IV. e così verso la metà del secolo decimo quinto, si ebbe dall' Armi Cristiane in Ungheria contro i Turchi sotto la condotta del Gran Giovanni Uniada Vaivoda, e l' indefessa assistenza di Giovanni da Capistrano; delle qual vittoria scrivono gli Storici, che i Turchi impararono che potevano esser vinti, e questa senza dubbio si deve pure all' intercessione di Maria: per lo che il Re d' Ungheria Wladislao ricevuto con trionfale ingresso in Buda, prima d' andare alla sue Reggia, andò co' piedi nudi alla Chiesa della Santissima Vergine, da cui riconosceva la vittoria, ed io essa lasciò la bandiera, della quali i suoi Soldati eransi impadroniti nel combattimento, come può vedersi appresso lo Spondano *all' anno di Cristo 1443. al n. 12.* Distintissima fu la vittoria, che si ottenne dall' Armi Cristiane dal Santo Pontefice Pio V. di Filippo II. Re di Spagna, e della Repubblica di Venezia nel secolo decimo sesto, detta la Vittoria di Lepanto, o sia delle Curzolari, sotto la condotta di D. Giovanni d' Austria, più minutamente, e con maggior esattezza d' ogni altro, descritta da Giovanbattista Lambertini *nella Storia dei Re di Spagna*, il quale si protesta aver intrapreso a scrivere la detta Storia per inserirvi le particolari sicure notizie, che avea della Vittoria predetta, come si vede *alla p. 110.* e che questa altresì sia dovuta alla potente intercessione di Maria Vergine ricavasi dal Martirologio Romano *al giorno settimo di Ottobre*, ove così si legge: *Eodem die Commemoratio Sanctæ Mariæ de Victoria, quam Pius V. Pontifex Maximus ob insignem victoriam a Christianis bello navali ejusdem Dei Genitricis auxilio hoc ipsa die de Turcis reportatam, quotannis fieri instituit*: e dalla Bolla di Gregorio XIII. in cui egli stabilisce la Festa della Madonna del Rosario nella prima Domenica d' Ottobre,

tobre, riflettendo che la gran vittoria si ottenne nel giorno settimo di Ottobre, che in quell' anno cadde nella prima Domenica dal detto Mese, in cui facevasi la Processione del Rosario dalle più Confraternite: *Piae ad Deum preces effundendo, quae ad intercessionem Beatae Virginis ad dictam victoriam consequendam multum profuisse pie credendum est*: tralasciando intanto e l'insigne vittoria, che *nel* 1683. si ottenne, allorchè fu liberata Vienna dal potentissimo assedio de' Turchi, e l'altra ottenuta *nel* 1716. in Ungheria dall' Armi dell' Imperatore Carlo VI. sotto la condotta del sempre invitto Principe Eugenio di Savoja: e finalmente il miracoloso scioglimento dell' assedio della Città, e Rocca di Corfù, seguito *nell' anno medesimo*, essendosi tutte queste grazie ottenute dal grand' Iddio per intercessione della sempre gloriosa Vergine Maria, come in ordine alla prima può dedursi dalla Festa del Nome di Maria, perciò estesa alla Chiesa universale dalla S. M. d' Innocenzo XI. e fissata nella Domenica dentro l' Ottava della Festa della Natività: in ordine alla seconda si vada nell' allocuzione che fece in Concistoro la S. M. di Clemente XI. allorchè diede parte al Sacro Collegio del celebre avvenimento. *Cum tamen abunde omnibus compertum, ac longe perspicuum sit, validissimam in primis Beatae Virginis opem, quam toties repetitis precibus imploravimus, prosperos hos successus mirifice provexisse, ratio omnis postulat, ut maximas atque publicas in Liberiana Basilica eidem augustissimae Virgini sacra, omnipotenti quidem Deo pro large collatis, Sanctissimae ejus Matri pro clementer impetratis beneficiis gratias agamus*: e rispetto allo scioglimento dell' assedio di Corfù basta leggere il Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, approvato dal detto Pontefice *nel suo Bollario alla p.* 574. in cui si estende alla Chiesa universale l'Officio della Santissima Vergine del Rosario.

6. La quarta, ed ultima si è, che essendo ben compatibile l' intercessione di Maria colla mediazione di Cristo, come insegnano i Teologi, e l' intercessione de' Santi coll' intercessione di Maria; fra i Santi, ai quali potiamo con fiducia ricorrere, acciò dall' Armi Cristiane si ottenga vittoria contro gl' Infedeli, ed i Turchi, è certamente il gran Pontefice S. Pio V. il quale non solamente predisse la gran vittoria di sopra memorata che si ottenne nel suo tempo; ma ebbe da Dio benedetto la segnalata grazia di vederla con visione sopranaturale dal Vaticano, in cui si trovava, in quel momento in cui seguì nel Mare Jonio, e di manifestarla alle persone che seco discorrevano, le quali avendo notato il giorno, l'ora, ed il momento, a quanto il Santo Pontefice aveva loro detto, sopraggiunte le nuove, ritrovarono il tutto puntualmente avverato, come può vedersi nella Relazione degli Uditori di Rota, per le mani de' quali allora passavano le materie delle Canonizzazioni, fatta nella di lui Causa *al tit. de indiciis Sanctitatis Pii V.* stampata *nel Tomo postumo degli Annali* del Bzovio *alla p.* 1202. e nella Bolla della di lui Canonizzazione, stampata nel Codice delle Bolle di questa materia compilato dalla buon. mem. di Monsig. Fontanini Arcivescovo d' Ancira *alla p.* 499. le parole della quale sono le seguenti: *Defixis oculis in Imagine Redemptoris nostri e Cruce pendentis, cum anxiis precibus, & voce flebili sui solito uberioris Divinam misericordiam exoraret, ne gentibus efferatis haereditatem suam diripiendam relinqueret, sed in brachio excelso Populum suum salvum faceret, in excessu mentis superno lumine illustratur videre meruit Christianae classis prosperos eventus illo ipso die, ac eadem hora, qua feliciter ad Echinadas Insulas pugnatum fuit.*

7. Premesse queste cose, che senza dubbio saranno state presenti alla gran mente del Sommo Pontefice allorchè *sotto il giorno* 19. *di Febbrajo di quest' anno* concesse Indulgenza a chi nella Città di Roma implorava il Divino ajuto per la felicità dell' Armi Cristiane contro i Turchi, notifichiamo a tutti i Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso di questa Nostra Città, e Diocesi, essersi Sua Beatitudine degnata di estenderla a tutti quelli della predetta Nostra Città, e Diocesi, che reciteranno la terza parte del Rosario in onore della Beatissima Vergine, e dopo quella tre *Pater Noster*, e tre *Ave Maria* in onore del Pontefice Pio V. indirizzando le preghiere ad implorare il Divino ajuto contra il Turco.

8. Sono, com' è noto, state concedute dai Sommi Pontefici varie Indulgenze a chi recita il Rosario; e Nostro Signore senza derogare alle medesime aggiunge le seguenti, purchè si recitino ancora i detti tre *Pater*, ed *Ave*.

9. Concede dunque, oltre le altre Indulgenze, a tutti quelli che interverranno alla pubblica recitazione del Rosario nelle Chiese, che da Noi abbasso saranno espresse, per ogni volta che ciò faranno, anni cinquanta, ed altrettante quarantene.

10. Concede a tutti quelli, che privatamente a loro comodo s' impiegheranno nel medesimo santo esercizio, in ciaschedun giorno che in ciò s' applicheranno, anni trenta, ed altrettante quarantene.

11. Concede finalmente (durando la concessione di quest' Indulgenza a tutto il venturo mese di Ottobre, in cui pel solito si dà termine alla Campagna) a chiunque fedelmente adempie ogni giorno per un mese la prescritta recita o in Chiesa, o in Casa, e dentro tal mese fa una volta la sua Confessione, e Comunione in qualsivoglia Chiesa, visitando poi in giorno del mese stesso la Chiesa che sarà da Noi destinata, Indulgenza Plenaria, e Remissione di tutti i peccati per una sola volta in ciaschedun mese, in cui osservi le cose predette.

12. La Chiesa, a cui nella Città dovrà intervenire chi per conseguire l' Indulgenza d' anni cinquanta, ed altrettante quarantene, dee recitare pubblicamente cogli altri la terza parte del Rosario, ed i tre *Pater*, ed *Ave* in onore di S. Pio V. è la Chiesa dei PP. di S. Domenico, nella quale ogni giorno, pubblicamente si recita il

il Rosario: e questa stessa Chiesa di S. Domenico in Città è quella, che dovrà visitarsi da chi vorrà conseguire l'Indulgenza Plenaria dopo aver recitata per tutto il mese la terza parte del Rosario col tre *Pater*, ad *Ave*, e dopo essersi confessato, e comunicato: e tanto nell'uno, quanto nell'altro caso ciascheduno si ricordi di visitar l'Altare della Madonna del Rosario, quello in cui è collocata l'immagine di S. Pio V. e l'altro sopra cui sono collocate le Ossa del gran Patriarca S. Domenico, che fu Autore ed Istitutore della divozione del Rosario, le prestiamo fede, come si deva, alla Bolla de' Sommi Pontefici, e che in seguela di questa gran divozione da esso introdotta, ottenne per intercessione di Maria specialissimi vantaggi contro la formidabile Eresia degli Albigesi, come si veda *nella Bolla* 90. di San Pio V. e *nelle Storie* di Ferdinando Castilia *alla part. 1. lib. 1. c. 11.* e *nella celebre Opera de Maria Deipara* dello Spinelli *alla pag.* 661.

13. Ricorrasi dunque con ogni fiducia nel modo predetto all'intercessione di Maria, che tante e tante volte abbiamo ritrovata propizia nell'esaudire le nostre preghiere. Ricorrasi ancora con tutta fiducia all'intercessione di San Pio V. nè veruno si scordi di S. Domenico; sapendosi che oltre i motivi dedotti, i Santi mantengono anche in Paradiso una certa parzialità nel presentare a Dio le preghiere de' loro Paesani.

14. Il gran Pontefice S. Pio V. benchè nato nella Terra del Bosco della Diocesi di Tortona, ebbe però la sua origine da questa illustre Patria, e dalla nobile Famiglia de Ghisliari: *Pius in Oppido Insubriæ, quod Boscum vocant, natus, sed e Bononia ortundus ex nobili Ghisleriorum Familia*, leggesi nelle Lezioni proprie del di lui Officio; e lo stesso pienamente dimostrano il Catena *nella di lui Vita al fogl.* 2. il Gabuzio *nella stessa Vita al lib. 1. cap. 1.* lo Spoodano *all'anno di Cristo* 1566. *foglio* 608 il Ciacconio *nella Storia de' Pontefici, e Cardinali al tom. 3. foglio* 995. Oldoino *nelle Addizioni al fogl.* 1003. Peolo Masini *nella sua Bologna perlustrata*, ove tratta de' Pontefici Bolognesi *al foglio* 3. essendovi sopra quest'assunto un autentico Processo, di cui si fa menzione *nel Compendio della Storia di Bologna*, posta avanti l'opera intitolata: *ELENCO DEGLI ANZIANI, E CONSOLI DI BOLOGNA; alla pag.* 38.

15. Nacque S. Domenico in Calagorra, ma essendo morto in questa Città, ad in essa sepolto, può dirsi che sia di questa Patria, avendo i Santi tre Patrie, una in cui nascono, l'altra in cui passano la maggior parte della loro vita, e l'altra in cui muojono: anzi questa suol preferirsi a tutta l'altra, chiamando la Chiesa il giorno in cui muojono, giorno del loro natale, nascendo essi in tal giorno ad una vita eternamente beata: *Distingui porro potest triplex Sanctorum Patria, nimirum originis, diuturnæ commorationis, & mortis. Nam primis duobus modis jus Civitatis inter homines comparatur, tertius autem suffragantem manifeste habet Ecclesiam, quæ diem felicis obitus Sanctorum vocat natalem eorum &c. eo quod nascantur ea die Sancti ad veram vitam*: sono parole di Teofilo Rayoaudo *nel tom.* 8. *delle sue Opere alla pag.* 534. e concordano Quiotanaduenas *nei Santi di Toledo all'avvertimento terzo pag.* 5. il Guyet *de Festis propriis Sanctorum al lib.* 2. *capit.* 2. *quest.* 1.

16. Sappiamo asservi in questa Città, e Diocesi Monache, Obblate, Zittelle, e altre Donne Secolari, che colla licenza della Sede Appostolica dimorano ne' Monastarj, e Conservatorj approvati, come anche Regolari chiusi in perpetua clausura, ed asservi ammalati, e impediti: e in ordine a questi Sua Santità benignamente concede ai Confessori la facoltà d'imporre loro altre opere di pietà per ciò che non potranno eseguire.

17. Sappiamo ancora esservi molti, i quali non potranno convenire nella Chiesa di S. Domenico per recitare in essa pubblicamente il Rosario, e ciò parlando de' Secolari, quanto de' Regolari: e Nostro Signore riflettendo che le preghiere che si porgono a Dio in comune, gli sono più grate, insinua che cerchino i Capi di Casa di far recitare le predette preci con tutta la loro famiglia, e che i Superiori Regolari le facciano recitare con tutte la loro Comunità nelle loro abitazioni.

18. Per quelli della Diocesi, non potendo essi venire alla Chiesa di S. Domenico posta in Città dichiariamo secondo la facoltà dataci da Sua Beatitudine, che in luogo di essa resti sostituita la Chiesa Parrocchiale di ciascheduno. Ordiniamo poi a tutti i Sacerdoti della Città, e della Diocesi il recitare nella loro Messa la Colletta *contra Paganos*.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 29. Marzo 1738.

LXXX. LETTERA CIRCOLARE.

A chiunque ha Cura d'anime per la Città, e Diocesi, circa i Matrimonj che si contraggono ne' tempi proibiti. Potersi in ogni tempo contrarre i Matrimonj. Esser vietata la solennità, e la pompa ne' Matrimonj proibiti in detti tempi. Che cosa intendasi per solennità in questi casi. In che intenda dispensare la Chiesa, concedendo licenza di contrarre Matrimonj ne' tempi proibiti. Quale sia stata sempre la pratica, e la teorica di questa Diocesi intorno a ciò.

1. Abbiamo ritrovata in questa Nostra Curia Ecclesiastica la costumanza già da molto tempo introdotta, di concedere la licenza in qualche caso particolare, e concorrendovi legittime cause, di contrarre Matrimonio ne' tempi proibiti dalla Chiesa, che vuol dire dall'Avvento del Signore fino all'Epifania, e dalla feria quarta delle Ceneri, o sia primo giorno di Quaresima, fino a tutta l'intera Ottava di Pasqua; ed ancora da Noi, benchè di rado, e sempre colla

colla dovuta causa, si sono concedute simili licenze; nè intendiamo di recedere in avvenire dal consueto; ma sapendo non essere uniforme ne' Signori Curati la disciplina in ordine a questi Matrimonj, mentre alcuni, e forse la maggior parte, assistendovi non tralasciano le Benedizioni della Chiesa, che sono nel Messale; altri, e forse pochi, le tralasciano; altri sono di sentimento, che senza peccato non possano quelli, che si sono maritati ne' tempi proibiti, benchè colla licenza, consumare dentro quel tempo il Matrimonio; altri poi credono non esservi verun peccato, ancorchè dentro al tempo feriato i Maritati facciano la consumazione del Matrimonio; abbiamo creduto appartenere al Nostro ministero il comporre, e trasmettere ad ogni Curato la presente Lettera: nella quale, dopo aver veduta, ed esaminata la materia, e dopo aver comunicata prima della pubblicazione ad Uomini dotti la stessa presente Lettera, per sentire il lor parere, che abbiamo ritrovato uniforme al Nostro, crediamo non doversi benedire colle Benedizioni del Messale i Matrimonj che si contraggono ne' tempi proibiti, ancorchè vi sia la licenza di contraerli, peccando chi le adopera; e non doversi porre scrupolo di peccato a chi avendo colla licenze contratto ne' tempi proibiti il Matrimonio, lo consuma avanti ancora che il detto tempo sia trapassato.

2. Entrando nel primo punto, proponiamo le seguenti asserzioni: la prima, che in ogni tempo si può contrarre il Matrimonio; la seconda, che ciò che non si può fare ne' tempi proibiti dalla Chiesa, è la solennità, e la pompa del Matrimonio, e delle Nozze; la terza, che sotto nome di solennità si comprendono principalmente le Benedizioni delle Nozze, in tal maniera che se ne' tempi feriati, o sia ne' tempi proibiti dalla Chiesa, non è permesso adoperare ne' Matrimonj solennità, così nemmeno sarà lecito benedire il Matrimonio; la quarta, che concedendosi la licenza di contrarre il Matrimonio ne' detti tempi, non s'intende conceduta la licenza di benedire il Matrimonio, o di adoperare qualunque altra solennità, o pompa; l'ultima, che quanto si contiene nelle sopraddette proposizioni, è sempre stata per lo passato la teorice, e la pratica di questa Diocesi.

3. Abbiamo detto potersi in ogni tempo contrarre il Matrimonio, e queste è proposizione del Pontefice Clemente III. o sia Celestino, *nel cap. Capellanus, sotto il titolo de Feriis*, ove così si legge: *Licet ea sit Romanæ Ecclesiæ consuetudo, ut quocumque tempore Matrimonium contrahatur, consensu interveniente legitimo de præsenti*: il che pure si legge nel Rituale Romano *nella Rubrica de Sacramento Matrimonii*: *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest*.

4. Abbiamo detto che ciò che non si può fare ne' tempi proibiti dalla Chiesa, è la solennità, e la pompa del Matrimonio, e delle Nozze, essendo questo il linguaggio de' Sacri Canoni nel Decreto di Graziano *alla causa 33. quest. 4. Nuptias celebrare, convivia facere*: sono parole *del Can. 8. e dei due seguenti*: nè il Sacro Concilio di Trento in questo proposito ha innovata cosa veruna, o per meglio dire, non ha stabilito di più cose, che non fosse stata già determinate dagli antichi Canoni, cioè de quelli riferiti poc'anzi, come chiaramente si raccoglie *dal cap. 10. della sess. 24. de Reformatione Matrimonii*: *Antiquas solemnium Nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari Sancta Synodus præcipit* (parlasi del tempo fra l'Avvento del Signore, e l'Epifanie, e del tempo che corre dal primo dì di Quaresime fino a tutte l'Otteva di Pasque) *In aliis vero temporibus Nuptias solemniter celebrari permittit*; e *dal Can. 11. della stessa sessione*: *Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis Nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab Ethnicorum superstitione profectam &c. anathema sit*: e concorde il Rituale Romano *nella Rubrica citata de Sacramento Matrimonii*, ove sono registrate le seguenti parole. *Postremo meminerint Parochi, a Dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniæ, & a Feria quarta Cinerum usque ad Octavam Paschæ inclusive, solemnitates Nuptiarum prohibitas esse*.

5. Ed è comune opinione de' Teologi, e de' Canonisti, che ne' tempi feriati non è proibito il Matrimonio, ma è solamente proibita la solennità, e pompa di esso, e delle Nozze, sopra di che fra i Teologi possono vedersi il Sanchez *de Matrimonio al lib. 7. n. 10. e seguenti*, il Perez *de Matrimonio al lib. 6. c. 8. nu. 8.* il Presi *de Matrimonio alla disp. 22. sez. 2. nu. 2. e seg.* l'Hurtado *alla disp. 25. de Matrimonio Difficult. 1. n. 2.* il Filliuccio *nel tratt. 10. de Sacramento Matrimonii alla part. 2. cap. 9. n. 260. e seguenti*, il Leandro *nella 2. part. del tom. 1. al trat. 9. disp. 7. q. 77.* i Salmaticensi *in Cursu Theologico morali al tom. 2. c. 9. de Matrimonio tr. 13. punt. unic. nu. 2.* il Genet *in Theologia Morali al tom. 5. tr. 9. c. 6. q. 3.* il Gobat *in Theolog. Experiment. al tr. 9. sez. 2. cas. 2. n. 70. e 71.* il Rosignoli *nel tom. 6. alla part. 1. de Matrimonio contract. 15. prænot. 3. n. 6. e seguenti*, il Castropaleo *Oper. Mor. al tom. 5. de Sponsalibus disp. 4. punt. 2. §. 1. n. 4. e seguenti*, il Bisso *in Hierurgia al tom. 2. nella parola Tempus feriatum §. 1. e seguenti*.

6. E fra i Canonisti il Barbosa *al c. 10. sess. 24. de Reformatione Matrimonii sotto il n. 4. in fine, ed al tit. delle Decretali de Matrimonio contracto contra interdictum Ecclesiæ*, l'Anaclet. *n. 12. e 13.* il Lauren. *q. 259. n. 2.* lo Schmalzgrueber *dal n. 32. al nu. 36.* l'Engel. *§. 1. nu. 4.* il Pichler *nu. 4.* il Brasch. *in Promptuario cap. 65. num. 4.* il Cebassut. *in Theoria, & Praxi Juris Canonici al lib. 3. c. 21. n. 4.* e questo è il sentimento della Sacra Congregazione del Concilio, come più abbasso vedrassi.

7. Abbiamo detto che sotto nome di solennità si comprendono le Benedizioni, in tal maniere che se ne' tempi feriati è proibita ogni solennità, ed ogni pompa, restano ancor proibite le Benedizioni: e ciò si deduce dal Rituale Romano *nel luogo citato*, ove espressamente fra le cose proibite si legge: *Nuptias benedicere, Sponsam tradu-*

traducere, nuptialia celebrare convivia. I Teologi sopra indicati *ne' luoghi allegati* francamente insegnano, che le Benedizioni sono le prime, che vengono sotto nome di solennità, e però non debbono adoperarsi ne' Matrimonj, che si fanno ne' tempi feriati; ed anche soggiungono che chi se ne serve, commette peccato mortale. Così il Sanchez *nel luogo allegato al num. 2.: Et ideo in his Feriarum temporibus Benedictiones Nuptiarum prohibitas esse nemo dubitat, quia consuetudo totius Ecclesiae id testatur &c. Quare culpa esset lethalis huic praecepto contravenire, nam tamquam de re gravi semper intellexit Ecclesia.* Così il Pont. *nel luogo allegato al n. 10.: Mihi quidem videtur in violatione ejus Legis committi peccatum lethale; & quidem quod attinet ad Benedictiones Ecclesiae clarum est; cum sit violatio Legis in materia gravi.* Così il Rosignolo *nel luogo citato al num. 4.: Quod autem graviter peccet Parochus solemniter benedicens, & Contrahentes recipientes Benedictiones pro temporibus feriatis ex eo arguitur, quo Concilium Tridentinum gravibus verbis praecipit servari hanc Ecclesiae prohibitionem, & Ecclesia consuevit hoc praeceptum recipere tamquam de re gravi. Ergo transgressores talis praecepti culpae gravis rei constituuntur.* Così pure insegnano il Leandro *al luogo citato quest. 78.* il Giribald. *nel tratt. 10. de Sacramento Matrimonii al c. 9. dub. 3. num. 21. e 22.* (a) Anzi essendovi qualche Teologo che nelle pompe secolari, concorrendovi la parvità della materia, ha creduto non potere il contravvenient esser reo che di peccato veniale, tutti poi sono d'accordo in ordine al peccato mortale quando si tratta delle Benedizioni, come può vedersi appresso il Coton *nel lib. 5. de Sacramento Matrimonii cap. 4. num. 282. e seguenti: Utrum vero hac prohibitio sit sub mortali? Quoad Benedictionem omnes affirmant.*

8. Conforme è noto a ciascheduno, a quando si vuol celebrare il Matrimonio, e che già si sono fatte le tre Pubblicazioni, e non si è incontrato verun Impedimento, deva il Parroco ritrovarsi in Chiesa colla cotta, e colla stola, avendo seco un Cherico vestito colla cotta, che tiene in mano il libro, ed il vaso dell'Acqua Santa coll'aspersorio. Alle presenze di due, o tre Testimonj s' interroga l' Uomo, se vuol prendere per sua legittima consorte la Donna, e s' interroga la Donna, se vuol prendere l' Uomo per suo legittimo marito; ed inteso dal Parroco il vicendevole consenso, proferisce le parole: *Io vi congiungo in Matrimonio in Nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo,* facendo un segno di Croce colla mano, ed aspergendo l' Uomo, e la Donna coll'acqua benedetta. Dipoi il Sacerdote benedica l'anello, l' asperge coll'acqua benedetta, e consegnandolo allo Sposo, questi lo mette nel dito anulare della sinistra mano della Sposa, proseguendo il Sacerdote le altre Orazioni, che sono nel Rituale, coi segni di Croce in esso accennati.

9. Fin qui non vi è veruna solenne Benedizione, nè vi è cosa che non possa farsi ne' Matrimonj, che si contraggono ne' tempi feriati: e che non vi sia solenne Benedizione proibita in tutto ciò che poc'anzi abbiamo riferito, chiaramente si comprova, mentre il tutto si pratica anche nelle seconde Nozze, nelle quali non si può dare la Benedizione secondo il Testo *nel cap. Capellanum, e nel c. Vir autem, de secundis Nuptiis,* e secondo il Rituale Romano *nella citata Rubrica de Sacramento Matrimonii: Caveat etiam Parochus, ne quando Conjuges in primis Nuptiis Benedictionem acceperint, eos in secundis benedicat, sive Mulier, sive etiam Vir ad secundas Nuptias transeat,* con quello che siegue.

10. Fattosi dal Parroco quanto di sopra si è esposto, egli dice la Messa *pro Sponso, & Sponsa,* che è nel Messale nel fine delle Messe Votive: e perchè questa Messa non si può dire nel giorno di Domenica, nè in altro giorno festivo di precetto; quando mai nel detto giorno si debbono benedire gli Sposi, si dice la Messa della Domenica, o della Festa colla prima Orazione, che si ha nella Messa *pro Sponso, & Sponsa,* e con altre particolari Orazioni *pro Benedictione Sponsi, & Sponsae,* che sogliono dirsi dopo il *Pater noster,* e dopo l' *Ite missa est,* come ben avverte il Bisso *nella sua Hierurgia t. 1. alla parola Benedictio num. 72. §. 8.* e come anche osserva il P. Merati *nel tom. 1. part. 1. sopra il Gavanto al tit. 4. n. 10.*

11. In questa Messa si fa la Benedizione solenne delle Nozze, come riflette il Bisso *nel luogo citato: Benedictio Nuptiarum fit cum Missa, quae habetur pro Sponso, & Sponsa in Missali in fine Missarum Votivarum:* e questa è quella Messa, che contenendo le Benedizioni solenni, siccome dee dirsi quando si possono benedir le Nozze, così non dee dirsi quando le Nozze non si possono benedire, come chiaramente addita la Rubrica del Rituale Romano, *nel luogo citato: His expletis, si benedicendae sint Nuptiae, Parochus Missam pro Sponso, & Sponsa ut in Missali Romano celebret, servatis omnibus quae ibi praescribuntur;* e questa è quella Messa, che come Messe di solennità, e di pompa Ecclesiastica, non voluta dalla Chiesa nell'Avvento, e nella Quaresima, non può celebrarsi dalla prima Domenica dall'Avvento fino al dì dell'Epifania, e dal primo dì di Quaresima fino all'Ottava di Pasqua; non potendosi in questo tempo benedire le Nozze

---

(a) *Resp. Benedictionem solemnem graviter prohiberi, adeo ut peccent mortaliter Sacerdotes benedictionem illis temporibus dando, & Laici ipsos conjugatos eam petendo, & suscipiendo; quia est res gravis, & sub verbis praeceptivis praescripta a Tridentino, & in praxi servatur, ut cum Navarro, Ledesma, Rodriquez, Sylvestro, Sanchez, Pontio, & aliis docet Leander.*

Nozze colla solenni Benedizioni che sono nella detta Messa, come ben avverte il Bisso *nel luogo citato*, ove dopo aver portato le soprascritte parole: *Benedictio Nuptiarum fit cum Missa, quæ habetur pro Sponso, & Sponsa, in Missali in fine Missarum Votivarum*, soggiugne: *Hæc benedictio Nuptiarum fieri non potest a prima Dominica Adventus usque ad diem Epiphaniæ a Feria quarta Cinerum usque ad Octavam Paschatis inclusive, quo tempore prohibentur Nuptiæ*: per lo che sa facendosi il Matrimonio in questi tempi, vorranno lo Sposo, e la Sposa la Messa per potersi comunicare, come è ben decente, potrà dal Parroco celebrarsi la Messa corrente, ma non mai la sopraddetta, in cui si contengono le Benedizioni vietate ne' detti tempi: nè tampoco si potranno nella Messa corrente recitare quelle Orazioni, che si dicono nella Messa della Domenica, o della Festa, quando celebrandosi ne' giorni non proibiti il Matrimonio, non si può celebrare la Messa *pro Sponso, & Sponsa*, come si è detto poc'anzi.

12. Abbiamo pure di sopra detto, che concedendosi la licenza di contrarre il Matrimonio ne' tempi feriati, non s'intende conceduta la licenza di benedirlo, o di adoperare qualunque altra solennità, o pompa: e ciò si comprova col tenore della stessa licenza. In essa si concede al Curato, non ostante il tempo feriato, di congiugnere i ricorrenti in Matrimonio in faccia della Santa Chiesa; ma si aggiungono quest'altre parole: *Proibendo però loro il fare alcuna benchè minima solennità di Nozze durante il tempo &c.* colle quali parole resta tolta di mezzo ogni pompa del secolo; e dopo le predette parole ponendosi quest'altre, che risguardano il Curato: *Ed in oltre Lei serverà la solita forma del Sacro Concilio di Trento, e del Rituale Romano*: di qui chiaramente s'inferisce, che non potendosi, giusta il Concilio di Trento, ed il Rituale, adoperare le solenni Benedizioni della sopraddetta Messa ne' tempi feriati, nemmeno possono adoperarsi in vigore della licenza.

13. Se poi qualcheduno ci domandasse, a che serve la detta licenza, quando non serve per poter adoperare nel Matrimonio le solennità, tanto più che di sopra si è detto esser valido, e lecito il Matrimonio fatto ne' tempi feriati, purchè sia fatto senza le solennità, non manca una ben adeguata risposta.

14. Il Matrimonio fatto senza solennità ne' tempi feriati è valido, ad è lecito a tenore del Jus comune; ed è valido, e non lecito, se o per disposizione del Sinodo, o per speciale consuetudine introdotta in qualche Diocesi, si proibisca il Matrimonio, benchè senza ogni pompa, e solennità, ne' tempi feriati, come bene spiega ne' termini del Sinodo il Vanespeo *nel luogo che* a basso nomineremo *al n. 17.* e ne' termini della consuetudine il Clericato *de Sacramento Matrimonii alla decis. 37. n. 11. e 12.* ed in questi termini può ammettersi per vera la proposizione di quei Teologi, che insegnano esser illecito il Matrimonio ne' tempi feriati, o si faccia senza solennità, o con solennità: Habert *in Theol. Dogm. & Mor. al tom. 7. tit. de Matrimonio c. 8. §. Quæro autem*, Juvenin *de Sacramentis alla dissert. 10. quest. 7. cap. 13. art. 2.* il Sig. Cardinal Gotti *nel tom. 4. in 3. part. alla q. 8. dub. 1. §. 1. num. 7.*

15. Supposto che il Matrimonio, che a tenore del Jus comune era valido, e lecito ne' tempi feriati, fatto però senza le solennità resti valido; ma illecito benchè fatto nel predetto modo, o in vigore del Sinodo, o in vigore della consuetudine, ed essendovi in questa Diocesi la consuetudine proibitiva de' Matrimonj, benchè fatti senza le solennità ne' tempi feriati, per farli leciti vi vuole la licenza, come ben riflettono il Rosignolo *nel luogo citato al n. 8. §. Ratio secunda partis*, il Braschi *nel luogo pur citato al n. 6. e 7.* per lo che facendo la licenza il Matrimonio d'illecito lecito, non resta la stessa sanza il suo effetto, ancorchè in sequela della medesima non si possano adoperare le pompe del Secolo, o le solennità della Chiesa: e la concessione della licenza, fatta da' Nostri Predecessori, e da Noi ancora praticata, di contrarre i Matrimonj ne' tempi feriati, ma senza solennità è molto ben fondata, e sicura: non potendosi dubitare dell'autorità circa il derogare alla consuetudine proibitiva de' Matrimonj ne' tempi feriati anche senza le solennità; ma potendosi ben dubitare dell'autorità in ordine alle solennità espressamente proibite dai Sacri Canoni, o almeno potendovi sempre essere scrupolo se vi fosse causa sufficiente, richiedendo anche chi è favorevole in questo punto all'autorità de' Vescovi, una massima causa per derogare ai Sacri Canoni: Giribald. *nel trat. 10. de Sacramen. Matrimonii al c. 9. dub. 3. n. 23.* (a) Leandro *nella seconda parte*

(a) *An vero possit Episcopus dispensare, ut fiant hujusmodi solemnitates nuptiarum temporibus prohibitis? Negant Sanchez lib. 7. disp. 7. n. 6. Henriquez, & alii, quos sequitur Leander q. 79. quia nequit inferior dispensare in Lege Superioris; at ista prohibitio est Superioris, nempe Papæ Clementis III. in Cap. Capellanus de feriis, & Tridènt. sess. 24. cap. 10. Ergo non potest Episcopus in illa dispensare jure ordinario, sed solum jure extraordinario in casu valde raro, & urgenti, ubi non esset facilis aditus ad Pontificem. Affirmant Sotus in 4. dist. 32. quæst. 1. art. 4. Barthelom. Ledesma de Matrim. dub. 60. Emmanuel Sa, Pontius, Graffius, & alii apud Aversam quæst. 20. Sect. 2. quia Episcopus in sua Diœcesi potest ea, quæ de jure, vel consuetudine non reservantur Pontifici; hæc autem dispensatio non videtur reservata. Admittit Aversa, posse Episcopum dispensare ex causa gravi, & prudenter animum ejus movente, & pro diversitate locorum esse posse varias consuetudines.*

parte del t.1. al trat.9. disp.7. q.79. Monacell. *in Formulario al t.1. tit. 8. for. 8. n. 3.* Biasch. *nel luogo cit. c.6. e 7. n. 8.* Pont. *de Matrimonio al l.6. c.8. n.11.*

16. Abbiamo finalmente detto, che quanto abbiamo di sopra accennato, è sempre stato la teorica, e la pratica di queste Diocesi. Monsignor Gianfrancesco Leone fu Vicario di queste Città, e Diocesi nel tempo che n'era Arcivescovo Monsignor Alfonso Paleotti: *e nella sua Opera intitolata THESAURUS FORI ECCLESIASTICI: alla part.2. c.24. n.56. e 57.* così scrive: *Et licet Nuptiarum solemnitates certis anni temporibus etiam prohibita reperiantur, tamen etiam tempore prohibito sine Nuptiarum solemnitatibus Matrimonium contrahi potest, cum tantum solemnitates, & non Matrimonia sint prohibita.* Quale sia stato il sentimento del P. Giribaldi, che tempi anni è stato Penitenziere in questa Metropolitana, l'abbiamo di sopra veduto. Lo stesso Religioso *nel luogo sopraccitato al n.19.* fa il quesito: *Quid intelligatur per solemnitates Nuptiarum, quæ dictis temporibus*, cioè dell'Avvento, e dalla Quaresima, *prohibentur?* e risponde così: *Per solemnitatem prohibitam Nuptiarum intelligi Benedictionem solemnem, quæ scilicet solemniter intra Missæ Sacrificium in Ecclesia celebrantur, nec non sæcularem pompam cum festivis lætitiæ signis, traductionem Sponsæ in domum Sponsi cum plausu, comitatu & strepitu, convivia, choreas, cantus & similia, juxta communiorem Doctorum sententiam*, ed *al n. 22.* formando un altro quesito, che peccato sia il contravvenire, così soggiugne: *Respondeo, Benedictionem solemnem graviter prohiberi, adeo ut peccent mortaliter Sacerdotes Benedictionem illis temporibus dando, & Laici ipsi conjugati eam petendo, & suscipiendo, quia est res gravis, & sub verbis præceptivis præscripta a Tridentino, & ita in praxi servatur*; e la sempre felice memoria del Sig. Card. Gabriello Paleotti *nella part. 3. del suo Archiepiscopale alla p.159.* dopo avere stabilito che non si dia la Benedizione nelle seconde Nozze, dice: *Neque item primis ipsis Nuptiis benedices temporibus a Sacro Concilio prohibitis, hoc est a prima Dominica Adventus usque ad Epiphaniam inclusive, & a Feria quarta Cinerum usque ad Octavam Paschatis Resurrectionis inclusive sub pœnis, & censuris a Sacris Canonibus injunctis*; e *nel Compendio dei di lui ordini pubblicato* da Monsignor Alfonso Paleotti suo immediato Successore in quest'Arcivescovado *alla p.84.* sono registrate le seguenti parole: *Non si devono mai benedire le seconde Nozze, quantunque l'uno de' Contraenti non fosse mai stato maritato, e meno si devono benedire le prime nei tempi proibiti, cioè dalla prima Domenica dell'Avvento fino dopo la Festa dell'Epifania, e dal giorno delle Ceneri fino finita l'Ottava di Pasqua di Risurrezione...*

17. E di qui passando all'altro punto, in cui si cerca, se essendosi contratto il Matrimonio con licenze ne' tempi proibiti, sia peccato in quei tempi consumarlo, Noi confesseremo averlo i più celebri Canonisti creduto peccato, aderendo alla Chiesa *nel cap. Capellanus, nella parola quocumque tempore, de Feriis*, come può dedursi dalle loro autorità riferite *per extensum*, e seguitata da Monsignor Fagnano, *nel cit. cap. Capellanus n.6. e seguenti, de Feriis.* Confesseremo altresì, esservi alcune Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, che sembrano favorire il detto parere: alle quali il Pignatello *nel luogo* che or ora accenneremo, non risponde sufficientemente col dire che non consta delle medesime, e che sono emanate in casi particolari, avendole Noi stessi vedute *ne' Registri al l.9. p.17. 67. 86. 97. 133. e al l.12. p.4. e 19. a tergo*, e benchè emanate in casi particolari, spiegando però la mente del Concilio fanno legge, e debbono venerarsi da tutti. Confesseremo altresì leggersi nel Sacro Concilio di Trento *alla sess.24. c.1. de Reformatione Matrimonii*, che il Matrimonio non si consumi prima d'aver avuta la Benedizione del Sacerdote. Ma ciò non ostante crediamo non esservi peccato, se il Matrimonio contratto con licenza ne' tempi proibiti si consumi de' detti tempi; essendo questo il sentimento de' più celebri Teologi, ed anche de' Canonisti.

18. Il Ven. Card. Bellarmino *nel t.3. delle sue Controversie al l.1. de Sacramento Matrimonii c.31.* dopo aver allegati S. Tommaso, il Gaetano, ed il Navarro, insegna *non interdici illis temporibus celebrationem Matrimonii per verba de præsenti, & etiam consummationem, sed solemnem tantum Sponsæ deductionem, & publicam illam pompam, & convivia, quæ in solemnitate Nuptiarum adhiberi solent.* Concordano, dopo aver ben esaminata la materia il Sanchez *de Matrimonio al l.7. disp.7. n.21. e seguenti*, il Pont. *nel l.6. al c.8. n.9.* il Perez *de Matrimonio alla disp.22. sez.2. n.2.* il Filliuc. *nel trat.10. de Sacramento Matrimonii alla part.2. c.9. n.271.* il Rosignol. *nella part.1. t.6. de Matrimonio contract. 13. prenot.3. n.13.* il Coton *nel lib. delle Controversie al c.4. n.283. e 284.* il Bonacina *Oper. Moral. al t.1. de Impedimentis q.3. punt.14. prop.1. sotto il n.4. vers. Ex dictis sequitur.* La Croix *nel t.2. al l.6. part.3. n.470.* il Bisso *in Hierurgia al c.2. nella parola Tempus feriatum n.27. §.1.* il Diana *nell' Ediz. coord. al t.2. ris.102. sotto il n.4.* il Giribal. *trat.10. de Sacramento Matrimonii al c.9. sotto il n.19.* (a) e fra i Canonisti il Leone *in Thesauro Fori Ecclesiastici alla part.2. c.24. sotto il n.57.* lo Schmalzgrueber *nel t.4. al tit.16. §.2. n.39.* il Monacelli *in Form. Legal. al t.1. tit.8. n.2.* e diffusissimamente il Pignatello *nel t.6. alla consf.47. per totam.*

19. Ed

(a) Dimanda il Giribaldo cose intendesi per solennità di Nozze, che vengono proibite in detti tempi; e risponde: *Per solemnitatem prohibitam intelligi benedictionem nuptiarum solemnem, quæ scilicet solemniter intra Missæ Sacrificium in Ecclesia celebratur, necnon sæcularem pompam cum festivis lætitiæ signis, traductionem Sponsæ in domum Sponsi cum plausu, comitatu,*

H 2 & stre-

19. Ed a questa opinione crediamo dovarsi in pratica aderire, sì perchè non si debbono porre legami quando non vi è una chiara legge che gl'imponga, sì perchè a Noi sembra esser ella coerente allo spirito della Chiesa, che compatendo l'umana fragilità, è sempre andata recedendo dagli antichi rigori nella materia, di cui trattiamo. Il tempo feriato non era una volta, come oggi, impedimento impediente, ma era impedimento dirimente, come si deduce *dall' Ep. 11. del l.5.* di San Pier Damiano: *Censura Canonica Nuptias illicitis temporibus institutas, remoto omni scrupulo, dividit*: onda il P. Cristiano Lupo *nel t.4. sopra i Concilj alla p. 43. dell' antica stampa* così scrive: *Quo contractum extra tempora Conjugium fuerit omnino substantialiter nullum fateor cum Sancto Petro Damiano.* Una volta il tempo feriato comprendeva la Settuagesima fino all'Ottava di Pasqua, ed oltre l'Avvento comprendeva le tre Settimane avanti la Festa di S. Giovanni Battista, come si vede *nel Can.to. 33. alla q.4. e nel c.4. de Feriis*: ed oggidì è ristretto dal Tridentino ai tempi di sopra espressi.

20. Nè a quanto si è detto possono ostare o le autorità de' Canonisti, o le Risoluzioni della Sacra Congregazione, o il Sacro Concilio di Trento. Non le autorità de' Canonisti, i quali stando troppo attaccati alle rigorose espressioni degli antichi Canoni, hanno dedotto a precetto ciò che piuttosto importava consiglio, come in questo ben discorre il Vanespen veneratore de' Canonisti, e di Mons. Fagnano al pari di Noi, *nella part.2. Juris Ecclesiastici al t. 13. c.2. sotto il n.16. t.t.: Quidquid sit de hac sententia, attenta Canonum antiquorum rigorosa expressione, hoc certum est hodie, dictis temporibus*, parla de' tempi proibiti, ne' quali non si può contrarre il Matrimonio, *nequaquam vetitum esse actum matrimonialem, sed ad summum consilii esse eis temporibus abstinere, ut mente elatiore, & a carnalibus voluptatibus magis libere vacent orationi, & pietatis exercitiis.* Non ostano le Risoluzioni della Sacra Congregaziona, perchè tutte dicono che ne' tempi proibiti non è proibito il Matrimonio, ma sono proibite le sole solennità, cioè i conviti, il condurre a casa la Sposa, e la copula carnale: *Sacra &c.* (sono le parole di tutte le Risoluzioni della Sacra Congregaziona) *consuit etiam temporibus expressis c. 10. sess. 24. de Reform. Matrim. posse Matrimonium contrahi coram Parocho, sed Nuptiarum solemnitates, convivia, traductiones ad domum, & carnalem copulam prohiberi*: ma restando ancora in piedi la controversia, se nelle dette Risoluzioni si parli *tam de privata, quam de solemni traductione ad domum*, e se la copula proibita sia solo quella, che siegue *post publicam traductionem ad domum*, o quella ancora, che siegue *post privatam traductionem*; e nella licenza che si conceda per contrarre il Matrimonio ne' tempi feriati, comprendasi virtualmente la facoltà di condurre dopo il Matrimonio, benchè privatamente, la Moglie a casa, come a tenore della mente della Sacra Congregaziona fu saviamente avvertito nel celebre Sinodo di Farsa, tenuto *nel* 1685. dalla ch. mem. del Sig. Card. Carlo Barberini *al c. 14. n. 12.*: *Licentia autem hujusmodi obtenta sufficiet etiam ad traductionem Sponsæ ad domum Sponsi statim post celebratum Matrimonium, ita tamen ut omittantur solemnitates in traductione alias adhiberi solitæ*: può di qui ciascheduno ben riconoscere, non essere le Risoluzioni così puntuali, come da taluno si crede. Finalmente non osta il Sacro Concilio di Trento *nel luogo citato*, ove così si legge: *Præterea eadem Sancta Synodus hortatur, ut Conjuges ante Benedictionem Sacerdotalem in Templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent*: importando le dette parole non precetto, ma consiglio, come ben osservano il Monacello *al luogo citato n. 2.* ed il Sig: Baruffaldi Arciprete di Cento, luogo di questa Nostra Diocesi, *nelle sue Osservazioni sopra il Rituale Romano tit.41. de Sacramento Matrimonii n.145.* ove anche va fiancheggiando con ragioni quanto da Noi è stato dedotto in questa Lettera.

21. Abbiamo detto, comprendersi virtualmente nella licenza di contrarre il Matrimonio ne' tempi feriati, la facoltà di condurre privatamente dopo il Matrimonio la Moglie a casa, a tenore della mente della Sacra Congregazione del Concilio, non solo perchè ciò è indicato nel citato Sinodo di Farsa, ma altresì perchè dopo non poca fatica abbiamo ritrovato nella Carte da Noi con qualche diligenza adunate nel tempo ch'eravamo Segretario della stessa Congregazione, la seguente Risoluzione fatta *al 10. Giugno 1684.*

Dubium Traductionis Sponsæ.

Nonnulli Parochi pro sua, & Matrimonia contrahentium quiete supplicant declarari.

An concessa per Episcopum licentia contrahendi Matrimonium temporibus a Sacro Concilio vetitis, in iis locis, in quibus dispositio ejusdem Concilii ad ipsum quoque Matrimonii contractum reperitur a consuetudine extensa, dicatur etiam permissa traductio Sponsæ, seu Uxoris ad domum Viri.

22. Monsignor Altoviti in quel tempo Segretario fu di sentimento negativo, appoggiandosi alle altre Risoluzioni di sopra allegate, come si legge *nel di lui Voto*: che abbiamo presso di Noi.

& strepitu, convivia, choreas, cantus, & similia, juxta communiorem Doctorum sententiam, prout refert Sanch. l. 7. disp. 7. *& colligitur ex Rituali Rom. de Sacram. Matrimonii.... Inde dictis temporibus non prohibetur celebrari Sacramentum Matrimonii, nec ejus consummatio, sicut nec antecedentes præparationes, Sponsalia, & denunciationes, immo nec simplex traductio Sponsæ in domum Sponsi.*

Noi. Ma la Sacra Congregazione al dubbio proposto rispose: *Affirmative: dummodo traductio fiat absque solemnitatibus.*

23. Veruno dunque nè s'inquieti, nè inquieti altri in questo proposito: e se qualcheduno ha zelo di levare abusi in queste materia, procuri piuttosto di sradicare dalla mente de' suoi parrocchiani le ripugnanze pur troppo universalmente introdotta, nè mai che sappiamo corretta, di non voler prendar Moglie nel mese di Maggio: *Aboleada sane perversa illa, ac superstitiosa quorumdam opinio, mense scilicet Majo Uxorem non ducendi, quasi aliquid ex eo mali ominis emanare fidelitati Contrahentium, ac prosperitati Nuptiarum offi ere possit. Doceatur igitur populus, & ab omnibus Parochis sæpe instruatur, ut superstitiosis illis nugis finem haudquaquam adhibeat; sed præter ea tempora, in quibus ex præscripto Ecclesiæ a celebratione Nuptiarum abstinetur, nullum esse, quo ipsa jure, & canonice celebrari prohibeantur*: sono parole del Concilio Provinciale di Bourdeaux tenuto *l'anno 1624. al c. 7. de Matrimonio n. 5.*

24. Che è quanto dovevamo accennarle &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 20. Ottobre 1736.

LXXXI. NOTIFICAZIONE.

Sopra la distribuzione, e consegna de' Sacri Olj. Origine di essi. Essere i Vescovi in obbligo di consagrarli, ed i Sudditi di doverli da essi loro ricevere. Disordini insorti circa l'Olio degl' Infermi. Se il Curato possa servendosi per gl' Infermi dell' Olio dell' anno passato. Opportune provvidenze per ovviare ai disordini.

1. LA Benedizione, e Consagrazione de' Sacri Olj, cioè di quello de' Catecumeni, di quello degl' Infermi, e del Sacro Crisma, cha ha avuta la sua origine dalla tradizione Appostolica, come ben osserva il Pouget *nelle sue Istituzioni Cattoliche al l. 2. c. 8. §. 5. Ritus ille*, parla della Benedizione degli Olj, *traditione Apostolica ad nostra usque tempora perseverat*: e che è talmente propria dell' Ordine Vescovile, che avendo i semplici Sacerdoti altre volte preteso di poterli benedire, furono espressamente ripresi nel secondo Concilio di Cartagine: *Ab universis Episcopis dictum est: Chrismatis confectio, & Puellarum consecratio, a Presbyteris non fiant*: fu fissata nella Feria quinta *in Cœna Domini*, o sia nel Giovedì Santo, ~~o da S. Fabiano~~ Pontefice nel secolo terzo, come si vede *nel Can. Litteris vestris 18. de Consecrat. alla dist. 3.* o quando questo documento non sia sincero, dall' antica universale disciplina, incominciate nel secolo settimo, facendosi menzione della predetta Benedizione, e Consagrazione de' Sacri Olj *in Cœna Domini* nel Sagramentario di S. Gregorio, nell' Antico Ordine Romano, e negli Autori che circa quei tempi scrissero *de Divinis Officiis*, come ben riflette il Vanespen *nel Jur. Ecclesiastico universo alla part. 2. tit. 3. c. 3. n. 13.: Videtur autem sæculo septimo præsens disciplina de conficiendo Chrismate in Cœna Domini invaluisse*; ed al giorno, in cui dee farsi la Funzione, fu di poi aggiunto il luogo, che è la Chiesa Cattedrale, giusta *la Decretale: Te referente: de celebrat. Missar.* e fu altresì prescritto il Rito, cioè di tanti Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, ed Accoliti, giusta lo stabilito nel Pontificale Romano *al tit. de Officio in feria quinta Cœnæ Domini*; Rito per altro assai antico, credendosi che da esso procedesse la pretensione rigettata non meno nel Concilio di Cartagine, come sopra abbiamo detto, che nel *Can. Si jubet 1. e nel Can. Presbyter 2. 26. alla q. 6.* de' semplici Sacerdoti di poter benedire, e consagrare gli Olj, se prestiamo fede all' erudito Martene *de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al t. 4. p. 240. n. 3. Et quidem huic præsumptioni occasionem præbere potuit antiquissimus Ecclesiæ usus Presbyteros una cum Episcopo adhibendi ad Chrismatis consecrationem, si non ut cooperatores saltem ut tanti mysterii testes.*

2. All' obbligo, che hanno i Vescovi di benedire, e consagrare gli Olj nel Giovedì Santo, corrisponda l' obbligo che hanno i loro Diocesani, di dover ricevere gli Olj da essi benedetti, e consagrati, parlando però di quei Diocesani che ne hanno bisogno, cioè i Parrochi che hanno il Fonte Battesimale, dovendosi servire del Crisma, dell' Olio de Catecumeni per la Benedizione del Fonte Battesimale, che si fa nel Sabbato Santo, e per l' amministrazione cotidiana del Sagramento del Battesimo, come si vede *nel cap. unic. de Sacra Unctione*; quei Prelati Regolari che hanno il privilegio della consagrazione dell' Altare o fisso, o portatile, delle Patene, de' Calici, e di benedire le Campane, il tutto però ristretto alle loro Chiese, a tenore *della Nostra Notificazione ventesima del Volume primo* avendo essi bisogno del Crisma, e dell' Olio de' Catecumeni per consagrare gli Altari fissi, e portatili, del Crisma per consagrare le Patene, e i Calici, e del Crisma, e dell' Olio degl' Infermi per benedire le Campane, i Parrochi finalmente della Città, e delle Diocesi, i Superiori de' Monasterj, e Collegi de' Regolari, i Confessori delle Moniche, i quali debbono amministrare, o far amministrare il Sagramento dell' Estrema Unzione, dovendo tutti questi chiedere gli Olj ai loro Vescovi Diocesani, ed essendo loro severamente vietato il prendere gli Olj benedetti da altri Vescovi, come si vede nei Canoni riferiti da Graziano *de Consecratione alla dist. 4.* leggendosi *nel Can. 122. Si quis de alio Chrismate, quam de illo novo, quod proprii Episcopi largitione, vel concessione acceperit, baptizare, nisi præoccupante morte, tentaverit, pro temeritatis ausu ipsi in se sua damnationis protulisse sententiam manifestatur*: e *nel Can. 125.: Presbyteri, qui Diœcesanas regunt Ecclesias, non a quibuslibet Episcopis, sed a suo ante Pascha Solemnitatem Chrisma petant*: esclusa qualunque esenzione, che come ristretta alle Legge Diocesana non ha che fare con ciò, che dipende dalla potestà dell' Ordine, come nel nostro proposito viene stabilito

nel

nel cap. Veniens, de Praescriptionib. ad è ben avvartito della Chiesa *nel Can. Presbyteri alla dist.* 45. ove si legge: *Peccant erga Abbates; qui volunt hoc*, cioè il Crisma, *potius accipere ab aliis, quam a suis*: con quel molto di più, che può vedarsi appresso il P. Pesserino *de statibus hominum al t.3. q.189. art.10. ispez.10. n.910. e seg.* Autora che merita ogni credito, essendo steto ben pratico dell'opinioni delle Secre Congragezioni, avendo scritto in Rome, ad avendo per tanti enni esercitato l'impiego di Procuretora Generele dal suo Ordina Domeniceno; ed asclusso qualunque altro privilegio particolere il poter ricavera da qualunqua Vescovo gli Olj Sacri, o perchè questa sorta di privilegj ha luogo quando il Vescovo Diocesano è eretico, scismatico, sospeso, interdetto, o che pretenda d'esser regolaeo, come si vade oel privilegio d'Onorio III. conceduto *l'anno* 1218. al Sacro Ordine Domenicano, che è il settimo *nel t.1. del nuovo Bollario di quell'insigne Religione*, o perchà qualunqua privilegio più effreoeto dopo il Secro Concilio di Trento dee restrignersi ai tarmini poc'anzi aspressi, come dottamenta comprove il Sig. Cardinal Petra *nei Comenti alla Cost.3. d'Innocenzo IV. s.3 sez. unic. al n.25. fino al fine.*

3. Da che grazia di Dio, e delle Sede Apostolica siamo Arcivescovo di questa Città, e di questa Diocesi, non abbiamo mancato di benedire, e consagrare ogni Giovadì Santo nella Nostre Metropolitana con tutte la solennità l'Olio de' Cetecumeni, l'Olio degl'Infermi, ad il Secro Crisma; a per vero dire non ebbiemo avuto minimo sentore, cha da veruno de' Nostri amatissimi Diocesani siesi endato a prendera gli Olj Sacri fuori di Diocesi. Ma quello cha ha sommemente conturbato l'animo Nostro, è stato l'aver pur troppo seputo, che da più d'uno più d'una volte si è trascureto di venire a prendere l'Olio degl'Infermi, dopo ch'ere stato da Noi consagrato, assendosi pravaluto dell'Olio consegrato gli anni antecadenti, nell'occasione di conferire l'Estreme Unzione a queiche ammelato, ad avendo saputo non tenersi nella Nostra Metropolitana la Nota di quelli, a'queli si concedono gli Olj, per sapere chi gli ha presi, e chi non gli ha presi, nè tampoco prendersi di chi li manda a preodara colla dovuta decenza: cosa tutta, che esigono da Noi pronto rimedio, per non essara Noi rei di grava omissione nel tribunela di Dio. Crediamo però necessario, prima di venire agli ordini opportuni, d'ammonire paternemante, acciò provvadano alla loro coscienze, o quallo, o quelli cha per motivo di carità Cristiana non nominiamo, i quali avendo trascurato di prendera, o di mendare a prendere nal tampo opportuno l'Olio degl'Infermi da Noi benedatto, si sono francamente avanzati ad amministrara il Sagremento coll'Olio benedatto negli anni antacedenti.

4. Abbiamo speculato per vedere, se i soprad detti possano in qualche maniera asser immuni di greva reato avanti il tribunale di Dio, e nulla ebbiamo trovato che possa loro giovare. Potranno dire ch'era loro avanzato dell'Olio vecchio; ma non v'è chi non sappia, che benedetto, e consagrato l'Olio nuovo, l'antico deve abbruciarsi secondo il prescritto nel Pontificale Romano: *Vetus autem Chrisma, & Oleum Catechumenorum, ac Infirmorum, si quod remanserit in ampullis, ponitur in lampadibus Ecclesiae ante Sacramentum, ut comburatur. Reliquum autem, quod est in pyxidibus, sive capsulis cum bombice, igni comburatur; & novum deinde cum novo bombice in pyxidibus, sive capsulis imponitur*: e concorda il Concilio Provinciala quarto di Milano sotto S. Carlo Borromeo *alla part. 2. del t.1. degli Atti della Chiesa di Milano della stampa di Lione alla p.107.*: *Parochus qui primum Olea Sacra nova acceperit, vetera statim comburat in lampade, quae ante Sanctissimum Sacramentum collucet, bombice in Sacrario plane exusto*; a che consagreto il nuovo Olio, non si può lecitamente conferira il Sagramento dell'Estrema Unziona coll'Olio consagrato gli anni antecedanti, coma colla comune de' Dottori insegna il Clericato *de Extrema Unctione alla dec. 65. n.16.*: *Sexta tandem difficultas est, an possit administrari Sacramentum Extremae Unctionis oleo benedicto veteri, id est annis praeteritis consecrato. Et respondent Doctores, valide posse, non autem licite; quia singulis annis vetus Oleum Sacrum est comburendum, & novum consecrandum feria quinta Coenae Domini*; a prove il Testo sopraccitato *nel Can.122. de Consec. alla dist.* 4. nelle chiete parole di sopra riferite. Potranno dire di avar letto, esser lecito l'aggiugnere l'Olio non consagrato al consegrato, ad amministrate in questo modo l'Estrema Unzione, ad essarsi essi in questo modo regolati: ma abbracciandosi questa seoranza, che è bella, e buona, quando però la quantità dell'Olio non consegrato, che s'infonde, sie inferiora alla quantità dell'Olio consagrato, cha resta, come si vede nel Rituale Romano *de Sacramento Extremae Unctionis*, nel citato Concilio Provinciale di Milano *nel luogo allegato*, a nella Risoluziona della Sacra Congregazione del S. Officio *al 23. di Settembre del 1682.* riferita *per extensum* dal Clericato *nel luogo allegato al n.43.* non v'è chi non vagga aver luogo questo sistema quando, preso al tempo debito l'Olio, vian esso a mancare avanti che giunga il tempo di benedire, e consagrere il nuovo; ma non quando si è trascurato di prandere l'Olio, a si aggiugne il non consagrato al consegrato acciò non manchi. Potranno dire, assar valida l'amministrazione del Sagramento, ancorchè fatta coll'Olio benadetto gli anni antecedenti; ma tal risposta non può avara verun vigora, non essendo la controversia circa il valido, ma circa il lecito. Potranno finalmenta rispondere, esser lecito ancor quando, sopraggiunto il caso di dover dare il Sagramento dell'Estrema Unzione, non v'è altr'Olio che il benedetto gli anni antecedenti: e ciò pure può ammettersi, essando opinione approvata ancora della Secra Congragazione de' Vescovi come può vadersi appresso il Gavanto *in Manuali alla parola Extrema Unct.* 10. ed in tanti altri Autori riferiti, e seguiti dal Diana *nell' Ediz. coord. al*

la 2.

t. 2. trat. 4. ris. 8. ma l'immunità dalla colpa avrà il suo luogo in quello, che amministra il Sagramento coll'Olio degli anni antecedenti, e che non è in colpa di non aver preso il nuovo; ma non in quello, che essendo stato in colpa di non aver domandato nel tempo debito il nuovo, si è posto volontariamente nella necessità di dover prevalersi dell'Olio vecchio.

5. Ma facendo viaggio, e passando alle provvidenze opportune, per levare gl'inconvenienti in una materia di tanto rilievo, additiamo le seguenti cose in ordine al luogo, in cui dee farsi la distribuzione degli Olj consagrati, in ordine al tempo, in ordine alla persona che dee consegnarli, e a quella che dee riceverli, e finalmente in ordine alla diligenza da praticarsi, perchè si possa sapere chi gli ha avuti, ed in qual tempo gli sono stati consegnati. E quanto al luogo in cui si debbono consegnare, ed alla persona che dee distribuirli, non abbiamo occasione d'innovare cosa veruna; facendo la distribuzione nella Sagristia della Nostra Metropolitana, e da un Sacerdote a ciò destinato. Il tempo per venire a riceverli si prefigge fra la mattina del Giovedì Santo, dopo che sono stati consagrati, ed il Sabbato *in Albis*; e ciò tanto parlando di quelli che stanno in Città, quanto di quelli che nella Diocesi: esortando però gli Arcipreti che sono nella Diocesi, e che hanno il Fonte Battesimale ad usare ogni diligenza per avere gli Olj da Noi benedetti, e consagrati nel Giovedì Santo, per la mattina del Sabbato Santo, in cui fanno la Benedizione del Fonte Battesimale, nella quale dovendosi adoperare il Crisma, sarebbe bene che fosse il Crisma da Noi benedetto nel Giovedì antecedente, tanto più che o venendo i Parrochi delle Chiese Filiali, o mandando un Sacerdote per assistere alla Benedizione del Fonte, ad essi potrebbono consegnare l'Olio, che hanno ricevuto, degl'Infermi. La persona poi, a cui dal Sacerdote destinato per la distribuzione degli Olj dovrà farsene la consegna, vogliamo che sia una persona Ecclesiastica, costituita negli Ordini Sacri. Il predetto Sacerdote pure dovrà avere un Libro, in cui noterà le Chiese, per le quali si sarà fatta la consegna degli Olj Sacri, giusta la determinazione del secondo Concilio Provinciale di Milano *al tit. 1. decret. 9. negli Atti della Chiesa di Milano al. t. 1. della stampa soprannominata alla pag. 52.: Cui in Ecclesia Cathedrali id muneris datum est, ut Oleum aut Chrisma Sacrum Plebanis, aliisve distribuat, is in librum eo nomine confectum illarum Ecclesiarum nomina referat, quibus dederit*; e nella settimana dopo la Domenica *in Albis* saranno da noi deputati due de' Signori Canonici della Nostra Metropolitana, che rivegganо il Libro, riconoscano chi ha mancato, e lo riferiscano a Noi affinchè potiamo prendere contro i delinquenti le dovute misure.

6. Che se mai qualcheduno si maravigliasse di aver Noi determinato, che non si consegnino i Sacri Olj che ad una persona Ecclesiastica, costituita negli Ordini Sacri, dovrà questo tale sapere, essere stato grave il Nostro rammarico quando ci è stato riferito, che senza Nostra saputa in sequela d'una prava consuetudine, o sia abuso, si è fatta più volte la consegna degli Olj Santi a' Ragazzi, a' Villani, ed a' Vetturali, contro la venerazione dovuta al Sacro Crisma, all'Olio de' Catecumeni, benedetti, e consagrati, all'Olio degl'Infermi benedetto pure, e consagrato, e che è la materia remota del Sagramento dell'Estrema Unzione (materia remota assai differente dalla materia remota del Sagramento della Penitenza, che sono i peccati, mentre questa si dee distruggere, e quella si dee mantenere, ed applicare) contro le chiare disposizioni de' Concilj, come si vede *nel Can. 36.* del Concilio quarto Cartaginese: *Presbyteri, qui per Dioceses Ecclesias regunt, non a quibuslibet Episcopis, sed a suis, nec per juniorem Clericum, sed aut per seipsos, aut per illum qui Sacrarium tenet, ante Paschae Solemnitatem Chrisma petant*; *nel Can. 20.* del primo Concilio Toletano: *De singulis Ecclesiis ad Episcopum ante diem Pascha Diaconi destinentur, aut Subdiaconi, ut confectum Chrisma ab Episcopo destinatum ad diem Pascha possit occurrere*; ed in tanti altri riferiti dal Martene *nel luogo citato c. 22. num. 3. pag. 266* e dal moderno erudito P. Giuseppe Agostino Orsi dell'Ordine de' Predicatori *nella sua Dissertazione Istorico Teologica de Chrismate Confirmatorio al c. 6. in fine*; contro lo stabilito dal Jus comune *nel Can. Omni tempore, de Consecrat. alla dist. 4. Diaconus, aut Subdiaconus ante diem Pascha de singulis Ecclesiis ad Episcopum destinetur* per ricevere il Crisma; contro lo stabilito nel sopraccitato Concilio Provinciale primo di Milano: *Ii vero omnes*, parlasi di quelli che distribuiscono gli Olj Sacri, *ne illa aliis deferenda dent, nisi iis, qui Sacris Ordinibus initiati sunt*; contro finalmente la determinazione del Nostro degnissimo Antecessore il Sig. Card. Giacomo Boncompagni *nel suo Sinodo al lib. 3. cap. 2. Ecclesiastico, non Laico, deferenda vasa Oleorum Sacrorum hebdomada sancta committens, cum ad Metropolitanam Nostram Ecclesiam pro iisdem transmittuntur*: e non avendo egli spiegato se la persona Ecclesiastica dovesse essere *in Sacris*, Noi ora lo dichiariamo, anche aderendo alla di lui mente, che dobbiamo credere essere stata conforme alla disposizione de' Sacri Canoni.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Maggio 1738.

LXXII.

LXXXII. NOTIFICAZIONE.

Circa il coabitare dei Curati, e dei Sacerdoti con Donne, o parenti, o serve. Qual grado di parentela qui s'intenda. Quando siavi la necessità di farsi servire da Donne. Quali debbano essere le qualità dell'Ecclesiastico, e quali quelle di chi si prende al servigio.

1. BEnchè non possa negarsi, che non fosse per essere cosa più commendabile, che i Parrochi nella loro Canonica vivessero senza la compagnia delle Donne, ancorchè loro congiunte con vincolo di stretta parentela; conformandoci nulladimeno alla più recente Canonica disciplina, non abbiamo veruna difficoltà di lasciarli abitare insieme colle Donne loro congiunte in primo, e secondo grado di consanguinità, cioè colla Madre, colla Nonna o paterna, o materna, colla Zia o paterna, o materna; colle Nipoti figlie di Fratello, o Sorella, ed anche colle Donne affini in primo grado, come sono la Matrigna, la Nuora, la Moglie del Fratello o vivo, o morto che sia, e finalmente colle Donne congiunte anche in secondo grado d'Affinità: *Si alter alteri reverentiam debeat*; come dicono i Dottori, e come per esempio è la Moglie del Zio defunto.

2 Fuori delle Parenti, delle quali poc'anzi abbiamo parlato, è regola generale che i Parrochi non debbono avere in casa altre Donne, nè coabitare con esse: ma essendosi da per tutto introdotta una consuetudine di ritenere in casa qualche serva, condiscendiamo che abitando colle Parenti, possano nella medesima casa stare anche le Serve de' Parenti; che avendo un Servidore che abbia moglie, ed abitando il Servidore nella casa del Padrone, possa la moglie abitare col marito, e per conseguenza nella stessa casa in cui abita il Curato; e che non avendo Donne parenti che abitino seco, o non avendo Servidore, che possano i Parrochi ritenere una Serva, o due Serve, come intendiamo che da qualcheduno si pratica, ma colle seguenti condizioni. Che volendo il Curato ritenere in sua casa qualche Serva o sola, o in compagnia delle Parenti, ne abbia veramente bisogno, non essendo cosa tanto strana, o fuori dell'ordinario, che possa farsi servire da un Uomo, o da una Donna consanguinea, o affine ne' gradi sopra riferiti; che il Curato, sia di buona fama, e che nulla siasi mai sentito contro la sua onestà, e particolarmente colle Serve, ancorchè provasse d'aver mutato costume, e d'essersi fatto uomo dabbene, non essendo del dovere che resti nella stessa abitazione ritenga la Donna, della quale altre volte si è malamente parlato, o anche se le permetta, se non con gran cautela, il prenderne un'altra.

3. Che le serve o siano delle Parenti coabitanti, o siano mogli de' Servidori, o siano Serve del Parroco, siano di buona fama, che si sappia la loro età, e che quelle che saranno Serve del Curato che non ha in casa Parenti, o che non sono mogli di Servidori; non abbiano meno d'anni quaranta compiti, qual età non richiediamo nelle serve, quando nella stessa casa abitano le Donne parenti, o quando fossero mogli de' Servidori, o quando ancora una Parente ne' gradi sopra espressi facesse le facende di Serva; credendo Noi correrci gran differenza fra il caso d'una Donna che abita coll'altre Donne, d'una Donna che coabita col marito, d'una Donna che sia come sopra Parente, ed il caso d'una Donna che è sola, e senz'attinenza di sangue viva in qualità di Serva con un Parroco che pur è uomo, e che forse non consumando le lunghe notti d'Inverno o in orazione, o applicato alla lettura de' libri è sforzato a stare molte ore della notte in compagnia a testa a testa con essa al fuoco: e che la buona fama delle Donne sopraddette resti provata coll'attestazione del proprio Curato, quando però la Donna sia d'altra Parrocchia, mentre essendo parrocchiana di questo che la vuol ritenere in casa, dovrà la sua buona qualità esser provata coll'attestazione o del Parroco viciniore, o del Vicario Foraneo; e che per provare l'età si esibisca la Fede del di lei Battesimo.

4. Chi ha qualche poco di pratica del governo Ecclesiastico dovrà renderci giustizia, che da Noi si va procurando non d'imporre gioghi insopportabili, ma di render più soave la disciplina, che pensiamo d'introdurre nel Nostro Clero, qual disciplina non è nuova, ma usitata, fuori che in questi ultimi tempi, ne' quali pur troppo si è trascurata: con espressa però, e chiara protesta, che la permissione da Noi accordata a' Curati di abitare colle Parenti non debba aver luogo, quando vi sia qualche diffamazione circa l'abitare esse col Curato; che non debba suffragare qualunque licenza ottenuta col supposto della buona fama, e dell'età della Serva più che quadragenaria, quando non ostanti le cose predette si sentisse con qualche fondamento qualche cosa contraria al buon credito o del Curato, o della Serva; e che sopra quanto stabiliamo nella presente Notificazione, non vogliamo assolutamente sentire nè scuse, o repliche, essendo la materia troppo gelosa.

5. E però conchiudendo sotto pena di dieci Scudi Romani da esigersi irremissibilmente, ed applicarsi ad opere pie, coll'arbitrio ancora di proceder a pene ulteriori in caso di maggior contumacia, ordiniamo, e comandiamo, che dentro il prossimo mese d'Agosto debba ciaschedun Curato della Nostra Diocesi aver trasmesso nelle mani del Nostro Cancelliere Arcivescovile il nome, o nomi delle Serve che ha in casa, o abbia, o non abbia in casa le Parenti, o abiti nella stessa casa il marito della Serva, o sia esso solo in casa colla Serva, unitamente colle attestazioni della loro buona fama, e dell'età come sopra; che debba in oltre sotto la stessa pena riportar la licenza di ritenere la tal Donna per Serva, che sarà sottoscritta ancora o da Noi, o dal nostro Vicario Generale, e che si concederà *gratis*; e che ogni anno sotto la stessa pena ne venga a prendere la conferma, che pure sarà conce-

conceduta *gratis*, come sempre si è usato per lo passato; e che sotto la stessa pena debba adempirsi quanto finora si è detto nel caso che dentro l'anno voglia licenziare la Serva, per cui ha la licenza, e prenderne un'altra.

6. I Sacri Canoni, a' quali si appoggia quanto abbiamo finora detto, parlano non solo de' Parrochi, ma ancora de' semplici Sacerdoti: e però quanto si è determinato in ordine a quelli, vogliamo che abbia luogo anche in ordine a questi; ed incarichiamo ad ogni Curato il darci avviso d'ogni Sacerdote che abita nella sua Parrocchia, acciò si possa vedere se vi sia qualche Sacerdote, che manchi in questo particolare al suo dovere, e che non comparisca per ottenere le licenze.

7. Finalmente con tutto lo spirito incarichiamo ai Signori Vicarj Foranei non solo il dare buon esempio anche in ciò di cui ora trattiamo, ma altresì d'invigilare che questi Nostri ordini siano puntualmente eseguiti dai Curati, e Sacerdoti del suo Vicariato, come pure ad inserire nelle attestazioni che faranno circa i Promovendi al Suddiaconato, e Presbiterato, in casa di chi abitino i medesimi: il che pure vogliamo che si faccia dai Signori Curati nelle consimili attestazioni che faranno, altrimenti non saranno attese.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 17. Luglio 1738.

LXXXIII. LETTERA CIRCOLARE.

Ai Curati della Diocesi sopra la Notificazione precedente del coabitare degli Ecclesiastici con Donne. Delle occasioni di scandali, che nascer possono. Come abbia variato la disciplina circa tal coabitazione. Sino a qual grado di parentela siasi estesa, e qui s'intende di stendere la coabitazione. Delle Donne subintrodotte, e dell'estranee, e delle Agapete. Punti da esaminarsi prima di concedere la permissione di tal coabitazione. Non esser questa rigorosa disciplina. Si prevengono le scuse, che in ciò potranno allegarsi.

1. LE mandiamo una Nostra Notificazione, fatta sopra l'ormai intollerabile abuso introdotto in tutta questa Diocesi, che i Curati tengono nella loro Canonica Donne in qualità di Serva, senza che veruna cosa si sappia da Noi, e senza la Nostra licenza, contro il Sinodo della chia. mem. del Nostro degnissimo Antecessore, e contro il praticato fino agli ultimi anni della sua vita: ed alla Notificazione stampata a parte aggiugniamo questa Lettera Circolare, in cui ripigliando le parole dalla detta Notificazione, le andiamo chiosando con opportune riflessioni, che non abbiamo creduto bene d'inserire nella Notificazione, sperando che potrà con ciò ciascheduno restar pienamente appagato, che quanto da Noi viene ordinato, è appoggiato ai Canoni della Chiesa, e che quanto possiamo, c'ingegniamo di ridurre le cose al praticabile, ed al più facile: il che sempre più dovrebbe impegnar ciascheduno (quando però in ciascheduno restì ecc. essa qualche piccola scintilla dell'ubbidianza dovuta) alla pronta esecuzione, per non condurci poi contro nostra voglia ad esigerla colle debite forme della giustizia.

2. Incomincia la Notificazione colle seguenti parole: *Benchè non possa negarsi, che non sosse per essere cosa più commendabile, che i Parrochi nella loro Canonica vivessero senza la compagnia delle Donne, ancorchè loro congiunte con vincolo di stretta parentela.*

3. Fu scritta la Vita di Sant'Agostino da S. Possidio; *e nel cap. 26. de convictu fœminarum* raccontasi, che aveva una Sorella, una Nipote di Fratello, ed una Cugina figlia d'un suo Zio paterno, a cui non permise che stassero nella sua casa, ancorchè le predette persone fossero tra le eccettuate, e fosse permesso da' Santi Concilj il tenerle nella casa propria: *Quas personas Sanctorum Episcoporum Concilia in exceptis posuerunt:* allegando la ragione, che quantunque in ordine ad essa non vi potesse essere verun sospetto; sospetto però, ed occasione di scandalo poteva nascere o dalle Serve delle medesime, o dall'altre Donne che le venissero a ritrovare: *Dicebat vero, quia etsi de Sorore, & Neptibus secum commorantibus nulla nasci posset mala suspicio, tamen, quoniam illa personæ sine aliis necessariis, secumque manentibus fœminis esse non possent, & quod ad eas aliæ etiam a foris intrarent, de his posse offendiculum, aut scandalum infirmioribus nasci:* ed il gran Pontefice S. Gregorio Magno *nella sua lettera* 39. *al lib.* 7. in cui dà le istruzioni agli otto Nunzj, che aveva destinati per reggere il Patrimonio della Chiesa Romana, ingiugne loro l'esortare chi ha Cura d'anime, a seguitare in questo affare l'esempio di Sant'Agostino; *Incauta præsumptionis est, quod fortis pavet, minus validum non timere. Sapienter enim illicita superat, qui didicerit, etiam non uti concessis.*

4. Prosiegue la Notificazione: *Conformandoci nulladimeno alla più recente Canonica disciplina, non abbiamo veruna difficoltà di lasciarli abitare insieme colle Donne loro congiunte.*

5. E' stata varia la disciplina circa il lasciar abitare i Sacerdoti, ad i Parrochi nella medesima casa colle Donne loro congiunte di sangue. Il Concilio Niceno *nel Can.* 3. riferito da Graziano *nel Can. Interdixit, alla dist.* 33. lo permise. Lo vietò di poi un certo Concilio, non di Magonza, come porta la di lui iscrizione nelle Decretali di Gregorio IX. ma Nannetense, riferito *nel c. Inhibendum, de cohabitatione Clericorum, & Mulierum:* ed Innocenzo III. *nel c. A nobis, sotto lo stesso titolo*, ripose le cose in quello stato, in cui erano state messe dal Concilio Niceno. La Chiosa *nel cit. c. Inhibendum*, alla parola *Canones*, va discorrendo del modo, con cui questi Canoni si possano concordare. Si fanno ancora dai Canonisti lunghi discorsi in questo proposito: ma venendo al certo, ed al vero, essendo seguiti alcuni eccessi fra alcuni Sacerdoti, e certe loro Parenti strette, che abita-

vano con loro, i Padri del Concilio Nannetense credettero d'esser in obbligo di levare l'agevolezza conceduta dai Padri del Concilio Niceno, come si raccoglie dalle parole *del cit. c. Inhibendum*, ove così si legge: *Quia instigante Diabolo & illis*, parla delle Femmine stratte parenti de' Preti, *scelus perpetratum reperitur*: ed avendo il Pontefice Innocenzo III. considerato, che il Legislatore risguarda i casi frequenti, e non quelli che di rado succedono, derogò allo stabilito nel Concilio Nannetense, e si contentò che si eseguisse quanto era stato permesso dal Concilio Niceno, come si desume dalle di lui parole *nel detto c. A nobis*, ove così si legge: *Cum Clericis quoque non permittat mulierculas habitare, nisi forte de illis personis existant, in quibus naturale fœdus nihil permittit sævi criminis suspicari*: e così ne discorrono molto bene l'Alteserra, il Granatet *al n. 3. sopra il cit. c. A nobis, e sopra il tit. de cohabit. Cleric. & Mulier. al n. 3.* e Monsignor Anastagio Germonio *nel l. 2. delle sue Animadversioni al c. 18.*

6. *Non abbiamo veruna difficoltà di lasciarli abitare insieme colle Donne loro congiunte in primo, e secondo grado di consanguinità, cioè colla Madre, colla Nonna o paterna, o materna, colla Zia o paterna o materna, colle Nipoti figlie di Fratello, o Sorella, ed anche colle Donne affini in primo grado, come sono la Matrigna, la Nuora, la Moglie del Fratello, o vivo, o morto che sia, e finalmente colle Donne congiunte anche in secondo grado di affinità*: si alter alteri reverentiam debeat; *come dicono i Dottori, e come per esempio è la Moglie del Zio defunto*: sono parole della Notificazione.

7. Della Madre, della Sorella, e della Zia paterna parla il Concilio Niceno, permettendo ai Sacerdoti, e Curati l'abitazione con esse, *nel cit. Can. Interdixit, alla dist. 33.* ove così si legge: *Matrem, aut Sororem, aut Amitam*. Delle altre Donne consanguinee si fa menzione in un Concilio di Cartagine *nel Can. Cum omnibus, alla dist. 81.* Ecco le parole: *Cum omnibus omnino Clericis extranea fœmina non cohabitent, sed solæ Matres, Aviæ, & materteræ, Amitæ, Sorores, & Filiæ Fratrum, aut Sororum*. La Chiosa *nel c. Inhibendum, alla parola Canones de cohabit. Cleric. & Mulier.* dice, che si può permettere la coabitazione colle Donne nella linea trasversale fino al secondo grado: *In linea transversali usque ad secundum gradum possunt habere Clerici consanguineas*: e formando il caso di chi avanti il Sacerdozio avesse avuta Moglie, ed avesse avute Figlie, ed anche che taluno avesse più Donne nella linea ascendentale, dice: *In descendentibus, vel ascendentibus videtur usque ad quartum gradum, ibi amplius potest extendi permissio, quam in collaterali*. Non si parla ne' Sacri Canoni delle Donne affini, come ben riflette il Pirhing *al tit. de cohabit. Cleric. & Mulier. §. 1. n. 4. In Sacris Canonibus, in quibus prohibetur cohabitatio Mulierum cum Sacerdotibus, & Clericis, nominatim excipiuntur consanguineæ, non autem affines; constat enim majus esse fœdus, seu conjunctionem inter consanguineos, quippe per se immediate conjunctos, quam inter affines, qui per accidens tantum, sive mediantibus consanguineis junguntur*: ed allargando lo stesso Autore *nel luogo citato* la mano alle Donne affini ne' gradi riferiti, abbiamo ancor noi estesa alle predette la Notificazione.

8. Prosiegue la sopraddetta Notificazione colle seguenti parole: *Fuori delle Parenti, delle quali poc' anzi abbiamo parlato, è regola generale che i Parrochi non debbono avere in casa altre Donne, nè coabitare con esse*.

9. L'accennata regola generale si appoggia *al già allegato Can. Interdixit dist. 33.* che è il terzo del Concilio Niceno: *Interdixit per omnia Sancta Synodus, non Episcopo, non Presbytero, non Diacono, vel alicui omnino qui in Clero est, licere subintroductam habere mulierem*. Fra quelli che professano a dovere, e col fondo della Storia Ecclesiastica la scienza de' Canoni, si fa una questione, chi fosse quella Donna *subintroducta*, della quale parla il Concilio Niceno. Il P. Cristiano Lupo *nel tom. 1. de' Concilj della prima stampa sopra il Can. 3. alla pag. 11. e seg.* tratta la materia, e pretende che *subintroductio* fosse un contratto innominato, che facevasi tra le sole Persone Sacre, simile all'adozione, o all'arrogazione, in vigore del quale prendevasi una Donna in luogo di Madre, di Figlia, o di Sorella, ed il Sacerdote in sequela di questo titolo abitava con essa: *Hunc ergo contractum* (dice egli *alla p. 25.*) *Canon noster interdicit Clericis, nisi cum Matre, Sorore, Amita, aliisque personis liberis ab omni scandalo, periculo, plerumque aurium, & oculorum offendiculo*: e queste Donne, che non essendo nè Madri, nè Sorelle, in vigore del contratto diventando Madri, e Sorelle spirituali, abitavano co' Sacerdoti, chiamavansi *Agapetæ*: contro le quali tanto esclamò S. Giovanni Crisostomo, che le estirpò dalla sua Diocesi; e contro le quali tanto inveisce S. Girolamo *nell' ep. 22. ad Eustochium*. Trattano di queste Agapete il Du Cange *nel Glossario alla parola Agapetæ*, il Tommasino *de Beneficiis alla par. 1. l. 2. c. 61. n. 10.* Noi non pretendiamo di sostenere, che il Concilio Niceno non proibisse queste Agapete; ma diciamo che sotto la parola *subintroducta* comprese altresì tutte le Donne estranee: nel che concorda il citato Concilio Cartaginese *nel cit. Can. Cum omnibus, alla dist. 81. Cum omnibus omnino Clericis extranea fœmina non cohabitent*; o che la Donna *extranea subintroducta*, e la Donna *extranea* fosse quella, che non apparteneva al Sacerdote per verun vincolo di parentela, come con vasta erudizione dimostrò Ferdinando Mendozza *nel suo l. 2. de confirmando Concilio Illiberitano*, diretto al Sommo Pontefice Clemente VIII. stampato *nel t. 1. della Collezione de' Concilj* dal Labbè *alla p. 1190. della Stampa di Parigi del 1671. Quæ autem diceretur Mulier extranea, quæ aliàs subintroducta, nubilo & anxii vacillant Scriptores; cum tamen perspicuum videatur variis Conciliorum Decretis, & Pontificum Constitutionibus, eum extraneam dici, quæ nullo sanguinis jure tenetur &c. subintroductam,*

quod

quod clam, & contra Canones domum dederent Clerici, vel subintroducerent.

10. *Ma essendo da per tutto* (sono parole della Notificazione) *introdotta una consuetudine di ritenere in casa qualche Serva, condiscendiamo che abitando colla Parente, possano nella medesima casa stare anche le Serve de' Parenti; che avendo un Servitore che abbia moglie, ed abitando il Servitore nella casa del Padrone, possa la moglie abitar col marito, e per conseguenza nella stessa casa, in cui abita il Curato; e che non avendo Donne parenti, che abitino seco, non avendo Servidore, possano i Parrochi ritenere una Serva, o due Serve, come intendiamo che da qualcheduno si pratica, ma colle seguenti condizioni.*

11. Quanto alle Serve delle Donne parenti, così dice il Pirhing. *nel luogo cit. al n. 5. Episcopus Matri, aliisque mulieribus in primo, & secundo gradu conjunctis, sicut alii Sacerdotes, & Clerici, licite cohabitare potest intra eamdem domum cum Ancillis, & Pedissequis, sed in cubiculis, seu conclavibus distinctis.* Quanto alla Moglie del Servitore concedendo *il più volte cit. Can. Interdixit, alla dist. 33.* ai Sacerdoti, e Parrochi il coabitare colla Madre, Sorella, e Zie, ad esse aggiugne queste altre persone, *aut etiam eas idoneas personas, quae fugiant suspicionem;* o pure come altri leggono: *vel eas tantum personas, quae omnem fugerint suspicionem:* e la Chiosa sopra questo Canone: *alla parola idoneas* dice: *ut uxores Servorum suorum:* e la stessa Chiosa *nel Can. Cum omnibus, alla dist. 81. uxoribus Servorum suorum:* e quanto alle Serve, ancorchè non vi siano Parenti, o non siano mogli de' Servidori, può favorire il Testo *nel cit. Can. Cum omnibus* in quelle parole: *domestica necessitate.*

12. Facendo la Notificazione passaggio alle condizioni, così prosiegue: *Che volendo il Curato ritenere in sua casa qualche Serva o sola, e in compagnia delle Parenti, nè abbia veramente bisogno, non essendo cosa tanto strana, o fuori dell'ordinario, che possa farsi servire da un Uomo, o da una Donna consanguinea, o affine ne' gradi sopra riferiti; che il Curato sia di buona fama, e che nulla siasi mai sentito contro la sua onestà, e particolarmente colle Serve, ancorchè provasse d'aver mutato costume, e d'essersi fatto uomo dabbene, non essendo del dovere che seco nella stessa abitazione ritenga la Donna, della quale altre volte si è malamente parlato, o anche se gli permetta, se non con gran cautela, il prendere un' altra.*

13. Gli Autori pratici trattando di questa materia prescrivono, esser necessario l'esaminare, prima di concedere la licenza al Curato di ritenere la Serva, se ve ne sia il bisogno, e se egli è persona di buona fama, come può vedersi appresso Monsig. Braschi *nel suo Prontuario Sinodale al c. 98. n. 28. e n. 30.* ed appresso il Monacello *nel Formolario pratico al t. 1. tit. 6. formol. 2. n. 3.* Vi fu una volta un gran Personaggio e per nascita, e per autorità, che aveva ed ampia giurisdizione spirituale, e Cura d'anime. Nel fiore degli anni suoi avendo al suo servizio una gran Corte, e vivendo in un Paese, ove senza grand' ammirazione vivono gli Uomini in compagnia delle Donne, avea nella sua casa ritenuta una Donna con discapito del suo buon nome. Dopo qualche tempo essendo cresciuta l'età, mutò veramente costume; non avendo più che fare con essa, la riteneva però nel suo Palazzo, così persuaso da alcuni Teologastri, che avevano detto, non essere obbligato a cacciarla di casa. Il dotto, e zelante Pontefice Clemente XI. ad esso scrisse una Lettera di proprio carattere, che è stampata *nel t. 2. delle sue Lettere, e Brevi scelti alla p. 462.* ove dopo aver rappresentato quanto gli era stato riferito di lui, così paternamente lo ammonisce: „ Non avendo potuto „ ricusare di crederla (parla della nuova circa „ la sua condotta) per gli accertati, e replicati „ riscontri che ne abbiamo avuti, non in altra „ maniera ci siamo persuasi che ciò sia avvenuto, „ e che avvenga, se non perchè ella abbia erroneamente stimato, e stimi, cessata che sia l' „ antica peccaminosa conversazione colla Persona di cui si tratta, di non essere obbligata „ più oltre, e tale sua erronea credenza forse „ anche la sia stata, e le sia fomentata da alcuni di quelli, che non mancano, *qui dicant* „ *malum bonum, & bonum malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras.* Quindi ben „ conoscendo Noi la strettissima obbligazione, „ che ci corre in sì grave materia, di disingannarla prontamente, l'adempiamo col mezzo „ della presente segretissima lettera, scritta di „ Nostra mano; e con tutta l'efficacia maggiore del Nostro paterno affetto l'ammoniamo a „ contentarsi di credere, che per essere sicura la „ coscienza, non basta ch'ella si contenga come „ fa: ma assolutamente è necessario, che senza „ minima perdita di tempo faccia allontanare „ non solo dal suo Palazzo, ma anco da tutta „ la sua giurisdizione la suddetta Donna, affinchè togliendosi dagli occhi de' suoi Sudditi una „ tale memoria de' suoi trascorsi, resti insieme tolto l'obice, che appresso di essi potrebbero incontrare quelle parti, che per la salute delle „ loro anime ella indispensabilmente è tenuta „ di fare tanto colla forza de' suoi insegnamenti, quanto colla santità de' suoi esempj. Sappia che chiunque le parla diversamente, la tradisce; e sappia anche, ch'è tenuta di credere „ più a Noi, che a qualunque altro, non solo „ per ragione delle prove, che ha di tant'anni „ della sincerità del Nostro amore, ma molto „ più per ragione del Nostro Appostolico ministero, che ci obbliga di render conto a Dio „ della di lei anima non meno, che della Nostra. "

14. Sin quì il buon Pontefice Clemente XI. Alle condizioni, che risguardano la giustizia della causa, e buona fama del Parroco, si aggiungono nella Notificazione le condizioni, che risguardano la Serva, espresse colle seguenti parole: „ Che le Serve, o siano delle Parenti coabitanti, o siano mogli de' Servidori, o siano „ Serve del Parroco, siano di buona fama, che „ si sappia la loro età, e che quelle che saranno Serve del Curato, che non ha in casa „ Parenti, o che non sono mogli de' Servidori,

,, non abbiano meno d'anni quaranta compiti, ,, qual età non richiadiamo nelle Serve, quando ,, nella stessa casa abitano le Donne parenti, o ,, quando siano mogli da' Servidori, o quando ,, ancora una Parente ne' gradi sopra espressi faccia le faccende di Serva, credendo Noi corrervi gran differenza fra il caso d'una Donna ,, che abita con altre Donne, d'una Donna che ,, coabita col marito, d'una Donna che sia, come sopra, Parente, ed il caso d'una Donna, che è sola, e senz'attinenza di sangue vive la qualità di Serva con un Parroco, che ,, pure è uomo, e che forse non consumando le ,, lunghe notti d'inverno o in orazione, o applicato alla lettura de' libri, è sforzato a stare molte ore della notte in compagnia a testa ,, a testa con essa al fuoco ec. "

15. Monsignor Braschi *nel luogo cit. al n.* 20. *ed al n.*30. richiede nelle serve l'età d'anni cinquanta. Concorda con esso il Monacello *nel luogo allegato al n.* 1. La ch. mem. del Sig. Card. Carlo Barberini nel suo celebre Sinodo di Farsa *del* 1685. *alla p.*185. vuole che la Serva del Curato ecceda gli anni cinquanta *bonosia semper fama, & quinquagenaria majorem*. La buo. mem. di Monsignor Bonaventura vuol pure che la Serva ecceda gli anni cinquanta, anche parlando della Serva da' Parenti, come può vedersi nel di lui Sinodo di Montefiascone *alla p.* 402. *Famula autem merum probitate commendata atatem quinquaginta annorum excedat, quod intelligi volumus etiam de illa, qua ad servitium admittitur Consanguineorum, cum quibus convivunt Ecclesiastici*. Com'era ben dal dovere, Noi abbiamo richiesta la prova della buona fama della Donna nella Nostra Notificazione. Ci siamo poi contentati dell'età d'anni quaranta compiti nelle Serve, che abitano sola col Curato, ed anche d'età minore, quando vi siano Donne parenti in casa, o quando siano mogli da' Servidori; avendo saputo, che questa in altri tempi è stata la pratica di questa Diocesi, ed avendo ancor veduto, esser ciò stato ammesso in altri Sinodi, come in quello di Pisa della buon. mem. di Mosig. Frosini *del* 1708. *p.*80. *Mulieres bona fama salte n annum quadragesimum attingentes*. Abbiamo accennata qualche cosa del pericolo, a cui pur troppo è esposto il Curato, che passa le ore della notte d'inverno a testa a testa colla Serva al fuoco: e chi volesse soddisfarsi sopra il punto del detto pericolo, basta che dia di mano *al t.*12. *dell'Opere* del P. Teofilo Raynaudo, ove n'è una composta sopra quest'argomento, ed intitolata: *DE SOBRIA FREQUENTATIONE MULIERUM PER SACROS HOMINES*: ed a quanto egli eruditamente, e copiosamente ha dedotto, ci contenteremo d'aggiungere, per sempre più avvalorare l'accennato pericolo, che la parola *Focaria*, che secondo la sua naturale intelligenza significa la Serva che ha cura del fuoco, si prende da tanti altri Autori per significare la Concubina del Sacerdote, o del Parroco, come può vedersi appresso il Du Cange *nel suo celebre Glossario alla parola Focaria*, ed appresso il Magri *nel Vocabolario Ecclesiastico alla stessa parola*.

16. Avvicinandosi la Notificazione al suo fine, abbiamo in essa inserite le seguenti parole: ,, Chi ,, ha qualche poco di pratica del governo Ecclesiastico, dovrà renderci giustizia, che da Noi ,, si va procurando non d'imporre gioghi insopportabili, ma di rendere più soave la disciplina, che pensiamo d'introdurre nel Nostro ,, Clero; qual disciplina non è nuova, ma usitata, fuori che in questi ultimi tempi, ne' ,, quali pur troppo si è trascurata: con espressa ,, però, e chiara protesta, che la permissione da ,, Noi accordata a' Curati d'abitare colle Parenti non debba aver luogo, quando vi sia ,, qualche diffamazione, circa l'abitar essa col ,, Curato: che non debba suffragare qualunque ,, licenza ottenuta col supposto della buona fama, e dell'età della Serva più che quadragenaria, quando non ostanti le cose predette si ,, sentisse con qualche fondamento qualche cosa ,, contraria al buon credito o del Curato, o della Serva; e che sopra quanto stabiliamo nella ,, presente Notificazione, non vogliamo assolutamente sentire o scuse, o repliche, essendo ,, la materia troppo gelosa. "

17. Chiunque leggerà questa Nostra Lettera, e le cose poc'anzi dedotte, resterà pienamente persuaso, che non si tira al rigorismo, ma all'equo, ed al giusto. Gli Autori che discorrono della coabitazione de' Parrochi colle Parenti, riflettono che il vincolo del sangue è una presunzione a favore dell'onestà; ma che dovendo cedere la presunzione alle prove, che si portano in contrario, quando queste vi siano non solo in ordine al fatto, ma anche in ordine ad un legittimo sospetto, la presunzione perde tutta la sua forza, ed è d'uopo, che si proibisca la coabitazione delle Parenti col Sacerdote, e col Curato. Vedasi il P. Teofilo Rainaudo *nell'Opera citata alla p.*359. Appresso il Tommasino *nel suo t.*1. *de Beneficiis al l.* 2. *c.* 64. sono registrate le disposizioni di varj Concilj, e Provinciali, e Diocesani, ne' quali è proibito pel detto motivo ai Curati l'abitare nella stessa casa con Donne, benchè strettamente congiunte di sangue; e nelle Conferenze Ecclesiastiche della Diocesi di Perigueux sopra l'uso de' Sagramenti *nella* 2. *p. della stampa di Parigi del* 1693. *alla p.* 247. saviamente si considera, che se i Vescovi sapessero i disordini, che succedono fra i Curati, e le Parenti, che abitano nella stessa casa, con cui essi sarebbono obbligati in coscienza a proibire la detta coabitazione. Anche i moderni Canonisti *nel tit. de cohabitatione Clericorum, & Mulierum* insegnano, che il vincolo del sangue, l'età, e la licenza ottenuta sono cose belle, e buone, fintantochè non si scopre qualche altra cosa cattiva. Così scrivono il Pirhing. *al detto titolo* §. 1. *n.* 4. lo Schmalzgrueber al §. 1. l'Anacleto *al* §. 1. l'Engel *al n.*2. ed il gran S. Carlo Borromeo nel suo Sinodo Diocesano undecimo *nel t.*1. *degli Atti della Chiesa di Milano della stampa di Lione del* 1682. *alla p.* 331. dopo aver riservata a sè la facoltà di dar licenza ai Curati d'abitare colle Donne anche parenti, non che Serve, e dopo essersi protestato, che non l'avrabbe

mai

mai data, che dopo aver presa le necessarie informazioni, incaricò per l'accennato motivo ai Vicarj Foranei il visitare ogni tre mesi la casa, ove abitavano gli Ecclesiastici con qualche Donna anche colla sua licenza: *Quæ cum Ecclesiasticis etiam ex scripta nostra facultate habitant, de iisdem prætera inquirant.*

18. Succede il dover dire qualche cosa circa le scuse, e repliche, che si riducono a tre capi egualmente insussistenti. Il primo è quello del famoso solito, dandosi il nome di consuetudine ad un evidente abuso; e qualificandosi come solito antico ciò, che ha avuta la sua origine pochi anni sono dalla disubbidienza, senza riflettere, oltre tante altre cose, che trattandosi del pericolo dell'anima, e così di cosa appartenente al Jus Divino, non v'ha che fare il solito, giusta la dottrina di S. Tommaso *nella 1. 2. alla quest. 97. art. 3. ad primum*, ove così scrive: *Lex naturalis, & Divina procedit a voluntate Divina: unde non potest mutari per consuetudinem procedentem a voluntate hominis, sed solum per voluntatem Divinam mutari posse. Et inde est, quod nulla consuetudo vim Legis obtinere potest contra Legem Divinam, & naturalem:* onde molto a proposito soggiunse S. Isidoro *nel lib. 2. Sinonymorum al cap. 16 Multa sunt consuetudine vitiata, multa prave usu præsumpta, multa contra pudicos mores illicite usurpata: cedat consuetudo authoritati, pravum usum Lex, & ratio vincat: adime consuetudinem, serva Legem.*

19. Il secondo capo si desume dal preteso bisogno, che le Serve siano giovani per poter faticare, e particolarmente assistere al Sacerdote, o al Curato, in caso di malattia: ma a chi pensa, e discorre così, Noi rispondiamo, che non abbia a male se crediamo più a S. Girolamo, che a lui. Compose il Santo Dottore la sua famosa lettera duodecima *nel l. 2.* indirizzandola a Napoziano, ed intitolandole *de vita Clericorum, & Sacerdotum;* ed in essa dopo aver detto quanto sapeve, e poteva col suo zelo, e colla sua eloquenza contro i Cherici, e Sacerdoti, che abitevano nella stessa casa colla Donna, si fa l'opposizione del caso delle malattie, e così risponde: *Ægrotanti tibi quilibet Sanctus Frater assistat, & Germana, vel Mater, aut probata quælibet apud omnes fidei. Quod si hujuscemodi non fuerint consanguinitatis, castimoniæque personæ, multas anus nutrit Ecclesia, quæ & officium præbeant, & beneficium accipiant ministrando, ut infirmitas quoque tua fructum habeat eleemosynæ. Scio quosdam convaluisse corpore, & animo ægrotare cœpisse. Periculose tibi ministrat cujus vultum frequenter attendis.* Allude ivi il Santo Dottore a quelle Vedove vecchie più che settagenarie, che la Chiesa manteneva, e dice al suo Napoziano, ed in esso a tutti gli Ecclesiastici, che si facciano servir da loro nei caso di malattia: prova evidente ch'egli non era del parere di quelli, che vorrebbero, e che hanno le Serve fra gli anni 14. e 25. per buona custodia della lor sanità.

20. Il terzo capo è quello, che mette la sua forza nel dire, che basta il non far peccati, e che del rimanente non occorre prendersi veruna briga. Se la massima è adattabile al caso presente, Noi ci diamo per vinti: ma quando non solo non fosse adattabile, ma eziandio fosse contraria all'assunto di chi pretende di servirsene in propria difesa, non solo ritornarebbe in piedi quanto finora abbiamo detto, ma altresì riceverebbe maggior forza, e vigore. Il peccato nelle nostra circostanze è di due sorti; uno è l'attuale fra Uomo, e Donna; l'altro è quello dello scandalo, cioè dell'occasione di rovina spirituale, che si da al prossimo, ed a quelli che veggono la nostra operazione. Il primo se non è seguito, è stato però, ed è possibile che siegua con indicibile rovina dell'anima di chi l'avesse commesso. Il secondo è seguito, e seguirà, ogni volta che si sarà veduto, e si vedrà il Curato coabitare con une Donna, senza che vi siano le condizioni, che abbiamo prefisse nella nostra Notificazione, e delle quali abbiamo trattato in questa Nostra Lettera.

21. Si è detto, che il peccato attuale fra Uomo, e Donna, se non è seguito, è stato però, ed è possibile che siegua; e tutto ciò si è detto senza detrimento del buon concetto, che abbiamo di tutti i Nostri Ecclesiastici, che certamente non potranno dire d'esser da Noi maltrattati, quando nella santità li paragoniamo a Davidde, nella fortezza a Sansone, e nella sapienza a Salomone, e non ostante il paragone ripetiamo con S. Girolamo *nella citata Lettera a Nepoziano* essere stato, ed esser possibile il peccato attuale fra Uomo, e Donna, se nella coabitazione non si sono osservate, e non si osservano le necessarie cautele: *Ne sub eodem tecto maneas, nec in præterita castitate confidas. Nec sanctior Davide, nec Samsone fortior, nec Salomone potes esse sapientior. Memento semper quod Paradisi colonum de possessione sua Mulier ejecerit:* non attendovi o passata, e lodevole condotta, o età avanzata, o deformità dell'oggetto, che salvi dal pericolo. S. Paolo Appostolo era già stato rapito al terzo Cielo, e giusta il calcolo più accurato in età d'anni cinquantasette, quando scrisse la sua seconda Lettera a' Corintj, in cui disse di ricevere schiaffi dall'Angelo di Satana: *Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meæ, Angelus Sathanæ qui me colaphizet;* qual Angelo di Satana non era un grave dolor di testa, come malamente asserirono il Fabro, ed Erasmo, ma la spessa tentazione della carne, come ben dimostra il celebre Dottor Estio *nei Commenti al c. 12. della detta seconda Epistola ai Corintj.* Era illustre S. Benedetto per le penitenze già fatte, e per i miracoli operati; e pure S. Gregorio *nella di lui Vita al c. 2.* racconta la grave tentazione che ebbe, per aver veduta una Donna, allorchè per liberarsi dal pericolo gittossi in uno spinejo: e pure se prestiamo fede a S. Vicenzo Ferrerio *nel Sermone de Sancto Benedicto*, la Donna veduta non era bella, ma brutta, e gobba: *Cœpit cogitare de quadam Muliere gibbosa, quam viderat in Civitate, & intantum tentatio*

augmen-

augmentabatur, quod volebat dimittere Eremum, & redire ad Mundum ad inquirendam dictam gib. bosam: quid fecisset si fuisset pulchra? essendo il Demonio così astuto, che fa comparire per belle anche le brutte, come riflette l'Autore *de singularitate Clericorum*, ova così scrive: *Cupidini nulla deformitas &c. Sed Diabolus pingenc speciosum efficit quidquid fœdum, & horridum fuerit*.

22. Si è accennato, cha quando il peccato fosse seguito, sarebbe stato con indicibile rovina dell'anima di chi l'avesse commesso, al per la facilità, cha da varj atti ceperiti possa derivara un'occasione prossima, e volontaria, al perchè almeno in più luoghi di questa Nostra Diocesi non ritrovandosi che il solo Curato, cha abbie la facoltà di confessare (per lo cha sono frequenti le istanze che a Noi si fanno, di concederla a qualcha altro Sacerdote ancorchè non sia totalmente idoneo, e ciò pel preciso bisogno) quando anche la Donna volesse riconciliarsi con Dio mediante il Sagramento della Penitenza, non potrebbe ricevere l'assoluzione dal Curato complice del peccato di carne, essendo dalle Leggi di questo Nostro Arcivescovado levata al Sacerdote complice nel peccato di carne l'autorità d'assolvere l'altro complice, e non essendovi Giubbileo che glie la dia, perchè dandosi dal Romano Pontefice nel Giubbileo l'autorità d'assolvere dai Casi Papali, e dagli altri riservati agli Ordinarj, e dandosi ai Confessori già approvati degli stessi Ordinarj; se il Confessore complice non è approvato dall'Ordinario per assolvere l'altro complice, come la non approvaziona ben si deduce dalla facoltà levatagli, ne viene per diretta conseguenza, non potere il Sacerdote complice del peccato di carne assolvere l'altro complice, ancorchè sia il tempo del Giubbileo, come teologicamente vanno discorrendo il Bonacina *alla disp. 5. de Sacramentis q. 7. punt. 5. §. 5. n. 10.* ed il Viva *nel suo Trattato de Jubilao alla q. 11. art. 3. n. 4.* si parchè volendo il miserabile Curato accostarsi al Sacro Altare, e confessarsi prima di calebrare la Santa Messa, o deve andare a trovare chi abbia la facoltà d'assolvere dai Casi riservati, o dee ricevere un'assoluzione indiretta da chi non ha la detta autorità con obbligo poi di presentarsi a chi l'ha; essendo il peccato di carne commesso dal Parroco colla parrocchiana caso riservato a Noi, e rigettando Noi, a cui unicamente appartiene il dichiarare, rigettando, dissi, la mal fondata opinione di chi ha sostenuto non essere la Serva, quando ha il domicilio paterno in altra Parrocchia, parrocchiana del Parroco, nella casa del quale serve, ed abita, perchè se non lo è per contrarre Matrimonio, lo è però per l'adempimento del precetto Pasquale; ed essendo parrocchiana per l'adempimento del precetto Pasquale, vogliamo che anche si consideri tale per l'effetto del Caso riservato.

23. Di sopra si è detto che sempre è seguito, e seguirà il peccato dello scandolo, ogni volta che si sarà veduto, e si vedrà il Curato coabitare con una Donna, senza che vi siano le condizioni, che abbiamo prefisse nella Nostra Notificazione, e delle quali abbiamo trattato in questa Nostra Lettera; a ciò non è stato detto senza grave fondamento. Trattano i Teologi la materia dello scandalo, a diffiniscono lo scandalo *dictum vel factum minus rectum prabens alteri occasionem spiritualis ruinæ*; a spiegano la parole *minus rectum*, insegnando che il detto, o il fatto *minus rectum* è quello, cha o in se è male, o che ha apparenza di male: a lasciando da parte le altre cose, che non servono al caso nostro presente, insegnano altresì, che lo scandalo attivo, di cui presentemente si parla, altro è *per se*, altro *per accidens*; *per se*, quando qualcheduno o col suo detto, o fatto cattivo intende di tirare un altro a peccare, o benchè non abbia questa prava intenziona, il detto però, o il fatto sono tali, che inducono a peccare: *per accidens* poi quando è contro l'intenziona di chi parla, o di chi fa, e contro la condizione dell'opera qualcheduno inclinato a peccare prende dal detto, o dal fatto altrui occasione di peccare. Vedasi S. Tommaso *nella 2. 2. alla qu. 43. art. 1.* Ciò premesso e chi sarà che possa scusare dallo scandalo, e per conseguenza da un grave peccato, giusta S. Matteo *al c. 18.* quel Parroco, che avrà ritenuta, o riterrà in casa una Donna senza le condizioni prescritte, ancorchè egli ciò facendo non abbia avuta, nè abbia intenzione di condur veruno a far male, essendo l'azione in se cattiva, perchè proibita dai Sacri Canoni, o non potando negare, che per lo meno non abbia apparenze di male. Il discorso non è Nostro ma di S. Paolo *nell'epist. 1. ai Corintj al c. 8.* ove in termini più forti, dopo aver detto che non era cosa illecita in se il cibarsi de' cibi sagrificati agl'Idoli, così soggiugne: *Videte autem, ne forte hæc licentia vestra, offendiculum fiat infirmis. Si enim quis viderit eum, qui habet scientiam, in idolo recumbentem, nonne conscientia ejus cum sit infirma, ædificabitur ad manducandum idolothita? Et peribit infirmus in tua scientia frater, propter quem Christus mortuus est? Sic autem peccantes in fratres, & percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis. Quapropter si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in æternum, ne fratrem meum scandalizem*. Questa bella disinvoltura, e questa leggiadra franchezza di coabitare con Donna senza le necessarie condizioni, e il dire, che non commettendosi peccati attuali di carne con esse non si dee far conto delle ciarle altrui, è una massima riprovata dai Santi, e più particolarmente quando si tratta di Sacerdoti, a di chi ha Cura d'anime. S. Girolamo *nel lib. 2. delle sue Lettere all'epist. 9.* intitolata *de evitando suspecto contubernio*, riprova apertamente la detta massima: *Quod si dixeris: & mihi sufficit conscientia mea; habeo Deum judicem, qui mea vita est testis; non curo quid loquantur homines: audi Apostolum scribentem, providentes bona non solum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus*; e lo stesso Santo Dottore, quando intese che i Romani sparlavano di lui, perchè trattava frequentemente colle Sante Donne Paola, Eustochio, e

Mela-

Melania, Dame qualificate della detta Città, ch'egli aveva indotte ad abbracciare la vita ritirata, e monastica, non si gettò dietro le spalle le ciarle, ma volle giustificarsi, e partì da Roma, scrivendo ad Asella la sua famosa Lettera, che è *la 45. nel lib. 1.* Teodoro Prete di Cappadocia avvisato da S. Basilio, che cacciasse fuori di casa una Donna, che aveva per suo servizio, rispose ch'egli avea settant'anni, e ch'era libero da ogni commozione di carne, ed il Santo così gli replicò: *Neque enim credo, eum qui septuaginta annos natus est, cum muliere animi perturbatione commotum habitare. Nec tamen ob aliquam turpem actionem qua facta fuerit, statuimus ea quæ statuimus; sed quia ab Apostolo docti sumus, fratri non esse ponendum scandalum, vel offendiculum. Scimus autem quod recte, & sane fit ab aliquibus, erit aliis occasio ad peccatum. Ea de causa decrevimus Sanctorum Patrum constitutionem sequentes, ut a muliere separeris.* Secondo il Rito Ebreo le Donne seguitavano i loro Maestri; e loro ministravano, e preparavano il vitto. Così faceva Sunamite ad Eliseo, come si vede *nel 4. lib. dei Re al c. 4.* ed in S. Luca *al c. 8.* leggiamo, che molte Donne seguitavano Gesù Cristo: *Mulieres aliqua ministrabant ei de facultatibus suis.* I Santi Appostoli non ebbero difficoltà di condur seco alcune pie Donne, che nelle loro predicazioni somministravano ad essi il vitto o a proprie spese, o colle limosine che raccoglievano, seguitando l'esempio di Gesù Cristo, e coll'avvertenza che nelle Donne, che seco conducevano, non vi potesse essere veruna apparenza di male: *Consuetudine intantum recepta, ut & Christus Dominus eandem circa se admittere non fuerit dedignatus. Neque enim assumebantur ad hujusmodi ministerium mulieres, nisi quarum castitas cum pietate conjuncta adeo nota esset, ac probata, ut omnem excluderet incontinentiæ suspicionem:* sono parole del celebre Estio *sopra il c. 9. della prima Lettera ai Corintj alla pag. 280.* Il condur seco le pie Donne, il ricever da esse gli alimenti era, come si è detto, costume degli Ebrei: ma quando i SS. Paolo, e Barnaba incominciarono a predicare alle Genti, e conobbero che la compagnia delle Donne benche innocente, e necessaria, poteva eccitare discorsi, prese S. Paolo la penna, e *nella citata prima Lettera ai Corintj* scrisse *al cap. 9.* ch'egli, e Bernaba dovevano essere alimentati: *Numquid non habemus potestatem manducandi, & bibendi? &c. Quis militat suis stipendiis unquam?* che potevano condur seco le Donne; *Numquid non habemus potestatem mulierem Sororem circumducendi?* ma conchiuse che gia le aveva mandate via, per non porre ostacolo alla predicazione del Vangelo: *Sed non usi sumus hac potestate, sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi:* onde S. Girolamo *sopra il c. 27. del Vangelo di S. Matteo* così scrisse al nostro proposito; *Consuetudinis Judaicæ fuit, nec ducebatur in culpam more Gentis antiquo, ut mulieres de substantia sua victum, atque vestitum Præceptoribus ministrarent. Hoc quia scandalum facere poterat in nationibus Paulus abjecisse se memorat.*

24. Nella Notificazione non vi è altra cosa, che meriti chiosa: Finiamo dunque la Lettera col darle la Nostra Paterna Benedizione, e col dirle che essendosi Noi presa l'incombenza di far la Notificazione, e di comporre, e stendere la presente Lettera per render conto de' Nostri ordini, altro non ci resta, che aspettarne a piede fermo la pronta esecuzione, o per commendare gli ubbidienti, o per gastigare irremissibilmente (il che protestiamo che non abbiamo genio di fare) li trasgressori. Ed il Signore le conceda ogni vera felicità.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 3. Luglio 1738.

LXXXIV. LETTERA RESPONSIVA.

Ad un Vicario Foraneo sopra alcuni quesiti da esso proposti: Se più facile riesca lo stabilire generalmente, che tutti i Battezzati in casa nella Diocesi, quando si portano alla Chiesa si ribattezzino sub conditione. *Che avendo alcuni Sacerdoti approvati in altra Diocesi confessato in tempo di Giubbileo in alcuni luoghi di questa, ed altri in questa Diocesi approvati per un tempo limitato, in detta occasione pur confessato avendo, trapassato però il tempo loro conceduto, come illecitamente abbiano assoluto, e se validamente lo abbiano fatto.*

1. Abbiamo ricevuta la sua Lettera; e tanto è lontano che da essa abbiamo avuto occasione d'amareggiarci, o d'annojarci di lei, che protestiamo d'averne avuta consolazione, e di ringraziarlo con tutto il cuore, non avendo altro desiderio che d'essere ammoniti, e che dagli uomini dotti e dabbene, com'Ella è, ci siano suggerite le cose opportune pel buon governo di questa Città, e Diocesi, a Noi commesso per grazia di Dio, e della Sede Appostolica.

2. Ma venendo, come suol dirsi, alle strette, Ella nella sua Lettera dice d'aver letta la Nostra Notificazione ottava del Volume primo circa le Ostetrici, o Mammane; aver pure letto che i Battezzati dalle Ostetrici, o siano Mammane, se sopravvivono, si debbono portare alla Chiesa, ove è il Fonte Battesimale, acciò si possano adempire le cerimonie tralasciate nel Battesimo conferito come sopra, e non doversi il Battesimo conferire dal Parroco nella Chiesa a quelli Battezzati colla forma condizionata pel solo motivo, che gl'Infanti siano stati battezzati in casa dalla Mammana, o da altra Persona; essendo d'uopo l'indagare, come l'Infante è stato battezzato: imperocchè se è stato battezzato colla dovuta materia, e forma in casa dalla Mammana, o altra Persona, non si dee far altro che supplire le cerimonie; che se poi vi fosse qualche dubbio ragionevole circa la validità del Battesimo conferito in casa dalla Mammana,

mana, o da altra Perſona, allora non ſolo ſi debbono ſupplire le cerimonie, ma ſi dee nella Chieſa conferire il Batteſimo *ſub conditione:* conchiudendo Ella col dire, che le ſarebbe paruto più facile lo ſtabilire generalmente, che tutti i Battezzati in caſa nella Dioceſi, quando ſi portano alla Chieſa, ſi poteſſero ribattezzare *ſub conditione*.

3. Trattano del punto da Lei propoſto gli Autori, i quali ſecondo il ſolito non ſono fra di loro concordi. Alcuni indiſtintamente hanno detto, poterſi ribattezzare *ſub conditione* i Battezzati in caſa dalle Mammane. Altri hanno ſcritto, non poterſi ciò fare indiſtintamente, ma bensì in quei Luoghi, e in quelle Dioceſi, ove i Rituali, e i Decreti de' Veſcovi danno licenza che ciò ſi faccia. Ed altri finalmente ſono ſtati di ſentimento, che non ſi ribattezzino *ſub conditione*, ſe non quelli Battezzati in caſa, in ordine ai quali dopo una diligente eſame ſi ritrova qualche dubbio ben ſnodato, riſpetto alla validità del Batteſimo ad eſſi conferito in caſa dalla Mammana, o da altra Perſona: come può vederſi appreſſo il Layman *in Theol. Moral. al lib.* 5. *tract.* 1. *c.* 5. *num.* 3. *verſ. Quod vero ſetur*, appreſſo il Leandro *al tom.* 1. *tract.* 2. *diſput.* 3. *queſt.* 45. appreſſo il Gobat *Quaeſt. Theolog. de Sacram. tract.* 2. *caſ.* 13. *ſez.* 1. *num.* 368. *e* 378.

4. Noi qui non vogliamo fare una Diſſertazione ſopra l'ormai troppo dilatata maſſima di conferire i Sagramenti *ſub conditione*, come pure ſopra le aſſoluzioni, e diſpenſe *ad cautelam*; avendo queſto modo d'opinare avuto gran ſeguito, perchè con eſſo ſi ſparagna l'accurato eſame de' fatti, e non v'è biſogno di vedere gran Libri, o di bilanciare le varie ſentenze degli Autori: ma ſemplicemente diremo, eſſerci piaciuta, ed anche placarci la ſentenza di quelli, che inſegnano non doverſi, nè poterſi ribattezzare *ſub conditione* i Battezzati in caſa dalla Comare, o da altra perſona, ſe non quando, eſaminato il fatto, ſi riconoſce eſſervi qualche dubbio probabile circa la validità del Batteſimo, come ſopra conferito.

5. La ragione è portata nell'accennata Notificazione del Volume primo: ed in queſta ſentenza ſi ſiamo anche maggiormente confermati, avendo letto nel Catechiſmo Romano *alla part.* 2. *de Sacramento Baptiſmi al num.* 57. *come ſiegue: Neque enim deſunt, qui nullum ſcelus admitti poſſe arbitrentur, ſi quemvis ſine delectu cum adjunctione illa*, cioè colla forma condizionale, *baptizent: quare ſi infans ad eos deferatur, nihil prorſus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, ſed ſtatim ei Baptiſmum tribuunt; quin etiam quamvis exploratum habeant, domi Sacramentum adminiſtratum eſſe, tamen ſacram ablutionem in Eccleſia, adhibita ſolemni caeremonia, cum additione*, cioè della forma condizionale, *repetere non dubitant, quod quidem ſine ſacrilegio facere non poſſunt, & eam maculam ſuſcipiunt, quam Divinarum rerum Scriptores irregularitatem vocant. Nam ea Baptiſmi forma ex Alexandri Papa authoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter diſcuſſa, dubium relinquitur, an Baptiſmum rite ſuſceperint, aliter vero nunquam fas eſt etiam cum adjunctione Baptiſmum alicui iterum adminiſtrare*; ed avendo veduto, eſſere ſtata queſta ſentenza abbracciata dalla Sacra Congregazione del Concilio, la di cui autorità dee da *tutti* eſſere riſpettata. Quanto Ella propone a Noi, fu alla Sacra Congregazione propoſto dalla chiara memoria del Sign. Cardinal Mariſcotti, quando era Veſcovo di Tivoli, nella Relazione dello ſtato della ſua Chieſa: e la Sacra Congregazione riſpondendo ſecondo il ſolito alla detta Relazione *ſotto il giorno* 19. *di Dicembre del* 1682. così diſſe: *Infantes ab Obſtetricibus baptizatos poſſe rebaptizari ſub conditione in caſibus particularibus, ubi rationabile dubium oritur circa validitatem Baptiſmi prima vice collati*.

6. In termini più forti abbiamo il caſo di chi ha ricevuto il Batteſimo da un Eretico; eſſendo già diffinito che ſia valido, purchè ſiaſi in eſſo fatto quanto dalla Santa Romana Chieſa ſi preſcrive per la validità e quanto alla materia, e quanto alla forma, ed intenzione: e diſputandoſi, ſe il Battezzato dall'Eretico debba ribattezzarſi *ſub conditione* dal Parroco Cattolico, quando ritorna nel grembo della Santa Romana Chieſa, ſi riſponde, non doverſi fare, ſe non nel caſo, in cui vi ſia qualche ragionevole dubbio circa la validità del Batteſimo già conferito, come può vederſi appreſſo il Card. de Lugo *Reſponſ. Moral. al lib.* 1. *dub.* 2. *per totum*, appreſſo il Gobat *Quaeſt. Theol. de Sacram. tract.* 2. *caſ.* 13. *ſez.* 2. appreſſo il Raynaudo *in Heteroclit. Spiritual. al tom.* 16. *punt.* 19. *num.* 26. *e ſeg. fogl.* 152. ed appreſſo il Card. Albizi *nel ſuo Trattato de Inconſtantia in Fide al c.* 33. *n.* 24. *e ſeg.* ove atteſta, eſſer queſta la pratica del Tribunale del S. Officio, e non recederſi da eſſa, ſe non quando naſceſſe qualche dubbio ragionevole ſopra le circoſtanze della materia, e della forma circa l'Eretico che ha amminiſtrato il Batteſimo.

7. Un certo buon Religioſo Domenicano, chiamato P. Mattia Hernandez, eſpoſe alla Sacra Congregazione del Concilio i caſi ſeguenti: *Frater Mathias Hernandez Ordinis Praedicatorum in ſupplici libello Sanctiſſimo remiſſo exponit, quod in Civitate Navarra, aliiſque Locis Dioeceſis S. Jacobi de Cuba in Indiis Occidentalibus Parochi ſolent rebaptizare ſub conditione tum Infantes domi in caſu neceſſitatis baptizatos, non alia ratione, quam quia Baptiſmus non fuit in Eccleſia Parochiali collatus, tum etiam Haereticos ad Catholicam Fidem converſos, licet aſſerentes, ſe baptizatos fuiſſe ſervata forma, & adhibita materia ab Eccleſia praeſcripta, ſub unico praetextu, quod ignoretur qua & qualis fuerit intentio, cum qua fuerunt baptizati; ſupplicat praeterea opportune deſuper provideri. Ut igitur Parochi ex hujus Sacrae Congregationis oraculo edoceantur, Eminentiſs. Patres reſpondere dignabuntur.*

8. Pri-

8. *Primo, an Infantes demi in casu necessitatis baptizati, sint sub conditione rebaptizandi.*

9. *Secundo, an & in quibus casibus Haeretici debeant sub conditione rebaptizari, si ad Fidem Catholicam convertantur.*

10. E la Sacra Congregazione *al* 27. *di Marzo* 1683. così rispose ai dubbj proposti.

11. *Ad primum Negative, nisi adsit dubium probabile invaliditatis Baptismi.*

12. *Ad secundum, ut supra.*

13. Ed ella resti pur sicura, che la Risoluzioni dalla Sacra Congregazione, che da Noi si allegano, non sono ricavate dagli Autori, che bene spesso le allegano senz' averle vedute; ma sono state da Noi vedute ne' Registri, e copiate di proprio carattere, quando avevamo l' onore d' essere Segretario, e ciò non senza gran fatica, dalla quale però non ci siamo mai pentiti, nè mai ci pentiremo.

14. Nella Nostra Notificazione ottava del Volume primo, che ha data a Lei occasione di scrivarci, fu toccata qualche cosa circa l' irregolarità, che si contrae da chi amministra il Battesimo *sub conditione*, senz' aver prima ben veduto, se vi sia qualche dubbio ragionevole circa la validità dal detto Battesimo già conferito. Nasce quest' irregolarità *dal cap. Ex litterarum* d' Alessandro III. *de Apostatis, & iterantibus Baptisma*: e si cerca fra gli Autori, se questa pena abbia luogo solamente in quelli, che danno assolutamente la seconda volta il Battesimo, o se si estenda anche a quelli, che lo danno senza verun esame la seconda volta *sub conditione*; inoltre se la detta pena sia solamente imposta contro il Battezzato, e chi serva di Ministro al Battezzante; o pure anche contro lo stesso Battezzante; e finalmente se questa pena d' irregolarità impedisca solamente l' ascenso agli Ordini ulteriori, o pure proibisca ancora l' esercitare gli Ordini ricevuti.

15. Alcuni vogliono, che la detta pena non sia imposta a chi ribattezza *sub conditione*; per la ragione che la condizione aggiunta sospenda l' atto, e chi ribattezza *sub conditione* non intende di battezzare, se non quando il primo Battesimo non è stato dato validamente. Così discorrono il Suarez *in* 3. *part. al t.* 3. *quest.* 72. *art.* 4. *disp.* 31. *sez.* 6. *dub.* 5. il Navarr. *in Manuali al tom.* 1. *c.* 27. *num.* 246. il Bonacina *Oper. Moral. al tom.* 1. *nel Trattato de Censuris disput.* 7. *quest.* 3. *punt.* 3. *num.* 4. il Layman. *Theolog. Moral. al lib.* 1. *tratt.* 5. *c.* 2. *verf.* 4. il Gibellin. *de Irregularitate al c.* 5. *consectar.* 4. *per totum pag.* 312. il Tamburin. *Oper. Moral. al tom.* 2. *lib.* 10. *tr.* 4. *c.* 13. *§.* 2. il Leandro *Oper. Moral. al tom.* 1. *tr.* 2. *disput.* 6. *quest.* 9. *e al tom.* 5. *tr.* 2. *disp.* 18. *quest.* 12. il Diana *nell' Edizione coordinata al tom.* 5. *tr.* 5. *resoluz.* 20. Francesco de Magistris *in Praxi Fori Ecclesiastici al tom.* 2. *lib.* 1. *tit.* 8. *c.* 4. *num.* 7. *vers. Et nota*, il Castropalao *Oper. Moral. al tom.* 6. *disp.* 6. *punt.* 16. *num.* 6. il Pirhing. *sopra il quinto delle Decretali al tit.* 9. *num.* 13.

16. Altri poi insegnano, incorrersi l' irregolarità anche da chi battezza *sub conditione*, quando non ha prudente dubbio della validità dal primo Battesimo, ei per la temerità dell' atto, ei perchè in questo caso la condizione non rimova il consenso dall' atto, non dubitando chi battezza in questo modo dalla verità, o validità del primo battesimo: per lo che si dice che veramente ribattezza, perchè ha intenzione di conferire il Battesimo ad uno, che è già battezzato: qual Battesimo benchè condizionato, è però Battesimo: e così discorrono diffusamente il Saitedo *ad Diaz. in Praxi Canonica al c.* 13. *vers. A qua quidem irregularitate*, il Sairo *de Censuris al lib.* 7. *c.* 8. *num.* 23. *e seguenti*, il Majol. *de Irregularitate al lib.* 3. *c.* 14. *nu.* 5. l' Ugolino *nello stesso Trattato al c.* 35. *§.* 3. *nu.* 4. il Barbosa *nel Cap. De quibus num.* 3. *de Baptismo*, il Filliucc. *Oper. Mor. al tr.* 20. *nu.* 182. il Vulp. *alla Risoluz. Mor.* 103. *n.* 3. *e seg.* il Fernandus de Harodia *de Sacramento Baptismi alla p.* 4. *dub.* 1. *nu.* 4. il Magal. *alla p.* 3. *Instit. Confess. & Panit. lib.* 7. *c.* 2. *nu.* 36.

17. Pochi seguaci ha l' opinione, che questa irregolarità non si estenda al Battezzante. Maggiore è il numero di quelli che vogliono, che questa irregolarità impedisca il solo ascenso agli Ordini superiori, come può vedersi appresso il Giballin. *nel cit. c.* 5. *part.* 4. *num.* 7. ed appresso il Pirhing. *nell' allegato tit.* 9. *§.* 5. non mancando però molti altri, che sostentano impedire questa irregolarità anche l' esercizio degli Ordini ricevuti, come può vedersi appresso il Sairo *de Censuris al lib.* 7. *c.* 8. *n.* 5.

18. Noi abbiamo abbracciata l' opinione di chi vuole, contrarsi l' irregolarità da chi ribattezza *sub conditione*, quando non ha dubbio morale della validità del Battesimo, per l' espressa autorità del Catechismo Romano, da Noi sopra allegato. Ci protestiamo altresì seguaci dalla sentenza di chi vuole, che questa irregolarità impedisca ancora l' esercizio degli Ordini ricevuti, parlando il Catechismo Romano de' Preti, e de' Parrochi; parlando pure de' Preti, e de' Parrochi S. Carlo Borromeo nel terzo Sinodo di Milano, ove dichiara irregolare anche chi ribattezza *sub conditione*; e non avendo i Sacerdoti, ed i Parrochi altr' Ordine, a cui debbano ascendere, conforme anche molto bene considerò la buon. mem. di Monsignor Altoviti, dotto Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, *in una Causa Tudertina Baptismi, seu Irregularitatis al* 17. *di Novembre* 1685. colle seguenti parole espresse nel suo Voto: *Siquidem Synodus Mediolanensis, & Catechismus Romanus, quorum maxima est auctoritas, & cæteris præferenda, loquuntur expresse de Sacerdotibus & Parochis rebaptizantibus, sub conditione: unde irregularitas, quæ ibidem statuitur, & respective præsupponitur adversus dictos Sacerdotes, & Parochos, necessario intelligenda est de impediente exercitium Ordinum susceptorum, cum non detur alius Ordo Sacer, ad quem Sacerdotes, & regulariter Parochi ascendere possint.*

19. Spediti dal primo capo della di lei Lettera passeremo al secondo, in cui dopo averci avvisato,

visa, che nell'occasione del prossimo passato Giubbileo, conceduto de Nostro Signore, a pubblicato da Noi nella Città, e nelle Diocesi, vannero dalle Diocesi vicine alcuni Sacerdoti Secolari, e Regolari, in esse approvati per le Confessioni, ed essendosi esposti nei Confessionali di qualche Chiesa, confessarono i nostri Diocesani; ed altri approvati da Noi secondo il solito per un tempo limitato, confessarono nella detta occasione, ancorchè fosse trapassato il tempo, domanda il Nostro sentimento in ordine all'esposto accidente.

20. Se fosse venuto a Nostra notizia il nome di chi ha confessato come sopra, e faremmo dispensati dal rispondere al secondo capo della sua Lettera, ed avremmo dati gli ordini opportuni al Promotore Fiscale, che facesse il Processo, per dare a chi ha così operato, la pena condegna: ma non essendo venuto a Nostra notizia il nome de' delinquenti, ci contenteremo di rispondere pacificamente al di Lei quesito.

21. Può il di Lei quesito avere due sensi, uno circa il lecito l'altro circa il valido. E quanto al lecito, crediamo di poter dire francamente, che il Sacramento della Penitenza è stato dai predetti amministrato illecitamente; volendo il Sommo Pontefice che il Confessore, che si elegge nel tempo del Giubbileo, sia approvato dall'Ordinario, il che secondo la più fondata sentenza s'intende dell'Ordinario del Luogo, in cui confessa; e non potendo si dire approvato dall'Ordinario del Luogo in cui confessa quello, che è stato approvato da un altr'Ordinario, o quello che essendo stato una volta approvato dall'Ordinario del Luogo, in cui confessa, fu approvato per un tempo limitato, il quale è già spirato, come in termini dell'approvato da un altr'Ordinario, e non da quello del Luogo in cui confessa discorrono fondatamente il Cardinal da Lugo *de Sacram. Penit. alla disp.* 21. *sez.* 1. *n.* 23. il Card. Laurie *nel* 4. *l. delle Sentenze alla disp.* 20 *art.* 3. *n.* 145. *e seg.*, il Passerino *de Statu Hominum al t.* 2. *q.* 187. *art.* 1. *n.* 157. il Tamburino *nella Teologia al t.* 2. *l.* 5. *c.* 4. *§.* 4. *n.* 11. *e seg.* e ne' termini dell'approvato dell'Ordinario del Luogo, e a cui è già spirata la Licenza, il Cardinal Laurie *nel luogo cit. al n.* 147. *e seg.* il Tamburino *nel luogo cit. al n.* 23. *e seg.* il Bordon *nel t.* 2. *delle sue Opere Morali ris.* 34. *n.* 55.

22. Maggiore è la difficoltà circa il valido, essendo d'uopo il porsi ne' piedi di quegli sventurati Fedeli, che vedendo i Sacerdoti che siedono ne' Confessionali, e così pubblicamente esposti, e credendo che abbiano ogni legittima facoltà d'assolvere, vanno a confessarsi da essi.

23. Sopra questo articolo varie sono le opinioni degli Autori. Altri dicono invalida l'assoluzione non bastando per la validità il comune errore, se non v'è qualche titolo: ed i nomi di questi sono riferiti dal Passerino *nella cit. quest.* 187. *al n.* 347. Altri fondandosi sopra un certo antico Decreto della Sacra Congregazione del Concilio, vogliono che la confessione, e la assoluzioni siano invalide; e benchè i Confessati si possano dire assoluti *coram Deo*, perchè la Santa Madre Chiesa supplisce, sono però obbligati, scoperto l'errore, a reiterare le confessioni. Così scrivono il Diana coordinato *al t.* 1. *delle Opere Morali tratt.* 3. *ris.* 26. *n.* 7. il Molfes. *al tratt.* 7. *c.* 13. *n.* 20. il Barbosa *ad Concilium alla sess* 23. *c.* 17. *n.* 5. il Vulp. *nella Risoluz. Moral.* 163. *n.* 22. *in fine*, ad altri appresso il Passerino *nel luogo citato*.

24. Ad altri poi non piace in verun modo questo sentimento, per la ragione che chi si è confessato sagramentalmente, non può dirsi assoluto *coram Deo*, se non in quanto è stato validamente assoluto; e supposta la validità dell'assoluzione dicono non sapere vedere per qual motivo la confessione debba reiterarsi; e così discorrono il Passerino *nel luogo citato al n.* 364. il Vulp. *nella cit. Risoluz.* 163. *n.* 18.

25. E però questi tali inclinano nell'opinione, che l'assoluzione sia stata valida pel solo comune errore, ancorchè non vi sia stato verun titolo, e che con più forte ragione ciò debba aver luogo, quando al comune errore sia stato accoppiato qualche titolo putativo, come può vedersi appresso il Passerino *nella cit. qu.* 187. *al n.* 350. *e* 355. *e seg.* appresso il Vulp. *nella cit. Risol.* 163. *n.* 16. *e seg.* appresso il Gobat. *nelle Quest. Teolog. Sagramental. tratt.* 7. *cas.* 3. *n.* 107. *e seguenti*, e particolarmente *al n.* 109. Vi è pure un Voto del celebre Monsignor Fagnano, fatto da esso quando era Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, in cui aderisce a questa Sentenza in una certa Causa Aretina, proposta *ai* 22. *di Marzo* 1614. che fu discussa dopo aver fatto scrivere ai Teologi, come può vedersi *nel t.* 64. *delle Proposizioni*, che sono nell'Archivio della detta Sacra Congregazione, *al fogl.* 385. *e seg.*

26. Accadde un simil caso nella Diocesi di Padova nel tempo d'un Giubbileo, conceduto dal Ven. Servo di Dio Innocenzo XI. per implorare il Divino ajuto a pro dell'Armi Cristiane contro il Turco, e accadde in tempo che n'era Vescovo il Ven. Servo di Dio Cardinal Gregorio Barbarigo. Alcuni Confessori Regolari d'altra Diocesi, approvati in esse per sentire le Confessioni, vennero a confessare in quella di Padova, e vi confessarono pure alcuni approvati nella Diocesi di Padova, ma a' quali era scorso il tempo stabilito dell'approvazione. Ricorse il detto Servo di Dio ai Tribunali di Roma, ne' quali fu risposto, che le confessioni erano state invalide, ma che si dovevano lasciar nella buona fede quelli, che si erano confessati, e che non erano obbligati a riconfessarsi, se non quando avessero incominciato a dubitare della validità delle medesime, e che i Confessori fossero gastigati.

27. Il caso è riferito dal Clericato *de Poenitentia alla dec.* 31. *n.* 14. ma noi glielo esporremo come sta nei Registri della Sacra Congregazione del Concilio.

P A T A V I N A

Facultatis abſolvendi.

Occaſione univerſalis Jubilaei, nuper indicti pro imploranda Divina ope adverſus Turcas, tres Sacerdotes Capuccini in Patavina Diœceſi abſque approbatione, & licentia Eminentiſſimi Epiſcopi confeſſiones ſacramentales plurium ſaecularium perſonarum publice exceperunt; & quamvis fuiſſent moniti a Parocho de eorum inhabilitate, attamen ab inceptis deſiſtere noluerunt. Acceſſiti poſtea ab ipſomet Eminentiſſimo Epiſcopo ad docendum de eorum praetenſa facultate abſolvendi, reſponderunt, quod in opinione probabili aliquorum Auctorum Regularium, primus eorum uti Guardianus, & Praelatus Regularis, ſecundus uti approbatus in aliena Diœceſi, & tertius uti approbatus ab ipſo Epiſcopo Patavino in alio loco Diœceſi ad annum, licet jam elapſum, potuerunt licite & valide, tempore Jubilaei excipere dictas confeſſiones abſque nova Ordinarii approbatione. Eminentiſſimus autem Epiſcopus animadvertit, huic praetenſioni obſiſtere tum Conſtitutiones S. M. Urbani VIII. & Innocentii X. relatas per Fagnani cap. Sane, de offic. & poteſt. Judicis delegati, tum Conſtitutiones S. M. Alexandri VII. 3. Januarii 1656. & Clementis X. de anno 1670. quae omnes expreſſe prohibent, ne Regulares abſque approbatione Ordinarii confeſſiones audiant, quamvis in alio loco approbati; tum etiam reſponſa hujus Sacrae Congregationis ſuper dubiis ad Bullam S. M. Gregorii XV. incipien. inſcrutabili; tum denique expreſſum mentem Sanctiſſ. Domini Noſtri, qui in Bulla praefati Jubilaei requiſivit, Confeſſarios ab Ordinariis Locorum eſſe approbatos: unde plurimum dubitans de viribus hujuſmodi confeſſionum, ab oraculo hujus Sacrae Congregationis quanto citius reſponderi petiit.

Primo, an licite.

Secundo, an valide dicti Capuccini Saecularium confeſſiones exceperunt.

E la Sacra Congregazione *agli* 11. *di Dicembre* 1683. riſpoſe:

Ad primum illicite,

Ad ſecundum invalide, ſed non eſſe inquietandos illos, qui bona fide confeſſi ſunt. Attamen ſi ipſi confeſſi hoc reſciverint, vel de invaliditate confeſſionis dubitaverint, eoſdem teneri eiterare confeſſionem.

Quo vero ad Capuccinos, Eminentiſſimus Ordinarius conficiat Proceſſum circa adminiſtrationem Sacramenti Pœnitentiae, ab iiſdem exercitam non obſtante contraria diſpoſitione Sacri Concilii Tridentini, & Conſtitutionum Apoſtolicarum, & tranſmittat.

29. Ecco quanto doveva accennarle in riſpoſta al ſuo queſito, ed alla ſua lettera: con che le diamo la Noſtra Benedizione.

Bologna dal noſtro Palazzo Arciveſc. li 12. Agoſto 1738.

LXXXV. L E T T E R A.

Al Sacerdote D. Gio: Antonio Caſtelvetri, Curato di S. Margherita, e Confeſſore di quelle Monache. Eſſere antico il rito di conſagrar le Monache. Eſſervi obbligo di promoverlo ne' Monaſterj. Quali ſieno le Monache capaci della Conſagrazione, e quali requiſiti aver debbono. Eſſerne capaci le Monache di S. Margherita, come dell' Ordine Benedettino. Se queſta funzione ſia aſſolutamente Veſcovile. Del luogo più proprio per fare la detta funzione. De' varj modi, e del più praticabile, e più canonico.

1. Potiamo ſupporre eſſer Ella informata, che le Monache di S. Criſtina di queſta Città, che una volta erano ſottopoſte al governo dell' Abate, e Monaci Camaldoleſi, e che *nel* 1627. con autorità Pontificia furono ſottopoſte al governo, e giuriſdizione dell' Arciveſcovo *pro tempore*, non ſolo nel tempo ch' erano ſottopoſte al governo de' Religioſi, ma ancora dopo che paſſarono ſotto il jus dell' Arciveſcovo, hanno mai ſempre mantenuta la diſciplina di farſi conſagrare, che la funzione della loro Conſegrazione fu fatta ſolennemente una volta dalla ch. mem. del Sig. Card. Girolamo Boncompagni Arciveſcovo di queſta Città *nel* 1658. ed un' altra volta *nel* 1675. che avendo pure la ch. mem. del Sig. Giacomo Boncompagni Noſtro Predeceſſore avuta qualche difficoltà, non già nella funzione, ma nel modo della medeſima, fu d' uopo ricorrere alla Sacra Congregazione de' Riti, la quale nel *giorno* 7. *di Luglio* 1698. riſpoſe: *Servetur Pontificale, & quoad egreſſum in Eccleſiam exteriorem arbitrio Eminentiſſimi Archiepiſcopi*; che eſſendo nata nuova controverſia ſopra l' intelligenza del detto reſcritto, la Sacra Congregazione *ſotto il giorno* 27. *di Settembre dell' anno predetto* fece un nuovo reſcritto, conceputo colle ſeguenti parole: *Ad Secretarium ad mentem*: qualmente fu ſpiegato da Monſign. Segretario con Lettera particolare, che ſi oſſervaſſe il Pontificale ſenza veruna mutazione nell' egreſſo, e regreſſo nel Monaſtero, dovendo le Conſecrande uſcire dalla ſolita porta del Monaſtero per venire nella Chieſa eſteriore, e terminata la funzione rientrare per la ſteſſa Porta, in tal maniera che l' arbitrio conceduto nel reſcritto del 5. *di Luglio* doveſſe intenderſi circa i modi, e le precauzioni prudenziali, acciò nella funzione non ſeguiſſero inconvenienti; che finalmente la Conſagrazione fu fatta dallo ſteſſo Sig. Card. nella Chieſa eſteriore *il giorno* 11. *di Gennajo* 1699. come riſulta dal pubblico Strumento, ſtipulato nello ſteſſo giorno da Giuſeppe Lodi Notajo della Curia Arciveſcovile, e che la ſteſſa funzione fu ripetuta dallo ſteſſo Sig. Card. nello ſteſſo modo pochi anni prima della ſua morte.

2. Venuti Noi al governo di queſta Chieſa, incominciammo a penſare ſe eravamo obbligati di promovere queſto ſacro rito in altri Monaſterj di Monache, oltre il Monaſtero di S. Criſtina,

quando però nelle Monache d'altri Monasterj fossero concorsi i necessarj requisiti per ricevere il Velo della Consagrazione; e credemmo d'esser obbligati a promoverlo, sì per la di lui venerabile antichità, sì per l'avviso espresso di S. Carlo Borromeo *nel Concilio quarto di Milano*, ove così stabilì: *Ubi religiosus iste, & vetus Moniales solemniter velandi mos his temporibus antiquatus est, ad pristinum usum ex veteri instituto & ritu revocetur, dummodo intra Monasterium id fiat*; come si vede *nel t. 1. degli Atti della Chiesa di Milano della stampa di Lione del 1682. alla p. 159.*

3. Della condizione apposta da S. Carlo Borromeo, che la funzione si faccia dentro al Monastero, parleremo più abbasso; ed ora in comprovazione del presente assunto, cioè dell'obbligo di promovere questo rito ne' Monasterj, che ne possono esser capaci, riflettiamo che il Velo della Consagrazione, che non dassi che alle Monache Vergini, a differenza del Velo della Professione, che si dà ancora alle Vedove, ricevuto come si deve, o accresce la grazia, come fanno le altre opere buone, giusta l'opinione del Suarez *nel t. 1. de Religione al l. 2. c. 11. n. 14.* o come una spezie di Sacramentale conferisce la grazia, e rimette i peccati veniali, purchè non si ponga obice per parte di chi lo prende giusta la dottrina di S. Antonino *nella 3. part. al tit. 2. c. 2.* che può dirsi ricavata da S. Tommaso *nel 4. delle Sentenze alla dist. 38. q. 1. art. 5. in corpore*, ove dopo aver insegnato, che il Matrimonio spirituale di Cristo colla Chiesa ha la sua fecondità, non disgiunta però dall'integrità, dice che siccome pel Mattrimonio carnale si rappresenta il Matrimonio spirituale quanto alla fecondità, così per la Consagrazione delle Monache si rappresenta il Matrimonio spirituale in ordine all'integrità; essendo il Vescovo quello, che velandole, le sposa a Cristo, e non dando il Velo della Consagrazione che alle Vergini, addita l'integrità del Matrimonio spirituale, che non può esser così bene rappresentata nel Velo della Professione, che si dà ancora a quelle che non sono Vergini, come sono le Vedove: *Sicut ergo per Matrimonium carnale repraesentatur Matrimonium spirituale quantum ad faecunditatem, ita oportuit aliquid esse, quod repraesentaret praedictum spirituale Matrimonium quantum ad ejus integritatem: & hoc fit in velatione Virginum, sicut per omnia quae ibi proferuntur, & geruntur, ostenditur. Et propter hoc solus Episcopus, cui Ecclesiae cura committitur, Virgines despensat, velando non sibi, sed Christo, quasi Sponsi paranimphus, & amicus. Et quia integritatis significatio plene potest esse in continentia virginali, sed in continentia viduali est semiplena, propter hoc etiam Viduis aliquod Velum, non quidem cum illa solemnitate qua Virginibus, datur.*

4. Soddisfatti circa l'obbligo di dover procurare l'esecuzione del rito della Consagrazione ne' Monasterj delle Monache, che ne possono esser capaci, ancorchè in esse non si fosse praticato per lo passato, immediatamente pensammo al Monastero delle Reverende Madri di S. Margherita, delle quali Ella è Confessore ordinario, perpetuo, e nella Chiesa delle quali Ella è ancor Partoco; potendo veramente dirsi, esser quelle Reverende Madri l'esempio di questa Città per la loro perfetta osservanza Regolare. Ma prima di proporre a Lei ciò che siamo per proporle, ci risolvemmo d'esaminar la materia, e di vedere se veramente in esse concorrano i requisiti, che le rendano capaci della Consagrazione.

5. I requisiti si dividono in due classi: altri appartangono alle Monache, altri all'Ordine che esse professano. Quelli che risguardano le Monache sono, che le Consecrande siano Vergini, ed abbiano passata l'età d'anni venticinque. Quello poi che appartiene all'ordine che professano, è, che non sia Ordine Mendicante, come diffusamente dimostrano S. Antonino *nel luogo citato*, il Silvestro *nella sua Somma alla parola Consecratio*, il Barbosa *Jur. univers. al c. 44. dal n. 15. fino al 20.* il Pellizario *de Monialibus al c. 3. sez. n. 74.* il Tamburino *de Jure Abbatissarum alla disp. 27. quesit. 3.*

6. E però non facendo Noi che nel Monastero di S. Margherita vi sia veruna Monaca che sia stata maritata, e quando vi fosse esclusa questa, essendovi tante Vergini, essendovi un gran numero di loro che hanno passati gli anni venticinque, e professandosi nel detto Monastero la Regola di S. Benedetto, che non è Regola d'Ordine Mendicante, ci pare non manchi veruno de' requisiti pel rito della Consagrazione.

7. Si cerca, com'Ella ben sa, fra gli eruditi, se siccome S. Benedetto fu Istitutore de' Monaci Benedettini, così fosse Istitutore delle Monache Benedettine; e se S. Scolastica di lui Sorella fosse Religiosa Claustrale, o semplicemente divota, vivendo santamente nella sua casa. Nel *cap. 19.* della Vita di S. Benedetto scritta dal Pontefice Zaccaria, e tradotta in Latino da S. Gregorio Magno, si legge che non molto lontano dal Monastero in cui viveva S. Benedetto, vi erano *quadam Sanctimoniales Faemina*, alla cura spirituale delle quali mandava il Santo bene spesso alcuni de suoi Monaci. L'Eserno pretende, che le predette fossero vere Monache astrette alla Clausura, e al Coro; e tanto esso, quanto Monsignor Angelo della Nore, ed il Mabillon nella Prefazione al Secolo primo Benedettino §. 3. vogliono, che il Monastero di quelle Monache fosse fabbricato da S. Benedetto, e che in esso vivesse S. Scolastica di lui Sorella. L'erudito Autora, che stampò in Venezia la detta Vita di S. Benedetto *l'anno 1723. nelle Note al c. 19.* osserva, che la parola *Sanctimoniales*, della quale S. Gregorio si serve nel luogo citato, non prova che le Religiose, delle quali parla, fossero Monache Claustrali, servendosi S. Gregorio della stessa parola *nel l. 1. de' Dialoghi al c. 7. n. 4.* per indicare le Vergini divote, che vivevano nelle case private, come anche ingenuamente confessò lo stesso Mabillon *negli Annali*; e però esser più idonea per comprovare l'assunto la parola *Asceterium*, adoperata da S. Zaccaria nella stessa Vita di S. Benedetto, tradotta in latino da S. Gregorio al *c. 19. Ibi quadam Sancti-*

monia-

moniales inerant, sed in ipso temporis erat Ascesterium religiosarum, & venerandarum Virginum.

8. Ma ciò che siasi di questa erudita controversia, cosa certa si è, che molti Monasteri di Monache professano la Regola di S. Benedetto, e che ancorchè ne' secoli di poi non tanto remori fosse andata quasi in disuso la funzione di consagrare le Monache, come può vedersi appresso il Tommasino *de antiq. Eccles. discipl. alla par. 1. l.3. c.49.* se n'è però mantenuta la disciplina particolarmente nelle Monache, che professano la detta Regola di S. Benedetto, come attesta il Marteoe *de antiq. Eccles. Ritib. al l.2. c.6. n.16. p.505.* dell'ultima stampa d'Anversa; ed il P. Mabillon nel *suo Iter Italicum alla p.34.* racconta, che trovandosi *l'anno 1685.* in Venezia, ne vide far la funzione da Mons. Patriarca: *Die Dominico apud S. Zachariam facta est a Patriarcha sex nobilium Benedictinarum Consecratio, quæ aliquot a Professione annis fieri solet cum magna pompa, & multo apparatu. Post lectam Missæ Epistolam Patriarcha ad chorum Virginum descendit, & peracto Consecrationis ritu, omnes, qui in Consecratarum Virginitate aliquid tentare ausi fuerint, diris vovet. Festum bene, si mores & habitus ab illa Consecratione non discordent*: e Noi stessi cogli occhi proprj abbiamo veduta una solenne funzione di Consagrazione delle Monache Benedettine del Monastero di S. Ambrogio di Roma, fatta dalla S. M. del Nostro Benefettore Papa Benedetto XIII.

9. Quanto finora da Noi si è detto, avrebbe senza dubbio bastato e molti per asserire francamente, esser le Monache di S. Margherita, come quelle che professano la Regola di S. Benedetto, capaci della Consagrazione, e però poterfi con buon fondamento persuaderle e riceverla. Ma per camminare sempre con maggior sicurezze, pensammo esser bene esporre il fatto al Sig. Card. Leandro di Porzia, Religioso Benedettino, insigne Teologo, e che era Abate dell'Abazie di S. Paolo di Roma, a cui è sottoposto il Monastero delle Monache Benedettine di S. Ambrogio della detta Città, nel tempo che dalla S. M. di Benedetto XIII. fu fatta la sopraddetta celebre funzione.

10. Scrivemmo dunque a Sua Eminenza una lettera, riferendole che qui in Bologna vi era il Monastero delle Monache di S. Margherita, che professavano la Regola di S. Benedetto, che il Monastero era sottoposto a Noi, che non si sapeva che mai da esse in verun tempo fosse stata presa la Consagrazione, e domandammo se v'era bisogno di qualche nuovo indulto per poterla prendere; e da Sua Eminenza ci fu risposto nel modo seguente.

Eminentiss. e Rev. Sig. mio Osserv.

„ RItrovo il venerato foglio di V. E. al
„ mio ritorno seguito jeri da' Bagni di
„ Nocera, ove sono stato in compagnia di Monf.
„ Cerati, e dell'Abate Costanzo. Ora in esecu-
„ zione de' suoi veneratissimi comandi dirò, che
„ le Monache Benedittine in virtù del loro
„ Istituto devono fare la Sagra, o sia Velazio-
„ ne, così che anche al dì d'oggi la fanno col-
„ la permissione ed assistenza del loro Ordinario
„ Vescovo, o Abate ch'egli sia, senza bisogno
„ d'Indulto Pontificio, il quale è necessario per
„ le Monache particolari che non hanno l'età
„ prescritta. Può dunque l'E. V. concedere alle
„ Monache di S. Margherita quella spirituale
„ consolazione che godono gli altri Monasterj
„ dello stesso Istituto. E sempre più bramoso
„ di confermare a V. E. cogli atti della mia
„ rassegnazione quei del mio profondissimo osse-
„ quio, le bacio umilissimamente le mani. "

D. V. E.

Roma 24. Luglio 1737.

Umiliss. Divotiss. Serv. vero
L. Cardinale Porzia.

11. Fa il Sig. Cardinale nella detta lettera menzione del Vescovo, o dell'Abate; del Vescovo essendo funzione Vescovile la Consagrazione delle Vergini; onde scrisse S. Girolamo *ad Demetriadem: Scis quod ad imprecationem Pontificis flammeum virginale sanctum operuerit caput*; e nella lettera *ad Oceanum: Heri Catechumenus, hodie Pontifex, vespere in Circo, mane in Altarie, dudum fautor hystrionum, nunc Virginum Consecrator*; e S. Ambrogio nel *l. de Virginibus al c.10.* scrive, che da varie parti del Mondo, ed anche da questa Città di Bologna andavano a Milano le Vergini per essere consagrate da lui: *De Placentino sacranda Virgines veniunt; de Bononiensi veniunt, de Mauritania veniunt, ut hic velentur*: parla poi dell'Abate, essendovi alcuni Abati Generali dell'Ordine Monastico, che o per privilegio Appostolico, o per immemorabile consuetudine, che equivale al privilegio Appostolico, consagrano le Monache al loro governo, e giurisdizione sottoposte, come parlando dell'Abate dell'Ordine Vallombrosano, attesta il Pellizario *de Monialibus al c. 3. sez. 3. n.91.* dell'Abate Generale de' Camaldolesi lo stesso Pellizario *al luogo cit.* ed il Tamburino *de Jure Abbatissarum alla disp. 26. quest. 5.* senza pregiudizio degli altri, che possono avere lo stesso privilegio, salva però ed illesa l'autorità Vescovile, in ordine alle Monache sottoposte alla sue giurisdizione, ed alle Monache sottoposte a quegli Abati, che non hanno il detto privilegio, come può vedersi appresso il Marteoe *nel luogo cit. alla p.510.* ed appresso il Tommasino *nel luogo pur cit. al c.4. e 48.*

12. Il di lei zelo da Noi in molte occasioni sperimentato, e l'esemplarità delle Monache del Monastero di S. Margherita ci rendono pienamente persuasi, ch'Ella non tralascierà d'esortarle a non trascurare questo sacro rito, e ch'esse ben volentieri si lascieranno indurre a praticarlo: ora qui non finisce il discorso, essendo d'uopo il motivare qualche cosa in ordine al modo.

13. Varj sono i modi di fare la Consagrazione. Uno è quello, che il Consagrante coi Ministri necessarj entri nella Clausura, e faccia la funzione nella Chiesa interiore delle Monache. In questo modo fu fatta la Consagrazione delle Mona-

Monache di S. Cristina di questa Città dell'Ordine Camaldolese nel tempo d'Eugenio IV. dal Celebre Ambrogio Abate Generale dell'Ordine, come si vede nella di lui Vita, stampata dopo la Storia Camaldolese d'Agostino Fiorentini *al c. 14. nel principio p. 361.* A questo modo inclina ancora S. Carlo Borromeo nel sopraccitato Concilio quarto di Milano. Ed in questo modo pure, come di sopra si è accennato, si fece la Consagrazione delle Monache Benedettine di S. Zaccaria dal Patriarca di Venezia *nel 1685.*

14. Ciò però, per vero dire, non sembra praticabile. Chi se n'è servito, ha posto il suo fondamento *nel c. 5. della sess. 25. de Regularibus* del Sacro Conc. di Trento, e *nella Bolla ottava* di S. Pio V. in cui enumerando i casi, ne' quali le Monache possono uscire di Clausura, non vi pone quello di venire nella Chiesa esteriore del Monastero per ivi ricevere la Consagrazione. Ma avendo la Sacra Congregazione del Conc. *nell'anno* 1587. come si vede *nel l. 4. de' Decreti al fol. 224. a tergo*, risposto al Vescovo di Gerace, che non ostante la disposizione del Sacro Conc. di Trento, e quella della Bolla Piana, potevano le Monache venire nella Chiesa esteriore per ivi essere consagrate, come si desume dalla seguente Risoluzione: *Illustrifs. Reverendifs. Domini; Devotus vester Orator Episcopus Hieracensis supplicat Illustrifs. & Reverendifs. Dominationibus vestris pro resolutione infrascriptorum dubiorum. Stante Conc. Trid. c. 5. sess. 25. de Regularibus, & Monialibus, ubi cavetur, nemini Sanctimonialium licere post Professionem exire a Monasterio etiam ad breve tempus, quocumque praetextu, nisi ex aliqua legitima causa ab Episcopo approbanda.*

15. *Ac Extravaganti felicis recordationis Pii V. incipien.* Decori *&c. qua dicta exeundi causa ad tres duntaxat, videlicet magni incendii, lepra, & epidemia, restringuntur.*

16. *Et quod in Civitate Hieracensi Monasteria Monialium non habent Ecclesias interiores.*

17. *Et quod ex Libro Pontificali Consecratio Monialium, & Benedictio Abbatissa inter Missarum solemnia fieri debeant.*

18. *Et quod in dicta Civitate fuerit, & sit consuetudo, quod actus Consecrationis Monialium, & Benedictionis Abbatissarum semper fuerit factus in Ecclesia exteriori.*

19. *An dicta Consecratio & Benedictio fieri possit in dicta Ecclesia exteriori, & ad hunc effectum censeatur legitima causa exeundi.*

20. *Sacra Congregatio Concilii censuit, in exteriori Ecclesia posse fieri, sic duntaxat Monialibus adhibitis, quae ad Consecrationem erunt necessaria.*

21. Avendo la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari *nel* 1591. nel Pontificato di Gregorio XIV. (che quando era Vescovo di Cremona, intervenne al Sacro Conc. di Trento, e fatto Card. da Gregorio XIII. fu uno di quei Cardinali, ai quali fu data l'incombenza di interpretare i Decreti dello stesso Conc.) risposto d'ordine suo al Card. Colonna, che la Consagrazione delle Monache doveva farsi nella Chiesa esteriore, come si desume dalla seguente di lui lettera: „ La Santità di Nostro Signore per „ rimediare agl'inconvenienti e scandali, i quali succedevano nel velare le Monache dentro „ la Clausura, lo ha proibito, comandando che „ nell'avvenire ciò si faccia nelle Chiese anteriore, e dove la Chiesa non è atta conforme „ al bisogno, s'accomodi con tavole e panni, in „ modo che possa servire per l'effetto suddetto; „ e perciò questi miei Illustrissimi Signori non „ hanno potuto soddisfare al desiderio di V. S. „ Illustrissima. Si appagherà della loro volontà „ prontissima a servirla in maggiore occasione: „ ed io pregandole dal Signore &c. 2. Settembre 1591.

22. Avendo finalmente la Sacra Congregazione del Concilio nel 1632. risposto al Cardinal Vescovo di Sabina, che nella Consecrazione delle Monache si osservasse il Pontificale, quale, conforme abbasso vedremo, prescrive che la funzione si faccia nella Chiesa esteriore come si vede nella Risoluzione posta *nel lib. 14. de' Decreti al fogl. 637. a tergo*, e conceputa colle seguenti:

23. *Eminentissimus Sabinen. Episcopus supplicat, per Sacram Congregationem declarari.*

24. *Primo, an violantes Clausuram Monialium ad malum finem, non tamen praetextu licentiarum, incidant in excommunicationem soli Summo Pontifici reservatam.*

25. *Secundo, an admittentes hujusmodi violantes in Clausuram sint excommunicationi obnoxii.*

26. *Tertio, an Decretis Conciliaribus, & Constitutionibus Apostolicis Clausuram praecipientibus obstet contraria consuetudo, etiam post Concilium introducta.*

27. *Quarto, an in Consecratione Monialium possint Moniales egredi, aut Episcopus ingredi Clausuram in ipso actu Consecrationis.*

28. *Quinto, an occasione hujusmodi Consecrationis possit Magister Caeremoniarum, consanguinea, seu consanguinei ipsarum Consecrandarum, saltem ex permissione Episcopi, Clausuram impune ingredi.*

29. *Die 3. Julii 1632. Sacra Congregatio &c. ad primum respondit, esse reservatam Summo Pontifici; ad secundum, Superiores admittentes hujusmodi violatores in Clausuram, esse Excommunicationi obnoxios; ad tertium, Decretis Conciliaribus, & Constitutionibus Apostolicis Clausuram praecipientibus nullam consuetudinem obstare; ad quartum, in Consecratione Monialium servandum esse Pontificale Romanum; ad quintum, ingressum in Monasterii Clausuram neque Magistro Caeremoniarum, neque consanguineis ipsarum Monialium esse permissum.*

30. Dalla serie di queste Risoluzioni non v'è chi non vegga, non potersi più praticare il modo insinuato da alcuni, ed anche praticato, che la Consagrazione delle Monache si faccia nella Chiesa interiore.

31. Il secondo modo è quello prescritto nel Pontificale Romano, pubblicato dal Pontefice Clemente VIII. in cui si dice, che le Monache che

che debbono ricevere il Velo della Consacrazione, debbono uscire dal Monastero accompagnate da Matrone seniori, entrare nella Chiesa esteriore, in essa ricevere la Consagrazione, e ritornare collo stesso accompagnamento alla Porta del Monastero, ove la Badessa le dee ricevere, come esaminando le parole del Pontificale avvertono il Buommattei *nel suo Trattato de modo consecrandi Virgines*, il Piscara *in Praxi Caeremoniarum al lib. 2. sez. 12. c. 7.* Il Tamburino *de Jur. Abbatiss. alla disput. 27. quest. 7.* ed avendo il detto Pontificale in vigore della Bolla di Clemente VIII. che lo confermò, forza di legge, conforme proseguono il Fagnan. *nel cap. Presbyter num. 41. de Sacramentis non iterandis,* Maceraten. *variar. resolut. lib. 1. resol. 112. sect. 14. vers. Nec verbum*, Paol. Jordan. *Elucubrat. al tom. 1. lib. 5 tit. 5. num. 9. vers. Quia Pontificale, ed al num. 26.* non sembra potersi recedere da esso, e doversi abbracciare il modo da esso insinuato; tanto più che la Sacra Congregazione del Concilio nella Risoluzione poc' anzi allegata ne prescrisse l'osservanza, e nello stesso modo si attenne la Sacra Congregazione de' Riti nella Causa delle Monache del Monastero di S. Cristina, come pure di sopra si è veduto: ed in questo stesso modo fu fatta la Consagrazione delle Monache di Sant' Ambrogio di Roma dalla santa memoria di Benedetto XIII.

31. Vi è pure un terzo modo, ed è quello di far la funzione al Finestrino, ove le Monache ricevono la Sacra Comunione, modo alle volte insinuato dalla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari in alcuni Decreti appresso il Gavanto *in Manuali* nella parola *Monialium Consecratio n. 1. e n. 5.* ed appresso il Piscara *in Praxi Caeremonialium al lib. 2. c. 7. n. 15. in fine*: Ma essendo questo modo contrario al Pontificale di Clemente VIII. ed essendo i Decreti della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari stati fatti in alcune particolari contingenze, non per fare una legge generale, conforme osserva il Buommattei *nell'allegato Trattato al c. 6.* e dopo esso prosiegue il Tamburino *de Jur. Abbatiss. alla disput. 27. quest. 6. nu. 4.* e non essendosi voluto ammettere questo modo nella Consagrazione delle Monache di S. Cristina, benchè proge[t]tato dalla chia. mem. del Sig. Cardinal Giacomo Boncompagni, riconosciamo chiaramente la difficoltà di metterlo in pratica.

32. Il secondo modo dunque è quello, che dovrebbe eseguirsi; ma due sono le difficoltà, che s'incontrano: una è quella di tener lontani gl' inconvenienti, ma questa è superabile con molta facilità, osservandosi le cautele, che fece osservare il Sig. Cardinale Boncompagni nelle due funzioni che fece della Consagrazione delle Monache di S. Cristina: l'altra è quella della spesa, e rispetto a questa con ogni maggior efficacia le incarichiamo di persuadere alle sue degne Religiose il porre da banda ogni ombra di competenza con gettare sopra di Noi, come meritiamo, la colpa di quello che non faranno, essendo Noi quelli che loro comandiamo il non fare che il puro, e preciso necessario, desiderando questa funzione non pel motivo della festa, e della pompa, ma per loro, e Nostro profitto spirituale: in una parola, che si mettano ciecamente nelle Nostre, e nelle sue mani, imperocchè divisando insieme il modo, ridurremo le cose a termini assai discreti, e che non incomoderanno l'azienda del Monastero. Che è quanto dovevamo significarle &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 14. Agosto 1737.

LXXXVI. NOTIFICAZIONE.

Toccante le Licenze di confessare. Che secondo tutte le Canoniche disposizioni, alcun Sacerdote può confessare senza la licenza dell' Ordinario del Luogo. A verun Sacerdote, quantunque qualificato, non volersi concedere in questa Diocesi, se prima non si sottomette all' esame. E come canonicamente siasi ciò stabilito. Non concedendosi tale licenza che per un tempo limitato, sì a' Sacerdoti Secolari, come a' Regolari, se ciò siasi sempre, e canonicamente praticato per riguardo ai Regolari. Esser il Vescovo in piena libertà di tornare ad esaminare qualunque Sacerdote per la proroga della licenza di confessare, che sia già spirata.

1. Acciò sappia ciascheduno, come da Noi s'intenda di concedere a' Sacerdoti Secolari, e Regolari la licenza di confessare i Secolari in questa Nostra Città, e Diocesi, ci protestiamo come in appresso.

2. Primo di non volere che verun Sacerdote o Secolare, o Regolare, confessi i Secolari, se non ha da Noi la licenza di confessare, ancorchè fosse stato approvato per le confessioni in altra Diocesi, ed ancorchè essendo Curato in altra Diocesi, fosse invitato a confessare da qualche Parroco della Nostra Diocesi nella sua Parrocchia.

3. Secondo, di non voler concedere a verun Sacerdote Secolare, o Regolare, la licenza di confessare i Secolari, se non dopo averlo esaminato, ancorchè il Sacerdote Secolare avesse ottenuta la Laurea Dottorale in Sacra Teologia, o in Jus Canonico in qualsisia Università, ed il Regolare fosse graduato con Cariche, e Dignità nella sua Religione, con animo però d'esentare dall' esame chi essendo qui di passaggio, ed essendo noto per la sua dottrina, e probità, fosse invitato a confessare, o chi essendo Parroco in altra Diocesi fosse invitato da qualche Parroco della Nostra a confessare nella sua Parrocchia.

4. Terzo, di non voler concedere a qualsisia Sacerdote Secolare, o Regolare la licenza di confessare illimitata, ma limitata ad un tempo determinato, che non ecceda però mai il termine di un anno, in tal maniera che passato l'anno debba ottenersi la proroga.

5. Quarto, di voler essere nel concedere la proroga in piena libertà d' esaminare qualunque

Sacer-

Sacerdote Secolare, o Regolare, che la chiegga, o coll'invitare i Sacerdoti Secolari, e Regolari più graduati a venire ad ajutarci in qualità d' Esaminatori nell'esame che facciamo de' Confessori, o coll'esaminarli di nuovo.

6. Quinto, di non volere che gli esami o per la prima licenza di confessare, o per la proroga, si facciano in altro luogo che avanti di Noi o in Città, o in Diocesi; essendo stati, ed essendo sempre per essere preparati ogni Venerdì dopo pranzo ad assistere personalmente in compagnia degli Esaminatori agli esami de' Confessori, ed essendo sempre stati, ed essendo per essere preparati ogni giorno, quando siamo fuori di Città, e in Diocesi o per cagione di Visita, o di Cresima, o per qualsivoglia altro motivo, a sentire gli esami, e ad esaminare, ancorchè non vi sieno gli Esaminatori.

7. Abbiamo detto di non volere, che verun Sacerdote, o Secolare, o Regolare confessi i Secolari nella Nostra Città, e Diocesi, se non ha da Noi la licenza di confessare; essendo ciò stato letteralmente determinato dal Sacro Concilio di Trento *alla sess. 23. c. 15. de Reformatione*; avendo il Pontefice Urbano VIII. *nella sua Costituz. 91. nel Bollario al tom. 4.* derogato a qualsivoglia privilegio, in cui si fosse conceduto il poter confessare senza l'approvazione dell' Ordinario del Luogo, in cui si confessa; avendo la S. M. d'Alessandro VII. condannata la proposizione seguente: *Qui Beneficium Parochiale habent, possunt sibi eligere in Confessarium Sacerdotem non approbatum ab Ordinario*; avendo la S. M. del Ven. Servo di Dio Innocenzo XI. *nel suo Decreto della frequente Comunione sotto il giorno 12. Febbrajo* 1679. riprovata l' opinione di quelli, che insegnavano potersi confessare i peccati veniali, e i peccati mortali altre volte confessati, ad un Sacerdote non approvato per le confessioni dall'Ordinario; ed avendo la S. M. d'Innocenzo XII. *nel suo Breve* stampato appresso il Casnedo *al tom. 3. delle sue Controversie pag.* 452. stabilito, che anche chi ha il privilegio d'eleggere il Confessore, come sono quelli che hanno presa la Bolla della Crociata, non possa confessarsi che ad un Confessore approvato dall' Ordinario del Luogo, ove sono quelli che vogliono confessarsi. Il che fu anche confermato dalla S. M. d'Innocenzo XIII. nella Bolla direttiva dell' Ecclesiastica disciplina nei Regni delle Spagne, come può vedersi *al §. 17.* qual Bolla fu confermata dalla S. M. di Benedetto XIII. e stampata dopo il suo Concilio Romano per regola, e norma degli altri Vescovi. Abbiamo finalmente detto, non volere che confessi nella Nostra Città, e Diocesi senza la Nostra approvazione chiunque fosse stato approvato in altra Diocesi, o essendo Parroco in altra Diocesi, fosse invitato da qualche Parroco della Nostra a confessare, sì perchè il Sommo Pontefice Clemente X. *nella sua Costituz. 7. al §. 4.* così letteralmente determinò: *Religiosos, ab Episcopo ad confessiones Saecularium in sua Dioecesi audiendas approbatos, non posse in alia Dioecesi eas absque Episcopi Dioecesani approbatione audire, quamvis Poenitentes subditi sint ejus Episcopi, a quo ipsi Religiosi jam fuerunt approbati*: il che se ha luogo ne' Sacerdoti Regolari, molto più deve aver luogo ne' Secolari, sì perchè nella gran controversia, che si agita fra i Dottori, se senza la licenza del Vescovo del Luogo il Parroco d' un'altra Diocesi, invitato da un Parroco della Diocesi sottoposta all' Ordinario, che non ha data la licenza, possa confessare, nella quale sono divisi gli Autori, come può vedersi appresso il Leandro *al tom. 1. tr. 4. disp. 9. quest. 38.* e che proposta, non fu risoluta dalla Sacra Congregazione del Concilio nella Causa *Cadurcen. Confessionis al 16. di Luglio 1667. al l. 25. de' Decreti p.* 486. poi fu risoluta nella Causa di Posnania *al 3. di Dicembre* 1707. come può vedersi appresso il Monacello *al t. 4. pag. 17. nu.* 172. ove essendo stato proposto il dubbio seguente: *An Curati unius Dioecesis, vocati a Parochis alienae Dioecesis, possint in ista audire confessiones tam suorum subditorum, quam alienorum absque licentia Episcopi*: fu risposto: *Affirmative quoad subditos, Negative quoad alios*: essendo comune opinione, che circa i suoi parrocchiani possa il Parroco che ha la Parrocchia in un altra Diocesi, confessarli senza la licenza del Vescovo della Diocesi, in cui ritrova i detti suoi parrocchiani.

8. Si è detto di non voler concedere a verun Sacerdote Secolare, o Regolare la licenza di confessare, se non dopo averlo esaminato, ancorchè il Secolare fosse addottorato in qualsivoglia Università in Sacra Teologia, in Jus Canonico; ed ancorchè il Regolare fosse graduato con Cariche, e Dignità nella sua Religione; avendo il Sacro Concilio di Trento rimesso all' arbitrio de' Vescovi l'esame, quando approvano taluno per la confessione, e gli danno licenza di confessare: *Per examen, si illis videbitur*; essendo stata condannata dalla Sacra Congregazione del S. Offizio *nell'anno* 1640. l'asserzione di quelli che sostenevano, non aver bisogno i Sacerdoti Secolari addottorati in Teologia, o in Jus Canonico, dell'approvazione, ed esame del Vescovo, come può vedersi appresso il P. Viva *sopra la propos. 13. fra le condannate da Alessandro VII. sotto il num. 7.* ed essendovi *la Bolla* 133. di S. Pio V. in cui comanda, che i Regolari benchè graduati nella loro Religione, debbano soggiacere all'esame del Vescovo, se vogliono la licenza di confessare.

9. Abbiamo detto di non voler concedere a qualsisia Sacerdote Secolare, o Regolare la licenza di confessare, che limitata ad un tempo determinato, che però mai non ecceda il termine d'un'anno, in tal maniera che passato l' anno debba ottenersi la proroga. Ne' Confessori Secolari non vi è mai stata difficoltà in ordine alla licenza limitata. Ne' Confessori Regolari è stata, ed è pretensione ben fondata, che avendo una volta ottenuta la licenza illimitata di confessare i Secolari, non si possa loro levare che per una nuova causa, che risguardi le confessioni, come può vedersi *nella Costituz. 32.* d' Innocenzo X. *al §. Secundo an Episcopus*; nè

man-

mancano Scrittori che sostengono le Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, che vogliono, dovere il Vescovo, generalmente parlando, o negare assolutamente, o concedere senza veruna limitazione ai Regolari la licenza di confessare i Secolari, come può vedersi appresso il Clericato *alla decis. 38. num. 20. de Pœnitentia*; e Noi ingenuamente potiamo attestare d'averne notate molte *ne' Nostri Repertorj sopra il c. 15. della sess. 23. de Reformatione*. Ma avendo il Pontefice Clemente X. *nella sua cit. Costituz. 7. al §. 4.* aperto l'adito ai Vescovi di concedere ai Regolari le facoltà limitate, col dire che le illimitate si dassero ai più abili, ed ai meno abili le limitate: *Illos autem Religiosos, qui ad confessiones audiendas idonei generaliter reperti fuerint, ab Episcopis generaliter quoque, & indistincte absque aliqua limitatione temporis, certorumque locorum, aut generis personarum in Diœcesi propria admittendos: quoad cæteros vero, qui non adeo idonei reperiantur, si petierint se admitti, arbitrio Ordinariorum relinqui, ipsos cum limitata facultate, prout ejusdem Ordinariis magis expedire videbitur, probare, & admittere*: e per giudicare di quella maggiore, ed eccedente abilità essendo necessario un esame compreusivo di tutte le materie morali, il che non è così facile da eseguirsi; di qui è provenuta la pratica di concedere ai Regolari, come ai Secolari, le licenze limitate, per un anno ai più abili, e per minor tempo ai meno abili: come osservano il Nicolio *Lucubraz. al lib. 5. tit. 38. num. 9.* il Clericato *nella decis. 38. de Pœnitentia al nu. 17.* ed i medesimi Autori Regolari vanno d'accordo, come può vedersi appresso il Cardinal de Lugo *de Sacramento Pœnitentiæ alla disp. 21. §. 1. num. 59. Hinc infero primo, non debere damnari approbationem cum ejusmodi limitationibus ab Episcopis datam*, fra le quali vi è quella d'un tempo prefisso, *tamquam injustam etiam respectu Regularium; possunt enim de facto interveanire vel omnes, vel aliqua ex rationibus adductis, vel aliæ similes, quibus prudenter moveatur Episcopus ad non approbandum absolute, & universaliter, sed cum aliqua limitatione*. Concorda cogli Autori Regolari il Fagnano *nel c. Grave al num. 50. de Officio Ordinarii*, ove attesta, approvarsi nella Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari il sistema di concedere ai Regolari le licenze limitate; ed essendosi ciò voluto contrastare da alcuni Regolari al Cardinale di Sandoval, e al Vescovo d'Angiò, il Pontefice Urbano VIII. *in un suo Breve dell' anno* 1639 approvò la condotta del Cardinale, ed Alessandro VII. col consiglio de' Cardinali *nel giorno 30. di Gennajo 1659.* qualificò come falsa, temeraria, e scandalosa la seguente proposizione: *Non possunt Episcopi limitare, seu restringere approbationes, quas Regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare*: conforme può vedersi appresso il Cabassuzio *in Theoria & Praxi Juris Canonici al lib. 3. c. 10. n. 13.* e che conceduta la licenza limitata a' Secolari, o a' Regolari, spirato il tempo, sia necessaria una nuova proroga per seguitare a confessare, è proposizione che non ammette controversia, e che è anche inserita nella citata Bolla d'Innocenzo XIII. confermata, come si è detto, da Benedetto XIII. *Declaramus, Sacerdotes tam Sæculares, quam Regulares, qui ab Episcopis obtinuerint licentiam audiendi confessiones limitatam vel quoad locum, vel quoad genus personarum, vel quoad tempus, non posse Pœnitentiæ Sacramentum administrare extra tempus, vel locum, vel genus personarum ab ipsis Episcopis præscriptum, quocumque privilegio, etiam in vim Bullæ, quæ appellatur Cruciatæ Sanctæ, competente, nullatenus suffragatura*.

10. Si è finalmente detto, voler Noi essere in libertà di esaminare nel modo sopraccennato qualunque Sacerdote Secolare, o Regolare, a cui si proroga la licenza già spirata di confessare, e che l'esame si faccia avanti di Noi; sapendo Noi esser necessaria nel Confessore, oltre la probità della vita, la perizia, e la scienza; onde *nel Can. Qui vult alla dist. 6. de Pœnitentia*: così si legge: *Caveat spiritualis Judex, ut sicut non commisit crimen nequitiæ, ita non careat munere scientiæ; oportet enim, ut sciat cognoscere quidquid debet judicare: judiciaria enim potestas hoc postulat, ut quod debet judicare discernat*; sapendo esser pur troppo vana la querela di quelli, che suppongono d'esser maltrattati, se essendo stati giudicati abili una volta, si chiamano all'esame, e quando domandano la proroga, loro si nega, mentre in atto pratico pur troppo si riconosce, che lasciandosi lo studio, si disimpara, come al nostro proposito ben riflette il Cardinal de Lugo *nel luogo citato al §. 2. nu. 65. Nam sicut ille, qui hodie idoneus est, potest postea corruptis moribus vel oblivione doctrinæ fieri ineptus; ita certe qui hodie declarat idoneum, poterit postea eum declarare ineptum, & retractare revocationem pro tempore sequenti. Et certe si Episcopi hoc non possent facere, non possent satis consulere suo Gregi, cum non possent prohibere illi Confessariatu ineptum sibi approbatum etiamsi clare constaret de ejus ineptitudine*, sapendo che il privilegio conceduto da San Pio V. *nella Costit. 133. al §. 2.* che i Regolari una volta approvati dal Vescovo per le confessioni col previo esame, non dovessero essere più esaminati da lui, nè solamente dal suo Successore per quiete della propria coscienza, fu ridotto ai termini del Jus comune, e del Sacro Concilio di Trento dal Sommo Pontefice Gregorio XIII. *nella sua Costit. 9.* sapendo, che la decima terza fra le Proposizioni condannate dalla S. M. di Alessandro VII. è la seguente: *Satisfacit præcepto annuæ confessionis, qui confitetur Regulari, Episcopo præsentato, sed ab eo injuste reprobato*; e sapendo finalmente che tenutosi questo metodo di non concedere le proroghe, che con un nuovo esame, la Città, e Diocesi di Padova nel felice governo del Ven. Servo di Dio Gregorio Card. Barbarigo si riempì di dotti, ed abili Confessori, conforme attesta il Clericato, che fu suo Vicario Generale, *nella decis. 37. sotto il n. 18. de Pœnitentia*.

11. Esposto il sistema che vogliamo tenere, e che

che in ſoſtenze ſi può dire che ebbiamo tenuto finore, ed eſpoſte le ragioni pel predetto ſiſtema, eltro non reſta ſe oon ſar ſapere ai Conſeſſori della Città, e delle Dioceſi le coſe ſeguenti. La prima, che non ſervirà (il che però piuttoſto riguerda i Confeſſori della Dioceſi) per isfuggire il primo, o gli altri eſami avanti di Noi, le ſcuſa di non poter venire, perchè la ſtagione è cattive, perchè il viaggio è lungo, perchè ſono indiſpoſti, perchè henno ammeieti nella Parrocchie, dall'aſſiſtenza de' queli non ſi poſſeno eſimere. Imperocchè preſcindendo che l' opportune frequenza di queſti caſi, che per l' appunto ſuccedono nel tempo che dovrebbero venire all'eſame, ci pone in cattive fede, e ci fa ſoſpettere della verità, si perchè venendo rante e tanta volte l' anno alla Città liberamente, non ſi ſe capire come reſtino poi ſempre impediti quando cade il tempo del loro eſame, si perchè ebbiemo oſſervato eſſervi ſtati alcuni, che eſſendo Noi per le Dioceſi, pronti ad eſaminerli, non ſono venuti all'eſeme, e poche ſettimane dopo il Noſtro ritorno alla Città henno fatta iſtenza delle licenza, o della proroge di conſeſſare, o ſenze eſame, o coll'eſema de commetterſi a qualcheduno delle Dioceſi, adducendo per motivo qualchedunа delle cauſe ſopraddette, nel qual egire biſognerebbe eſſer cieco per non vedere il rigiro; facciamo paleſe, che ſe quelchedune delle dette cauſe ſerè vera, ſarà ammeſſa, come è ſteto ſetto per lo paſſeto, ma per ottenere una congrua direzione, e non mei perchè ſi sfugga l' eſame, o perchè l'eſame ſi commetta ad altri dentro la Dioceſi.

12. Le ſeconda, che negli eſami ſarenno trattati con tutte carite, come ſi è ſempra fatto per lo paſſato, che non ſaranno eſamineti ſopre queſtioni ſpeculative, ed inutili, ma pratiche, e neceſſarie da ſaperſi; e che eſaminandoli Noi, gli eſamineremo con ogni poſſibile chiarezza, il che ſarà fatto ancore dai Noſtri eſaminatori, che eſamineranno eventi di Noi, ſapendo bene eſſer deſiderabile ne' Conſeſſori le ſcienza eminente, ma baſtarà la mediocre, che viene ſpiegata dell' Innocenziane *nel c. Cum in cunctis, de Electione*; con le ſeguenti parole: *Scientiam reputamus eminentem, quæ ſubtiles quaſtiones diſcutere & deſinire novit, & in promptu reſponſiones habet. Ille habet mediocrem, qui ſcit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia neſciat reſpondere, & qui in libris veritatem eorum, quæ ſcire tenetur, ſcit quærere, etſi in promptu omnia non habeat:* e ſapendo pur troppo altresì, che in alcune parti delle Dioceſi biſogna contenterſi della ſcienza inferiore alla mediocre, come per conſolazione de' Veſcovi ſaviamente avvertono il Card. de Lugo *de Sacramento Pœnitentia alla diſput.* 22. *ſez.* 4. *n.* 74. il Diene *nell' Ediz. coord. al tom.* 5. *tr.* 3. *reſoluz.* 7. *num.* 13.

13. La terza, che per dare ed eſſi un ſaggio di quanto or ora abbiamo detto, facciamo loro ſapere, che oltre gli altri queſiti che ſi faranno, ſempre ſaranno in tutti gli eſami interrogati ſopre i Caſi riſerveti *in Bulla Cœnæ* al Sommo Pontefice, e ſopra i riſervati in queſte Dioceſi: temendo Noi che pur troppo de alcuni per ignoranza ſi aſſolva da quei peccati, e da quelle cenſure, ſopra le quali non hanno autorità di aſſolvere, e che allarghino un poco troppo i confini delle podeſtà diretta *ſuper non reſervatis*, e diretta *ſuper reſervatis*: che per ubbidire ai replicati Decreti delle Sacra Congregazione del S. Uffizio ſarenno interrogati ſopre le Bolle della S. M. di Gregorio XV. contro i Sollecitanti; che ſaranno interrogati ſopre le Propoſizioni condannate dai Sommi Pontefici Aleſſandro VII. e Innocenzo XI. e particolarmente ſopre le 24. 25. 40. e 41. di Aleſſandro VII. le 9. 34. 49. 50. 51. 60. 61. 62. e 63. d' Innocenzo XI. che tutte appartengono al pecceto della carne, ed ai conſuetudinarj, e coſtituiti in proſſime occaſione di peccare; ſpaventandoci il detto del Ven. Cardinal Bellarmino *nella Concione quarta ſopra la Domenica quarta dell' Avvento*, ove leggeſi: *Non eſſet hodie tanta facultas peccandi, ſi non eſſet tanta facilitas abſolvendi:* Il che pur troppo ſi verifica negli abituati, e nei coſtituiti in proſſime occaſione di peccare.

14. Quanto abbiamo detto degli eſami nel concedere le licenza, o la proroga, ſi deve intendere in ordine a quei Sacerdoti, che non ſono Parrochi, e che non hanno Cura d'anime; mentre il Sacerdote, a cui ſi dà una Parrocchia, nella collazione della Parrocchie s'intende che abbia avuta l'autorità illimitata di confeſſare nella ſua Parrocchia, e ſe è Parroco delle Dioceſi, in tutta la Dioceſi, e ſe è Parroco della Città, in tutte la Città, giuſta la Riſoluzione della Sacra Congr. del Conc. appreſſo il Piaſec. *nella Praſſi Epiſcopale alla part.* 2. *num.* 10. ove propoſto il queſito: *An proviſus de Parochiali per concurſum, cenſendus ſit approbatus idoneus miniſter ad audiendas confeſſiones in illa Diœceſi, in qua illam Parochialem obtinet*: riſpoſe: *Cenſeri dumtaxat in ea Civitate, vel Oppido, ubi ſita eſt Parochialis, non autem paſſim per totam Diœceſim*: purchè però precedentemente paſſi la dovute convenienze col Rettore di quella Chieſe, in cui vuol confeſſare e qual convenienze doverà ugualmente paſſare col Rettore della Chieſa, ſe il Parroco della Dioceſi vuol confeſſare in Città, e ſe quello delle Città vuol confeſſare in Dioceſi, eſſendo in queſta Città, ed in queſte Dioceſi la conſuetudine, che nel detto modo i Parrochi della Città confeſſino nella Dioceſi, e quelli delle Dioceſi confeſſino in Città, quel conſuetudine ſi ammette, come atteſta il Clericato *de Pœnitentia alla deciſ.* 37. *num.* 12. Queſto sì, che ſe il Parroco rinunzia le Parrocchie, e vuol confeſſare, ha biſogno di nuova licenza, giuſte l'opinione comune appreſſo il Barboſa *de Parocho al c.* 19. *n.* 6. e *ſopra il Concilio di Trento alla ſeſſ.* 23. *cap.* 15. *n.* 21. a concordano cogli altri il Vaneſpen *Jur. Eccleſ. univerſ. al t.* 1. *p.* 2. *tit.* 6. *c.* 6. *n.* 6. il Piaſec. *nella Praſſi Epiſcopale alla p.* 2. *c.* 1. *n.* 10. il Clericato *de Pœnitentia alla dec.* 17. *n.* 17. qual nuove licenza non ſi darà ſenza un buono eſame.

15. Non

15. Non essendo però così facile la materie, di cui debbooo aver pratica i Confessori, ed i Parrochi, de' casi Matrimoniali, ne' quali debbooo ricorrere el Signor Cardinale Sommo Penitanziere, e del modo da tenersi nell'esecuzione de' Brevi, che de esso si spediscono ne' predetti casi Matrimonieli, abbiamo composte un'Istruzione, che è stata stampata nella Nostra Stamparia Arcivescovile in forme di Libretto.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 12. Dicembre 1738.

LXXXVII. ISTRUZIONE.

A' Parrochi, ed a' Confessori circa il ricorrere al Signor Cardinal Sommo Penitenziere, e l'eseguire i di lui Rescritti, nelle materie Matrimoniali.

1. DA che arrivammo a questa Residenza, e prendemmo il governo Ecclesiastico di questa Città, e Diocesi, non abbiamo mai tralasciato d' intervenire agli Esemi degli Ordinendi de' Confessori, e de' Perrochi, o siano quelli a' quali senza concorso si conferiscono le Perrocchie, o siano quelli che si provvedono per la strada del concorso; siccome nemmeno ebbiamo mai tralasciato d'intervenire alle Conferenze de' Casi di coscienza, che si fanno ne' tempi stabiliti nella Nostra Metropolitana, ed abbiamo intenzione di proseguire nello stesso modo finchè piacerà el Signor Iddio di mantenersi in vita, ed in sanità, e fra le altre cose che nelle dette occasioni abbiemo osservate, una è stata quella che non si fa la pretica di ricorrere al Cardinal Sommo Penitenziere, e al di lui Tribunale, che diccsi le Penitenzieria di Roma, oe' casi pur troppo frequenti de' Matrimoni; e de prove non dubbie, ma evidenti, siamo pur troppo venuti in cognizione, che più volte si sono malamente eseguite le Dispense concedute dal detto Card. e dai di lui Tribunale, con greve pregiudizio dell'anime elmeno di coloro, che le henno eseguite, come suol dirsi, a capo alto, e senza badare a ciò che facevano, ed alle leggi prescritte nelle stesse Dispense: il che ci ha indotto (così anche persuasi da alcuni uomini dabbene) a pubblicarne la presente Istruzione, compilata non meno colla scorta degli Autori, che col fondamento di qualche esperienza che abbiemo delle Penitenziaria di Rome, avendo avuto l'onore per molti anni d'esser Canonista del detto Tribunele, d'esser intervenuto continuamente alle Sessioni, o siano Congregazioni dello stesso, d'aver faticato in voce, ed in carta ne' casi, che in essa si proponevano, di aver anche supplito in qualità di Reggente per qualche tempo dopo la morte di Monsignor Lancerta Decano della Rota, e Reggente della Penitenzieria: ed avvegnachè il Nostro pensiere sia non già di fere una Dissertazione, ma uo Istruzione, nè di trattare di tutta le materie, che si propongono nella Sacre Penitenzierie di Roma, per ora solamente delle Dispense Matrimonieli, che da quel Tribunale si concedono; quindi è, che lasciando da parte ciò che risguarda l'Istituzione del Tribunale della Penitenzieria, del che chi volesse restar informato, potrà leggere il dotto Trattato del Signor Cardinale Petra, che fu Nostro immediato degnissimo Antecessore nel posto di Canonista in quel Tribunale, e che ora con ugual merito, e dignità sostiene il posto di Sommo Penitenziere; come pure lasciando da parte tutte le altre materie, che si trattano nel Tribunale, delle quali hanno composti due egregi Trattati (che non essendosi mai stampati, abbiamo appresso di Noi manoscritti) il Padre Tesauro della Compagnia di Gesù, Penitenziere Appostolico nelle Basilica di San Pietro di Roma, ed il Padre Siro dell'Ordine de' Minori della più stretta Osservanza di San Francesco, Penitenziere Appostolico oella Basilica di San Gioeanni in Laterano, restrigneremo la presente Istruzione al moderno, ed al solo punto delle Dispense Matrimoniali, nella quale per camminare con ordine, incominceremo delle facoltà concedute dal Sommo Pontefice al Sommo Penitenziere in questa materia Matrimoniale essendo queste la base di quanto in appresso dovrà dirsi.

2. Giusta la Bolla del Sommo Pontefice Innoc. XII. che è la duodecima nel suo Bollario, colla quale presentemente si regola la Sacre Penitenzieria, può il Card. Sommo Penitenziere dispensare nel foro della coscienza, quando il Matrimonio non è per anche contratto, sopra gl'impedimenti occulti, che sono impedienti, e non dirimenti il Matrimonio: *In Matrimoniis contrahendis possit idem major pænitentiarius in foro conscientiæ tantum super impedimentis occultis, quæ Matrimonium non dirimunt, dispensare, vel dispensari mandare.*

3. Scrivono comunemente gli Autori, essere tre gl'impedimenti, che oggi sono in uso, cioè il Voto semplice, gli Sponsali contratti con altra Donna, e l'interdetto della Chiesa, Sanchez *de Matrimonio al l. 7. disp. 17. n. 9.* Pont. *nello stesso Trattato al l. 6. c. 14.* Parez. *de Matrimonio alla disp. 23. sez. 5. n. 2.* i Salmaticensi *nel corso Morale al tr. 2. trat. 9. de Matrim. c. 13. punt unit. n. 15.* In questa stessa Bolla dà il Sommo Pontefice al Sommo Penitenziere la facoltà assoluta circa i Voti semplici pel foro delle coscienza: e però chi ha fatto il Voto semplice o di Castità, o d'entrare in qualche Religione, o di ricevere gli Ordini Sacri, o di non maritarsi; se vuol maritarsi, può ricorrere al Card. Sommo Penitenziere per ottenere la commutazione, che concorrendovi legitima causa, non si suol negare: consistendo la causa per lo più nelle gravi tentazioni di carne, alle quali è esposto chi ha fatto il Voto, come ampiamente spiega il Rosignolo *de Sacram. Matrim. alla part 2. t. 7. pronot. 25. clausol 2.* consistendo la commutazione nella Sagramental confessione da farsi ogni mese, ed in altre opere di Pietà da ingiungersi dal Confessore; consistendo la concessione nella facoltà di prender moglie, con questo però che se ella muore, resti obbligato ad osservare la Castità;

e se mai avesse che fare con altra Donna, o senza nuova Dispensa facesse un nuovo Matrimonio, sappia che nell'uno, e nell'altro caso ha peccato contro il Voto, e che nel secondo caso non può esigere il debito conjugale: quali cose gli si debbono manifestare dall'esecutore del Breve dalla Penitenzieria, come avverte il Navarro *nella Manuduzione alla Pratica dell'esecuzione delle Lettere della Sacra Penitenzieria alla part.1. p.47. e seg.*

4. Se poi taluno avesse contratti gli Sponsali con una Donna, e volesse dipoi contrarre il Matrimonio con un'altra, purchè gli Sponsali siano occulti, e vi sia la giusta causa, può per rimediare alla propria coscienza ottenere, come sopra, *in foro conscientiæ* la Dispensa. Non si parla dell'Interdetto della Chiesa, perchè non potendo questo essere che pubblico, non mette mano la Sacra Penitenziaria nelle cose pubbliche.

5. Dagl'Impedimenti impedienti passa il Sommo Pontefice nella sua Bolla agl'impedimenti dirimenti, e parlando de' Matrimonj che si debbono contrarre, così dispone: *At a Dispensationibus super quocumque impedimento ex quovis gradu sive consanguinitatis, sive affinitatis ex copula licita, sive ex cognatione spirituali proveniente, etiam in foro conscientia tantum, tametsi impedimentum sit occultum, & periculum scandalorum immineat, in iisdem Matrimoniis contrahendis abstineat.*

6. Comanda il Sommo Pontefice nelle parole poc'anzi riferite, che quando si tratta di Matrimonio non contratto, ma da contraersi, il Sommo Penitenziere s'astenga dal dispensare anche pel foro della coscienza, ed ancorchè l'impedimento sia occulto, da qualunque impedimento, che provenga da qualsisia grado di consanguinità, o d'affinità proveniente da copula lecita, o anche da cognazione spirituale: e però chi si ritrova in questo stato, e vuol contrarre il Matrimonio, non dee ricorrere alla Penitenzieria, ma alla Dateria.

7. Non si parla nel citato paragrafo della Bolla dell'impedimento occulto di pubblica onestà, che risulta dagli Sponsali occultamente contratti fra l'Uomo, e la Donna, come vuole la più comune sentenza, benchè nella Dateria si tenga l'opinione, che dagli Sponsali contratti clandestinamente non nasca veruno impedimento di pubblica onestà quanto al foro della coscienza, come riflettono il Corrado *in Praxi Dispensat. lib. 8. cap.7. num.10.* il Zerola *in sua Praxi alla part.2. nella parola Sponsalia*: e però può dubitarsi, se camminando colla più comune opinione nel caso che siasi contratto il detto impedimento, e che sia occulto, perchè sono occulti gli Sponsali, possa il Sommo Penitenziere dispensare pel foro della coscienza, non avendo il Pontefice nelle parole poc'anzi riferite parlato d'altro, che dell'impedimento di consanguinità, o affinità, o cognazione spirituale: ma avendo lo stesso Sommo Pontefice Innoc. XII. dopo aver fatta la Bolla dichiarato con un suo Oracolo *viva vocis*, che si conserva *nel Libro manoscritto degli Oracoli vivæ vocis appartenenti alla Penitenzieria*, di concedere di nuovo ad essa tutto ciò che apparteneva al detto foro dalla Penitenzieria, eccettuato ciò che gli ha levato nella Bolla; di qui deriva, che essendo una volta appartenuto il proposto impedimento al foro della Penitenzieria, quando l'impedimento era occulto, e quando la Dispensa si restrigneva al solo foro della coscienza, dovrà ammettersi ancor oggi nel Sommo Penitenziere la facoltà di dispensare in esso, ancorchè si tratti *de contrahendo*, non ostanti le parole della Bolla, mentre esse non parlano di quest'impedimento.

8. Dopo che il Pontefice ha parlato de' Matrimonj da contraersi, fa passaggio ai Matrimonj contratti, e prescrive che non sia permesso al Sommo Penitenziera il convalidare i Matrimonj contratti nel primo e secondo grado, ed anche nel solo secondo grado di consanguinità, o d'affinità proveniente da copula lecita, ancorchè il caso sia occulto, se però l'impedimento del secondo grado non fosse stato occulto per lo spazio d'anni dieci, e gli Oratori avessero pubblicamente contratto il Matrimonio, e fossero stati riputati conjugi legittimi: *In Matrimoniis vero contractis a Dispensatione, seu Matrimonii revalidatione in gradibus primo & secundo, seu secundo tantum consanguinitatis, vel affinitatis ex copula licita etiam in occultis pariter abstineat, praterquam si in hujusmodi secundo gradu tantum impedimentum saltem per decennium duraverit occultum, & Oratores simul publice contraxerint, & convixerint, & uti conjuges legitimi reputati fuerint.*

9. Per lo che chi ha contratto il Matrimonio senza Dispensa nel primo, e nel secondo grado, o nel solo secondo grado di consanguinità, o affinità proveniente da copula lecita benchè il caso sia occulto, se vuol rimediare al disordine, dee ricorrere alla Dateria, e non può ricorrere alla Penitenzieria, se non quando l'impedimento del secondo grado è durato occulto per anni dieci, e il Matrimonio fu fatto pubblicamente, ed i contraenti sono stati tenuti comunemente per legittimi conjugi: ed in ordine poi a quelli, che hanno contratto il Matrimonio nel terzo, e quarto grado, avendo espressa per ottener la Dispensa qualche cosa falsa, o taciuta qualche cosa vera, che se si fosse espressa o la Dispensa non si sarebbe avuta, o con maggior difficoltà si sarebbe ottenuta, giusta la Bolla Innocenziana può il Sommo Penitenziera dispensare, se il Matrimonio è già contratto, e se la causa della surrezione, o orrezione è occulta, eccettuato però il caso, in cui la falsità consistesse nell'aver esposta la copula antecedente, che non avevano avuta: *In tertio autem, & quarto gradibus publicis, revalidare Matrimonia nulliter contracta ex causa subreptionis, vel obreptionis occulta Literarum Apostolicarum, praterquam si falsitas consistat in narratione pracedentis copula, qua tamen antea non intercesserat.*

10. Essendo qui d'uopo l'avvertire, esser differente il caso di chi ha ottenuta una Dispensa dalla Dateria tacendo la copula che aveva avu-

ta,

ta, o tacendo l'intenzione che ha avuta nella copula di facilitare la Diſpenſa, dal caſo di chi per ottener la Diſpenſa ha eſpreſſa la copula che non ha avuta. Nel primo caſo chi vuol rimediare alla ſua coſcienza, dee ſcoprire la propria turpitudine, e però, come or ora vedremo, il Sommo Pontefice ha a queſti aperto l'adito, o ſia il ricorſo alla Penitenzieria. Ma chi nel ſecondo caſo vuol rimediare alla ſua coſcienza, non va a diſcoprire la propria turpitudine, ma va piuttoſto a dichiarare di non aver commeſſo quel delitto, che falſamente aveva detto d'aver commeſſo; e però ſe ha ottenuta la Diſpenſa in qualunque grado di conſanguinità, o d'affinità coll'aver rappreſentato d'aver avuta la copula, quando ciò non era vero, dee ricorrere per una nuova Diſpenſa, non alla Penitenzieria, ma alla Dateria.

11. Nelle parole ſopra riferite della Bolla parlaſi de' Matrimonj contratti coll'impedimento di primo, e ſecondo, o ſolo ſecondo grado di conſanguinità, ed affinità *ex copula licita*, come pure del terzo, e quarto grado, ma non ſi fa veruna menzione dell'impedimento del caſo occulto della cognazione ſpirituale: e però può dubitarſi ſe tal facoltà ſia nel Sommo Penitenziere, quando ſi tratta di Matrimonj contratti. Si è detto, quando ſi tratta di Matrimonj contratti, eſſendoſi già poc'anzi veduto, che in quelli da contraerſi non vi è l'autorità di diſpenſare, e la riſpoſta è affermativa, sì perchè ad eſſa è favorevole la pratica della Penitenzieria, sì perchè in queſto caſo ancora ha luogo l' Oracolo *vivæ vocis* del Sommo Pontefice dopo la Bolla, giuſta ciò che poc'anzi abbiamo accennato; e finalmente perchè ſiccome volendo il Papa levare l'autorità di diſpenſare nell'impedimento della cognazione ſpirituale ne' Matrimonj da contraerſi, l'ha detto chiaramente; così non avendone parlato ne' Matrimonj contratti, non ſi dee ſupporre che l'abbia levata, ma piuttoſto preſervata.

12. Poc'anzi ſi è detto, aver il Sommo Pontefice aperto l'adito a ricorrere alla Penitenzieria quando taluno ha ottenuta la Diſpenſa ſopra qualche grado proibito, ma non ha eſpreſſa la copula inceſtuoſa, che ha avuta antecedentemente, o ſe ha eſpreſſa la copula, non ha eſpreſſa l'intenzione avuta nella copula d'ottenere più facilmente pel mezzo d'eſſa la Diſpenſa.

13 Per intelligenza di queſta materia non ci potiamo eſentare dall'eſporre, che quantunque ſi vada diſputando fra i Dottori, ſe per la validità della Diſpenſa, che ſi ottiene dalla Sede Appoſtolica per l'impedimento della conſanguinità, o affinità, richiedaſi l'eſporre la copula inceſtuoſa avuta antecedentemente; ed anche la prava intenzione, quando ſi ſia avuta, d'aver fatta la copula per ottenere più facilmente la Diſpenſa ſopra il grado proibito di conſanguinità, o d'affinità, come può vederſi appreſſo i Salmaticenſi *al t.2. tratt.9. de Matrimonio c.44. punt.3. n.9. e ſeg.* ceſſa però in pratica ogni controverſia, eſſendo troppo chiara la mente de' Sommi Pontefici, che nelle date Diſpenſe ſotto pena d'orrezione, e ſurrezione richieggono l'eſpreſſione non meno della copula antecedente, che dell'intenzione, quando quella vi ſia ſtata, avendo eſſi preſo queſto ſiſtema per tener lontano da' parenti il grave peccato dell'inceſto, come può vederſi nel Corrado *nell'Opera citata al l.6. c.1. n.36. e ſeg.* e più diffuſamente *nell'Opera manuſcritta* del Siro *ſopra la Bolla d'Innocenzo XII. facolt.32. §.26. e facolt.33 §.27.*

14. Preſuppoſto queſto principio, diremo avere il Sommo Pontefice Innocenzo XII. data al Sommo Penitenziere la facoltà di diſpenſare tanto ne' Matrimonj contratti, quanto da contraerſi, e di ſanare la nullità della prima Diſpenſa ottenuta ſopra il grado proibito, quando ſi è taciuta la copula avuta antecedentemente, purchè la copula reſti ancora ſegreta, e la nuova Diſpenſa ſanatoria ſi reſtringa al foro della coſcienza, e con queſto, che ſe la Diſpenſa ottenuta riſguarda il primo, ed il ſecondo grado, o il ſolo ſecondo grado, ſi paghino cinquanta Ducati d'oro di Camera, che dalla Penitenzieria poi ſi mandino in Dateria per farne tante limoſine: *Quod ſi Oratores, qui obtinuerunt a Noſtra Dataria Diſpenſationem ſuper gradu prohibito tam in primo, & ſecundo, quam in ſecundo tantum, ac etiam in tertio, & quarto tacita copula inter eos ſecuta, quam ſine honoris detrimento detegere non valeant, & ratione hujuſmodi taciturnitatis petant Diſpenſationem pro Matrimonio contrahendo, ſeu revalidatione Matrimonii contracti, poſſit idem Major Pœnitentiarius, ſi copula ſit adhuc ſecreta, in foro conſcientiæ tantum concedere, facta, quando agitur de primo, & ſecundo, vel ſecundo tantum gradu, compoſitione quinquaginta Ducatorum auri de Camera ad Datariam traſmittendorum, ad effectum, ut inconcuſſi moris eſt, erogandi in eleemoſynas.*

15. Allude in queſte ultime parole Innocenzo XII. alle ordinazioni de' precedenti Pontefici, che quanto ſi ritrae delle Diſpenſe Matrimoniali, s'impieghi in opere pie, ed al Chirografo d'Innocenzo X. ſpedito agli 8. *di Novembre* 1644. in cui ingiugne, che il danaro ritratto dalle predette Diſpenſe non ſi meſchi coll'altro, il quale ſta in cura del Teſoriere Generale, ma ſi depoſiti nel Monte di Pietà, nè quindi ſi levi ſe non per mandato del Papa, col quale di fatto ſi converta in opera pia, come anche ben avverte il Cardinale Pallavicino *nel l. 22. della Storia del Concilio di Trento al c.8. n.21.*

16. Ma proſeguendo Noi l'eſpoſizione della Bolla Innocenziana, aggiugneremo aver eſſa nel luogo poc'anzi allegato il ſuo vigore, o ſi tratti dei gradi di conſanguinità, o d'affinità, parlando eſſa indiſtintamente; non paganſi i cinquanta Ducati, ſe non quando la Diſpenſa ſi è ottenuta ſopra il terzo, o ſopra il quarto; non paganſi nemmeno i detti cinquanta Ducati, ancorchè la Diſpenſa ſia ottenuta ſopra il primo, e ſecondo, o ſopra il ſolo ſecondo, quando la Diſpenſa ottenuta in Dateria ſopra il grado è ſtata ſpedita *in forma pauperum*, come proſiegue lo ſteſſo Pontefice *nel luogo citato*: *Niſi prior gratia expedita fuiſſet in forma pauperum,*

perum, quo tafu etiam hac gratia absque ulla compositione similiter expediatur.

17. E quanto a quelli, che ottenendo la prima Dispensa sopra il grado proibito hanno espressa la copola avuta, ma non hanno espressa l'intenzione avuta nella copula da render più facile per mezzo di essa la prima Dispensa, dispntavasi una volta se il Sommo Penitenziere poteva sanare questo difetto, quando la copula era pubblica, e l'intenzione era occulta. Il P. Tesauro *nella sua Pratica manuscritta della Penitenzieria al tit.6. n.6. e nella Pratica Ecclesiastica part.1. alla parola Incestus c.2. §. Verum est*, scrisse che siccome alla Dateria appartaneva il caso della copola pubblica, così ancora ad essa doveva appartenere, e non mai alla Penitenzieria, il caso della segreta intenzione, essendo pubblica la copula: ma avendo il Pontefice Innocenzo XII. nelle parole, che or ora riferiremo, determinato, che il Sommo Penitenziere possa dispensare, e torre il difetto di chi nell'ottenere dalla Dateria la Dispensa sopra il grado ha espressa la copula, ma non ha espressa l'intenzione avuta nella copula di facilitare con essa la Dispensa sopra il grado, ciascheduno può restare appagato, aver il Sommo Penitenziere la giurisdiziona di dispensare, ancorchè la copula sia pubblica, quando l'intenzione resti segrata, essendo pubblica quella copula, che è stata espressa in Dateria, e che è inserita in una Bolla, la di cui esecuzione si commette ad un Delegato.

18. E però conchiudendo questo capo diremo, doversi ammettere nel Sommo Penitenziere la facoltà di dispensare sopra il difetto dell'intenzione occulta, ancorchè la copula sia pubblica, e ciò nel Matrimonio da contraersi, o già contratto, come si osserva in pratica. *Si vero Oratori* (Ecco le parole della Bolla) *qui obtenta Dispensatione a Dateria super impedimento primi, & secundi, sive secundi dumtaxat gradus consanguinitatis, seu affinitatis, cum expressione quidem carnalis copulæ, sed tacita, occulta, & malitiosa intentione in ipsa copula habita, ad facilius habendam dispensationem, pro revalidatione hujusmodi dispensationis recurrant ad dictam Pœnitentiariam, possit idem Major Pœnitentiarius desuper dispensare cum miserabilibus personis, explicite affirmantibus se uti tales, & sub illa expressa qualitate & forma miserabilium, dispensationes a Dateria obtinuisse. Cum iis vero, qui non tamquam pauperes, sed uti ex honestis Familiis, sive uti nobiles, sive uti illustres fuerint similiter ab eadem Dateria dispensati, idem Major Pœnitentiarius non dispenset, nisi soluta prius in Dateria, ad effectum pariter erogandi in eleemosynas, taxa cum Datario pro tempore existente concordanda. Quod si supplicantes sint pauperes, ita ut vere & realiter integram summam taxatam, vel aliquam ejus partem solvere nequeant, præfatus Major Pœnitentiarius insimul cum eodem Datario opportune provideat.*

19. Dal contesto dalle quali parole chiaramente s'inferisce primo, che nel caso in cui si è ottenuta la Dispensa sopra il primo, e secondo grado, o sopra il secondo, avendo confessata la copula, ma taciuta l'intenzione, nulla si paga, quando la spedizione sopra il grado è stata fatta in Dateria *in forma pauperum*, quale spedizione si prova coll'attestazione dagli stessi Oratori, non servendo la rivalidazione della Dispensa che pel foro della coscienza; secondo, che essendo stata la spedizione sopra il grado non in qualità di persona povere, ma come di persone d'onesta Famiglia, o nobili, o illustri, non si concede dal Sommo Penitenziere la Dispensa, se non pagando una somma ch'egli concorda col Datario, e ciò per rimediare al pregiudizio patito dalla Dateria nella prima Dispensa: terzo, che essendo i Supplicanti veramente ridotti in povertà, nè potendo pagare la somma tassata dal Sommo Penitenziere, e dal Datario o in tutto, o in parte, essi provvedano: il che per lo più succede senza che paghino cosa veruna, come se la prima spedizione fosse stata fatta *in forma pauperum*; quarto, che essendosi ottenuta la Dispensa sopra il terzo, o quarto grado esprimendo la copula, e tacendo l'intenzione, nulla si esige, essendo l'esigenza ristretta alla Dispensa sopra il primo, e secondo, o sopra il solo secondo grado.

20. Frequenti pur troppo sono i casi, ne' quali prima del Matrimonio si è contratto l'impedimento d'affinità *ex copula illicita*: e sopra questo impedimento, purchè sia occulto, o si tratti di Matrimonio contratto, o da contraersi, ha il Sommo Penitenziere la facoltà di dispensare pel foro della coscienza: *Super impedimento occulto affinitatis ex copula illicita, seu ex actu fornicario proveniente, quotiescumque adsit rationabilis causa, licet periculum revelationis, seu scandalorum non immineat, vel non adesset, in matrimoniis tam contractis, quam contrahendis in foro conscientiæ tantum*. Se il Sommo Pontefice non si fosse servito che della parole *ex actu fornicario*, potrebbe dubitarsi se il Sommo Penitenziere avesse la facoltà di dispensare nell'affinità *ex copula illicita*, quando la copula fosse stata qualificata collo stupro, o coll'adulterio; ma essendosi servito di quest'altre parole *ex copula illicita, seu ex actu fornicario*, la particola *seu* importa alternativa, e dimostra, aver voluto il Sommo Pontefice comprendere ogni specie di copula, o sia semplicemente fornicaria, o sia macchiata di stupro, o d'adulterio.

21. Finalmente quantunque la Santa Sede non conceda nel foro esterno o ne' Matrimonj contratti, o da contraersi, la Dispensa *super impedimento criminis*, quando l'impedimento è pubblico, e quando è seguita la morte del conjuge, *altero, aut utroque machinante*, come attestano il Corrad. *Prax. Dispensat. al l.8. c.9. n.4. e seg.* il de Justis *Dispensat. Matrimonial. al l.2. c.16. n.64. e seg.* lo Schmalzgrueber *ad tit. Decretal. de eo qui duxit in Matrimonium, al. n.65. e seg.* il Migliorucc. *Jure Canon. ad l.2. p.242.* ed il Pontefice Clemente VIII. con molta costanza la negasse ad Oratori potentissimi, che ne facevano istanza, conforme attesta il P. Siro *nell' Opera citata alla facolt. 35. §. 29. n.20.* per rimediare nulladimeno al miserabile stato dalla coscienze ha

ha data al Sommo Penitenziere l'autorità di dispensare sopra l'impedimento *criminis* pel foro della coscienza, quando il delitto è occulto, volendo però, che quando il delitto della morte del conjuge è seguito, *utroque*, *vel altero machinante*, ciò si faccia di rado, e quando la necessità lo richiede, e quando vi concorre un gravissimo pericolo, e discussa ed esaminata prima la materia nella Congregazione, o sia Segnatura della Penitenzieria, come potiamo attestare Noi stessi, che tante volte ci siamo ritrovati presenti alle dette Sessioni, e nella stessa occasione abbiamo dato il Nostro Voto in voce, o in carta come canonista del Tribunale: *Super impedimentum occulti criminis adulterii, si fuerit cum fide data dumtaxat, neutro machinante, commissum, possit, tam in contrahendis, quam contractis Matrimoniis dispensare: si vero crimen hujusmodi fuisset utroque, vel altero machinante patratum, possit Dispensationem concedere, raro tamen, & quando necessitas postulaverit ratione alicujus gravis imminentis periculi, quod prudentiae Majoris Pœnitentiarii, re praesertim discussa in Congregatione, vel Signatura, arbitrandum erit.*

22. Questo è quello di più particolare, che si contiene nella Bolla Innocenziana in ordine alle Dispense Matrimoniali, che si spedifcono per Penitenzieria, ed a ciò che è privato del Sommo Penitenziere, non essendo qui necessario il parlare dell'altre cose, che anche nella maniera Matrimoniale egli può fare cumulativamente coll'Ordinario, potendo per esempio il Sommo Penitenziere concedere le facoltà di contrarre Matrimonj in tutte le parti del Mondo, senza i precedenti proclami, o siano pubblicazioni, il che può far l'Ordinario nella sua Diocesi; potendo il Sommo Penitenziere dispensare ne' Matrimonj fatti in qualsivoglia luogo il conjuge, che dopo il Matrimonio ha contratta coll'altra conjuge l'affinità con copula illecita, acciò possa dal conjuge innocente domandare il debito, del qual jus il conjuge incestuoso è restato privato: *Quoties vero affinitas hujusmodi post contractum Matrimonium supervenerit, ut debitum peti possit, in eodem conscientiae foro dispensari, & dispensari mandare possit & valeat*: sono parole della Bolla Innocenziana; e potendo anche il Vescovo nella sua Diocesi concedere una simile Dispensa, giusta il Sanchez *de Matrimonio al l.* 8. *disp.* 12. *n.* 15. nè tampoco qui vogliamo discorrere della gran controversia, se abbiano i Vescovi l'autorità di dispensare nel foro della coscienza negl'impedimenti dirimenti, e prima che si contragga, e dopo che si è contratto il Matrimonio, sapendo quanto sia sfabrosa, e non essèrvi chi l'ammetta ne' Vescovi se non ne' casi urgentissimi, e quando non si possa aver ricorso al Sommo Penitenziere: Sanchez *de Matrimonio l.* 2. *c.* 40. *dal n.* 1. *fino al n.* 12. e particolarmente *al n.* 8. Pont. *de Matrimonio l.* 8. *c.* 13. *n.* 2. Perez *de Matrimonio disp.* 44. *sez.* 6. *n.* 10. Natal. Alessand. *nella Teologia Morale al l.* 2. *de Sacramento Matrimonii regol.* 10. *t.* 2. *della stampa di Venezia*, i Salmaticensi *t.* 2. *tratt.* 9. *c.* 14. *punt.* 1. *n.* 7. *e seg.*

23. Dopo che si è toccato il sostanziale in ordine alle facoltà ordinarie del Cardinale Maggior Penitenziere: avendo egli ne' casi, ne' quali non ha la facoltà ordinaria, il modo d'averne una straordinaria ricorrendo al Sommo Pontefice o immediatamente, o mediatamente, cioè mediante la persone di Monsignor Reggente della Penitenzieria; il buon ordine richiede che si parli di quelli, i quali debbono ad esso ricorrere. Questi sono per lo più i Confessori, ed i Parrochi. Succede non di rado che chi ha bisogno d'una delle dette Dispense, abbia conoscenza di qualcheduno in Roma, che possa comparire per lui ed ottenerla: ma o sia il Confessore, o il Parroco, o lo stesso che ha bisogno, o altri che in suo nome ricorra, prima d'ogni altra cosa è d'uopo che il fatto si ponga bene in chiaro, e secondo la verità, potendo darsi il caso che ancora qualche volta si pensi contratto l'impedimento che non è stato contratto. Per tacere di molti altri esempj, può qualcheduno aver avuta copula illecita con qualche consanguinea della moglie prima del Matrimonio, e non aver contratto l'impedimento d'affinità, non essendo stata perfetta la copula, come ben osserva il Sanchez *al l.* 8. *de Matrimonio disp.* 25. *n.* 10. Possono per esempio due esser parenti, aver avuta copula insieme, ed aver ottenuta dalla Dataria la Dispensa sopre il grado, e non aver esposto la copula incestuosa, e ciò non ostante non esservi bisogno di nuova Dispensa da ottenersi dalla Penitenzieria, come sarebbe se veramente quando ebbero copula insieme, non avessero avuta minima notizia della parentela, e dipoi fossero venuti in cognizione d'esser parenti essendo stato l'incesto materiale, e non formale, come al nostro proposito discorrono il Garzia *de Beneficiis part.* 8. 3. *n* 105. io Tesauro *in Praxi Sacrae Pœnitentiariae al tit.* 6. *n.* 8.

24. E d'uopo che si usi prudenza, e si tenga il segreto, non essendo ideale il caso riferito dal P. Tiburzio Navarro *nella sua Opera intitolata: MANUDUCTIO AD PRAXIM EXECUTIONIS LITTERARUM SACRÆ POENITENTIARIÆ: alla part.* 2. *p.* 87. *della stampa di Roma del* 1714. d'un Parroco, a cui dopo già contratto pubblicamente il Matrimonio, fu rappresentato da un terzo un impedimento occulto dirimente, ed egli ne parlò alla presenza di varie persone, rendendo pubblico ciò ch'era segreto, e separando pubblicamente quelli, che nel modo predetto avevano contratto il Matrimonio, quando doveva tenere tutto in sè, lasciare i predetti nella loro buona fede, e scrivere il caso al Sommo Penitenziere, che avrebbe provveduto dell'opportuno rimedio; o pure separarli segretamente quando fossero stati in mala fede, scrivendo il caso, e implorando il rimedio: e però nell'Istruzione ai Parrochi, ed ai Confessori sopra il ricorrere alla Sacra Penitenzieria, stampata altre volte, e pubblicata in Roma, così si legge: *Caveant*, si parla de' Confessori, e de' Ricorrenti, *ne quod occultum est, palam fatiant, praesertim impedimenta occulta Matrimoniorum, nam publica, vel ad publicum redacta non pertinent ad Sacram Pœnitentiariam.*

25. E'

25. E' d'uopo che si esponga alla Sacra Penitenzieria il caso con tutte le circostanze, e colle cause per le quali si chiede la Dispensa. Del dover esporre il caso con tutte le circostanze parla la detta Istruzione colle seguenti parole: *Accidit etiam nonnunquam per inadvertentiam exponentium, ut gratia juxta expositum obtenta, irrita evadant, eo quia causas & circumstantias necessarias reticent: unde fit quod Litterarum executores, casu postea pœnitentium examinato, rem aliter se habere, quam expressum fuerat, comperiant, & gratias subreptitias, aut obreptitias esse inveniant: quare pœnitentes confusi remanent, & spe nova Dispensationis se carere putantes, in prædictis vinculis, & obligationibus miserabiliter remanent.*

26. Delle cause di dispensare parla poco dopo la stessa Istruzione; essendo regola generale, non concedersi Dispensa senza causa legittima, giusta il Sacro Concilio di Trento *al c.18. della sess.25. de Reformatione*, e praticandosi ciò universalmente, e particolarmente nelle Dispense Matrimoniali dalla Sacra Penitenzieria, che non ha lo stile di concedere dispense Matrimoniali senza causa, come apparentemente si pratica in Dateria nel caso, in cui alcuni di delicata coscienze, benchè abbiano cagione vere, e poderosa per ottenere la Dispensa, agitati però dagli scrupoli in ordine al valore del Matrimonio, in cui vivono, desiderano d'esser dispensati senza esporre veruna cagione, pagando una più larga limosina a fine di procacciarsi la quiete, e la salvezza dell'anima, supplendo alla causa, o all'espressione della stessa la grossa multa, che l'impetrante si contenta di pagare in aiuto de' poveri, e in opere pie, come ben discorre il Cardinal Pallavicino *nel luogo citato*.

27. E per accennare qualche cosa delle cause, se si parla degl'impedimenti, quanto al Voto già di sopra si è bastantemente parlato; a la causa per dispensare sopra gli Sponsali deve essere una di quelle, che se fosse verificata nel foro esterno, basterebbe per lo scioglimento di essi.

28. Se poi si tratta degl'impedimenti dirimenti, alcune cause sono eccennate nella stessa Bolla Innocenziana, per esempio nel caso di non aver espressa la copola incestuose quando si ottenne dalla Dateria la Dispense sopra il grado, il timore di non pregiudicare al comune decoro, nel caso dell'impedimento d'affinità contratto *ex copula illicita*, qualche motivo ragionevole, ancorchè non vi sia pericolo che la copula si scopre, e che ne siano per nascere scandali, e generalmente la causa si suol riporre nel timore di disordini, e scandali che seguirebbono, se la Dispensa non si concedesse, qual timore ha senza dubbio tutta la sua forza quando si tratte di Matrimonj contratti, e per conseguenta già celebrati pubblicamente, potendosi rare volte, e quasi non mai separarsi i maritati senza gravi disordini, ai quali perciò si dee rimediare colla Dispensa, come ben riflette l'Autore dell'Istruzione per li novelli Confessori, stampate in Roma *alla part.2. c.15. n.324.*

29. E' d'uopo finalmente, che il caso colle sue circostanze, e colle cause della Dispensa si notifichi con lettera al Cardinale Sommo Penitenziere o in lingua Latina, o in lingua Italiana, tacendo il nome del ricorrente, che s'indica con la lettere N. ponendo però il luogo donde si scrive, acciò si possa sapere ove debbasi indirizzar la risposta, e ponendo nel fine della lettera il nome, e cognome di quello, a cui si dee pure indirizzar la risposta; non dovendo avere veruna difficoltà il Confessore, o il Parroco, di porvi il proprio nome, essendo quello, a cui il penitente he scoperte la sue coscienza, ed acciò ancora il penitente non debba girare pel Paese per ritrovare chi eseguisca il Breve, che viene dalla Penitenzieria; tanto più che oggi la Sacra Penitenzieria ha introdotto lo stile di commettere ancora le esecuzioni ai semplici Confessori, non che ai Parrochi, come ben riflette l'Autore dell'Istruzione per i novelli Confessori *nel luogo citato al n.322.*

30. Ed in questo modo senza veruna spesa si può ottenere quanto si chieda per rimedio della proprie coscienza, stipendiando la Sacra Penitenzieria i suoi Ministri, e giurando essi quando accettano l'uffizio, di non ricevere cosa veruna ancorchè data, o regalata spontaneamente: *Officium meum fideliter exercebo, & gratis, ejusque ratione nihil ab aliquovis etiam sponte oblatum, vel datum accipiam, præterquam salarium mihi constitutum*: sono parole del giuramento che essi danno, come può vedersi *nel Trattato* del Sig. Card. Petra *de Sacra Pœnitentiaria alla part.1. c.7. n.23.* il che è bene si notifichi ai Ricorrenti, che pur troppo alle volte credono il contrario, e per timore della spesa restano nello stato infelice, in cui si ritrovano: *In periculoso statu manere cogantur* (leggesi *nella citata Istruzione*) *& sibi persuadent, Sacra Pœnitentiaria Tribunal aliquid lucri pro Litteris prædictis recipere, cum revera Pœnitentiaria Ministri nec aliquid quamvis minimum, nec etiam sponte oblatum unquam recipiant, & gratis omnia exhibentes singulos ad se recurrentes serena fronte complectuntur.*

31. Per proseguimento di questa Istruzione faremo passaggio a quanto dee farsi da chi è fatto esecutore del Breve, o sia della Dispensa, che il Cardinale Sommo Penitenziere concede. La risposta della Sacra Penitenzieria, in cui si contiene la facoltà di dispensare sopra l'impedimento esposto, può esser diretta o, *Discreto Viro Confessori, Magistro in Theologia, vel Decretorum Doctori ex approbatis ab Ordinario*, o pure *Discreto Viro Confessario ex approbatis ab Ordinario*; o la direzione della Lettera, o del Breve sia in un modo, o nell'altro, chi deve dare l'esecuzione, dev'essere Confessore approvato dall'ordinario del Luogo, in cui si deve eseguir la Dispensa; nè basta che sia stato approvato una volta, se la licenze fosse già spirata, essendo necessario che duri ancora: e se fosse stato approvato per gli Uomini, e non per le Donne, non potrebbe eseguir una Dispensa conceduta ad una Donna, e per lo contrario se fosse stato approvato per le Donne, e non per gli Uomini, non po-

potrebbe eseguire la Dispensa conceduta ad un Uomo.

32. E quendo sia diretta *Discreto Viro Confessori, Magistro in Theologia, vel Decretorum Doctori ex approbatis ab Ordinario*, deve questi aver ottenura la Laurea Dottorale in una pubblica Università, o in Teologia, o in Jue Canonico, non bastando per esemplo al Sacerdote Regolare, che professi, o insegni la Teologia, o il Jus Canonico ne' Chiostri ai suoi Religiosi, o che abbia nella Religione il titolo di Maestro, ecceltuati però i Padri della Compagnia di Gesù, che per privilegio del Sommo Pontefice Gregorio XIII. appresso la Croix *nel lib. 6. alla part. 3. de Matrimonio n. 678.* banchè non abbiene li gradi di Magistero, o Dottorato in una pubblica Università, possono aprire, ed eseguire i Brevi della Sacra Panitenzieria, bastando che siano Confessori approvati dall' Ordinario, e che siano destineti dal loro Preposito Generele ad aprire, ed eseguira le dette Lettera. Hanno un simile privilegio conceduto dalla S. M. d' Innocenzo XI. i Lettori Giubilati dell' Ordine de' Minori Osservanti, ed il Breve è stampato *nel Supplemento della Teologia Morale* dello Sporer *alla p. 319.* Gli altri poi suppongono, che ciò loro competa per la comunicazione de' privilegj co' Padri Gesuiti, il che si nega dal Pellizario *in Manual. Regul. al tom. 2. tr. 8. c. 3. n. 189. e n. 193.* ma ciò che siasi di queste controversie, lasciando nella sua probabilità la pretansiona di ciaschedun Ordina Regolare, conchiuderemo, che quando non vi è verun privilegio, l'affare sta come l'abbiamo esposto, e che non dee recadersi da quanto abbiamo detto circa il dover essere i Confessori approvati dall' Ordinario e Marco Paolo Laone *in Praxi ad Litteras Majoris Pænitentiarii part. 1. della pag. 11. alla pag. 15. della stampa di Milano dell' anno 1655.* Vanaspan *Juris Ecclesiastici universi part. 2. tit. 23. n. 24. c. 25.* Il Clericato *de Sacramento Matrimonii decis. 40. dal nu. 20. fino al nu. 25.* la Croix *tom 2. lib. 6. part. 3. n. 954. e n. 678.* Giribeld. *de Sacramento Matrimonii tr. 10. c. 18. §. 1. num. 90. e due seguenti*; (a) l' Autore dell' Istruzione per i novelli Confessori *al luogo citato num. 322.*

33. Giunta la Lettera rispensiva, o sia il Breve del Cardinele Sommo Penitenziere, se la direzione fosse *Discreto Viro Confessori Magistro in Theologia, vel Decretorum Doctori, ex approbatis ab Ordinario*, ed il Plico si consagnasse a chi non ha la dette qualità, ed egli l'aprisse, non per questo sarebbe d'uopo il ricorrere di nuovo alla Sacra Penitenzieria; ma il Plico aperto si potrebba consegnara ad eltri che avessa le dette qualità, avendo fatto male chi non avendo la qualità ha aperto il Plico, me non dovendo ciò pregiudicara a chi l'ha consegnato, e molto meno ella validità dell'esecuzione, quando chi la fa, abbia veramenta il grado di Dottore o in Teologia, o in Jus Canonico, come riflette il Rosignol. *de Matrimonio p. 2. tom. 7. de Matrimonio tertio prænot. 25. clausul. 1. n. 5.* Se poi chi he avuto il Breve, e fa istama per le Dispensa, l'ha presentato a chi ha le qualità di Dottore, o essendo diretto ad un Confessore approvato dall' Ordinario, da eleggersi dall' Oratore, l'ha presentato ad un Confessore eletto da lui, e fre gli approvati dall' Ordinario possa variere, e ripigliendo il Breve, presentarlo o ad un altro Dottore, o ad un altro Confessore, è controversia fra gli Autori; volendo alcuni che possa variare, ed altri che non lo possa fare, se non con una nuova lisenza del Sommo Panitenziere. Stanno per la libertà del Dispensando il Rosign. *nel luogo citato al n. 12.* il Giribeldo *nel suo tratt. 10. de Sacramento Matrimonii c. 18. §. 1. n. 92.* il Diana *nell' Edizione coord. tom. 3. tr. 2. resol. 105.* il Nardo *nella parola Littera al n. 8.* me Marco Paolo Leone, ben pratico della Sacra Penitenzierie, *nella Pratica delle Lettere del Sommo Penitenziere part. 1. de forma Votorum al §. Romanet tamen*, non ammet-

---

(a) *Prima Clausula* (dice nel luogo citato) *continet qualitatem personæ, cui committitur dispensatio, & ista debet esse Doctor in Theologia, aut Jure Canonico, necnon approbatus ad Confessiones audiendas; nam litteræ Sacræ Pænitentiariæ regulariter diriguntur pro foro interno*: Discreto Viro Confessario, Magistro in Theologia, vel Decretorum Doctori, ex approbatis ab Ordinario. Ed al num. 91. *Confessarius eligendus pro executione litterarum debet esse approbatus ab Ordinario, in cujus Diœcesi debet fieri præfata executio, ut constat ex tenore litterarum: & quia executio fieri debet præmissa Sacramentali Confessione; & inde qui non potest Confessiones audire, non est capax hujus delegationis. Si quis communi errore existimetur Parochus, vel approbatus ab Ordinario, quia Jurisdictionem acquireret pro foro conscientiæ, posset etiam litteras expedire, non vero si communi errore existimetur Doctor, aut Magister &c.* E finalmente al num. 92. *Litteræ Sacræ Pænitentiariæ, si forte aperiantur a non habente qualitates requisitas, & a quo non possunt exequi, non amittunt suum valorem, sed possunt exequi ab alio Confessario habente qualitates requisitas; quia illa fuit apertio materialis, quæ non præjudicat: apertio autem formalis conjunctam habet facultatem dispensandi; & ille dicitur formaliter aperire, qui illas exequitur, & exquirit narratorum veritatem, ut cum Sanchez, Salas, & Diana notat Rosignol.* num. 5. *Inde si Confessarius rite electus a supplicante literas aperiat, & nolit illas exequi, quia putat non verificari causam, & literas esse subreptitias, poterit indigens dispensatione alium adire Confessarium habentem requisita, qui, si judicat adesse causam, & verificari poterit literas exequi, & dispensationem concedere.*

ammette la variazione, se non nel caso in cui l'Esecutore eletto, come pur troppo può succedere, si ritrovi ignorante.

34. E di qui trasportando il ragionamento alle clausole, che frequentemente si trovano nelle Lettere, Rescritti, e Brevi della Sacra Penitenzieria, non manca mai quella: *Si ita Est*: in vigor della quale l'Esecutore è obbligato ad informarsi della verità dell'esposto al Sommo Penitenziere e quanto al fatto, e quanto alle circostanze del fatto, quanto alle cause della concessione, ed al motivo rappresentato per ottenerle, per vedere se in tutto vi sia la verità, essendo chi eseguisce Esecutore pel foro della coscienza non mero, ma misto, è per conseguenza obbligato ad ammonire il Dispensando che dica la verità, ed anche a riconoscere nel miglior modo che può, se quanto ha esposto sussiste, come ampiamente dimostra il Siro *nella sua Opera stampata della Pratica dell'esecuzion delle Lettere, e Rescritti della Sacra Penitenzieria nella quest. 9. preliminare*: il che però dee fare non cercando notizie da altri Testimonj, ma dal solo Penitente, o sia Dispensando con opportune interrogazioni. Il Pontas *nel lib. 8. de Matrimonio al cap. 21. num. 19.* fu di sentimento, che possa l'Esecutore esigere dal Dispensando il giuramento per accertarsi veramente del fatto; ma ciò è riprovato comunemente dagli altri: per lo che conchiudasi, che debbonsi premettere dall'Esecutore le diligenze nel modo sopraccennato, e che non permettendosi la Dispensa è nulla, eccettuato il caso, ch'egli per altra parte fosse già sicuro della verità di tutto l'esposto, e della sussistenza della causa: Bonacina *nel t. 2 delle sue Opere al tratt. de Legibus disput. 1. quest. 1. punt. 2. num. 5.* Diana *nel luogo citato alla risol. 161.* Clericat. *de Sacramento Matrimonii alla decis. 44. num. 2.* Rosignol. *nel luogo citato alla clausol. 3. num. 19. e seg.* Giribal. *nel luogo citato cap. 18. de Sacramento Matrimonii §. 2.* Che se poi il Confessore sapesse non esser vero l'esposto, ancorchè il Dispensando constantemente asserisse esser vero, deve astenersi dall'eseguire della Dispensa, putchè la notizia che il fatto non è vero, o che l'esposto non è sincero, non l'abbia avuta da altre precedenti Confessioni del Dispensando, essendo proibito il prevalersi delle notizie avute in Confessione, come al nostro proposito riflettono il Sanchez *de Matrimonio al lib. 8. disput. 34. num. 21.* de Judis *de Dispensationibus al lib. 1. cap. 8. num. 129.* Rosignol. *nel luogo citato alla clausol. 3. num. 22. e segu.* Clericato *nella cit. decis. 40. de Matrimonio sotto il num. 25.*

35. Fu una volta disputato fra i Dottori, se per la validità di queste dispense Matrimoniali, che si concedono pel canale della Sacra Penitenzieria, fosse necessario che il Delegato sentisse prima la Sagramentale Confessione del Dispensando, e nello stesso Tribunale della penitenza eseguisse la Dispensa; ma oggi cessa ogni controversia, insereodosi nel Rescritto, o nel Breve la clausola seguente: *Audita prius Sacramentali Confessione:* importando quest'abblativo assoluto una condizione, che non adempita rende nulla la Dispensa, conforme anche riflette Marco Paolo Leone *nel luogo allegato alla pag. 19.* ove così scrive. *Adverte, facultatem Confessoribus per Brevia, seu Bullas Majoris Poenitentiarii concessam non esse liberam, ut possit Confessor ea simpliciter, & ad suum libitum, hoc est in Confessione Sacramentali, vel extra illam uti; sed est ita limitata, ut non nisi in Sacramentali Confessione illam exercere valeat; & si secus facit, nulliter facit; nam excedit fines mandati, qui fines diligenter sunt observandi etiam in minimis:* e poco dopo: *Ista clausula: Audita Sacramentali Confessione: importat conditionem, sine qua non fuisset concessa hujusmodi facultas Confessario.*

36. Dandosi la Dispensa: *Audita prius Sacramentali Confessione*: e nel Tribunale dalla Sagramentale Confessione, non v'è chi noo vegga, doversi ancora imporre un adeguata penitenza al delitto commesso, da cui è nato l'impedimento, sopra il quale si concede la Dispensa: il che viene ammonito dalla stessa Sacra Penitenzieria nella clausola: *Injuncta ei pro tam enormi excessu, gravi poenitentia salutari*. Se nel Rescritto, o Breve s'ingiunge, che s'imponga al Dispensando il confessarsi una volta il mese, deve il Delegato adempiere la commissione, e prescrivere al Penitente, o sia Dispensando, che faccia ogni mese la Confessione, come avverte il Siro *nella sua Opera stampata della Pratica dell'esecuzioni delle Lettere della Sacra Penitenzieria alla p. 2. §. 1. In Commissionibus, aut Rescriptis Sacrae Poenitentiariae, pro quorum executione inter alia praescribitur, quod Oratori poenitenti injungatur Confessio menstrua, idest singulis mensibus peragenda, ut saepius in formulis habetur, nunquam praetermitti potest, cum talis poenitentia, quae inter graves computatur, sit individuata a Majori Poenitentiario, cui parendum est ut Deleganti, & ut de stylo Poenitentiariae, qui facit jus.*

37. Lo stesso dee dirsi d'ogni altra penitenza espressa nel Rescritto, o nel Breve. Che se poi nel Rescritto, o nel Breve oltre la penitenza espressa, si lascia al Confessore la libertà d'imporre altre penitenze, o se senza esprimere veruna penitenza, si lascia al Confessore l'arbitrio d'imporla, sappia che quest'arbitrio noo è un arbitrio effrenato, ma che deve esser regolato dal jus, e dalla prudenza come prosiegue il Siro *nel luogo allegato. Arbitrium, quod relinquitur Poenitentiario in ordine ad poenitentias individuandas, & injungendas, non importat meram & liberam voluntatem, ita ut possit illas libere injungere, prout magis sibi placuerit, sed importat arbitrium regulatum, idest arbitrium boni viri, & juri conforme.*

38. Per lo che doverà il Dispensante camminare per la strada di mezzo, scansando il soverchio rigore, e la soverchia piacevolezza, come anche ben avvertono il Sanchez *de Matrimonio al lib. 8. disp. 34. al n. 35. e seguente*, il Pontat *de Matrimonio al lib. 8. cap. 21. §. 1. num. 18.* cogli altri cumulati dal Clericato *nella cit. decis.*

40. *de*

40. *de Sacramento Matrimonii al n.* 28. ed avendo nell' imporlo il dovuto riguardo alla qualità, allo stato, al sesso, all'età del penitente, come prosiegne Tiburzio Navarro *nella Manuduzione alla Pratica dell' esecuzione delle Lettere della Sacra Penitenzieria alla pag.* 65.

39. Più diffi ili sono le clausole, delle quali or ora tratteremo, o per la loro intelligenza, o per le sequele, o pel modo di porle in pratica. La prima di queste clausole è quelle, che si pone in tutte le Dispense Matrimoniali in questo modo: *dummodo impedimentum per factum occultum sit*: o pure in quest'altro modo: *dummodo omnino occultum sit*.

40. Questa materia dell' occulto è alquanto imbarazzata, scorrendosi gli Autori o Morali, o Forensi. Marco Paolo Leone *nella part.* 2. *delle formole delle Dispense Matrimoniali alla pag.* 131. insegna che occulto è quello, che non si sa da veruno, o se si sa da qualchedono, quelli che lo sanno, sono tanto pochi, che il fatto non si può dire o famoso, o manifesto, o notorio. Dice esser tanto chiara questa desctizione, che non ha bisogno d' esser spiegata; ed aggiugne, che ciò che e noto ad uno, o a due, o a tre, può e dee riputarsi per occulto: Altri sminuzzando il punto cercano, se possa dirsi occulto quell' impedimento che non è noto alla maggior parte della popolazione del luogo, per esempio, se si trattasse d'un luogo abitato da cinque mila persone, se possa dirsi occulto quell' impedimento, che è noto a mille, o due mila, essendo i mille, o i due mila la minor parte della popolazione del luogo: al che rispondono comunemente di nò, ben riconoscendo, che l'occulto richiesto dalla Penitenzieria si verificherebbe un pubblico, prendendo il pubblico secondo la comune intelligenza. E perchè ancor essi vedono, che il punto della difficoltà si riduce a sapere, a quanti debba esser noto l'impedimento acciò non sia occulto, o per meglio dire, quante persone, che lo sappiano, bastano per escludere l'occulto, conchiudono doversi ciò rimettere all'arbitrio del Giudice prudente.

41. Altre questioni si promovono sempre parlando dell'occulto, cioè se possa dirsi occulto quell' impedimento, che è pubblico nel luogo in cui fu contratto, o altrove, ma è occulto in quel luogo, ove vivono i Dispensandi, ed in cui si concede loro la Dispensa; se l'impedimento abbia potuto in un tempo esser pubblico, e col tratto del tempo esser diventato occulto, e per conseguenza capace d'esser dispensato; finalmente se possa dirsi occulto quell' impedimento, il di cui fatto è pubblico, ma non si sa da chi ha notizia del fatto, che da esso provenga un impedimento dirimente: per esempio si sa da cento e più persone in un Castello abitato da tre mila persone, che il Tale, prima di contrarre il Matrimonio colla Tale, avea pratica continua con una di lei Sorella; ma quelle cento persone non sanno, che da questa illecita copula è nato un impedimento dirimente, in vigore del quale non si può contrarre il Matrimonio colla Sorella, e se si contrae è nullo.

42. Parlando colle Scuole, l'impedimento ne' termini sopraddetti dicesi *materialiter publicum*, ma *formaliter occultum*: e per dire il vero, sembra che la sentenza più comune sia quella, che nelle dette circostanze ammette esser verificata la clausola: *dummodo impedimentum sit occultum*: Così Marco Paolo Leone *nel luogo citato alla pag.* 132. il Bonacina *nel tom.* 2. *tratt. de Legibus alla disput.* 1. *quest.* 2. *proposiz. unic. num.* 7. de Justis *de Dispens. Matrim. al lib.* 1. *cap.* 6. *num.* 175. Giribald. *nel tr.* 10. *de Sacramento Matrimonii al c.* 18. *§.* 4. *n.* 111.: *Similiter potest esse nota multis, est & tota vicinia copula incestuosa ab aliquo commissa, & tamen erit formaliter occulta, si ignoretur ab illa nasci impedimentum affinitatis dirimens Matrimonium*; e al *num.* 112. conchiuda: *Executorem posse Absolutionem, seu Dispensationem concedere, si delictum, seu impedimentum sit occultum formaliter, quamvis sit materialiter publicum, quia sufficienter verificantur verba indispositione posita: dummodo impedimentum sit occultum*: Concorda il Navarro *nella Manuduzione alla Pratica dell' esecuzione delle Lettere della Sacra Penitenzieria alla pag.* 19. *§. Advertere*, il Rosignol. *nella cit. praent.* 25. *de Matrimonio alla clausol.* 6. *§. Hic duplex*, ove riferisce molti altri Autori, ed appresso pure i citati Autori si agitano con diversità di sentimenti le altre questioni sopra indicate.

43. Prima di dire il Nostro qualsisia sentimento sopra questa involuta materia, premettemo due cose: l'una, che non può esentarsi l' Esecutore dal ben discutere, ed esaminare questa clausola avanti di dar esecuzione al Breve, essendo l'occulto una condizione, *sine qua non Sacra Pœnitentiaria tali materia manum non apponeret*: sono parole del Navarro *nella citata Manuduzione alla pag.* 18. l'altra, che per dare un adeguato giudizio circa l'occulto non molto giova il vedere cosa ne abbiano detto gli Autori, che ne hanno scritto senz' aver pratica veruna della Sacra Penitenzieria, ma è necessario l' indagare cosa intenda quel Tribunale sotto nome d'occulto; e per sapere il vero senso non può esso ricavarsi da altri, che da chi ha scritto essendo stato Ufficiale del detto Tribunale.

44. Il celebre Monsignor Prospero Fagnani ebbe l'uffizio di Correttore della Sacra Penitenzieria: ed all' Uffizio di Correttore appartiene il correggere le suppliche e minute, che si danno dai Procuratori del Sacro Tribunale, come può vedersi *nel Trattato de Sacra Pœnitentiaria* del Sig. Cardinal Petra *alla pag.* 144. *e* 379. e il Correttore rivede pure le Bolle, correggendole se qualche errore fosse corso nelle clausole, o in altre cose. Tratta il detto Prelato dottramente al solito il punto dell'occulto ne' termini della Penitenzieria *nel c. Vestra al nu.* 106. *e segu. de cohabitat. Cleric. & Mulier.* e dopo avere *al n.* 45. *e seguenti* detto, che l'occulto è propria-

menta quello, che in niun modo si può provare, e che è riservato al solo giudizio di Dio, e che il quasi occulto è quello, che solamente son pochi, per esempio, con due, o tre, o cinque si può provare, *al n.* 118. dice, esser occulto quel delitto, e dispensabile dalla Sacra Penitenzieria, che è noto a due, o a tre, o anche a cinque persone: *Dicitur impedimentum, vel crimen occultum, licet aliquibus sit notum, puta quatuor, vel quinque, & hanc opinionem servat Sacra Pœnitentiaria*: il che poi *al num.* 120. dice non aver luogo, quando la Sacra Penitenzieria non si serve della clausola: *dummodo impedimentum occultum sit*: ma dell'altra: *dummodo impedimentum omnino occultum sit*: della quale si suol servire, quando si tratta di dispensare sopra l'impedimento *criminis*, e particolarmente nella macchinazione dai due mariteti nella morte del conjuge: *dummodo omnino occultum sit, quod uterque Oratorum in morte dicti mariti machinatus sit, & plane ignoretur quod ejus mors inde secuta sit*; nelle quali circostanze conchiude, che il delitto acciò sia occulto, e dispensabile, dev'esser talmente occulto, che *nulla ratione probari possit*, e però noto a' soli delinquenti: lo tal maniera che se fosse noto ad altri due, e molto più a quattro, o cinque, non sarebbe occulto.

45. Marco Paolo Leone avanti d'entrare nella Compagnia di Gesù, fu Procuratore del Tribunale della Sacra Penitenziaria, come si vede appresso il Sig. Cardinal Petra *alla pag.* 386. Il Tesauro pure della Compagnia di Gesù fu ben pratico della Penitenzieria di Roma, avendone composto un bel Trattato manoscritto, e fu ancora Penitenziere Appostolico molti anni nella Basilica Vaticana. Tiburzio Navarro, ed il Siro, Religiosi di S. Francesco della più stretta osservanze de' Minori, sono stati molti anni Penitenzieri Appostolici nella Basilica Lateranense, ei quali Penitenzieri giornalmente si dirigono dal Cardinale Sommo Penitenziere i Rescritti, che si danno ai penitenti che sono in Roma. Il primo, cioè Marco Paolo Leone *alla pag.* 131. così scrive: *Dicendum secundo, notitiam duorum, vel trium nec minus nocere, quominus aliquod delictum sit occultum*: il secondo, cioè il Tesauro, *nell' Opera stampata de Pœnis Ecclesiasticis alla part.* 2. *c.* 21. così dice: *etiamsi res sit nota duobus, vel tribus, res occulta dicitur. Item si quinque, vel sex personis in aliquo Oppido, vel septem, aut octo in Civitate res nota sit, non dicitur publica, sed occulta*: a confessa, che non avrebbe il coraggio di dir nulla una Dispense della Penitanzieria conceduta colla clausola: *dummodo occultum*: ed eseguita sopra un impedimento noto al numero sopra indicato di persone. Tiburzio Navarro *alla pag.* 19. scrive lo stesso: *Res adhuc est occulta, si in Oppido est nota quinque, aut sex personis, in Civitate vero septem, aut octo, adhuc occulta censeri debet, modo scilicet ab illis non fuerit divulgata*: ed il Siro *alla pag.* 269. *Si delictum sit notum duobus, vel tribus alicujus Loci, aut Communitatis, aut Capituli, occultum censetur. Si in Oppido sit notum quinque, aut sex personis, in Civitate vero septem, aut octo, adhuc censetur occultum*: e tanto il Tesauro, quanto il Navarro *ne' luoghi allegati* prudentemente avvertono, che il Confessore deve astenersi dall'eseguire la Dispensa, allorchè dalle circostanze può congetturare, che il delitto in breve di occulto può divenar pubblico.

46. Non lasciano gli Autori pratici della Sacra Penitanzieria di Roma d'esaminare le altre questioni proposte; e circa quella, se può dirsi occulto quell'impedimento, che è pubblico in quel luogo, ove fu contratto, o altrove, ma è occulto in quel luogo, ove stanno i Dispensandi, ed io cui si concede loro la Dispensa, il Navarro *nella citata Manuduzione alla pag.* 20. *e* 22. dà un savio avvertimento, ed è, che se uno ha esposto al Sommo Penitenziere esser il suo delitto occulto, essendo per esempio occulto in Bologna, ove si deve eseguir la Dispensa, ed egli vive, ma non in Napoli ove lo commise, senza esporre che sia pubblico in Napoli, s'astenga il Confessore dell'eseguire la Dispensa, insinuando al Penitente, che dea di nuovo ricorrere al Sommo Penitenziere, a notificargli la circostanza che il suo delitto e pubblico in Napoli: il che poi il Confessore non deve fare, quando dal tenore del Rescritto, o del Breve si comprende, aver egli esposto che il suo delitto è occulto in Bologna, ma è pubblico in Napoli.

47. Circa l'altra questione, se l'impedimento abbia potuto in un tempo esser pubblico, e col tratto del tempo esser divantato occulto, e per conseguenza capace d'esser dispensato come occulto, Marco Paolo Leone *nel luogo citato alla pag.* 133. dice di sì, purchè siano passati dieci anni dal dì, in cui fu commesso il delitto, e contratto l'impedimento: *Notandum quarto, & ultimo, non implicare quod aliquid a sui origine, & principio fuerit publicum, & tractu temporis fiat occultum. Tempus enim omnia devorat: & quæ non delet ab hominum memoria diuturnitas temporis? Hoc autem genus occultorum etiam pluries meo tempore Signatura Officii Sacræ Pœnitentiariæ admisit; sed non eodem in omnibus casibus, in Dispensationibus Matrimonialibus per decennium, in Irregularitatibus per viginti, & triginta annorum spatium.*

48. Circa finalmente la questione, se possa dirsi occulto, e così dispensabile l'impedimento, che è pubblico *materialiter*, ma che *formaliter* è occulto, Noi francamente diremo il Nostro sentimento. Se taluno per esempio è entrato senza licenza nella Clausura delle Monache, ma da tutti si crede che abbia avute la licenza; se uno è reo d'omicidio volontario, ma da tutti si crede che l'abbia fatto per propria difesa: se uno scomunicato ha celebrata la Messa prima d'esserne assoluto, ma da tutti si crede che abbia avute l'assoluzione, non avremmo la minima difficoltà a concedere, che essendo occulto il delitto per ignoranza del fatto, fosse lo stesso delitto dispensabile come occulto dalla Sacra Peniteo-

tenzieria, e che l'Esecutore potesse dar esecuzione ai Breve, valutando il delitto per occulto; ma che sapendosi pubblicamente il fatto, ed ignorandosi quasi da tutti la pena imposta al fatto, che è un *ignorantia juris*, per esempio sapendosi pubblicamente da tutti, che la tal Donna unitamente col tal Uomo cospirarono nella morte del marito della Donna, e non sapendosi da veruno, o almeno da pochi, che di qui nasca l'impedimento *criminis* pel Matrimonio, che l'Uomo, e la Donna dopo la morte del marito vogliono contrarre, o hanno contratto, possa l'Impedimento aversi per occulto, e possa eseguirsi la Dispensa, che in sè ha la clausula: *dummodo occultum*: ci è sempre parsa, e sempre ci parerà una cosa impercettibile, sì perchè ogni delitto d'affinità *ex copula illicita*, ed ogni impedimento *criminis*, benchè pubblici quanto al fatto, saranno dispensabili come occulti, avendoci dimostrato, e dimostrandosi l'esperienza, che eccettuato l'impedimento di consanguinità, e di affinità *ex copula licita*, tutti gli altri impedimenti sono ignoti a quasi tutte le persone, non che dei Castelli, ma delle Città; sì perchè essendo Noi stati molti anni nel Tribunale della Sacra Penitenzieria, ed avendo tante volte consultato in voce, ed in carta ne' casi sopraddetti, potiamo con giuramento asserire, essersi sempre proceduto col pubblico *materialiter*, e non essersi mai passato all'esame dell'occulto *formaliter*; e finalmente perchè il pratico Padre Tesauro *nel suo Trattato de Pœnis Ecclesiasticis alla part. 1. cap. 22. §. Advertendum secundo*, rigetta la sopraddetta sentenza, come rigettata dalla Sacra Penitenzieria, al sentimento della quale deve uniformarsi chi eseguisce i suoi Brevi, o i suoi Rescritti. Ecco le parole del Tesauro: *aliqui audent ulterius, & dicunt: etiamsi sit publicum ut delictum, si tamen sit occultum in ratione pœnæ annexæ a Jure, posse dispensari, vel absolvi ab illa tamquam in occultis. Tamen contrarium tenendum est, quia hac est Juris ignorantia, quæ non excusat ad hunc effectum: & hoc observat Sacra Pœnitentiaria.*

49. Il Sacro Concilio di Trento *alla sess. 24. cap. 6. de Reformat.* dà ai Vescovi l'autorità di dispensare i loro Sudditi nel foro della coscienza da tutte le irregolarità, e sospensioni provenienti da delitto occulto, e frà l'altre limitazioni che dà a questa regola, vi pone quella, se il delitto fosse già stato dedotto al foro contenzioso: *Exceptis aliis deductis ad forum contentiosum*. Cammina con questa limitazione ancora la Sacra Penitenzieria, non avendo per occulto, ma per pubblico, e notorio quel delitto, da cui nasce l'impedimento, quando è dedotto al foro contenzioso, credendo però occulto, e dispensabile quel delitto, da cui benchè dedotto al foro contenzioso, il reo ha ottenuta una sentenza assolutoria: *Aut tamquam repertus innocens, & non culpabilis*, o come assoluto *ex hactenus deductis, vel ex observatione Judicii, seu tamquam non repertus culpabilis, nec de Jure punibilis*: come amplamente discorre il Fagnano *nel cit. cap. Vestra al n. 130. e seg. de cohabit. Cleric. & Mulier.* ove *al n. 136.* avverte non esser dispensabile il delitto dedotto al foro contenzioso, quando il reo non ha ottenuta veruna delle sopraddette sentenze, ma è stato rilasciato colla sicurtà *de repræsentando*: e gli altri, che trattano questa stessa materia, insegnano, che sarebbe occulto, e dispensabile il caso dedotto al foro contenzioso, quando una delle sentenze suddette si fosse ottenuta anche con mezzi illeciti, e con falsi Testimonj, perchè sebbene con essa non levasi l'impedimento, si leva però l'infamia, e il delitto resta occulto: Boscio *de triplici Jubilat privilegio sez. 1. cas. 10. §. 3. nu. 91.* Sanchez *de Matrimonio al lib. 2. disput. 37. n. 10.* Giribald. *nel tr. 10. de Sacramento Matrimonii al c. 18. §. 4. n. 110.* Rossgnol. *part. 2. de Matrimonio contr. 15. clausul. 6. sotto il num. 53.* Clericato *de Sacramento Matrimonii alla decis. 40. sotto il num. 29.*

50. In tutte le Dispense Matrimoniali si ritrova questa clausola: *Ita quod hujusmodi Absolutio, & Dispensatio in foro judiciario nullatenus suffragetur*; si ritrova quest'altra: *Aliudque non obstet*; e quest'altra: *Præsentibus laceratis, quas sub pœna Excommunicationis latæ sententiæ lacerare tenearis, ita ut nullum earum exemplar extet, neque eas latori restituas. Quod si restitueris, nihil ei præsentes Litteræ suffragentur*: con questo però che alle volte si mette la pena della Scomunica all'Esecutore, che non laceri la Lettera, o il Breve dopo averlo eseguito, ed alle volte la detta pena si tralascia. Non s'ingerisce il Sommo Penitenziere ne' delitti dedotti al foro contenzioso, ma principalmente bada all'assoluzione nel foro interno quanto alla colpa, e quanto a levare gl'impedimenti pel foro della coscienza: dal che deriva, che col tratto del tempo l'impedimento, che era segreto, diventa pubblico, può l'Ordinario formar Processo, e separare i conjugi, che però essendo stati legittimamente dispensati in sequela del Breve della Sacra Penitenzieria, potrebbono vicendevolmente rendersi il debito senza verun peccato anche in tempo della separazione, purchè non vi fosse veruno scandalo, come ben avverte il Navarro *nella 2. part. de Dispens. Matrim. al c. 1. Si contingeret aliquando etiam post contractum in vim Dispensationis Matrimonium, ut impedimentum ex occulto fieret publicum, posset Ordinarius Loci eos separare a thoro &c. Verum tamen est, quod in foro conscientia, seu in foro animæ, isti essent veri conjuges, quia vere fuerunt legitime dispensati in vim Litterarum Sacræ Pœnitentiariæ quoad forum conscientiæ: & sic si tempore separationis, remoto scandalo, debitum conjugale sibi ad invicem redderent, nullum peccatum committerent, quia per secretam Dispensationem Sacræ Pœnitentiariæ vere esset sublatum impedimentum tunc occultum.*

51. Il Navarro *nel luogo poc'anzi citato* dice, che l'Ordinario potrebbe procedere non ostante la Dispensa della Penitenzieria, per punire nel foro esterno il delitto commesso, ma vi pone una limitazione, ed è, se egli benchè cerziorato della verità della Dispensa ottenuta, non vuol

defe-

deferire ad essa. Ma in ciò che appartiene a questo punto, sembra doversi camminare con qualche distinzione, che potiamo assicurare avvalorata dalla pratica della Sacra Penitenziaria: e la distinzione è la seguente. O l'Ordinario, che per esempio vuol procedere, avendo acquistata qualche notizia contro quello, che ha avuta copula antecedente colla madre, o colla sorella di quella Donna, che poi ha presa per moglie, non ha veruna prova, che il reo sia stato assoluto nel foro della coscienza; ed abbia fatto il Matrimonio previa la Dispensa ottenuta dalla Sacra Penitenzieria, non volendo, nè potendo credere ad esso, che dice d'aver avuta la Dispensa; e in questo stato di cose non v'è di che riprenderlo, ed egli può separare i conjugi, e gastigare nel foro esterno il delinquente, provato che sia il delitto: o pure l'Ordinario dopo aver acquistata qualche notizia del fatto, volendo farne Processo, vien avvisato da buona parte che vi è stata di mezzo la Dispensa della Sacra Penitenzieria, per esempio dal Confessore che l'ha eseguita, e che in queste circostanze può dargli segretamente l'avviso, come anche avverte il Fillinec. *Oper. Moral. al t. 1. tratt. 10. part. 2. n.* 358. *Non puto tamen prohiberi, quominus fieri possit aliqua fides a Confessario de Absolutione, vel Dispensatione impensa pro consolatione pœnitentis, vel pro testimonio apud Episcopum obtentæ Dispensationis in foro conscientiæ*: ad in questo stato di cose è una gran convenienza, che anche giugne al termine d'obbligo, ch'egli si quieti, e lasci in pace quelli che hanno ottenuta la Dispensa, come ben riflette il Clericato *nel luogo citato al n. 34. Judex habuit talem qualem notitiam hujus delicti: procurat per examen Testium illud probare, ut puniat delinquentes, petritne Confessarius eumdem Judicem admonere de Dispensatione ut supra elargita, ad hoc ut desistat a formatione Processus? Affirmative respondent Fillinec. Tamburin. &c. dummodo Confessarius secreto moneat Episcopum, Parochum, & Judicem*, qualunque di essi si sia mosso, *qui omnes acquiescere debebunt hujusmodi notitiæ, et certificationi*: e qualche volta abbiamo veduto scriversi dal Card. Sommo Penitenziere a chi non voleva quietarsi, che si quietasse.

52. Non occorre consumare gran tempo nella spiegazione dell'altra clausola: *Aliunde non obstet*: essendo ovvio il senso della medesima, e volendo dire il Sommo Penitenziere, che se oltre l'esposto gli vi fosse qualche altro impedimento taciuto, non intenda che vaglia la sua Dispensa, o che il Matrimonio si faccia, se non è fatto, o che i maritati restino nel Matrimonio, se il Matrimonio è contratto, dovendosi ricorrere o alla Dateria, se l'impedimento non esposto è pubblico, o di nuovo alla stessa Penitenziaria, se il delitto non esposto è occulto: per lo che è incombenza dell'Esecutore l'interrogare, prima di dispensare, il penitente, se sappia esservi altro impedimento oltre quello, che ha rappresentato alla Penitenzieria.

53. In poche parole pure ci spediremo dall' altra clausola: *Præsentibus laceratis*, ovvero *laniatis*: dicendo, che quando s'impone la pena della Scomunica all'Esecutore se non lacera le Lettere, o sia il Breve, egli non lacerandolo incorre la Scomunica, che vuol dire la Scomunica maggiore, intendendo sotto nome di Scomunica assolutamente, proferito la Scomunica maggiore, la quale nel caso nostro s'incorre *ipso facto*, essendo *latæ sententiæ*, come ben riflette Marco Paolo Leone *nella Pratica delle Lettere del Sommo Penitenziere alla part. 2. p. 166.* ed il restante di questa clausola *Neque eas latori restituas: quod si restitueris, nihil ipsæ præsentes Litteræ suffragentur*: s'intende che non possono giovare all'Oratore nel foro esterno, o sia giudiziale, restando però nel foro interno valida la Dispensa, ancorchè scioccamente dall'Esecutore gli siano restituite le Lettere, conforme prosiegue Marco Paolo Leone *nel luogo cit. alla p. 167.* e concorda il Navarro *alla p. 68. Neque eas latori restituas: quod si restitueris, nihil ei præsentes Litteræ suffragentur, idest non suffragentur in foro judiciario; nam secuta executione legitima gratiæ, & dispensationis in foro conscientiæ, semper validæ remaneant in eodem foro conscientiæ, quamvis in foro fori suffragari non possunt.*

54. Da questa clausola: *laceratis*, o sia *laniatis*: è derivato alle volte qualche grave imbarazzo. Un Uomo ed una Donna, che da tutti erano creduti marito e moglie non erano tali, ma vivevano in concubinato. Si ebbe ricorso al Cardinale Sommo Penitenziere per aver la facoltà di contrarre il Matrimonio segretamente avanti il Parroco, e due Testimonj, il che fu loro conceduto colla Dispensa anche dalle denunzie, o siano pubblicazioni, e nel Breve fu posta la clausola: *laceratis*: Seguì il Matrimonio nella detta maniera, e fu lacerata la detta Licenza: ed essendo morto il Parroco, che assistè al Matrimonio, e domandando i conjugi dal di lui Successore l'attestazione del Matrimonio fra di loro contratto per provadare all'indennità della prole, che era già nata, ed avendo il Successore risposto che nulla sapeva, e che però non poteva fare verun'attestazione, e che il suo consiglio era, che dessero di nuovo il loro consenso avanti di lui, e due Testimonj; essendo essi ricorsi alla Sacra Congregazione del Concilio, ed essendosi *sotto il giorno* 19. *di Settembre* 1684. disputato il Dubbio: *An in conscientia, & absque peccato possent præfati contrahentes coram dicto Parrocho, & Testibus renovare consensum*: fu risposto di no, e fu soggiunto, che il nuovo Parroco, ricevuta la voce la deposizione de' Testimonj, che furono presenti al Matrimonio, ed ammessi al giuramento i conjugi sopra la verità del Matrimonio già contratto, ed esibitogli un duplicato del Breve della Penitenziaria, descrivesse nel solito Libro il Matrimonio.

55. Il temperamento proposto potè sembrare adeguato, non a chi aveva pratica, ma a chi non aveva pratica del Tribunale della Penitenzieria, che spedendo le Licenze per i Concubinarj di contrarre il Matrimonio senza denunzie segretamente avanti il Parroco, e due Testimonj, nè nomina i contraenti, nè esprime il nome

nie del Parroco, il che porta seco il non poterne in caso di bisogno concedere il duplicato: a però, quando quelli che sono areduti vari conjugi, ma che sono Concubinarj non vogliono ricorrere al Vescovo, acciò conceda la Dispensa dalla denunzie, e che il Matrimonio si faccia avanti il Parroco, e due Testimonj confidenti, e che il Matrimonio si noti nel Libro con tal cautela che non possa esser veduto da ciascheduno, ma vogliono ricorrere al Sommo Penitenziere, si è introdotta la pratica, che concedendo egli la Licenza di contrarre senza le previe denunzie il Matrimonio avanti il Parroco, e due Testimonj confidenti, non solo lo faccia senza la clausula: *laceratis*: ma comandi ancora al Parroco che descriva cautelatamente, come sopra, il Matrimonio nel Libro, acciò volendosene l'attestazione da chi ne ha bisogno, sia sempre il Parroco, o il di lui Successore in grado di poterla dare, ed il Parroco conservando la Facoltà concessagli dal Sommo Penitenziere, sia altresì in grado di poter giustificare la sua condotta.

56. Con questa nuova pratica non può negarsi che non si sia tolto di mezzo l'inconveniente che impediva il poter giustificare il Matrimonio contratto col Breve della Penitenzieria, il che ridondava in grave pregiudizio o de' contraenti, o della prole nata; ma non può dirsi, che colla detta nuova pratica restasse tolto di mezzo ogn' inconveniente. Alcune volte, e non così di rado succede, che fra i Concubinarj riputati conjugi v'è un impedimento dirimente, che se non è levato, il Matrimonio non si può contrarre, e contratto resta nullo. Già di sopra si è accennato, non esser cosa facile, che l'Ordinario vi possa metter le mani, quando si tratta d'impedimento dirimente. E' necessario dunque il ricorrere alla Sacra Penitenzieria: e non potendo questa esentarsi dal porre la clausola: *laceratis*: quando concede la Dispensa sopra l'impedimento dirimente, ecco di nuovo in piedi l'imbarazzo, che dovendosi lacerare dal Parroco, che assiste al Matrimonio, la Licenza accordata d'assistervi, nella qual Licenza è inserita la Dispensa sopra l'impedimento, nè il Parroco è in grado di giustificare la sua condotta, nè può descrivere nel Libro benchè cautelatamente il Matrimonio, nè i contraenti in caso di bisogno possono avere la richiesta attestazione.

57. Per lo che nel tempo ch'eravamo Canonista del Tribunale della Penitenzieria, s'introdusse lo stile, che quando i Concubinarj riputati conjugi, e che avevano fra di loro un impedimento dirimente, ricorrevano per avere la facoltà, e la Dispensa di contrarre il Matrimonio avanti il Parroco, e due Testimonj confidenti, si facessero due spedizioni separate, una della Dispensa sopra l'impedimento colla clausola: *laceratis*: l'altra senza la clausola: *laceratis*: sopra la facoltà di contrarre il Matrimonio avanti il Parroco, o due Testimonj, col peso imposto al Parroco di notare nel Libro il Matrimonio, ma cautelatamente, come si è detto di sopra. Fu più ampiamente ciò esposto da Noi in un discorso fatto sopra i Matrimonj di coscienza, e stampato dopo il Foglio della Congregazione del Concilio tenuta *il giorno 9 di Settembre 1724*. terminando questo punto nella clausola: *laceratis*: coll'avvertire gli Esecutori de' Brevi della Sacra Penitenzieria ad aver sempre presente quanto di sopra si è detto, e ne' Matrimonj, de' quali or ora si è parlato, a lacerare quel Breve che debbano lacerare, e a conservare quell'altro che debbono conservare.

58. Maggiore imbarazzo, se non si hanno le opportune notizie, si ritrova nell'esecuzione dell' altra clausola, che or ora esporremo: e però crediamo parte del Nostro dovere l'eccitare anche con più vigore in ordine ad esse l'attenzione, e zelo di quei Confessori, e di quei Parrochi, ai quali sono diretti i Brevi della Penitenzieria.

59. Quando non si tratta di Matrimonj da contrarsi, ma di Matrimonj già contratti con un impedimento dirimente occulto, il quale si fa per esempio dall' Uomo, e non si fa dalla Donna, e che si ricorra alla Penitenzieria per restare nel Matrimonio già contratto, nel Breve sempre si trovano o queste, o equipollenti parole: *Demum dummodo impedimentum praefatum occultum sit, & separatis inter laterem, & dictam mulierem fieri non possit absque scandalo, aliudque non obstet, cum eadem latere, aut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute ut lateris delictum numquam detegatur, Matrimonium cum eadem muliere, & uterque inter se de novo secrete ad evitanda scandala, praemissis non obstantibus, contrahere, & in eo postmodum remanere legitime valeat, misericorditer dispenset.*

60. Oltre il *dummodo occultum sit*, del quale di sopra si è parlato, oltre l'*aliud non obstet*, di cui pure di sopra si è ragionato, tra cose in quelle clausola unite si contengono. Una, che si separi l'Uomo dalla Donna, quando ciò possa farsi senza scandalo; e prudentemente la Sacra Penitenzieria non prescrive assolutamente la separazione, ma solamente quando si possa fare senza scandalo, il che di rado succede, oltre che se hanno contratto pubblicamente il Matrimonio, sono creduti veri conjugi, e il vedersi separati non può non cagionare ammirazione, ed anche scandalo. Ciò però avrà il suo luogo quando si tratta di separazione d'abitazione; ma quando la separazione si riducesse alla separazione del toro, ed a vivere, fino che si eseguisca la Dispensa, come fratello, e sorella, la materia si renderebbe un poco più scabrosa. In questo stato di cose v'è chi riflette, che se la moglie è ignara dell' impedimento, ella con questo modo di vivere incomincierà ad insospettirsi, e se tutti e due ne sono consapevoli, subentrerà il pericolo dell' incontinenza. Così avverte il de Justis *de Dispensat. Matrim. al l. 1. c. 8. n. 175.* parlando di questa Clausola: *Animadvertas quod rarissime, aut numquam erit necessarium experiri, an possint conjuges separari, & honeste vivere tamquam frater, & soror, quia saepe ex hujusmodi separatione oriuntur scandala, & periculum incontinentiae, sicut etiam ex habitatione dicto modo facta.* Ma Noi diremo che il Confessore, o il

siccome non può succedere quando si è già contratto pubblicamente il Matrimonio avanti il Parroco, a due Testimonj, ancorchè sia nullo per un impedimento dirimente occulto, così essendo già stato presente coi Testimonj il Curato al primo Matrimonio riputato valido, perchè l'impedimento era occulto, non è d'uopo nel rivalidare il Matrimonio, o sia nel rinnovare il consenso, il farlo nella stessa maniera, dovendo bastare che la rinnovazione si faccia segretamente fra gli stessi conjugi, come bene al proposito avverte il Pontas *nel suo Dizionario de' Casi di Coscienza alla parola Matrimonio al cas. 4. e 5.*

64. Trattasi, come ognuno può riconoscere dal detto sinora, nel caso presente di un Matrimonio contratto avanti il Parroco, e due Testimonj, essendovi però di mezzo un impedimento dirimente occulto. Coerentemente dunque alla riferita dottrina la clausola del Breve della Sacra Penitenzieria, in cui si dice che il Matrimonio colla Donna di nuovo si faccia, e si rinnovi il consenso *secreto ad evitanda scandala*, dovrà eseguirsi mediante un consenso da darsi reciprocamente fra le Parti, senza che sia d'uopo il darlo avanti il Parroco, e i due Testimonj, o avanti lo stesso Confessore non Parroco, come ben anche si avverte nell'Istruzione per i novelli Confessori stampata in Roma *alla part. 2. c. 15. n. 326. E nondimeno avvertiamo, che ove il consenso si rinnovi da' supposti conjugi in qualunque altra forma, non dovrà il Confessore pretendere che ciò si faccia in presenza sua, nè di Testimonj, sì perchè le Lettere della Sacra Penitenzieria non prescrivono questa pratica, e sì ancora perchè si suppone, che il Matrimonio sia già stato celebrato con tutte le solennità essenziali in facie Ecclesiae.*

65. Il che è tanto vero, che non mancano Autori gravi, i quali sostengono, che quando anche nel Breve della Penitenzieria fosse espresso, che il consenso si rinnovasse *servata forma Concilii*, basterebbe la rinnovazione del consenso segreto fra i Contraenti, senza la necessità di rinnovarlo avanti il Parroco, e i due Testimonj. Così tiene il Silvio *nel Supplemento di S. Tommaso alla q. 45. art. 2. quaest. 2. concl. 4. Quid si dispensetur super impedimento occulto, sed ea conditione, ut contrahant servata forma Concilii Tridentini? Respondeo, etiam tunc illos posse consensum renovare absque Parocho, & Testibus, si prius contraxerant coram illis; neque enim attentaverunt contrahere aliter, quam coram Parocho & Testibus.* La dottrina del Silvio è magnificata dal Pontas *nel luogo allegato al cas. 5.* Contraddice il Gutierez *de Matrimonio al c. 47. n. 26.* fondandosi sopra le parole troppo chiare della Dispensa: e ad esso con molti altri aderisce il Giribaldo *nel tratt. 10. de Sacramento Matrimonii al c. 18. §. 6. n. 132.* (a) ma Noi ci spediremo da questa controversia dicendo, ch'ella è *de subjecto non supponente*; mentre la Penitenzieria non si serve della clausola: *Servata forma Concilii*, quando si tratta di convalidare il Matrimonio già fatto, ma quando si tratta di dispensare sopra un impedimento occulto per un Matrimonio da farsi, come può vedersi riscontrando diligentemente le formole delle Dispense stampate nell'Opera del Navarro, e *nel §. 79. e 80. di questa Istruzione.*

66. Sicchè la vera difficoltà si riduce al dover certiorare la Parte, che non sa l'impedimento, con tal cautela che non si scopra il delitto, da cui procede l'impedimento: *Dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum nunquam detegatur.* Il Vanespen considerandone l'importanza, e la difficoltà dell'esecuzione, dice molto bene che l'Esecutore si raccomandi a Dio, come può vedersi *nella part. 2. della sua Opera al tit. 14. c. 7. n. 9. Magna hic prudentia, ac circumspectione opus est: unde merito Executor hic non tantum humana, sed vel maxime Divina consilia, & auxilia adhibebit, recurrendo ad Patrem luminum, ut eum lumine suo illuminet, quid in casu adeo perplexo agere debeat.* Ed il Clericato *nella decis. 50. de Sacramento Matrimonii al n. 31.* attesta d'aver più volte sudato, e stentato nel procurare l'esecuzione di questa clausola.

67. Per liberarsi da questa spinosa difficoltà alcuni hanno creduto, che in quelle parole non si contenga una vera condizione, ma una semplice istruzione, quasi che la mente della Sacra Penitenzieria in quella clausola sia di dire all'Esecutore, che usi la diligenza per vedere, se è possibile, di scoprire la nullità del Matrimonio a chi non la sa, senza scoprire il delitto, da cui nasce l'impedimento; ma che se poi conosce in atto pratico ciò non potersi fare, ed essere evidente il rischio o di gravi amarezze fra i maritati, o che anche una delle Parti pentita dica di voler stare nella sua libertà, ed eleggere altro stato, tralasci di fare il passo, e procuri la rinnovazione del consenso fra i contraenti segretamente nel modo già di sopra esposto, e senza che si manifesti la nullità del Matrimonio. Così francamente insegna il de Justis *nel*

l. 1.

(a) *Probabilius est, in dicto casu, Matrimonium esse repetendum, servata forma Concilii, adhibita scilicet praesentia Parochi, & Testium. Ratio est, quia Pontifex in illis verbis dat formam Delegato, ut non possit dispensare, nisi sub illa conditione, quod Matrimonium celebretur, seu renovetur, servata forma Concilii, praescribentis praesentiam Parochi, & Testium; Ergo si contrahentes non servent formam Trident. inutilis erit dispensatio, & invalida ratificatio. Pontifex, dispensando, vult, & intendit quod Contrahentes debeant iterum publice & servata forma, contrahere post obtentam dispensationem; ergo debet iterum illa adhiberi:* checchè ne voglia asserire in contrario il Bossio al n. 31.

l. 1. de Dispensat. Matrim. al c. 8. n. 181. e prima di lui era stato insegnato dal Sanchez *de Matrimonio al l. 8. disp. 234. n. 61. Sed mihi persuadeo non esse conditionem, sed instructionem quamdam Confessarii, ut certior sit posterioris Matrimonii contractus:* e così ancora discorrono l'Aversa *de Matrimonio q. 11. sez. 5. al vers. Demum juxta hoc*, Bonacina *de Matrimonio alla quest. 2. punt. 9. n. 7.* ed in sostanza concordano il Rosig. *de Matrimonio alla parte 2. t. 7. prenot. 25. clausol. 7. n. 57. il* Giribald. *nel tratt. 10. de Matrim. al c. 18. §. 5. n. 124. e seg.*, ove ammettono che le parole della clausola importino condizione, con questo però che si eseguisca se si può, e si tralasci se non si può, quando si temono gl' inconvenienti sopraccennati.

68. Secondo il Nostro debole modo d'intendere, nè si può ammettere che la clausola importi istruzione, e non condizione, essendo già proposizione assicurata fra i Giuristi, che l'ablativo assoluto importa una vera condizione; nè si può ammettere che essendo condizione si possa tralasciare, ancorchè concorrano l'esposte gravissime circostanze, appoggiandosi la clausula alla disposizione del Jus comune, che nella rivalidazione del Matrimonio vuole un vero nuovo consenso d'ambidue i contraenti, colla notizia dell'impedimento in chi l'ignora, acciò il suo nuovo consenso non si dica dato *per errorem*, o per meglio dire, acciò non continui il primo di lui erroneo consenso, dato quando fu contratto la prima volta il Matrimonio. Nell'impedimento di condizione abbiamo il testo espresso *nel cap. Proposuit, e nel cap. Ad nostram, de Conjugio Servorum*, ove si dice nullo il Matrimonio contratto da un libero con una serva quando egli ignora la di lei condizione, e che il Matrimonio non si rivalida, se non con un nuovo consenso dato da chi ignorava la condizione, dopo che ne ha avuta la notizia: e la Chiosa *nel c. Propositum, nella parola, Inscia de eo, qui duxit in Matrimonium*, dice che dura il consenso erroneo fintantochè chi ha contratto con una serva, non dà un nuovo consenso dopo che ha avuta notizia della servitù: ed ai detti testi, e alla detta Chiosa si appoggia Scoto *nel 4. delle Sentenze alla dist. 35. q. 1.* per istabilire nella rivalidazione del Matrimonio la necessità di un nuovo consenso, da darsi dopo la notizia dell'impedimento. Ecco le parole di Scoto: *Primus consensus non fuit Matrimonialis, & ideo ad hoc quod sint conjuges, requiritur novus consensus: & tunc dico, quod si impedimentum non exprimatur personæ insciæ, ipsa in copula carnali sequenti non consensit novo consensu, sed solum reddit in virtute primi consensus, qui nullus fuit, & ideo licet persona sciens de novo consentiat, non tamen sufficit. Hoc expresse dicit Glossa in c. 1. de eo, qui duxit in Matrimonium, quam polluit per adulterium. In primo consensu, qui nullus fuit, intelligitur perdurare, sicuti probatur de servo, qui creditur liber, cum quo contrahatur, si post manumittitur, uxore ignorante, non contrahitur Matrimonium, quia post manumissionem factam manendo cum eo, semper intelligitur approbare consensum primum qui fuit erroneus, & non Matrimonium.*

69. Più difficile è il caso di chi ha acconsentito nel Matrimonio per forza, o per timore: nel qual caso sebbene alcuni Teologi insegnano, bastare per la rivalidazione del Matrimonio il consenso libero di quello, che l'aveva dato per forza, senza che sia necessario il nuovo consenso di chi liberamente l'aveva dato quando fu fatto la prima volta il Matrimonio, ignorando che il consenso dell'altro fosse forzoso. Consultato nulladimeno il Pontefice Clemente VIII. e questi ponderando che il primo consenso era caduto sopra una materia illegittima, ed inabile, disse che per rivalidare il Matrimonio dovea darsi da tutti e due un nuovo consenso, e così non solo da chi nel primo contratto l'avea dato per forza, ma anche da chi l'avea dato liberamente, senza sapere che l'altro fosse stato sforzato a dare il suo, con ingiugnere di più, che si avvisasse prima il marito, che avea dato liberamente il suo consenso della nullità del Matrimonio che ignorava, essendo stata sforzata la moglie ad acconsentire quando fu fatto il primo contratto: *Admonito prius marito de Matrimonii nullitate*. Può vedersi la risposta del Pontefice appresso il Comitolo *nel l. 1. Respons. Moral. q. 120.* ed appresso il Pont. *de Matrimonio al l. 4. c. 24. e 25.* Finalmente il Sanchez, la di cui autorità è senza dubbio rispettabile, *nel l. 2. de Matrimonio alla disp. 36.* dopo aver riferite le due opinioni, una che nella rivalidazione del Matrimonio non è necessaria la notizia dell'impedimento in chi l'ignorava, e che dee dare un nuovo consenso, l'altra che nel detto nuovo consenso si richiede la notizia dell'impedimento, dice però liberamente *sotto il n. 4.* che questa sentenza è più probabile dell'altra: il che basta acciò debba seguirsi nella materia d'un Sagramento, giusta la prima proposizione fra le condannate dalla S. M. d'Innocenzo XI. che è conceputa colle seguenti parole: *Non est illicitum in conferendis Sacramentis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet Lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia tantum probabili utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.*

70. In una parola, fra le due sentenze de' Teologi, e Canonisti, una che nella rivalidazione del Matrimonio si contenta del nuovo consenso, senza che ne' casi urgenti si manifesti la nullità alla Parte che non la sa, e l'altra che nel nuovo consenso vuole indispensabilmente che si faccia nota alla parte, che non la sa, la nullità del primo Matrimonio, delle quali contrarie opinioni parla diffusamente lo Schmalzgrueber *nel l. 4. sopra le Decretali al tit. 16. n. 60 e seguenti*, la Sacra Penitenzieria, che sempre si appiglia alle opinioni più sicure, come dimostra il Sig. Card. Petra *nella sua Opera citat. de Sacra Pœnitentiaria alla part. 1. c. 9. n. 4. e seguenti*, ha abbracciata la seconda, come si raccoglie dalla clausula, della quale parliamo: e l'Esecutore delle sue Lettere, e de' suoi Brevi dee nell' esegui-

re conformarsi al di lei sentimento; conforme ampiamente dimostra il Siro *nella sua Opera stampata nella q.8. preliminare*, a cui aderisce il Genett. *nel t. 4. della sua Teologia Morale tratt. 7. c.11. q 14. e nel t.5. tratt.9. c.7. q.8.*

71. Gli Autori pratici del Tribunale della Penitenzieria non disputano, ma suppongono, che nella rivalidazione del Matrimonio è necessario il nuovo consenso colla notizia dell'impedimento in chi non lo sa; e cercano come ciò possa eseguirsi, e con qual cautela, acciò non si scopra il delitto, dal quale nasce l'impedimento. Varj sono i modi, che da essi si vanno riferendo. Il primo è, che chi sa l'impedimento dica all'altro conjuge che non lo sa, sospettar egli che per qualche causa non sia stato valido il Matrimonio contratto, e che però per quiete della sua coscienza diasi vicendevolmente un nuovo consenso.

72. Il secondo è, che chi à consapevole dell' impedimento dica a chi non lo sa, se tanto l' ama, che ancorchè fosse libero, farebbe di nuovo con lui il Matrimonio: a rispondendo il conjuge, che non sa l'impedimento, di sì, e dando un nuovo consenso; e rinovandosi il consenso ancha da chi sapeva l'impedimento, resta il tutto accomodato.

73. Il terzo è, che chi sa l'impedimento dica liberamente che nel primo contratto diede invalidamente il consenso, e che per consiglio del Confessore, e per quiete dalla propria coscienza è d'uopo che ambidue rinnovino il consenso, il che egli fa ben volentieri; e dicendosi lo stesso dall'altra parte, intendasi rinnovato il consenso colla sufficiente notizia dell'impedimento, senza cha resti scoperto il delitto, da cui è nato l'impedimento.

74. Il quarto modo è, che chi è consapevole dell'impedimento, quando ogni altro modo mancasse per causa di qualche grave sconcerto che possa temersi, *accedat ad conjugem insciam impedimenti, & cum ea habeat copulam affectu maritali*, qual affetto maritale dovendosi supporre nell'altra parte, che non ha notizia dell'impedimanto, in quest'atto può in caso di bisogno riporsi il consenso d'ambedue le parti bastante per rivalidare il Matrimonio, senza che si scopra il delitto, da cui è nato l'impedimento. Parlano di questi modi il Navarro *nella part. 2. de Dispens. Matrim. alla p.60. ed alla p.74.* il Siro *nell'Opera stampata nella Pratica dell'esecuzione de' Rescritti della Sacra Penitenzieria alla p.227. e seguenti*, Marco Paolo Leone *nella part.2. della forma delle Dispense Matrimoniali p. 174. e seguenti*, il Giribal *t. nel tratt. 10. de Matrim. al c.18 § 5. n 124.* e l'Autore dell'Istruzione per i novelli Confessori *alla part.2. c.15. n 326. e seg.* ammette per sufficiente la rivalidazione del Matrimonio mediante la copula avuta dal colpevole *affectu maritali*, quando però per parte del conjuge, che non ha notizia dell'impedimento, non vi fosse un positivo dissenso, e pentimento del Matrimonio, nel qual caso dice che il consenso dato coma sopra non sarebbe bastante.

75. Il primo modo non piace, e con ragione, a Marco Paolo Leone *nella part. 2. delle forme delle Dispense Matrimoniali alla p.174.* ove dopo aver asserito, che la clausola: *Dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum nusquam detegatur*: è una clausola sostanziale: *Haec clausula est substantialis, & magni momenti*: considera che il sospetto è differente dalla certezza, e che chi dica di sospettare, non induce in chi lo sente la certezza: *Mulier inscia est certioranda de nullitate prioris consensus, hoc est certa efficienda. Non fit autem certa per verbum illud: suspicor: sed solum titubans: nam certitudo dubitationem omnem excludit*: nè tampoco piaca allo stesso Autore il secondo modo, restando sempre ignara la parte, che deve essere certificata, della nullità del Matrimonio: *Remanet in sua ignorantia*, sono parole del detto Autore.

76. Se a Marco Paolo Leone non piace nè il primo, nè il secondo modo, Noi abbiamo gravi difficoltà circa il quarto: imperocchè, ciò che siasi della disputa in astratto, se nella copula avuta con affetto maritale inteodasi rinnovato il consenso, il vero punto si riduce, se ciò possa aver luogo nelle circostanza nelle quali siamo, e nelle quali si discorre d'eseguire il rescritto, o sia il Breve della Sacra Penitenzieria, in cui si contiena la clausola divisata.

77. La copula, *quae habetur affectu maritali* dalla parte che sa l'impedimento, *aut habetur* prima della Dispensa, o dopo la Dispensa; se prima della Dispensa, ognuno ne vede immediatamente l'assurdo, non potendo chi è certo dell' impedimento, chiedere, o rendere il debito, ancorchè vi fosse il pericolo dalla morte, e dell'infamia, ed ancorchè la Chiesa non consapevole dell'impedimento l'obbligasse sotto censure a rendere il debito alla moglie, secondo il chiaro testo *nel cap. Inquisitione, de Sententia Excommunicationis*, come si vede nelle seguenti parole: *In primo casu*, cioè quando *alter conjugum pro certo sciat impedimentum conjugii, propter quod sine mortali peccato non valeat carnale commercium exercere*, stabilisce il Pontefice Innocenzo III. cha il conjuge certo dell'impedimento *debet potius excommunicationis sententiam humiliter sustinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale*. Concorda il Testo *nel cap. Litteras de Restitutione Spoliatorum*: ed è comune sentenza de' Teologi, come può vedersi appresso i Salmaticensi *nel cit. tratt. 9. punt. 4. nel 14. n. 25.* ove riferiscono l'autorità de' predetti. Se poi la detta copula *habetur post obtentam Dispensationem*, Noi domandiamo come mai *per copulam habitam affectu maritali* dalla parte, che è consapevola dell'impedimanto, possa dirsi certiorata l'altra parte, che è nella buona fade, della nullità del primo Matrimonio, come richiede la Sacra Penitenzieria nella clausola: *Dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata*. Questo quarto modo sarebbe praticabile, se si potesse nell'eseguire il Breve della Penitenzieria accomodare coll'opinione, che nel nuovo consenso non sia d'uopo certiorare la parte ignara della nullità del Matrimonio; ma non quando, come

come abbiamo veduto di sopra, la Sacra Penitenzieria ha abbracciata la sentenza, che debba l'ignaro conjuga esser cerziorato della nullità del Matrimonio, acciò questo si rivalidi: al' Esecutore non può recedere dal di lei sentimento.

78. Esclusi il primo, ed il quarto modo, resta che si parli del secondo, e del terzo. Già nel secondo abbiamo veduto, esser questo disapprovato da Marco Paolo Leone. Viene però ammesso dal Sanchez *de Matrimonio al l. 2. disp. 36. al n. 5.* per la ragione, che sebbene il consenso è unito coll'errore, e coll'ignoranza, l'errore però, e l'ignoranza *se habent*, come dicono i Teologi, *concomitanter*, il che non leva il volontario. Il Pont. *nel suo Trattato de Matrimonio al l. 4. c. 25. n. 4.* impugna il Sanchez, dicendo che il consenso dato in quelle circostanze, può dirsi estorto *per dolum*. E però il terzo modo è quello, che certamente si può abbracciare, cerziorandosi con esso la parte ignara della nullità, e non iscoprendosi ad essa l'impedimento da cui procede la nullità, e non essendovi nel terzo modo veruna bugia, essendo verissimo che nel primo Matrimonio diede invalidamente il consenso; siccome nemmeno sarebbe bugia se dicesse di non aver dato il consenso, non potendo dirsi consenso quello, che è stato dato invalidamente: ed in questo terzo modo come più sicuro concordano tutti, il Sanchez *nel luogo citato sotto il n. 7.* il Pont. *nel luogo citato al n. 5.* il Siro, il Navaro, Marco Paolo Leone *ne' luoghi allegati*, e il Pontas *nel suo Dizionario alla parola Matrimonio quarto cas. 2.*

79. Avendo Noi per ogni buona regola, e pel giusto timore della Nostra insufficienza, comunicata a chi certamente poteva darne giudizio la presente Istruzione prima di pubblicarla, ci è stato suggerito il ponderare, se temendo il conjuge che l'altro certiorato della nullità non voglia rinnovare il consenso, e che sciolto il Matrimonio, la prole nata siasi per essere riconosciuta come illegittima, siasi per iscoprire l'impedimento, si temano scandali ed inimicizie adoperando il terzo modo da Noi abbracciato, possa esser luogo al porre in pratica uno degli altri modi da Noi rigettati, essendo essi probabili, ed approvati da varj Autori.

80. Noi riconosciamo la forza del discorso, a posto da parte il pregiudizio della prole, che sempre nasce legittima quando l'impedimento è occulto, e quando uno de' conjugi è in buona fede, secondo la regola del Testo *nel cap. Cum inter, qui filii sint legitimi*, e quando il primo Matrimonio è stato contratto in faccia della Chiesa, conforme ampiamente prosiegue il Piring *al detto titolo delle Decretali §. 2. num. 4. cap. 5.* e posta pure da parte la serie degli altri sopraddetti pericoli, che sempre pur troppo si possono temere adoperando il primo, ed il secondo modo, in tal maniera che non vi sarebbe altro scampo che ricorrere al quarto; diciamo, che se veramente si preveggono i pericoli adoperando il terzo modo, si può ricorrere al Sommo Penitenziere, come dee fare il Delegato quando incontra qualche difficoltà nell'eseguire la legge postagli dal Delegante, ed aspettare la di risposta, potendo darsi, che per ragione delle circostanze o receda dal rigore prefisso, o proda le facoltà dal Sommo Pontefice, che trattandosi d'impedimento d'errore di persona che sarebbe impedimento di Jus naturale, degli altri impedimenti, che sono di Jus positivo, non solo può torre di mezzo gli effetti da esso prodotti secondo il Testo *nella Clementina unica de Immunitate Ecclesiarum*, e come giornalmente si vede nelle legittimazioni che *in radice Matrimonii*; ma essendovi già stato principio un consenso naturale, potrebbe forse, se volesse, dispensare dalla rinnovazione del consenso, come senza nuovo consenso furono rivalidati alcuni Matrimonj contratti nullamente nell'Indie da certi chiamati *Pueuleles*, e *Quartenes*, con un Breve spedito dalla S. M. di Clemente XI. *ai 2. d'Aprile 1701.* Ma quando la Dispensa assoluta dal nuovo consenso non si potesse sperare, come ancora Noi ne diffidiamo, non vedendola praticata, che ne' casi de' Matrimonj nullamente contratti per ostacolo di Jus positivo da un'intera popolazione, e non da una persona particolare, e quando altresì *periculum in mora* ricorrendo al Sommo Penitenziere, potrà sempre il Confessore, ed il Curato aver libero l'accesso a Noi, comunicandoci, senza i nomi de' contraenti, i pericoli che sovrastano, volendosi adoperare il terzo modo; ed allora, dopo esserci raccomandati al Signore, non mancheremo di suggerire quel modo, che crederemo opportuno ed espediente, consigliando anche il Gener *nel luogo citato* il far parola in questi casi col Vescovo; e potendo anche darsi, che secondo le varie circostante possa ritrovarsi, oltre i quattro modi, qualche altro modo, in cui si notifichi al conjuge ignaro la nullità del Matrimonio senza scoprire il delitto, da cui nasce l'impedimento, e senza il pericolo d'inconvenienti.

81. Ed ecco quanto abbiamo creduto opportuno d'esporre in questa Nostra Istruzione, giusta la quale ogni Confessore, ed ogni Parroco può riconoscere, dover egli nel ricorso alla Sacra Penitenzieria, dopo aver ben veduto che il caso ad essa appartiene, informarsi prima di tutto, d'ogni circostanza del fatto. Deve poi il fatto, e le circostanze rappresentare con lettera al Signor Cardinal Sommo Penitenziere; deve, venuta la risposta, o sia il Breve, leggerlo e rileggerlo, per adempire fedelmente quanto in esso si prescrive; deve eseguire il Breve nella Sagramental Confessione, dopo proferita l'assoluzione dalle censure, e da' peccati nella forma solita, e se si tratta di Matrimonio da contraersi, proferire le seguenti parole: *Et insuper authoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento*, ed ivi si esprima l'impedimento, *ut prafato impedimento non obstante, Matrimonium cum dicta muliere publice, servata forma Concilii Tridentini, contrahere, consummare, ac in eo remanere licite possis, & valeas: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, Amen.*

Inso.

Insuper eadem authoritate Apostolica prolem quam ex Matrimonio susceperis, legitimam fore nuntio, & declaro; In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

82. E se si tratta di Matrimonio già contratto, dopo la solita assoluzione dalle censure, e dai peccati, dee servirsi di quest' altra formola. *Et insuper authoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento*, e quì esprima l'impedimento, *ut eo non obstante Matrimonium consummare & in eo remanere licite possis: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.*

Et pariter eadem authoritate Apostolica prolem, si quam suscepisti, & susceperis, legitimam fore decerno, & declaro: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

83. E dopo fatto questo dee lacerare la Lettera, o sia il Breve, quando in essi vi sia la clausola: *laceratis*.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 2. d'Ottobre 1739.

LXXXVIII. LETTERA.

Ad un Religioso Teologo, rispensiva ad una difficoltà eccitata sopra la Notificazione XXXIII. del Volume I. Nuovamente si dimostra doversi i Matrimonj de' Forestieri che si fanno in Bologna, come pure dell' Educande che sono ne' Monasterj, contrarre avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia sono situati o la Casa, o il Monastero. Doversi poi contrarre avanti il Parroco, in cui hanno domicilio paterno, materno, o fraterno, quando l' Educande le hanno in altra Parrocchia. Come pure quando si tratta di Servidori Bolognesi, che hanno in altra Parrocchia il domicilio.

1. A Scriviamo al singolare affetto e bontà, che si degna V. P. d'avere verso la Nostra Persona, l'avviso ch'Ella ci dà, della difficoltà insorta circa la Notificazione trentesima terza del Volume primo: nel di cui paragrafo undecimo essendosi detto, che il Pretore, il Giudice, il Medico, gli Scolari, e quello che più importa, i Servidori contraggono validamente il Matrimonio avanti il Parroco di quel luogo, in cui abitano, avendo essi acquistato colla loro permanenza, purchè non sia momentanea, ma di qualche tempo ragionevole, se non vero domicilio, almeno un quasi domicilio, sembra che ciò osti al detto nel paragrafo 17. in cui si stabilisce, che i Servidori, e le Serve, che abitano nelle case de' Padroni, e delle Padrone, debbano contrarre il Matrimonio avanti il Parroco della casa de' Padroni, purchè non abbiano in altra Parrocchia il domicilio paterno, materno, o fraterno, nelle quali circostanze il Matrimonio dee contraersi avanti questo, e non quel Parroco, colla qual distinzione si è camminato nell' antecedente paragrafo 16. parlando de' Matrimonj dell' Educande, che sono ne' Monasterj: nè manca ancora V. P. di suggerirci, crescere la difficoltà; riflettendosi che la ragione addotta del quasi domicilio nel paragrafo 11. rispetto al Giudice, Medico, Professori, Scolari, e Servidori, ha la sua forza non meno rispetto all' Educande, delle quali si è ragionato al paragrafo 16. che ai Servidori, ed alle Serve, delle quali si è parlato nel paragrafo 17. a cha però quanto si è detto nel paragrafo 11. cioè, che assolutamente il Matrimonio vaglia contratto avanti il Parroco del luogo ove abitano, debba ancora dirsi circa l'Educande, delle quali si è trattato nel paragrafo 16. e circa i Servidori, e le Serve, della quali persone si è trattato nel paragrafo 17. senza distinguere se abbiano in altra Parrocchia il domicilio paterno, materno, o fraterno.

2. Da questa difficoltà ci potremmo facilmente sbrigare, dicendo, che nella Nostra Notificazione XXXIII. del Volume primo non abbiamo inteso di risolvere veruna controversia già nata sopra qualche Matrimonio, ma di prefiggere le regole, colle quali vogliamo che si proceda in questa Diocesi in ordine a quel Sacerdote, avanti il quale debbono i Matrimonj contraersi, per esser validi, come evidentemente si deduce dal paragrafo 4. ove facendosi la divisione dell' Istruzione in due parti, così si legge: *Nella seconda s' inseriranno sopra alcune altre cose le regole, colle quali vogliamo che si proceda in questa Nostra Città, e Diocesi, per levare di mezzo, se sarà possibile, ogni litigio.* Ed incominciando la seconda parte del paragrafo 10. ove si legge: *E di qui passando alla seconda parte di questa nostra Istruzione, e che concerne le regole, colle quali vogliamo che in alcune altre cose si proceda in questa Nostra Città, e Diocesi, per levare, se sarà possibile, in questa materia ogni litigio*: non v'è chi non vegga, cadere sotto questa rubrica, o sia sotto questo capo, lo stabilito nei paragrafo 16. e nel paragrafo 17.

3. Il che presupposto, potrebbe forse aver luogo la risposta, aver Noi stabilito che il Giudice, il Medico, i Professori, gli Scolari, ed i Servidori contraggano il Matrimonio avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia abitano, ed hanno contratto un quasi domicilio, come nel paragrafo 11. aver poi stabilito, che i Matrimonj dell' Educande ne' Monasterj si facciano avanti il Curato, nella di cui Parrocchia è il Monastero, quando non abbiano in altra Parrocchia domicilio paterno, materno, o fraterno, come nel paragrafo 16. aver ciò esteso ai Servidori, ed alle Serve, che abitano nelle case de' Padroni: come nel paragrafo 17. perchè abbiamo creduto, conforme è vero, che così dovesse stabilirsi per buona regola, e quiete della Nostra Città, e Diocesi, non richiedendo il Sacro Concilio di Trento assolutamente e indistintamente, che per la validità del Matrimonio sia d'uopo contrarlo avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia i Contraenti hanno o domicilio, o quasi domicilio, ma volendo che si contragga o avanti il Parroco, o avanti qualsisia altro Sacerdote con licenza del Parroco, o dell' Ordinario, come espressamente si vede *nel c. 1. della sess. 24.* de

de Reform. Matrim.: Qui aliter, quam præsente Parocho, vel alio Sacerdote de licentia ipsius Parochi, vel Ordinarii, & duobus, vel tribus Testibus &c. della qual podestà si sono serviti, e si servono i Vescovi nel caso de' Matrimonj, che si contraggono negli Spedali, dando ai Cappellani de' medesimi la facoltà d'assistere ai Matrimonj, ancorchè siano semplici Sacerdoti, per torre di mezzo le frequenti controversie, che nascevano fra essi, ed i Parrochi, e fra gli stessi Parrochi, cioè fra quello nella di cui Parrocchia l'ammalato aveva domicilio, e quello nella di cui Parrocchia è situato lo Spedale.

4. E in conferma della predetta autorità pensiamo esserci lecito l'esporre il caso d'un Vescovo, che diede licenza ad un Parroco che assistesse ad un Matrimonio, credendo, come gli era stato esposto, che fosse il Parroco d'uno de' Contraenti, il che non era vero. Contrattosi avanti di lui il Matrimonio, e nata dipoi la controversia se il Matrimonio fosse stato valido, alcuni lo credettero nullo seguitando l'autorità della ch. mem. del Card. de Luca *nel disc. 1. al n. 4. e seg. de Matrim. e nel disc. 26. al nu. 25. nelle Annotazioni al Concilio.* Ma avendo altri considerato, che il Sacro Concilio di Trento per la validità del Matrimonio si contenta, che sia fatto o avanti il Parroco da' Contraenti, o avanti qualsisia altro Sacerdote con licenza del Parroco, e dell' Ordinario, lo credettero valido, giusta un'antica puntuale Risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio appresso il Fagnano *nel c. Quod nobis al nu. 55. de clandestina Desponsatione*: e questa opinione fu quella, che di nuovo fu abbracciata dalla Sacra Congregazione *al 9. di Settembre* 1684. che non riferiremo imbrogliata, ma chiara, avendola Noi ricavata dai Registri della stessa Sacra Congregazione.

DUBIUM MATRIMONII.

Sequens casus Sac. Pœnitentiaria propositus fuit ab ea ad hanc Sac. Congregationem pro decisione remissus.

F*Ulanus, & Berta Matrimonium inter se contracturi, statum suum liberum probarunt apud Acta Curiæ Episcopalis, instantes subinde jubieri Parocho, ut ad trinam denunciationem procederet. Interrogati autem a Notario, quisnam esset eorum Parochus, responderunt (per errorem tamen, & citra contemptum Clavium) esse Parochum S. Demetrii, in cujus Parochia jampridem habitaverant, sed tunc temporis non habitabant. Peractis itaque a Parocho S. Demetrii juxta sibi traditam facultatem denunciationibus, nulloque impedimento detecto, Ordinarius impertitus est solitam licentiam per dictum Notarium extensam sub hac verborum formula.*

Concediamo licenza al Parroco di S. Demetrio di poter assistere al Matrimonio tra Fulano, e Berta, ambedue della sua Parrocchia.

Celebratum proinde fuit coram dicto Parocho, & Testibus Matrimonium: sed post aliquod tempus Fulanus Librum Moralem casu legens invenit, communem esse sententiam, quod ad Matrimonii validitatem requiritur præsentia Parochi saltem unius ex contrahentibus; unde consultis pluribus Confessariis quid sibi agendum esset, suasus fuit ut una simul cum Berta consensum renovaret coram proprio Parocho, & Testibus. At Fulanus, explorata Bertæ voluntate, an casu, quo non esset ipsius conjux, vellet sibi matrimonialiter copulari, responsum habuit absolute negativum. Nihilominus habita nuper notitia, quod inter declarationes desumptas ex Bibliotheca recol. mem. Cardinalis Bellarmini, & Typis impressas, ad caput primum sess. 24. de Reform. Matrimonii extat infrascripta: Item licet non proprius Parochus, sed alius de consensu Episcopi intersit, Matrimonium tenet etiamsi Episcopus credat, fuisse vocatum Parochum: spem aliquam validitatis Matrimonii concepit; sed ad omnem dubietatem removendam suppliciter instat declarari.

An præfatum Matrimonium inter ipsum, & Bertam contractum, fuerit validum.

Sacra Congregatio Concilii rescripsit affirmative.

5. Ma lasciando da parte questa ispezione, avvegnachè la Nostra idea nella citata Notificazione non sia stata di far nuove Leggi, ma di additare regole ricavate dal Diritto comune, ed entrando a piedi pari, come suol dirsi, nella difficoltà pensiamo di poter dire francamente, non esservi veruna contraddizione fra il paragrafo 11. ed il paragrafo 16. e 17. Nel paragrafo 11. parlasi dei Servidori, e dicesi che validamente contraggono il Matrimonio avanti il Parroco di quel luogo, o sia di quella Parrocchia, nella quale abitano: ma di quali Servidori si parla? Si parla di quei Servidori nati fuori di Bologna, a forestieri, i quali non hanno domicilio in Bologna, ma hanno il solo quasi domicilio acquistato, abitando nella casa del Padrone, come avidentemente si raccoglie dalle parole del detto paragrafo 11. *Il secondo caso è di quelli, che vengono ad abitare in questa Città per qualche titolo particolare o d'insegnare, o di studiare, o di esercitare qualche professione, o di servire, o cose simili.*

6. Nel paragrafo 17. si parla dei Servidori, e delle Serve; ma di quali Servidori, e Serve? Di quelli, e quelle che sono Bolognesi, e che oltre il quasi domicilio che hanno in casa del Padrone, hanno in altra Parrocchia il proprio domicilio paterno, materno, o fraterno: nè questa è un'invenzione: Basta vedere lo stesso paragrafo 17. ove si allega lo Statuto del Clero Romano: *Qui habeat domum & familiam in alia Parochia, ad illam pertinere statuimus, licet apud Dominos infirmentur, & occumbant.* Inoltre nello stesso paragrafo 17. si dice, doversi ne' Servidori, e nelle Serve, delle quali ivi si parla, osservare quanto fu prescritto nell' antecedente paragrafo 16. in ordine all' Educanda. Ed in ordine all' Educande ivi si dice, che si contragga il loro Matrimonio avanti il Parroco, ove è situato il Monastero, se non hanno domicilio paterno, materno, o fraterno; ed avendolo, che

che il Matrimonio si contragge avanti il Parroco del detto domicilio: *Diciamo, doversi contrarre il Matrimonio dell'Educande avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia è situato il Monastero, quando l'Educande non abbiano in altra Parrocchia il loro domicilio: ma avendo in altra Parrocchia il domicilio paterno, materno, o fraterno, dover contrarsi il Matrimonio avanti il Curato, nella di cui Parrocchia è situato il predetto domicilio.*

7. E però se il paragrafo 11 parla dei Servidori, che non hanno che il quasi domicilio nella casa del Padrone, e se il paragrafo 17. parla dei Servidori, che oltre il quasi domicilio nella casa del Padrone, hanno in altra Parrocchia il domicilio paterno, materno, o fraterno, ov'è la contraddizione fra il paragrafo 11. ed il paragrafo 17.?

8. Esclusa evidentemente la contraddizione esamineremo a parte a parte quanto è stato detto nei citati paragrafi, e con uguel chiarezza speriamo di mostrarne la sussistenza.

9. Nel paragrafo 11. è stato detto, che quelli che vengono a Bologna per esercitare qualche professione, purchè le loro permanenze non sia momentanea, ma di qualche tempo ragionevole, acquistano un quasi domicilio in tal maniera che i loro Matrimonj debbono farsi avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia abitano: nè ce lo siamo figurato. Parlano chiaro i Dottori ivi allegati. Queste pure è la mente della Sacra Congregazione del Concilio nella puntuale Risoluzione ivi citata. Ed altrimenti discorrendo ne seguirebbe, che i Soldati della Guardia Svizzera non potrebbono contrarre in Bologna il Matrimonio se non venisse dai Cantoni la licenza del loro Curato, nella di cui Parrocchia hanno il vero domicilio, diretta al Parroco de' Padri Celestini, sotto la di cui Parrocchia hanno il loro Quartiere, e così il quasi domicilio: il che non si osserva in pratica, nè si deve osservare, leggendosi *nella L. Municip. ff. ad Municipalem* le seguenti parole: *Miles ibi habere domicilium videtur ubi manet, etsi nihil in Patria possideat*: qual testo s'intende dai Dottori che parli de' Soldati, che sono come ne' Presidj e che non sono *in expeditione*, come può vedersi appresso il Mansfeld *de Jurisdictione & Jure Militiæ Belgicæ al tratt. 1. cap. 6. pag. 68.* ed appresso i Villos. *de servis fugitivis al cap. 20. §. 2. num. 46.*

10. Nel paragrafo 16. si è detto come per regola generale, che il Matrimonio dell'Educande si faccia avanti quel Parroco, nella di cui Parrocchia è situato il Monastero: nè pur questo ce lo siamo figurato. Il Passerino *de statu hominum al tom. 2. quest. 188. art. 1. num. 896.* disse, che il Matrimonio dell'Educande dovea contraersi avanti il Confessore del Monastero: ma chi in buona fede poteva seguitare in queste massima il P. Passerino? quando gia è massima assicurate ne' Tribunali di Roma che regolarmente parlando, i Matrimonj dell'Educande debbono contraersi avanti il Parroco, nella di cui Parrocchie è situato il Monastero. Vedasi il pratico Monacello *nel Formulario Legale pratico al tom. 2. tit. 16. formol. 2. nu. 34. Matrimonium contractum a Puella, quæ existit in Monasterio, ad crates Monasterii coram Testibus, & Parocho Ecclesiæ Parochialis, intra cujus limites situm est Monasterium, validum reputatur*: ove porta ancora le Risoluzioni delle Sacre Congregazioni. Vedasi Monsignor Breschi *nel suo Prontuario Sinodale al c. 63. n. 14. Validum est Matrimonium contractum ab Educanda ad crates Monasterii coram Parocho loci, ubi Monasterium situm est.* Vedasi il Sig. Avvocato Ursaja ben pratico delle materie Matrimoniali, ed insigne Canonista, *nel tom. 1. part. 3. discett. 19. n. 101. e seg.* ove attesta, che in un congresso d'Avvocati per direzione d'una Causa, non fu dubitato in verun modo di questa massima, anzi si tenne per sicura. E questi sono gli Autori, che abbiamo creduto di dover seguitare, per non avventurare colla scorta d'Autori non pratici a qualche nullità i Matrimonj, che si contraggono nella Nostra Città, e Diocesi.

11. Nel paragrafo 16. si è posta una limitazione alla detta regola, essendosi stabilito che li Matrimonj dell'Educande, benchè regolarmente debbansi fare avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia è situato il Monastero, ciò però non proceda quando l'Educande abbiano in altra Parrocchia il domicilio paterno, materno, o fraterno; dovendosi allora contrarre il Matrimonio avanti questo, e non quel Parroco; il che nel paragrafo 17. è stato anche esteso ai Servidori, ed alle Serve, che hanno il domicilio paterno, materno, o fraterno in un'altra Parrocchia, ed abitano in casa del Padrone; dovendo questi e queste contrarre il Matrimonio avanti il Parroco del domicilio paterno, materno, o fraterno, e non avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia è situata la casa del Padrone: a differenza del caso in cui non avessero che il quasi domicilio nelle case dei Padrone, nelle quali circostanze debbono contrarre il Matrimonio avanti quel Parroco, sotto la di cui Parrocchia la casa è situata.

12. Nè ciò tampoco ce lo siamo figurato. Vedasi un poco il Clericato *de Sacramento Matrimonii* ivi allegato *alla decis. 35. num. 15.* ove così scrive: *Si Puella ponatur a Parentibus in aliquo Monasterio Monialium, non censetur deserere domicilium paternum, sed in Parochia sui domicilii habere suam habitationem: & ideo si nuptui tradatur, ejus Matrimonium celebrandum est coram Parocho sub cujus Parochia est domicilium ejus paternum.* Ed il Clericato fu un Uomo di garbo, e molto pratico, mentre fu tanti anni Vicario Generale della Diocesi di Padova sotto il Ven. Servo di Dio Gregorio Cardinale Barbarigo. Vedasi il P. Giribaldi *nel tratt. 10. de Sacramento Matrimonii al cap. 7. dub. 7. num. 56. e 57. Quæres: quinam sit proprius Parochus in ordine ad Matrimonium Puellarum, quæ educantur in. Monasteriis Monialium? Respondeo, proprium Parochum, qui debet illarum Matrimoniis assistere, esse illum, in cujus Parochia sita est domus paterna, & ad quam se recipiunt Matrimo-*

trimonium celebratura: non enim ammittunt Parocchiam nec domicilium paternum per hoc, quod causa educationis degant in Monasterio &c. Quod si Puella, & Femina degentes in Monasterio nullum habeant in Civitate domicilium, non domum paternam, seu maternam aut fratrum, ad quam se recipere valeant, tunc proprius illarum Parochus erit ille, in cujus Parochia situm est Monasterium. E questo Religioso non solo per la sua dottrina dee molto stimarsi, ma ancora per la pratica che ebbe di questa Diocesi, essendo stato tanti anni Penitenziere di questa Metropolitana, e Presidente ai Matrimonj. Vegasi il Pignatelli *alla consul.* 63. *dal.* 7. ove coerentemente allo Statuto del Clero Romano prova, che l'Educande che muojono ne' Monasterj, debbono seppellirsi nella Chiesa Parrocchiale, in cui hanno l'abitazione, e non nella Chiesa del Monastero. Vedasi un poco lo stesso Statuto allegato nel nostro paragrafo 17. ove viene determinato, che i Servidori de' Cardinali, Principi, e Prelati in Roma, che hanno il domicilio in un'altra Parrocchia, ancorchè muojono in casa de' Padroni, ove hanno il quasi domicilio, siano seppelliti, non nella Parrocchia, ov'è la casa del Padrone; ma nella Parrocchia ove hanno il domicilio. Vedasi un poco nelle Addizioni allo Statuto la Risoluzione della particolare Congregazione de' Cardinali, deputata dalla S. M. di Clemente XI. ed allegata nel paragrafo 16. ove lo stabilito ne' Funerali si estende ancora ai Matrimonj. E che la pratica di Roma unita col osservanza di Bologna non dabba fare la sua figura, ci sembra una cosa impercettibile.

13. A questa inconcussa osservanza, tanto validamente autenticata, non pare che possa in verun modo il raziocinio, che siccome il Giudice, il Pretore, il Mercante, il Servidor forestiere contraggono validamente il Matrimonio avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia hanno l'abitazione, pel motivo che sotto questa Parrocchia hanno contratto il quasi domicilio, così l'Educanda, e il Servidor Bolognese debbono contrarre validamente il Matrimonio avanti il Parroco del Monastero, o della casa del Padrone, avendo l'Educanda contratto il quasi domicilio nel Monastero, ed il Servidore nella detta casa: a si potrebbe ancora aggiugnere maggior forza alla difficoltà col dire, che siccome l'Educanda, ed il Servidor Bolognese hanno il domicilio paterno, materno, o fraterno in un'altra Parrocchia, così il Pretore, l'Artista, ed il Servidor forestiere hanno in un altro luugo il domicilio paterno, materno, o fraterno.

14. Si è detto, non potersi opporre il sopraddetto raziocinio, sì perchè senza millantatura saremmo in grado di fare un Trattato dell'infelicità dell'argomento a *pari* nelle materie Morali, e Canoniche, sì perchè, prescindendo da questo punto, la disparità fra un caso e l'altro è evidentissima.

15. Hanno il Pretore, il Medico, il Soldato, il Servidor forestiere il loro vero domicilio in un altro Luogo, ed hanno il quasi domicilio nella Parrocchia, in cui abitano in Bologna. Ha l'Educanda, ha il Servidor Bolognese il domicilio vero in un'altra Parrocchia, ed hanno il quasi domicilio nel Monastero, e nella casa del Padrone. Nel primo caso difficulterebbero i Matrimonj se si dovessero fare avanti il Parroco del vero domicilio, colla di lui licenza; e però si dice, bastare il Parroco del quasi domicilio. La difficoltà del Matrimonio non ha luogo quando l'Educanda ha in Bologna la casa paterna, materna, o fraterna, che è il suo vero domicilio; nemmeno la detta difficoltà ha luogo, se il Servidor Bolognese ha parimente in altra Parrocchia il suo domicilio: e però il Matrimonio di quella, e di questo non dee farsi avanti il Parroco del quasi domicilio, ma avanti il Parroco del domicilio.

16. E giacchè piace l'argomento *a pari*, c'ingegneremo di portarne uno al nostro proposito. Quando non erano così ben chiarite le materie, e che non si distingueva fra il Parroco proprio per soddisfare al precetto della Pasquale Comunione, ed il Parroco proprio pel Matrimonio, disputavasi quale dovesse essere il Parroco proprio per la Comunione Pasquale degli Scolari forestieri, che venivano a studiare in qualche Città ov'era l'Università: e la comune opinione era, che non era proprio Parroco quello nella di cui Parrocchia abitando, avevano contratto il quasi domicilio, e che per soddisfare al precetto Pasquale, se si volevano comunicare per le mani di questo Parroco, e nella sua Chiesa, dovevano aver la licenza del Parroco del loro Paese, come può vedersi appresso il Sanchez *de Matrimonio al lib.* 3. *disp.* 23. *sotto il num.* 11. Il Cardinale Ostiense *nella sua celebre Somma al lib.* 3. *tit. de Parochis al num.* 7. saviamente considerò, che questo era un difficultare l'adempimento del precetto; ed insegnò esser proprio Parroco quello nella di cui Parrocchia lo Scolaro avea contratto il quasi domicilio, perchè non poteva senza grave incomodo ricorrere al Parroco del vero domicilio, o chiedere da esso la licenza. Fu saviamente adottata questa massima dal Navarro *nel consigl.* 1. *del lib.* 3. *de Parochis*, ove *al num.* 3. così scrive: *Videtur sufficere habitatio bona fide, & sine fraude suscepta in aliquo loco, unde non potest commode reverti ad sumenda Sacramenta in loco Parochia, ubi habebat domicilium*. Laonda siccome la difficoltà nel caso proposto è stata causa che si attenda il Parroco del quasi domicilio, lasciando da parte l'altro Parroco del vero domicilio, così nella materia Matrimoniale, della quale trattiamo, la difficoltà che incontrano i Forestieri, di contrarre il Matrimonio avanti il Parroco del vero domicilio, ha potuto aprir la strada al Parroco del quasi domicilio: quale strada siccome resta chiusa quando cessa la detta difficoltà, conforme succede nel caso dell'Educanda, che hanno in altra Parrocchia il vero domicilio, o pure de' Servidori, che hanno in altra Parrocchia il detto domicilio; così da ciò deriva che da quelle, e da questi non si dee contrarre il Matrimonio avanti il Parroco del quasi domicilio, ma del vero domicilio. Che è quanto ab-

abbiamo potuto soggiugnere in risposta al suo quesito, ringraziandola di cuore d'avercelo proposto &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 6. d'Ottobre 1738.

LXXXIX. NOTIFICAZIONE.

Che essendosi le pubbliche strade di Campagna rendute impraticabili, e molto difficili a camminarsi, e dovendosi da' Curati o portare il Viatico ad un Infermo, o accompagnare un Morto alla sepoltura, i Coloni, ed i Padroni de' Poderi convicini hanno positivo obbligo di concedere loro il passo per i medesimi. Non diviene pubbliche tali strade private, perchè passi per esse un cadavere colla Croce alzata. Quali sieno i requisiti, per costituire pubblica una strada. Come debbansi i Curati contenere nel caso suddetto.

1. PEr le rappresentanze fatte a Noi da alcuni Signori Curati, che i Padroni, o i Coloni de' Poveri, ancorchè la strada pubblica siasi renduta impraticabile, impediscono loro il passare per essi, o sia per le loro Cavedagne, quando portano il Viatico a qualche Infermo, o quando accompagnano qualche Morto alla sepoltura; abbiamo creduto doveroso il pubblicare una Notificazione, che le mandiamo annessa. Ma perchè tenghiamo per certo che vi sarà taluno il quale senza sapere al solito quello che dice, vorrà parlare; ed altri terranno per cosa certa, che portando per una via privata un cadavero colla Croce inalberata, la strada diventi pubblica, abbiamo creduto altresì espediente far questa Lettera Circolare, nella quale intendiamo di comprovare, esservi un positivo obbligo, ridotta la strada pubblica impraticabile, o molto difficile da praticarsi, di dare al Sacerdote che porta il Viatico ad un Infermo, il comodo di passare col suo accompagnamento per la strada privata, come pure quando lo stesso accompagna qualche Defunto alla sepoltura, senza che in seguito di questi transiti la strada di privata diventi pubblica.

2. Ed incominciando dal primo punto, chiara è la disposizione del Testo *nella L. si locus ff. Quemadmodum servitutes amittuntur*, ove così si legge: *Cum via publica vel fluminis impetu, vel ruina amissa est, proximus viam praestare debet*: ove la Chiosa aggiugne: *colliões de populo*.

3. Bartolomeo Cepolla, Autore ben pratico di queste materie, *nel suo Trattato de servitutibus rusticorum praediorum al cap. 1. num. 22.* così scrive: *Quaero penultimo, an quis possit ire, seu transire fundum alienum, & an Dominus possit prohibere volentes ire, transire per fundum suum: & dico quod ire per agrum alienum fas est, Jus non est &c. Sed licet sit fas, & sit aequum de Jure Divino, tamen non est Jus; idest Jus non dat civilem actionem: ubi enim aliquid mihi prodest, & tibi non nocet, aequum est ut me non prohibeat, licet Jus ibi deficiat.*

4. A questa regola poi soggiugne lo stesso Autore varie limitazioni, nelle quali il Jus medesimo assiste, per poter passare per la strada del Vicino, ed un de' casi posti nella limitazione è il seguente: *Quando via publica est destructa*.

5. Se dunque nel caso in cui la strada pubblica sia distrutta, o renduta per qualche accidente impraticabile, può ciascheduno *de populo* passare pel campo privato del Particolare vicino; se non la sola equità, ma il Jus medesimo assiste a questo passaggio; intenderemo ben volentieri per qual cagione ciò che a ciascheduno è conceduto, possa negarsi ad un Sacerdote che porta il Viatico ad un Infermo, ad un Sacerdote che accompagna un Morto alla sepoltura, ed a chi nelle predette occasioni lo accompagna?

6. Nè crediamo, nè possiamo credere, che sia per esservi taluno che replichi, non doversi negare il transito ne' casi predetti, ma pagandosi qualche cosa: imperciocchè prescindendo dalla risposta, esser impercettibile che un uomo Cristiano pretenda il pagamento per dare il comodo ad un Curato, che va a sagramentare un moribondo, o che va dietro ad un cadavero pregando Dio per l'anima sua parlando secondo i termini delle Leggi Civili, il pagamento si può pretendere quando essendo distrutta la strada pubblica, uno vuole acquistare una stabile servitù sopra il predio del Vicino, per potervi passare andando a casa sua, o al suo Podere, o per qualche suo comodo privato; e in questi termini parla il nostro Statuto *nella rubrica 27. al num. 33. degli Statuti di questa nostra Città ultimamente stampati tom. 1. pag. 63* e in questi termini procede la disposizione del Testo *nella famosa L. Si quis sepulcrum ff. de Religiosis, & sumptibus funerum*, ove Ulpiano nel caso di quello che aveva il sepolcro, ma non aveva la strada per andarvi, ed il Vicino gli proibiva di passare pel suo Podere: *Si quis sepulcrum habeat, & a vicino ire prohibeatur*: dopo aver detto che si suol domandare la strada, e che si suol concedere per cortesia, senza però che vi sia obbligo stretto di concederla: *Imperator Antoninus cum Patre rescripsit, iter ad sepulcrum peti precario, & concedi solere, ut quoties non debetur ab eo qui fundum conjunctum habeat. Non tamen hoc rescriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem civilem inducit, sed extra ordinem interpellatur*: conchiude, che anche il Giudice può sforzare a vendere il transito, pagato però che sia il giusto prezzo: *Praeses etiam compellere debet justo pretio iter ei praestari, ita tamen ut Judex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum*: ma non si può, anche secondo i termini delle Leggi Civili, pretendere verun pagamento da chi, essendosi renduta impraticabile la strada pubblica, passa per una strada privata senza pretendere d'acquistare verun jus perpetuo, ma bensì un comodo *ad tempus*, sintanto-

chè potrà accomodarsi, e sarà accomodata la strada pubblica, come lo questo caso riflette il Maosi *alla consult. 665. num. 10.* e la Chiosa *nella cit. L. Si locus ff. Quemadmodum servitutes amittuntur*, cerca io una ipotesi più forte d'una strada da concedersi dal Privato ad ognuno, quando la strada pubblica è rovinata, e distrutta, se il Principe sia obbligato pagare al Privato la strada, e dice che ciò è di ragione, ma che in pratica non si osserva; *Praestare debet*, parla del Vicino, *cuilibet de populo*, *ut in fossatis hujus Civitatis*, cioè di Bologna, *sit secundum Azonem*, *sed an dato pretio a Fisco, videtur quod sit*, *contra tamen observatur*.

7. Al primo punto succede il secondo, cioè se lasciandosi passare per la strada privata un cadavero colla Croce inalberata, la strada di privata diventi pubblica. Noi abbiamo creduto, e forse senza inganno, o equivoco, che questo volgar errore abbia avuta la sua origine dalla *L. 2. C. religiosis & sumptibus funerum*, ove così l'Imperadore Antonino determinò: *Invito, vel ignorante te, ab illo illatum corpus in puram Possessionem tuam, vel lapidem, locum religiosum facere non potest. Sin autem voluntate tua mortuum aliquis in locum tuum intulerit, religiosus iste efficitur. Quo facto monumentum neque venire, neque obligari a quoquam, prohibente Juris religione, posse in dubium non venit.*

8. Vuole ivi l'Imperadore, che se il Padrone nulla sa, ed un terzo va a seppellire nel di lui Podere un cadavero, quel luogo non diventi luogo religioso; ma che tale diviene, e che però non può esser venduto, o obbligato, se il cadavere ivi si seppellisce col consenso del Padrone.

9. Ora che ha che fare questo col caso nostro? Nel Testo si parla di sepoltura data nel campo di taluno: e Noi trattiamo del trasporto d'un cadavero, che deve esser seppellito in un altro luogo, cioè in un Cimiterio, o in una Chiesa. Nel Testo si dice ch'è diventato luogo religioso, non tutto il Podere, ma il luogo dove è sepolto il morto: *monumentum*: e nel caso nostro dopo aver confuso il trasportare col seppellire, si passa innanzi, e si dice, che non già una piccola parte del Podere, ma che tutta la strada, o sia Cavedagna, per cui è stato trasportato il cadavero, sia divenuta luogo religioso, e strada pubblica.

10. E quello che toglie poi ogni difficoltà si è, che la citata legge d'Antonino non ha più luogo, e che ad essa ha derogato il Jus Canonico, come ampiamente dimostrano l'Innocenzo ed il Gonzalez *nel cap. Abolenda al num. 4. de sepulturis*, il Tolosano *in Partitionibus Juris Canonici al lib. 2. tit. 15. de sepulturis cap. 1.* il Graziano *nella discept. 110. al num. 1. e seg.* il Molina *de Primogen. Hispan. al lib. 1. c. 24. num. 38. e seg.* così lasciò scritto, *Illud etiam praemittendum est, quod quamvis Jure Civili considerato, eo ipso quod quis inferebat mortuum in sepulchrum, locum religiosum efficiebat; L. 2. Cod. de relig. & sumptib. funer. Hoc tamen de Jure Canonico non procedit, immo quamvis quis mortuum inferat in sepulchrum, sepulchrum ipsum efficitur religiosum, nisi authoritate Episcopi ad hujusmodi usum deputatum fuerit. Text. in c. Ad haec, de religiosis domibus. Ex quo infertur quod tale sepulchrum factum non interveniente Episcopi authoritate, poterit vendi, aut alienari, quamvis Jure Civili considerato alienari non possit. Cum enim ratio, & causa finalis, quare sepulchrum, postquam corpus in eo humatum erat, vendi, seu alienari non poterat, esset, quia eo ipso quod corpus in eo inferebatur, religiosum efficiebatur, atque per consequens etiam ea, ut ratione Legis cessante, cessare debeat ejusdem Legis dispositio:* ed il Jus Canonico in questo particolare non solamente prevale al Civile nello Stato della Chiesa, ma in tutto il Mondo, come osserva il Frances *de Ecclesia Cathedrali al c. 26. n. 136. e 153.*

11. Che se poi, lasciata la difficoltà del cadavero, si volesse ridurre il punto alla Croce inalberata, chi così discorresse, potrebbe facilmente esser convinto, facendoglisi considerare, che se ciò fosse vero, questo nostro Palazzo Arcivescovile di privato sarebbe diventato pubblico sin dal tempo del Signor Cardinal Gabriello Paleotti, il quale essendo stato il primo Arcivescovo di questa Città, incominciò ad inalberare la Croce, ed a farla portare inalberata avanti di sè o nell'uscire, o nel ritornare in detto Palazzo; e tante Case, e Palazzi in Bologna di privati sarebbero diventati pubblici, essendo passate per essi tante Croci inalberate, quante per lo meno sono le Confraternite, che processionalmente accompagnano l'Immagine della Beatissima Vergine nelle Rogazioni, o il SS. Sagramento quando per la Festa del Corpus Domini pubblicamente si porta, e le Processioni entrano, e passano per dette Case, e Palazzi.

12. Finalmente per costituire una strada pubblica vi vogliono tre requisiti: che pubblicamente si vada per essa: che il suolo sia pubblico, o comprato col denaro del pubblico; e che conduca ad un luogo pubblico. Pubblica pure si dice quella strada, che per un tempo immemorabile è stata tenuta per pubblica; nè pubblica può dirsi quella strada che sta chiusa, o nella quale uno ha gli alberi propri, come ampiamente discorre il Cons. *ad Statutum Urbis al l. 1. annot. 22. art. 1. dal n. 4. fino al 25.* O a se non ostante l'esservi passato, o il passarvi più volte il Sacerdote che porta il Viatico, se non ostante esservi passato, o passarvi qualche volta il Curato che accompagna un Morto, non sarà mai vero che il suolo sia stato comprato col pubblico denaro: se non ostanti le cose predette, vi sono stati, e vi sono gli alberi propri; se non s'impedisce che fuori di queste occasioni la porta del Podere, o sia delle Cavedagne, non resti chiusa; e chi sarà di sana mente, che possa mai credere esser diventata, o diventare strada pubblica quella che è privata, e che ha tutti i requisiti contrarj alla strada pubblica, per esservi passato, o passarvi qualche volta il Curato ne' casi esposti? Ed il timore, che continuamente passandovi anche ne' casi esposti, si costituisca una servitù, o pure possa

possa derivarne un immemorabile che renda la strada di privata pubblica, è un timore vano, e ridicolo; sì perchè chi passa per bisogno, e come se non fosse passato, come ben si vede *nella L. Praetor ait ff. de itinere actuque privato* nelle seguenti parole: *Julianus refert eum, qui propter inommoditatem rivi, aut propterea quia via publica interrupta erat, per proximi vicini agrum iter fecerit, quamvis id frequenter faciat, non videri omnino usum esse*; sì perchè accomodata la strada pubblica, cessa ogni passaggio: e finalmente perchè essendoci Noi nella pubblica Notificazione dichiarati, che la strada resta com'era, che di privata non diventa pubblica, ancorchè passi per essa alle volte il Sacerdote col Santissimo Viatico, o accompagnando qualche Morto alla sepoltura, questa solenne dichiarazione guasta qualunque immemorabile, per cui si pretendesse, che la strada di privata diventi pubblica.

13. E queste sono le ragioni, colle quali Ella potrà appagare chi parlasse in contrario. Resta solo che Noi l'avvertiamo delle cose seguenti: la prima, che potendosi senza grave incomodo andare per la strada pubblica, non si vada per altrui Poderi, o Cavedagne: la seconda, che andandosi a perdere qualche pubblica strada, se ne dia pronto avviso al Magistrato che ne ha l'incombenza, o a Noi, che ben volentieri tratteremo con esso, acciò la strada sia accomodata; la terza, che dovendosi passare per gli altrui Poderi, o Cavedagne, non si lasci di darne un cenno a chi ne ha le chiavi, e per una tal qual specie di convenienza, che dee sempre praticarsi dagli Ecclesiastici, ed acciocchè giunto all'improvviso il Sacerdote, e ritrovando le Porte chiuse, non nasca qualche scandalo, o si dia luogo a qualche amarezza: l'ultima, che in passando si passi senza verun nocumento, e per la strada più corta.

14. A proposito di queste ultime due circostanze di dare un cenno prima al Padrone, o a chi ha cura del Podere, e di passar senza danno, sembra potersi valutare il fatto di Mosè *nel Libro dei Numeri al c.* 20. Aveva egli bisogno di passare pel Paese degli Ammorrei con tutta la sua gente, e mandò innanzi la seguente imbasciata: *Obsecramus, ut nobis transire liceat per terram tuam*: Ecco la convenienza. *Non ibimus per agros, nec per vineas, non bibemus aquas de puteis tuis, sed gradiemur via publica, nec ad dexteram, nec ad sinistram declinantes, donec transeamus terminos tuos. Cui respondit Edom: Non transibis per me; alioquin armatus occurram tibi. Dixeruntque filii Israel: Per tritam gradiemur viam; & si biberimus aquas tuas, nos & pecora nostra, dabimus quod justum est: nulla erit in pretio difficultas: tantum velociter transeamus*: ecco l'esclusione d'ogni danno.

15. L'esempio di Mosè, quando volle passare per le altrui strade pubbliche, serva a lei di norma, quando avrà bisogno di passare per le strade private, e vi sia fra il contegno di Mosè, ed il suo, questo solo divario, che non avendo voluto Edom Re degli Ammorrei accettare il partito, ed essendosi opposto a Mosè con un esercito, Mosè colla spada alla mano lo disfece, e passò per forza; ed Ella dovrà con ogni amorevolezza placare la renitenza di chi le opponesse, e non potendola superare, non per questo tralascierà, o di portare il Viatico, o d'accompagnare il Morto alla sepoltura, andando per quella strada che potrà, e come potrà, con avvisar Noi di quanto è accaduto, acciò possiamo procedere come sarà di ragione contro i delinquenti, e le diamo la Nostra Benedizione.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 9. Ottobre 1738.

XC. INVITO.

Alla Chiesa Metropolitana colla concessione di giorni cento d'Indulgenza, in occasione dello scoprimento di due nuovi Altari, uno dedicato a S. Apollinare, e l'altro a S. Ambrogio, per la Festa del Santissimo Natale. Motivi per eccitare la divozione verso i due nominati Santi.

BEnchè *nell'anno* 1605. essendo Arcivescovo di questa Città Monsignor Alfonso Paleotti, si desse principio alla nuova fabbrica della nostra Chiesa Metropolitana di S. Pietro, non v'è però chi non sappia, che le ultime due Cappelle verso il Presbiterio e l'Altar maggiore, erano restate senz'Altari: e dopo aver Noi terminato l'Altare in cui si conserva il Santissimo Sagramento, abbiamo pensato di riempiere cogli Altari le predette due Capelle nella maniera che è stata possibile alle nostre deboli forze. Nella Tavola d'uno de' nuovi Altari da valente Pennello vien espressa la missione, che fece S. Pietro Apostolo del Vescovo e Martire S. Apollinare nell'Emilia a predicare la Fede di Cristo. Nella Tavola dell'altro Altare pur da valente Penello vien espressa la resistenza, che fece S. Ambrogio Arcivescovo di Milano all'Imperadore Teodosio, reo della barbara strage di Tessalonica. Gli ornamenti dell'uno, e dell'altro Altare sono stati da altro bravo Professore dipinti: ritenendo ancora per grazia di Dio questa nostra Città l'eccellenza sopra tutte le altre nella professione di questa bell'Arte. Abbiamo voluto che in una delle Tavole si esprima la missione fatta da S. Pietro, Principe degli Appostoli, di S. Apollinare a predicare la Fede di Cristo nell'Emilia, e non essendo verisimile, che questo gran Santo lasciasse di predicarla in questa nostra Città fra le principali dell'Emilia ed essendo assai inverisimile che S. Zama fosse il nostro primo Vescovo, dovendosi dire che è il primo fra quelli, de' quali si sa il nome; ma non dovendosi dire, che altri prima di lui non vi fossero: altrimenti una Città tanto riguardevole, dopo essere stata in essa introdotta la Fede Cristiana da S. Apollinare, sarebbe stata quasi trecent'anni senza Vescovo: il qual assunto sarà da Noi in altra più propria congiuntura assai chiaramente dimostrato. Abbiamo nell'altra Tavola

vola voluto che si rappresenti l'accennata eroica azione di S. Ambrogio, bastando aver una piccola tintura de' bei Libri da esso scritti, per sapere quanto amò questa nostra Città, quanto volentieri in essa si trattenne per alcun tempo, con quanta sua spirituale consolazione, e de' nostri Maggiori ritrovò qui le Ossa de' nostri SS. Martiri Vitale, ed Agricola, per lo che si annovera fra i più antichi nostri Protettori: delle quali cose pure in altra occasione sarà da Noi più diffusamente trattato. Abbiamo finalmente voluto, che di questi due gran Santi sia eterna la memoria nella nostra Chiesa Metropolitana, essendo stato questo Vescovado ne' primi secoli sottoposto a dirittura al Jus Metropolitico del Romano Pontefice, e nel tempo di S. Ambrogio erettasi in Metropoli la Chiesa di Milano *verso l'anno* 374. fu di essa suffraganeo; e sottratto dalla di lei giurisdizione, passò sotto questa di Ravenna, Chiesa illustre, fondata da S. Apollinare, ed eretta in Metropoli verso *l'anno* 439. nel quale stato questa nostra Chiesa è durante fino al tempo del Pontefice Gregorio XIII. che l'eresse in Metropoli: il che altresì sarà da Noi in altra occasione dimostrato. Ecco i titoli, per i quali abbiamo fatto quanto di sopra si è esposto. Altro dunque non resta, che eccitare il Gregge alla nostra cura commesso, alla divozione verso questi due gran Santi, ai quali abbiamo tante obbligazioni. Pel qual effetto, sperando Noi che possano scoprirsi gli Altari nel giorno del prossimo Santo Natale, concediamo cento giorni d'Indulgenza a ciascheduno, che confessato e comunicato visiterà in una delle Sante Feste Natalizie la nostra Chiesa Metropolitana, pregando i due gloriosi Santi Apollinare, ed Ambrogio ad intercedere dal Signore Iddio le grazie opportune per i nostri bisogni spirituali, e temporali.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 22. Dicembre 1738.

XCI. LETTERA.

Al Signor Canonico Giambattista Scarselli, Cancelliere Arcivescovile circa l'incompatibilità di due, e più Benefizj semplici. Se il Vescovo possa senza veruna dispensa Appostolica conferire il terzo, il quarto, ed anche il quinto Benefizio semplice, anche perchè i primi due siano insufficienti pel congruo sostentamento di chi n'è provvisto. Se sia il medesimo circa i Benefizj di libera collazione, che circa i padronati laicali. Quale sia lo stile della Sac. Congregazione circa ciò. Se possa vietarsi il concorrere ad una Parrocchiale, ad un Nipote di chi liberamente nelle mani dell'Ordinario quella rassegna. Intelligenza della Bolla di S. Pio V. circa tal proposito.

1. SOno alcuni giorni, ch'Ella ci rappresentò, esservi il tale de' tali in questa Nostra Diocesi, a cui fu conferito il secondo Benefizio semplice, imperocchè il primo che aveva, non bastava pel suo congruo sostentamento, e non essendo nemmeno bastante il secondo, benchè unito col primo, esservi un Padrone laico, che lo vuol presentare al terzo Benefizio semplice, che è di sua nomina, e dubitarsi se vi voglia la dispensa della Santa Sede per la ritenzione del terzo Benefizio. Inoltre avendo il tale de' tali, Parroco di questa Nostra Diocesi, rassegnato liberamente nelle nostre mani la Parrocchia, ed avendo Noi, (avvegnachè vi fossero le cause legittime) ammessa la rinunzia, ed essendosi intimato il concorso, nel catalogo de' Concorrenti abbiamo veduto il nome d'un Sacerdote, figlio del Fratello, e così Nipote del rassegnante: e sopra l'uno e l'altro di questi casi vogliamo esprimere il Nostro sentimento, che le potrà servir di regola anche al tempo avvenire.

2. Incominciando dal primo punto, il Sac. Conc. di Trento *alla sess.* 24. *c.* 17. *de Reformat.* così parla: *Statuit, ut imposterum unum tantum Beneficium Ecclesiasticum singulis conferatur, quod quidem si ad vitam ejus, cui confertur, honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri.*

3. Non mancano Autori che insegnano, potersi dal Vescovo conferire a dirittura, senza veruna dispensa Appostolica, il terzo, il quarto, ed il quinto Benefizio semplice, e potersi nello stesso modo ritenere questi semplici Benefizj da chi n'è stato provveduto; purchè i primi due siano insufficienti pel suo congruo sostentamento. Imperocchè determinando il Concilio, che a chi ha un Benefizio insufficiente pel suo congruo sostentamento, si possa conferire *aliud simplex Beneficium sufficiens*, il terzo, il quarto ed il quinto Benefizj semplici, finchè non fanno *unum satis*, non si possono mai dire, *aliud sufficiens*: ed in questo modo la discorrono l'Antonell. *de Regim. Eccles. l.* 3. *c.* 2. *n.* 4. Carlo Antonio de Luca *ad Ventrigliam in Praxi part.*1. *annot.* 17. *n.* 1. il Panimoll. *decis.* 31. *n.* 18. il Barbosa *de Episcopo allegat.*62. *n.*10.

4. Si aggiugne, che prima del Sac. Conc. di Trento non v'era veruna incompatibilità in ordine alla pluralità de' Benefizj semplici fino alla congrua sostentazione, come ben riflette il Navarro *nel consigl.*10. *e nel consigl.*19 *n.*2. *de Praebendis*; e la sola disputa si riduceva alla pluralità de' Benefizj semplici oltre il congruo sostentamento, avendo detto Innocenzo *nel cap. Cum jamdudum, de Praebendis*, ch'era lecita, ed avendola nella Chiosa *nello stesso capitolo* qualificata per lecita, come può vedersi appresso il Garzia *de Beneficiis part.*11. *c.*5. *n.*264. *e seguenti n.*279. *e n.*306. e non avendo il Sacro Concilio di Trento voluto far altro che torre di mezzo questa controversia, ed abbracciare la sentenza della Chiosa, può ciascheduno chiaramente riconoscere, non avere il detto Sacro Concilio in verun modo proibita la collazione, e ritenzione del terzo, quarto, e quinto Benefizj semplici, quando i primi due siano insufficienti, e quando tutti uniti insieme non eccedano la sufficienza.

5. Finalmente il Sacro Concilio *nel luogo citato* si

te si serve dei termini di collazione: *singulis conferatur &c. cui confertur &c. eidem conferri &c.* e non essendo adattabili questi termini ai Benefizj Padronali, ma bensì gli altri *præsentationis*, *institutionis*, si apre un largo campo per sostenere, che (ciò che siasi de' Benefizj semplici di libera collazione) non si potrà mai dire vietato ai Padroni laici il presentare al terzo, al quarto, quinto Benefizj semplici di loro nomina quel Cherico, che ha due altri Benefizj semplici, o sufficienti, o insufficienti pel suo mantenimento: e così argomenta il Massobrio *in Praxi habendi concursum requisit.* 17. *dub.* 18. *per tot.* ove attesta aver per se l'universale consuetudine, e lo siegue il Panimoll. *alla decis.* 31. *n.* 20. *e seguenti.*

6 Ma se dee starsi, com'è d'uopo di stare, al sentimento della Sacra Congregazione del Concilio, unica Interpetre del medesimo, deve dirsi tutto l'opposto a quanto abbiamo poc'anzi riferito. Il Sacro Concilio come di sopra abbiamo veduto, ammette la collazione d'un altro Benefizio semplice sufficiente a chi ne ha uno insufficiente: *aliud simplex sufficiens.* Ivi il Concilio parla in singolare. Il Concilio pure parla d'un altro Benefizio semplice, ma sufficiente: ed altresì il Concilio non parla del secondo Benefizio insufficiente. E però ha ben potuto la Sacra Congregazione di lui Interpetre dichiarare, che se il secondo Benefizio non è sufficiente, non possa venirsi alla collazione d'altri ancorchè insufficienti pel congruo sostentamento del Benefiziato. Inoltre è cosa trita *in Jure*, che i nomi di presentazione, collazione, ed istituzione sono alle volte promiscui: per lo che essendosi servito il Concilio *nel luogo citato* della parola collazione, ha ben potuto la Sacra Congregazione di lui Interpetre dichiarare, esser lo stesso nel caso la collazione, e la presentazione, e l'istituzione, e che non potendosi dall'Ordinario colla sua autorità conferire il terzo Benefizio semplice a chi ne ha due insufficienti pel mantenimento, nemmeno si può dal Patrone presentare al terzo Benefizio semplice chi ha due Benefizj semplici, o sufficienti, o insufficienti, ed esser necessario nell'uno e nell'altro caso la dispensa Appostolica.

7. Ciò premesso, altro ora non resta che il vedere, se quanto abbiamo detto essersi potuto fare dalla Sacra Congregazione, siasi fatto. Ammette la Sac. Congregazione, che a chi ha un benefizio semplice insufficiente possa il Vescovo conferire il secondo o sufficiente, o insufficiente che siasi, ancorchè l'uno e l'altro Benefizio sia *sub eodem tecto*, purchè siano fra di loro difformi, come fu da essa risoluto *nella Camerinen. Dispensationis al* 4. *di Novembre* 1716. ove si allegano le altre Risoluzioni *l.* 66. *Decret. p.* 482. Ammette la Sac. Congregazione, che chi ha più Pensioni Ecclesiastiche, ma insufficienti pel suo congruo sostentamento, possa il Vescovo conferire qualche semplice Benefizio, non venendo regolarmente i Benefizj sotto nome di Pensione: come al nostro proposito può vedersi appresso il Garzia *de Beneficiis part.* 11. *c.* 5. *n* 310. ed anche *al n.* 18. ed appresso il Massobrio *in Praxi habendi concursum requisit.* 7. *dub.* 17. *e dub.* 19. Ammette la Sacra Congregazione, che a chi ha più Legati Pii, o Cappellanie di Juspatronato dai laici, che non siano veri Benefizj, possa il Vescovo colla sua autorità conferire semplici Benefizj, come or ora vedremo; ma non ammette, che senza dispensa Appostolica possa conferirsi il terzo Benefizio a chi ne ha due benchè insufficienti: le Risoluzioni chiare si possono vedere appresso il Fagnano *nel c. Cum jamdudum*, *n.* 35. *e n.* 71. *de Præbendis*; nè tampoco ammette, che senza dispensa Appostolica possa ritener il terzo Benefizio, benchè di Juspatronato laicale, quando già se ne abbiano due benchè insufficienti: onde nel voto dell'antico Cardinale Paolucci, quando era Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, il qual voto è stampato nel Barbosa *Juris Ecclesiastici universi al l.* 3. *c.* 13. *n.* 189. così si legge: *Dubitatum fuit, an habens duo Beneficia simplicia, tertium de Jurepatronatus ad præsentationem Patronorum authoritate Ordinaria assequi, & retinere possit absque dispensatione Apostolica. Sacra Congregatio censuit, tertium Beneficium simplex, etiamsi de Jurepatronatus, non posse retineri cum duobus aliis absque Sedis Apostolicæ authoritate.* Vi è pure una Risoluzione in una causa di Alessandro fatta *nel giorno de'* 14. *Novembre* 1554. come può vedersi *nel l.* 19. *de' Decreti alla p.* 425. conceputa colle seguenti parole: *Sacerdos Joannes Hyacinthi Frazza provisus ab Ordinario de tribus Beneficiis simplicibus de Jurepatronatus, tenuis redditibus, ad necessariam sustentationem insufficientibus, humiliter petit declarari, an absque dispensatione Apostolica possit illa retinere. Sacra &c. respondit, non posse absque dispensatione Apostolica retinere.*

8. Nel tempo ch'eravamo Segretario della stessa Sacra Congregazione, ad istanza di Monsignor Vescovo di Bitetto *nel giorno* 22. *di Novembre* 1721. furono proposti, e disputati i seguenti tre Dubbj. Il primo, *An obtinens primum Beneficium sive liberæ collationis, sive de Jurepatronatus laicorum, ad sui sustentationem sufficiens, possit absque dispensatione Apostolica retinere secundum de Jurepatronatus:* ed a questo fu risposto *Negative*. Il secondo, *An obtinens duo Beneficia sive liberæ collationis, sive de Jurepatronatus laicorum, minime sufficientia ad congruam sustentationem, possit retinere tertium, & quartum de Jurepatronatus laicorum absque dispensatione Apostolica:* ed a questo fu risposto *Negative*, e fu aggiunto *ad mentem:* la quale fu, che Monsignor Vescovo non inquietasse chi con buona fede oltre i due Benefizj insufficienti o di libera collazione, o di Juspatronato laicale, fosse in possesso del terzo, e del quarto Benefizio di Juspatronato laicale. Il terzo, *Ad id quod procedit in retentione Beneficiorum, procedere etiam debeat in Legatis Piis, & Cappellaniis de Jurepatronatus laicorum:* ed a questo fu risposto *Negative:* e queste Risoluzioni furono fatte *nel giorno* 6. *di Decembre dell'anno predetto* 1721.

9. Ee-

9. Ecco quanto doveramo eccennarle in ordine al primo caso. Pessando al secondo, diremo non trovare veruna ripugnanza nelle Decretali che il Nipote non possa succedere al Zio nella Parrocchia da esso rassegnata liberemente nelle mani del Vescovo, come può vedersi *nel cap. Ex parte, il primo, de Officio Judicis delegati*. La difficoltà può consistere *nella Costit.* 48. di S. Pio V. ove dopo essersi espressi i casi, ne'quali i Vescovi possono ammettere le rinunzie, e le rassegne, *nel §.5.* così si soggiugne: *Caeterum praecipimus atque interdicimus, ne ipsi Episcopi, aut alii collatores de Beneficiis & Officiis resignandis praedictis, aut suis, aut admittentium consanguineis, affinibus, vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatorum in extraneos collationum, audeant providere. Quod si secus, ac etiam quidquid praeter, aut contra formam praedictorum fuerit a quocumque temere attentatum, id totum ex nunc vires, & effectum decernimus non habere:* ma sopra queste parole non sembre potersi fare verun fondamento per escludere dal concorso il Nipote del rassegnente, sì perchè le sopraddette parole risguardano unicemente i perenti, ed i famiglieri di chi ammette la rassegna; sì perchè in esse non parla del concorso, e nel concorso il Vescovo non he la libertà di conferire, ma la collazione vien regolate del voto degli Esaminatori.

10. Tuttavia ancorchè altre volte con buona fede siano stati ammessi al concorso anche i Nipoti e Parenti del rassegnante, le ingiugniamo, che ciò in avvenire assolutamente non si faccia, essendo corso nella Bolla di S. Pio stampate io tanti luoghi, ed in tante edizioni del Bollario Romano, un grend'errore di stampa, non dovendosi leggere *admittentium*, ma bensì *dimittentium*, come fu ben osservato da Monsignor Fagnano *nel c. Non fine, de Arbitris*; e nel settimo Libro della Decretali, stampeto, ma non mai pubblicato, e terminato nel Pontificato di Clemente VIII. sotto la presidenza del fu diligentissimo Cardinal Pinelli, si ritrova inserita le Bolla di S. Pio, ed in essa confrontata coll'Originale non vi è la parola *admittentium*, ma bensì la parola *dimittentium*: il cha chiaramente dimostra, che la Bolla non comprende i soli Parenti del Vescovo, ma ancora i Parenti del rassegnante.

11. Attesta il Fagnano *nel luogo citato al n.*53. aver luogo la Bolla di S. Pio anche ne' concorsi, e così essere steto risoluto dalla Sacra Congregazione: ma non portando egli la Risoluzione, Noi qui la inseriremo ricavata dai Registri *al l.*1. *de' Decreti p.*145. *e* 156. ed eccone le parole: *Quaerit a S. Congregatione Sacri Concilii Tridentini Episcopus Cremonensis, an Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii Papa V. felicis recordationis &c. habeat locum in Ecclesiis Parochialibus, & Beneficiis Curam animarum habentibus, & quae per concursum magis idoneis conferri debent ex Decreto Concilii Tridentini c.*18. *sess.*24. *ita ut si Familiaris aliquis Episcopi, vel consanguineus resignantis comparuerit, & in concursu ad hujusmodi Beneficium Curatum, ut supra vacans, cum aliis se examinari petierit, admitti non possit, & si admissus ad examen, & ut idoneus ab Examinatoribus relatus fuerit, ei Beneficium conferri non possit &c. Sanctissimus Dominus Noster*, cioè Gregorio XIII. *etiam ex sententia Sacrae Congregationis Concilii declaravit, locum habere, & ideo monendum Episcopum, ne hujusmodi familiares, aut consanguineos admittat ad concursum.*

12. Non potendo aver forza la riflessione, che quando si va per la strada del concorso, le collazione dipende dal voto dagli Esaminatori; poichè agli Esaminatori unicamente appartiene il dar giudizio sopra l'idoneità di ciaschedun Concorrente, e se i voti sono uguali, il Vescovo ha jus col suo voto di far prevalere uno de'due pertiti. Il giudizio però della maggior idoneità, che è quello che fissa la collazione, è privativo del Vescovo; e però avendo tanta parte il Vescovo anche nelle provviste delle Parrocchiali, che si fenno per concorso, saviamente è stato risoluto, che le Bolla di S. Pio abbia luogo anche in esse. Che è quanto doveremo significarle ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. Il 2. Marzo 1738.

XCII. NOTIFICAZIONE.

Sopra le Limosine delle Messe, che si celebrano in una particolar Chiesa della Diocesi. Esser espressamente vietato a' Sacerdoti l'applicare il valore della Messa a pro di chi dipoi darà loro la limosina. Se sia lecito a' Confessori imporre a' Penitenti il far celebrare Messe, da soddisfarsi per essi, e nelle loro Chiese: e se nell'incerte restituzioni possano prender nulla, o parte per le loro Chiese.

NEl luogo di Beragazze, Contea de' Signori Pepoli, appartenente alla Nostra Diocesi, ritrovasi una miracolosa Immagine di Maria sempre Vergine, collocata in una nobile Chiesa detta il Boccadirio, alla quale continuamente è gran concorso, essendosi degnato il Signor Iddio *dall'anno* 1480. fino al giorno presente di far miracoli, e grazie insigni a chi divotamente ricorre in essa all'intercessione della Madonna SS. nè mancando Indulgenze, colle quali i Sommi Pontefici hanno invitato el culto, ed alla venerazione verso l'Immagine di Marie, collocata nella detta Chiesa. Essendo giunto a Nostra notizia, essersi introdotti alcuni abusi in ordine all'applicazione e celebrazione delle Messe, che si dicono nella sopraddetta Chiesa, mentre taluno non avendo avuta la Limosina per la Messa, e non volendola applicare senza la Limosina, l'applica per chi gli darà dipoi la Limosina, senza che questo nulla prima gli abbia detto di volere per se l'applicazione della Messa, e prendendo alcuni Confessori dai Penitenti le Limosine per le Messe da celebrersi da loro: mancheremmo al Nostro dovere, se non ci prendessimo il pensiero d'ovviare a tali inconvenienti. Una

so-

volta disputavasi, se il Sacerdote poteva applicare la Messa pel primo che gli avesse date la Limosina, ed in alcune Diocesi erasi anche introdotta la consuetudine di ciò fare. Il Pontefice Clemente VIII. fece esaminar la materia nelle Sacra Congregazione del Concilio: *Superioribus diebus significatum fuit Sanctissimo Domino Nostro, paucis ab hinc annis in Hispania novam consuetudinem, recentiorum aliquot Theologorum opinioni nixam, sensim receptam, in dies magis invaluisse, ut Sacerdotes Missam celebrantes, ejus valorem applicent his, qui postea Missæ celebrationem postulaturi, ac pro ea eleemosynam præbituri sint, tametsi antequam Missæ Sacrificium perageretur, neque a Sacerdote illud rogassent, neque ei hac de causa eleemosynam præstitissent.* E le Sacra Congregaziona dopo aver ben esaminate la materie disse, che la predetta opinione era scandalosa, e pericolosa: *Quam rem cum Sanctitas Sua ad Sacram Congregationem Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum pro materiæ gravitate examinandam rejecisset in Sacra Congregatione primum de ea actum fuit diligentissime, ac deinde relatum ad Sanctitatem Suam, quæ ex ejusdem Congregationis sententia hujusmodi consuetudinem tamquam pluribus nominibus periculosam, Fidelium scandalis & offensionibus obnoxiam, atque a vetusto Ecclesiæ more nimis abhorrentem, explosit ac improbavit.* L'esame fu, come si è detto, commesso da Clemente VIII. le discussione fu fatta nel Pontificato di Paolo V. e questi fu quello, che approvò il sentimento della Sacre Congregazione, e lo fece far pubblico a tutti gli Ordinarj per mezzo d'una Lettere Circolare come può vedersi appresso il Pasqualigo *de Sacrificio novæ Legis* alla q. 168. In ordine poi al prender che fanno i Confessori dai Penitenti Limosine per Messe, che essi dipoi celebranno o nella Chiese ove confessano, o in altra; Noi ben sappiamo, poter il Confessore imporre anche ai Laici il far celebrare qualche Messa per soddisfazione de' loro peccati, essendo quest'opera personale soddisfattoria, in quanto prive i Penitenti di qualche danaro, ed in quanto se che come cooperatori del Sacrifizio, vengano a partecipare con modo particulare del di lui frutto soddisfattorio: ma nello stesso tempo sappiamo, doversi tener lontana dal Santo Sacramento della penitenza ogni minima sospizione d'avarizie, e però non potere il Confessore domandare in verun modo nelle Confessioni, o per occasione di esse veruna Limosina, non poter ingiugnere al Penitente penitenza di far dire Messe da celebrarsi da sè, o nelle sue Chiese, non potere nelle restituzioni incerte, o commutazione de' voti, prendere per se, o per la sua Chiese cosa veruna, e dover nelle restituzioni, ch'egli fa per ordine de' Penitenti, camminare con tal cautela, che non si scopra il Penitente, esigendo una polizza di ricevuta de colui, a cui avera fatta la restituzione, la quale dipoi consegnerà al Penitente; cautele tutte necessarie per fuggire ogni ombra, ed apparenza d'avarizia: *Non modo petat, sed nec velle se habere significet pecuniam, aliamve rem pro suscepti in Confessionæ laboris munere, immo verbis vel potius factis ab his omnibus abhorrere demonstret. Cum pro pænitentia Missas injunxerit, sibi, aut Ecclesiæ suæ, aut Monasterio dicendas non addicat. Quod idem servabitur in restitutionibus incertis, aut votorum commutationibus, alisque hujusmodi. Nec ipse pecunia, aliusve rei restituenda provinciam assumat, nisi necessitas ad id eum adegerit, ne scilicet Pœnitens dignoscatur tumque apocham recipiat ab eo, cui restitutionem contulerit, quam postea Pœnitenti tradat: ita denique se gerat, ut nec minimam avaritiæ labis suspicionem contrahat:* sono parola di S. Carlo Borromeo *nell' Istruzione a' Confessori alla part. 4. degli Atti della Chiesa di Milano.* Coerentemente dunque al detto finora proibiamo ed ogni e qualunque Sacerdote, sotto pena di Sospensione *a Divinis ipso facto*, l'applicare le Messa per chi gli derà la Limosina, e che prima non gli ha richieste l'applicazione della Messa; e sotto pena della Sospensione *ab audiendis Confessionibus ipso facto*, proibiamo ai Confessori che impongono ai Penitenti il far celebrar Messe, il prendere per se o per le loro Chiese le Limosine per celebrare, o far celebrare in esse le Messe.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il 23. Marzo 1739.

XCIII. LETTERA.

A Monsignor Vicario Generale, se s'intenda incorso nella Simonia chi per liberarsi da una Lite nelle cause Beneficiali fa uno sborso di danaro. Perchè questo passo lecitamente possa farsi, quali cose si richieggano. Degli Arbitri nelle materie Beneficiali, ed a che essi debbano principalmente attendere.

1. Essendo vacato in una delle Collegiate delle nostra Diocesi un Canonicato di Padronato laicale; e non essendo stati uniformi i voti de' Padroni, imperocchè una parte d'essi ha nominato A. ed un'altra parte d'essi ha nominato B. ed un'altra parte d'essi ha nominato B. ed essendo nata per ciò lite fra i Presentati: Ella in prima istanza come Giudice ordinario ha sentenziato a favore di A. ed avendo B. interposta l'appellazione alla Rota Romana, ed essendosi in essa due volte proposta la Causa, non si è presa da quel Tribunale veruna risoluzione: per lo che essendo B. stanco di sospendere, e diffidando delle proprie ragioni, ha fatto sapere ad A. che rinunzierà alla lite, purchè gli siano pagate le spese, che litigando è stato necessitato di fare. Non ha A. veruna difficoltà di far questo passo, sapendo benissimo che tolto di mezzo B. tutti i voti de' Padroni si uniranno nella sua persona: ma essendogli stato detto all'orecchio, che il rifare a B. le spese sarebbe una vera Simonia, ed avendo perciò domandato consiglio a chi ha creduto ben informato della materia, ed avendogli questo risposto, che si potevano deputare uno, o più Arbitri, e che giudicando gli Arbitri, come prima con essi si potreb-

potrebbe concordare, che B. rinunziasse, e che A. gli rifacesse le spese, il tutto sarebbe camminato bene; nell'udienza di jeri sera Ella richiese il Nostro sentimento, che brevemente ora le spieghiamo dicendo, potersi anche nelle materie Benefiziali collo sborso del danaro liberare dalla lite, ma non esser Noi nel caso, e perciò non potersi fra A. e B. fare il divisato negozio senza incorrere nella Simonia, e non esser buono il consiglio dato di eleggere gli Arbitri, incaricando il di lei zelo a far sapere tutto questo ad A. ed a B. il che ancora sarà da Noi con efficacia adempiuto, volendo far chiamare avanti di noi l'uno e l'altro, e parlar loro con chiarezza, e vigore.

2. Si è detto potersi anche nelle materie Benefiziali collo sforzo del danaro liberare dalla lite, e ciò si comprova colla celebre Decretale di Celestino III. *nel c. Dilectus 27. de Simonia*, in cui avendo il Proposto di Jure data una certa somma di danaro all'Arcivescovo, acciò lasciasse di molestarlo in ordine a certi Benefizj che aveva, il Papa sgrida l'Arcivescovo perchè non ostante la promessa, e l'aver ricevuto il danaro, proseguisse nel molestare il Proposto; nè condennando il Proposto per aver dato il danaro, di qui s'inferisce, potersi anche nelle materie Benefiziali collo sborso del danaro liberare dalle lite.

3. Si avvalora questo discorso ricorrendo alla Storia Ecclesiastica. Abbiamo in essa che Odoacre Re degli Eruli, e invasore dell'Italia, impose a chi era eletto Romano Pontefice il pagargli un certo tributo prima di prendere il possesso del Pontificato, e che in questa violenza continuarono i Re de' Goti Successori di Odoacre, e che scacciati i Goti, Giustiniano Augusto col pretesto, d'esser succeduto nel jus de' Goti, volle lo stesso pagamento, e che questa rea usanza durò fino a Costantino IV. Imperadore, detto volgarmente Pogonate, o sia Barbato, che condonò questo ingiustissimo tributo al Pontefice S. Agatone, ed ai di lui Successori, come si legge nell'Opera attribuita ad Anastagio Bibliotecario *nella Vita di S. Agatone*.

4. Eletto S. Gregorio el Sommo Pontificato, e non volendolo accettare, prese il mezzo termine di scrivere una lettera a Maurizio Imperadore, pregandolo a non confermare la sua elezione. Ma essendo stata intercetta la lettera da Germano Prefetto di Roma, ed avendo egli scritto a Maurizio di buon inchiostro dicendogli, che il bene della Chiesa richiedeva che confermasse l'elezione; ed avendo Maurizio tutta la cognizione del merito di S. Gregorio, con cui aveva trattato in Constantinopoli, fu l'elezione confermata, come può vedersi in Giovanni Diacono *nel libro primo della Vita di S. Gregorio c.39. e seg.* e nella Storia de' Francesi di S. Gregorio Turonense *al l. 10. c. 1.* ed il Santo non potendo più esimersi dal Pontificato, non lasciò di pagare l'accennato benchè ingiusto tributo.

5. Il medesimo Santo nel Comento *al 5. Salmo Penitenziale* si lamenta con parole pungenti del pagamento, e ne rimprovera l'Imperadore Maurizio; ma dubitandosi da' moderni Eruditi se l'Opera sia di S. Gregorio, come può vedersi *nel t.2. della Storia Ecclesiastica* del P. Graveson p.323. ed insinuandolo il Cave *nella Storia degli Scrittori Ecclesiastici*, che il modo di parlare in quell'Opera non è di S. Gregorio Magno, ma più tosto di S. Gregorio VII. ed aderendo a questo sentimento il Tommasino nel luogo, che or ora accenneremo; lascieremo da parte questa controversia, ed unicamente diremo, che il Santo Pontefice S. Gregorio pagò lecitamente l'ingiusto tributo, e che in questo modo si liberò dalla vessazione che aveva sopra al Sommo Pontificato, come ben considera l'erudito Padre Lupo *nel t.3. sopra i Concilj Generali della prima stampa alla p. 27. Persolvit tamen optimus Gregorius, quod nempe nec Populum declinare posset, nec Principes avaritiam moderari. Solus Princeps, non ipse fuit simoniacus, quia iniquam, a qua inevitabilem vexam redimit*; nè lascieremo d'aggiungere, che ancora oggidì l'eletto Patriarca di Costantinopoli non può ordinarsi, se non paga al Turco il tributo: il che non vien riprovato, condannandosi unicamente l'ambizione de' Greci, che ogni giorno vanno accrescendo il tributo, aprendosi i competitori con questo mezzo la strada per conseguire il Patriarcato: *Non ea criminis vertenda est Graecis ne efficax tributi, seu in ambiendo certant Patriarchatus culmine nefanda cupiditas, qua ad majus in dies tributum solvendum ultro proficiunt*; sono parole del Tommasino *de Beneficiis part.3. l.1. c.60. n.10.*

6. Si è poi detto che potendosi nelle materie Benefiziali liberar dalla lite anche collo sborso del danaro, Noi non siamo nel caso. Chi tratta la materia, acciò questo passo possa farsi lecitamente, fra le altre cose che richiede vi è quella, che chi sborsa danaro non abbia jus al Beneficio, ma jus nel Benefizio. Si desume questa condizione dalla Decretale di Lucio III. *nel cap. Matt.22. de Simonia*. Fu riferito a questo Pontefice, che uno era stato eletto ad una dignità Ecclesiastica dalla maggior parte de' voti, *paucis contradicentibus*; che un amico dell'eletto con di lui scienza, e partecipazione pagò certo danaro al Capotruppa de' contradditori, facendo in questo modo finire il contrasto: *et, qui magister discordiae videbatur, certa quantitatis munus exsolvit, & sic quam prius sustinebat contradictio quievit*; ed il Pontefice intimò all'eletto, che quanto prima innanzi la dignità, servendosi delle parole del Vangelo, *Nihil prodest homini si universum Mundum lucretur, Animae vero sua detrimentum patiatur*. Ed i Canonisti concordando il soppraccitato Testo *nel cap. Dilectus, de Simonia*, col presente *cap. Matthaeus* nello stesso titolo pure *de Simonia*, insegnano che nel caso del primo Testo eravi il jus *in re* sopra li Benefizj, che nel secondo non vi era che il jus *ad rem* sopra la dignità, che vuol dire un jus non perfetto, ma imperfetto; imperocchè la minor parte, che non aveva acconsentito nell'elezione, poteva proseguire deducendo le sue ragioni per impedire la conferma dell'elezione, come ben osserva il Gonzalez *sopra il citato cap. Matthaeus*,

ed è

ed è dottrina espressa di S. Tommaso 2. 2. *qu.* 100. *art.* 2. *Ad quintum*, ove così ragiona: *Antequam alicui acquiratur jus in Episcopatu, vel quacumque dignitate, vel prebenda per electionem, vel provisionem, seu collationem, simoniacum esset adversantium obstacula pecunia redimere, sic enim per pecuniam pararet sibi viam ad rem spiritualem obtinendam: sed postquam jus alicui jam acquisitum est, licet per pecuniam injusta impedimenta removere;* e nel quarto delle *Sentenze dist.* 25. *q.* 3. *a.* 2. *quæstiunc.* 1. *Ad septimum* dice: *Si non est sibi acquisitum jus per electionem, nullo modo potest pecuniam dare adversario, ut desistat. Si autem est ei acquisitum jus, potest aliquid dare, non ut pretium prælationis, sed ut redemptionem vexationis propriæ:* e concorda il di lui Discepolo S. Raimondo *nella Somma al lib.* 1. *tit.* 1. *de Simonia §.* 10.

7. La seconda condizione, che si richiede da chi tratta la materia, acciò nelle cause Beneficiali possa ono pagar danaro per liberarsi dalla lite, consiste nel jus chiaro che ha chi sborsa il danaro, e nella chiara ingiusta vessazione che gli si dà da chi lo riceve; poichè se il jus di chi paga non è chiaro, e se non è chiaramente ingiusta la vessazione di chi riceve il danaro, chi lo sborsa non compra la quiete, che è una cosa temporale, ma compra le ragioni sopra una cosa spirituale. S. Tommaso *nel luogo citato* suppone l'ingiusta vessazione *injusta impedimenta*, suppone il jus *in re* chiaro e liquido; ed in questi termini medesimi parla S. Antonino *nella* 2. *part. della sua Somma al tit.* 1. *cap.* 4. *nel fine del §.* 2.: *Quinto ratione redimendæ vexationis, & antequam jus acquiratur alicui in Beneficio, vel dignitate, non licet dare ad redimendam vexationem suam, alias Simonia esset; sed postquam fuerit adeptus, & jus sibi acquisitum, vexationem sibi injuste factam super Ecclesia, vel Beneficio, vel dignitate licet pecunia redimere, sed non justam vexationem, ut si juste accusaretur, vel hujusmodi:* e ne' termini d' ingiustissima vessazione, e di chiaro, e sicuro jus in chi pagava, procedono i fatti de' Sommi Pontefici, che pagavano il tributo dopo la loro elezione per potere avere il possesso del Pontificato; ed in questi stessi termini può dirsi che proceda anche il fatto di Giacobbe che comperò da Esau la primogenitura: imperocchè come dice San Tommaso *nella citata quest.* 100. *art.* 2. *nella risposta al quinto argomento: Jus primogenituræ debebatur Jacob ex Divina electione, & suam vexationem redemisse intelligitur.*

8. Applichi Ella dunque queste massime al caso presente, e vegga se abbiamo torto, o ragione, quando abbiamo detto potersi sborsar danaro nelle materie Beneficiali per liberarsi dalla lite, ma non esser Noi in questo caso. Il Jus di chi paga, acciò paghi lecitamente, deve esser *non jus ad rem*, *sed in re*, deve esser jus chiaro e liquido, e deve esser chiara l'ingiustizia dell'opponente, che riceve danaro. A. e B. hanno jus *ad rem*, considerandosi la presentazione, che ciascheduna di loro ha avuto dai Padroni. Se la sentenza favorevola ad A. dà ad esso il jus *in re*, è come se non fosse mai stata profferita, essendone restato sospeso l'effetto per l'appellazione interposta, ed accettata dai Giudici di seconda istanza. E poi chi sarà mai che possa dire; esser certo il jus d' A. esser chiara l'ingiusta vessazione di B. se due volte è stata proposta la Causa nel Tribunale dalla Rota Romana, e stata due volte dibattuta, nè mai è stata risoluta? indizio evidente che il jus d' A. non è chiaro, e che non è chiara l'ingiusta vessazione di B.

9. E di qui passando al partito degli Arbitri, le diremo ingenuamente non capirne la sussistenza; mentre se essi vogliono, come debbono, giudicare a dovere, dovranno entrare nel punto, se A. abbia jus *ad rem*, *vel in re*, se abbia jus chiaro, e se chiara sia l'ingiustizie di B. e così saremo sempre da capo, e gli Arbitri saranno necessitati a dire, non esser lecito nel caso nostro il pagamento.

10. Se chi ha proposto questo bel temperamento avesse qualche tintura del Jus Canonico, saprebbe non esser nuovo questo caso degli Arbitri, leggendo il *c. Non sine, de Arbitris*, d' Alessandro III. ove quel Sommo Pontefice non riprova un pagamento ordinato dagli Arbitri in questa materia Beneficiale; scrivendo i Canonisti *sopra quel Testo*, esser giusto il Laudo degli Arbitri, se è chiaro il jus di chi paga il danaro; esser ingiusto il Laudo, se chi paga il danaro non ha jus veruno; esser dubbioso il Laudo, ed aver apparenza di simoniaco, se è dubbioso il jus di chi paga il danaro; e che gli Arbitri debbono esser chiamati dal Superiore, il quale dee farsi render conto del Laudo profferito, rigettandolo, o ammettendolo, giusta ciò che vien prescritto nella Ragione Canonica. Veggasi il Fagnano *nel detto c. Non sine dal nu.* 3 *fino al n.* 6. *sotto il tit. de Arbitris.*

11. Il gran S. Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale di Milano *nella* 2. *part. delle Costituzioni al c.* 11. prese, come suol dirsi, il panno pel suo verso. Conobbe il pericolo pur troppo evidente di Simonia in questi pagamenti, che si fanno ne' Benefizj per liberarsi dalla vessazione. Sapeva il Santo che vi erano casi, ne' quali il pagamento era lecito, ma non volle commettere il giudizio alle Parti interessate, nè tampoco propose il bel partito degli Arbitri; ma stabilì che il Vescovo ne fosse inteso, e che il Vescovo dasse il giudizio se v'erano le circostanze pel giusto pagamento: *Ne redimendæ vexationis specie in Causis Beneficiorum simoniacæ pactiones intercedant, nemini licere volumus ad redimendam vexationem, ne in casibus quidem jure permissis pecuniam dare, quidquamve pacisci, aut transigere, nisi Episcopi consensus accesserit. Cujus partes erunt & prospicere diligenter an subsit aliqua fraus, & ubi rem fraude carere, & jure permissam esse cognoverit, non denegare ei, qui petierit, facultatem se a vexatione liberandi.* Che è quanto &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 3. d' Aprile 1738.

XCIV. LETTERA CIRCOLARE.

A' Vicarj Foranei, ed a' Curati della Città, e Diocesi. Potere i Vescovi forzare i Curati, ed i Rettori delle Chiese numerose d'anime, in cui non basta un solo Ministro a prendere degli altri a sue spese per confessare tutti. Qualunque Sacerdote, che per l'avanti avesse confessato, e poi per puro motivo di non voler soggiacere all'esame volesse tralasciare, non esser immune da grave peccato.

1. Sotto *il giorno* 26. *di Settembre dell'anno passato* 1738. fu da Noi pubblicata una Notificazione per far palese a ciascheduno, come intendevamo di regolarci nel concedere la licenza di confessare nella Città, e nella Diocesi; e fra le altre cose fu detto, che concedendosi per tempo limitato, nè mai più che *ad annum*, la licenza di confessare, volevamo nella proroga essere in libertà di richiamare all'esame chi aveva avuta la licenza anche *ad annum*, quando l'anno era spirato.

2. Ha avuta questa Notificazione il suo effetto ne' Confessori Secolari, e Regolari della Città, essendo essi venuti all'esame spirata la licenza: e quando si sono presentate Persone di credito, non abbiamo mancato di trattarle, come si trattano i più accreditati Prelati nella Corte Romana, e che hanno lodevolmente consumata la loro età nelle pubbliche Cariche, i quali presentandosi all'esame per gli Ordini, sono invitati ad esaminare gli altri che vogliono ordinarsi.

3. Ha avuto pure la Notificazione il suo effetto nella maggior parte de' Confessori della Diocesi, i quali spirata la licenza o sono venuti a Bologna, dove sono stati esaminati, sapendo che ogni Venerdì siamo al Tavolino in mezzo ai Nostri Esaminatori, ed ivi o esaminiamo, o sentiamo gli esami che si fanno dagli altri; o sapendo che quando alcune volte fra l'anno o per le Cresime, o per le altre facende, ed anche per titolo di sollievo, e di corta villeggiatura usciamo dalla Città, e ci ritroviamo ora in questa, ora in quella parte della Diocesi, siamo sempre pronti ad esaminare, ci sono venuti a ritrovare ove eravamo, ed ivi sono stati esaminati; non mettendosi mai il piede fuor di Città, che non si faccia sapere ove si va, e che non s'invitino i circonvicini che hanno bisogno d'esame, a venire a ritrovarci, sicuri d'esser esaminati, e spediti.

4. Restano alcuni Sacerdoti Confessori nella Diocesi, che avendo avuta la licenza di confessare *ad annum*, ed avendo inteso che spirato il tempo debbono ritornare all'esame, hanno lasciato di confessare, e si protestano di non voler più confessare: e quello che è più degno d'attenzione si è, che alcuni Curati della Diocesi si fanno difensori di questa loro condotta, dicendo, e scrivendo, che o hanno ragione, o almeno sono degni di compassione, mentre confessando senza verun emolumento temporale, non sembra doveroso, che ottenuta una volta la licenza *ad annum* di confessare, debbano incomodarsi nel ritornare all'esame spirata la licenza; che quando pure si volesse un nuovo esame, si potrebbe deputare qualcheduno nella Diocesi che gli esaminasse, stando alla di lui relazione; e che finalmente non volendo più i detti Sacerdoti confessare, non potendo essere sforzati da chi si sia a confessare, restano le popolazioni senza i Ministri necessarj, e senza chi vi amministri il Sagramento della penitenza, non potendo un solo Curato confessare tutta la Parrocchia.

5. Contuttochè questo discorso ad altro non tiri, che o ad esentare alcuni Sacerdoti dal nuovo esame, o a voler costituire nella Diocesi un Tribunale d'esame, per regolare poi le cose, Iddio sa come (il che da Noi nè si dee, nè si vuole ammettere in verun modo) e però quantunque bastasse il dire che il sistema progettato non è buono, e che a Noi appartiene dare gli ordini, ed agli altri eseguirli; nulladimeno per far vedere a chi parla, o scrive così, che non sa quel che dice, o quel che scrive, farriamo il seguente ragionamento.

6. Figuriamoci che il fatto sia vero, cioè che essendosi assentati alcuni Sacerdoti dal confessare, se ne senta il danno in alcune Parrocchie, non potendo il solo Parroco supplire a tutto. (Si è detto, figuriamoci; avendo Noi legittimi indizj da poter credere che si esageri, e che la magniloquenza abbia in quest'affare la sua gran parte) domandiamo se supposta la verità del fatto, vi sia il rimedio, e quale, e chi sia quello che deve porlo. Il rimedio è pronto, e consiste nel chiamare altri Sacerdoti, che sarà sempre Nostro pensiero ritrovare abili, e idonei a confessare, e che leggendo qualche Libro fra l'anno non avranno ripugnanza di venire all'esame spirata la licenza di confessare. Questo rimedio poi si dee porre dal Curato, che solo non può supplire a tutto: ed il Vescovo non deve in ciò avere altra ingerenza, che di sforzare il Curato ad adoperarlo, e così a prendere pel servizio dell'anime alla di lui Cura commesse quanti Sacerdoti sono necessarj per l'amministrazione de' Sagramenti; e per le altre cose annesse alla detta Cura.

7. Chiara, e letterale è la disposizione del Sar. Conc. di Trento, Libro assai buono, non molto voluminoso, e di non molto prezzo, che se qualche volta fra l'anno si andasse leggendo, risparmierebbe a molti il rossore di proporre certe cose; ed a Noi il tedio di sentirle. Il Sacro Concilio predetto *alla sess.* 21. *de Reformat. c.* 4. così stabilisce. *Episcopi etiam, tanquam Apostolicæ Sedis delegati, in omnibus Ecclesiis Parochialibus, vel Baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere Ecclesiasticis Sacramentis ministrandis, & cultui Divino peragendo, cogant Rectores, vel alios ad quos pertinet, sibi tot Sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad Sacramenta exhibenda, & cultum Divinum celebrandum*: e quelle parole: *vel alios ad quos pertinet*: additano i Parrocchiani, che sono tenuti a somministrare

ſtrare a chi li ſerve nell'amministrazione de' Sacramenti il biſognevole, quando il Parroco non poſſa ſolo ſupplire a tutto, e quando veramente ſia povero, come ſi deduce da una Riſoluzione della Sacra Congregazione Interprete dello ſteſſo Concilio, che fu fatta *ai* 16. *d'Aprile del* 1639. ed è *nel lib.* 16. *de' Decreti alla pag.* 190. *Sacra &c. cenſuit, ſuppoſita numeroſitate Populi, & tenuitate redditùum Prioratus, cui annexa eſt Cura animarum cogendum eſſe ipſum Priorem ſibi adjungere pro adminiſtrandis Sacramentis, & cultu Divino peragendo, Sacerdotem, eique ſubminiſtranda eſſe per Populum ad vitam ſuſtentandam neceſſaria.*

8. Il nome di povertà, che quando riſguarda la propria perſona ſuol eſſere oggetto di malinconia, già ci accorgiamo che nelle preſenti circoſtanze muta natura, e diviene oggetto di contento, e d'allegrezza: imperocchè eſſendo ogni Parroco preparato a comprovare la propria povertà, e ſapendo eſſer coſa molto difficile il far contribuire il Popolo ad una ſpeſa inſolita, benchè piccola, è coſa facile ch'entri in capo a qualche bell'umore il penſiere, che queſto ſia il vero modo di mantener l'impiego, e di dar meno che chi una volta ha confeſſato, proſeguiſca a confeſſare ſenza nuovo eſame, o con un eſame da farſi fuori della Noſtra preſenza, ancorchè gli ſia ſpirata la Patente, per non laſciare il Popolo ſenza i Miniſtri neceſſarj.

9. Ma chi penſa così certamente s'inganna, e prende un equivoco ben groſſo. Diaſi voce, e ſi faccia ſapere al Popolo che il Parroco è tanto ſcarſo di partito, che eſſendo mancato quel Sacerdote che confeſſava nella ſua Chieſa, non ne ſa ritrovare un altro; che le Caſſette della Chieſa ſono tanto miſerabili, che non ſi può dalle medeſime eſtrarre la limoſina della Meſſa, da darſi ad un nuovo Sacerdote quando viene a confeſſare; che il Parroco è tanto poveretto, che non è in grado di poter uſare una ſcarſa caritatevole corteſia ad un Sacerdote, che gli porge ajuto nella Cura dell'anime, e che però non ſi può fare a meno di non imporre ſopra i Parrocchiani una quota corriſpondente al biſogno; ed allora ſenza vedere i Libri dell'azienda, ſenza eſigere Note giurate, ſi ſaprà quante ſono le rendite della Parrocchia fra il certo, e l'incerto; ſi ſentirà dire che il Curato potrebbe tenere il Cappellano, e non lo tiene; che indubitatamente dalle Caſſette ſi può ricavare la limoſina della Meſſa per quei giorni ne' quali il Sacerdote è chiamato a confeſſare: nè qui finirà il diſcorſo, perchè ſi dirà che il Parroco nulla ha del proprio, che quando arrivò alla Parrocchia, rinunziò ſenza ſaputa del ſuo Superiore ai ſuoi Parenti il Patrimonio, al di cui titolo era ſtato ordinato; che non ſi contenta di vivere colle rendite della Parrocchia, ma che vuol mettere da parte, vuol mantenere la Sorella, il Fratello, la Cognata, il Nipote, che dovrebbero guadagnarſi il vitto colle loro mani; e che detratta queſte ſpeſe che non debbono entrare nel conto della Chieſa, e depoſto il deſiderio di far peculio da laſciare ai Parenti, vi reſta più che il biſognevole per poter ſovvenire il Sacerdote, che lo ſolleva dal peſo della Cura dell'anime, e che ſa per lui ciò che, parlando in aſtratto, non è obbligato di fare: trattandoſi poi d'una miſeria, e ſapendoſi che poco di più baſta, quando al detto Sacerdote non manchi la limoſina della Meſſa.

10. Avendo ormai qualche pratica del naturale delle perſone di queſta Città e Dioceſi, ben prevediamo che quanto ſi è accennato, baſterà per quietare le ciarle, e che chi ſi è lamentato di non poter ſolo ſupplire alla Cura dell'anime, o non parlerà più, o anche non avrà difficoltà di dire liberamente, ch'egli ſolo può fare, fa, e vuol far tutto; che non ha biſogno di veruno: e che ſe non vi ſono più quei Sacerdoti, che una volta confeſſavano, poco importa, mentre venivano aſſai di rado, e quando venivano, non ſtavano mezz'ora in Confeſſionario. Ma ſe quanto ſi è accennato baſta per quietare le ciarle, non baſta per quietar Noi, che vogliamo ſapere il netto dell'affare, e vogliamo che chi ſino al fine del termine ſtabilito nella ſua Patente ha confeſſato, e più non confeſſa, ci renda conto della ſua condotta.

11. I richiami che non confeſſando più alcuni Sacerdoti che una volta confeſſavano, patiſca la Cura dell'anime, i conſigli almeno taciti di laſciar correre, e di non inquietare con nuovo eſame, o almeno con eſame da farſi nella Noſtra preſenza, quei Sacerdoti che una volta hanno confeſſato, benchè ſia loro ſpirata la Patente, ſono venuti da quella parte della Dioceſi, che è nelle Montagne: perlochè incarichiamo ai Signori Vicarj Foranei di Baragazza, Barbarolo, Bazzano, Calvenzano, Caprara, Cavanne, Guzzano, Lizzano, Morghidore, Monrecerere, Monte S. Giovanni, Monteveglio, Monzuno, Panico, Pianoro, Pino, Pitigliano, Roffeno, Salvaro, Sembro, Sammoggia, S. Lorenzo in Collina, Venola, Verzuno, Zena, il fare un diligente ſquittinio delle Parrocchie del loro Vicariato, informarci chi de' Parrocchi ha, e chi non ha il Cappellano, ſe ſia verità, o eſagerazione che per difetto di Sacerdote che confeſſi oltre il Curato patiſca la Cura dell'anime: dandone fedele, ed eſatta relazione con lettera diretta al noſtro Cancelliere Arciveſcovile dentro il proſſimo meſe di Luglio, coll'aggiugnere anche nel fine della lettera, ſe egli ſteſſo ha, o non ha biſogno d'ajuto nella propria Parrocchia; credendoſi ſuperfluo l'incaricare la prontezza dell'eſecuzione, e il dire la coſa com'è, parlando abbaſtanza da sè la gravità della materia, e dovendo ciaſchedun Vicario Foraneo ricordarſi, che queſta è la principale incombenza del ſuo miniſtero.

12. In un batter d'occhio poſſiamo ſapere quali ſono i Sacerdoti, che hanno inſino ad ora avuta la Patente di confeſſare, hanno confeſſato, e non vogliono più confeſſare, tenendoſi dal Noſtro Cancelliere un eſatto Regiſtro de' Confeſſori: ma non poſſiamo già ſapere in qual Parrocchia determinatamente abitano, paſſando eſſi da un luogo all'altro della Dioceſi con pie-

na libertà, e secondo il loro capriccio. E però colla presente incarichiamo ad ogni e qualunque Curato delle Diocesi l'Ultimare d'ordine Nostro ed ogni e qualunque Sacerdote abitante nella sua Parrocchia, che abbia confessato, e che più non confessi, il dover comparire avanti di Noi dentro il mese del prossimo Agosto, nè prima, nè doppo, sotto pene della Sospensione *a Divinis ipso facto*, la qual pena gli dovrà intimare alle presenze del Notajo Foraneo, e di due Testimonj, trasmettendo dentro il mese di Luglio al Nostro Cancelliere l'Atto autentico dell'intimazione fatta; ed incarichiamo ai Curati delle Città il ricercare, se vi siano nelle loro Parrocchie Sacerdoti Diocesani, dando i loro nomi al predetto Nostro Cancelliere, che con un'occhiata al Registro de' Confessori, vedrà se sono fra quelli che hanno una volta confessato, e più non confessano, e s'intenderà con Noi per farli precettare sotto la pene suddetta a comparire.

13. Ed acciò chi dee comparire venga ben istrutto e preparato, diciamo che con tutta pace, e quiete in primo luogo vogliamo loro provere, che abbiamo l'autorità di richiamare i Confessori all'esame finito il termine della Patente; che abbiamo jus, ed anche qualche parte d'obbligo di assistere personalmente agli esami; che questo si fa da Noi non senza qualche incomodo, il quale però ben volentieri sopportiamo, per fare meno male che sie possibile il nostro uffizio; che finalmente per questa strada si sono riempite le Diocesi di buoni Confessori, che una volta non v'erano; che negli esami usiamo, abbiamo usata, ed useremo ogni maggior discretezza e chiarezza, avendo ancor Noi letto che chi ode le Confessioni entro una Villa non ha bisogno di tanto sapere, di quanto ne ha bisogno chi le ode in una Città, e alza quivi un Tribunale, in cui si agita una sorta di cause tanto maggiori. In una parola, ripiglieremo quanto abbiamo detto nella citata Notificazione, che è la 86. del Volume secondo, alla quale potranno con libertà opporre quanto sapranno, essendo Noi preparati a sostenerla senz' Assistente.

14. In secondo luogo non potendo Noi restar persuasi, che abbiano lasciato di confessare per aver tanto studiato, che la mente sie loro imbrogliata, giusta il caso riferito dal Gobat *nella sua Teologia Esperimentale al tratt. 3. cas. 16. sotto il num. 486.* vogliamo loro chiaramente provare, che l'unico motivo di non voler più confessare, è per non venire all'esame avanti di noi: non potendo rifondersi la causa di questa renitenza nel riconoscersi incapaci di sì grave peso, perchè già volontariamente si erano ad esso sottoposti, e sarebbero pronti a proseguire nel poterlo, se volessimo loro confermar la Patente senza nuovo esame da farsi avanti di Noi: nè potendosi tampoco rifondere la causa della renitenza nelle debolezza della propria complessione, o nella lontananza del viaggio; sì perchè corrono come cervi, e fanno molte e molte miglia a piedi per andare alle Chiese più remote, nelle quali si fanno gli Uffizj de' Morti: sì perchè quando siamo stati nella loro Parrocchia, taluno d'essi ha ricusato di venire all'esame, il che allora da Noi non fu considerato, non essendovi stato chi proponesse l'articolo della penuria de' Ministri; e finalmente perche capitano più volte l'anno o pe' loro bisogni, o pe' loro capricci in Bologna, e taluno d'essi invitato mentre era in Bologna all'esame, ha detto con faccia allegra che non vuol più confessare.

15. In terzo luogo vogliamo provar loro, che lasciando di confessare per non sottoporsi all' esame, non sono sicuri in coscienza, e sono rei di grave peccato. Discorrendo di questo punto, non entreremo per ora nella questione, se siano nelle circostanze del caso obbligati a proseguir e confessare, ed e sottoporsi al nuovo esame; e ben volentieri daremo loro per bella e buona la massima, che acciò l'omissione d'un atto sia imputabile a colpa, vi vogliono tre requisiti, il primo, che chi non fa, abbia potuto fare; il secondo, che fosse obbligato a fare, ed il terzo, che non abbia fatto: ma strettamente loro dimanderemo, se un atto in se buono, non che l'omissione indifferente d'una cosa per altro buona, possa diventar cattivo, e peccaminoso pel fine peccaminoso, per cui si fa, o si lascia di fare; e crederemo che doveranno risponder di sì, essendo questa dottrina comune de' Teologi dopo S. Tommaso *nella 1. 2. alla quest. 18. art. 5. Ad quartum, ed alla quest. 19. art. 7. Ad secundum*: e premesso questo principio, loro proveremo, che l'intelligenza, e spiegazione di questa proposizione: *Io non voglio più confessare, perchè non voglio sottopormi a nuovo esame avanti il mio Superiore; ma proseguirei a confessare, se fossi esentato dal detto nuovo esame*: è la seguente: *Non voglio confessare, non già perchè io abbia scrupolo di farlo; ma non lo voglio fare, o perchè la mia ridicola superbia m'induce a non acconsentire a nuovo esame, o perchè essendomi con qualche poco di studio riuscito di passare una volta all'esame, e non avendo mai più letto che il Breviario, ed il Messale, per dire l'Officio, e celebrare la Messa, ed essendo risoluto di non voler vedere più un Libro, voglio provar se mi riesce di proseguire avanti nel confessare senza che vi sia nuovo esperimento della mia abilità, della mia dottrina, bastandomi che ce l'intendiamo fra me, ed i penitenti, senza che v'entri di mezzo veruno, il quale vada indagando se io distinguo lebbra da lebbra, se io ho notizia de' casi riservati al Papa, o al Vescovo, se io so interrogare i penitenti, e come mi regolo e coi costituti in prossima occasione di peccare, e coi mali abituati*; i quali fini, ed i quali motivi essendo indubitatamente in se cattivi, non vi sarà veruno che abbia in capo lume naturale, che non conosca non esser sicuro in coscienza, ed esser reo di grave peccato quel miserabile Sacerdote, il quale benchè non obbligato a confessare lascia di farlo o per la superbia di non sottoporsi a nuovo esame, o pel pericolo che si scopra la sua inabilità in un affare tanto geloso, e che egli non abbandonerebbe, se potesse tener nascosto il male che ha di dentro.

16. In

16. In ultimo luogo, se sopraggiunte le risposte de' Vicarj Foranei nel tempo prefisso, che vuol dire dentro il mese del prossimo Luglio, ritroveremo non esser vere le dicerie, che essendosi assentati alcuni Sacerdoti dal Confessionario, ne patisca il servizio di Dio; finirà il congresso con una salutare ammonizione ai Sacerdote che prima confessava, ed ha lasciato di confessare per non sottoporsi a nuovo esame; acciò pensi seriamente alla propria coscienza. Ma se sopraggiunte le dette notizie, si vederà esservi veramente in alcune Perrocchie il bisogno di chi confessi, patira la Cura dell'anime, perchè il tal Sacerdote, che prima confessava nella Parrocchia, non vuol più confessare, sapendo ancor Noi che in un batter d'occhio non si può ritrovare altro Secerdote, che veda a confessare ne' luoghi remoti della Diocesi, nè si può concertare quel caritativo sussidio, che o dal Parroco, o dal Popolo si deve ad esso somministrare, quando non si trovi chi voglia sottometrersi al peso pel puro servizio di Dio, vogliamo con positivo precetto, sotto pene a Noi arbitrarie in caso di contravvenzione, ingiugnere al Sacerdote che prima confessava nei luogo, ed ha lasciato di confessare, il sottoporsi a nuovo esame, ed il proseguire a confessare nel luogo ove confessava, fintantochè siasi con altro Sacerdote idoneo, e men ca-arbio, potuto provvedere al bisogno dell'anime.

17. Ed acciò si vegga con qual fondamento intendiamo di far questo passo, desiderando Noi sempre d'operare colla ragione, che questa si sappia, e di governare non *jure cervellotico*, come suol dirsi, ma col jus doveroso, e ben appoggiato; diremo che l'obbligo d'amministrare i Sagramenti può provenire da più capi: o dall' ufficio, o sia della giustizia, il che si verifica nel Parroco, ed in chi ha la Cura dell'anime, che è obbligato ad amministrarli al suo Popolo, ed a confessare o per se, o per mezzo d'altri chiunque de' suoi parrocchieni ha bisogno d'esser confessato, e desidera di confessarsi, come ampiamente dimostra il Barbosa *de officio & potestate Parochi al cap.* 19. *nu.* 8. o dalla carità, come quando uno è in pericolo di morte, o in altro caso simile, e non v'è chi lo confessi: o pure dall'ubbidienza, comandando il Superiore per giusti e rilevanti motivi che il Sacerdote confessi, come ampiamente insegnano il Suarez *nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 3. quest.* 65. *art.* 4. *disput.* 16. *sect.* 1. *§. Dico tertio, e sopra la stessa 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. disp.* 32. *sect.* 1. *nel principio*, il Cardinal de Lugo *de Sacramento Pœnitentiæ alla disput.* 22. *sect.* 1. *nel principio*. Quest' ultimo capo è quello, che è la base del nostro precetto; avendo Noi benchè indegnamente, la qualità di Superiore, essendoci nella Sacra Ordinazione stata promessa l'ubbidienza, e non essendovi chi possa dubitare del giusto motivo del precetto, e dell'equità dello stesso ristrignendolo ad un tempo determinato, e finchè siasi provveduto el bisogno.

18. La cosa ci sembra assai chiara; ma quando vi fosse (il che non crediamo) bisogno di rendarla anche più chiara, lo faremo con un esempio. Si cerca se' il Sacerdote che non ha Cura d'anime, e che nè per titolo di Benefizio, nè per limosina ricevute, non è obbligato e celebrar la Messa, sia obbligato a celebrerla ogni Festa di precetto, o pure solamente nelle maggiori Solennità: e chi dica esser tenuto in tutte le Feste, e chi solo nelle maggiori Solennità. Di questa questione discorreremo a tempo e luogo, cioè in una cert' Opera, che nell'anno corrente, se a Dio piace, daremo alle stampe: ed intanto basterà l'accennare, che gli Autori, che sopra il quesito proposto sono discordi, sono però concordi nell'asserire, che il Sacerdote che non ha Cura d'anime, e che non è obbligato a celebrar la Messa per titolo di Benefizio, o di limosine, è obbligato a celebrarle ogni volta che vi sia il bisogno; come per esempio, se un dì di Festa une Parrocchie restasse senza Messa, avendo una parte del Popolo sentita la Messa del Curato, ed essendovene un' eltra parte che non è potuta capire nella Chiesa, e perciò resterebbe senza Messa; se vi fossero emmalati, e' quali si dovessa amministrare il Viatico, e non vi fossero Particole consagrate, ed il Parroco avesse già celebrata la Messa, e sono altresì concordi nell'asserire, che il Vescovo nel caso dal bisogno dell'anime, può fare un precetto a tali determinati Sacerdoti, che celebrino la Messa anche in quei giorni, ne' quali non sarebbono obbligati a celebrarla fuori dell' accennate circostanze. Veggasi il Passerino *nella* 3. *parte di S. Tommaso alla quest.* 82. *art.* 10. *dal num.* 19. *fino al num.* 23. ove tratta il punto con molte eccuratezza. E se il Vescovo può comandare al Sacerdote, che ne' tali casi si serva della sua autorità sopra il Corpo vero di Cristo, e perchè non potrà in casi consimili ingiugnarli, che premessi i dovuti requisiti, e particolarmente quello del nuovo esame, si serva dell' autorità che ha sopra il Corpo mistico di Gesù Cristo?

19. Ecco candidemente svelato quanto ebbiamo dentro di Noi; e continuando colla stessa candidezza, avvisiamo, che avanti che vengano a ritrovarci i Sacerdoti chiamati, avremo anche veduta la materia, se la pena arbitraria a Noi riserbata, in caso di disubbidienza al precetto, possa giugnere, come ci pare di andar travedendo, alla sospensione ancha dalle Messa, per levar loro l'incomodo di andata alle Chiese più remote, quando in esse si celebrano gli Uffizj de' Morti, già che riesca loro tanto penoso il viaggio fino a Bologna, o a quel luogo della Diocesi, ove ci ritroviamo, per essere esaminati.

20. Avevamo destinato di richiedere l'informazione del bisogno di Sacerdoti Confessori nelle Parrocchie della Montagna, e perciò di sopra abbiamo nominato solamente i Vicarj Foranei d'esse, tanto più che dalla sola Montagna erano venuti i richiami: ma tamendo che toccata questa corda, non si sentano richiami dalle altre parti della Diocesi, incarichiamo a tutti gli altri Vicarj Foranei della Diocesi il fare

re dentro il tempo di sopra espresso ciò che abbiamo ordinato che si faccia dai Vicarj Foranei della Montagna. Che è quanto &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 2. di Giugno 1739.

XCV. LETTERA.

A Monsignor Vicario Generale. Se chi fondando con Beni Patrimoniali un Benefizio colla riserva del jus per se sua vita durante, e dopo morte lui a' suoi Parenti, incorra nella Simonia. Se siavi necessaria l'autorità della Sede Appostolica. Se s'incorra anche accrescendo la dote a qualche Canonicato già eretto, e di padronato laicale, col patto d'essersi nominato. Se il Padrone del Benefizio possa presentare se stesso.

1. UNa Persona Ecclesiastica, capace di Benefizio Ecclesiastico, intende fondarne uno non Curato co' suoi Beni Patrimoniali, riservando a se sua vita durante, e dopo la sua morte a certi suoi Parenti il jus di presentare, coll'aggiunta di voler essa godere il Benefizio fondato, presentando se stessa all'Ordinario, che le debba dare l'istituzione. Nell'udienza di jeri sera Ella ci espose il caso, e disse di voler vedere la materia. Noi pure l'abbiamo veduta, e brevemente qui le esporremo il Nostro debole sentimento.

2. Il Testo Canonico *nel cap. Tua nos, de Simonia*, espone, essere stato proposto al Sommo Pontefice il caso d'uno, che offeriva alla Chiesa certi suoi Beni, i quali voleva ritenere nel luogo di Prebenda col patto d'esser Canonico nella Chiesa, a cui aveva offerti i suoi Beni: e si cerca, se in ciò vi fosse Simonia: *Si aliquis alicui Ecclesiæ de Bonis suis quadam obtulerit, petens ut in vita sua sibi liceat eadem Bona in ipsa Ecclesia pro Prebenda tenere, Bona recipi debeant sic oblata, & idem Clericus assumi valeat in Canonicum ejusdem Ecclesiæ absque vitio Simoniæ*; ed il Sommo Pontefice risponde esservi Simonia, se nell'offerta de' Beni alla Chiesa v'è il punto di dover esser Canonico, ma non quando escluso ogni patto offre i suoi Beni, prega d'esser ricevuto come Canonico, e i Canonici indipendentemente dall'offerta lo ammettono come Canonico fra di loro: *Nos igitur devotioni tuæ taliter respondemus, quod si quis Clericus cum conditione, vel pacto largiatur, vel offerat Bona sua, ut illa postmodum pro Præbenda retineat, & ut in Canonicum admittatur, hujusmodi oblatio, vel receptio fieri non poterit sine vitio Simoniæ, cum in talibus omnis pactio, aut conventio cessare debeat juxta Canonicas Sanctiones; si vero pure, & sine pacto, & conditione qualibet offerat Bona sua rogans humiliter ut in Canonicum admittatur, & Bona ipsa retinere sibi liceat pro Præbenda, & Clerici ejusdem Ecclesiæ pure consentiant, hujusmodi receptio procul dubio fieri poterit absque scrupulo simoniacæ pravitatis.*

3. Il celebre Monsignor Fagnano *sopra il detto cap. Tua nos, al num. 4. de Simonia*, dice d'essere stato consultato da un Cherico, che aveva fondato co' suoi Beni Patrimoniali un Arcipretato nella Chiesa Cattedrale, riservandosene il Padronato, e colla condizione di poter presentare se stesso; e dice d'aver risposto che tutto era simoniaco, e che v'era bisogno dell'autorità Appostolica per sanare il difetto, e che avutosi dal Cherico ricorso al Sommo Pontefice Urbano VIII. ottenne la richiesta sanazione: *Cum quidam Clericus non ita pridem sua Bona Patrimonialia contulisset pro erectione Archipresbyteratus in Cathedrali Ecclesia, cum reservatione Jurispatronatus, eo pacto adjecto, ut posset se ipsum præsentare, & non alias; consultus ab eodem Clerico respondi, erectionem & institutionem inde secutam fuisse simoniacam, & nullam per hanc Decretalem, & opus esse nova erectione, & provisione Sedis Apostolicæ, quam postea idem Clericus impetravit a Sanctissimo Domino Nostro Urbano VIII. ex præsentatione enim acquiritur præsentato jus spirituale ad Beneficium obtinendum, & Episcopus potest compelli ad instituendum*: e colla dottrina del Fagnano concordano il Piringh *al lib. 4. Decretal. tit. 3. sez. 6. num. 89.* il Cabassut. *in Theoria & praxi juris Canonici lib. 5. cap. 4. num. 4.* l'Azor. *Instit. moral. part. 3. lib. 12. cap. 7. quæst. 2.*

4. Il moderno Nicolio *nella sua Pratica Canonica al tom. 2. lett. S. num. 41.* porta una Risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio, fatta *l'anno 1686.* in una certa causa d'Alessandria, nella quale fu rigettato come simoniaco il patto d'uno, che s'era offerto di accrescere la dote ad un Canonicato già eretto, e Padronale d'alcuni Laici, purchè questi lo presentassero: ed avendo Noi voluto vedere in fonte la Risoluzione, crediamo opportuno e necessario il riferirla qui, come sta nei Registri della Sacra Congregazione.

Alexandrina de Augmentis Dotis Canonicatus.

Vacante a pluribus mensibus Canonicatu in Ecclesia Collegiata Sanctæ Mariæ de Nive, Jurispatronatus Fratrum de Montellis, Sacerdos Thomas Maria Verrus proposuit dictis Patronis, se dicti Canonicatus dotem auctiorem fore mediante assignatione cujusdam vineæ, expressa tamen lege adjecta, ut ad eumdem Canonicatum debeat ab illis præsentari.

Timens nihilominus id aliquam simoniæ labem involvere, pro conscientiæ suæ serenitate proposuit infrascriptum dubium, quod audito, & narratarum veritatem comprobante Episcopo, relatum fuit in proxima Congregatione per modum Summarii.

Cum autem Eminentissimi Patres mandaverint, illud in folio describi, decernendum nunc superest.

An dicta conventio sit simoniaca.

Sacra Congregatio Concilii respondit Affirmative.

5. Fi-

5. Finalmente non è così facile il poter capire come il Padrone del Benefizio, o chi può presentare al Benefizio, possa presentare se stesso, essendo ciò vietato *nel cap. Per vestras, de Jurepatronatus*, dovendovi essere distinzione fra il Presentante, ed il Presentato, conforme si può vedere *nel cap. final. de Institutionibus*; e quando vaca il Benefizio, se chi ha il jus di nominare vuole averlo, non può presentare se stesso, ma o dee pregare il Vescovo che glielo dia, se lo ritrova meritevole, o dee donare ad altri il Juspatronato con vera donazione, con donazione tale, ch'egli resti spogliato per sempre del jus di presentare, e con donazione che sia approvata dal Vescovo, giusta il sentimento di più accreditati Canonisti, riferiti dalla buon. mem. di Monsignor Pirone *nella sua allegaz.84. n.4. e seg. t.2. delle Controversie Padronali*; o pure è d'uopo che il Vescovo gli die a dirittura il Benefizio senza veruna previa presentazione, e che egli accetti il Benefizio, e dopo la collazione dia il suo consenso, scansandosi in questo modo l'ingresso ambizioso nel Benefizio, come ben riflette il Piringh *nel l. 3. delle Decretali tit. 38. de Jurepatronatus sez.4. §. 2. n.91.* cose tutte, che sono difformi dal caso proposto, in cui la persona Ecclesiastica vuole coi suoi Beni Patrimoniali fondare un Benefizio, riservando a se stessa, ed ai suoi Successori il jus di presentare; e colla condizione di voler presentare se stessa.

6 Ecco quanto abbiamo portato rinovare contro la fondazione, che ora esaminiamo; manifestandoci passate per le meni varie fondazioni, col patto e condizione, che il Fondatore possa presentare se stesso, ed essendo state queste fondazioni ammesse senza verun contrasto, ed avendo il Fondatore presentato se stesso, ed avendogli gli Ordinerj data senza veruno scrupolo l'istituzione; questa osservanza c'induce a credere, che in simili fondazioni non vi sia il male, che poc'anzi abbiamo esposto.

7. E per vero dire, se dal Piringh, e dall' Azorio, seguaci di Monsignor Fagnano, come abbiamo veduto, si ammette *ne' luoghi citati* per bella e buona una fondazione, in cui il Padrone dica di voler presentare un suo Figliuolo, un suo Amico, o un suo Parente, si bramerebbe sapere, perchè in ciò non siavi verune Simonia, e che poi vi sia Simonia se dice di voler presentare se stesso, essendovi nell'uno e nell'altro caso il patto, unico fonte della Simonia, e nell' uno e nell'altro caso avendo luogo il motivo di Monsignor Fagnano, che *ex præsentatione acquiritur præsentato jus spirituale ad Beneficium obtinendum, & Episcopus potest compelli ad instituendum.*

8. Ed il soggiugnere, che presentando il Padrone se stesso vi è l'ambito, qual ambito non vi è se presente il Figlio, Amico, o il Parente, non può avere forza veruna; sì perchè l'ambito non ha che fare colla Simonia, sì perchè se non vi è ambito veruno in quello che concorra ad una Parrocchia vacante, quando vi concorra colla disposizione di far comparire le sue qualità, acciò quando mai fossero buone, e superiori a quelle degli altri Concorrenti il Vescovo conferisca a lui la Parrocchia: come mai potrà dirsi, che sia l'ambito in chi presenta se stesso al Benefizio non Curato, il quale ha egli fondato, purchè si presenti nelle dovute forme, ch'è lo stesso che dire colla disposizione, che il Superiore veda se ha le qualità necessarie per ottenere il Benefizio, ed avendole glielo conferisca, o per meglio dire, gli dia l'istituzione, essendo questa, almeno dovendo esser questa, l'intelligenza del patto, o sia condizione posta nella fondazione, che il Fondatore possa presentare se stesso, e che dall' Ordinario gli sia data l'istituzione.

9. Al nostro intendimento queste ragioni hanno fatto, e fanno una gran forza; ma avvegnechè siamo ben persuasi della nostra insufficienza, non ci saremmo mai indotti ad averle per buone, e particolarmente contro l'autorità di Monf. Fagnano da Noi meritamente rispettato, se non avessimo riconosciuto esser esse approvate da un altro celebre Canonista della Curia Romana, ultimamente defunto, che ha fatto tanta figure nella Canonica Giurisprudenza, e nelle materie Benefiziali, sopra le quali ha dato alle stampe Volumi molto accreditati.

10. Questi è il sopraccitato Monf. Pitone, che *nelle sue Controversie Padronali al t. 2. alleg. 54. n.14. e seg.* abbraccia il Nostro predetto sentimento per le ragioni appunto poc'anzi motivate; e però brevemente passando a rispondere a quanto si è motivato in contrario, *il c. Tuanos, de Simonia*, non sembra che abbia che fare col caso nostro, imperocchè chi nel caso del detto capitolo offeriva i suoi Beni col patto di volerli godere come Prebenda, ed anche d'esser ammesso come Canonico, non fondave il Canonicato, ed in sostanza voleva esser Canonico godendo i Beni, e mutando il nome, godendoli non come Beni Patrimoniali, ma come Prebenda, acciò i Canonici non ricusassero di accettarlo per Canonico per aver egli Prebenda; e non parlandosi nel Testo, che anche dopo la sua morte dovesse restar ferma la Prebenda a pro del Successore, non v'è chi non vegga quanto chiara fosse la Simonia, che il Sommo Pontefice dice che non vi sarebbe stata, se senza verun petto, e condizione avesse offerti i suoi Beni alla Chiesa, avesse detto di voler godere come Prebenda, ed i Canonici senza veruna riflessione all'offerta l' avessero accettato per Canonico nella loro Chiesa.

11. Subentra l'autorità di Monf. Fagnano, ed in essa è d'uopo il distinguere ciò che dice, da ciò che fu fatto. Quanto esso dice è per appunto quello, che non si può ammettere per i motivi di sopra riferiti. Quanto poi fu fatto non dee recare veruno nocumento a chi sente in contrario; sapendosi che i Sommi Pontefici anche ne' casi, ne' quali non v'è verun male, se ad essi si ricorre per ottenere la sanazione dell'atto, lo fanno ben volentieri, per levare gli scrupoli, e quietare le coscienze.

12. Circa la Risoluzione della Sac. Congregazione del Conc. nella causa d'Alessandria, chi la leggerà, toccherà con mano la differenza fra il caso nostro, ed il caso d'essa. Noi trattiamo d' una

una fondazione di Benefizio, che si fa coll'autorità Canonica, cioè coll'autorità dell'Ordinario. Noi trattiamo d'una riserva di Padronato, condizione ammessa dai Sacri Canoni, per allettare i Fedeli a fondar Benefizj: e Noi finalmente trattiamo della condizione di poter presentare se stesso unita colla fondazione, come si fa, e come si dee fare. Ma nel caso della causa d'Alessandria il Canonicato era già fondato. Chi aggiugneva la vigna non acquistava il Padronato del Canonicato, imperocchè il Padronato restava a chi prima l'aveva. L'aggiunta della vigna facevasi senza saputa dell'Ordinario: e quando anche l'Ordinario l'avesse saputa ed approvata, ciò non sarebbe bastato per escludere la troppo patente Simonia; mentre senza fondazione di Benefizio, senz'acquisto di Padronato, il Verri corrente accresceva la dote del Canonicato, e faceva il patto coi Padroni del Benefizio, che lo presentassero ad esso.

13. Finalmente le riflessioni della differenza fra il Presentante, ed il Presentato hanno luogo quando il Benefizio è già fondato, e che essendo venuto il caso di dover presentare, il Padrone vuol per se il Benefizio, e quando nella fondazione del Benefizio non è stata posta la condizione, che il Padre possa presentare se stesso: essendo cosa certa che nella fondazione, chi fonda può porre condizioni anche contrarie al Diritto Canonico, e che il Vescovo è tenuto ad ammetterle; e non ammettendole, che il di lui dissenso deve esser supplito dal Superiore. Ch'è quanto dovevamo suggerirle ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 4. Giugno 1739.

XCVI. NOTIFICAZIONE.

Sopra le Parrucche, ed i Girelli. Se senza reità di peccato mortale possa celebrarsi la Messa col capo coperto. Che senza Pontificia dispensa non si può celebrare la Messa con Berrettino, o Parrucca benchè corta, ed in cui sia la cherica scoperta. Se possa concedersi da' Vescovi. Dell'uso della Parrucca, ed in che tempo, e con quali licenze permesse a' Sacerdoti. Dell'uso, e forma de' Girelli.

1. CRediamo esser cosa certa, non potersi senza peccato celebrar la Messa colla testa coperta; essendo troppo chiara la disposizione del Testo *nel Can. Nullus, de Consecrat. alla dist.1.* ove così si legge: *Nullus Episcopus, Presbyter, Diaconus, ad solemnia Missarum celebranda præsumat cum baculo introire, ac velato capite Altari assistere, quoniam & Apostolus prohibet viros velato capite orare in Ecclesia: & qui temere præsumpserit, communione privetur*: e crediamo doversi dire coperta la testa, se taluno celebra la Messa col Berrettino, o sia Calotta in capo, o con una Parrucca benchè corta, ancorchè la chierica sia scoperta; nè potere veruno celebrare o col Berrettino in capo, o colla Parrucca la Messa, se non ha un'espressa dispensa del Sommo Pontefice.

2. Letterale è il Decreto del Pontefice Urbano VIII. inserito nel Messale riformato: *Nemo audeat uti Pileolo in celebratione Missæ, sine expressa licentia Sedis Apostolicæ, non obstante quacumque contraria consuetudine*: e concorda un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti *al 31. di Gennajo, ed al 24. d'Aprile 1626.* ove così si legge: *Facultas concedendi Pileolum in Missa spectat ad Papam*: come può vedersi *nella part.1. del t. 1. della bell'Opera* del P. Merati *sopra il Gavanto alla p.352. n.20. e nell'Indice de' Decreti stampati dopo la medesima al n. 197.* Se prestiamo fede allo Scorzia *nel l. 3. de Missa al c.4.* il Sommo Pontefice Gregorio XIII. con gran difficoltà concesse al Vescovo di Nizza il poter dire la Messa col Berrettino, ancor levandolo in tutto il tempo del Canone. Sono stati più benigni i di lui Successori, che a' Vescovi, e semplici Sacerdoti ne hanno conceduto l'uso nel tempo della Messa, concorrendovi il pericolo della sanità del Celebrante, se senza il Berrettino la celebrasse: *Sine valetudinis tuæ detrimento celebrare posse non speres*: colla clausola, se ciò sia vero: *Si narrata vera sint, super quo conscientiam tuam oneramus*: e coll'aggiunta, che si levi il Berrettino dal Prefazio sin dopo che sarà fatta la Comunione: *Non tamen a Præfatione usque ad peractam Sacram Communionem*: giusta la formola del Breve riferita appresso Monsignor Sarnelli *nel t. 1. delle sue Lettere Ecclesiastiche alla Lett.65.* Nella Cina è positiva irriverenza il tenere il capo scoperto: e però il Pontefice Paolo V. concesse ai Missionarj il celebrar la Messa col Berrettino in testa, purchè non fosse quel Berrettino, del quale usualmente ci serviamo, come può vedersi in Teofilo Raynaudo *nel t.13. de Pileo, & cæteris capitis tegminibus, alla sez. 14. p.628.*

3. E qualche Autore Oltramontano, che ha preteso potersi dal Vescovo concedere, concorrendovi una legittima causa al Sacerdote l'uso del Berrettino celebrando la Messa, in sequela della pretensione di non essere i loro Paesi sottoposti ai Decreti delle Sacre Congregazioni di Roma, come può vedersi appresso il Juvenin *de Sacramentis alla dissert.5. de Eucharistia sacrificio q. 8. c. 4. verso il fine* (a), s'inganna, non meno perchè la riferita pretensione è vana, che per-

(a) Facendo la questione: *Utrum Sacerdos detecto capite celebrare teneatur?* risponde affermativamente, allegando: *ita statuisse Zachariam Papam*: indi prosieguisce: *Vim ubique habet ea lex, & præsertim in Galliis, ubi Concilia provincialia solemniter eam promulgarunt, Sacerdotes non celebrent operto capite (inquit Concilium Biturtcense) nisi infirmitas urgeat. Idem multo ante decreverat S. Carolus in Concilio Mediolanensi I. ut operto capite celebrare non audeant. In observatione illius Ecclesiasticæ legis Summus Pontifex, ea causa nonnunquam dispensat. Sylvius in 3. part.*

perchè proibendo *il Canone Nullus* anche al Vescovo il celebrare la Messe colla testa coperta, e così col Berrettino, viene ad indicare abbastanza, non poter egli concedere ad altri simile dispensa: *An ergo Episcopus, cui fuit prohibitum a Papa, secum ipse, & cum aliis dispensabit?* furono parole del Gavanto *nella part. 2. al tit. 2. sopra la Rubrica de ingressu Sacerdotis ad Altare*, dalle quali si serve per confutere la predetta opinione, nè lascia d'accennare il vero principio Canonico, stabilito altresì dal Persico *de praecipue Sacerdotis officio al l. 1. art. 2. c. 8. n. 87.* che quando il Canone impone legge al Vescovo, il Vescovo non può dispensare nè se, nè altri dalla legge imposta.

4. Se senza la dispensa del Sommo Pontefice non si può celebrar la Messa col Berrettino, nemmeno si può celebrar colla Perrucca benchè corta, e colla cherica scoperta. Sappiamo esservi alcuni, che riflettendo non differenziarsi la Parrucca almeno modesta della chioma naturale, e non potersi levar dal capo con quella facilità, con cui si leva il Berrettino, ammettono non potersi senza dispensa Pontificia celebrar la Messa col Berrettino, ma potersi celebrare con giusta causa, e colla licenza del Vescovo colla Parrucca, come può vedersi appresso il Rayneudo *nel t. 13. de Pileo, & caeteris capitis tegminibus alla sez. 2. p. 691.: Cum unum moraliter faciat cum capite, nec a coma nativa internoscatur, contra quam accidat in Calantica, sive Pileolo:* appresso il Pasqualigo *de Sacrificio novae Legis alla q. 832.* il quale aggiugne, che quando la Parrucca è simile alla chioma naturale, non sembra esservi veruna irriverenza a portarla anche nella Messa portandosi anche avanti il Sommo Pontefice, ed i Supremi Principi, alla presenza de' quali si leva il Berrettino, e finalmente appresso il Thiers *nel Trattato delle Parrucche alla p. 373.* ma sappiamo altresì, che questa opinione fu esaminata e rigettata come falsa, e priva d'ogni fondamento, in una Congregazione particolare tenuta in Roma, giusta ciò che si legge *nelle Istruzioni Criminali* del Sig. Avvocato Ursaya *al l. 1. tit. 10. §. 4. n. 51.* e sappiamo che coerentemente a questa Risoluzione fu fatto sapere ai Nunzj Appostolici, residenti ne' Paesi benche freddissimi, *non esse mentem Sanctitatis Suae, quod Nuntiis Apost. liceat aut Episcopis liceat licentiam Sacerdotibus concedere ejusmodi Comas*, e de le Parrucche, *in actu celebrationis gestandi:* alle qual mente si conformarono i Vescovi anche più potenti della Germania, come può vedersi appresso l'Anacleto *sopra le Decretali al l. 3. tit. 1. de vita & honestate Clericorum al §. 4. n. 93.* ed appresso Le Croix *nel l. 6. part. 2. de Sacrificio Missae al n. 401.*

5 Quando arrivammo a questa nostra Residenza, ancorchè sapessimo essere dalle Sacre Costituzioni proibito a chi è costituito negli Ordini Sacri, ed a chi è Cherico Benefiziato, il portare la Parrucca o all'Altare, o fuori dell'Altare, come può vedersi pienamente comprovato in una Nostra fatica, data alle stampe nell'occasione che trattavasi d'una certa causa di Molfetta nella Sacra Congregazione del Concilio, della quale eravamo Segretario; benchè sapessimo che quando il Vescovo vuole, ch'in verun luogo la Parrucca non si porti ne da chi è costituito negli Ordini Sacri, nè da chi è Chierico Benefiziato, incontra ogni maggiore appoggio nelle Congregazioni di Roma, come accadde a Monsignor Vescovo della predetta Città di Molfetta, il quale fece un simile Editto, che impugnato, fu in contraddittorio Giudizio sostenuto, ed approvato dalla Sacra Congregazione del Concilio *gli 8. d'Agosto del 1722.* e così nel tempo del nostro Segretariato, e benchè sapessimo, essere stato proibito dalla S. M. di Clemente XI. ai Canonici, Benefiziati, ed altri assistenti al Coro l'assistervi coi capelli finti, coi Girelli, e colle Parrucche come può vedersi *nel di lui Bollario alla p. 593.* e ne avessimo veduta l'esecuzione nel Coro della Basilica Vaticana, ove per molti anni abbiamo avuto la Prebenda Teologale, e benchè avendo assistito in qualità di Canonista al Conc. Romano, tenuto sotto la S. M. del nostro Benefattore Benedetto XIII. sapessimo, essere stato in esso proibito ai Chierici il portar la Perrucca, ed anche i Girelli, non che all'Altare, ma in ogni luogo, come può vedersi *nel c. 3. del tit. 16.* avendo nulladimeno osservato, che nel Sinodo del Nostro degnissimo Antecessore il Sig. Card. Giacomo Boncompagni *l. 2. c. 1.* veniva proibito ai Chierici, e Sacerdoti il portar la Parrucca, *nisi ex causa nobis, vel Vicario Nostro cognita indulgendum ad tempus arbitrabimur:* ci contentammo di non parlare dell'universale proibizione delle Parrucche, ci contentammo di dar la licenza a chi chiedeva, e portava le prove di giusta

3. part. q. 83. Summae S. Thomae narrat senem sibi notum, & constillatum adversa valetudine Urbanum Papam VIII. consuluisse an decretum de quo agitur, vim haberet hoc etiam saeculo, petiisse vero dispensationem ex suppositione quod vigeret, quam quidem dispensationem Papa rescripto obtinuit, die 16. Febr. 1641. An vero in ea lege dispensare possint Episcopi, dubium est inter eos, qui de ritibus scripserunt. Gavantus explicans Missalis Romani rubricas affirmat Sacram Cardinalium Congreg. super negotia Episcoporum praepositam respondisse die 2. Jannuarii 1590. dispensationem, de qua agitur, Papae reservatam esse; alii vero id negant. Nam sentemus in Galliis ubi Cardinalium, qui Episcoporum negotiis praepositi sunt congregationis jurisdictio non admittitur, Episcopos in casu, de quo est quaestio, posse dispensare; nulla enim aut de jure, aut de consuetudine, hoc in capite videtur facta fuisse Summo Pontifici reservatio. Unde cum dispensant ea causa, seu (ut loquitur Concilium Bituricense) ex infirmitate, jure communi fruuntur.

giusta causa, inferiore però a quella, che richiedeva la chia. mem. del Card. Girolamo Grimaldi Arcivescovo d'Aix, quando concedeva a qualche Prete il portar la Parrucca: *Visa attestatione Magistri Doctoris Medici, qua propter vertiginis quæ pateris incommoda, unde nisi de opportuno provideatur tibi remedio, etiam mors forte consequeretur, cæsarie tibi opus esse testatum fecit*: come si legge nel di lui Decreto appresso il Thiers *nel Trattato delle Parrucche alla p.*373. ci contentammo nella licenza che concedevamo, ordinare che la Parrucca fosse modesta e propria, non parlammo dell'assistenza al Coro, e lasciammo le cose in quel grado in cui erano; e quanto alla celebrazione della Messa ci protestammo, che non avevamo autorità di conceder licenza di celebrarla o col Berrettino, o colla Parrucca, e ci protestiamo ancora di tollerare la celebrazione dalla detta Messa col Girello de'capelli, come può vedersi *nella Nostra Notificazione* 34. *del Volume primo, al* §.14.

6. Con questa discretezza non si è guadagnato nulla, anzi molto si è perduto, come accade a chi spende moneta benchè buona nelle piazze, ove non ha corso, nè spaccio: e però molti hanno posta la Parrucca senza domandar licenza a veruno; alcuni dopo aver chiesta, ed ottenuta la licenza hanno messa una Parrucca impropria, non adattata al bisogno, ma che mostra vanità; e quello che è ancha più degno di considerazione, non manca chi trapassando ogni limite, ha celebrato, e celebra la Messa, e nelle Feste più solenni l'ha cantata, e la canta colla Parrucca in testa, lasciando semplicemente la cherica scoperta, e così confondendo a bella posta la Parrucca col Girello.

7. E' d'uopo dunque, per non mancare al Nostro dovere, e per essere meno rei che sia possibile nel gran Tribunale di Dio, il rimettere nel Nostro amatissimo Clero anche in questo particolare l'Ecclesiastica disciplina. E però proibiamo sotto la pene imposte nel Sinodo del Nostro degnissimo Antecessore a qualunque Cherico, benchè di prima Tonsura, ma Beneficiato, e a tutti i costituiti negli Ordini Maggiori, il portar la Parrucca, se non ha la licenza in iscritto concedura o da Noi, o dal Nostro Vicario Generale, rivocando qualunque licenza, che si fusse carpita in voce.

8. Ordiniamo, che ottenuta la licenza, la Parrucca sia propria e modesta, sotto pena di rivocar la licenza conceduta. E per accennare qual sia la Parrucca modesta, ci serviremo delle belle parole dal citato Card. Girolamo Grimaldi *nell'allegato Decreto: Memineris igitur, non indultum hoc esse vanitati, sed necessitati concessum: quapropter non solum monitum te esse volumus, ne Coronam non erubescas* (vi vuol dunque la Chierica) *sed & præcipimus tibi, quatenus qui in Tonsura Clericalis susceptione capitis comam deposuisti, cæsariem sic compenendam cures, ut & color ætati congruat* (per lo che nè il castagno, nè il biondo convengono a chi ha già il pelo canuto) *& pateant aures, & Corona appareat* (che vuol dire che la Cherica sia scoperta) *Nec enim prosiegue il Decreto, æquum est, ut cum in Presbyterali Ordine sis constitutus, & senilem, atque graves mores pro statu ratione præseferre debeas, juvenile & mundanum ornamentum, quod & Clericali Tonsuræ, & Nostrorum memoriam imminuat, aut penitus tollat, laicisque scandalo sit, gestare valeas.*

9. Questo è quanto appartiene al portar la Parrucca fuori della Messa. Ed ora trasportando il ragionamento al Sacrifizio della Messa, premessa la protesta, che non è mai stata nè da Noi, nè dal Nostro Vicario Generale conceduta a veruno Sacerdote la licenza di portarla nel celebrare la Messa, anzi che sempre in carta, ed in voce si è detto a chi dava la licenza di portar la Parrucca, che la doveva deporre quando assisteva all'Altare, e diceva la Messa; ripetuta la protesta da Noi fatta nell'accennata Notificazione, che il dispensare in questo particolare non appartiene a Noi, ma al Sommo Pontefice: proibiamo ad ogni e qualunque Sacerdote della nostra Diocesi, o anche forestiero, che in essa abiti, o abbia, o non abbia da Noi, o dal suo Ordinario la licenza di portar la Parrucca, il celebrar la Messa colla medesima in testa, sotto pena della Sospensione *a celebratione Missæ ipso facto* da incorrersi, anche in caso di contravvenzione per una volta sola, e dell'Irregolarità da incorrersi pure *ipso facto*, se non ostante l'incorsa sospensione, osecà di proseguire nel celebrar la Messa, eccettuato il caso cha avesse ottenuta dalla S. Sede la dispensa di portar la Parrucca nel dir la Messa.

10. Ogni Uomo ben intenzionato, e non avvezzo a'cavilli, ed a ridicole sottigliezze, potrebbe facilmente persuadersi, essersi abbastanza posto rimedio all'inconveniente; ma la cosa non è così; sapendo Noi pur troppo esservi chi confonde la Parrucca col Girello, e che prevalendosi della tolleranza del Girello, ha detta, e dice la Messa colla Parrucca.

11. Per porre, come suol dirsi, la falce alla radice, non mancherebbe il modo, e sarebbe quello di rivocare, stante l'abuso, la tolleranza del Girello nel dir la Messa, appoggiandosi al Concilio Romano, che anche fuori della Messa proibisce non solo la Parrucca, ma anche il Girello; *Comamque fictitiam, vulgo* Parrucca *aut* Cerchietti, *nunquam adhibeant*; il che fu anche ben avvertito dal P. Merati *nel suo t.* 1. *part.* 2. *alla p.*317.: *In Concilio Romano celebrato anno* 1725. *a Benedicto Papa XIII. sancitum est, quod qui Ignominiam sacularis habitus, & comas capitum pro Christi amore deposuerunt: Veste ac Tonsura Clericis congruente semper utantur, Comamque fictitiam, vulgo* Paccucca, *aut* Cecchietti, *vulgo* Gicelli, *nunquam adhibeant*; il qual Concilio sebbene come Provinciale non obbliga *vi coactiva* questa Città, e questa Diocesi, situate fuori dalla Provincia Romana; può però *in vi directiva* dar regola a Noi, per istabilire che s'osservi nella Nostra Diocesi ciò, ch'egli stabilì che si facesse nella sua Provincia: appoggiandosi inoltre a quanto ha scritto e contra la Parrucca, e contra il Girello, a fuori della Messa, a nel-

e nella Meſſa, la buo. mem. di Monſignor Braſchi *nel ſuo Promptuario Sinodale al c. 87.° dal n. 21. fino al n. 23.* Ma volendo pure per ultima prova vedere, ſe la diſcretezza poſſa aver qualche pregio, e meritare qualche benigna rifleſſiona, diſcorreremo che ſia la Parrucca, che ſia il Girello, che ſi debba intendere, e s'intenda da Noi ſotto nome di Parrucca, e ſotto nome di Girello, nè laſcieremo d'accennare ſin dove poſſa arrivare la Noſtra tolleranza in ordine ai Girelli, con ſolenne dichiarazione, in caſo d'inoſſervanza di ciò che ſarà preſcritto, di volere eſtendere a chi dirà la Meſſa col Girello, quanto è ſtato detto in ordine a quelli che dicono la Meſſa colla Parrucca.

12. La Parrucca non è altro, che una rete che copre la teſta, la qual rete è legata ad una fettuccia, o piccola faſcia, che gira attorno alla teſta, ſtando attaccati i capelli non proprj, ma d'altri, alla rete, e coprendo i detti capelli la teſta, e diſcendendo giù per la medeſima, come ſarebbono i proprj capelli, ſe vi foſſero: nè l'eſſere i capelli attaccati alla rete, liſci, e corti toglie che queſta finta chioma non ſia Parrucca, ma la fa una Parrucca corta e modeſta: nè laſcia d'eſſer Parrucca la predetta rete, a cui ſono attaccati i capelli finti, ritenendo ſotto eſſa chi la porta i proprj capelli, ma è una Parrucca che ſi porta ſopra i proprj capelli: nè finalmente l'avere una gran cherica in mezzo della rete fa che non ſia Parrucca, ma ſempre reſta Parrucca coll'aggiunta della cherica: e tanto è lontano che l'ampiezza della cherica o poſſa fare che la Parrucca non ſia Parrucca, o che celebrandoſi la Meſſa, poſſa dirſi che ſi celebra colla teſta ſcoperta, che nella ſoverchia ampiezza della cherica ſi contiene un nuovo diſordine; non eſſendo lecito il portar la cherica ampla, e grande, ſecondo il proprio capriccio, ma eſſendovi le ſue regole belle, e buone: imperocchè la cherica di chi non è Sacerdote deve eſſer grande come una Particola, o ſia un Comunichino, quella del Sacerdote deve eſſer ampla e grande come un' Oſtia, e quella del Veſcovo, e del Cardinale deve eſſer più grande dell' Oſtia, come ſi deduce dal Cerimoniale de' Veſcovi *al l. 1. c. 1.* e come diſcorrono il Quart. *ad Rubricas Miſſalis alla part. 3. tit. 6. ſez. 1. dub. 2. §. Reſpondeo*, il Caſtal. *al lib. 2. ſez. 1. cap. 8.* il Pitonill. *de Sacra Enchiridio al lib. 2. tit. 2. lib. 2. §. Quanta, pag. 135.*

13. Girello poi è una fettuccia, o una faſcia, alla quale ſono attaccati con induſtria alcuni capelli, che ſuppliſcono dove mancano i capelli proprj, i quali capelli proprj debbono eſſere nella teſta, debbono comparire ed eſſer veduti, ricevendo ſupplimento ed ajuto ove ſono troppo corti, o troppo ſcarſi, dagli altri in tutto uniformi, e ſimili, che ſono attaccati al Girello: dal che ſi riconoſce quanto ſia inſufficiente la pretenſione, che poſſa dirſi Girello quella rete che copre tutta la teſta, alla quale ſono attaccati i capelli eſtranei, ſenza che ſi veggano i capelli proprj, o perchè ſono ſtati tagliati, o perchè per qualſivoglia altro capo non vi ſono, o perchè eſſendo coperti, non ricevono verun ſupplimento dai capelli aggiunti, che ſono quelli che fanno tutta la figura. La S. M. di Clemente XI. nel citato ſuo Editto, inſerito *nel ſuo Bollario nella p. 593.* parla del Girello, e della Parrucca come di due coſe differenti; nè la Parrucca, benchè ſia corta, vuole che ſia Girello: *Girelli poſticci, e Parrucche, benchè queſte foſſero liſcie, corte, e moderate.* Proibiſce il Pontefice nel citato Editto, come già di ſopra ſi è accennato, ai Canonici, e Beneſiziati l'aſſiſtere al Coro con Girelli poſticci, o Parrucche benchè liſcie e modeſte: e non eſſendovi mai ſtato in Roma chi abbia preteſo d'aſſiſtere al Coro o colle Parrucche dai nodi, o colle Parrucche colla coda, o con Parrucche che calino giù dalle ſpalle, ma bensì con Parrucche corte e liſcie, in mezzo delle quali era la cherica, o pure con Girelli deſcritti come ſopra, che accompagnavano i capelli veri, e ſupplivano dov'eſſi mancavano; da ciò non ſolo ſi deduce, aver quel Pontefice ben diſtinto il Girello e la Parrucca, ma altresì che la differenza fra il Girello, e la Parrucca è quella, che poc'anzi è ſtata eſpoſta.

14. Coerentemente dunque alla predetta intelligenza ripetiamo, non volere che in queſta Noſtra Città, e Dioceſi ſi celebri la Meſſa colla Parrucca ſotto pena di Soſpenſione *ipſo facto a celebratione Miſſæ*, e queſta giuſta ciò che di ſopra ſi è detto; e coerentemente alla detta intelligenza ci proteſtiamo di tollerare, che ſi celebri la Meſſa col Girello de' capelli fintantochè non ſarà da Noi diverſamente ordinato, il che ſeguirà quando ſi vegga l'abuſo, o quando la Santa Sede non approvi queſta Noſtra tolleranza; con aggiugnere, che dentro lo ſpazio di venti giorni dalla data della preſente Notificazione ſi eſibiſcano i Girelli a Noi, o al Noſtro Vicario Generale, con riportarne la licenza in iſcritto.

15. E perchè oramai avvezzi a ſentir coſe ſtrane, prevediamo una proceſſione di Sacerdoti al Noſtro Palazzo in compagnia de' loro Barbieri, che con ciglio meſto ci verranno a rappreſentare, aver il tal Sacerdote qualche male ſchifoſo nel capo (cauſa però non ammeſſa nella Sacra Congregazione del Concilio per concedere la licenza di celebrar la Meſſa colla Parrucca, o ſia finto capillizio, come ſi raccoglie da una ſua Riſoluzione emanata *al 6. di Giugno del 1726*) non avere il tal Sacerdote capelli proprj in teſta, averli così iſpidi, e corti; averli così diſuguali, che l'arte non arriva a poter fare il Girello, ed eſſere neceſſaria la rete coi capelli aggiunti; che ſe formeranno una Parrucca, formeranno però una Parrucca corta e modeſta, e faranno un Girello di nuova invenzione: diſintriamoci queſta proceſſione, nè vogliamo in queſto particolare ſentire verun ricorſo: ma diciamo che chi è nello ſtato predetto, o vero, o finto che ſia, ſe vuol celebrar la Meſſa nella Noſtra Città, e Dioceſi, la celebri colla teſta ſcoperta, o ricorra alla Santa Sede, alle di cui diſpenſe, ſe ſaranno concedute, Noi ben volentieri ciecamente ubbidiremo.

16. Non dee rincrescere a veruno il celebrare in questi mesi d'estate la Messa a testa scoperta, essendosi appunto differito fino a questo tempo il pubblicare la presente Notificazione, acciò chi finora l'ha celebrata colla testa coperta, e colla Parrucca, a cui ha dato il nome di Girello, la possa celebrare colla testa scoperta senze incomodo, ed abbia tempo, finchè durano i caldi, di ricorrere alla S. Sede; con avvertirlo, che dovrà continuare a celebrarla a testa scoperta fintantochè non giunga la risposta favorevole da Roma. Nè si debbono alzar querele di pretesa deformità, o scandalo, nel vedersi un Sacerdote all'Altare colla testa nuda e monda: mentre i buoni Cristiani ricevonn edificazione dal veder adempiute le Costituzioni Appostoliche, ed individualmente vedendo i Monaci colle teste rase celebrare il Divin Sacrifizio. Nè finalmente dee veruno querelarsi, che l'affare si rimetta alla S. Sede, che è la nostra Maestra; imperocchè Noi medesimi, che dopo aver passati quaranta Inverni in un clima assai più dolce del nostro, dopo averne passati alcuni in questo nostro benchè rigido e crudo, con aver patito qualche incomodo, dopo esser giunto l'incomodo a tal segno, che ci cagionò tossi convulsive con copiosi sputi di sangue, dopo aver preso consiglio dai Medici più periti, dopo aver ben esaminata la nostra coscienza se l'incomodo provenisse da colpa nostra, dopo esserci assicurati esser provenuto, e provenire dalle continue applicazioni, e dai continui studj, che benchè con poco o niun profitto abbiamo fatti dal principio della Nostra gioventù, e proseguiamo a fare in questa Nostra età ormai fiacca e cadente; volendo celebrar la Messa nella Nostra Metropolitana, ed in altre Chiese della Città, perchè crediamo appartenere al nostro ministero il non celebrarla di continuo nella nostra Cappella privata; ed avendo bisogno di tener coperta la teste con una Parrucca corta e canuta con protesta di ritener sotto di essa tutti i nostri capelli interi, e di deporla, come facciamo, subito che comparisce un piccolo spiraglio di primavera, non ostante che la Nostra corta intelligenza avesse potuto giugnere facilmente alla vana sottigliezza, che ritenendo i capelli proprj, la Parrucca non era Parrucca, ma Girello, non ostanti le pretensioni, che ai sopraddetti Decreti proibitivi delle Parrucche non siano sottoposti i Cardinali, e che da alcuni d'essi encor oggi ciò si ponga in pratica *jure proprio*, e non per altrui concessione, non ci siamo accostati all'Altare nel modo predetto, se non dopo aver esposto il tutto alla Santità di Nostro Signore, ed averne avuta da Essa una benigna compassionevole annuenza.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 5. Giugno 1739.

XCVII. LETTERA.

A Monsignor Vicario Generale. Se un Canonico Lateranese possa nel suo stato esser presentato, e godere un Benefizio semplice. Se i Canonici Lateranesi siano capaci di Benefizj Curati. Se per ottenerli debbano, e da chi impetrarne licenza.

1. STrana è la pretensione, della quale Ella ci parlò nell'udienza di jeri sera, d'alcuni Padroni laici, che avendo il jus di presentare ad un Benefizio semplice, vogliono presentare un Canonico Regolare Lateranese loro Parente, il quale intende d'accettare il Benefizio nello stato di Canonico Regolare, in cui si ritrova; ch'è lo stesso che dire senza uscire dalla Religione, imperocchè a Noi sembra, ciò non possa fare senza l'autorità della Sede Appostolica: ed in fatto altre volte abbiamo veduto un Indulto della S. M. d'Innocenzo XII. conceduto *l'anno* 1696. ad un certo Salvi Cherico della Diocesi di Piacenza, e di questa nostra Provincia di Bologna, di poter ritenere due Benefizj semplici anche dopo fatta la Professione Regolare nella Religione de' Canonici Regolari Lateranesi, con tutte le clausole opportune preservative dello stato de' Benefizj, acciò col tratto del tempo non si credesse che fossero divenuti Benefizj Regolari, per essere stati posseduti da un Canonico Regolare Lateranese.

2. Sono i Canonici Regolari Lateranesi capaci di Benefizj Curati, secondo il celebre Testo *nel c. Quod Dei timorem, de statu Monachorum*, Non sono questi Canonici capaci di Benefizj semplici, parlando il detto Testo de' Benefizj Curati, secondo la Risoluzione della Sac. Congregazione del Concilio, approvata dalla S. M. di Gregorio XIII. come può vedersi nel Fagnano *ne' Comenti sopra il c. Quod Dei timorem, già allegato, n. 29. de statu Monachorum*. Ecco le parole del detto Autore: *Cum dubitaretur, an Canonicus Regularis esset capax Beneficii simplicis, Sacra Congregatio dixit videri incapacem, quia capitulum Quod Dei timorem, loquitur de Parochiali: agendum tamen cum Sanctissimo. Die 23. Julii 1578. Sanctitas Sua dixit, licet Tridentinum Concilium non prohibuisset Canonicos Regulares obtinere saecularia Beneficium &c. tamen Jus commune obstare, quod nonnisi in Parochialibus dispensat a dicto capitulo Quod Dei timorem. Hic autem agitur de simplici.*

3. Anzi giusta la corrente disciplina, benchè siano capaci i Canonici Regolari Lateranesi de' Benefizj Curati, non li possono però ottenere, se non v'è la licenza del loro Abbate Generale, e se non v'è l'Indulto della Sede Appostolica, come fu solennemente determinato dalla S. M. del Pontefice Clemente V. nel suo generale Decreto, pubblicato *al* 28. *di Marzo del* 1671, e dicendosi *in Jure* Benefizio semplice quello che non ha Cura d'anime, benchè abbia il peso della residenza, come sono i Canonici nelle Chiese Cattedrali, e nelle Chiese Collegiate, camminando

colla

colla dottrina dell' Abbate *nel c. Super eo n.3. e 4. de Regularibus, e nel c. Quod Dei timorem sotto il n.5. de statu Monachorum*, ed oggidì dicendosi anche dalla Dateria Appostolica Benefizio semplice, anzi unicamente chiamandosi Benefizio semplice quello, che non richiede residenza: *Beneficium simplex personalem residentiam non requirat*; ed essendo nata la controversia, se l'incapacità de' Canonici Regolari Lateranesi d'ottener Beneficj semplici, che non richiedono residenza, s'estendesse ancora ai Benefizj non Curati, che richiedono residenza, come sono i Canonicati nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate, i quali Canonicati, come poc'anzi abbiamo accennato, hanno avuto qualche volta il titolo di Benefizj semplici, la più comune opinione è stata, ed è, che ne siano incapaci, come vanno discorrendo il Pirhing. *ad tit. Decretal. de statu Monachorum l.3. tit.35. §.2. n.18.* il Vanespen *Jur. Eccles. t.2. tit.18. c.3. n.17.* il Todut. *Quaest. Beneficial. t.2. c.80. n.20.* il Corrad. *in prax. Benef. l.6. c.1. n.25.* il Navarr. *Consil 11. n.5. l.3. de statu Monachorum*, il Bellamera *decis.172. tit. de Praebendis*, il Sig. Card. Petra *ad Constitutiones Apostolicas t.1. ad Constitutionem Anastasii IV. sez.1. n.30. e seg.*

4. Ed in fatto avendo la chia. mem. del Sig. Card. Giacomo Boncompagni voluto conferire un Canonicato di questa Metropolitana ad un Canonico Regolare Lateranese ancor vivente, fu d'uopo ricorrere alla Sede Appostolica, che rimise l'affare alla Sac. Congregazione del Concilio, della quale allora eravamo Segretario; ed essendosi in essa disputata la materia, e riconosciuta l'incapacità de' Canonici Regolari in ordine ai Canonicati delle Metropolitane, e Collegiate, per alcune rilevanti circostanze fu detto, che il Sommo Pontefice nel caso proposto poteva concedere la dispensa, come può vedersi nella Risoluzione *del 18. di Settembre 1732.* e la S. M. d'Innocenzo XIII. aderendo al consiglio della Sac. Congregazione, abilitò il Canonico Regolare Lateranese a conseguire il Canonicato della Metropolitana, e non essendovi poi le stesse, o equipollenti circostanze, la stessa Sacra Congregazione consigliò il Sommo Pontefice a non abilitare con sua dispensa un Canonico Regolare, che aspirava ad un Canonicato di Pistoja, come può vedersi *nella Pistorien. Indulti al 16. di Marzo; e 18. di Maggio 1737.*

5. Sappiamo ancor Noi, che i Canonici Regolari non sono contenti di questi Decreti, e di queste Risoluzioni; e sappiamo inoltre, che dalla Sede Appostolica è stato loro conceduto il poter reclamare, e dedurre le loro ragioni. Dalla Sacra Congregazione del Concilio *al 14. di Novembre 1693.* fu data la dispensa ad un Canonico Regolare per poter conseguire una Parrocchia secolare, e nello stesso tempo fu detto, che si unissero i Decreti, e si vedesse se i Canonici Regolari erano capaci de' Benefizj Curati secolari colla sola licenza del loro P. Abbate Generale, e la S. M. d'Innocenzo XII. approvò queste Risoluzione, e comandò che si spedisse il Breve confermatorio, acciò fosse nota a tutti, come può vedersi *nel l.34. de' Decreti alla p.549.* Nel Pontificato della S. M. di Clemente XI. ricorse il P. Procuratore Generale de' Lateranesi pregando, che si esaminasse la loro capacità in ordine alle Parrocchie, e Canonica, indipendentemente dalle Risoluzioni, e Decreti delle Sacre Congregazioni, Oracoli de' Sommi Pontifici o favorevoli, o contrarj dal tempo di Gregorio XIII. fino al presente, considerando unicamente il Jus comune, il Sacro Concilio di Trento, le parole della loro Professione, ed il loro Istituto: e Sua Beatitudine *nel giorno 30. d'Aprile del 1713.* rimise l'affare alla Sacra Congregazione del Concilio *juxta petita*.

6. Ma non essendosi mai fatto passo veruno, e non essendo mai stata proposta la loro istanza, restano nel loro vigore le antiche Risoluzioni di sopra riferite; ed il pretendere, come sappiamo che si fa da taluno, che restino tolte di mezzo per essere stata accordata la licenza di ricorrere contro di esse, è una pura vanità, essendo regola trita, che se non si attende ciò che si comanda, ma ciò che si concede, molto meno dovrà attendersi ciò che è stato proposto di voler domandare, nè mai si è domandato.

7. Qui dovrebbe finire questa Nostra lettera: ma a ciò non sembri che Noi siamo avversi all' Istituto de' Canonici Regolari, o contrarj alle loro pretensioni, passeremo più oltre, e diremo che se essi una volta proporranno le loro istanze nella S. Congregazione del Concilio, potranno fare un gran fondamento per la loro capacità colla sola licenza del P. Abbate Generale circa i Benefizj Curati, ed anche i Canonicati, nelle parole della Professione che fanno, le quali sono le seguenti: *Voveo & promitto &c. & quod numquam Beneficium acceptabo cum Cura, vel sine Cura intra, vel extra Ordinem nostrum absque licentia Capituli Generalis, vel ejus auctoritate fungentis, renuntiando omnibus juribus, & Privilegiis, & consuetudinibus in contrarium mihi competentibus, vel quomodolibet competituris*. Potranno fare gran fondamento nel loro Istituto, che principalmente risguarda l'uffiziatura del Coro, e nelle parole della Regola di S. Agostino, ch'essi professano: *Clericus duas res professus est, & sanctitatem, & Clericatum, interius sanctitatem, nam Clericatum propter Populum suum Deus imposuit cervicibus ipsius, cui magis onus est, quam honor*: potendosi considerare il benefizio del Popolo non meno nella Cura delle anime, che nell'edificazione che gli si dà assistendo ai Divini Uffizj nel Coro.

8. Che se poi vorranno passare, più oltre pretendendo d'esser capaci anche de' Benefizj semplici, che *personalem residentiam non requirunt*, e di poterli ottenere colla sola licenza del loro P. Abbate Generale, ed anche d'uscire dalla Religione ottenendo un semplice Benefizio, desideriamo d'ingannarci; ma crediamo che nulla otterranno, anche ne' termini della pura ragione. Una volta ogni Benefizio era residenziale, come ben avvertono i Canonisti, cioè l'Innocenzo *nel c. final sotto il n.1. versic. intelligo tamen*, il

Zab-

Zabbarella *n.* 16. Il Felino *al n.* 9. *de Clericis non residentibus*. Col tratto del tempo calarono l'entrata de' Benefizj, e molti restarono insufficienti pel mantenimento del Beneficiato, il che aprì la strada alla consuetudine che questi si godessero senza il peso della residenza, e col titolo d'un ajuto di costa, come si suol dire, pel mantenimento del Benefiziato, come può vedersi appresso il Gonzalez *nel c. Conquerente al n.* 2. *de' Clericis non residentibus*: a chi ottiene questi Benefizj ora in sostanza non ha altro peso, che di portare l'Abito e la Tonsura, e recitare l'Uffizio Divino.

9. Ciò premesso, se i Canonici Regolari hanno dalla Religione il loro mantenimento, come mai potrà dirsi che siano capaci de' Benefizj semplici, istituiti pel mantenimento del Benefiziato? Se la capacità de' Canonici Regolari in ordine ai Benefizj ha il suo vero fondamento nell' utile del popolo, qual utile del popolo può considerersi nel vedere uno vestito da Cherico, e qual edificazione può credersi che abbia il popolo, recitandosi in privato dal Benefiziato l'Uffizio Divino? Questo è quello, che crediamo poter ostare quando si vorrà disputare la materia; ed in questo Nostro sentimento tanto più crediamo poterci assicurare, avendo appresso di Noi una Scrittura della buon. mem. di Mons. Pitoor, non mai data alla luce, nella quale interrogato qual bravo Canonista, se i Canonici Regolati Lateranesi colla sola licenza del loro P. Abbate Generele fossero capaci de' Benefizj Curati, o de' Canonicati, scrivendo *pro veritate*, ed insistendo unicamente ne' Sacri Canoni, e nelle parole della Professiona, secondo i termini prescritti dalla S. M. di Clem. XI. come di sopra abbiamo riferito, rispose di sì: ed interrogato, se fossero colla sola licenza del loro P. Abbate Generale capaci de' Benefizj semplici, e Pensioni Ecclesiastiche, rispose di nò. Ch'è quanto abbiamo creduto bene di accennarle ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 4. Agosto 1739.

XCVIII. NOTIFICAZIONE.

Sopra l'amministrazione del Battesimo. Della prefissione del tempo, entro cui debbansi portare i Fanciulli ad esser battezzati. Essere positiva irregolare mancanza, fuori del caso di necessità, far dare ai Fanciulli il Battesimo in casa. Esser mancanza altresì differire lungo tempo il mandare i Fanciulli alla Chiesa, acciò siano supplite le cerimonie, dopo aver fatto loro dare il Battesimo in casa. Mancar contro le Leggi il Parroco, o altro Sacerdote, che avendo data in casa l'acqua del Battesimo a qualche Fanciullo, ricusi farne l'attestazione.

1. CON sommo Nostro dispiacere abbiamo inteso, differirsi da alcuni il Sagramento del Battesimo ai Fanciulli già nati, e portarsi dopo molti giorni alla Chiesa Metropolitana di S. Pietro, ivi ricevere il Santo Battesimo; darsi non differirsi il dare l'acqua Battesimale, ma chiamato il Parroco, o anche qualche Sacerdote amico, senza veruna necessità far data al Fanciullo nato l'acqua, mandandolo poi con loro comodo al Battisterio acciò siano supplite le cerimonie, senza però che il Parroco, o il Sacerdote che hanno data l'acqua, benchè ricercati, ne abbiano voluto fare l'attestazione; essere altresì accaduto più d'una volta il caso, che i figli nati da qualche legittimo Matrimonio occulto, siano stati battezzati dal Parroco in qualche casa particolare senza che ve ne fosse la necessità, e senza che se ne sia data parte, e trascurate dipoi ancora le solenni cerimonie, per non esser mai stati i Fanciulli portati al Battisterio; e finalmente darsi dalle Commari con molta facilità l'acqua, sdegnarsi se, sono interrogate dal modo con cui hanno amministrato il Battesimo, e sostituirsi anche dalle medesime la figlia, la nipote, o la serva, delle quali non si ha veruna notizia se siano ben istrutte della materia, della forma, e dell'intenzione, requisiti necessarj per la valida amministrazione del Sagramento.

2. Circa il differire il Battesimo ai Fanciulli, e portarli tardi alla Nostra Chiesa Metropolitana acciò siano battezzati, Noi osserviamo che il Pontefice Eugenio IV. *nella sua Bolla* 23. *al* §. 13. *tom.* 1. *del Bollario Romano* dice: *Quamprimum commode fieri potest*: che il Rituale Romano concorda *nel tit.* 9. *Quamprimum fieri poterit*: che tale pure è il linguaggio del Catechismo Romano *de Sacramento Baptismi alla p.* 2. *n.* 34. *Nam cum pueris infantibus nulla alia salutis comparandæ ratio, nisi eis Baptismus præbeatur, relicta sit, facile intelligitur quam gravi culpa illi sese obstringant, qui eos Sacramenti gratia diutius, quam necessitas postulet, carere patiantur, cum præsertim propter ætatis imbecillitatem infinita pene pericula illis impendeant.*

3. Osserviamo esser varia la disciplina delle Chiese circa la prefissione del tempo, entro cui si debbono portare i Fanciulli ad esser battezzati. In Roma coll' Editto pubblicato *l'anno* 1723. è ristretto il tempo a tre giorni. Lo stesso si pratica in Francia, come si vede appresso il Ganet *nel tom.* 3. *della sua Teologia Morale alla pag.* 78. e S. Carlo Borromeo ne' suoi concilj di Milano stabilì il nono giorno. Concordano altri Sinodi appresso il Clericato *de Sacramento Baptismi alla decis.* 23. e nel Sinodo del Sig. Cardinal Giacomo Boncompagni *al lib.* 2. *c.* 2. così si legge: *Nefas sit ultra nonum diem Baptismum infantibus conferri, memores Excommunicationis pœna parentes affici, si terminum nona diei prætericiat.*

4. Osserviamo finalmente, essersi questa consuetudine di non passare il nono giorno introdotta, quando cessò l'antica disciplina di non conferire il Battesimo, escluso il caso di necessità, che nella Pasqua, e nella Pentecosta, come ben riflette l'erudito Visconti *nel suo Trattato dei Riti del Battesimo al c.* 23. *nel fine*: *Sane ex quo ea tempora mutari Sanctis Patribus est visum,*

viſum, omnes inde toto pectore incubuerunt, ut nati infantes in Eccleſiam quamprimum, aut omnino ante nonum diem ad Baptiſmum deferentur.

5. E che queſto nono giorno non è prefiſſo in tal maniera, che prima d'eſſo non ſi poſſa conferire il Batteſimo, eſſendo ſempre bene l'accelerare per i pericoli, che pur troppo ſovraſtano, ma eſſer prefiſſo il nono giorno acciò più non ſi differiſca. *Nell'anno* 253. *di noſtra ſalute* fu tenuto un Concilio nell'Affrica, ed un Veſcovo per nome Fido, propoſe il queſito, ſe prima dell'ottavo giorno doveva darſi il Batteſimo per cancellare il peccato originale ne' Fanciulli, già che ſolo nell'ottavo giorno nell'antica Legge facevaſi per lo ſteſſo effetto la Circoncisione: e ſebbene il Veſcovo inclinava a dare il Batteſimo nel ſolo ottavo giorno, il Concilio però fu di parere contrario, come ſi vede *nella lettera* 59. *allo ſteſſo Veſcovo* fra quelle di S. Cipriano: *Quantum vero ad cauſam infantium pertinet, quos dixiſti intra ſecundum, vel tertium diem, quo nati ſint, conſtitutos baptizari non oportere, & conſiderandam eſſe Legem Circumciſionis antiqua, ut intra octavum diem eum, qui natus eſt, baptizandum & ſacrificandum non putares, longe aliud in Concilio noſtro omnibus viſum eſt. In hoc enim, quod tu putabas eſſe faciendum, nemo conſenſit; ſed univerſi prius judicavimus, nulli homini nato miſericordiam Dei & gratiam denegandam.*

6. La ſempre pia e felice memoria del Signor Cardinal Tommaſo di Tournon, Commiſſario, e Viſitatore Appoſtolico con poteſtà di Legato *a Latere* nell' Indie Orientali, Imperio della Cina, e Iſole adjacenti, per buona regola delle Miſſioni del Madurè, ed altre circonvicine, *ſotto il giorno* 22. *di Giugno del* 1704. fece il ſeguente Decreto: *Et quia audivimus, Baptiſmum infantium ex Chriſtianis parentibus ortorum, eorumdem incuria ſæpe ſæpius diu protrahi non ſine maximo diéctorum infantium ſalutis diſcrimine, monemus Evangelicos Operarios, ut Sacrorum Canonum memores, terminum breviorem, quam fieri poſſit, attentis circumſtantiis, genitoribus præfigant, graviter conſcientiam eorum onerantes, ut filios intra præfixum tempus ad Eccleſiam deferant ſacro fonte abluendos.*

7. Fu queſto Decreto fortemente impugnato da alcuni, che pretefero non poterſi prefiggere un tempo determinato, entro cui ſi daſſe il Batteſimo ai Fanciulli: ma fu con vaſte teologica erudizione ſoſtenuto dal P. Maeſtro Lucini, Commiſſario Generale del S. Uffizio, nelle ſua bell' Opera ſtampata in Roma *l'anno* 1728. *tal c.* 7. *pag.* 112. *e ſeguenti*: ed il Decreto fu approvato dalla S. M. di Benedetto XIII. nel ſuo Breve ſpedito *l'anno* 1727. e dal Sommo Pontefice Clemente XII. con un altro Breve ſpedito *l'anno* 1634.

8. E però, ſenza punto innovare coſe veruna, ricordiamo ai padri, ed alle madri il mandare più preſto che ſia poſſibile i loro figli alla Chieſa per ricevere il Santo Batteſimo, e il non paſſar mai il nono giorno, ſotto la pena della Scomunica, di cui ſi fe menzione nel Sinodo del Signor Cardinal Boncompagni; ed inculchiamo ai Signori Curati il non tralaſciare gli opportuni avviſi ſopra queſto particolare, almeno una volta l'anno, ne' Diſcorſi che fanno dall'altare al Popolo.

9. Circa il non differire l'acqua Batteſimale, ma farla dare in caſa o dal Parroco chiamato, o da altro Sacerdote amico, ſenza neceſſità, mandando poi con ſuo comodo il figlio al Batiſterio acciò ſiano ſupplite le cerimonie, ricuſando il Parroco, o il Sacerdote che hanno dato l'acqua di farne l'atteſtazione; diremo con ogni ingenuità, contenerſi in ciaſcheduna delle dette coſe una poſitiva troppo irregolare mancanza contro le Leggi Eccleſiaſtiche. Poſitiva irregolare mancanza contro le Leggi Eccleſiaſtiche è il dar l'acqua Batteſimale nelle caſe ſenza una vera neceſſità, dovendoſi ciò fare nelle Chieſe: *Deponatur Clericus, qui ſine licentia Epiſcopi intra domum in Oratorio domus ſacrificat, vel baptizat*: ſi legge *nel Can.* 33. del Concilio Trullano, che anche *nel Can.* 19. così proſiegue: *In Eccleſiis, non in domibus, aut privatis Oratoriis, Baptiſma celebretur, Contrafacient Clericus deponatur, laicus excommunicetur.* Il Pontefice Clemente V. nel Concilio Viennenſe, come può vederſi *nella Clementina unica de Baptiſmo*, proibiſce generalmente il dar nelle caſe l'acque Batteſimale, come pure negli Oratorj privati, eccettuato il caſo di neceſſità, ed eccettuato il caſo che ſi trattaſſe di figli di Re, o di Principi Sovrani: *Niſi regum, vel Principum, quibus valeat in hoc caſu differri, liberi extiterint, aut talis neceſſitas emerſerit, propter quam nequeat ad Eccleſiam abſque periculo propter hoc acceſſus haberi*: e nel citato Sinodo del Signor Cardinal Boncompagni vien preſcritto, che fuori del caſo di neceſſità non ſi dia nelle caſe il Batteſimo ſenza la licenza o dell'Arciveſcovo, o del ſuo Vicario Generale: *Non in Oratorio, nec domi ſine licentia Noſtra, vel Vicarii Generalis, audeat baptizare, præter caſum neceſſitatis.*

9. Poſitiva irregolare mancanza contro le Leggi Eccleſiaſtiche è, che fuori del caſo di neceſſità ſi dia dal Parroco chiamato, o da altro Sacerdote l'acqua Batteſimale nelle caſe: e benchè ci ſia giunto all'orecchie dirſi da qualcheduno, che è uffizio del Parroco il battezzare, preſcindendo però da quanto poc'anzi ſi è detto circa il dar l'acqua Batteſimale nelle caſe, diremo ancor Noi eſſer uffizio del Parroco il battezzare leggendoſi nel Rituale Romano *al titolo del Sagramento del Batteſimo*: *Legitimus quidem Baptiſmi miniſter eſt Parochus, vel alius Sacerdos a Parocho, vel ab Ordinario loci delegatus*: eggiugneremo, eſſer il battezzare anche uffizio del Sacerdote: per lo che nella di lui Ordinazione ſi dicono dall'Ordinante le ſeguenti parole: *Sacerdotes etenim oportet offerre, benedicere, præeſſe, prædicare, & baptizare*: e S. Tommaſo *nella* 3. *part. alla queſt.* 67. *art.* 2. inſegna, che ſiccome appartiene all'uffizio nel Sacerdote il fare il Sagramento del Corpo di Criſto, che è Sagramento

to d'Ecclesiastica unità, così appartiene all'ufsizio dal Sacerdote l'amministrare il Sagramento del Battesimo, per cui si diventa partecipe della unità, e si acquista jus alla mensa del Signore: la qual dottrina è anche molto ben spiegata nel Catechismo Romano *alla part. 2. de Sacramento Baptismi.*

10. Ma a chi discorre così non lascieremo d'insinuare il riflettere, che una volta il solo Vescovo era quello che battezzava, come da Noi fu dimostrato *nella Notificazione prima del tom. 1.* e come, oltre gli Autori eruditi ivi allegati, comprova il Tommasino *dell'antica e nuova disciplina Ecclesiastica alla part. 1. lib. 2. c. 21. n. 8. Primis illis initiis solus vulgo baptizabat Episcopus;* che contrassegno di questa disciplina è il ritroversi molte Città in Italia, nelle quali non v'è che un Fonte Battesimale o nella Cattedrale, o vicino alla Cattedrale, conforme dopo il Lupo, ed il Mertene, fu da Noi comprovato *nella cit. Notificazione prima del. tom. 1.* il che anche confermiamo coll'autorità del Tommasino *nel luogo allegato: Quare & in maximis quibusque Urbibus una erat tantum Ecclesia, Fons unus Baptismalis, quem usum baptizandi retinet adhuc Italia:* e con quella del du Cange *nel suo Glossario alla parola Baptisterium,* ove dopo aver riferito e descritto il gran Battisterio, situato vicino alla Chiesa Metropolitana di Firenze, non lascia di soggiugnere: *Quæ quidem adnotare libuit tamquam veteris moris institutum; cum olim in Civitatibus, in Ecclesiis tantum Cathedralibus, aut iis adjunctis Baptisteriis Baptismus conferretur.*

11. E supposto questo fatto, diremo a chi discorre nel modo accennato, che essendo da tempo immemorabile in questa Nostra Città il solo Fonte Battesimale nella Metropolitana, al quale si portano da tempo immemorabile i Fanciulli che nascono nella Città, o nel circuito della medesima, detto Cerchia, per ivi ricevere dal Sacerdote deputato il Sagramento del Battesimo, non può il Parroco col pretesto d'esser ministro ordinario del Battesimo, amministrarlo indistintamente, ma quando ve ne sia la precisa necessità: essendo egli certamente il primo ministro fra quelli che battezzano in caso di necessità, ma non potendo pretendere fuori dal caso di necessità di battezzare, quando non ha nelle sue Chiese il Fonte Battesimale; appartenendo il battezzare a chi presiede al Fonte Battesimale in quella Chiesa, in cui è, come si deduce dal Rituale Romano: *An licet, urgente necessitate, ubique baptizare nihil impediat: tamen proprius Baptismi administrandi locus est Ecclesia, in qua sit Fons Baptismalis, vel certe Baptisterium prope Ecclesiam;* e come ben riflette il Sig. Card. Petra *nel tom. 4. de' suoi dotti Comenti sopra le Costituzioni Appostoliche alla p. 286. Unde post Episcopos, Sacerdotes sunt ministri Baptismi, non quidem omnes indistincte, sed ii, quibus ex officio competit baptizare; quinimmo non omnes Parochi Baptisma suis ovibus ministrare possunt, sed ii tantum, qui Ecclesiis Matricibus, aut Baptismalibus præsunt:* non valendo quest'argomento: La Chiesa è Parrocchiale, dunque è Battesimale: come ben si deduce dal Sacro Concilio di Trento *alla sess. 21. c. 4. de Reformatione ivi: Ecclesiis Parochialibus, vel Baptismalibus:* anzi nemmeno valendo quest'altro argomento: E' Chiesa Battesimale, dunque è Chiesa Parrocchiale; potendo il Vescovo porre il Fonte Battesimale in una Chiesa non Parrocchiale per comodo de' Popoli, come ben prosiegue il Signor Cardinal Petra *nel luogo citato:* onde non meno nel Sinodo del Signor Cardinal Colonna, Arcivescovo di questa Città *alla part. 1 c. 7* che in quello già citato del Sig. Card. Boncompagni *al lib. 2. c. 2.* dopo essersi detto ch'è uffizio proprio del Parroco il battezzare, si dice ancora come siegue: *Cum autem Parochi officium diximus baptizare, non hinc derogare juribus intendimus & Ecclesiæ Metropolitanæ, & Ecclesiarum Archipresbyteratium,* che sono nella Diocesi, *quæ illæsa servari mandamus.*

12. Positiva irregolare mancanza contro le Leggi Ecclesiastiche è il differir lungo tempo, dopo che hanno avute in casa l'acqua Battesimale, il mandare i Fanciulli alla Chiesa acciò siano supplite le cerimonie. Nel più volte citato Sinodo del Sig. Card. Boncompagni si ammette per giusta causa il differire le cerimonie, se uno colla licenza dell'Arcivescovo, o del Vicario Generale, avrà ricevuta l'acqua del Battesimo in casa, e si aspetta, per poter eseguire le cerimonie, o che un Personaggio eletto per Padrino venga alla Città, o faccia un suo Delegato per fare questa funzione; ma il differire senza causa, e per lungo tempo il supplimento delle cerimonie, non è cosa che possa tollerarsi; e con grave scandalo de' Buoni pur troppo non è mancato il caso di chi è venuto alla Metropolitana co' suoi piedi per ricevere il supplimento delle cerimonie, ed anche taluno vi è venuto in età sopra i venti anni.

13. Positiva finalmente ed irregolare mancanza contro le Leggi Ecclesiastiche è, che il Parroco, o il Sacerdote, che hanno data l'acqua in casa, ricusino di farne l'attestazione. Dee la partita del Battesimo, benchè conferito in casa, esser notata nel Libro de' Battezzati, come si vede nel citato Sinodo del Sig Card. Boncompagni; e come ciò potrà farsi, se chi ha battezzato non ne fa l'attestazione o in iscritto, o in voce? E il dire, come sappiamo ch'è stato detto, che siccome si crede alla Mammana quando dice d'aver battezzato il Fanciullo, così dee credersi alla medesima quando dice, che ha ricevuta l'acqua dal tal Parroco, o dal tal Sacerdote, è un argomento che eccita compassione in chi è avvezzo a farne, o a sentirne migliori. E' cosa trita bastare il testimonio d'un solo quando si tratta di provare, che uno è stato battezzato, come si vede *nel Can. Parvulos, e nel Can. Cum itaque, de Consecrat. alla dist. 4.* E' cosa ancora ricevuta, che pel detto effetto basti il testimonio d'una Donna, come ben dimostrò la buona memoria di Monsignor Frosini già Arcivescovo di Pisa in una sua Dissertazione data alle stampe. Deesi dunque credere

re

te alla Mammana quando attesta d'aver battezzato il Fanciullo. Ma quando depone ch'è stato battezzato dal Parroco, o da altro Sacerdote, non depone del fatto proprio, ma del fatto d'un'altro: ed in queste circostanze chi sarà mai che dica, che potendosi, non si abbia da sentir quello che dalla Donna si dice aver battezzato? E con qual ragione potrà questi esentarsi dal fare l'attestazione di ciò che ha fatto?

14. Per lo che facciamo sapere ad ogni e qualunque Curato, o Sacerdote, o altri, che possa essere ministro straordinario del Battesimo, il non dar l'acqua nelle case per compiacere altrui, o per far quello che a lui non spetta, eccettuato il caso di necessità, che vuol dire quando ragionevolmente possa temersi, che la creatura nata possa morire. Per ora non imponiamo pena veruna a chi contravviene, sperando una pronta ubbidienza a questi Nostri ordini, che sono fondati nelle Canoniche letterali disposizioni: con protesta però che quando non si ubbidisca (il che non vogliamo credere) saremo, benchè contro Nostra voglia, forzati a procedere alle pene, e contro i Parrochi, ed i Sacerdoti anche alla Sospensione. E benchè prevediamo che i contravvenienti, quando siano di cattiva volontà, potranno facilmente pretendere di scansare ogni pena col dire d'aver data l'acqua in caso di necessità, ancorchè ciò non sia vero; per ora gli ammoniamo, che *Speculator adstat desuper*, che vuole che si ubbidisca alla Chiesa, e che sa bene se vi era, o non vi era il caso della necessità: e quanto a quelli che non vogliono fare l'attestazione d'aver data l'acqua al Fanciullo, il Sacerdote battezzante della Nostra Metropolitana non prenda che il nome del Parroco, o del Sacerdote, o d'altri, che vien nominato di aver dato il Battesimo, e ce ne dia prontamente l'avviso, che sarà Nostro pensiere farlo chiamare, avendo tanta ragione, e tanta autorità, che possiamo sperare di non esser soverchiati dalla sua eloquenza, e di poterlo far ubbidire.

15. Circa poi il dar l'acqua nelle case particolari senza necessità, e senza darne parte, trascurate dipoi ancora le solenni cerimonie, per non essersi mai portati i figli alla Chiesa per riceverle, e ciò parlando de' figli nati da un Matrimonio legittimo, ma occulto, non ci vuol molto per iscorgere in questo fatto una catastrofe di mali. In primo luogo si dà l'acqua nelle case, il che non si può fare, come si è detto senza necessità. In secondo luogo si finge la necessità ove non è: consistendo, come si è detto, la necessità nel pericolo della morte della creatura. In terzo luogo si dà l'acqua senza le cerimonie: il che, eccettuato il caso della necessità, non si può fare senza grave peccato, come ben dimostrano gli Autori raccolti dal Romagueri. *ad Synod. Gerunden. lib. 3. tit. 18. c. 1. n. 18. e seguenti.* In quarto luogo si apre la strada all'ommissione, forse non disgiunta da una certa specie di disprezzo delle Sante cerimonie del Battesimo, istituite dagli Appostoli, praticate sempre nella Chiesa; e ciò in una Città, in cui dai primi tempi Appostolici per opera del Vescovo e Martire S. Apollinare fu fondata la Fede Cristiana: quando con grave difficoltà il Sommo Pontefice Alessandro VII. *nel 1656.* s'indusse a permettere, che ne' Battesimi delle Donne adulte appresso i Cinesi, nei tempi non molto remoti dalla loro conversione, si tralasciassero alcuni Sagramentali nel Battesimo, per non dar adito al supposto pericolo di sovvertimento della pudicizia tanto commendata dalle Donne Cinesi: quando avendo la pia e ch. mem. del Sig. Cardinale di Tournon nel Decreto fatto per le Missioni del Madurè, ed altre circonvicine, stabilito come in appresso: *districte prohibemus, ne in baptizandis tam pueris, quam adultis cujuscumque sexus & conditionis, omittantur Sacramentalia, sed omnia palam adhibeantur, & signanter saliva, sal, & insufflatio, quæ ex Apostolica traditione Catholica Ecclesia recipit, & ob recondita in iis Sacris cæremoniis Divinæ erga nos Benignitatis mysteria sancte & inviolabiliter custodivit:* non sono bastate l'esclamazioni, che odiando quei Popoli la saliva e l'insufflazione, non si sarebbe più veruno in quelle parti battezzato, per fare che ne' Battesimi in quelle parti si lasciassero le predette cerimonie, avendo il P. Maestro Lucini, già allegato, dimostrata l'antichità, e la venerazione delle medesime, e l'insussistenza delle ragioni opposte, ed avendo Nostro Signore Clemente XII. con difficoltà conceduta la dispensa ai Missionarj del Madurè di lasciare per anni dieci in qualche caso particolare la saliva, e di far segretamente le insufflazioni, purchè vi sia una grave necessità di ciò fare. *Dispensationem concedit ad decennium duraturam omittendi in collatione Baptismi salivam, & occulte utendi insufflationibus, in casibus tamen particularibus, & in quibus gravis & proportionata necessitas urgeat, super qua conscientia Missionariorum oneratur:* purchè negli adulti, che si battezzano non vi sia l'errore, con cui credano esser la saliva e l'insufflazione materia incapace de' Sagramentali, avvegnachè in questo caso sarebbero incapaci del Battesimo: *Dummodo non laborent errore habendi salivam, & anhelitum tamquam materiam ineptam, vel incapacem ad inserviendum pro Sacramentalibus cæremoniis in Baptismo, utpote omnino incapaces Baptismi:* e purchè dentro il sopraddetto decennio non lascino i Missionarj di usare tutta la diligenza per levare a quei Popoli l'orrore alla saliva, ed all'anelito, istruendoli come si deve: *Eisque Missionariis injungendum, ut debitam instructionem, aliasque omnes possibiles diligentias adhibeant, ut aversio Populorum a saliva & insufflatione amoveatur, & de instructione, aliisque diligentiis adhibitis Sanctam Sedem intra tempus decennii certiorent:* senza tralasciar di sgridare i Missionarj della loro passata negligenza: *Insuper monendos esse Missionarios super gravi negligentia non recurrendi ad Sanctam Sedem pro obtinenda facultate dispensandi; & male se gessisse Episcopos concedendo hujusmodi dispensationem inconsulta Sancta Sede:* cose tutte

te che ben considerate dimostrano, quanto sia grave il punto di cui si tratta, quanto grave sia il mancamento di chi ha trascurato, o ha data causa che si trascurino le cerimonie Battesimali. Per lo che seriamente avvisiamo i colpevoli ad emendare gli errori passati; facciamo presenti al Parrochi, che non hanno data parte del Battesimo conferito, in tal maniera che questa particola non si ritrova nel Libro de' Battesimi di questa Nostra Metropolitana, i gravi danni, a' quali espongono le innocenti creature da essi battezzate, che crescendo in età, avranno per cinquanta capi bisogno della Fede del Battesimo, ne faranno ricerca nei Libri di S. Pietro, non la ritroveranno, e non potendo sapere ove siano state battezzate, anzi dovendo credere d'essere nate battezzate in S. Pietro, come nate in Bologna, senza la Fede del Battesimo incorreranno mille pregiudizj; ed in ciò che risguarda il futuro, riserviamo al Nostro arbitrio le pene contro i contravvenienti, avvisandoli che saranno più gravi di quello che pensano.

16. Finalmente circa le ostetrici, o mammane, o siano commari da putti, rinnoviamo la Nostra Notificazione sopra le medesime, che è l'*ottava nel Volume primo*, incarichiamo l'esame delle medesime come in essa si prescrive, proibiamo l'esercizio a chi non sarà stata esaminata, ed approvata; e ci serviremo della Nostra autorità, dando lo sfratto dalla Città, e dalla Diocesi a quelle, che o non vorranno sottoporsi all'esame, o non esaminate, ne approvate vorranno fare da mammane, e da commari da putti.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 18. Settembre 1738.

XCIX. LETTERA CIRCOLARE.

Ai Curati della Diocesi. Esser proibito da' Sacri Canoni, ed altresì dalle Leggi Civili l'entrare in Chiesa colle Armi. Divario fra l'Armi bianche, con cui è permesso d'entrar nelle Chiese, e l'Armi da fuoco, colle quali è vietato.

1. Con Nostro gran dispiacere abbiamo saputo, esservi nella Nostra Diocesi varie Chiese, o siano Parrocchie, nelle quali entrano gli Uomini per sentire la Messa, ed assistere ai Divini Uffizj anche ne' giorni più solenni coll' Armi bianche, ed anche da fuoco: e chi avesse la pazienza d'indagare il principio, ed il proseguimento di quest'abuso, facilmente ritroverebbe esser derivato dall'avere i Curati o negletto, o sofferto per amicizia, per soggezione, o per altro rispetto umano, l'ingresso di questo e di quello nella Chiesa nel modo predetto, dalla quale viziosa connivenza è poi derivato l'abuso di tutti agli altri.

2. E' proibito dai Sacri Canoni ai Laici l'entrare nella Chiesa coll'Armi, come può vedersi diffusamente provato appresso il Gonzalez *nel comento al cap. Clerici, num. 7. de vita & honestate Clericorum*. S. Carlo Borromeo, gran ristoratore della disciplina Ecclesiastica, nel suo primo Concilio Provinciale di Milano *negli Atti di quella Chiesa part. 2. tom. 1. pag. 30. della stampa di Lione* così decretò: *Nemini cum venaticis canibus, vel volucribus in Ecclesiam ingredi liceat, neque Hastam, vel Sclopetet, Balistas, aliave ejusdem generis in eam inferre*: e nelle sue Istruzioni ai Vicarj Foranei *nel tom. 1. dell'Opera predetta, alla pag. 695.* così parla: *Provedete con quel miglior, e più espediente modo che parerà a voi, che i Popoli quando vanno a divozioni, come a Litanie, Processioni, e simili, vadano senz' Arma almeno da asta, e senza Archibusi, e divisi gli Uomini quanto sia possibile dalle Donne; e non si attenda a crepole, ma a divozione, come ricerca il santo Istituto di quell'azione*. E nel Sinodo del Nostro degnissimo Antecessore il Signor Cardinal Giacomo Boncompagni *al lib. 1. cap. 10. pag. 22.* così si legge: *Templum Dei, pacis non armorum locus est. Praesenti Decreto Arma quaecumque hastata, sive ad ignem concipiendum conflata, inferri prohibemus sub poenis nobis arbitrariis: nec more castrorum deponantur apud parietes intus Ecclesiam, aut foris; non enim statio militibus, sed orantibus sacra panduntur ades*: parole che possono dirsi ricavate da S. Amatore, riferite da Costanzo *nella Vita di S. Germano al lib. 4. cap. 5.* ove si legge: *Ecclesia Domus Orationis, non Martis statio petulantis*.

3. E per vero dire, chi ha principio di Religione non può non inorridirsi, dando un occhiata all'antica disciplina, ed altresì considerando la pratica presente. L'Imperadore Teodosio Giuniore fece nel proposito di cui parliamo, un celebre editto, una parte dal quale è registrata *nella l. 9. del Codice Teodosiano alla let. 43.* ed anche in Balsamone *nel Nomocanone di Fozio al tit. 5. cap. 2.* ed intero è nel fine del Concilio Efesino. Nell' Editto proibisce severamente l'Imperadore a chi che sia l'ingresso nella Chiesa coll'Armi: *Plenissima severitatis jussione, & horrendis comminationibus praecipue ne id faciant admonebit. Nam qualem ille spem in Religione collocat, qui in Religionis contumeliam armis actinctus ingreditur?* E ben sapendo quanto a ciò poteva contribuire il suo esempio, così di se medesimo attesta: *Nam & nos, qui jure Imperii Armis circumdamur, quousque fine armatis stipatoribus esse non convenit, Dei Templum ingressuri, foris Arma relinquimus, & ipsum etiam diadema deponimus, & quae submissioris Imperii speciem praeferimus, eo magis Imperii nobis majestas promittitur.*

4. Nel tempo di Teodosio Giuniore non erano si per anche ritrovate l'Armi da fuoco, nè è verisimile ch' egli portasse in mano un asta: e però se entrando in Chiesa lasciava fuori le Armi, dovremo dire che deponeva la spada. L'entrare in Chiesa colla spada dee riferirsi ai Soldati Cristiani, che incominciarono a portarla in Chiesa per levarla dal fodero, o almeno per dare apparenza di volerla levare quando si leggeva il Vangelo, per additare ch'erano pronti a spargere il san-

sangue in difesa d'esso: costume ancor oggi praticato da alcuni Ordini Equestri, e che forse ebbe la sua origine dalla sempre guerriera Gente Polacca, allorchè bandita l'Idolatria, ed abbracciata la nostra Santa Religione, il loro invitto Principe Mieceslao comandò, che ogni suo suddito sguainasse la spada quando nella Chiesa si leggeva il Vangelo, volando che ciascheduno con quest'atto protestasse d'esser pronto a combattere, e morire per la nostra Santa Religione, come viene attestato da Gaguino *negli Atti dei Re di Polonia* appresso Teofilo Raynaudo *nel tom. 17. alla questione de Religioso Loricato pag. 192.*

5. Sono queste cose da Noi additate non per vietare che s'entri nelle Chiese colla spada al fianco, essendo l'uso contrario pur troppo universale, e riconoscendo poco che chi oggi porta in Chiesa la spada, la deponga quando s'accosta ai Sagramenti: ma sono queste cose additate, per chiudare la strada contro l'altre Armi, e particolarmente contro quelle da fuoco.

6. Andavano una volta del pari la Chiese, ed i Palazzi de' Principi. Nelle Chiesa non si entrava colla spada, come si deduce dal citato Editto di Teodosio. Lo stesso succedeva ne' Palazzi de' Principi; e lo seppe bene il Re Tiridate allorchè volendo entrare nel Palazzo dell' Imperadore Nerone, gli fu detto che lasciasse la spada pel rispetto, che dovevasi a chi in esso abitava, come Xifilino racconta.

7. Nella Chiesa ora da tutti si entra colla spada, e così da per tutto si pratica. Non entrano tutti all'udienza de' Principi colla spada, al fianco, essendo ciò riservato a certe Persone qualificate, ed a chi la cinge in difesa del Principe medesimo.

8. Ma se in ciò che risguarda la spada, il rispetto che si porta alla Chiesa in una tal qual maniera è restato inferiore a quello, che si porta al Palazzo del Principe, non è del dovere che ciò si estenda ancora all'altre Armi, e particolarmente a quelle da fuoco, già che queste non si possono portare da chi che sia quando entra nel Palazzo del Principe, o esso vi sia, o non vi sia, giusta il tenore delle Leggi, delle quali parla il Menochio *de Arbitrariis al cas. 194. num. 39. e 40.* tanto più che l'uso di portar la spada nelle Chiese, oltre l'antichità, ha un origine nobile e speciosa, come poc'anzi si è accennato; e l'abuso di portare l'altre Armi nella Chiesa, e specialmente quelle da fuoco è moderno, e nel suo principio è stato proibito, nè può vantare un origine simile a quella di portar la spada nella Chiesa.

9. A Noi sembra che queste ragioni siano efficaci, e per conseguenza a Noi sembra di non poter tacere trattandosi dell'onore di Dio. E però in quelle Parrocchie della nostra Diocesi, nelle quali non è per misericordia di Dio introdotto l'abuso, che si entri nelle Chiese coll' Armi, e particolarmente da fuoco, con ogni maggior efficacia esortiamo i Curati a star vegliaoti, acciò non s'introduca. In ordine poi alle altre Parrocchie, nelle quali si è pur troppo introdotto l'abuso, non lasci il Curato di esagerare contro esso parlando dall'altare. Dica pure d'averne avuto ordine speciale da Noi, che, stantemo per lungo tempo sani, e fino alla morte, se colla stessa facilità, colla quale ci liberiamo dalla malattia de' rispetti umani, e delle soggezioni, ci potessimo liberare dalle malattie del corpo. Dica che chi ha Nostre Patenti o d'offizio, o di famigliarità, se entrerà nella Chiesa coll' Armi, e particolarmente da fuoco, ne sarà immediatamente privato. Dica che lo stesso succederà a chi ha Patenti di portar Arme da qualsivoglia altro Signore, o Tribunale; mentre sapendo Noi che ad essi preme il rispetto alla Casa di Dio, ci sarà facile l'indurli al passo sopraddetto. Dica che quando ciò non basti si penserà altro rimedio più forte, e più esecutivo, benchè contro Nostra voglia. E perchè siamo ben capaci, che sarà difficile l'indurre le persone di campagna a lasciar l'Armi in Casa quando vanno alla Chiesa, ritornando poi a Casa per ripigliarle; il Curato che ha nella sua Parrocchia l'abuso già introdotto, che si entri in Chiesa coll' Armi, non lasci (come da tanti altri sappiamo che si pratica) di dare il comodo nella loggia della sua Canonica, o in qualche camera terrena, acciò ivi si depongano l'Armi da chi entra in Chiesa, e si ripiglino quando n'esce; non essendo del dovere, come si legge nel citato Sinodo del Signor Card. Boncompagni, che o alle porte, o alle mura delle Chiese si appoggino l'Armi. Non lasci Ella d'eseguire con ogni puntualità questi Nostri ordini, dandoci avviso del risultato; e restiamo ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 12. Novembre 1739.

C. LETTERA CIRCOLARE.

Ai Curati della Diocesi. Come, e da chi debbansi ristorare le Chiese, e le Canoniche in caso di bisogno, siano di libera collazione della Mensa, siano di Padronato laicale. Se non essendovi veruna consuetudine in contrario, sia il Parroco in debito di ristorarle, e con qual peculio. Se chi ha pensioni sopra la Chiesa bisognevole di riparo, sia in obbligo di soccombere. In qual caso sia tenuto il Padrone, in quale il Popolo, e come in altre circostanze.

1. NOn è gran cosa, nè fuori del natural corso delle vicende umane, che in una gran Diocesi, in cui sono molte Parrocchie, se ne ritrovino alcuna a tratto a tratto, la Chiesa delle quali hanno bisogno o d'essere risarcite, o d'essere riedificate, e che lo stesso succeda nelle case de' Curati, volgarmente chiamate Canoniche.

2. Abbiamo osservato, che essendovi bisogno o di risarcimento, o di nuova fabbrica della Chiesa Parrocchiale, o della casa del Curato, quando la Parrocchia sia di libera Nostra collazione, e non di Juspatronato della Comunità,

o di qualche particolare, si fa a Noi l'istanza per risarcimento, o fabbrica della Chiesa, o della Canonica, in sequela d'una massima, che a chi ha la collazione della Parrocchia, appartiene il peso di risarcire, o di riedificare non meno la Chiesa, che la Canonica.

3. Massima che se fosse vera, avrebbe risparmiata a Noi una spesa di molta considerazione, potendo ognuno soddisfarsi col dare un occhiata al Palazzo Arcivescovile, che e la Nostra Canonica, e riconoscere ciò che io esso si è fatto per risarcirlo, e renderlo abitabile da Noi, e dalla Nostra Famiglia; imperocchè se fosse vera la teorica, che a chi appartiene conferire il Benefizio, appartiene nel caso del bisogno ristorare e riedificare la Chiesa, e la Canonica, quanto abbiamo fatto, e speso Noi, si sarebbe dovuto fare dalla Sede Appostolica, a cui appartiene la libera collazione dell'Arcivescovado di Bologna.

4. Contuttochè, come or ora dimostreremo, non appartenga in verun modo a chi ha il jus di conferir la Parrocchia il peso di ristorare, o di riedificare la Chiesa Parrocchiale, o la Canonica, non abbiamo però lasciato (non ostante il peso delle Pensioni, la sterilità delle raccolte, e l'impegno di tante spese nella Città, e nella campagna per benefizio della Nostra Mensa) di dare, quando abbiamo potuto, sovvenimenti non dispregevoli, per riedificare da' fondamenti alcune Chiese Parrocchiali, che erano affatto rovinate, come può vedersi nella Chiesa nuova Parrocchiale di Massumatico, nella Chiesa nuova Parrocchiale di S. Vitale vicino al Reno, e nella nuova Chiesa Parrocchiale di Savigno, che si stà fabbricando.

5. Ma il pretendere che ciò debba farsi ogni volta che succede il caso, il farne istanza sull'aria del dovuto, il disseminare fra i laici che il ristorare, ed il fabbricare le Chiese Parrocchiali, o le Canoniche sia peso dell'Arcivescovado, quando la Parrocchia è di libera collazione dell'Arcivescovo, è uno abaglio troppo grande, ed è un errore che proviene dall'ignoranza, che nemmeno possiamo scusare come invincibile; imperocchè chi parla così, e dissemina queste massime, nè avrebbe potuto riconoscere l'insussistenza stendendo la mano ai Libri, i quali se non ha, è obbligato a ricercare ove sono, i quali è obbligato a rivoltare, se vuol far a dovare l'uffizio di Curato, i quali è obbligato ad intendere, parlando essi assai chiaro, e non essendo scritti in lingua Cofta, o Cinese, ma in lingua Latina, che ogni Sacerdote è obbligato ad intendere.

6. Se ci potessimo compromettere che chi ha parlato nel modo accennato, ed ha disseminata la falsa massima, fosse per prevalersi del sopraddetto caritatevole avviso, non ci prenderemmo la briga d'esporre ciò, che dalle Sacre Leggi vien prescritto in questo proposito: ma non potendoci Noi lusingare, che per illuminarli sia per adempiere le diligenze opportune, e necessarie, ci prendiamo ora la briga di porre in carta con brevità quanto diffusamente si legge ne' Libri, coll'incertezza da una parte che sia per leggerlo, e colla certezza dall'altra, che se non è letto da lui, sarà letto da tanti altri, e che capitando mai in Arcivescovado taluno, il quale insistendo nel falso principio chieda a Noi il ristoro, o la fabbrica della Chiesa, o della Canonica, sarà ricevuto come merita.

7. Il Sacro Concilio di Trento, la cui lettura diligente e continua abbiamo altre volte, benchè forse indarno, inculcata, così prescrive *nella sess. 21. al c. 7. de Reformatione*: *Parochiales vero Ecclesias, etiamsi Jurispatronatus sint, ita collapsas refici, & instaurari procurent*, parla de' Vescovi, *ex fructibus, & proventibus quibuscumque ad easdem Ecclesias quomodocumque pertinentibus: qui si non fuerint sufficientes, omnes Patronos, & alios, qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum Parochianos omnibus remediis opportunis ad prædicta cogant, quacumque appellatione, exemptione, & contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad Matrices, seu viciniores Ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas, in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Cruce, convertendi.*

8. Nelle parole citate il Sacro Concilio di Trento parla non meno delle Parrocchiali di Juspatronato, che dell'altre di libera collazione. Dice come si debbono e l'une e l'altre ristorare in caso di bisogno. Ingiugne al Vescovo il farsi, che gli altri che sono obbligati a contribuire, contribuiscano: ed essendo gli obbligati a contribuire costituiti in una gran povertà, non lascia di additare al Vescovo quanto dee fare nelle predette circostanze: e non dicendo mai, che nelle Parrocchiali di libera collazione il Vescovo le ripari, o le riedifichi colle sue entrate, e non essendosi dopo il Concilio di Trento fatto verun altro Concilio Generale, intenderemmo ben volentieri ove si appoggia la teorica, che nelle Chiese di libera collazione dell'Ordinario egli sia obbligato a rifarle, o a ristorarle in caso che ne abbiano di bisogno.

9. Coerentemente alle parole del Sacro Concilio di Trento costituiscono i Dottori la seguente graduatoria, nella quale non è mai meschiato il Vescovo. In primo luogo se nella Chiesa che ha bisogno di riparo (il che pure in questo caso, a negli altri seguenti deve intendersi anche quando la Canonica ha bisogno d'esser riparata, o riedificata) vi è una porzione separata, e destinata pel bisogno della Chiesa, come dovrebbe esservi, giusta *il Can. 30. 12. alla q. 2.* questa è quella che in primo luogo si deve spendere pel detto bisogno.

10. In secondo luogo: non essendovi questa quota separata, se mai vi fosse qualche particolare Costituzione, o statuto, in cui fosse determinato che dovendosi riedificare o ristorare la Chiesa, le tali Persone fossero obbligate al peso, deve attendersi la Costituzione, o lo Statuto.

11. In terzo luogo, non essendovi Costituzione, o Statuto, ma essendovi un'antica e ben fondata consuetudine, atta ad indurre coazione, che

che il peso sia delle tali e tali Persone, deesi stare ella consuetudine.

12. In quarto luogo, non essendovi veruna consuetudine, il Parroco è quello che dee soccombere al peso, non già colle rendite de' suoi beni patrimoniali, ma colle rendite del suo Benefizio Curato, che sopravenzano al suo mantenimento. Il testo è chiaro *nel c. De his*, sotto il titolo *de Ecclesiis ædificandis*, ove così si legge. *De his, qui Parochiales Ecclesias habent, duximus respondendum, quod ad reparationem & institutionem Ecclesiarum cogi debent, cum opus fuerit, de bonis quæ sunt ipsius Ecclesiæ, si eis supersint, conferre, ut eorum exemplo cæteri invitentur.* Celebre è la partizione delle rendite Ecclesiastiche prescritta da' Sacri Canoni, che ne deono una parte al mantenimento del Benefiziato, un'altra parte per i Poveretti, ed un'altra per la fabbrica della Chiesa: e benchè non esattamente oggidì si osservi questa distribuzione, ciò però non fa che non sia il Parroco obbligato al peso, di cui si tratta, ed a spendere per la Chiesa quanto sopravanza al proprio mantenimento: *Et quamvis hodie distributio illa antiqui Juris in omnibus non servetur, illud tamen & Jure & consuetudine receptum, ut hoc onus in prædictis redditibus, proventibus, & decimis annexum, eum sequatur, qui eorum usum, fruitionem, perceptionem & commoditatem habet*: sono parole del Pechio *nel suo bel Trattato de reparandis Ecclesiis al c. 14.*

13. Essendo qui d'uopo l'aggiugnere due cose: l'una, che nel conto di ciò che sopravanza, non si dee meschiare quanto si richiede per mantenere i Parenti, o per vivere giuste la propria condizione, o stato, ma quanto è precisamente necessario al Parroco per sostenersi, come ben avverte il Barbosa, dopo aver allegati gli altri Autori, *sopra il c. 7. della sess. 21. de Reformatione*, ove *al n. 9. e 10.* così lasciò scritto: *Teneri Rectorem ad reparationem si Beneficii bona sustendanda vita supersint, quamvis ad tuendam conditionem, seu statum non sufficiant, quia Beneficiorum fructus non ad crescendos, aut erigendos, seu fovendos mundanos titulos, sed ad pauperes alendos, & Divinum cultum instituendum sunt concessi*: l'altra, che unitamente col Parroco sono obbligati a contribuire ancor quelli, che hanno Pensioni sopra la Parrocchia, purchè non siano loro state assegnate libere, come per lo più suol farsi, da ogni e qualunque peso, ed inoltre gli altri che hanno Benefizj semplici nella Chiesa Parrocchiale, secondo il testo *nel c. Quicumque, de Ecclesiis ædificandis*, ove sono registrate le seguenti parole: *Quicumque Beneficium Ecclesiasticum habent, ad tecta Ecclesiæ restauranda, vel ipsas Ecclesias emendandas omnino adjuvent, & nonam, & decimam reddant.* Ed avendo il Vescovo di Narni *nel giorno 24. di Marzo* 1557. proposti varj Dubbj alla Sacra Congregazione del Concilio, come si vede *nel l.19. de' Decreti alla p.*642. *e* 643. fra' quali era il seguente: *An possit Beneficia*, i titoli de' quali erano stati trasportati ad una Chiesa, che avea bisogno di riparo, *quacumque dignitate Beneficiati præfulgeant, & etiamsi gaudeant Palatinorum Privilegiis, ad restaurandam Ecclesiam, in quam transferuntur tituli, quatenus restauratione indigeat, gravare*: rispose: *Dictos Rectores Beneficiorum, etiam in quacumque dignitate constitutos, teneri post translationem secutam ad futuram restaurationem Ecclesiarum, ad quas Beneficia fuerunt translata.*

14. In quinto luogo, non avendo il Parroco che il suo proprio preciso sostentamento, e non essendovi o Pensionario, o Benefiziati, che possano contribuire alla spese se la Parrocchia è di Juspatronato, il Sacro Concilio di Trento nelle parole sopraccitate addossa il peso al Padrone: il che non solo ha luogo se la Chiesa dee ristorarsi, ma ancora se, essendo ceduta, si dovesse riedificare; per la ragione che chi è obbligato per disposizione della Legge a ristorere, è obbligato ancora a riedificare, se la fabbrica è caduta, al che non sarebbe obbligato chi fosse astretto per disposizione dell'uomo a ristorare, come ben avverte il Pechio *nel citato Trattato de Ecclesiis reparandis al c.2. n.1. e 2.* ed essendo il Padrone obbligato a ristorare, e rifare la Chiesa, non *precise*, ma *causative*, come parlano i Dottori, cioè se vuol godere del jus di presentare, come ben riflettono lo Sperell. *decis.* 67. *n.*10. in Panimoll. *decis.*6. *annot.*8. *n.*15. la Ruota *decis.* 145. *n.*2. *coram Bichio, e dec.* 163. *n.*11. *part.*17. *Recent.* di qui è derivata la pratica, che succedendo il caso, si dee prefiggere al Padrone un termine competente a ristorare, o riedificare la Chiesa, o pure a rinunziere al jus di presentare. Noto è pur troppo il terribile Terremoto, in cui restò ne' tempi de' nostri Padri quasi affatto distrutta la Città di Ragusa. Aveva il Capitolo di quella Metropolitana il jus di rappresentare alla Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine del Luogo d'Umbla, la qual Chiesa era restata atterrata nel Terremoto. Pretendeva il Capitolo d'esentarsi dal peso di rifarla, e di addossarlo al Popolo: ed essendo nata sopra ciò controversia, ed essendosi *nel giorno 3. d'Agosto del* 1686. proposto nella Sacra Congregazione del Concilio il Dubbio seguente: *An, & cujus expensis readificanda, seu reparanda sit Ecclesia*: ad esso fu risposto: *Præfigendum esse Capitulo terminum sex mensium ad readificandum, vel ad renuntiandum juri præsentandi.*

15. In sesto luogo, non essendo la Chiesa di Juspatronato, ma di libere collazione del Vescovo, e mancando tutte le altre cose di sopra accennate, il Popolo è quello che è tenuto a ristorare, o riedificare la Chiesa. E perche ben spesso si ritrovano alcuni, che possiedono beni nella Parrocchia, ma che non abitano in essa, come sono i Locatori delle case, e nasce lite, se alla contribuzione siano tenuti i Conduttori, o i Padroni; essendo gia nell'Italia introdotta la consuetudine, che i forensi paghino le collette per i beni posseduti nel luogo ove s'impone la colletta, questa è la regola che deve ancora osservarsi nel caso, di cui si parla, come ben avvertono il Pechio *de Ecclesiis reparandis alla q.* 11.

*q.*12. *n.*4. *verf. Communiter tamen*, il Tondur. *Queft. Benefi. tal. part.*1. *c.*38. *n.*9. l'Amoftaz. *de Caufis Piis* t.2 *l.*5. *c.*6. *n.*56.

16. Ed evvi una Lettera della Sacra Congregazione de' Vefcovi e Regolari al Vicario di Piacenza, fcritta *ai* 10. *d'Ottobre del* 1581. concepura colle fegoenti parole: *Se capiteranno quà quelle tre, o quattro Perfone che mi fcrivete colla voftra del primo di quefto, le quali con nuove difficoltà non vogliono contribuire alla reftaurazione della Parrocchia, ove hanno le cafe loro proprie, come fanno gli altri, fe li dirà che hanno il torto; e vi fi è fcritto, e in ogni maniera facciate, che gl'Inquilini paghino per li Padroni delle cafe, ritenendofi poi fopra le pigioni che pagano tutto quello, che averanno fpefo per quefta contribuzione; avendo quefti miei Signori Illuftriffimi dopo lungo difcorfo rifoluto, che così conviene per ragione di fare, e così fi offerva in altri luoghi, quando le fpefe che fi fanno per una volta fola, hanno da effere perpetue, come le reftaurazioni delle Chiefe: ma quando la fpefa foffe leggiera, e d'ogni anno, come mantenere il proprio Parroco, e fimili cofe, allora vi fi potria far fopra altra confiderazione. Tirate dunque avanti il negozio nel fuddetto modo.*

17. In fettimo luogo, caffando ogni altro de' modi divifati, fe la Chiefa Parrocchiale aveffe una dote opulenta, feparata dall'entrate del Parroco, potrebbe chiederfi licenza per alienarne parte, impiegandola nel riftorare, o riedificare la Chiefa.

18. In ultimo luogo, mancando tutto, dee la Chiefa Parrocchiale effer ridotta ad ufo profano, a trasferirfi la Parrocchia alla Chiefa vicina.

19. Quefta è la graduatoria, che c'infegnano i Dottori. Si poffono vedere lo Sperell. *decif.*67. *per totam*, il Panimoll. *decif.* 6. *annot.* 8. il Ventriglia *Rer. Ecclef. l.*1. *annot.*18. *§. unic.* il Nicoll. *in Praxi Canonica l.*1. *litter. E. §.*1. Ed in quefta giacchè non fi ritrova la maffima, che il Vefcovo debba del fuo riftorare, o riedificare le Chiefe diftrutte, o rovinate, chi l'ha data, o chi l'ha fpacciata, fe è capace di verecondia, fe ne dovrebbe arroffire, e confeffare d'aver detto ciò che non è vero, e d'effer entrato in una meffe, che certamente non è fua.

20. Corre l'anno nono del Noftro governo di quefta Città, e di quefte Diocefi, ed è pubblico a notorio, aver Noi in tutto quefto tempo attefo a fabbricare, o nella Metropolitana, o nel Palazzo Arcivefcovile, o nel Seminario, o in qualche Chiefa Parrocchiale della Diocefi, o nelle Chiefe de' Benefizj che abbiamo nella Diocefi, o nelle Cafe de' Padroni, o de' Villani, appertenenti alla Noftra Menfa, e tutto ciò non faparatamente, ma continuamente, in più luoghi, a quello che importa, fiamo ancora nel Mare, e non vediamo il Porto: per lo che dovendo aver pratica fe non delle fabbriche, almeno delle fpefe che fi fanno per le fabbriche, ci lufinghiamo d'effere lo grado di poter dire qualche cofa in quefto particolare.

21. Chi vuol fare il fuo dovere, e fpender meno che fia poffibile, o fi tratti di Chiefe, o di Canoniche, o di Suppellettili delle Chiefe, e degli Altari, che vanno del pari colle fabbriche delle Chiefe, e delle Canoniche, dee ftare coll'occhio aperto, non dee negligentare cofa veruna benchè piccola, dee ben fubito che ha fcoperto il difatto rimediarvi, ritornando in quefto modo anche le fabbriche più antiche alla prima loro gioventù: per lo che Mamettino nel Panegirico che fece a Giuliano, fcriffe che le muraglie da effo rinnovate erano ringiovinite; e della fteffa frafe ferviffi Ennodio nella Lettera a Boezio: *Abjurant prifcam, te Præfule, tecta fenectam*; a collo fteffo linguaggio parlò Caffiodoro nel *l.*1. *Variar.* al *c.*35. *Quarum fabricis dedimus longiffimam juventutem, ut priftina novitate reluceant, quæ jam fuerant veternofa fenectute fufcata.* Regolandofi in quefta maniera fi fa con poco ciò, che trafcurato, e crefciuto il male, è d'uopo fare con molto: e camminando per quefta ftrada, non è neceffario il fervirfi della graduatoria prefiffa da' Dottori; ma il Parroco con qualche poco del fuo, e colle confuete limofine de' parrocchiani, che crefcono, quando fi vede che il Parroco ama la fua Chiefa, a la fua Canonica, fi fa ogni neceffario riparo.

22. Il punto dunque fi riduce a quello fventurato, che fuccede ad un Curato; il quale è ftato molti anni nel miniftero di Parroco, e nulla ha penfato, e lafcia la Chiefa, la Canonica, e le Suppellettili facre in rovine. V'è chi penfa che fuccedendogli quefto cafo, non fia egli obbligato a cofa veruna, non effendo fua la colpa, ma dell'Anteceffore. Chi però difcorre così, s'inganna; e fra i Privilegj dell'ignoranza non vi è quello di non pagare, quando fi è obbligato a pagare. La riparazione della Chiefa, e della Canonica è un debito reale, che ha la fua ipoteca fopra le rendite della Chiefa; e godendo il Succeffore rendite come fopra ipotecate, ad effo paffa il debito dell'Anteceffore, come bene cogli altri Autori riflette il Ventriglia *nel l.*2. *delle Cofe Ecclefiaftiche annot.* 18. *n.* 37. ed al Succeffore refta il jus di ripetere dagli Eredi dell'Anteceffore quanto ha fpefo, rimediando al male da effo lui fatto: il qual male nemmeno farebbe feguito, fe i Vicarj Foranei fi foffero contentati di avvifare, come fono obbligati di fare, o il principio, o il profeguimento del medefimo, acciò in vita del delinquente fi foffero fatti i paffi opportuni, o pure fa paffato da quefta all'altra vita chi ha trafcurato, fi foffero contentati, come pure fono tenuti, di avvifare il male, già feguito, fe vi fia qualche cofa del morto, o fe fia ftata portata altrove, acciò cogli opportuni fequeftri afficurata, efaminato il tutto, fe ne poteffe ordinare la vendita per riparare il danno. Che è quanto dovevamo fignificare &c.

Bologna del noftro Palazzo Arcivefc. li 19. Novembre 1739.

CI. LET-

CI. LETTERA.

Al Signor Canonico Pier Francesco Poggi, pubblico Lettore di Filosofia. Se un Cherico in Magistrato Secolare avesse profferita sentenza di morte contro un Malfattore, e questa non fosse stata eseguita, intendasi incorso nell' Irregolarità. Se s' incorra l' Irregolarità da un altro Cherico, che essendo andato alla Guerra, ha combattuto, e sa di certo, non aver ammazzato, o mutilato veruno. Che debba dirsi, se la Guerra è giusta; e che, se è ingiusta. Differenza fra la Guerra offensiva, e difensiva.

1. UN certo Cherico di prima Tonsura, e d' Ordini Minori, partì nel mese di Maggio dalla Città di Modena colle truppe Francesi volontario nel Reggimento di Cavalleria *Berry*. Seguì l' Armate, e trovossi fra quelli che andarono all' acquisto di Goito, luogo posto sul Mincio, cinque, o sei miglia in circa oltre Mantova. Fu egli esposto al fuoco dei nemici, ma non ebbe occasione di far sopra loro veruna scarica, tal che ha una morale sicurezza, ed attesta, senza offendere la verità, di non aver ferito, nè ammazzato veruno. Prima che fosse finito il mese di Giugno chiese licenza di tornare a casa per un particolare interesse; ed avendola ottenuta, e indi a non molto essendo il Reggimento *Berry* ritornato in Francia, non ebbe occasione di partir più della sua casa. Avendo ora riassunto l' Abito Chericale, ripresi gli studj Ecclesiastici, e desiderando di proseguire l' antica carriera; Ella mi ricerca se abbia contratta veruna Irregolarità, che gl' impedisca l' esercizio degli Ordini ricevuti, ed il ricevere gli altri che restano, quando non ne sia dispensato.

2. Non avendo il Cherico, di cui si tratta, ammazzato, o mutilato veruno; come chiaramente si deduce dal non aver egli fatte scarica sopra gl' inimici; pare che francamente potesse rispondersi, non aver egli incorsa veruna Irregolarità, ancorchè andando alla guerra, e seguitando gli altri in un fatto d' arme, abbia intrapresa una professione non propria del Cherico, e siesi esposto ad un evidente pericolo di ammazzare, o di mutilare.

3. Fa a questo proposito l' esempio del Cherico, che assume il ministero del Magistrato secolare, a lui totalmente indecente, e profferisce sentenza di sangue condannando un malfattore alla morte.

4. Cercasi se questo Cherico sia divenuto irregolare, non essendo stata eseguita la sentenza di morte da esso pronunziata. Alcuni dicono di sì. Altri forse per non istudiare, e prendersi gran briga, conchiudono che prenda la dispensa dall' Irregolarità *ad cautelam*, come può vedersi nel Corredo *nella pratica delle dispense al l. 5. c. 2. n. 3. e nelle Addizioni dopo lo stesso libro al fog. 31. n. 57.* Ma gli altri comunemente sostengono, che essendo l' omicidio il fondamento dell' Irregolarità, se la sentenza di morte non è stata eseguita, chi l' ha profferita è esente da ogni Irregolarità: il Suarez *de Censuris disp. 47. sez. 1. n. 3.* il Navarr. *cons. 9. sotto il n. 4. de poenitentiis & remissionibus*, il Tesauro *de Poenis Ecclesiasticis p. 2. c. 2. alla parola Judicis Laici munus exercentes §. Contraria*, lo Sperell. *decis. 77.* il Ciarlin. *controv. 203. per tot.* il Capo. *d' scept. 30. per tot.* il Pasqualigo *qu. Moral. Jurid. 17. n. 3.* il Leandro *t. 5. tract. 2. de Irregularitate disp. 7. q. 5. e 6.* ed è questa sentenze è anche favorevole la Ruota Romana *nella decis. 1191. n. 1. coram Seraphino*; e concordano alcune Risoluzioni della Sac. Congregazione del Conc. *In Vercellen. 3. Febr. 1629. in Spoletana 14. Decemb. 1630. in Sutrina 28. Maii 1695. in Sancti Severini Irregularitatis 2. Junii 1703.* ed il partito delle dispensa *ad cautelam* non piacque nel caso nostro a Monf. Paolucci, antico Segretario delle Sac. Congregazione del Concilio, come può vedersi appresso il Ciarlin. *nella cit. controv. 203. al § final.* e Noi potiamo attestare, che nemmeno piacque alla chia. mem. del Card. Paociatici, degnissimo Prefetto della Sac. Congregazione del Concilio (sotto la cui Prefettura abbiamo avuto l' onore d' essere per qualche tempo Segretario) nella citata causa di Sanseverino, come risulta dal di lui Voto, che abbiamo appresso di Noi; e ciò pel motivo, che quando è cosa chiara non avere il Jus poste l' Irregolarità ad un' azione, è cosa superflue il chiedere la dispensa *ad cautelam*.

5. Tratta questo stesso punto il Diana *nella sua Edizione coordinata al t. 5. tract. 5. resol. 89.* e si conforma in tutto a per tutto alla sentenza poc' anzi riferite, riflettendo che se valesse il fondamento delle sentenza contraria, cioè incorrersi dal Giudice l' Irregolarità quando ha data la sentenze di morte, ancorchè non sia state eseguite, avendo fatto quanto ha potuto dal canto suo acciò la morte seguisse; dovrebbe ancora dirsi che fosse irregolare chi ha sbarata un' archibusata ad un altro, a non l' ha colpito, o se l' ha colpito, il ferito è perfettamente guarito, nè verun membro di lui è stato mutilato; le quali cose non si trova chi le abbia mai dette, e forse nemmeno sognate; ad in ciò che appartiene alla dispense *ad cautelam* saviamente avverte, darsi esse dalla Penitenzieria, e dalla Dateria a chi le richiede, non perchè quei Tribunali le credano necessarie, ma per levare gli scrupoli, a rasserenare le coscienze inquiete.

6. L' esempio del Cherico che assume un Magistrato indecente al proprio stato, e che pronunziando una sentenza di morte non incorre Irregolarità, se la morte non è seguita, persuaderà senza dubbio e molti, che udendo il Cherico alla guerra, cose che non avrabbe dovuto fare, non incorre Irregolarità, se non ha mai sbarato l' archibuso, e se per conseguenza è sicuro di non aver ammazzato, o mutilato veruno; anzi non mancherà taluno, che passerà avanti col discorso, a pretenderà col detto esempio del Giudice, che nemmeno sia irregolare quel Cherico che è andato alla guerra, ha combattuto, ha sbarato l' archibuso, ma sa di certo che non

non ha colpito, o mutilato veruno. Noi però non ci fidiemo ch'Ella resti appagata del detto esempio; e sapendo quento sia grande l'acume del suo Ingegno, e quanto sia avvezze a ritrovar disparità anche nelle parità, cha sembrano agli altri adeguatissime, prevediemo che saprà dire non incorrersi dal Giudice, che ha data la sentenza di morte, se la morte non è seguita, l'Irregolarità, perchè egli oon dee render cooto d'elrro che della morre di quello, sopra cui he proferito la sentenza, le qual morte essendo eseguita, resta esclusa l'Irregolarità; ma che il Cherico ch'è steto ella guerre, cha ha sbararo l'archibuso, per esimersi dall'Irregolerità non solo dee render conto di non aver ammazzato, o mutileto veruno, me deve aoche render conto delle uccisioni, e mutilazioni de'nemici, fatte degli altri della sua parrita, imputandosi ad esso non solo gli omicidj, e le mutilazioni ferte da lui medesimo, ma ancora tutte quelle ferte dagli altri, coi quali egli faceva corpo: la qual riflessione butta a terra la parità fra il Cherico Giudice, ed il Cherico Soldeto.

7. La risposta è da par suo: ma c'ingegneremo nelle replica che or ora soggiungiamo, di soddisfarla come suol dirsi *in facto*, *& in jure*. L'effare di Goito andò nel modo seguente, come abbiamo inteso nun già dallo stesso Cherico, ma da altre Persone degne di fede, che erano presenti. Fu da chi comandava l'Armata degli Alleati dato ordine all'improvviso ed un Reggimento di andere a sorprendere il piccolo luogo di Goito, in cui ere una piccola pertita di Tedeschi. Partì il Reggimento di notte, e coo esso il nostro Cherico Soldato. Arrivò di notte alle palizzete, che erano stete piantete intorno a Goito. Penetrandosi dai Soldeti Tedeschi l'arrivo de'nemici, furono ricevuti cno varj tiri di Cannone, che non colpirono veruno. Partirono poi di notte tempo, e andarono ad unirsi al restante dell'esercito Tedesco, che non era molto distante: ed avvisati gli Alleati nel far del giorno che i nemici erano già partiti, e che il luogo era evacuato, vi entrarono dentro, se ne impadronirono, e noo solo non restò oè morto, nè mutilato veruno de'Tedeschi, delle morti, e mutilazioni de'quali secondo le sua risposta dovrebbe render conto il nostro Cherico, ma nemmeno seguirono nè morti, nè mutilezioni degli Alleeti, delle quali non deve il nostro Cherico render conto per esimersi dall'Irregolarità.

8. Ecco le replica di fatto, che le abbiamo promessa. Quindi facendo un breve passaggio alle replice *juris*, fa d'uopo il distinguere un caso dall'altro. O la guerra è giusta, o è ingiusta. Se la guerra è ingiuste, sono irregolari anche quelli che non hanno ammazzato, o mutileto, purchè alcuni de'nemici siano restati morti, o mutilati per opera de'loro compagni: e questa è comune sentenze, come può vedersi *nel Dizionario de' casi di coscienza* del Pontas *nella parola Irregolarità al cas.* 70. la qual sentenza però viene spiegata dagli Autori più moderni che abbia luogo, quando chi non ammazza, nè mutila, può dirsi però che abbia moralmente ajuteto chi he ammazzeto, o mutilato, come sogliono essere i vicini, ed i circostanti, e non quelli che sono lontani, essendo impercettibile il figurarsi, che schierato l'esercito in una vasta campagna, ed occupendone molte miglia, chi nel corno destro non ha ammazzato, o mutilaro veruno, ebbi prestato un morale ajuto a chi ha ammazzaro, mutilato nel corno sinistro, come può vedersi appresso il Gibellino *nel suo Trattato de Irregularitate al c.4. consectar. 7. difficult.* 2. ed appresso il Diana *nella sua Edizione coordinata al t. 5. tratt. 5. risol. 98. e risol.* 99. Vi è chi pensa, che nelle guerra ingiusta s'incorra dal laico l'Irregolarità, quentunque non abbia ammazzeto, o mutilato, purchè gli altri suoi compagni l'abbieno fatto, e che il Cherico che combatte nella guerre ingiuste, non solo resti irregolare se non emmezza, o mutila, ma encorchè nè esso, nè i compagni commetteno uccisioni, e mutilazioni. Tuttevia non essendo Testo, che imponga Irregolarità al Cherico che combatte nella guerra ingiusta, se nè esso, nè i compagni commettono omicidio, o mutilazione, non può questo sentimento in verun modo abbrecciarsi, come ampiamente dimostrano il Suarez *de Censuris alla disp.47. sez.5.* lo Schmalzgrueber *ad tit. Decretal. de homicidio voluntario al n.* 137. *e seg.* Ed il Majolo, e pochi elrri di lui seguaci, che si buttano al partito contrerio, appoggiandosi *nel Can. Clerici* 23. *q.* 8. ove così si legge: *Clerici, qui in quacumque seditione (alias factione) arma volentes sumpserint, aut sumpserunt, reperti amissa Ordinis sui gradu, in Monasterio pœnitentiæ tradantur*: s'ingannò, non parlando questo Canone dell'Irregolarità, ma bensì della Sospensione, che non ha che fare coll'Irregolarità, e delle Sospensione da incorrersi, oòn *ipso facto*, ma bensi per sentenza del Giudice.

9. O la guerra poi è giusta, ed in questo caso fe di mestieri il distinguere la guerra difensiva dall'offensiva, e la guerra in cui uoo ha ammazzato, o mutileto colle proprie maoi, o oon ha ammezzeto, nè mutileto veruno, encorchè i compagni abbiano o ammazzato, o mutileto. Nella guerra giusta difensiva, per esempio per difesa della Patria, o della Chiesa, il laico che combatte ed uccide, non incorre veruna Irregolarità; e nemmeno la incorre il Cherico, purchè egli vada a combattere comandeto, e che non bastino i laici per la difesa, secondo il Testo *nel c. Pervenit*, il secondo, *de Immunitate Ecclesiarum*, e come ben dimostra il Gonzelez *nel c. Petitio, al n. 7. e 8. de homicidio*, e diffusamente prosiegue il Giballino *de Irregularitate c. 4. consectar. 7. difficult. ult. n.* 40. O la guerra giusta è offensiva, e in queste circostanze si deve esaminare, o trattandosi del laico, o trattandosi del Cherico, se hanno ammazzato, o mutilato colle proprie meni: e se nè l'uno, nè l'altro hanno ciò fatto, ancorchè i compagni l'avessero fetto, non s'incorre da veruno di loro l'Irregolarità; incorrendosi nella guerra giusta offensiva solemente l'Irregolarita, se l'uno, o l'altro ammazzano, o mutilano colle proprie mani,

mani, non avendosi nella guerra giusta offensiva verun riguardo agli omicidj, ed alle mutilazioni fatte da altri, quando essi non ne hanno fatto veruna colle proprie mani: come può vedersi diffusamente provato dallo Schmalzgrueber *nel tit. tit. de homicidio voluntario & casuali nel l. 5. delle Decretali dal n. 128. al n. 136.* ove non lascia di radunare gli altri Autori concordenti.

10. Fa molto a proposito per questo discorso la risposta del Pontefice Onorio III. *nel c. Petitio, de homicidio voluntario.* Avevano gl' Infedeli assalito un certo Castello, in cui trovavasi un Prete chiamato Pelagio, o sia Serotino: *Petitio tua nobis exhibita continebat, quod cum inimici Crucis Dominica, ac blasphemi nominis Christiani, Castrum quoddam, in quo morabaris, graviter invasissent:* Gli abitatori del Castello tanto Preti, quanto laici fecero una sortita, e così la guerra di difensiva diventò offensiva. Si fece un fatto d'armi, e da una parte, e dall' altra morirono varie persone: *Exeuntibus inde habitatoribus tam Clericis, quam laicis contra eos, & invicem confligentibus, hinc inde occisi quamplurimi extiterunt.* Il Sacerdote Pelagio, o sia Serotino, avea menate le mani, e temeva d' aver incorsa l' irregolerità: *Unde cum eo quod aliquos percussisti, Irregularitatem metuis incurrisse:* ed avendo fatto ricorso al Sommo Pontefice Onorio III. per sapere come dovea regolarsi, ed avendogli il Papa risposto, che se gli rimordeva la coscienza d'aver ammazzato qualcheduno, si astenesse dal celebrare la Messa: *Nobis humiliter supplicasti, ut quid agere debeas tibi scribere dignaremur. Quocirca discretioni tua mandamus, quatenus si de interfectione cujusdam in illo conflictu tua conscientia te remordet, a ministerio Altaris abstineas reverenter, cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare:* prova questo Testo, non incorrersi l' Irregolarità nella guerra giusta offensiva dal Sacerdote che ha in essa combattuto, se egli non sa d'aver ammezzato, o mutilato veruno, ancorchè le uccisioni, e mutilazioni siano state commesse dagli altri, come ben considera in vigore del citato Testo il Pontas *nel suo Dizionario de' Casi di coscienza alla parola Irregularitas cas. 69.* e come ancora fu considerato e risoluto nelle Conferenze di Condom *al t. 2. conf. 7. sez. 2.*

11. Fra quelli che con accuratezza hanno trattata la materia dell' Irregolarità, dee certamente annoverarsi il Giballino. Egli *nel cap. 4. al consectar. 7. difficult. 4.* propone il seguente quesito: *Quinam fiant irregulares in bello justo aggressivo, secuto aliquo homicidio:* e risponde non esser nella guerra giusta offensiva irregolare altri che quello, che uccide colle proprie mani, ma non quello che non uccide colle proprie mani, ancorchè gli altri Soldati ammazzassero, o mutilassero: *neminem alium quomodocumque concurrat ad bellum justum, fieri irregularem propter homicidia, quæ committuntur ab aliis, quod fatentur omnes, & colligitur ex c. Petitio &c. nihil hoc loco distinguendum esse inter laicos, & Clericos; omnes enim si propria manu mutilent, aut occidant, sunt irregulares in hoc bello; nulli autem sunt, si a mutilationibus & cadibus ipsi abstineant. Neque etiam quidquam facit, quod Clerici tunc in bello assistenter sint in Sacris, quia capitulum Petitio loquitur de Sacerdote, quem non damnat Irregularitatis, nisi illum conscientia alicujus a se occisi mordeat: neque in his videtur ullus ambigendi locus.*

12. Aggiungendosi per compimento della materia, che chi in queste guerre, o Chierico, o laico che fosse, ammazzasse di propria mano, o mutilasse qualcheduno, quando l'avesse fatto non potendo in altra maniera sfuggire la propria morte, nemmeno sarebbe irregolare, secondo il Testo nella Clementina *Si furiosus, de homicidio:* sopra la qual Clementina benchè si questioni se abbia luogo solo nelle risse private, o anche nelle guerre, e ne' conflitti, come può vedersi nelle Risoluzioni della Sorbona raccolte dal Seintebeuve *al cas. 108. tom. 5.* la più comune opinione però si è, che nell'uno, e nell' altro caso avendo luogo la stessa ragione di conservare la propria vita, e di non poterla conservare se non colla morte dell' assalitore, se la Clementina escluda dall' Irregolarità quello, che *cum moderamine inculpatæ tutelæ* ammezza l'avversario nella rissa privata, s'intende ancora che lo faccia nel caso dell' omicidio, che siegue nello stesso modo in guerra, o in un conflitto, come comunemente insegnano i Canonisti *nel cit. cap. Petitio, de homicidio*, il Fagnano *al num. 3.* il Gonzalez *al num. 2.* il Pirhing *sopra il quinto libro delle Decretali al tit. 12. sez. 4. num. 115.* il Suarez *de Censuris alla disp. 47. sez. 6. num. 2.* il Silvestro *nella Somma alla parola Homicidium tertio num. 8. vers. secundum existentes in bello*, Teofilo Raynaudo *de Religioso Lericato pronuntiat. 2. §. 2. nel tom. 17. delle sue Opere alla pag. 221.* Onde si legge, che avendo il P. Anselmo Pietramellara Cappuccino uccisi di propria mano sette Turchi, che vittoriosi, e baldanzosi erano entrati nella nave, in cui era, quando S. Pio V. lo vide a' suoi piedi supplichevole per ottenere la dispensa dall' Irregolarità, inteso ch' ebbe il fatto, e che avendo deposto per un poco il Crocifisso, che teneva in mano, aveva impugnata la spada, e per difendere la propria vita aveva uccisi sette assalitori, disse che non aveva bisogno di dispensa, perchè non era incorso in veruna Irregolarità, come attesta il Boverio *negli Annali de' Cappuccini all' anno 1751. nu. 6.* e concorda il Raynaudo *nel luogo poc' anzi allegato.*

13. E però, ritornando al nostro proposito, o nel fatto di Goito nè morì, nè fu ferito veruno o per parte de' Tedeschi o per parte degli Alleati, e certamente il Cherico di cui si tratta, non ha incorsa veruna Irregolarità: o nel fatto di Goito morirono alcuni per parte de' Tedeschi, o restarono alcuni mutilati, ancorchè il fatto fosse aggressivo; se il nostro Cherico non ha mai sbarato l'archibuso, e per conseguenza è sicuro di non aver ammazzato, o mutilato colle proprie mani, non può dirsi che abbia contratta veruna Irregolarità, dovendo supporsi la giustizia della guerra. Ed il consiglio che dà il Pon-

Ponias *nel cit. cap.* dopo aver esclusa in sequela *del c. Petitio, de homicidio*, ogni Irregolarità, di prendere la dispensa *a portu armorum*, è un consiglio simile a quello di spedirsi la dispensa *ad cautelam* al Giudice che ha data la sentenza di morte, che non è stata eseguita: per lo che la risposta che si è data alla dispensa *ad cautelam*, ha luogo nella dispensa *a portu armorum*.

14. Assiste dunque il fatto, ed assiste il jus per conchiudere che il Cherico, del quale si parla, non ha incorsa l'Irregolarità: ma non per questo pensiamo ch' Ella resti soddisfatta. Abbiamo pratica del suo naturale, ed abbiamo la dovuta stima del suo valore nella facultà disputatrice, e sappiamo voler Essa, come si dice, vedere il pelo nell'uovo; e però ci figuriamo, ch' Ella non resti contenta della differenza fra la guerra giusta, ed ingiusta; cioè, che chi è Soldato nella guerra ingiusta, incorre l'Irregolarità, ancorchè non uccida colle proprie mani, quando i compagni commettono omicidio; e che chi combatte nella guerra giusta, se non ammazza colle proprie mani, è libero dall' Irregolarità, ancorchè gli altri commettano omicidio: sembrando che nell'uno e nell'altro caso abbia luogo l'influsso morale nell'omicidio commesso dagli altri, il qual influsso morale è la radice dell' Irregolarità: ed in oltre ci figuriamo voler Essa che le rendiamo conto della sopraddetta franca asserrtiva: *dovendosi supporre la guerra giusta*.

15. Proseguendo dunque nell'impegno di soddisfarla, in ciò che appartiene al primo punto dell'Identità della ragione nel caso della guerra giusta, e nel caso della guerra ingiusta, diciamo che chi combatte nella guerra giusta, *dat operam rei licitæ*, e che non ammazzando veruno colle sue mani, usa quella diligenza che può, acciò non siegua verun omicidio: nelle quali circostanze, cioè dell'opera lecita, e della diligenza usata acciò non seguisse omicidio, l'omicidio che siegue, non ostante l'influsso morale, non lo rende irregolare, come si vede *nel c. Dilectus nel c. Significasti, il primo, nel c. Ex litteris nel c. Joannes, de homicidio*. Chi poi combatte nella guerra ingiusta, *dat operam rei illicitæ*; ed avendo potuto prevedere, che nella sua opera illecita poteva succedere il caso di qualche omicidio, ancorchè egli s'astenga dall'ammazzare colle proprie mani, resta irregolare per l' omicidio commesso dai compagni, secondo la dottrina di S. Tommaso *nella 2. 2. qu. 64. art. 8.* Così risponde l' Avila *de Censuris alla part. 7. disp. 6. sez. 3. nu. 2. in resp. ad primum:* Ed io oltre appartenendo l'Irregolarità all' Ecclesiastica disciplina, si è creduto bene dai Legislatori importa a chi combatte nella guerra ingiusta, ancorchè non ammazza, purchè gli altri ammazzino, per distorre le genti dall'assistere alle guerre ingiuste. Si è poi stimato bene non importa a chi combatte nella guerra giusta, se non ammazza, ancorchè gli altri ammazzino, per non distorre troppo le genti dalle guerre giuste: e così risponde lo Schmalzgrueber *al cit. tit. 12. del lib. 5. delle Decretali n. 133.*

16. Ed in ciò che risguarda la giustizia della guerra, le diremo ingenuamente, ch' Ella ci ha posto a poco a poco in un bel gineprajo. La giustizia della guerra non può essere che per una parte, per la ragione, che secondo la natura della cosa non si dà che uno possa agire con effetto, e che con effetto si possa impedire l'azione, conforme al nostro proposito discorrono due Uomini ben pratici del Jus pubblico, Grozio *de Jure pacis & belli al lib. 2. c. 23. nu. 23.* il Vitriario *nelle Istruzioni Juris naturæ & gentium al lib. 2. c. 25. n. 16.* i quali però prudentemente soggiungono, potersi dare il caso, e darsi anche frequentemente, che nè l' uno, nè l' altro che guerreggiano, guerreggino ingiustamente: *At ut neuter bellantium injuste agat fieri sane potest. Injuste enim agit nemo, nisi qui & scit se rem injustam agere, multi enim id nesciunt. Sic juste bona fide, potest litigari utrinque. Multa enim & in jure, & in facto, unde jus oritur, fugere homines solent.*

17. Supposto che ambedue i guerreggianti possano non agire ingiustamente, ancorchè la giustizia della guerra non possa essere che per uno di loro, subentra l'esame del punto teologico, se il Soldato possa militare per quello, che egli sa certamente che agisce con ingiustizia, e non sapendolo di certo, se sia obbligato, prima di prendere il servizio, ad indagare la verità: ed in questo punto teologico tutti concordano, non potersi, o si tratti di suddito, o di non suddito, prender l'armi per quello, del quale si sa di certo che agisce con ingiustizia, come può vedersi diffusamente provato dal Diana *nell' Edizione coordinata al tom. 7. tratt. 7. risol. 17.* Che se poi si parla del suddito, il quale nulla sa della giustizia, o dell'ingiustizia del suo Sovrano nel militare, concorda ognuno che non è obbligato a farne ricerca, come si deduce da S. Agostino *nel lib. 22. contra Faustum*, riferito *nel Can. Quid culpatur 23 q. 1. Ita ut fortasse reum faciat Regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi.* Nel non suddito poi la materia non è tanto liscia: volendo alcuni che prima di prender servizio sia obbligato ad indagare, se chi lo accetta al suo servizio operi ingiustamente, ed altri insegnano che non ha quest' obbligo. Aderisce a quest' ultimo sentimento il Diana *nel luogo citato, risol. 18. ed alla risol. 41.* e questo sentimento ci pare assai equo; sì perchè non tutte le cause della guerra si mettono in pubblico, restandone alcune sepolte ne' gabinetti, sì perchè sapendosi che i Principi Cristiani non s' impegnano nelle guerre, che dopo aver consultati Uomini saggi, e buoni Teologi: tanto il Soldato suddito, quanto il Soldato non suddito possono, a ciò riflettendo, quietar le loro coscienze, ed in atto pratico così fanno; e finalmente perchè si renderebbe impraticabile ad un Principe il fare in un subito le leve di Soldati forestieri, quando vuol fare una guerra offensiva, o difensiva, se dovesse dar tempo ai Soldati di esaminar la materia, e vedere se l'azione è giusta, o ingiusta.

18. Ecco quanto sappiamo dirle per giustifica-

re

re le parole di sopra accennate, *dovendosi supporre la guerra giusta*. Ed ora che possiamo credere d'avar soddisfatto alle sue domande, abbiamo bisogno di soddisfare a Noi medesimi. Appresso il Monacello, Autore pratico della Curia Romana, *nel Formolario Legale al tom. 2. tit. 13. form. 3. num. 37.* ritroviamo scritte le seguenti parole: *Clericus, qui militiæ nomen dedit, & armatus in bello servivit, stipendium accepit, & expeditionibus militaribus se associavit, indiget dispensatione ab Irregularitate incursa, licet moraliter certus sit neminem mutilasse, læsisse, aut occidisse.* Queste stesse parole si leggono nello Schmalzgrueber *al cit. tit. 12. num. 136.* e l'uno e l'altro attestano, esser così stato risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio in una causa d'Ipri *ai 13. di Gennajo 1703.* Inoltre è massima della Curia Romana, che il Cherico che ha Benefizio, o Pensione, ne resta *ipso jure* privo, se si fa Soldato, ancorchè non si meschi lo verun combattimento, e per parlare col linguaggio della Curia, *etiamsi sava non exerceat*, come può vedersi *nella decis. 69. e nella decis. 216. coram Cardinali Celso.* Anzi essendosi dobitato se ciò dovesse aver luogo anche quando il Cherico si fa Soldato del Papa, *& sava non exercet*, dal Tribunale è stata rigettata l'opinione del Cardinal da Luca, e si è detto, che anche in questo caso il Cherico resta *ipso facto* privo del Benefizio, e dalla Pensione, come può vedersi in un Foglio dottamente steso dal presente Monsignor Segretario della Sacra Congregazione del Concilio *in una Causa Olixiponen. Orientalis Pensionis*, proposta e risoluta *nel giorno 23. di Novembre del 1737. e nella Perusina Pensionis agli 12. di Maggio 1716. avanti la buo. mem. di Monsignor Herrera*, la qual decisione Rotale è stampata fra le sue, ed anche appresso il Sign. Fargna *de Jurepatronatus alla part. 2 can. 26. cas. 2.* il qual Autore è da Noi ben volentieri nominato, avendo per molti anni onorato il Nostro Studio quando eravamo in Roma.

19. Abbiamo, e dobbiamo avere un sommo rispetto per la Sacra Congregazione del Concilio, avendo consumata la miglior parte dell'età nostra servendola, benchè debolmente, in qualità di Segretario: ma avendoci la lunga pratica fatto pur troppo vedere, che le Risoluzioni d'essa si allegano, e non si veggono, e che per lo più si prende un *quid* per un *quod*, il che poi cagiona ammirazione nelle Persone dotte, che restano sorprese nel sentire, asserirsi la tal cosa risoluta e stabilita nella Sacra Congregazione, per appagare il nostro intendimento, che andava combattendo colla volontà proclive al rispetto, e all'ossequio, abbiamo creduto necessario estrarre dai Registri della Sacra Congregazione la Risoluzione di cui si tratta, la qual opera crediamo non essere stata inutile, come dopo averla qui riportata dimostreremo.

IPREN. IRREGULARITATIS.

Henricus Boffaert in Sacro Diaconatus Ordine constitutus, & Canonicus Ecclesiæ Cathedralis Ipren. altas sæculari militiæ nomen dedit; ac arma tulit pro servitio Regis Catholici in Germania inferiori, se immiscendo in variis bellicis expeditionibus, quibus, ut moris est, homicidia, furta, rapinæ, incendia, aliaque hujusmodi secuta fuerunt, absque eo quod tamen quemquam interfecerit, aut mutilaverit: & deinde forsan in suis Ordinibus, non tamen in contemptum clavium, se exercuit. Cupiens autem ad Sacrum Presbyteratus Ordinem promoveri, supplicem Sanctissimo porrexit libellum pro absolutione cum reabilitatione, & dispensatione ad Ordines & Beneficia, dubitans ne ex causa præmissa aliquam Irregularitatem contraxerit: illeque ad hanc Sacram Congregationem, & ab ista ad Episcopum pro informatione remissa, iste de expositorum veritate testatur, & ait oratorem ex levitate animi prædicta perpetrasse, sed metu Irregularitatis incurrendæ sclopum semper in aerem explosisse, ne aliquem occideret, eumque moraliter certum esse neminem occidisse, mutilasse, aut etiam læsisse, & a tempore, quo arma tulit, nunquam Altari ministrasse, nec ullas sui Ordinis functiones exercuisse, quod juramento declaravit coram eodem Episcopo. Testatur insuper, illum a tribus annis ad meliorem frugem reversum pœnitentiæ signa dedisse, & ab anno commoratum esse in Seminario, in quo etiam de præsenti reperitur, spiritualibus exercitiis ac studiis vacando, proindeque eumdem petita gratia dignum censet.

Proposita igitur causa per supplicem libellum, duabus vicibus rejecta fuit instantia, nempe sub die 21. Maii 1701. & 17. Decembris ejusdem anni; ac postremo sub die 30. Septembris proxime præteriti præscriptum fuit: Expectet: Modo autem post lapsum fere quinque annorum prædictus orator supplex redit ad EE. VV. instando declarari.

Prima, an indigeat dispensatione: & quatenus affirmative.

Secundo, an sit concedenda in casu &c.

Die 13. Januarii 1703. Sacra Congregatio Concilii respondit affirmative ad utrumque.

20. Fermiamoci un poco qui osservando le differenze, che sono fra le asserzioni del Monacello, e dello Schmalzgrueber, e la Risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio da essi allegata. Ambidue gli Autori parlano del Cherico: *Clericus qui militiæ nomen dedit*: e la Sacra Congregazione parla del Diacono. *Henricus Boffaert in Sacro Diaconatus Ordine constitutus*. E benchè il Diacono si comprenda sotto nome di Cherico, secondo il parlare de' Canoni, non può però negarsi, secondo il linguaggio usitato non s'intenda sotto nome di Cherico, che quello che ha o la Prima Tonsura, o gli Ordini Minori. Nè l'uno, nè l'altro Autore fa menzione del Benefizio; e la Sacra Congregazione ne parla: *Canonicus Ecclesiæ Cathedralis Iprensis*. L'uno e l'altro Autore non esprimono la specie

della morale certezza di non aver ammazzato, ma generalmente ne parlano: *Licet moraliter certus sit neminem mutilasse, læsisse, aut occidisse:* ma la Sacra Congregazione, che misura le parole, esprime in che consisteva la morale certezza secondo la pretensione dell'oratore: *Metu Irregularitatis incurrenda sclopum semper in aerem explosisse, ne aliquem occideret, eumque moraliter certum esse neminem occidisse, mutilasse, aut etiam læsisse.*

21. Non approva la Sacra Congregazione la morale certezza supposta dall'oratore, ma semplicemente rappresenta d'aver egli detto d'essere sicuro moralmente di non aver ammazzato, ovvero offeso veruno, avendo sempre sbarato in aria l'archibuso. Ora queste è una cosa un poco difficile da capirsi: sì perchè non trattandosi d'un'azione, ma di più azioni, non di un conflitto, ma di più conflitti, ne'quali l'animo suol essere molto perturbato, e chi è che possa attestar di se stesso con vera, e sicura attestazione di aver sempre sbarato in aria, e così di non aver ammazzato, o pure offeso veruno? sì perchè in due maniere si può sbarare in aria, o con linea verticale, o con linea curva; sbarandosi con linea verticale, la balla va tanto alta, che ricadendo, può senza dubbio offendere anche gravemente qualcheduno: sbarandosi poi con linea curva, che anche si domanda sbarare in aria (il quale sbaro è anche più verisimile che fosse fatto ne'casi, de'quali si tratta, avvegnachè un Soldato, cha sempre sbarasse con linea verticale, non sarebbe esente dal meritato gastigo) l'esperienza pur troppo dimostra, ritenere la balla nello sbaro per linea curva tanto impeto e tanta forza, che può anche ammazzare chi ne resta colpito, il che pur troppo succede ne' Soldati, che essendo nelle linee posteriori, restano feriti dalle balle degli avversarj che hanno fatto lo sbaro, non con linea verticale, ma con linea curva.

22. Il Monacello dunque, e lo Schmalzgrueber se dalla Risoluzione della Sacra Congregazione volevano raccorre qualche massime, non dovevano scrivere come hanno scritto; ma dovevano esporre, che la Sacra Congregazione giudicò esser necessarie la Dispensa dall'Irregolarità ad un Diacono Canonico, che era andato alla guerra, aveva più volte combattuto, e diceva essere moralmente certo, avendo sbarato in aria, di non aver ammazzato, mutilato, o pure offeso veruno; e quando le massima fosse stata espressa così, ognuno avrebbe potuto facilmente discernere, ch'essa non osteva al caso nostro, trattandosi in esso d'un Cherico di prima Tonsura e Minori, d'un Cherico non Benefiziato, d'uno finalmente che è intervenuto ad un sol fatto, e che può dirsi veramente sicuro di non aver ammazzato, mutilato, o offeso, non avendo sbarato l'archibuso in verun modo.

23. La risposte di sopra riferita d'Onorio III. *nel cap. Petitio, de homicidio*, parla d'un Sacerdote; e però taluno potrebbe sospettare, non aver che fare nel caso nostro la circostanze dell'Ordine Sacro, la quale costituisce differenza fra il Cherico d'Ordini Minori, ed il costituito negli Ordini Sacri; ma per buona intelligenza della materia è d'uopo l'avvertire, distinguersi da alcuni Dottori il caso di chi, senza essersi arrolato Soldato, in un conflitto s'unisce coi combattenti, e combatte, e il caso di chi s'arrola Soldato, e come Soldato arrolato va alle guerra, o combatta poi, o non combatte. Cercasi, se il costituito negli Ordini Minori, arrolandosi Soldato, incorra l'Irregolarità, come può vedersi nella Chiosa *sopra il Can. Si quis, alla parola militaverit dist. 51.* e nel Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis alla part. 2. cap. 1. nella parola Bello.* Ed insegnando comunemente gli Autori, che il Cherico costituito negli Ordini Minori, arrolandosi Soldato, non pecca che venialmente, e che mortalmente pecca quello, che costituito negli Ordini Maggiori s'arrola Soldato, come diffusamente comprovano il Lorca *in 2. 2. Divi Thomæ quæst. 40. art. 1. sez. 3. disput. 51. num. 12.* il Castropalao *nel tom. 1. al tratt. 6. disput. 5. punt. 6. num. 5.* il Cardinal de Lugo *ne'suoi Responsi Morali al lib. 5. dub. 14.* il Diana *nell'Edizione coordinata al tom. 7. tratt. 7. risol. 52.* il che io estenderei ancora al Cherico Benefiziato, benchè costituito negli Ordini Minori, pel motivo che le proibizioni fatte agli Ordinati *in Sacris* comprendono ancora i Minoristi Benefiziati, e per le altre ragioni ben avvertite dallo Schiara *nella sua Teologia bellica al tom. 1. lib. 2. difficult. 2. num. 26.* di quà deriva, che quando sussista la massima, incorrersi l'Irregolarità dall'Ecclesiastico che si arrola Soldato, non potrà aver luogo che ne' Cherici costituiti negli Ordini Maggiori, o in quelli costituiti negli Ordini Minori e Benefiziati, imperocchè si tratte d'Irregolarità *ex delicto*, non *ex defectu*, e o sia l'Irregolarità *ex delicto* Censura, come vogliono i Tomisti, o pena grave Ecclesiastica, come insegnano gli altri, deve essa per necessità sempre supporre la gravità nel delitto.

24. Senza che possa qui avere verun luogo l'accennata riflessione che *ipso facto* si perdono i Benefizj, e le Pensioni da qualunque Ecclesiastico, che s'arrole Soldato; derivando ciò dalle Costituzioni de' Romani Pontefici, e particolarmente dalla famosa di Sisto V. e non avendo che fare l'Irregolarità colla perdita de' Benefizj, e delle Pensioni, sapendosi che l'Irregolare anche per delitto, eccettuato il caso della milizia, ritiene i suoi Benefizj, e le sue Pensioni sintantochè il Giudice per sentenza non lo priva; o rinunzia validamente i Benefizj, prima che dal Giudice sia profferita la sentenza di privazione, come ben chiaramente si deduce *dal cap. Ex litteris, de excessibus Prælatorum*, e come diffusamente comprova il Giballino *de Irregularitate al cap. 2. della parte terza consectar. 5.*

25. Si fa da' Teologi, e Canonisti una questione, se non essendo certo ma dubbio il caso, debbe giudicarsi o pro, o contro l'Irregolarità; e la distinzione è la seguente: o suppoita la dubbietà del fatto si tratta dell'Irregolarità nel Foro esterno per procedere alle pene, come sarebbe alla privazione de' Benefizj; ed in queste circo-

circostenze non si dee presumere l'Irregolarità, per la ragione che non si può dere una pena certa per un delitto incerto: o si tratta dell'Irregolarità pel Foro interno, cioè o per astenersi dall'esercizio degli Ordini ricevuti, o per salire egli altri che ancora non si sono ricevuti, ed in queste circostanze si dee presumere l'Irregolarità, dovendosi nel dubbio prendere la parte più sicura, come chiaramente si deduce *dal cap. Ad audientiam, e dal cap. Significasti, il secondo, de homicidio*, conforme osserveno *sopra il detto cap. Ad audientiam* l'Abbate *al num.* 2. Merian. Soccin *al num.* 18. l'Ostiense *al num.* 1. Giovanni Andrea *al num.* 2. il Fagnen. *al num.* 2. *e seg.* Il Barbosa *al num.* 2. *e* 3. Fevorisce questa massime al Cherico, di cui si parla, o si tratti pel Foro esterno, o pel Foro interno. Nel Foro esterno è necessaria la certezza di non aver ammazzato, nè mutilato; ed egli ha le certezza di non aver nè ammazzato, nè mutilato, giacchè non ha mai sbarato. Pel Foro interno baste la dubbietà, e questa dubbieta vien tolta di mezzo dalla sopraddetta certezza. E con plenezza d'affetto ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 17. Dicembre 1739.

CII. LETTERA CIRCOLARE.

Agli Arcipreti, e Curati della Diocesi. Essere obbligato ciascheduno Arciprete a far la Conferenza de' Casi Morali in ogni mese, ed essere obbligati ad intervenirvi tutti i Curati, e Confessori. Doversi trasmettere al Padre Penitenziere ciascheduna risposta ai Casi. Essere in obbligo ognuno, che ha Cura d'Anime, di dar la nota di coloro, che non adempiscono il precetto Pasquale.

1. POtiemo dire con verità, che fino da' primi giorni, ne' quali arrivammo a questa Nostra Residenza, sapendo quanto sono importanti per la buona disciplina del Clero le Conferenze di Teologia Morale, o sia de' Casi di coscienza nella Diocesi, non lasciammo di porvi la dovuta attenzione, di ordinare che si facessero, e che da' Signori Arcipreti si mandassero al Padre Penitenziere, deputato sopra queste cose, le Risoluzioni fatte nelle Conferenze tenute avanti di loro; e perche prima di Noi si mandavano le Risoluzioni, ma non si sapeva se i Risolventi avessero colpito nel segno; ordinammo al predetto Padre Penitenziere, che vedute ed esaminate le Risoluzioni trasmesse, non lasciasse di dare, e di mettere alle stampe le vere e giuste Risoluzioni de' Casi, acciò chi aveva errato si correggesse, e chi aveva detto il vero si consolasse, come il tutto può vedersi ne' Nostri ordini dati alle stampe, e trasmessi agli Arcipreti *sotto il giorno* 22. *di Novembre del* 1731.

2. Quanto fu promesso per parte Nostra, tanto è stato sempre fedelmente eseguito; non avendo mancato il Padre Penitenziere deputato di dare alle stampe, e trasmettere ogni anno le sopraddette risposte, o sieno Risoluzioni de' Casi: ma con Nostra grave amarezza non possiamo dire, che dagli altri sie stato eseguito ciò che doveva farsi; anzi siamo obbligati a querelarci, come facciamo con questa Nostra Lettera Circolare, che da molti nella Diocesi sieno stati negligentati, e che ancor oggi si negligentino e si trascurino gli ordini già dati.

3. E che la cosa stia così, si dimostra con evidenza; imperocchè alcuni Arcipreti non hanno fatto, nè fanno la Conferenza; ed alcuni Curati, o Sacerdoti Confessori, che dovrebbono intervenire alla Conferenze, si contentano di non andarvi, ma di trasmettere a chi tiene le Conferenza una carta scritta, in cui dicono contenersi il loro sentimento sopre la questione proposta. Nella Diocesi due sono le sorti degli Arcipreti: alcuni hanno Curati a loro sottoposti; altri non ne hanno, e sono Arcipreti puramente Titolari fatti per lo più o de' Nostri Predecessori, o da Noi medesimi. Quando a Noi è stata fatta istanza per dare a qualche semplice Curato il titolo d'Arciprete, non abbiamo mancato di avvertire, che questo tale si sarebbe esentato dalla Conferenza de' Casi di coscienza; e ci è stato risposto, ch' egli stesso l'avrebbe fatta coi Sacerdoti, e Confessori della sua Parrocchia, e, su questa franca assertiva nella Bolla dell' Arcipretato si è inserito l'obbligo di far le Conferenza col predetti Sacerdoti, e Confessori: ed ora in atto pratico si vede, che questi veramente non fanno Conferenze, non essendovi nella loro Arcipretura altri Sacerdoti, che essi, e il loro Cappellano, quando lo hanno, e finalmente seguitando la catestrofe de' disordini, avendo Noi voluto rincontrare le Note di quelli, che hanno trasmesse le Risoluzioni de' Casi fatte nelle Conferenze, abbiamo veduto esservi nella Diocesi otto Arcipreti, che non hanno trasmesse le Risoluzioni de' Casi *del* 1738. *e del* 1739. ed esservi nella Diocesi ventinove Arcipreti, che non hanno fino ad ora trasmesse le Risoluzioni de' Casi *dell' anno* 1739. ancorchè *l'anno* 1739. sia vicino al fine, e si sappia che nella Diocesi non si fanno le Conferenze nei mesi di Novembre, e di Dicembre, ma che si tengono anticipatamente, per isfuggire gl' incomodi delle strade, e della stagione.

4. Dio buono! (sia lecito esclamare) è una gran cosa che si abbia per un peso insopportabile una Conferenza al mese di Teologia Morale, o sia di Casi di Coscienza, colla libertà di farla in quei mesi, che siano di minore incomodo, purchè al fine dell' anno siasi compiuto il numero delle Conferenze, come espressamente fu permesso negli ordini sopraccitati, e pubblicati *al* 22. *di Novembre del* 1731. quando in tante, e tante altre Diocesi si fa la Conferenza ogni settimana. E' una gran cosa che tanti Sacerdoti, e Sudditi si pongano sotto i piedi gli ordini del loro Superiore, ordini non prescritti a capriccio, ma fondati su le regole della Chiesa; ordini, ai quali nella Sacra Ordinazione hanno promesso di prestare la dovuta ubbidienza: *Promittis mihi, & Successoribus meis reverentiam, & obe-*

& obedientiam? Promitto: parole che dal Ven. P. Luigi da Ponte sono intese, che importino un vero e proprio voto, facendosi la promessa al Prelato, in quanto rappresenta Iddio benedetto, come può vedersi *nel di lui Trattato del perfetto Sacerdote al cap.* 12. §. 2. E' una gran cosa che anche fra quelli, che si spacciano per uomini dabbene, e Sacerdoti secondo il loro sentimento irreprensibili, se ne ritrovino pur troppo alcuni, che ad altro non pensano, che a scansare o per diritto, o per rovescio gli ordini del Superiore, o con miserabili cavilli, o con ridicole e storte interpetrazioni, con una serenità di coscienza, con una gioja interna, che traspira loro nel volto, come appunto succederebbe ad un bravo Matematico, che dopo lunghe speculazioni avesse ritrovata la quadratura del cerchio. E' una gran cosa finalmente, che nella guerra da Noi intimata, e che sosterremo fino che l'anima starà unita al Nostro corpo, contro l'ignoranza che pur troppo si ritrova in tanti del Nostro Clero, ci convenga il vedere Sacerdoti, Curati, Arcipreti combattere a pro di essa fra le prime schiere: combattendo per l'ignoranza chi leva i mezzi, che si vanno preferivendo per discacciarla, senza riflettere a ciò che avranno qualche volta letto nel Vangelo, del cieco, che conduce il cieco, cadendo ambidue nella fossa.

5. Succedono all'esclamazione gli ordini, che non possiamo tralasciare, per non mancare al Nostro ministero. Comandiamo dunque in primo luogo, che ogni mese si faccia da ciascheduno Arciprete la Conferenza da'Casi di coscienza, rinnovando in tutto e per tutto l'ordine *de'* 22. *di Novembre del* 1731. colla libertà in esso data d'intimare le Conferenze in quei mesi, che siano di minore incomodo, purchè nel fine dell'anno siasi compiuto il numero delle medesime. Comandiamo in secondo luogo agli Arcipreti, Curati, e Sacerdoti Confessori l'intervenirvi personalmente, dichiarando che non basti mandare il sentimento in iscritto, quando non fossero legittimamente impediti, per esempio per vera cagione il dover assistere a qualche ammalato, o d'esser essi veramente ammalati. Monsignor Vescovo di Perigueux stampò le Conferenza Ecclesiastiche della sua Diocesi, ove dice esser più di trecento anni che in essa si facevano: e fra le utilità delle medesime asserisce esser grande quella, che si ricava dal discorso che dee farsi dai congregati, dopo che la questione è stata risoluta; succedendo bene spesso, che un sentimento meno giusto resti corretto da un altro più ragionevole; che il rigore d'un zelante resta moderato dalla prudenza de'più saggj, e de'più sperimentati, come può vedersi nella Prefazione alle dette Conferenze: riflessioni tutte che dimostrano, non bastare regolarmente la trasmissione delle risposta in iscritto, non potendo chi è lontano o rispondere a qualche opposizione di qualche congregato, o mosso dalle di lui ragioni deporre il proprio sentimento. Esortiamo in terzo luogo gli Arcipreti Titolari ad eleggere a loro piacimento un Arciprete non Titolare, alla di cui Conferenza unitamente col loro Cappellano, o coi Confessori della loro Parrocchia intervengano, o pure ad unirsi con un altro Arciprete Titolare, per fare con esso la Conferenze; non potendosi assolutamente dar nome di vere Conferenza ad un discorso fatto a testa a testa, quando pure si faccia, fra l'Arciprete che mantiene il Cappellano, ed il Cappellano che mantenuto dall'Arciprete, serve d'Ecco alle di lui parole. Se gli Arcipreti Titolari considereranno quanto poc'anzi abbiamo detto, avranno occasione di lodare la discretezza; essendosi Noi serviti del termine d'esortazione, ed avendo proposta una cosa che non è nuova. Ci siamo serviti de'termini d'esortazione, volendo per ora prender tempo, e vedere quali siano gli Arcipreti Titolari, che possono fare la Conferenza, non col solo loro Cappellano, ma con altri Sacerdoti. Abbiamo proposta una cosa che non è nuova, sapendo esservi Arcipreti Titolari, che si uniscono fra di loro a fare la Conferenza. Comandiamo in quarto luogo, che o eleggendosi dagli Arcipreti Titolari un altro Arciprete non Titolare, alla di cui Conferenza intervengono, o non eleggendosi, o unendosi con un altro Arciprete Titolare, o non unendosi, non si lasci da veruno di loro di risolvere i Casi, e di fare per ora la Conferenza nella maniera che potrà, ponendogli in considerazione, che quando da questo titolo d'Arciprete dovesse procedere o l'intermissione, o lo strapazzo delle Conferenze, non mancherebbe il rimedio, non imprimendo il titolo d'Arciprete carattere, e potendo perciò ed ogni Nostro piacimento levarsi. Comandiamo in quinto luogo, che incominciando *dal* 1740. si mandino puntualmente al P. Premoli Barnabita, Penitenziere a ciò deputato le Risoluzioni de'Casi di tutto l'anno, e che ciò sia fatto dentro il mese di Novembre; anticipandosi, come si è detto, e come sappiamo che si fa, le Conferente del Novembre, e del Dicembre, per l'incomodo delle strade, ed essendo del dovere, ch'egli abbia qualche tempo prima in mano le Risoluzioni, per poterle leggere, e considerare avanti di comporre, e stampare le sue, che si trasmettono, come ognuno ben sa nel principio dall'anno. Comandiamo in ultimo che dentro il mese di Gennajo *dell'anno* 1740. siano nelle mani del predetto P. Premoli le Risoluzioni de' Casi *del* 1738. *e* 1739. parlando di quelli che non le hanno mandate, e *del* 1739. parlando degli altri che pure non le hanno mandate.

6. Ed il tutto sotto pene a Noi arbitrarie in caso di contravvanzione, ed in oltre sotto pena di Scudi sei Romani de paoli dieci l'uno, da esigersi irremissibilmente, per applicarli immediatamente ad Opere Pie, da ogni Arciprete o Titolare, o non Titolare, ogni volta che sarà ritrovato mancante in qualsivoglia de'capi sopraccennati; avendosi dimostrato, e dimostrandoci l'esperienza, che le ragione a poco serve, che i rimproveri si scrollano, che l'esortazioni sono armi senza punta, e che pur troppo è vero il detto del Satirico.

Plera-

Ploratur lacrymis amissa pecunia veris.
Non cohibent & verba malum; majore tumultu
Planguntur nummi, quam funera......

Testo del quale non ci saremmo serviti, se non l'avessimo veduto portato al nostro proposito da un grave Autore Ecclesiastico Pietro Blesense *nella sua lettera 79*.

7. Il detto finora vediamo ancor Noi che provvede all'obbligo di fare le Conferenze, e di mandar le Risoluzioni, ma non all'altro inconveniente, che pur troppo succede, che i Curati, ed i Confessori, e gli altri obbligati negli ordini sopraccitati *del 1731.* ad intervenire alle Conferenze, non v'intervengono: e però per ovviare anche a questo disordine, ripetiamo ciò che negli ordini predetti fu già prescritto, che quello nella di cui Chiesa, o Casa si fa la Conferenza, non lasci di segnare gl'intervenienti, e quelli che non intervengono colle loro scuse, se pur le mandano, trasmettendo sotto la pena di sopra espressa, unitamente colle Risoluzioni de'Casi, la Nota di quelli che non sono intervenuti, acciò si possa procedere contro di loro con pene di correzione a Noi arbitrarie, ed anche con pene medicinali, che saranno quanto ai semplici Confessori, esaminarli col dovuto rigore, e più dell'ordinario, quando verranno per la rinnovazione della Patente: e quanto ai Curati, nel caso che la loro contumacia fosse troppo frequente, richiamarli all'esame; imperocchè potendo la frequente contumacia provenire dal disprezzo de' Nostri ordini, o pure da non voler applicare, e studiare, e non dovendosi presumere il disprezzo, ma bensì l'infingardaggine, e l'accidia, siccome da questa nasce una forte conghiettura dell'acquisto d'un buon capitale d'ignoranza, così s'apre a Noi la strada di sottoporre a nuovo esame i medesimi, o siano stati fatti Curati da Noi, o da' Nostri Antecessori.

8. Monsignor Vescovo di Perigueux nella citata Prefazione alle Conferenze della sua Diocesi ringrazia i suoi Ecclesiastici, che hanno fatto, e assistito alle medesime, e mostra di rammaricarsi della confusione, in cui si ritrovavano gli altri Ecclesiastici, che nel detto particolare avevano mancato al lor dovere. Noi seguitiamo l'esempio del detto Prelato ringraziando di vero cuore chi ha fatto ciò, che doveva: ma non seguitiamo l'esempio del detto Prelato rammaricandoci della confusione, in cui si ritrova chi ha mancato, potendo pur troppo sospettare, che chi ha mancato non abbia una minima confusione, anzi sia più che contento di aver mancato, nella qual circostanza il Nostro rammarico sarebbe inopportuno, e superfluo.

9. Il gran Servo di Dio Giovanni de Ribera, Patriarca d'Antiochia, ed Arcivescovo di Valenza, mandò ad un Concilio Provinciale tenuto in Salamanca una certa sua Scrittura piena di salutevoli avvisi per i Vescovi, la quale Scrittura è stampata *nel t.4. de Concilj della Spagna raccolti* dalla chia. mem. del Cardinal d'Aguirre *alla p.99.* Fra gli altri avvisi vi è registrato ancor questo; *Mittat frequenter Episcopus epistolas encyclicas, qua Clericis, qua Curatis, qua vero Locorum incolis, omnes exhortando ut eorum officia diligenter adimpleant.* Ci siamo prevaluti, e ci andiamo prevalendo di questo importante, e salutevole avviso; ma per esser meno tediosi ai Curati della Diocesi, e per non fare un'altra Lettera Circolare, faremo una breve aggiunta alla presente; aggiunta che appartiene ad un'altra materia anche d'importanza.

10. Sopra l'adempimento del precetto Pasquale fu da Noi pubblicata una Notificazione *sotto il dì 10. Marzo del 1736.* che è la 55. del Volume primo, nella quale si ritrovano le seguenti parole: *Incominciando dai Signori Curati, ve ne sono alcuni nella Diocesi, che nemmeno si prendono l'incomodo di mandare al Padre Penitenziere deputato sopra queste materie la Nota di quelli, che nella loro Parrocchia non si sono comunicati*, cioè nella Pasqua, *e da essi sono stati reputati indegni della Comunione. Per ovviare dunque a questo grave inconveniente, comandiamo ad ogni e ciascun Curato non meno della Città, che della Diocese, sotto pene a Noi arbitrarie, il mandare dentro il tempo accennato*, cioè dopo la Festa dell'Ascensione, *o la Nota dei non comunicati, o l'avviso che nella sua Parrocchia per misericordia del Signore non si è ritrovato chi non abbia adempiuto il precetto, al predetto Padre Penitenziere, pel di cui canale riceveranno gli ordini opportuni, per dichiarare i contumaci incorsi nell'Interdetto.*

11. Ciò pure è conforme al Sinodo del Nostro Antecessore *nel c.3. del l.2.* e pure ciò non ostante, quarantatrè Curati della Diocese non hanno insino ad ora mandata la Nota delle Pasquali Comunioni *dell' anno corrente 1739.*

12. Già prevediamo la risposta, ed è che per grazia di Dio tutti nelle loro Parrocchie hanno adempiuto il precetto, e che per questo non hanno scritto. Ma chi discorre così, abbia la pazienza di sentire dov'è per andar a finire questo suo contegno, oltre l'irreverenza agli ordini del suo Superiore.

13. Ad ogni Vicario Foraneo dal Nostro degnissimo Antecessore fu comandato (il che s'inferisce ancora nella Patente) il mandare ogni mese una lettera d'avviso, se nel loro Vicariato fosse seguito scandalo veruno. Questa lodevole usanza a poco a poco incominciò a tralasciarsi, in tal maniera che oggidì il solo Arciprete e Vicario Foraneo di Treppio nei confini della Diocesi sullo Stato Fiorentino, è quello che manda la lettera. Si tralasciò di mandar la lettera col pretesto, che quando non si scriveva, era segno che per grazia di Dio non era seguito scandalo veruno. Iddio pur facesse che il non scrivere fosse un segno certo esclusivo d'ogni scandalo; ma pur troppo la cosa non sta così. Sieguono pur troppo, e bene spesso scandali gravi: e.l i Vicarj Foranei nè scrivono, nè gli avvisano, di modo che il non iscrivere non è più segno che non vi sono scandali.

14. E quest'esempio è quello che ci spaventa, e che c'induce a temere, che levata l'usanza dello scrivere, perchè il non iscrivere sia indizio che

cha tutti abbiano adempinto il pracetto Pasquale, vi sarà chi non l'adempierà, ed i Curati disavvezzati dallo Scrivere, tralasfieranno di scrivere, e di avvisare ancor questo.

15. E però colla presente Nostra Lettera Circolare ingiugniamo sotto pene a Noi arbitrarie; e per ora d'una multa di sei Scudi Romani, da applicarsi immediatamente a Lunghi Pii; ad ogni a qualunqua Curato, cha *nel* 1739. non ha mandata al Padra Premoli Penitenziere o la Nota di quelli cbe non si sono comunicati nalla Pasqua, o l'avviso che tutti si sono comunicati, il mandare o l'una, o l'altro dentro il mese di Gennajo *del* 1740. ed incominciando *dal* 1740. in avvenire sotto la stessa pena ingiugniamo ad ogni Curato il trasmettere al P. Penitenziera deputato la Nota, o l'avviso dentro l'Ottava dell'Ascensiona: restando intanto ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 11. Dicembra 1739.

CIII. AVVERTIMENTI.

Per ben regolare le Conferenze di Teologia Morale, che si fanno nella Metropolitana. Di coloro che sono obbligati ad intervenire a tali Conferenze. Se tutti i Canonici debbono intervenirvi. Se il Canonico Penitenziere. Se i Confessori Regolari, approvati per li Secolari.

1. ANrorchè fossaro da Noi prefisse alcune regole per la Conferenza de'Casi di cosrienza, che si fa nella Nostra Metropolitana, come si può vedera in una Nostra Notificazione *del* 5. *di Settembre del* 1734. cha è la 32. del Volume primo; ci ritroviamo in necessità di aggiugnare sopra la stessa materia alcuni pochi Avvertimenti.

2. Il primo si è, che ognuno che è obbligato ad intervenirvi, v'intervanga: sotto le pene altra volta stabilite in caso di contravvenziona.

3. E perchè forse alcuni non intervengono, credendo di non esser obbligati ad intervenirvi, nel fine di questo Avvertimento si porrà il catalogo di quelli, che sono obbligati d'intervenira alla Confatenza de'Casi nella Nostra Metropolitana.

4. Il secondo, cha chi è obbligato ad intervenire, vi stia fino al fine, perchè *non dicitur venisse, qui non stetit:* a non parta subito che ha inteso il noma di quello che viene estratto dall'urna; e che dee rispondere al Caso; essendo ognuno obbligato a sentire la Risoluzione de'casi, cho si fa dal predetto, a poi dal Padre Teologo, ed in ultimo anche da Noi medesimi; ciò sotto la stessa pena, che è imposta a chi non interviene.

5. Il terzo, che chi v'interviene, e vi sta fino all'ultimo, vi stia con buona grazia, e colla dovuta attenziona; nè pel vizio morale dell'arcidia vada facendo, come abbiamo pur troppo qualcha volta osservato, gli atteggiamenti ed i movimenti, che fa per cause fisiche l'animale rinchiuso nella macchina pneumatica.

6. Il quarto, che chi risolve il Caso non abbracci opinioni strane, ma opinioni ben ricavute, ben appoggiate, a più comuni, come con molta dottrina si fa dal Padre Teologo.

7. Il quinto, che di grazia si metta un poco d'attenzione nell'esporre il sentimento sopra il Caso proposto, pramettendo il Caso, soggiugnendo la Risoluzione, portando i fondamanti della medesima, rispondendo alle più forti opposizioni, che sono in contrario, essendo la confusione, ed il poco ordine, mezzi adeguatissimi per non farsi intendere: nè si tralascia di aggiugnere, che quando si portano le autorità, siano autorità di Scrittori gravi, a riconosciute, e vedute; assandoci convenuto alla volte sentir allegare qualche Canone, che assolutamente non v'è: e per la poca pratica cha abbiamo del Diritto Canonico, eravamo in procinto di far vedere in contanti all'allegante, che il Canone citato non v'era, e che avendolo veduto allegato da qualche Autore, nemmeno avea saputo copiare l'allegazione, perchè secondo il solito era abbreviata.

8. L'ultimo, cha essendovi tanti degni Curati, e Sacerdoti Confessori, che vengono con puntualità alla Conferenza, si fermano fino al fine, vi stanno colla dovuta compostezza ed attenzione, quando loro tocca, parlano a dovere a con buon ordine, e non portano cbe quelle autorità, cha hanno vedute a rincontrata; da questi si prenda esempio, a non dagli altri, che mancano al lor dovere in uno, o in più de'suddetti capi.

Resta ora l'accennare, quali siano gli obbligati ad intervenire alla Confatenza de'Casi di coscienza.

9. Alla Conferenza da'Casi di coscienza, che si tiena nella nostra Metropolitana, sono obbligati d'intervenire tutti quelli che hanno Cura d'anime, o siano del Clero Secolare, o siano del Clero Regolare, nè sopra ciò cade veruna difficoltà, essendo questo sempra stato l'uniforme sentimento della Sacra Congragazione del Concilio, come si può vedere in una Risoluzione (come si può vedere in una Risoluziona, lasciandone da parta molto più anticha) amanata *ai* 3. *di Settembre del* 1650. *al* t. 16. *de' Registri p.* 76. in una causa di Fossombrona: *Sacra Congregatio censuit, Episcopum cogere posse ad interessendum Congregationi Casuum conscientiæ Parochos tam Saculares, quam Regulares, Curam animarum exercentes.*

10. Alla Conferenza de'Casi di Coscienza, che si tiene nella Nostra Metropolitana, dabbono intervenire tutti i Sacerdoti Secolari che confessano, ancorrbè siano Canonici o della Metropolitana, o di qualche Collegiata. Fu antiramenta discusso questo punto nella Sacra Congregaziona, a non fu risoluto: ma essendosi ripigliata la materia, fu risoluto, e fu detto che erano obbligati, ancorchè fossero Canonici, e cha il primo fra gli obbligati sia il Canonico Penitenziere.

11. Ecco quanto ai Sacerdoti Confessori, a quanto ai Canoniri Confessori, la Risoluzione del-

della Sacra Congregazione del Concilio in una causa di Città della Pieve, proposta *ai 15. di Marzo del 1692. al t.42. de' Registri p.167.* Il Dubbio proposto fu il seguente: *An Episcopus possit compellere Canonicos, Confessarios, caeterosque Presbyteros Cathedralis sub poena pecuniaria, ut accedant ad Congregationem Casuum conscientiae:* e la risposta fu la seguente: *Posse compellere omnes Sacerdotes Saeculares Confessarios, etiamsi sint Canonici, caeteros vero non posse compellere, sed hortari.* Altre simili Risoluzioni, nelle quali la predetta fu confermata, si possono vedere nel Monacello *al t.1. del suo Formulario Legale tit.3. formol.15. n.2. e 3.*

12. E quanto al Canonico Penitenziere, dovrà bastare l'autorità del Sig. Card. Petra, che dopo aver per molti anni esercitata lodevolmente la carica di Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, non ha lasciato d'illustrare le di lui Risoluzioni ne' suoi dotti Commenti sopra le Bolle Appostoliche, *nel t.4.* de' quali *alla p.460. della Stampa di Roma n.67.* dopo aver osservato essersi dalla Sacra Congregazione fermata la massima, che siano obbligati i Confessori Secolari ad assistere alla Conferenza de' Casi di coscienza, così soggiugne: *Caeterum ab inde circa eadem Sacra Congregatio censuit, Episcopum cogere posse* ad intervenire alla Conferenza de' Casi di coscienza: *nedum Parochos, sed etiam Confessarios Saeculares: quod sane non solum procedit quoad eos, qui ex fundatione Beneficii, vel officii tenentur ad munus Confessarii, ut prae caeteris est Canonicus Poenitentiarius, sed etiam quoscumque alios Sacerdotes Saeculares sine titulo, & voluntario ad Confessiones ab Episcopo destinatos.*

13. De' Confessori Regolari, approvati per le Confessioni de' Secolari, si è altre volte questionato, se fossero tenuti ad intervenire alle Conferenze de' Casi di coscienza. La ch. mem. del Sig. Card. Colonna, Arcivescovo di questa Città, nel suo Sinodo gli astrinse ad intervenire, come può vedersi nella citata Nostra Notificazione *al n.8.* Nell'ultimo Concilio Romano *al tit.15. cap. 9.* si comanda ai Confessori Regolari l'intervento alle predette Conferenze, purchè non abbiano ne' loro Conventi le lezioni di Teologia Morale. Ma camminando coi termini del Jus comune dea dirsi, non essere i medesimi astretti ad intervenirvi, ancorchè abitassero in Monasterj non esenti, ma sottoposti alla giurisdizione Vescovile.

14. Sa ciascheduno, che vi sono alcuni Conventi de' Regolari, che sono sottoposti alla giurisdizione de' Vescovi, per non essere in essi il numero sufficiente de' Religiosi, a tenore della Bolla d'Innocenzo X. *ut in parvis.* Monsignor Vescovo di Fossombrone *nel giorno 12. di Maggio del 1685.* propose il caso seguente alla Sacra Congregazione del Concilio, come può vedersi *nel t.35. de' Decreti al fog.238.*: *Episcopus exponit, in Civitate Forosempronien. duo adesse Regularium Coenobia, unum scilicet Minorum Conventualium S. Francisci, alterum vero Barnabitarum, quae propter exiguum Religiosorum numerum ibi degentium, subjecta sunt jurisdictioni Ordinarii ex Decreto S. M. Innocentii X. incipien. Ut in parvis: & licet dicti Religiosi ejusmodi subjectionem agnoscant, atque patiantur, qui tamen ex iis Saecularium Confessiones eodem Ordinario approbante excipiunt, ad Congregationem Casuum conscientiae, quae singulis mensibus habetur, cuique Confessarii omnes intersunt, accedere renuunt; quaerit a petit declarari, an praedictos Confessarios Regulares cogere possit ad interessendum praefatae Congregationi Casuum conscientiae. Sacra &c. respondit Negative.*

15. Fu riassunta la materia nel tempo che Noi eravamo Segretario della Stessa Sacra Congregazione del Concilio, ad istanza di Monsignor Vescovo d'Acquapendente, il quale nella Relazione dello stato della sua Chiesa avendo esposto, che nella sua Diocesi v'erano varj Conventi de' Regolari, a lui sottoposti per non esservi il numero sufficiente de' Religiosi, i Confessori de' quali approvati per i Secolari non andavano alla Conferenza de' Casi di coscienza, interrogò se nella Patente di confessare poteva inserire la condizione dell'intervento alla predetta Conferenza. Non mancammo certamente nel Foglio da Noi steso d'addurre i motivi, che potevano esser favorevoli alla di lui istanza. Ma la Sacra Congregazione *ai 12. di Marzo del 1718.* rispose, che si osservasse il sopraccitato Decreto nella Causa di Fossombrone.

16. Finalmente alla Conferenza de' Casi di coscienza, che si tiene nella Nostra Metropolitana, non sono obbligati di rigore ad intervenire i semplici Sacerdoti che non sono Confessori, e gli altri del Clero Secolare, benchè sarebbe bene che v'intervenissero, e benchè sia cura del Vescovo l'invitarli, come ora ben volentieri facciamo.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 11. Dicembre 1739.

CIV. NOTIFICAZIONE.

Sopra gli Esercizj Spirituali da premettersi da chi vuole ascendere agli Ordini Sacri. Utilità de' medesimi. Principio, e prima idea di essi. Da chi fossero comandati, ed in che tempo. Osservanza di tal comando in Roma, ed in altre Città d'Italia. Si rigettano le frivole scuse, che potrebbono addursi da chi se ne volesse esimere.

1. NOn vi vuol molto per far capire a ciascheduno quanto sia utile a quelli, che vogliono ascendere al Sacri Ordini, cioè al Suddiaconato, o al Diaconato, o al Sacerdozio, il ritiro d'alcuni giorni per ciascheduno Ordine in qualche luogo particolare, ove affatto segregati dal Mondo, applicati all'Orazione, e alla sacra lettura, vengano istrotti con familiari ragionamenti della santità del grado, degli obblighi ingiuoti, e delle funzioni annesse: e inoltre purgata l'anima col mezzo d'una buona Confessione generale, spogliano l'uomo vecchio, si vestono del nuovo, e finalmente pesate le proprie forze colle

colle bilance del Santuario, non s'ardiscono di salire indisposti, e non chiamati al tremendo Sacerdozio, conformandosi in questo modo, e per quanto può comportare la fiacchezza de' nostri tempi, alla più antica rigorosa disciplina, giusta cui riputavasi irregolare, ed incapace degli Ordini, chi dopo aver ricevuto il Battesimo aveva macchiata l'anima propria con qualche grave peccato: *Non eo tantum*, sono parole di S. Girolamo, *quo ordinandus est tempore, sine ullo crimine sit, & præteritas maculas nova conversione diluerit; sed ex eo tempore, quo in Christo renatus est, nulla peccati conscientia mordeatur.*

2. La prima idea del sopraddetto santo ritiro si può dedurre dall'esempio del gran Padre S. Agostino. Chi ha qualche tintura della Storia Sacra saprà, che ne' primi fortunati tempi, quando la necessità della Chiesa richiedeva che si ornasse qualche nuovo Sacerdote, il Popolo prevenuto del merito di qualcheduno, a viva forza lo prendeva, e lo portava al Vescovo, acciò gli conferisse il Sacerdozio. Così fu ordinato Prete S. Paolino, com'egli attesta nella sua lettera ad Alipio, che è la 34. fra quelle di S. Agostino: *Nam ego etsi a Delphino Burdigalæ baptizatus, a Lampio apud Barcinonam in Hispania per vim subito inflammatæ plebis ordinatus sum.* Così fu ordinato Paoliniano fratello di S. Girolamo, avvegnachè gli fosse turata la bocca, acciò non reclamasse; come si raccoglie *dalla lettera* 60. appresso S. Girolamo. E quantunque col tratto del tempo fossero proibite simili violente Ordinazioni per le cattive conseguenze, che da esse derivarono, come si deduce dalla Novella seconda dell' Imperadore Majorano, e molto meglio dalla prima lettera di S. Leone dell' ultima edizione; non per quello S. Agostino, che visse prima delle dette proibizioni, restò esente dalla forza, e dalla violenza quando fu assunto al Sacerdozio dal Santo Vescovo d'Ippona Valerio. Il tutto vien riferito nella Vita di S. Agostino scritta da S. Possidio suo contemporaneo *al c.* 4. *Eodem itaque tempore in Ecclesia Hipponensi Catholica Valerius Sanctus Episcopatum gerebat, qui cum flagitante Ecclesiastica necessitate de providendo, & ordinando Presbytero Civitatis plebem Dei alloqueretur, & exhortaretur, jam scientes Catholici Sancti Augustini propositum & doctrinam, manu injecta (quoniam & idem in Populo securus, & ignarus quid futurum esset, adstabat) &c. Eum ergo tenuerunt, & ut in talibus consuetum est, Episcopo ordinandum intulerunt, omnibus id uno consensu & desiderio fieri, perficique petentibus, magnoque studio & clamore flagitantibus, ubertim eo flente &c. & eorum, ut voluerunt, completum est desiderium*: e non avendo per l'improvviso accidente potuto prima dell'Ordinazione ritirarsi, non lasciò con sua lettera particolare, scritta al predetto Vescovo Valerio, che ancor oggi ritrovasi fra le sue, di pregarlo della licenza di ritirarsi in qualche luogo solitario per qualche tempo, cioè fino alla Pasqua (essendo seguita la di lui Ordinazione nel principio della Quaresima, come vuole il Rivio) per poter applicarsi ai Santi Esercizj: e benchè non si sappia di certo se Valerio gli accordasse la grazia, è però assai verisimile che alle di lui premurose e pie istanze gli permettesse il differire l'esercizio delle funzioni del Sacerdozio fino alla Pasqua, come ben dimostra nella Vita di S. Agostino esattamente scritta in lingua Francese, ed in lingua Latina, e tradotta ultimamente in Italiano dal P. Abbate Cesarè Beovenuti, *al l.* 3. *c.* 4. e particolarmente al *num.* 5.

3. Ecco un ombra remota degli Esercizj Spirituali da premettersi alla Sacra Ordinazione, essendo assai verisimile che il gran Padre S. Agostino, se avesse potuto, avrebbe fatto prima dell' Ordinazione ciò che fece dopo la medesima. Ma dovendo far passaggio ai più recenti, e più chiari monumenti della disciplina, della quale parliamo, diremo in primo luogo, che avendo S. Carlo Borromeo tenuto *nell'anno* 1576. il suo quarto Concilio Provinciale, fu in esso determinato che ciascheduno, prima di ricevere o il Suddiaconato, o il Presbiterato, dovesse ritirarsi in un luogo separato dal commerzio degli altri, ed ivi sotto la direzione di qualche Padre Spirituale applicarsi alle sante meditazioni, agli Spirituali Esercizj, ed a fare una santa Confessione. Ecco le parole del Concilio: *Subdiaconatum suscepturus, quo diligentius vitæ perpendat rationem, cui se ille suscipiendo sancte obstringit, ac proinde re tota accuratius deliberata, puriori mente, ardentiorique animi voluntate ad rem tanti momenti accedat, priusquam eo Sacro Ordine initietur, aliquem semetum locum adeat, ubi ab omnibus curis & occupationibus liber, cum omnia anteactæ vitæ suæ peccata diligenti conscientiæ discussione ante confiteatur, tum in salutaribus meditationibus, aliisque spiritualibus exercitationibus totus versetur, duce & moderatore sibi adhibito religioso viro, earum usu perito, quem Episcopus in primis probarit. In illis autem vel mense, vel longiori, breviorive tempore persistat, prout de moderatoris consilio Episcopus expedire curaverit. Quas item exercitationes eodem præscripto & modo, & tempore Diaconi, cum ad Sacerdotii gradum accessuri sunt, pie ineant ac præstent.*

4. Diremo in secondo luogo che *nell'anno* 1628. avendo S. Vincenzo de' Paoli avuta conferenza con Monsignor Agostino Boterio, vigilantissimo Vescovo di Beauves, ed avendo considerato non esservi mezzo più a proposito per disporre gli Ordinandi a ricevere degnamente l'Ordine, che il rinserrarli in qualche luogo particolare, ed ivi fermarli per dieci giorni, diede un metodo acconcio a questa nuova specie di solitudine per gli Ordinandi, distribuendo esattamente le ore del giorno alle meditazioni, alle conferenze, ai sermoni, e alla sacra lezione, all'esame di coscienza, alla cognizione ed esercizio delle Rubriche, e sacre cerimonie della Messa sì privata, che solenne, del Breviario e Pontificale Romano: per lo che nella Bolla della sua Canonizzazione fatta da Nostro Signore Clemente XII. la qual Bolla fu stampata da Noi *nell'Ap-*

pen-

pendice del tomo quarto della Nostra Opera de Canonizatione Sanctorum alla pag. 370. si legge: *Ita Clericis in fortem Domini vocatis, qui in hujus mortalis vitæ terra deserta & inaquosa ad Altare Domini ministrantes, verbo & exemplo sancta Dei plebi tendenti ad celestem Patriam, excussa Diabolicæ captivitatis jugo, prœire debent, author fuit, ut priusquam ad Ecclesiasticos gradus ascenderent, a mundanis tumultibus in sanctam secedentes solitudinem, per aliquot dies Divinis rebus meditandis, contemplandisque sui muneris officiis vacarent.*

5. Diremo in terzo luogo, che essendosi ben subito veduto il profitto di questi santi Esercizj Spirituali, che si premettono avanti l'ordinazione, conforme attestò il celebre Monsignor Lodovico Abelly Vescovo di Rhodes, ed intimo famigliare del predetto S. Vincenzo de' Paoli, come si vede *nella sua Opera intitolata Enchiridion Episcopalis sollicitudinis alla pag.* 179.: *In quampluribus Diœcesibus ad hunc eumdem finem adhibentur illa, quæ communiter vocantur Ordinandorum Exercitia, quibus per decem, aut circiter dies, in unum locum convenientes ii omnes, qui ad Ordines recipiendos admissi sunt, variis exhortationibus, instructionibus, collationibus spiritualibus, aliisque piis & aptis exercitiis, disponuntur &c. Et de his quidem Ordinandorum Exercitiis, quæ Spiritus Sanctus ultimis hisce temporibus suggessit, illud dicere sufficiat, vix explicari posse quam eximios & uberes fructus producere soleant; ita ut eo quo deceat modo peragantur, sapientissimorum, & in rebus Ecclesiasticis expertissimorum Virorum judicio, plerisque aliis mediis desistentibus possint abunde suppleri, quod experientia ipsa probatum est, & abunde probari potest:* non mancarono i Romani Pontefici d'appigliarsi a quest'uso, e comandare che ciascheduno, che voleva ascendere ad uno degli Ordini Sacri, dovesse prima rinchiuso in qualche luogo fare i santi Esercizj. Così fu ordinato dal Pontefice Alessandro VII. nella sua Costituzione 136. pubblicata *al 7. d'Agosto del* 1662. per i promovendi nella Città di Roma, e ne' sei Vescovadi suburbicarj: *Et nihilominus quoties aliquem ex Sacris Ordinibus suscipere voluerint, ad Sacerdotes ad id deputatos se conferant, a quibus decem dierum spatio ante Ordinationem in eorum domo inclusi, de omnibus ad rite percipiendos, & rite exercendos Ordines requisitis erudiantur.* Il Ven. Servo di Dio Innocenzo Papa XI. pel canale della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari spedì Lettera Circolare a i Vescovi d'Italia, e dell'Isole adiacenti *sotto il giorno* 6. *d'Ottobre del* 1682. la qual Lettera è stampata in molti luoghi, e fra gli altri dopo il Sinodo di Farfa della ch. mem. del Sig. Cardinale Carlo Barberini *alla pag.* 805. e nella detta Lettera estese a tutti gli Ordinandi agli Ordini Maggiori nelle Diocesi d'Italia, e delle Isole adiacenti la citata Costituzione Alessandrina: *Vuole e comanda a tutti i promovendi agli Ordini Sacri, che debbano per dieci giorni continui avanti l'Ordinazione ritirarsi a fare gli Esercizj Spirituali nella stessa conformità prescritta ai promovendi in Roma nella Costituzione* 136. *d'Alessandro VII.* Ed il Sommo Pontefice Clemente XI. in un'altra sua Lettera Circolare spedita pel canale della Sacra Congregazione del Concilio *sotto il giorno primo di Febbrajo* 1720. e stampata *nel suo Bollario alla pag.* 547. e indrizzata pure a tutti i Vescovi d'Italia, e dell'Isole adjacenti, confermò lo stabilito nella precedente Lettera Circolare d'Innocenzo XI.: *Præcipue vero iis districte injungit, ac præcipit, ut quæ dudum S. M. Innocentius XI. Pontifex Maximus per Encyclicam Epistolam a Sacra Congregatione Episcoporum & Regularium consultationibus præposita, ad universos Italiæ, Insularumque adjacentium Episcopos datam die 9. Octobris 1682. quod hujusmodi Spiritualia Exercitia a singulis Clericis decem dierum spatio, antequam ad Sacros Ordines assumantur, peragenda mandavit, exacte, ac inviolabiliter observari & exequi curent, & quos iisdem Exercitiis per antedicti temporis spatium minime operam dedisse cognoverint, a Sacra Ordinatione repellant penitus, & arceant.*

6. In Roma, dal dì che fu pubblicata la Costituzione Alessandrina fino al giorno presente, si è sempre osservata, e si osserva; ed i Cardinali medesimi, ed i Prelati più graduati prima d'ascendere a ciascheduno degli Ordini Sacri, si ritirano nel Convitto de' Padri della Missione, fondati da S. Vincenzo de' Paoli, ed ivi stanno rinchiusi dieci giorni prima di ricevere ciaschedun Ordine, facendo i Santi Esercizj: e nel lungo spazio di tempo che siamo stati nella predetta Città, non abbiamo mai veduto trasgredirsi la Bolla Alessandrina, che sostituendosi con Pontificia dispensa al Convitto de' Padri della Missione il Collegio del Noviziaro de' Padri Gesuiti, pel motivo che fra i detti Padri era il Confessore ordinario di qualche Cardinale, o Prelato, osservato però lo stesso ritiro, ed osservate pure tutte l'altre regole sopraddette, ovvero col darsi dal Pontefice ad istanza di qualche Congregazione a qualche Prelato ritirato ne' Santi Esercizj, ed impiegato ne' pubblici Ecclesiastici affari, la licenza d'uscire per poche ore di qualcheduno da' detti giorni dal ritiro, per assistere a qualche Congresso, per cui la sua persona era riputata necessaria, come qualche volta è succeduto a Noi medesimi nel tempo che essendo Prelato, e Canonico della Basilica Vaticana, eravamo ritirati nel Convitto de' Padri della Missione per ricevere qualcheduno degli Ordini Sacri.

7. In molte Città d'Italia, e dell'Isole adjacenti si è introdotta, e radicata la disciplina degli Esercizj Spirituali, che dagli Ordinandi, prima di ricevere alcuno degli Ordini Sacri, si fanno in un luogo rinchiuso, giusta il tenore della Costituzione Alessandrina, e delle Lettere Circolari da' Sommi Pontefici. In questa Nostra Città nel tempo de' Nostri Antecessori, ed anche Nostro, si sono infino ad ora fatti gli Esercizj Spirituali dagli Ordinandi nelle Ordinazioni generali in certe ore del giorno nella Chiesa de' Padri Barnabiti Nostri Penitenzieri, e nelle Ordinazioni particolari nella Chiesa di qual-

T 2 che

cha buno Curato. Non henno manceto i Padri Penitenzieri d'esempira, come fanoo in tutto il rimenente, anche in questo il loro dovere, benchè con grave loro incomodo, eiseodo carichi di tant'altre faccende per fervizio di queste Diocefi. Henoo con zelo, e con dottrina inculcare egli Ordinandi qualle massime, cha debbono avere fcolpite nella mente prima d'essere ordinati. Sono stati fempre pronti a fentire le Confessioni aoche generali; a per questa medesime strada fono camminati ancora gli altri Secerdoti poc'anai nominati. Ma eveodo i Padri Penitenzieri appena il comodo, di poter essi abitare nel loro Collegio, nè essi, nè i Curati nella loro enguftie Caooniche hanno potuto dare agli Ordinandi il modo di ftar rinchiusi: dal che sono derivati varj sconcerti, che ooi qui pafferemo fotto filenzio, per noo far di nuovo arroffire i delinquenti.

8. Nella Cafa del Novlziato de'Padri Gefuiti di questa Città fi à mei fempre dato ad elcuoi il comodo di fare io essa rin hiufi gli Efercizj Spiricueli; ma il comodo, come ognuno ben fe, era per pochi. Coll'aggiunta d'una nuova cesa contigue fi è fetta il comodo più amplo; a nella proffima pafsata Ordinazione numerofe benchè particolare, abbiamo fatto che alcuni degli Ordioaodi al Suddiaconato fi fono nella detta Cafa riochiusi a fare gli Efercizj Spirituali. Non essendovi iofino ad ora il comodo per tutti, fi è fatto fapere ad alcuni che domandavano il Diaconato, e ad alcuni che domendavano il Sacerdozio, il fare lo stesso, e rispetto a chi non ha ubbidito, fi fiamo prevaluti del precetto della S. M. di Clemente XI. di fopra eccenoato, e che di nuovo ripetlemo: *Et quot eisdem Exercitiis per ante dicti temporis spatium minime operam dedisse cognoverit, a Sacra Ordinatione repellant penitus, & arceant:* ancorchè avesero fatto i Santi Efercizj in altro luogo, cioè non rinchiusi, a nella Chiefa del Sacerdote da Noi destinato per darfi e quelli, che oon erano stati intimati di andere a farfi rinchiusi nella Cafa del Noviziato, non avendoli fatti in quel modo, e in quel luogo, cha da Noi era stato loro prefcritto.

9. Ora per dar fistema alle future Ordinazioni intimiemo a chiunque del Clero Secolare domanderà il Suddiaconato, il dover fare rinchiufo nella Cefa del Novizieto da'Padri Gefuiti gli Efercizj Spirituali prima d'efser ordinato. Intimiamo a quelli che vorraono afceodere al Sacerdozio, il far lo stesso, quando loro farà da Noi fatto sapera: essendo Noi bensl disposti a regolare il numero di quelli, che vogliono il Secerdozio, in tel mifura che nelle Cafe vi possa esfer il comodo per tutti loro, ma non potendo esser ficuri che ciò fempre fi possa fere. Desideriamo di poter fara lo stesso circa quelli che vogliono il Diaconeto, ed il Signor Iddio provvederà una volta col tempo: ma per ora conformandoci all'esempio di S. Carlo, ci cootentiamo di quento abbiamo poc'anzi accennato in ordine ai Suddiaconi, ed ai Sacerdoti: con questo però che tanto i Diaconi, quanto i Sacerdoti, cha non fterenno rinchiusi nella Cafa del Noviziato, vadano ne'giorni dagli Efercizj ogni mattine, e ogni dopo pranzo, nell'ore intimate, ed assistera a tutti i fermooi, e tutte la conferenze, e ad ogni altra funzione che farassi per i Suddiaconi, e per i Secerdoti rinchiusi, ed il tutto colla dovuta puntualità, imperocchè quando facessero diverfamente ci protestiamo cha in questo punto de'giorni, e delle funzioni degli Efercizj, abbracceremo il fistema che fi tiene nell'anno del Noviziato de'Regolari, in cui ogni minima interruzione basta, perchè il Novizio non fie ammesso alla Professione, e debbe ricominciare da capo un aono nuovo. Vi fono alcuni, che par essere ordinarj fuori di tempo, fpedifcono i Brevi che fi dicooo *extra tempora*; ed essendo l'efecuzione commessa al Nostro arbitrio, facciamo fapere a quelli che in avveoire gli otterraono, ed a quelli gli haono già ottenuti, ma che infino ad ora non fono stati efeguiti, il dover fare aventi ciafchedun Ordine gli Efercizj Spirituali, riochiusi oella predetta Cafa del Noviziato per quei giorni che gli faranno da Noi stabiliti: stando però a carico loro il ritrovare il Religiofo, che oella detta Cafa dia loro i Santi Efercizj: non volendoci Noi prendere altro penfiero, che circa quel Religiofo, cha oell'Ordinazioni che fi fenno nelle Quattro Tempora, darà gli Efercizj Spirituali agli Ordinandi. Finalmente dalla Nostra Cancelleria fi confegnerà ad ognuno che doverà ritirarsi a fer rinchiuso gli Efercizj Spirituali, il biglietto per essere ricevuto nella Cafa del Noviziato; nè il biglietto fi confegnerà, fe non fatto contestualmente il deposito della fomma di dodici lire per alimenti, i quali fappiamo che feranno fomministrati con abbondanza, e con tutta la proprietà per quei giorni, che dovranno stare rinchiusi. E circa i Diaconi, e quei Sacerdoti che non avranno luogo di fer rinchiusi gli Efercizj Spirituali, fi farà la nota de'nomi, e fi confegnerà e Perfona fidata, che puntualmente noterà i diligenti, ed i negligenti, il che ferverà a Noi di regola per ammettere, o rigettare dall'Ordinazione.

10. Già prevediamo che per efimerfi da quanto finora abbiamo stabilito, non mancheranno attestazioni, che il tale de'tali fenza pericolo di fanità non può ftar riochiufo per giorni continuati in una cafa, che il tale de'tali ha gravi faccende, che gl'impedifcono lo ftar tanti giorni fegregato affatto dalle medefime; che il tale de'tali è miferabile, a che però non può foccombere alla fpefa benchè tenue degli alimenti; nè mancheranno anche Sacerdoti, per altro dabbene, che fi faranno volentieri intercesfori per otteoere da Noi qualche difpenfa.

11. A Noi piace, come fuol dirfi, di giuocare a carte fcoperte. A chi allegando le proprie infermità esporrà di non poter vivere rinchiuso in une cefa per giorni contiouati fenza pericolo della propria fenità, non contrasteremo il fatto, ma diremo, non esser atto per gli Ordini Sacri, come non è atto chi è deforme di corpo, chi è fuor di modo zoppo, ancorchè questi difetti fia-

ti siano senza sua colpa. A chi dedurrà per iscusa le gravi faccende, risponderemo, che non essendo egli disposto ad interromperne il corso, ed anteponendole al fare i Santi Esercizj ne' giorni accennati, non è disposto per gli Ordini Sacri. Se taluno ci esporrà la povertà, e l'impotenza di somministrare la sopraddetta somme benchè tenue per gli alimenti lasciendo le altre risposte da parte, che non sarebbero poche, sapremo dirgli, che se ciò è vero, è segno che ci ha ingannato nella costituzione del Patrimonio, o nell'esprimere le rendite del Benefizio, essendo impossibile che non abbia il modo di pagare per alimentarsi chi ha un Patrimonio secondo la Tassa di questa Diocesi, o un Benefizio a tenore della medesima Tassa, e che evendoel ingannato nel Patrimonio, non merita d'esser ordinato. Finalmente rispetto a' Sacerdoti, per altro dabbene, intercessori delle dispense, dopo aver loro chiesto perdono, se essendo stati avvezzi per lo spazio di venticinque anni in circa ad esaminare con rigorosa censura le virtù eroiche, ed i piccoli mancamenti di chi era morto in concetto e fama di Santità, ci ritroviamo in grado di far anche qualche riflessione sopra il santo contegno de' viventi. Non lasceremo dunque d'espor loro francamente che non restiamo ben capaci di questa loro continuata intercessione in pregiudizio dell'Ecclesiastica disciplina, e crediamo certamente che ciò provenga da dolcezza di spirito, da tenerezza di cuore; ma ci pare che si passi il segno. Ogni picciola cosa appresso di lor basta; purchè ebbia apparenza di bene, per esentare i Parrochi dalla residenza, ed i Canonici dal Coro. Nelle Sacre Ordinazioni appresso loro il rigettare gli Ignoranti è troppa severità: quando l'ignorante è da loro giudicato buon figliuolo, e ci fanno premurose istanze acciò venga ammesso. Quanto agl'Interstizj girano e si dimenano acciò non si osservino, col motivo che la dispensa è arbitraria al Vescovo, quasi che il Vescovo non avesse bisogno della causa per dispensare. Se si stesse a loro, una gran parte de' Matrimonj si dovrebbe fare senza i precedenti proclami; benchè prescritti da due Concilj Generali, Lateranese, e Tridentino. Aggiungasi al detto finora, ed al molto più che potrebbe dirsi, il prendersi anche la briga di avvalorare colle loro intercessioni le licenze di non far rinchiusi nella Casa destinata gli Esercizj Spirituali avanti l'Ordinazione: e salva la carità Cristiana, potrà ciascheduno conchiudere, esser essi o troppo arbitrarj, o non avere, com'è assai verisimile, la notizia de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni Appostoliche, e dell'importanza degli uni, e dell'altre.

12. Ecco la sostanza delle Nostre ordinazioni, e dei Nostri sentimenti. Abbiamo detto, Nostre ordinazioni, perchè si pubblicano da Noi, non perchè ne siamo gli Autori, avendo esse la loro origine ed il lor principio dall'autorità Pontificia, come poc'anzi si è dimostrato: la quale non avuto per disgrazia de' Nostri Antecessori, ed ancor Nostra, insino ad ora il suo conveniente effetto, incomincierà ad averlo come si può nel nostro tempo, e coll'ajuto del grande Iddio l'avrà tutto intero una volta. Crediamo che i Nostri Ordinandi benediranno il Signore di dover accostarsi al Sacro Ordine in un tempo, in cui s'apre loro un largo campo per ben disporsi agli uffizj del Santuario: ma se mai dasse per avventura, che qualcheduno supponesse, e spacciasse il presente abbracciato sistema come troppo rigoroso, ed ancora ne mormorasse, e ne dicesse male, sappia che circa il rigore Noi siamo di opinione differente dalla sua, credendo questo sistema assai indulgente, e provando questo Nostro assunto non colle leggi della primitiva Chiesa, ma con quelle della presente, essendo stato determinato nell'ultimo Concilio Romano, tenuto *l'anno* 1725. come può vedersi *al tit.* 30. *cap.* 2. non già che gli Ordinandi debbano fare in luogo rinchiuso gli Esercizj spirituali avanti di ricevere ciascheduno degli Ordini Sacri, ma che prima di ricevere gli Ordini Sacri debbano essere stati sei mesi continui nel Seminario, acciò si possa più da vicino ben conoscere l'indole di ciascheduno: *Omnes ad Sacros Ordines promovendos per sex saltem menses ante Ordinationem in Seminariis respective, vel Episcopiis apud Episcopos omnino, Sacro hoc etiam approbante Concilio, commorari debere decernimus: aliàs nunc pro tunc ab Ordinibus suscipiendis rejectos esse sciant, nec cum eis, nisi prudenti Episcoporum arbitrio, dispensandum*: ed essendovi stati, ed anche essendovi Vescovi, che esigono l'esatta osservanza di questa parte del Concilio Romano nelle loro Diocesi, come può vedersi in un Foglio della Sacra Congregazione in une causa intitolata, *SETINA DISTRIBUTIONUM*, proposta *il primo di Dicembre* 1732. Ed in ciò che appartiene alla mormorazione, quando ella fosse contro di Noi, poco certamente ci darebbe fastidio. Ci dà ben fastidio perchè ad essa può applicarsi quanto si legge nell'Esodo *al cap.* 16. allorchè mormorando gli Ebrei contro di Mosè, e rampognando i suoi ordini come indiscreti ed irragionevoli, gli disse: *Audivit Dominus murmurationes vestras, quibus murmurati estis contra eum. Nos enim quid sumus? Contra nos enim non est murmur vestrum, sed contra Dominum*.

13. Sin qui abbiamo parlato degli Ordini Sacri da conferirsi a quelli del Clero Secolare. Poco, o nulla resta da dire circa gli Ordini Sacri da conferirsi a quelli del Clero Regolare: dovendoci Noi fidare, e pienamente fidandoci de' loro Superiori, che crediamo non saranno per permettere loro l'accostarsi alla Sacra Ordinazione, se ne' proprj Conventi non avranno fatto sotto la direzione di qualche savio Direttore gli Esercizj Spirituali, o rinchiusi nelle loro Celle, o in qualche luogo separato dal commerzio degli altri Religiosi.

14. Esortiamo in ultimo, giusta il tenore della citata Lettera Circolare della S. M. di Clemente XI. i Parrochi della Nostra Città, e della Nostra Diocesi a fare una volta l'anno gli Esercizj Spirituali, sostituendo per quei giorni, ne' quali essi baderanno all'anima loro, qualche altro

altro Sacerdote da approvarsi da Noi, che attenda a quelle degli altri. Esortiamo pure a tenore della stessa Lettera tutti i Canonici, e Beneficiati della Metropolitana, e delle Collegiate tanto della Città, quanto della Diocesi, a fare lo stesso, ma col dovuto compatimento, acciò nelle loro Chiese non si trascurino gli Officj: concedendo loro il detto Pontefice, oltre il tesoro della Indulgenza che comunica anche ai Parrochi, il non perdere nè frutti, nè distribuzioni per quei giorni, ne' quali staranno rinchiusi a fare i Santi Esercizj. Nè lasciamo d'inculcare ad ogni Ecclesiastico l'intervenire agli Esercizj Spirituali, che si fanno nella Quaresima con tanto profitto nella Chiesa di Santa Lucia de' Padri della Compagnia, rimettendoci a quanto in questo proposito è stato da Noi dedotto in un'altra Nostra Notificazione, che è la 51. del Volume primo.

15. Vogliamo che la presente Notificazione stia sempre affissa nella Nostra Cancelleria, e che se ne trasmetta un Esemplare ad ogni Curato della Città, e della Diocesi, acciocchè possa istruire, come gli comandiamo, del contenuto della medesima degli Ordinandi della sua Parrocchia; bramando che quando essi vengono all'Ordinazione, e sono interrogati degli Esercizj, non rispondano, che nulla hanno saputo.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Gennajo 1740.

CV. ISTRUZIONI, E REGOLE.

Per la Città, e Diocesi circa i Testamenti, che si fanno per le mani de' Curati, o d'altro Sacerdote senza Notajo. Circa alcuni casi d'accompagnamento de' Cadaveri alla Sepoltura, ed altri simili. Circa le Terziarie, che vivono nelle case particolari, ed altre che vivono collegialmente. Circa le quotidiane differenze che sono fra i Curati, e le Confraternite, colla spiegazione de' Decreti Generali della Sacra Congregazione de' Riti, intitolati Urbis & Orbis *del* 1703.

1. QUantunque crediamo esser espediente, che quando taluno vuol far Testamento chiami il Notajo, e non il Parroco; sapendo però che pur troppo vanno succedendo casi, particolarmente nella Diocesi, o che il Notajo non v'è, o che non si trova, o che il Testatore ha maggior confidenza nel Parroco, che nel Notajo; e sapendo altresì quanto in questo proposito si ritrova stabilito nel Diritto Canonico; ed avendo pur troppo avuta contezza di varj casi, ne' quali o per imperizia, e per negligenza de' Parrochi, i Testamenti fatti da' poveri Testatori, nelle loro mani sono restati senza effetto, e si è dato campo a mille dicerie e mormorazioni: abbiamo creduto appartenere al Nostro ministero il dar qualche regola nella Nostra Diocesi sopra questo particolare. E per camminare col dovuto ordine, esporremo in primo luogo ciò che è disposto nel Diritto Canonico, le quistioni principali che si trattano dai Dottori per ben regolare ciò che è stato disposto nel detto Jus Canonico, e finalmente proporremo una formola della quale *mutatis mutandis* potranno i Parrochi prevalersi quando sono chiamati da qualche Testatore, che vuol fare il suo Testamento nelle loro mani senza prevalersi del Notajo, ed una formola parimente di quanto dee fare il Notajo, a cui dal Parroco si consegna la schedula del Testamento, che è stato fatto nelle sue mani.

2. Nel Diritto Canonico si ritrovano due disposizioni del Pontefice Alessandro III. una *nel c. Cum esses* 10. l'altra *nel c. Relatum* 11. *de Testamentis*. La prima fu indirizzata ad Umbaldo Vescovo d'Ostia, all'Arciprete e Canonici di Velletri: la seconda ai Giudici di Velletri; e l'Originale di questa seconda ancor oggi è in essere, e si conserva negli Archivi di S. Clemente di Velletri, come riferisce Monsig. Borgia già Vescovo di Nocera, ed oggi Arcivescovo di Fermo, *nella sua Storia della Chiesa, e Città di Velletri al lib.* 3. *a.* 60. *e seguenti*.

3. Nella Decretale *Cum esses* il Pontefice Alessandro III. dichiara validi i Testamenti fatti dal Parrocchiano ammalato alla presenza del suo Parroco, e di due, o tre Testimonj: *Testamenta, quæ Parochiani coram Presbytero suo, & tribus, vel duabus aliis personis idoneis in extrema fecerint voluntate, firma decernimus permanere;* e nella Decretale *Relatum* lo stesso Sommo Pontefice dichiara validi i Testamenti fatti alla presenza di due, o tre Testimonj: *Tribus, aut duobus legitimis Testibus requisitis; quoniam scriptum est: In ore duorum, vel trium Testi um stat omne verbum*.

4. Nella Decretale *Cum esses* il Pontefice richieda il Curato; *coram Presbytero suo*. Nella Decretale *Relatum* non parla più del Curato. Nella Decretale *Cum esses* vuole almeno tre Persone, cioè il Curato, e due Testimonj. Nella Decretale *Relatum* si contenta di due soli Testimonj. E però pare che vi sia una positiva contraddizione fra l'una, e l'altra. Ma cessa ogni difficoltà se si avrà la bontà di riflettere; che la Decretale *Cum esses* parla de' Testamenti fatti, non *ad pias causas*, ma per cause profane; e che la Decretale *Relatum* parla de' Testamenti fatti *ad causas pias*; inoltre che la Decretale *Cum esses* ha luogo in tutto lo Stato Ecclesiastico, quando non vi sia la residenza dello Statuto particolare, che osti ad essa; e che la Decretale *Relatum* ha luogo in tutto il Mondo Cattolico, come molto bene osservano il Covarr. *sopra il c. Cum esses al n.* 12. *de Testamentis*, il Fagnan. *sopra il cap. Relatum al num.* 4. il Barbosa *al num.* 2. *de Testamentis*, il Facchio *Controv. Jur. al lib.* 6. *cap.* 6. *cap.* 47. *§. ult.* l'Engel *nella Somma del Jus Canonico de Testamentis alla quest.* 7. il Signor Cardinal Petra *nel tom.* 2. *sopra le Costituzioni Appostoliche alla pag.* 320. *num.* 34. *e seguenti*, il moderno Rogieri *nel Trattato de Testamento Canonico al lib.* 1. *disp.* 1. *cap.* 1.

5. Noi trattiamo presentemente non de' Testamenti.

menti che si fanno *ad pias causas*, de' quali per esempio s'istituisce erede la Chiesa; ma de' Testamenti che si fanno *ad causas profanas*, ne' quali per esempio s'istituiscono eredi i Parenti, o gli Amici: e concludiamo, che valendo questa sorta di Testamenti fatti alla presenza del Parroco, o di due, o tre Testimonj nello Stato Ecclesiastico, vagliono ancora per conseguenza in questa Nostra Città di Bologna, ed in tutto il suo Territorio, che è pienamente sottoposto al dominio temporale del Sommo Pontefice, non essendovi nel nostro Statuto cosa alcuna, che osti alla Decretale *Cum esset*, come dopo aver esaminata la materia insegnano il Dolfi *nella controv. 71. al num. 94. cap. 98.* il Post. *decis. 33 num. 187. e 212.* con altri molti allegati, e seguitati dalla Ruota Romana *nella Bononien. Legatorum at 6. d'Aprile 1731. al. §. Statutum autem Bononiæ*, avanti Monsignor, ora Cardinale Rezzonico.

6. Stabilito che la Decretale *Cum esset* abbia luogo in questa Nostra Città, ed in tutto il nostro Territorio, facendo essa menzione del Curato: *coram Presbytero suo*: nasce la difficoltà, se valesse il Testamento fatto alla presenza del Cappellano del Curato, o alla presenza del Confessore del Testatore, a come debba farsi, se non si potesse ritrovare il Curato, e non vi fosse il Cappellano, o il Confessore del Testatore. Facendosi nella Decretale *Cum esset*, menzione di due, o tre Testimonj idonei: *& tribus, vel duabus aliis personis idoneis*: si cerca se per esempio le Donne possano essere Testimonj idonei in questi Testamenti. Facendosi finalmente nella Decretale *Cum esset* menzione dell'ultima volontà: *in extrema fecerint voluntate*: si questiona, se valesse un Testamento fatto nel modo predetto da chi è sano di mente, ad anche di corpo, a se è inferoio di corpo, non ha però tale infermità, che vi sia pericolo di morte.

7. Tutti questi dubbj restano tolti di mezzo, quando si voglia dar di mano ai Libri, a non si voglia fare il bell'ingegno, ma si voglia stare alle opinioni ricevute ne' Tribunali, e nel Foro. Il nostro Antonio da Budrio nella sua Lettera sopra *il c. Cum esset, de Testamentis*, disse che vale nello Stato della Chiesa il Testamento anche *ad non pias causas*, benchè non fosse fatto avanti il Curato, purchè fosse stato avanti due, o tre Testimonj. Ma questa sua opinione come contraria alla lettera del Testo: *coram Presbytero suo*: fu dagli altri comunemente rigettata. Altri poi più favorevoli del dovere al Curato dissero, che per la validità del Testamento non bastava che fosse fatto avanti il Curato della Villa, se per esempio uno che d'ordinario sta in Città, ed ammalandosi in villeggiatura, volesse ivi far Testamento. Ma gli altri tutti comunemente valutando il Parroco della Villa come Parroco proprio del Villeggiante a pel Viatico, a per l'Estrema Unzione, hanno creduto e sostenuto, esser valido il Testamento fatto avanti di lui, e di due, o tre altri Testimonj. Può vedersi Paolo Rossi *nelle Risoluzioni praticabili circa i Testamenti al cap. 35. num. 111. e seg. ed al cap. 36. num. 217. ed altri seguenti*.

8. Mancando poi il Curato sarà difficile il sostenere la validità del Testamento, se si fa avanti il di lui Cappellano, ancorchè il Parroco fosse assente, e l'avesse lasciato in sua vece, restrignendosi questa delegazione alla pura amministrazione de' Sagramenti, come al nostro proposito ben argomenta il Rugieri *de Testamento Canonico al lib. 1. disp. 2. cap. 5. sotto il num. 9.* Parlando poi del Confessore, è stato alcune volte ammesso ne' Tribunali, che vaglia il Testamento fatto avanti di lui, e di due, o tre altri Testimonj, come può vedersi *nella decis. 145. al num. 13.* avanti la S. M. d'Alessandro VIII. *e nella decis. 128. al num. 5.* avanti la cb. mem. del Sig. Cardinal Caprara. Ma questa opinione viene spiegata che abbia luogo non nel Sacerdote, che per accidente ha intesa la Confessione Sagramentale del Testatore, ma nel di lui Confessore ordinario, valutandosi molto la confidenza che ha ciascheduno nel suo Confessore ordinario, e ben potendosi nel Confessore ordinario verificare le parole del Testo: *coram Presbytero suo*: come al nostro proposito ben osservò il Cardinal de Luca *de Testamentis al disc. 25. n. 22.* e spiegò felicemente la Ruota *nella decis. 372. dal num. 18. sino al num. 30. nella part. 9. al tom. 2. Recent. decis. 52. num. 5. e 6. part. 13. Recent.*

9. E però mancando il Parroco, mancando il Confessore ordinario del Testatore, per uscire da ogni imbarazzo la vera cautela si è, che il Cappellano, ed il Confessore non ordinario chiamino un Testimonio di più. Varrebbe il Testamento se fosse fatto avanti il Curato, o il Confessore ordinario, e due altri Testimonj. Non essendovi il Parroco, o il Confessore ordinario, ed essendovi il Cappellano, o il Confessore non ordinario, questi non si debbono contentare di due Testimonj, ma tre vi debbono intervenire, supplendo i due Testimonj, che vi sono di più, al difetto del Parroco, o del Confessore ordinario; ed entrando il Cappellano, o il Confessore non ordinario nel numero de' Testimonj, egli con altri tre Testimonj compie il numero de' Testimonj richiesto in questo caso. La cautela è originaria dell'Abbate *nella solenne Repetizione al c. Cum esset num. 12. de Testamentis*; ed è comunemente seguitata dagli altri: Vallens. *ad tit. de Testamentis §. 1. num. 7.* Rocca *Disp. Jur. al cap. 40. num. 1.* Paolo Rossi *nelle citate Risoluzioni praticabili al cap. 35. num. 221.* Rugieri *nell'Opera citata al lib. 1. disp. 3. cap. 1. num. 20. e seguenti*.

10. Ed in ciò che risguarda le altre due questioni promosse, la Decretale *Cum esset* richiede, che i Testimonj siano idonei: e benchè non richieda che siano idonei *in superlativo gradu*, in tal maniera che possono anche i poveretti essere Testimonj idonei, purchè siano onorati, come ben riflette il Rossi *nel cit. c. 35. al n. 178. e seguenti*; diremo però dovere i Testimonj esser maschi, e non femmine come ampiamente dimostra

stra Monsig. Fagnano *nel cap. Cum esser al nu.* 32. *e seguenti de Testamentis*: e collo stesso Monsign. Fagnano *al num. 68. e seguenti* conchiuderemo, esser valido il Testamento fatto avanti il Curato, o il Confessore ordinario, a due Testimonj, o avanti quattro Testimonj, o non essendovi il Curato, o il Confessore ordinario, ancorchè il Testatore non fosse gravemente ammalato; avendo bensì fatto Alessandro III. nella Decretale *Cum esses* menziona almeno implicita della malattia: *in extrema fecerint voluntate*: ma asponendo il caso, in cui era consultato, a non appoggiando la risoluzione alla circostanza della malattia, come ben argomenta il Cardinal de Luca *nel cit. disc.* 25. *de Testamentis al n.* 29. a prosiegue il Monacello *nel lib.* 1. *al tit.* 10. *formol.* 19. *n.* 30.

11. Dopo aver esposto quanto si ritrova nel Jus Canonico sopra questi Testamenti, ed dopo aver brevemente accennato quanto appartiene alle questioni, che si vanno facendo dai Dottori nella materia, passeremo alla pratica, ed alla serie degli atti che concernono la pratica.

12. Volendo dunque un Testatore, non essendovi Notajo, fare il suo Testamento nelle mani del suo Curato, o del suo Confessore ordinario, debbono questi avvisarlo che vi vogliono almeno due altri Testimonj, i quali siano maschi, e non femmine: e volendo qualche Testatore fare il Testamento nelle mani del Cappellano, o del Confessore non ordinario, debbono questi avvisarlo, che vi vogliono almeno tre altri Testimonj. In sequela di ciò dovrebbero, rigorosamente parlando, recitarsi i Testimonj, facendo loro sapere che debbono intervenire al tal atto, ed attestare a tempo, a luogo del medesimo: nel che consiste il *rogitus explicitus*. Ma perchè alle volte non v'è tempo da perdere, se per accidente nella casa, o nella camera del Testatore si ritrovano i Testimonj, possono i medesimi esser adoperati, e si può fare avanti di essi il Testamento, purchè chiaramente ad essi il Testatore esprima la sua volontà, ed essi stiano attenti per capire ciò che dice, secondo la regola del Testo *nella L. Coram Titio ff. de verbor. significat.* ove così si legge: *Coram Titio aliquid facere jussus, non videtur præsente eo fecisse, nisi is intelligat*: a perchè non vi sia veruna fraude; consistendo nelle predette circostanze il *rogitus implicitus*, riputato sufficiente dai Dottori nel caso presente, come ampiamente comprova il Rugieri *nel suo Trattato de Testamento Canonico al lib.* 1. *disp.* 5. *cap.* 4. *n.* 12. *e* 13.

13. Adunati i Testimonj nel numero sufficiente, si dea dal Sacerdote insinuare al Testatore, che esprima avanti di lui, e dei Testimonj la sua ultima volontà non meno circa i Legati che vuol fare per l'anima sua, se li vuol fare, che circa i Legati profani, se pur li vuol fare, non meno circa gli Esecutori Testamentarj, se li vuol deputare, che circa l'istituzione dell'Ereda, che è assolutamente necessaria per la validità del Testamento, colle sostituzioni all'Erede, se ha genio di farle. Potrebbe darsi il caso, che il Testatore oppresso dal male, non fosse in grado di potere da se dir tutto, e che avesse bisogno, che gli fosse suggerita qualche cosa: ed in questo caso non è vietato al Sacerdote il suggerir qualche cosa, particolarmente in ordine ai Legati: ma vi vuol giudizio, e vi vuol coscienza; dovendo il suggerimento esser lontano da qualsivoglia privato interesse, e da qualsivoglia fraude, conforme molto bene al nostro proposito avverte la Ruota *nella citata Bononien. Legatorum al §. Præmisso si quidem*, avanti Monsig. Cardinale Rezzonico.

14. Espressa dal Testatore la sua volontà avanti il Sacerdote ad i Testimonj, deva il Sacerdote scriverla di suo carattere, e dopo averla scritta, la dee leggere con voce intelligibile al Testatore, e ai Testimonj, correggendo fedelmente ciò che il Testatore volesse che fosse corretto; e scritta, e letta come sopra la disposizione, la farà sottoscrivere dallo stesso Testatore, il Sacerdote pure la sottoscriverà, la sottoscriveranno i Testimonj, dicendo nella sottoscriziona tutti d'essere stati presenti all'atto; e se il Curato sarà quello che avrà assistito al Testamento, munirà il Testamento coll'imprimervi il Sigillo della Chiesa Parrocchiale: ed avendovi assistito o il Confessore ordinario, o il Cappellano, o il Confessore non ordinario, questi vi porranno il proprio Sigillo. Che se poi il Testatore non sapesse scrivere, o sapendo scrivere non fosse in grado di farlo, si tralascia la di lui sottoscrizione, e bastano quelle del Sacerdote, e de' Testimonj: e se i Testimonj non sapessero scrivere, basta quella del Sacerdote, ed i Testimonj faranno sulla carta un Segno di Croce, giusta la pratica appresso il Monacello *nel tom.* 1. *del suo Formolario Legale nella formul.* 19. *n.* 41, e basta che sotto la Croce fatta di ciaschedun Testimonio il Parroco scriva, che è la Croce fatta dal tale del tale.

15. Ci sono alle volte capitati nelle mani alcuni Testamenti scritti dal Curato, o da altri de' predetti Sacerdoti, senza data del giorno, senza data dall'anno, senza espressione del Luogo, in cui l'altro è stato fatto, e senza veruna della clausule necessaria ne' Testamenti. Parimenta l'esperienza ci ha fatto vedere, che i Parrochi, o gli altri Sacerdoti, scritto che hanno il Testamento, se lo sono portato a casa, a nulla di più hanno pensato: ed essendo poi o essi, o qualcheduno de' Testimonj morti, il Testamento è rimasto privo d'esecuzione, ed è stato causa di varie liti. E però per levare di mezzo il primo inconveniente, poniamo nel fine di questa Istruzione la formola, colla quale i Parrochi, a gli altri Sacerdoti si potranno regolare nello stendere i Testamenti. E per riparare al secondo inconveniente determiniamo come in appresso.

16. Più presto che sia possibile, e non mai più tardi d'otto giorni, dopo che si sarà scritto il Testamento, dovrà il Curato, o il Sacerdota unitamente col Testimonj comparire avanti il Notajo, dovrà portar seco il Testamento, dicendogli che questo è un Testamento fatto dal tale, che egli fedelmente ha scritto, esibendolo,

accioc-

accciocchè lo riceva ne' suoi Atti. Se il Testamento sarà stato sottoscritto del Testatore, e dai Testimonj, non v'è verun bisogno che il Curato, o il Sacerdote, ed i Testimonj riferiscano a minuto il contenuto nel Testamento, giusta *la decis.* 128. *num.* 6. *e* 7. *e decis.* 110. *n.* 20. *e seg.* avanti la chia. mem. del Cardinal Caprara; e basterà ch'essi riconoscano il Testamento, e le proprie sottoscrizioni, e riferiscano aver il Testatore fatte le disposizioni, ed i Legati, e l'istituzione dell'Erede, come in esso Testamento si contiene. Ma se poi il Testamento fosse stato scritto e sottoscritto del Curato, o dal Sacerdote, nè fosse stato scritto, o sottoscritto dal Testatore, ancorchè i Testimonj si fossero sottoscritti, e molto più se non avessero fatto che il Segno della Croce, il Curato dee riferire in voce quanto si contiena nel Testamento, e lo stesso si dee fare dai Testimonj separatamente uno dall'altro secondo *la decis.* 312. *al num.* 5. *part.* 16. *Recent.* dopo aver riconosciuta o la propria sottoscrizione, o la Croce, sotto cui è stato scritto dal Curato il di lui nome; il Notajo dee scrivere queste loro deposizioni, unendolo col Testamento che gli è stato consegnato, ed acciocchè i Notaj Foranei possano vadere coma debbono regolarsi in questi Atti, se si asibisce una formola nel fine di questa Istruzione.

17. Sappiamo ancor Noi, che ciò non basta per l'osservanza ed esecuzione del Testamento, essendo d'uopo per quest'effetto che l'esame del Parroco, e de' Testimonj si faccia d'ordine del Giudice competente, e citata la Parte che vi può avere interesse; non essendo la riferita attestazione del Parroco, e de' Testimonj, che un' attestaziona *ad perpetuam*, la quale non sa forza, se non è ripetuta d'ordine del Giudice, e citata la Parte, conforme al nostro proposito vanno discorrendo il Paninoll. *decis.* 90. *annot.* 1. *num.* 20. *e seguenti*, il Rugieri *de Testamento Canonico al lib.* 1. *disp.* 2. *c.* 1. *dal nu.* 37. *al n.* 41. eccettuato il caso, in cui per legittima consuetudina si fosse introdotto, che senza nuova ripetizione de' Testimonj avessero i Testamenti le loro esecuzione, e senz'altra pubblicazione si mettessero nell'Archivio, come ben osserva il Monacello *nel Formolario Legale al tom.* 1. *tit.* 10. *form.* 19. *num.* 34. ma crediamo non dovercl Noi meschiara in questa faccenda, dovendoci bastara cha i Parrochi, ed i Sacerdori faccieno quanto debbono fare dal canto loro, acciocchè il Testamento sia ben fatto, e non resti sepolto per colpa loro, riservando poi agl'interessati il fare il rimanente secondo il consiglio, che sarà ad essi somministrato degli uomini prudenti.

Formola del Testamento, che si riceve dal Parroco per mancanza di Notajo.

18. NEl nome del Signore. Addì
In
N. del fu NN. del Comune di N. Contado, e Diocesi di Bologna, sano per Divina misericordia di mente, sensi, vista, loquela, udito, ed intelletto del suo corpo, ma indisposto, e giacente in letto, non volendo esser prevenuto dalla morte senz'aver disposto de' suoi beni, he pregato di sua propria bocca, e colla sua viva voce me sottoscritto, come suo Parroco, per mancanza di Notejo, a voler ricevere, e scrivere il di lui Testamento, come in fatti alla presenza de' sottonotati Testimonj a tal effetto chiamati, e pregati dal medesimo N. ho ricevuto, e ricevo tal Testamento, scrivendolo di mia mano a di lui dettame, per poscia consegnerlo a pubblico Notajo, col qual Testamento esso N. ha disposto, e dispone di detti suoi Beni, ad Effetti nel modo, e forma seguente, cioè:

Reccomanda in primo luogo detto N. Testatore l'anime sua all'Altissimo Onnipotente Iddio, implorando l'ajuto di S. D. M. particolarmente nel punto di sua morte, per poter felicemante passare agli eterni contenti.

Al suo corpo, divenuto che sarà cadavero, ordina si dia Sepoltura nella Chiesa N. e che in suffragio dell'anima sua siangli celebrata le Messe.....

Item per ragione di Legato, ed in ogni miglior modo &c. lascia a N.
la somma di

In tutti poi gli altri suoi Beni, Mobili, Immobili, Semoventi, Robe, Ragioni, ed Azioni sì presenti, che d'avvenire, detto N. Testatore di sua bocca propria, e colla sua viva voce, coma sopra, istituisce, chiama, nomine, dichiara, e vuole, che sia Erede N. Figlio di N. del Comune di N. liberamante, e con plena ragione (o pura colle sostituzioni, e leggi che pareranno al Testatore, le quali si dovranno chiaramente notare.)

Commisserj poscia, ed Esecutori di questa ultima volontà, e Testamento, detto N. deputa i NN. a'quali dà, ed attribuisce facoltà di &c. (Qui si notino le facoltà o generali, o particolari, che al Testatore paresse di accordare ad essi.)

E questa detto N. ha detto, e dichiarato esser la sua ultima volontà, e Testamento, che se non valesse per ragione di Testamento, vuole debba valere per ragione di Codicillo, di donazione a causa di morte, e di qualunque altra ultima volontà di ragiona valida, ed efficace. Cassando, rivocando, ed annullendo, qualunque altra ultima volontà, e Testamento per esso in qualunque altro tempo, e modo fatta; onde questa unicamente si attenda, e sia inviolabilmente osservata da' suoi Eredi, e da ogni altro a cui spetti, il tutto in ogni miglior modo che di ragione far si possa.

Alle quali cose tutte, a singole sono stati continuamente presenti in detto Comune nella casa d'abitazione di detto Testatore, cioè nella stanza dov'egli si trova giacente in letto, come sopra, N. figlio di N. del Comune N. e N. figlio di N. del Comune N. Testimonj, di bocca propria di detto Testatore come sopra pregati. In fede di che mi soscrivo di propria mano, apponendovi anche il Sigillo della mia Chiesa.

Formola dell' Atto della consegna, che fa il Parroco al Notajo.

19. IL Rev. Signor D. N. Figlio del Signor NN. moderno Rettore della Chiesa Parrocchiale N. alla presenza degl'infrascritti Testimonj, a fine di assicurare l'osservanza dell'infrascritto Testamento, ha dato, e consegneto a me Notajo un Foglio, in cui ha detto contenersi il Testamento, ed ultima volontà di NN. abitante in sua Parrocchia (se tuttavia vive, se poi fosse morto, si dica) abitante al tempo della di lui vita, e morto in sua Parrocchia, per esso Rever. Parroco pregato dal detto Testatore di bocca propria, per mancanza di Notajo, li dei Mese di anno corrente, ricevuto detto Testamento in presenza de' Testimonj in esso descritti, dal medesimo Testatore finalmente pregati, scritto di meno di esso Rever. Parroco fedelmente, a a dettame di detto Testatore, che nel fare detto Testamento era bensì infermo del suo corpo, ma sano però di mente, senso, vista, udito, ed intelletto; nel quale testamento detto Testatore dice aver fatti i Legati, ed ordinazioni, istituiti di bocca propria gli Eredi, e disposto in tutto, e per tutto come si contiene in esso Testamento, facendo istanza di rogarmi della consegna di detto Testamento con porlo ne'miei Rogiti, il tutto in ogni &c. il tenore del qual Testamento è il seguente, cioè: (si ponga il tenore)

Formola della deposizione del Parroco interrogato sopra il contenuto nel Testamento.

20. E Successivamente interrogato per me Notajo il suddetto Rev. Parroco sopra il contenuto nel Testamento come sopra consegnatomi, egli col suo giuramento mediante l'apposizione della mano al petto secondo l'uso Sacerdotale, a delazione di me Notajo ha risposto come siegue: cioè:

Nel Testamento, come sopra fatto, e da me consegnatogli detto N. Testatore, premessa la raccomandazione dell'anime sua al Signor Iddio, ordinò la sua Sepoltura nella Chiesa N. ed in suffragio dell'anima sua Messe num.

Lasciò per ragione di Legato a N. la somma di Lire (e prosegnisca ad accennare gli altri Legati, ed ordinazioni, se ve ne sono.)

Suoi Eredi poi universali di bocca sua propria, e colla sua viva voce istituì NN. (e se fece sostituzioni, o altre ordinazioni circa detta Istituzione si esprimano)

E finalmente deputò suoi Commissarj NN. ed in tutto, e per tutto come in esso Testamento; quale io riconosco per quello stesso da me come sopra ricevuto, scritto e soscritto, e munito anche del Sigillo della mia Chiesa.

Formola della Deposizione de' Testimonj sopra il Testamento suddetto.

21. INdi detto Rever. Parroco indusse detti, ed infrascritti Testimonj al detto Testamento stati presenti.

Ed in primo luogo N. figlio di NN. del Comune N. il quale da me interrogato sopra il contenuto in detto Testamento, ha col suo giuramento mediante il tatto della Scritture a delazione di me Notajo risposto come siegue.

Nel Giorno del Mese dell'Anno essendo stato chiamato in Casa di del Comune dov'egli si trovava infermo, il medesimo di sua bocca propria, a colla sua viva voce pregò me, e N. ad esser presenti al suo Testamento, siccome pregò il Rever. Signor D. NN. di lui Parroco ivi presente, per mancanza di Notaj, a ricevere detto suo Testamento, come in fatti detto Sig. D. NN. quello ricevette, e scrisse, secondo il dettame di detto Testatore, che in esso Testamanto, dopo d'aver raccomandata al Signore l'anima sua, ordinossi la sepoltura &c. (E qui si seguiti a scrivere la risposta di detto Testamento sopra ciascheduno capo di detto Testamento, come si farà praticato nella risposta del Parroco, soggiugnendosi dal Notajo.)

E mostrato da me Notajo a detto NN. Testimonio il Foglio del suddetto Testamento, e questo da esso Testimonio ben osservato, ed altresì osservata la sottoscrizione, o segno di Croce, al piedi di esso esistente sotto i suoi Nome, a Cognome cantante, esso Testimonio col predetto suo giuramento disse: Questo è appunto il Testamento di detto NN. a cui io fui presente insieme coll'altro Testimonio suddetto, ed io coma tale lo riconosco: sopra le quali cose &c.

Indi passerà il Notajo a prendera la deposizione dell'altro, o altri Testimonj, che fossero stati presenti, e s'inducessero come sopra.

Se poi il Testamento fosse soscritto dal Testatore di sua mano, siccome in questo caso non vi occorre l'esame nè del Parroco, nè de' Testimonj, basterà che questi lo riconoscano secondo la forma predetta, coo soggiugnere per meggior cautela, aver il Testatore in esso Testamento fatte la disposizioni, Legati, Istituzione d'Eredi, ad altro, in tutto, a per tutto come in esso Testamento, senza poi individuare &c.

R E G O L E.

Da osservarsi nella Città, e nella Diocesi di Bologna in alcuni casi d' accompagnamento de' Cadaveri alla Sepoltura, ed altri casi consimili.

22. CONtuttochè siasi da Noi procurato di levare alcuni inconvenienti, che pur troppo erano stati introdotti in questa Nostra Città sopra il portare i corpi de' Defunti alla sepoltura, come si vede *nella Notificazione 36. del Volume primo, e nella Notificazione 70. del Volume secondo*, alle quali pienamente ci riferiamo; restano però alcune altre cose, che in questa stessa materia esigono qualche provvidenza: per intelligenza e regola delle quali è d'uopo esporre la consuetudine, che in ordine ad esse si è introdotta in questa Nostra Città.

23. Dovendosi portare qualche cadavere alla sepoltura, tutte le Comunità invitate per l' accompagnamento, o siano Religioni, o Confraternite, vanno alla Parrocchia, sotto cui abitava quello che è morto; e di li unitamante col Curato vanno alla Casa del Defunto: e se il cadavere dalla Casa del Defunto fosse stato portato alla Parrocchia, di lì si leva, e si porta alla Chiesa, in cui deve esser sepolto, se in essa sia il sepolcro de' suoi Maggiori, o pure se il Defunto abbia detto di voler esser in essa seppellito.

24. Nel trasporto o dalla Casa, o dalla Chiesa Parrocchiale, si alzano tante Croci, quante sono le Comunità chiamate per l' accompagnamento: per esempio ogni Confraternità alza il suo Stendardo, ed ogni Religione invitata alza la sua Croce, come per appunto si fa in tutte le Processioni: il che pure si pratica ancorchè il Capitolo della Nostra Metropolitana fosse invitato all'accompagnamento del Defunto, alzando tutti la Croce, ed alzando anche il Capitolo la sua nel luogo più vicino al cadavere, sotto la quale vanno i Canonici. E quando la Chiesa tumulante sia Parrocchiale, si alza la Croce della medesima, e non si alza la Croce della Parrocchia, a cui appartiene il Morto: e l'uno e l' altro Curato vanno sotto la Croce della Parrocchia tumulante, il Parroco della Parrocchia *a qua* a mano destra, fino che passando par le altre Parrocchie, che intermediano, arriva ai confini della Parrocchia *ad quam*, ove subito che arriva passa alla mano sinistra, subentrando il Parroco della Parrocchia *ad quam* alla mano destra: e se la Chiesa tumulante non è Parrocchiale, essa non alza veruna Croce, ma si alza quella sola della Chiesa Parrocchiale *a qua*: e se la Chiesa tumulante non Parrocchiale ha il suo Sacerdote, per esempio essendovi il Priore di quel Convento, nella di cui Chiesa non Parrocchiale dee seppellirsi il Morto; o essendovi per esempio il Cappellano della Confraternità, nella di cui Chiesa deve il Morto seppellirsi, questi Sacerdoti vanno al loro luogo, il Priore co' Religiosi del suo Convento, se questi intervengono alla Processione funebre, ed il Cappellano colla sua Confraternità, se questa è invitata ad accompagnare il Morto, facendo in questo caso tutta la figura il Parroco della Parrocchia *a qua*.

Esaminando questo stile e questa consuetudine, si ritrovano alcune cose coerenti al Jus comune, ed altre in tutto contrarie allo stesso.

25. Coerente al Jus comune è, che le Comunità invitate ad accompagnare il Defunto alla sepoltura, vadano alla Parrocchia del Defunto, e di lì alla casa dello stesso, o pure alla Chiesa, in cui fosse stato esposto il cadavere: Il che si fa quando il Defunto abbia così ordinato, o quando gli Eredi ciò vogliano; essendo già stato molte volte risoluto e stabilito, non esservi (prescindendo dalle dette circostanze) verun obbligo, che il cadavere di quello che deve esser seppellito nella Chiesa de' Regolari, o in altra Chiesa, sia prima collocato ed esposto nella Chiesa Parrocchiale, come può vedersi in una *Lucana Funerum* proposta nella Sacra Congregazione del Concilio *ai 4. di Marzo 1722.* nella quale essendosi disputato il seguente Dubbio: *An cadavera Defunctorum sepelienda in Ecclesia Patrum Minorum de Observantia Terræ Petræ sanctæ, antequam ad eorum Ecclesiam deferantur, debeant prius asportari ad Parochialem, & eorum ibidem debeat fieri expositio usque ad horam sepulturæ:* fu risposto: *Negative: nel lib. 72. de' Decreti alla pag. 94.* Il che fu confermato in un'altra causa di Volterra *ai 16. di Marzo 1726. nel lib. 76. de' Decreti alla pag. 122.* ed in un'altra *Tolentina Funerum ai 6. di Febbrajo 1734.* Coerente al Jus comune è, che il Cappellano della Confraternità, che accompagna il Morto, il quale ha eletta la sepoltura nella di lei Chiesa, vada colla sua Confraternità dopo i Confratelli, come può vedersi nel Trattato di Monsignor Bassi *de Sodalitiis alla quest. 5. num. 9.* ed è altresì coerente al Jus comune, che il cadavere non si levi o dalla Casa, o dalla Chiesa, in cui fosse stato collocato, senza il Parroco, alla di cui Parrocchia appartiene il Morto, eccettuato il caso, in cui il detto Parroco invitato, avesse, detto di non voler intervenire, o di non voler mandare altri Sacerdoti in sua vece. I Decreti si possono vedere riferiti *per extensum* dal Passerini *de Statu hominum al tom. 2. quest. 187. art. 4. num. 153. e 154.* appresso il Donati *Rer. Regular. al tom. 7. tract. 10. quest. 12. e quest. 13.* appresso il Lantusca *nel Teatro Regularium alla parola Associatio cadaverum*, appresso il Pignatelli *alla consult. 49. tom. 3.* e coerentemente ai Decreti insegnano il Samuel *de Sepulturis ai tratt. 1. controv. 5. concl. 5.* il Pirhing. *al tit. Decretal. de Sepulturis al §. 1. num. 34. e seguenti*, il Monacello *in Formulario legali practic. al tom. 1. tit. 5. formol. 7. num. 34. e seguenti*, ed il moderno Sig. Avvocato Ursaya *nel tom. 2. delle sue Dissertazioni alla part. 2 dissert. 30. n. 84. e seg.*

26. Non è poi coerente al Jus comune, che negli accompagnamenti alla sepoltura si alzino tante Croci, quante sono le Comunità invitate: do-

vendosi in questo caso alzare la Croce solamente della Chiesa tumulante, come fu risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio, oltre le antiche Risoluzioni, in una causa di Volterra *al 16. di Marzo* 1725. nella quale essendo disputato il Dubbio: *An Archipresbyter associando cadavera sepelienda in Ecclesia Patrum Conventualium, teneatur incedere sub illorum Cruce, seu potius valeat propriam Crucem elevare:* fu risposto: *Affirmative quoad primam, & negative quoad secundam partem: lib. 76. de' Decreti alla pag. 222.* colla qual Risoluzione concorda l'altra nella *Sabinen. Funerum* risoluta *al 29. di Gennajo* 1735. e molto meno è coerente al Jus comune che intervenendovi il Capitolo dalla Metropolitana, vi siano le Croci dalle altre Comunità; dovendosi in questo caso, esclusa anche la Croce della Chiesa tumulante, alzare quella sola del Capitolo sotto cui debbono andare tutti gli altri invitati, come tante volte è stato risoluto dalle Sacre Congregazioni di Roma, le Risoluzioni delle quali si possono vedere appresso il Monacello *nel luogo citato al n. 38. e 39.* ed appresso il citato Sig. Avvocato Ursaya *nel tom. 7. delle sue Disceptazioni alla part. 1. disc. 6. n. 63. e seguenti, e nel tom. 9. alla part. 2. discett. 36. num. 79. e seguenti.*

27. Ma essendo antica la consuetudine di questa Città, e di questa Diocesi, che negli accompagnamenti da' Morti tante siano le Croci, quante sono le Comunità invitate che v' intervengono, come ben si deduce dall' Archiepiscopale dal primo Arcivescovo di questa Città il Card. Gabbriello Paleotti *alla pag. 185.: Expresse praecipimus, ut omnes & singuli statis horis simul convenire debeant sub suis quisque Vexillis & Crucibus in locum, ubi Defunctus erit, ut sepeliri possit:* ed essendo ancora antica la consuetudine, che vi siano le dette Croci, ancorchè v' intervenga colla sua Croce alzata il Capitolo della Nostra Metropolitana, come può vedersi *in certi Notabili de Funeribus associandis*, raccolti dal Sacerdote Girolamo Prediera; lasciaremo le cose in quel grado, in cui sono, venerando l' antichità, e la pratica già introdotte ne' tempi de' Nostri Predecessori, purchè però, essendo invitato il Capitolo della Nostra Metropolitana ad accompagnare qualche Morto, tutte le Confraternite, i Regolari, ed i Cappellani conduttizj vengano a dirittura alla Metropolitana, e de essa incominci la Processione, per andar poi o alla casa del Defunto, o alla Chiesa, in cui sia stato esposto il di lui cadavere; esigendo ciò il rispetto dovuto al Nostro Capitolo, giusta le Risoluzioni delle Sacre Congregazioni, riferite da Monsignor Bassi *nel citato Trattato alla quest. 6. num. 30.*

28. Ora passando ad altre cose, che non hanno per se l' ajuto dell' antica immemorabile consuetudine, diremo esserci stato rappresentato, intervenire alle volte una, o più Congregazioni Spirituali accompagnando alla sepoltura il Defunto, che è stato loro Confratello, e desiderarsi sapere in qual luogo esse debbano stare, e che debbano fare.

29. Il Rituale Romano *nel tit. Exequiarum ordo*, così prescrive: *Ordinatur Processio, praecedentibus laicorum Confraternitatibus, si adsint; tum sequitur Clerus Regularis, & Saecularis per ordinem, binique procedunt praelata Cruce, devote Psalmos ut infra decantantes, Parocho praecedente pheretrum cum luminibus: inde sequantur alii funus comitantes, & pro Defuncto rite Deum deprecantes sub silentio.*

30. Coerentemente al Rituale Romano leggesi negli Statuti del Clero Romano stampati in Roma *l' anno 1707. al c. 7. de Confraternitatibus ad Funera invitatis §. 7. Societates, quae ad Funera suorum Confratrum sine Sacco accedant, non ante pheretrum, sed post illud incedant; e contra vero quae cum Sacco comparent, ante ipsum pheretrum suis locis procedant, hoc est ante Clerum Regularem, sive Saecularem.*

31. Non si tratta qui dalle Confraternite che vanno col Sacco, ma delle Adunanze, o siano Congregazioni, che vanno senza Sacco, non avendo l' uso del medesimo: per lo che francamente diremo, che andando queste Adunanze, o Congregazioni all' accompagnamento d' un loro defunto Confratello, non possono andare che dopo il cataletto con divozione, e con ordine, cioè i Confratelli a due a due, pregando Iddio per l' anima del Defunto, recitando per esempio il Rosario, ma a voce bassa: *pro Defuncto Deum rite deprecantes sub silentio:* sono parole dal Rituale, che ripetiamo; convenendo la voce bassa al silenzio prescritto dal Rituale, ed alla decenza di non interrompere col loro canto non regolato il canto regolato degli altri, che vanno prima del cataletto.

32. Diremo altresì esserci stato rappresentato, chiamarsi o dal Parroco, o dagli Eredi del Defunto, Cappellani conduttizj non solo del Clero Secolare, ma anche del Clero Regolare; e comparire fra i Cappellani conduttizj Regolari alcune volte Regolari che non hanno veruno Ordine Ecclesiastico, essendo Laici, o siano Conversi. Sappiamo ancor Noi, che i Laici, e Conversi delle Religioni sono veri Religiosi, dopo che hanno fatta la Professione, e che godono alcuni Privilegj che si godono dai Chierici Secolari; anzi di più, che godono i detti Privilegj anche prima della Professione, quando sono nel Noviziato, come è per esempio il Privilegio del Canone: ma sappiamo, ciò provenire per essere loro stati accordati i detti Privilegj dal Jus Canonico, come può vedersi *nel Can. Si quis suadente 17. alla q. 4. In Clericum, vel Monachum violentas manus injecerit;* e nel *c. Religioso, de Sentent. Excommunicat. in sexto: Quamvis autem is qui Religionem ingreditur, Religiosus censeri cum effectu non possit, donec sit tacite, vel expresse Professus; si quis tamen violentas manus in eum injecit, Excommunicationis latae a Canone vinculum non evadit:* ma non sappiamo già, nè mai ci possiamo figurare, che un Laico, o sia Converso d' una Religione possa far figura di Cappellano nell' Esequie da' Morti, e nell' accompagnarli alla sepoltura, e che chi invita qualche Religioso Claustrale per venire a fare da Cappellano, possa aver in capo d' invitare un Laico, o sia un Conver-

verso d'una Religione. E però determiniamo, quanto al Clero Secolare, che non possano far la figura di Cappellani conduttizj, che i Sacerdoti, ed in loro difetto i costituiti negli Ordini Sacri, e che ciò pure abbia luogo nel Clero Regolare, esclusi i non costituiti negli Ordini Sacri, e molto più i Laici, ed i Conversi: eccettuato il caso, in cui non già alcuni Regolari fossero invitati come Cappellani conduttizj, ma fosse invitato il Convento ad accompagnare alla sepoltura; imperocchè essendo il Convento composto di Religiosi, alcuni de' quali sono Laici, o siano Conversi, altri costituiti negli Ordini Minori, altri ne' Maggiori, altri nel Sacerdozio, non intendiamo d'escludere i Laici ed i Conversi dall'intervenire all'accompagnamento de' Morti, quando vanno unitamente cogli altri loro Correligiosi costituiti negli Ordini Maggiori, o nel Sacerdozio, e così colla Comunità del Convento.

33. Finalmente è giunto alle Nostre orecchie, esservi qualche controversia fra alcuni Religiosi Claustrali, ed i Cappellani Secolari non Claustrali. S'invitano alle Processioni funerali, o sia all'accompagnamento de' Morti, alcuni Sacerdoti Secolari, ed anche i Parrochi d'alcuna Parrocchia, che vengono in qualità di Cappellani conduttizj. S'invitano ancora Parrochi Regolari, e Religiosi parimente di qualche Convento ad accompagnare il Morto, e fanno pure la figura di Cappellani conduttizj: in questa mescolanza di Claustrali, e non Claustrali si è per lo più sempre data la precedenza ai Curati sopra gli altri Cappellani non Curati; e la precedenza fra gli stessi Curati Secolari e Regolari si è presa dal tempo, in cui ciascheduno ha assunto il ministero di Parroco: agli altri Cappellani, che non sono Curati sono andati alla rinfusa, o Claustrali, o non Claustrali che siano; e alle volte si è ordinata la Processione in tal modo, che i Cappellani sono andati avanti i Curati, stando i Curati nel luogo più vicino al cataletto, e son andati per esempio due Cappellani non Claustrali accompagnati, e due Claustrali accompagnati, e così alternativamente.

34. Oggidì si è mossa da alcuni Claustrali la pretensione d'avere il primo luogo sopra i Parrochi, e Cappellani non Claustrali, ancorchè tutti quanti intervengano come Cappellani conduttizj: per il che sono nate buglie nell'accompagnamento di qualche Morto per causa di questa pretensione.

35. Noi non sappiamo il fondamento della predetta pretensione, nè vogliamo qualificarla per giusta, o per ingiusta, se prima non ci sono dedotte le ragioni dell'una, e dell'altra parte. Sappiamo bensì, che dal Sacro Concilio di Trento *nella sess. 25. de Regularibus & Monialibus al c. 13.* ci è data l'incombenza di terminar questa controversie: *Controversias omnes de praecedentia, quae persaepe maximo cum scandalo oriuntur inter Ecclesiasticas personas tam Saeculares, quam Regulares, cum in Processionibus publicis, tum in his, quae fiunt in tumulandis Defunctorum corporibus, & in deferenda Umbella, & aliis similibus, Episcopus, amota omni appellatione, & non obstantibus quibuscumque, componat.*

36. E però, acciocchè la controversia non si lasci nello stato in cui è, a chi l'ha promossa se ne stia zitto, ma preparato a movere il contrasto ogni volta che viene l'occasione, ingiungiamo a chi l'ha, e a chi per conseguenza pretende, che i suoi Claustrali quando vengono come Cappellani conduttizj all'accompagnamento de' Morti, abbiano il primo luogo sopra gli altri Curati, e Sacerdoti, che pure vengono in qualità di Cappellani conduttizj, il dedurre dentro lo spazio di tre Mesi, dalla data di queste Nostre Regole Funerali, le sue ragioni avanti di Noi, regolandosi poi nel modo seguente fino che non sarà terminata la faccenda o giudizialmente, o in qualunque altro modo.

37 In più maniere può succedere, che i Claustrali che hanno la pretensione, possano intervenire alle Processioni funerali come Cappellani conduttizj, o perchè taluno elegga la sepoltura nella loro Chiesa, e siano invitati alcuni d'essi a fare da Cappellani conduttizj, o perchè essendo la loro Chiesa Parrocchia, e dovendo il Parroco partire da essa unitamente cogli altri per andare alla casa del Defunto, conduca seco altri suoi Claustrali in qualità di Cappellani conduttizj, o perchè dovendosi portare il Morto ad un'altra Chiesa, in cui ha eletta la sepoltura, o in cui è il sepolcro de' suoi Maggiori, il Parroco lo vada ad accompagnare con alcuni de' suoi Claustrali chiamati come Cappellani conduttizj, o perchè finalmente venga in capriccio a qualche Parroco, o pure a qualche Erede di qualche Defunto, l'invitata alcuni de' predetti Religiosi Claustrali a venire a far da Cappellani conduttizj nell'accompagnamento di qualche Morto.

38. Se il caso succede, che taluno elegga la sepoltura nella loro Chiesa, e che siano alcuni Claustrali invitati come Cappellani conduttizj all'accompagnamento, possono comodamente aspettare sulla Porta della loro Chiesa la Processione, senza imbrogliarsi per la precedenza nel tempo dell'accompagnamento: non valendo quest'argomento: il tale ha eletta la sepoltura nella Chiesa de' tali Regolari: Dunque questi debbono andare alla Processione per accompagnare i cadaveri: essendo già stato risoluto, che possono aspettare sulla Porta della Chiesa senz'andare alla Processione. Fu proposto nella Sacra Congregazione de' Riti *nell'anno 1674. ai 22. di Giugno, e 13. di Luglio* il seguente Dubbio: *An Regulares possint cogi ad associanda cadavera in eorum Ecclesiis tumulanda, an vero possint expectare in dictis propriis eorum Ecclesiis; & an in casu, quo Regulares non accedant ad associandum dicta cadavera, amittere debeant intorititia:* e la Sacra Congregazione rispose nel modo seguente: *Sacra Congregatio respondit, Regulares non posse cogi ad exeundum a propriis Ecclesiis, ad effectum associandi cadavera in eisdem sepelienda, sed sufficere quod illa expectent ad januas. Quo vero ad intoritia remisit causam ad Judices suos:* come può vedersi appresso il Lantusca *nel Teatro Regularium, alla parola Associatio cadaverum,* ed in altre Risoluzioni della stessa Sacra Congregazione, pienamente riferite dall'Ursaya *nel tom. 5. alla part. 1. di*

discett. 11. *n.* 6. *e seg. e nel tom.* 7. *alla part.* 1. *discett.* 6. *num.* 51. *e* 73.

39. Se il caso succede o perchè essendo la loro Chiesa Parrocchiale, il Parroco deve andare alla casa del Morto, conducendo seco Cappellani conduttizj, per portar poi il cadavere alla Chiesa, o perchè lo stesso Parroco dee nella medesima maniera accompagnare il cadavere ed un'altra Chiesa, in cui o è il sepolcro de' Maggiori, o il Defunto suo Parrocchiano ha eletta la sepoltura; non sappiamo altro modo da potere isfuggire le buglie, se non che il Parroco conduca seco per Cappellani Conduttizj o Sacerdoti non Claustrali, o Claustrali che non abbiano la detta pretensione di precedenza, ristringendosi questa pretensione a pochi di loro.

40. Se finalmente il caso succede per essere dagli altri Parrochj, o dagli Eredi, invitati i Claustrali che hanno la detta pretensione, a venir ad accompagnare il Morto, proibiamo fino che non farà deciso il punto, a chi si sia l'invitare i detti Claustrali ad intervenire come Cappellani conduttizj, potendosi invitar a venire come Corpo Claustrale, nelle quali circostanze andando la Processione come Ceto Claustrale, vanno sotto la loro Croce, e nel loro rango, senza intoppo di precedenza.

41. Questo è il modo che vogliamo che si osservi in tutto a per tutto, senza pregiudizio delle ragioni dell'una e dell'altra parte tanto in petitorio, quanto in possessorio: nè crediamo, che vi possa essere veruna occasione di giusta querela, sì perchè la Nostra intenzione non è altra, che di tener lontana le brighe che non sono di adificazione, ma di scandalo ai Secolari: sì perchè deducendosi dai Pretensori la loro ragioni, siamo pronti a render giustizia: e per conseguenza a levare il temperamento proposto: non essendo d'uopo di molto tempo per dedurle, per sentirle, e per deciderle, avvegnachè questa non sia la controversia della precedenza nata nel Sacro Concilio di Trento fra i Canonici Regolari della Congregazione Lateranense, e gli Abbati e Monaci Cassinensi, nella quale s'impiagarono le prime penne d'Italia, a che fu finalmente risoluta colla sentenza di tre Cardinali, la quale fu confermata dal Pontefice Pio IV. con un suo Breve, come il tutto può vedersi radunato in un volume stampato in Cremona *l'anno* 1567.

42. Restano alcuni altri casi da risolversi, sopra i quali pure ci è stata fatta istanza per la risoluzione. Il primo è, in qual Parrocchia debba esser sepolto quello, che essendo abitatore della Città, è andato in Villa per diporto, o per badare a' suoi interessi, o per curarsi, ed ivi muore; ed in qual Parrocchia debba seppellirsi chi essendo abitante nella Diocesi, viene in Città o per bisogno, o per farsi curare, ed ivi muore.

43. La risoluzione di questo caso è fatta nel Diritto Canonico *nella Decretale Is qui, de Sepulturis, in sexto*: ove così si legge: *Is qui habet domicilium in Civitate, vel Castro, quandoque ad Villam ruralem se transfert recreationis causa, vel ut ruralia exerceat in eadem, si non electa sepultura decedat, ibidem, non in Ecclesia dicta Villa, sed in sua Parochiali, vel ea potius, in qua Majorum ipsius ab antiquo sepultura extitit, sepeliri debebit, dummodo absque periculo ad ipsam valeat deportari.*

44. Deesi dunque in questo caso vedere, se il Morto ha eletta in qualche Chiesa la sepoltura, ed in questa Chiesa dovrà essere sepolto. Non avendo eletta la sepoltura, dovrà vedersi sa in qualche Chiesa ha il sepolcro de' suoi Maggiori, ed in esso dovrà esser sepolto. Non avendo poi eletta sepoltura, e non avendo il sepolcro de' suoi Maggiori, chi muore in Villa, essendo abitatore dalla Città, deve essere sepolto nella Parrocchia della Città, purchè senza pericolo, e grave incomodo possa il cadavere esser portato alla Città. Ed acciocchè non nasca lite sopra il pericolo, e l'incomodo, dichiariamo esservi sempre il pericolo, o l'incomodo, quando la Villa è fuori della Cerchia della Città, che vuol dire fuori della tre miglia: nelle quali circostanze il Parroco della Villa potrà liberamente seppellire il Defunto, senza che il Parroco della Città possa pretendere di seppellirlo nella sua Chiesa, o di asigere qualsivoglia minimo emolumento per ragione della sepoltura.

45. Non parla la Decretale *Is qui* di quello, che essendo abitatore della Villa viene in Città per curarsi, o per altri affari, ed ivi muore, parlando unicamente di chi dalla Città va in Villa, o per suoi affari, o per curarsi, ed ivi muore. Ma decidendo che chi muora in Villa deve esser sepolto nella Parrocchia della Città, quando il di lui cadavere possa comodamente portarsi alla Città, per la ragione che abitando in Villa non prende il domicilio della Città, nè diventa abitatore della Villa, se non ha animo di abitare stabilmente in essa, come ben riflette il Piringh *sopra il l.* 3. *al tit.* 28. *de Sepulturis. §.* 1. *n.* 9. ed avendo luogo questa stessa ragione anche in chi dalla Villa viene in Città per curarsi, o per altri affari, ed ivi muore, quindi è, che, siccome discostando del primo caso abbiamo detto, che si seppellisca nella Parrocchia della Villa chi muore in una Villa distante dalla Città più di tre miglia, senza che il Parroco della Città possa pretendere cosa veruna, così diciamo, che morendo in Città chi ha la sua abitazione lontana da essa più di tre miglia, o sia fuori della Cerchia, debba esser sepolto nella Parrocchia della Città, senza che il Parroco della Villa possa pretendere cosa veruna.

46. Morendo poi l'abitatore della Città in una Villa dentro le tre miglia, o morendo nella Città l'abitatore della Villa, che non è distante tre miglia dalla Città, il primo dee portarsi alla Parrocchia della Città, ed il secondo alla Parrocchia della Villa. E però, seguendo il caso, il Parroco della Città dovrà immediatamente avvisare il Parroco della Villa, o il Parroco della Villa dovrà avvisare il Parroco della Città, acciocchè venga, o mandi un Sacerdote in sua vece pel trasporto del cadavere del Defunto. Non si leverà dalla casa o della Villa, o della Città il cadavere senza la presenza del Curato, o pure del Cappellano della Parrocchia della Città, o della Villa:

la: nè si porterà dalla Città alla Parrocchia della Villa il cadavere, nè dalla Parrocchia della Villa alla Città, che sul cataletto, con un Chierico che porti la Croce, e coll'accompagnamento di due Sacerdoti che vadano salmeggiando, uno de' quali o sarà il Curato, o il Cappellano della Parrocchia, in cui dee seppellirsi, ed il Curato, o il Cappellano della Parrocchia, in cui è morto; non essendo del dovere che i cadaveri de' Cristiani defunti si portino in altro modo alla sepoltura: ad essendo scandaloso il modo tenuto alcune volte di portarli dalla Villa in Città, o dalla Città in Villa in una cassa; o anche senza cassa in un carro carico di fieno, o di paglia, o di fascine, per isfuggire la gabella, non essendovi alcuna gabella, per lo trasporto dei cadaveri da un luogo all'altro, come ampiamente dimostrano il Lagunez *de Fructibus alla pag.* 227. *n.* 179. il Cardinal de Luca *nel suo magistrale discorso* 166. *de Regalibus*.

47. Non sono molte settimane che abbiamo inteso esser succeduto il caso che uno, il quale è morto nella Città, ha eletta la sepoltura in una Chiesa Parrocchiale situata nella Diocesi, ed aver preteso il Parroco della Città, nella di cui Parrocchia l'ammalato è morto, che il Parroco della Diocesi non entri in Città, ma aspetti alla Porta, ove ad esso sarebbe consegnato il cadavere.

48. Intenderessimo ben volentieri il fondamento di questo sistema, parlando del fondamento giuridico, e non di quello che stà nella fantasia, e nel capriccio di ciascheduno, e nell'ignorar la materia, a intenderemmo ben volentieri se il Parroco, nella di cui Parrocchia è seguita la morte, possa proibire al Parroco, nella di cui Chiesa è stata eletta la sepoltura, il venir a levare il cadavero, che dee seppellire nella sua Chiesa, se possa proibirgli il venire colla Croce alzata, a molto più se un Parroco di Bologna possa dire ad un Parroco della Diocesi che non entri in Città, che si fermi alla Porta, perchè ivi gli sarà consegnato il cadavere.

49. Chi ha una Parrocchia in Bologna si può dire Parroco in Bologna, ma non Parroco di Bologna; e similmente chi ha una Parrocchia nella Diocesi, può dirsi Parroco nella Diocesi, ma non della Diocesi: e chi non è Parroco di Bologna, ma in Bologna, e chi è Parroco nella Diocesi, non della Diocesi, non ha altro jus, se non che si passi seco una convenienza da chi vuol entrare nella sua Parrocchia colla Croce alzata, secondo la Bolla di Leone X. *la* 22. *al* §. 9. *nel Bollario Romano al tom.* 1. e le ripetute Risoluzioni delle Sacre Congregazioni appresso il Passerini *de Statu hominum al tom.* 2. *quest.* 187. *art.* 4. *osserv.* 5. *num.* 160.

50. Camminando con questi principj che sono i veri, il Parroco della Città nel caso seguito altro non poteva richiedere, se non che il Parroco della Villa venendo a levare il Morto colla Croce alzata, passasse prima seco l'atto del dovuto rispetto: ma assolutamente nè poteva, nè doveva pretendere che non entrasse in Città, a che si fermasse alla Porta. E quando mai si avesse il coraggio di rispondere. che se avesse il Parroco della Diocesi domandata la licenza al Parroco della Città, gli sarebbe stata negata, e che nello stesso modo si sarebbero contenuti tutti gli altri Parrochi della Città, per le Parrocchie de' quali doveva passare e nell'andare alla casa del Defonto, e nel ritornare: dal che poi ne sarebbe sempre seguito che dovesse fermarsi nella porta della Città, ed ivi ricevere la consegna del cadavere; non mancherebbe la replica, ed è, che in questo caso Noi che abbiamo la piena giurisdizione e nella Città, e nella Diocesi, avremmo esentato il Parroco della Diocesi dal fare la convenienza coi Parrochi della Città: ed avendola fatta il Parroco della Diocesi, ed essendo stata negativa la risposta dei Parrochi della Città avremmo colla Nostra sopraddetta autorità supplito ai loro dissenso, concedendo al Parroco della Diocesi l'entrare in Città colla Croce alzata, portando nello stesso modo il cadavere alla sua Chiesa.

51. A chi non ha pratica di queste cose parerà esorbitante quanto poc'anzi abbiamo detto; certamente non è, nè esorbitante, nè insolito, se si vorrà porre un poco d'attenzione a ciò che giornalmente si fa. Ordinariamente parlando, non si possono fare le Processioni dai Regolari, che nelle loro Chiese, o sotto le grondaje delle medesime, e del loro Convento: nè i Confratelli possono fare ordinariamente le Processioni, che dentro le loro Chiese, o loro Oratorj; e volendo estenderle per la Città, debbono fare un atto di convenienza coi Parrochi, per le Parrocchie de' quali vogliono passare, secondo il Decreto generale della Sacra Congregazione de' Riti, riferito *per extensum* da Monsignor Bassi *nel Trattato allegato alla q.* 10. *n.* 1. E pure chi è, che nelle Processioni almeno ordinarie faccia questo passo coi Parrochi? E facendolo nelle Processioni straordinarie, e negando i Parrochi la licenza, si vorrebbe sapere se ciò bastasse per impedire la Processione? Certo che nò. Imperocchè ricorrendosi dai Regolari, o dalle Confraternite al Vescovo, e dando questi la licenza, che si suppone che abbia data in tutte le Processioni ordinarie, ogni riluttanza, ogni dissenso de' Curati s'intende tolto di mezzo.

52. Essendo già massima assicurata, bastare in questi casi la sola licenza del Vescovo, ancor data dopo il previo dissenso de' Parrochi; *Nel luogo cit. del Trattato* di Monsignor Bassi evvi un dubbio proposto alla Sacra Congregazione de' Riti, conceputo colle seguenti parole: *An soltus Episcopi accedente licentia possint Regulares dictam Processionem facere*, girando per altrui Parrocchia, *quamvis Parochus contradicat, & consentire recuset*: e la risposta è la seguente: *Sufficere licentiam Episcopi*. Molte concordanti ne potremmo portare della Sac. Congregazione del Concilio; ma ci contenteremo di portarne una sola fra le molte, che furono fatte quando n'eravamo Segretario. In una causa molto strepitosa della Città di Novarra, che fu discussa *nel giorno* 24. *di Dicembre del* 1718. fu proposto il seguente Dubbio: *An liceat Confraternitati facere Processiones tam intra ambitum Oraterii, quam extra illum, abs-*

absque licentia Parochi, per cujus Parochiam transeundum est: e la risposta fu la seguente: *Ad primam partem affirmative*, cioè potersi fare le Processioni dentro l'Ambito dell'Oratorio senza licenza del Parroco: *ad secundam negative*, cioè non potersi fare fuori dell'Oratorio senza la di lui licenza: ma ritrovandosi nel rescritto dopo le dette parole quell'altre: *nisi accedat licentia Episcopi*: quest'ultime parole sono quelle, che comprovano, e mettono in chiaro quanto abbiamo detto di sopra.

53. Coerentemente dunque a queste vere massime succedendo il caso, che dalla Città debba portarsi alla Diocesi; e dalla Diocesi alla Città qualche cadavere, riserbiamo a Noi l'autorità di risolvere, se il Parroco della Diocesi debba entrare in Città colla Croce alzata, o se il Parroco della Città debba da essa partire colla Croce alzata: nè facendosi verun ricorso a Noi per la dichiarazione, ordiniamo, e determiniamo, che il Parroco della Diocesi entri privatamente in Città, vada alla Casa del Morto, o alla Chiesa, ove sarà il di lui cadavere, e fatta la dovuta convenienza col Parroco della Città, alzi la Croce, e con esso accompagni il cadavere, vestiti ambidue con Cotta e Stola; che lo stesso si faccia dal Parroco della Città, quando va a levare il cadavere d'uno che è morto in Diocesi, per portarlo a seppellire nella sua Parrocchia: non essendo del dovere che si porti alla sepoltura un cadavere senza la Croce, ed essendo la Croce della Chiesa tumulante quella sola, che secondo il Jus comune dovrebbe portarsi nell'accompagnamento de' Morti alla sepoltura, come di sopra si è detto, ed essendo la Croce della Chiesa tumulante, quando è Parrocchiale, e non l'altra della Parrochia, in cui l'ammalato è morto, quella, che si porta, secondo lo stile di questa Città, e Diocesi.

54. Tocca sempre al Parroco la precedenza fino che è nella sua Parrocchia, come ben osserva il Cardinal de Luca *de Praeminentiis al disc.* 16. *n.*3. *e* 4. e però nelle accennate contingenze il Parroco della Città, finchè sta nella sua Parrocchia, starà a mano destra, e nella mano destra continuerà finchè arriva alla Parrocchia del Parroco della Diocesi, nella quale entrando il Parroco della Diocesi, dovrà avere la mano destra: ed entrando il Parroco della Città per levare il cadavere del Morto nella Diocesi, dovrà il Parroco della Diocesi aver la mano destra finchè sta nella sua Parrocchia, e terminata la Parrocchia dovrà il Parroco della Città avere il primo luogo, continuando così e per la Diocesi e per la Città fino che si sarà giunto alla Chiesa, nella quale si seppellisce il Morto. Riconosciamo ancor Noi esservi qualche differenza in questi trattamenti; ma crediamo che la cosa debba andar così, e che qualche maggior prerogativa debba darsi ai Parrochi della Città sopra quelli della Diocesi.

55. E' giunto pure a nostra notizia, che andando qualche Curato della Città a levare un Morto, che appartiene alla Parrocchia, e che è morto fuori della Città, gli va incontro alla Porta della Città il Parroco, nella di cui Parrochia è la Porta della Città, che recita alcune preci sopra il cadavere del Defunto; ed esser nati dispareri, avendo ricusato il Parroco che accompagna il Morto di fermarsi, ed avendo continuato il viaggio verso la sua Parrocchia, come se alla Porta della Città non vi fosse stato il Parroco, nella di cui Parrocchia è la detta Porta. Sapressimo ben volentieri il fondamento di questo Rito, e perchè quando entra il cadavere nella Città, il Parroco nella di cui Parrocchia è la Porta, va ad essa, e recita alcune Preci, e non fa lo stesso quando tanti altri cadaveri di persone morte in Città passano per la sua Parrocchia; portandosi alla sepoltura, o in altra Parrocchia; o in altra Chiesa. E già che non vi è fondamento, e sembra assai difficile il ritrovare disparità fra un caso e l'altro, e questa cerimonia partorisce inconvenienti, e disordini, ed amarezze fra gli stessi Curati; proibiamo ai Curati della Città l'andare nella detta congiuntura alla Porta della medesima per incontrare i cadaveri, che passano per la detta Porta sottoposta alla loro Parrocchia, per essere portati alla sepoltura in altra Parrocchia, o in altra Chiesa.

56. Il secondo caso che ci è stato proposto, acciocchè lo risolviamo, è de' Fanciulli che sono tenuti da' loro Genitori fuori di casa a Balia, cercandosi in quale Chiesa debbano esser seppelliti, se muojono nella casa della Balia. Ma facile è la risposta; volendo Noi che si osservi ciò che è nello Statuto di Roma, e che con maturo esame fu stabilito in una Congregazione particolare, deputata dalla Santa Memoria di Clemente XI. come può vedersi nell'Addizione allo Statuto del Clero Romano §. 7. *e* §§. 8. *Infantes, qui Nutricibus alendi extra propriam Parochiam dantur, retinent domicilium in Parochia Parentum, atque ad illam pertinent, licet in aliena Parochia decedant. Patre vero orbatos, quousque apud ipsam Matrem aluntur, licet in potestate Tutorum, non Matris existant, de Parochia Matris, non Tutorum, esse declaramus. Si Nutricibus alendi extra propriam Parochiam dentur a Matre, domicilium in Parochia Matris; si vero utroque Parente caruerint, domicilium in Parochia Tutorum, non vero Nutricum, retinere declaramus. Quod si nec Tutores habent, in Parochia, in qua decedunt, tumulentur.*

57. Si proceda dunque con queste regole nella sepoltura degl'Infanti che sono a Balia: si portino alla Chiesa colla dovuta Cristiana decenza altre volte prescritta: e si portino a dirittura dalla casa, ove sono morti, alla Chiesa, quando da Noi in qualche caso particolare non si concedesse, che privatamente si portassero alla casa del Padre, o della Madre, per essere poi da essa trasportati come si deve alla Chiesa.

58. Nascendo qualche difficoltà ne' casi decisi in ordine agli emolumenti Parrocchiali, potranno ricorrere al Nostro Vicario Generale, acciocchè sia diffinita; ricordando ai Curati, che nulla si può *de jure* esigere o per la Sepoltura, o per l'Esequie, giusta le disposizioni de' Sacri Cano-

Canoni *nel c. Non satis, nel c. Cum in Ecclesia, nel c. Cum abolenda, de Simonia*; e che introdotta la consuetudine di dare, dee mantenersi, senza che però vi sia azione giuridica per farla mantenere, ma il solo ricorso all'uffizio dell'Ordinario, acciocchè la faccia osservare, secondo il testo *nel c. Ad audientiam* 24. *de Simonia: Per Episcopum Loci compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutare.*

AVVERTIMENTI

Circa le Terziarie che vivono nelle loro case private, e circa le Terziarie che vivono collegialmente nella Città, e Diocesi di Bologna.

59. NElla Notificazione 29. del Volume primo al *§.* 12. *e seq.* fu da Noi trattato delle Terziarie, e furono portate le notizie necessarie in ordine allo stato della medesime. Nell'occasione poi della Visita fatta a quelle Terziarie che vivono collegialmente, le case delle quali in questa Città sono dodici, non lasciammo di fare i Decreti opportuni per sedare la controversie fra esse ed i Curati, che nell'occasione delle Visita furono motivata, ed eccitate. Ma avvegnachè ne' predetti Decreti fosse prescritto all'una ed all'altra parte l'adempiere alcune incombenze, e nulla secondo il solito siesi fatto, bastando a certe persone il parlare anche senza fondamento, senza prendersi poi verun pensiere dell'esito dell'affare, e della risoluzione delle controversie troppo necessarie per le quiete proprie, per l'edificazione del prossimo, e per la buona regola del governo anche Ecclesiastico; di qui è provenuto, che abbiamo creduto appartenere al Nostro ministero il porre di nuovo in carta qualche cosa circa le Terziarie, dividendo il discorso in due paragrafi, nel primo de' quali si tratterà delle Terziarie cha non vivono collegialmente, ma una separate dall'altre nelle loro case private: a nel secondo delle Terziarie che vivono unite in una casa, a collegialmente.

§. I.

Delle Terziarie che vivono separate l'una dall'altra nelle loro case private.

60. I PP. Domenicani, i Francescani, gli Agostiniani, i Carmelitani, i Serviti, i Minimi di S. Francesco di Paola possono avere le loro Terziarie, secondo i Privilegj Appostolici, de' quali ampiamente discorrono il Lezana *nella Somma Quest. Regular. al t.* 2. *c.* 14. *n.* 8. *e seq.* il Miranda *in Manuali Praelatorum Regularium al t.* 2. *q.*36. *art.*1. *e* 2. Cassiano a S. Elia *in Arbore omnium opinionum moralium al t.* 6. *nella parola Tertiaria & Tertiarii al §.*2. *n.*7.

61. Alcune di queste Terziarie abitano nelle loro case private, una separata dell'altra, ed altre vivono collegialmente: e benchè, come abbasso vedrassi, l'intenzione del Pontefice S. Pio V. fosse di levare affatto la Terziarie che vivono collegialmente, avendo creduto non esser espediante all'Ecclesiastica disciplina, che vi fossero Adunanze di Donne, le quali vissero coll'abito Religioso senza professare i tre Voti sostanziali, e senza l'obbligo della Clausura, non fu però mai intenziona del detto Pontafice il levare le Terziarie che vivono separatamente l'una dall'altre, giusta la menta della Sacra Congregazione del Concilio appresso il Fagnano *nel c. Nullus al n.*68. *de Foro competenti*, ove dice essere stato dichiarato, *Constitutionem Sancti Pii V. qua Sorores Tertii Ordinis ad perpetuam Clausuram obstringuntur, utpote loquentem de his, qua in communi & in congregatione vivunt, ad supradictas Sorores in consanguineorum, aut propriis domibus habitantes &c. nihil pertinere: & propterea circa illas Constitutionem &c. nec minuisse, nec immutasse, nec quidquam novi juris induxisse.*

62. Supposto dunque che a queste Terziarie, che vivono separata l'una dell'altra, a nelle loro case private, non osti la Bolla di S. Pio V. resta quanto ad esse nel suo vigore la Bolla 22. del Sommo Pontefice Leone X. *nel Bollario Romano al t.*1. nella quale si concedono ed esse alcuni Privilegj: e per buona intelligenza della medesima fa qui d'uopo rammemorare le condizioni, che debbono aver queste Donne per godere dei detti Privilegi, e quali siano i Privilegj che debbono godere.

63. In ordine al primo punto, dalla Bolla citate di Leone X. chiaramente risulta, che debbono fare il Voto espresso o di verginità, o di vita celibe, il qual Voto non è Voto solenne, come lo stesso Pontefice nel fine della Bolla dichiarò; e delle Sacre Congregazioni di Rome con i Decreti generali fu aggiunto, che prima che dai Superiori dell'Ordine sia loro dato l'abito, si dee sapere se sono di buoni costumi, e in cha età sono costituite, non potendosi dar l'abito se non a quella che ha almeno quarant'anni, se hanno del proprio con cui possano vivere, con chi abbia da esser le loro coabitazione, non potendo coabitare che coi consanguinei, e cogli affini in primo grado, e se finalmente v'è la licenza del Vescovo, cha non la deve concedere, se non dopo che fatto il dovuto diligente esame, vedrà se sono verificate le dette condizioni; in tal maniera cha, dando ad ognuno il suo, al Superiore Regolare appartiene il dare l'abito, al Vescovo il concedere la licenza, e l'esaminare le condizioni.

64. I Decreti si possono vedere stampati *per extensum* appresso il Nicolino *in Flosculis alla parola Tertiaria*, appresso il Lantusca *in Theatro Regularium alla stessa parola*, appresso il Donati *Rer. Regular. al t.*2. *tratt.* 17. *q.*3. *n.*31. *e seguenti*, appresso il Matteucc. *in Official. Cur. Eccles. al c.* 52. *n.* 3. *e seg.* appresso il Pignatelli *alla consult.*34. *n.*39. *t.*3. appresso il Passerino *de Statu hominum al t.*2. *q.*187. *art.* 4. *osservaz.*10. *sotto il n.*245.

65. E mentre eravamo Segretario della Sac. Congregazione del Concilio, avendo il defunto Monsignor Vescovo di Mazara interpellata la

detta Sagra Congregazione sopra il seguente Dubbio: *Quaenam sint conditiones requisitae, ut Regulares habentes facultatem dandi habitum suae Religionis mulieribus non collegialiter viventibus, dictum habitum da re possint, & an examen dictarum facultatum pertineat ad Episcopum*; sotto il giorno 10. di Maggio del 1727. fu risposto, nel modo che siegue: *Examen facultatum concedendi habitum pertinere ad Sedem Apostolicam; examen conditionum quoad mulieres vestiendas, & licentiam vestiendi, pertinere ad Ordinarium: & conditiones vestiendarum esse expressas in Decretis generalibus alias editis, & hac Decreta omnino servanda*.

66. In ordine poi al secondo punto, cioè quali sieno i Privilegj che debbono godere queste Terziarie, che non vivono collegialmente, e che hanno tutti i requisiti di sopra espressi, diremo che giusta il tenore della citata Bolla di Leone X. è d'uopo il distinguere i Terziarj dalle Terziarie: imperocchè i Terziarj non godono cosa veruna, se non vivono collegialmente, o se non abitano coi Claustrali; ma le Terziarie, benchè abitanti nelle loro case priv[illegible], sono ammesse a tutti i Privilegj dell'Ordine. *Collegialiter autem viventes*, parla de' Terziar[illegible] *cum Claustralibus habitantes, ac mulieres*, cioè le Terziarie che abitano separatamente [illegible]lle loro case private, *virginalem, seu ca*[illegible], *aut castam vidualem expresso Voto, &* [illegible] *vitam ducentes, Privilegiis, q*[illegible] *Fratres Ordinis, cujus tertiae Regulae habitum gestant, gaudere debeant*.

67. E quando dovesse [illegible]er luogo la citata Bolla in tutta la sua am[illegible]ezza, queste Terziarie abitanti nelle loro case [illegible]rivate, dovrebbero esser esenti dalla giurisdi[illegible] dell' Ordinario, in vita dovrebbono poter[illegible] confessare dai Confessori approvati per sentire le Confessioni delle Monache, benchè non approvati per le Confessioni de' Secolari, non sarebbero nella Pasqua obbligate a comunicarsi nella Parrocchia, potrebbero ricevere dai loro Superiori l'Estrema Unzione, e morendo dovrebbero esser sepolte nelle Chiese del loro Ordine.

68. Ma la cosa non è così; essendo stata ristretta l'ampiezza della Bolla Leonina dalle susseguenti Appostoliche determinazioni. Non essendo queste Donne vere Religiose, mentre non fanno i tre Voti sostanziali, non sono in veruna maniera esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, come ben osserva il Tamburino *de Jure Abbatissarum alla disp.* 7. *quaest.* 3. Godono bensì il Privilegio del Foro, secondo l'opinione ricevuta nella Sacra Congregazione dell' Immunità, come si vede nelle di lei Risoluzioni appresso il Monacello *in Formulario Fori Ecclesiastici al tom.* 1. *tit.* 6. *formul.* 24. *n.* 1. nel che sono differenziate dai Terziarj, che abitando nelle loro case private, non godono il Privilegio del Foro, come molto bene dimostra il Sig. Avvocato Ursaja *nel tom.* 7. *alla part.* 1. *discept.* 3. nel fine della quale porta la coerente Risoluzione della detta Sacra Congregazione dell' Immunità *al* 13. *di Maggio* 1727. Queste Terziarie abitanti nelle case private non si possono confessare, che dai Confessori approvati per sentire le Confessioni dei Secolari: *Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum saepius respondit, minime posse Sacerdotes Regulares mulierum tertii Ordinis, quas de Poenitentia, vel Pinzocheras vocant, Confessiones Sacramentales audire: nisi fuerint ab Ordinario approbati ad Confessiones personarum saecularium audiendas*. Non possono i loro Superiori Regolari ad esse amministrare l'Eucaristia nella Pasqua: *Quemadmodum nec posse illis Sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum administrare in die Paschatis Resurrectionis Sanctiss. Domini Nostri Jesu Christi*: sono parole dello stesso Decreto fatto *al* 20. *di Dicembre del* 1616. In morte non possono amministrar loro il Sagramento dell' Estrema Unzione, nè il Viatico; nè possono andar a lavare i cadaveri delle medesime per portarli alle loro Chiese senz' aver fatte le loro parti col Parroco, come si raccoglie da una Lettera della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, scritta al Vescovo di Modona *sotto il dì* 17. *di Giugno* 1630. le parole della quale sono le seguenti: *Quanto al secondo Articolo della Terziaria*, parla de' Cardinali della Congregazione, *sono stati similmente di parere, non aver potuto i Frati del Convento suddetto in vigore di qualsivoglia Privilegio dell' Ordine loro amministrarle i Sagramenti della Comunione per Viatico, e dell' Estrema Unzione, nemmeno andar a levare il cadavere di essa processionalmente senza intervento, o licenza del proprio Parroco; essendo queste funzioni proprie de' Curati, a' quali in ogni tempo, ma in questo più che in ogni altro s' aspetta il riconoscere, ajutare, ed aver pensiero particolare dell' anime commesse alla loro Cura, massime che la Terziaria, ancorchè fosse Professa, non era Claustrale, ma abitava in casa propria dentro i limiti della Parrocchia di quel Curato*. Ed in ciò che appartiene alla sepoltura debbono queste Terziarie esser sepolte nella loro Parrocchia, quando nella Chiesa dell' Ordine non vi fosse una particolar sepoltura destinata per esse: *Praeterea si contingat aliquas ex praedictis Tertiariis sine sepulturae electione decedere, eas sic decedentes ita demum in Ecclesiis Ordinis, cujus habitum assumpserunt, si in ipsis earum communis sepultura reperiatur, sin minus in Ecclesiis Parochialibus sepeliendas esse decrevit*: sono parole del citato Decreto del 1616.

69. La Lettera della Sacra Congregazione de' Vescovi è stampata nel Diana Teologo Teatino *nella sua Edizione coordinata al tom.* 7. *tratt.* 8. *resol.* 351. I Decreti *del* 1616. sono quegli stessi che sono stati portati di sopra, e stampati appresso gli Autori lodicati. E chi poi volesse vedere come dopo il Sacro Concilio di Trento è stato d' uopo restrignere l'ampiezza della Bolla Leonina, potrà soddisfarsi leggendo il P. Passerino Teologo, e Canonista Domenicano ben pratico delle Sacre Congregazioni di Roma, per essere stato tanti anni Procuratore Generale del suo Ordine, *nel citato tom.* 2. *q.* 187. *art.* 4. *osserv.* 10. *dal n.* 244. *sino al n.* 252.

70. Fu

70. Fu questa verità ben conosciuta nel Pontificato della S. M. di Benedetto XIII. Nostro Benefattore, che volendo conservare gli antichi Privilegj, e concederne alcuni nuovi al suo insigne Ordine Domenicano nella sua Bolla *Pretiosus* spedita l'*anno* 1727. *nel* §. 55. *e seg.* stabilì, che alle Terziarie Domenicane abitanti nelle loro case private si amministrasse dai loro Religiosi Domenicani il Sagramento dell'Eucaristia nella Pasqua, il Viatico, e l'Estrema Unzione in morte, si portassero i loro cadaveri alla Chiesa de' predetti Religiosi, derogando colla pienezza della sua autorità ad ogni contraria, ed anche alla consuetudine immemorabile: segno evidente che il jus era in contrario, e che secondo le antecedenti Costituzioni la cosa stava come abbiamo esposto.

71. Se la Bolla *Pretiosus* avesse avuto tutto il suo effetto, e non fusse stata promulgata da Nostro Signore Clemente XII. la Bolla moderatoria, della quale poco dopo parleremo, dovrebbe concedersi, esser anche queste Terziarie, che abitano nelle case private, esenti dalla Nostra giurisdizione, e dal jus Parrocchiale. Ma essendovi la detta Bolla posteriore, che rimette le cose in quel grado, in cui erano prima della Bolla *Pretiosus*, conchiuderemo non esse queste Terziarie esenti dalla Nostra giurisdizione, e nemmeno dal jus Parrocchiale, come di sopra abbiamo esposto.

72. Abbiamo inteso, esservi nella Città e Diocesi alcune di queste Terziarie, che vivono separatamente nelle case loro. Da che siamo Arcivescovo di questa Città non ci è mai stata fatta una minima istanza di concedere la licenza per vestire l'abito, nè nel Nostro Tribunale si è mai fatta prova veruna delle condizioni, o siano requisiti necesarj a tenore de' Decreti delle Sacre Congregazioni. Diranno secondo il solito, che non si sapevano, ma Noi replicheremo, che se essi non li sanno, li sappiamo Noi, e che essendo stampati in cinquanta luoghi, avrebbero potuto saperli se avessero voluto; e volendone Noi l'esecuzione, comandiamo ad ogni Curato della Città, e della Diocesi il dar notizia al Nostro Cancelliere dentro il prossimo mese di Novembre delle Terziarie, che abitano sotto la sua Parrocchia nelle loro case private: che sarà poi Nostra cura l'intendersi coi Superiori dell'Ordine per rimediare al disordine passato quando ve ne sia bisogno.

§. II.

Delle Terziarie che vivono collegialmente.

73. Quantunque nella citata Bolla di Leone V. non si dica chiaramente, che le Terziarie che vivono collegialmente, debbono godere de' Privilegj dell'Ordine, del quale sono Terziarie; dicendosi però che i Terziarj, che vivono collegialmente, debbono goderli, e che debbono pure goderli i Terziarj che vivono nelle case private coll'abito, e col Voto di verginità, o di castità giusta ciò che abbiamo detto di sopra sembra poter chiaramente dedurre, che a tenore della Bolla non sono escluse le Terziarie, che vivono collegialmente, dal godere i detti Privilegj.

74. Il Pontefice S. Pio V. è quello, che *nella sua Costituz.* 8. *nel Bollario Romano nel tom* 2. ha indotta una nuova disciplina in queste Terziarie che vivono collegialmente; avendo determinato che quelle, che erano nel suo tempo ammesse a vivere collegialmente, si esforzassero a fare i Voti solenni, ed a mantenere la Clausura, e che altre in avvenire non si ricevessero, se non fatti i Voti solenni, e l'obbligo di mantener la Clausura: *Mulieres quoque, quæ Tertiariæ, seu de Pænitentia dicuntur, cujuscumque fuerint Ordinis in congregatione viventes, si & ipsa professæ fuerint, ita ut solemne Votum emiserint, ad Clausuram præcise, ut præmittitur, & ipsa teneantur. Quod si Votum solemne non emiserint, Ordinarii una cum Superioribus earum hortentur, & persuadere studeant, ut illud emittant, & profiteantur, ac post emissionem, & professionem e dem Clausuræ se subjiciant. Quod si recusaverint, & aliqua ex eis inventa fuerit scandalose vivere, severissime puniantur. Cæteris autem omnibus sic absque emissione Professionis & Clausura vivere omnino volentibus interdicimus, & perpetuo prohibemus, ne in futurum ullam aliam prorsus in suum Ordinem, Religionem, Congregationem nove recipiant: Quod si contra hujusmodi hanc nostram prohibitionem & Decretum alias receperint, eas, ad sic vivendum omnino inhabiles reddimus.*

75. L'intenzione di questo Sommo Pontefice fu senza dubbio di levare affatto queste Terziarie, che vivono collegialmente senza i Voti solenni, e senza la Clausura, come ben avverte il Lezana *nella somma delle Questioni Regolari al tom.* 2. *cap.* 14. *num.* 38. *Quo videtur intentum Pontificis fuisse omnino extinguere Congregationes istas mulierum Votum solemne non emittentium.* Non ha la Santa Sede abbandonata la disposizione di San Pio V. e però *ne' citati Decreti del* 1516. dopo che si è determinato quanto di sopra si è detto in ordine alle Terziarie, che non vivono collegialmente, ma nelle loro case private, separate l'una dall'altra, si aggiunge. *Supradictis vero Decretis mulieres tertii Ordinis, quæ collegialiter vivunt, non comprehendi; quinimo eas dispositi. ni Constitutionis Pii V. editæ Romæ anno* 1596. *xv. Kalendas Julii, quæ incipit Circa Pastoralis &c. penitus subjacere expresse declarat, non obstantibus &c.* Ed il nostro P. Rotario *nella sua Teologia Regularium al tom.* 3. *cap.* 6. *num.* 13. dopo aver allegati gli altri Autori anche Regolari, così conchiude: *Si hodie reperiantur Tertiariæ collegialiter viventes, debent impediri, supprimi & annullari, nisi Professionem emittant cum quarto Voto perpetuæ Clausuræ.*

76. Ciò però non ostante, in molti Luoghi si ritrovano queste Terziarie che vivono collegialmente, e nella Nostra Città se ne ritrovano dodici Case, e quattro nella Diocesi; ed il temperamento preso dalla Santa Sede Appostolica in

queste contingenze è stato, non già di approvarle, ma di tollerarle, e di dichiararle sottoposte agli Ordinarj. Così attesta il Matteucci Autore Regolare *nel suo Officiale della Curia Ecclesiastica, al cap. 52, num. 6. Controversia est de mulieribus Tertiariis quæ in Congregatione extra Clausuram vivunt. Sed resolvitur, eas allegatis Privilegiis*, conceduti al loro Ordine Regolare, *non potiri. Nam in decreto* (parlasi di quello *del* 1616.) *relinquuntur sub dispositione Constitutionis S. Pii V. quarum Professiones & receptiones Beatus Pontifex irritat, & annullat. Et tales hoc tempore probiberi, ne in communione maneant, nisi professionem ad formam dictæ Pianæ emittant, rescripsit Sacra Congregatio Episcoporum. Quare sunt de jurisdictione Ordinarii.* Concorda il Signor Cardinal Petra *ne' suoi dotti Commentarj sopra le Bolle Appostoliche al tom. 4. nelle Note alla Costituz. 15. del Pontefice Martino V. al num. 19.: Hinc Tertiariæ, quæ vivunt in Congregatione absque Clausura, non utuntur tali Privilegio, quia debet servari Bulla Pii V. & possunt cogi ad emittendam Professionem Regularem, aliàs dissolvi Congregationem, & rursus subjiciuntur Ordinario.*

77. E nel tempo ch'eravamo Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, avendo esposto Monsignor Vescovo di Sarzana, ch'era più di cent'anni che nella sua Città v'era una Casa di Donne che vestivano l'abito di S. Francesco, che non facevano Voti solenni, ma semplici, che non mantenevano la Clausura, e che il P. Provinciale dell'Ordine essendo venuto in Visita, le aveva dichiarate sottoposte alla sua giurisdizione; la Sacra Congregazione in sequela degli esposti fondamenti *sotto il giorno* 30. *di Gennajo* 1723. rispose, che il convitto di quelle Donne era sottoposto *omnimodæ jurisdictioni Episcopi, citra tamen approbationem* della detta Sacra Congregazione in ordine al suddetto convitto.

78. Restò in piedi questa disciplina fino al Pontificato della S. M. di Benedetto XIII. che propenso, com'era ben dovere, agli Ordini Regolari, fece varie Appostoliche Costituzioni, nelle quali dichiarò queste case delle Terziarie esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario, e pienamente sottoposte alla giurisdizione de' Superiori Regolari: e quantunque non vi volesse molto per sapere, che esentate dalla giurisdizione dell'Ordinario, non erano più sottoposte al jus Parrocchiale; avendo però alcuni Parrochi di questa Città nel tempo del governo del Signor Cardinal Boncompagni eccitato il punto, se non ostante l'esenzione dall'autorità Ordinaria restassero le Terziarie, che vivono collegialmente, sottoposte al Parroco; e per condiscendere alle loro premure essendosi quel degnissimo Signore compiaciuto d'esporre in carta, e farе esporre in voce dal suo Agente la difficoltà promossa alla chiara memoria del Signor Cardinale Paolucci, allora Segretario di Stato, fu data la seguente Risposta, che anche per maggior comodo fu fatta stampare in Roma nella Stamperia della Reverenda Camera Appostolica.

COPIA DI LETTERA RISPONSIVA.

Scritta dall' Eminentiss. Sig. Cardinale Paolucci Segretario di Stato all' Eminentiss. Signor Cardinale Boncompagni Arcivescovo di Bologna, concernente la soluzione d' alcuni Dubbj circa l' esenzione delle Terziarie dell' Ordine di San Francesco dalla giurisdizione de' Vescovi, e Parrochi, in occasione della Bolla ultimamente emanata da Nostro Signore Papa BENEDETTO XIII. che comincia: Paterna Sedis Apostolicæ providentia.

Eminentiss. e Reverendiss. Sig. mio Osservantiss.

Dalle ragioni, e dai documenti, che si allegano negli annessi fogli, vengono sufficientemente evacuati, e soddisfatti i Dubbj, che V. E. col mezzo tanto dell' umanissima sua lettera del 27. del passato, quanto della viva voce del Signor Dionigi suo Agente, si è compiaciuta d' avvisarmi esser nati ne' Parrochi di cotesta sua Diocesi sul tenore della Bolla, che è stata pubblicata ultimamente da Nostro Signore a prò de' Padri Terziarj di S. Francesco, onde io non dubito, che l' E. V. sia per determinarsi a secondare col solito suo zelo la mente, e le disposizioni di Sua Beatitudine col dar tutta la sua mano all' esecuzione, ed adempimento della Bolla medesima: e frattanto le bacio umilmente le mani.

Di V. E.

Roma 20. Marzo 1726.

Umiliss. e Devotiss. Serv.
F. Card. Paolucci.

DUBBJ.

Si cerca dall' Eminentiss. Sig. Cardinale Arcivescovo di Bologna, se i Conservatorj delle Terziarie in virtù della Bolla di Nostro Signore restino sotto la giurisdizione de' Frati Minori, e del Padre Generale, coll' esclusione anche de' Parrochi, nell' amministrazione dei Sagramenti:

Se nella loro Chiesa possa conservarsi l' Eucaristia, e l' Olio Santo: e finalmente

Se possano i Religiosi accompagnare i cadaveri di esse Terziarie alla sepoltura comune nella Chiesa di essi Frati, portandole colla loro Croce, e Stola per le altrui Parrocchie.

SOLUZIONE.

In quanto al primo, è indubitato: poichè esentando Nostro Signore detti Conservatorj dalla giurisdizione dell' Ordinario, come i Monasteri, e volendo che pieno jure *l' uno, e l' altro* subsint Fratribus Minoribus, *anche coll' esclusione non solo de' Vescovi, ma* ab aliis quibuscumque personis, cujusvis status, gradus, vel conditionis

exi-

exiſtant, & quacumque auctoritate fungantur, *certamente deve intenderſi eſcluſo anche il Parroco: Maggiormente che la giuriſdizione del Parroco ſi contiene in quella del Veſcovo, di cui è Coadjutore, e delegato: anzichè quando la Santa Sede ha eſentato qualſivoglia Ordine Regolare dai Veſcovi, non ſi è ſervita d' altra fraſe, che ſolamente* eximimus ab Ordinario, *come appariſce dal Bollario Romano* ſæpe ſæpius; *e pure ciò è ſtato ſempre baſtevole a dichiararli immuni anche da' Parrochi, come la praſſi chiaramente dimoſtra: ma quando anche in ciò ſi voleſſe far controverſia, dee ceſſar queſta, ſe ſi eſtenderà la Bolla di Siſto IV. rinnovata da Noſtro Signore nella ſua coſtituzione; poichè in eſſa dà facoltà a' Frati Minori di poter amminiſtrare ai Terziarj tutti i Sagramenti ad eſcluſione de' Parrochi, oltre l' eſenzione dall' Ordinario.*

La Bolla poi di Leone X. che dà motivo di dubitare all' Eminentiſſimo Signor Cardinale Arcivescovo, e da eſſo citata come confermata da Noſtro Signore, più toſto è favorevole: poichè ſebbene Leone X. nel Concilio Lateranenſe ſottomiſe i Terziarj, e Terziarie, che vivono nelle proprie caſe, ai Parrochi, eccettua eſpreſſamente quelle, che collegialmente vivono, come appariſce dalla ſteſſa Bolla; ed in fatti in molte parti d' Italia è ſtato ciò finora praticato.

Quello poi riſguarda il ſecondo punto di potere, o no, conſervar le Terziarie nel proprio Oratorio l' Eucariſtia, e l' Olio Santo, ogni qual volta il loro Ordinario è il Provinciale, aſpetta ad eſſo il permetterglielo o non permetterglielo, maggiormente che, ſecondo la citata Bolla di Leone X. ed altra di eſſo dichiaratoria, che comincia Ea quæ per Sedem &c. *le Terziarie, che collegialmente vivono, godono tutti i Privilegj di eſſi Frati Minori, a' quali è conceſſo tì ne' Conſervatorj, che negli Oſpizj conſervare l' uno, e l' altro Sagramento, oltre l' eſſer tutto ciò congruentiſſimo, ed in praſſi in quaſi tutti i Conſervatorj, non ſolo in Roma, ma per tutto il Mondo.*

Reſta ſolo come debbano contenerſi i Religioſi nell' aſſociare i cadaveri &c. Ed a queſta ſi riſponde, che eſſendo le Chieſe de' Conſervatorj capaci, ſi potrebbero far ſeppellire in eſſe, poichè ciò è anche conforme alla ſteſſa Bolla di Leone X. per ovviare ad altri inconvenienti.

79. Se dopo il Pontificato della S. M. di Benedetto XIII. non ſi foſſe fatto altro paſſo, poco ci reſterebbe che dire, e ben volentieri laſcieremmo a chi appartiene la cura delle Terziarie, che vivono collegialmente; e quando i Noſtri Parrochi dubitanti non foſſero ſtati appagati delle ragioni espreſſe nella precedente Lettera, ſpereremmo di appagarli anche con altre ragioni. Ma avendo Noſtro Sig. Clemente XII. *nell' anno* 1732. pubblicata la ſua Coſtituzione, che incomincia *Romanus Pontifex*, ed avendo in eſſa riaſſunte le Coſtituzioni fatte a favore dei Regolari del ſuo Predeceſſore Benedetto ed anche in quelle, nelle quali era ſtata conceduta l' eſenzione dalla giuriſdizione dell' Ordinario alle Terziarie, che vivono collegialmente, determinando come in appreſſo: *Statuimus & decernimus de omnibus & ſingulis prædictis Litteris, & Conſtitutionibus, quæ ab eodem Antecessore Noſtro Benedicto prodierunt, necnon de omnibus Privilegiis, Gratiis, Favoribus, Indultis, Exemptionibus, Facultatibus, & Declarationibus in iiſdem contentis eam deinceps deciſionem, et judicium etiam in foro conſcientiæ habendum, quod ſive ex Jure communi, ſive ex Concilio Tridentino, ſive ex Decretis, & Conſtitutionibus Apoſtolicis, ſive aliàs legitime habebatur, antequam eædem Litteræ & Declarationes ab eodem Benedicto conceſſæ fuiſſent, perinde ſcilicet ac ſi illæ non emanaſſent, ad quam diſpoſitionem, ejuſque priſtinum ſtatum ac terminum omnia ſuperius enunciata omnino reducimus, & reducta eſſe volumus, ita ut in poſterum ſupradicti Ordines Regulares earumdem Litterarum, & Conſtitutionum uſu, commodo, & effectu penitus carere debere intelligantur:* di qui naſce, ch' è d' uopo ritornare allo ſtato che era prima delle Coſtituzioni di Benedetto, e del quale di ſopra ſi è parlato.

80. Ritornandoſi al detto ſtato antecedente, ritorna in piedi la giuriſdizione dell' Ordinario ſopra queſte Terziarie, che vivono collegialmente, e però Noi ne abbiamo fatta la Viſita: ma non per queſto ſono ſopite le controverſie coi Curati; Imperocchè ſe vale queſt' argomento: Le Terziarie che vivono collegialmente, ſono eſenti dalla giuriſdizione dell' Ordinario: Dunque ſono eſenti dai jus Parrocchiali! non vale certamente queſt' altro argomento: Le Terziarie che vivono collegialmente, ſono ſottopoſte alla giuriſdizione dell' Ordinario: Dunque ſono ſottopoſte ai jus e diritti Parrocchiali: vedendo Noi che tante Monache Clauſtrali ſono ſottopoſte alla giuriſdizione dell' Ordinario, e non ſono ſottopoſte ai jus, e diritti Parrocchiali.

81. Nella viſite da Noi fatte a queſte Terziarie, che vivono collegialmente, fu motivato da qualche Curato, che nella loro Chieſa ritenevano il Venerabile: ſopra che fu detto, che eſibiſſero l' Indulto Appoſtolico. Fu diſcorſo della Comunione Paſquale, del Viatico, e dell' Eſtrema Unzione, e della Sepolture; e fu replicato, che ſi eſibiſſero da una Parte e dall' altra i neceſſarj documenti, per poter fondare uno ſtabile ſiſtema. E non eſſendoſi mai fatto nulla, e ſempre continuando le ciarle, ordiniamo che ciaſchedune delle Parti une volta prepari ciò che può favorire alla ſua intenzione: volendo Noi, che dentro il proſſimo meſe di Novembre il tutto ſi diſcorra pacatamente al Tevolino, colla ſperanza che il tutto ſi poſſa accomodare amichevolmente, e ſenza ſpeſe, e ſenza ſtrepito e figura di Giudizio.

82. Terminiamo coll' eſortare con ogni maggior efficacia i Superiori Regolari di quelle Terziarie, che vivono collegialmente, e che hanno biſogno di qualche riforma (confeſſando eſſervene alcune, che per miſericordia di Dio non hanno il detto biſogno) a non permettere, che perſone dell' uno, e dell' altro ſeſſo entrino nella loro caſe, potendo chi per qualche ragionevole cauſa vuol parlare con qualcheduna di loro, parlare nel Parlatorio; a non permettere ch'

uſce-

escano di casa sole, e molto meno senza l'abito Religioso; a non permetter loro che stiano settimane e mesi nelle case de' Secolari, col pretesto o di sollievo, o di rimettersi in sanità, o di parentela, dovendo riflettere che secondo i Decreti delle Sacre Congregazioni le Terziarie, che non vivono collegialmente, non possono abitare che coi consanguinei, e cogli affini in primo grado, e che fra le altre condizioni necessarie per queste Terziarie vi è quella, che abbiano almeno quarant'anni. Ci ricordiamo d'aver parlato seriamente alcune volte di quest'affare coi Superiori locali, e d'averne scritto ai Superiori maggiori in Roma; e ci ricordiamo d'aver letto, che la Città di Sparta restò senza mura, finchè furono forti i petti de' suoi Cittadini, ma che diventati fiacchi, furono fatte le mura della Città simili a quelle dell'altre.

REGOLE

Da osservarsi nella Città, e Diocesi di Bologna ne' punti controversi fra i Curati e le Confraternite, colla spiegazione dei Decreti Urbis & Orbis, *del* 1703. *della Sacra Congregazione de' Riti.*

83. VOlendo Noi, per ben regolare questa Nostra Città, e Diocesi, trattare delle differenze, che giornalmente sono fra i Parrochi, e le Confraternite Secolari, o siano i Sacerdoti Cappellani delle medesime, tralasceremo ciò che risguarda l'antica Ecclesiastica erudizione, essendovi tanto dal moderno, che basterebbe per comporre più volumi. Accenneremo qualche cosa delle liti e controversie, che hanno avute le Confraternite fra di loro, e che hanno avute coi Vescovi, e le Risoluzioni delle medesime: per indi poi far passagio alle differenze delle stesse Confraternite coi Parrochi, le quali differenze sono il principale oggetto di questa Nostra fatica.

§. I.

Delle differenze e controversie, che le Confraternite hanno avute fra loro.

84. LA prima controversia, che ebbero le Confraternite fra di loro, fu quella della precedenza: ma la S. M. di Gregorio XIII. *nella sua Cost.* 84. *nel Bollario al tom.* 2. la decise in poche parole dicendo, che la precedenza fosse dovuta a quella Confraternita, che era in possesso di precedere: *Qui*, parla dei Confratelli, *in quasi possessione praecedentia, ac juris praecedendi sunt, ii (quibuscumque reclamationibus, protestationibus, appellationibus, & aliis subterfugiis prorsus remotis, & cessantibus, & postpositis) in Processionibus tam publicis, quam privatis, praecedere debeant*, e quando non si sapesse quale delle due Confraternite fosse in possesso di precedere; fu dallo stesso Pontefice determinato, che si dasse la precedenza a quei Confratelli, che prima avevano vestito il Sacco: *Ii, qui prius Saccis usi sunt, in Processionibus tam publicis, quam privatis, praecedere debeant.*

85. Ed a questa Bolla Gregoriana non sappiamo che vi sia altra limitazione, che a favore delle Compagnie del SS. Sacramento, alle quali indistintamente è dovuta la precedenza nelle Processioni, nelle quali si porta la Santissima Eucaristia, purchè però le dette Compagnie usino il Sacco, e siano solite di andare alle altre Processioni, nelle quali poi debbono osservare lo stabilito nella Bolla Gregoriana, come è stato risoluto nelle Sacre Congregazioni, di Roma, ed anche nella Ruota Romana; le quali Risoluzioni e Decisioni sono ampiamente riferite da Monsig. Bassi *nel suo Trattato de Sodalitiis alla qu.* 12. *num.* 5.

86. Sopita la controversia della precedenza, fu eccitata un'altra controversia, erigendosi nella stessa Città due Confraternite dello stesso Istituto, il che cagionava diverse risse fra di loro: ed il Pontefice Clemente VIII. *nella sua Costit.* 125. *al §.* 3. *nel Bollario al tomo* 3. stabilì, che nella stessa Città non potesse essere che una Confraternità, o una Congregazione dello stesso Istituto, conforme anche inerendo alla detta Bolla osservano Capec. Latr. *decis.* 169. *al num.* 43. il Lezana *nel Consigl. impress. al tom.* 2. *delle Opere Morali alla parola Confraternitas dal n.* 28. *fino al fine*, il Maranta *nel respons.* 3. *per tot. al tom.* 1. Ma perchè vi sono alcune Città grandi, nelle quali una Confraternità, o una Congregazione non dovrebbe esser d'ostacolo ad un'altra. Confraternita, o Congregazione, benchè del medesimo Istituto, si è aperto il campo al seguente temperamento, che essendo la Città grande, essendovi gran Popolo, essendo una Confraternita distante dall'altra, possano essere nella stessa Città due Confraternite benchè del medesimo Istituto, come può vedersi nel Cardinal de Luca *de Praeeminentiis alla decis.* 20. *n.* 22. col qual temperamento è proceduta più volte la Sacra Congregazione del Concilio, e particolarmente in una causa di Lisbona *ai* 7. *di Dicembre* 1720. quando n'eravamo Segretario, in una causa d'Urarislavia *ai* 3. *di Dicembre del* 1727. in una causa di Patti *ai* 22. *di Maggio del* 1724. come può vedersi dai fogli de' Segretarj *pro tempore* ad esse affibiti.

§. II.

Delle controversie delle Confraternite coi Vescovi.

87. HAnno tentato più volte le Confraternite con varj pretesti d'esimersi dalla giurisdizione de' Vescovi. Il primo fu quello d'esser erette nelle Chiese de' Regolari, che sono esenti dalla giurisdizione de' Vescovi. Ma la Sac. Congregazione del Concilio determinò, che le Confraternite Laicali, erette nelle Chiese de' Regolari benchè esenti, fossero sottoposte alla giurisdizione, e Visita de' Vescovi, e che le loro Cappelle potessero esser visitate, in ciò però che ris-

risguarda l'amministrazione delle Confraternite, come può vedersi in una *Nucerina Paganorum ai 23. di Giugno 1719. nel lib. 14. de Decreti al fogl. 215.* le parole della qual Risoluzione sono le seguenti: *Sacra &c. inhaerendo declarationibus jam factis censuit, Confraternitates Laicorum in Ecclesiis Regularium exemptorum institutas, subesse jurisdictioni, & visitationi Episcopi, illasque ab eo visitari posse, nec non illorum Cappellas in iisdem Ecclesiis Regularium existentes, in his tamen, quae Confraternitatum administrationem respiciunt: & si Confraternitatibus incumbit onus manutenendi Altare, & illius cultum, Episcopum posse visitare circa ea, quae respiciunt ipsam manutentionem, cultum, & ornamenta Altaris, seu Cappellae, onera Missarum, atque Divinorum Officiorum ibidem celebrandorum, & circa ea omnia, quae ad obligationem earumdem Confratrum relationem habent.*

88. Questa Risoluzione fu fatta in una causa particolare, ma è divenuta regola generale, essendosi ad essa mai sempre conformata la Sacra Congregazione, come può vedersi nelle susseguenti Risoluzioni, da Noi con qualche diligenza raccolte quando eravamo Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, nel foglio da Noi pubblicato per la Congregazione *dei 19. di Settembre del 1722.* in una causa *Cosentina Visitationis & Censurarum*: e con questo stesso sistema è anche proceduta la Sacra Congregazione dopo la Nostra partanza da Roma; imperocchè essendosi nella Congregazione tenuta *ai 3. di Settembre* 1730. disputato il seguente Dubbio in una causa di Spoleti: *An Episcopo competat jurisdictio visitandi Cappellam, de qua agitur*, che era una Cappella posta nella Chiesa de' PP. Minori Conventuali, in cui era eretta una pia Adunanza di Donne che non usavano Sacco, fu risposto: *Affirmative ad formam Decreti in Nucerina Paganorum 23. Junii* 1719. e concorda un'altra Risoluzione *dei 7. d'Aprile* 1731. in una causa di Ravenna, nella quale essendo stato proposto il seguente Dubbio: *An Cappella & Altare Sancti Antonii*, in cui è eretta una Confraternità Secolare, *sita in Ecclesia PP. Minorum de Observantia Ravennae, subsit visitationi Reverendissimi Archiepiscopi*, fu risposto: *Affirmative ad formam Nucerinae.*

89. Il secondo modo tentato per esimersi dalla giurisdizione de' Vescovi, fu quello di procurare l'aggregazione a qualche Arciconfraternita di Roma; avendo i Sommi Pontefici conceduto ad alcuni Regolari, e ad alcune Arciconfraternite di Roma, e fuori di Roma la facoltà d'erigere altre Confraternite, e di aggregarle a se, comunicando loro i Privilegj, le Indulgenze, le Facoltà, e le Grazie spirituali, e gl'indulti goduti dagli aggreganti. Ma il Pontefice Clemente VIII. *nella cit. Costituz. 115. nel Bollario al tom. 3.* riservò la giurisdizione dell'Ordinario tanto nel concedere l'aggregazione, quanto nell'uso de' Privilegj, come può vedersi *nel §. 5. e due seguenti della detta Costituzione*, conforme anche ben osserva il Pax Jordan. con altri molti da esso allegati, *Lucubrat. al tom. 2. lib. 7. tit. 11. n. 7. e 8.* e coerentemente a questi principj essendo stato nella Sac. Congregazione del Concilio in una causa della Città di Potenza *al 29. di Maggio del 1683.* disputato il seguente Dubbio: *An ad effectum ut Confraternitates Laicales aggregatae possint uti Regulis, Statutis & Constitutionibus, quas observandas recipiunt ab Archiconfraternitatibus aggregantibus, necessaria sit praecedens approbatio Ordinarii Loci*; fu risposto: *Affirmative.* Essendo stato proposto nella medesima causa quest'altro Dubbio: *An ad effectum ut dictae Confraternitates aggregatae uti & gaudere possint Indulgentiis, & Privilegiis, & Indultis Confraternitatum aggregantium, necessaria sit praecedens approbatio Episcopi cum interventu duorum de Capitulo*: fu risposto: *Affirmative*: ed essendo stato finalmente proposto quest'altro Dubbio; *An dictae Confraternitates aggregatae subsint Ordinariis, ita ut earum Officiales administrationis rationem Ordinario reddere teneantur*: a questo Dubbio fu pure risposto *Affirmative.*

90. Il terzo modo fu quello di procurare le aggregazioni dal Capitolo di S. Giovanni in Laterano di Roma: a questo modo parimente fu reso inutile *dalla Bolla 63.* del Pontefice Paolo V. *nel Bollario al t. 3.* nella quale estese la citata Bolla di Clemente VIII. od anche l'aggregazioni, che si concedono alle Confraternite dal predetto Capitolo di S. Giovanni in Laterano. Se poi si trattasse non d'aggregazione, ma di fondazione nel suolo Lateranense, le Chiese, ed Oratorj fondati nel Suolo Lateranense restano esenti dalla giurisdizione del Vescovo in vigore del Privilegio del Pontefice Bonifazio IX. del quale parla la Ruota *nella decis. 115. e 313. p. 9. Recent. nella decis. 185. part. 15. nella decis. 375. n. 17. e seg. nella decis. 383. n. 5. e 6. part. 18. Recent.* il qual Privilegio benchè fosse rivocato da Pio IV. fu però restituito al suo primo vigore dal Pontefice Sisto V. come si vede *nella sua Bolla 19. nel t. 2. del Bollario.* Ha luogo questo Privilegio quando le Chiese, le Cappelle, o le Confraternite sono state fabbricate e fondate in un fondo, che per l'avanti *jure dominii* apparteneva alla Basilica Lateranese, e non in quelle che dopo essere state fabbricate, o fondate, si sottopongono alla detta Basilica col pagamento d'un annuo tributo, come può vedersi *nella decis. 228. n. 5. e e seg. nella decis. 260. coram Emerix junior, e nella Squillacen. Jurisdictionis super bono jure ai 7. di Giugno 1723. coram Lancetta.* Lo stesso Privilegio di Sisto preserva al Vescovo sopra le Chiese, gli Oratorj fondati nel Suolo Lateranese, il jus che ha in vigore del Sacro Concilio di Trento *alla sess. 6. c. 4. ed alla sess. 24. c. 3. de Reform.* per lo che resta al Vescovo preservata la giurisdizione delegata, giusta *la decis. 115. n. 6. e 9. e la decis. 313. n. 9. in fine, e n. 12. coi due seg. part. 9. Recent. e la decis. 185. n. 8. e 9. p. 15. Recent.* in vigore della quale può come Delegato visitare le Chiese, gli Oratorj, e le Confraternite, e può deputare un altro che le visiti in luogo suo, secondo le risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio in una causa di Mileto, come può vedersi appresso il Monacelli *nel Formulario Legale al t. 1. tit. 5. formul. 1. sotto il n. 3.*

§. III.

§. III.

Delle Differenze fra i Curati, e le Confraternite.

91. FRa i Curati, e le Confraternite di questa Nostra Città di Bologna furono altre volte gravi controversie; avendo alcuna di esse preteso, che nell'accompagnare i Morti, alcuni de' loro Confratelli abbandonando il Vessillo, o sia lo Standardo, sotto cui gli altri Confratelli andavano processionalmente, s'accostassero alla bara dal cadavere, occupando il luogo dovuto ai Curati, alcuni de' quali avevano ciò tollerato, ed altri impugnato; ed essendo stato portato l'affare alla Sacra Congregazione de' Riti, furono da essa fatti alcuni Decreti *nell' anno* 1675. stampati dopo il Sinodo del Cardinal Girolamo Boncompagni *pag.* 145. *e seg.* ne' quali fu stabilito, e dichiarato, non potersi ciò fare in verun modo dai predetti Confratelli.

92. Ma passando all'altre differenze generali fra le Confraternite, e i Curati, diremo così, di tutto il Mondo, sono stati stampati in molti luoghi i Decreti della Sacra Congregazione de' Riti, fatti *sotto il giorno* 10. *di Dicembre* 1703. e approvati dal Sommo Pontefice *ai* 22. *di Gennajo* 1704. per imporre una volta fine alle gravi contese fra i Curati, e le Confraternite, ed i Cappellani delle medesime. Ma perchè non tutti sanno l'occasione per cui furono fatti; ed altri suppongono che fossero fatti con poco o niuno esame, ed altri finalmente non ne sanno quel conto che meritano; crediamo necessario il parlar qui *per extensum* una parte del Voto del non meno dotto, che pio Cardinale Leandro Colloredo, versatissimo in queste materie, e che fu il Ponente della causa: dalla qual parte del Voto ognuno potrà comprendere; primo, che essendo la materia promiscua, alcuni Dubbj ad essa appartenenti erano stati esaminati e risoluti ora nella Sacra Congregazione del Concilio, ora in quella de' Vescovi e Regolari, ora in quella de' Riti; secondo, che da ciò erano nati varj scompigli; e che sopra lo stesso punto erano state fatte Risoluzioni differenti e contrarie; terzo, che fu riputato necessario lo stabilire, per quanto potevasi, regole generali ed uniformi; quarto, che per ciò fare si radunarono i precedenti Decreti, che abbiamo avuta la sorte di vedere uniti dopo il Voto del predetto Sig. Cardinale Colloredo, che fortunatamente è venuto nelle Nostre mani; quinto, che avanti di prendere risoluzione si fecero scrivere *pro veritate* due celebri Avvocati Concistoriali, Sardini, e Bottini, che adempirono con somma dottrina e diligenza la commissione loro imposta, come si vede dalle loro Scritture stampate, che pure abbiamo appresso di Noi: in ultimo, che s'intraprese l'esame della materia, a de' Dubbj della medesima con tutte le dovute avvertenze, con idea di pregiudicare meno che fosse possibile ai Curati. Ecco le parole del Voto.

„ Sono così frequenti le controversie, che si sentono fra i Parrochi, e le Confraternite, ed appariscono tanto varie e discrepanti non solamente le opinioni degli Autori, ma eziandio le Risoluzioni di queste Sacre Congregazioni intorno a queste materie, che l'EE. VV. riconobbero altre volte la necessità di stabilire sopra ciò qualche regolamento con la decisione d'alcuni punti, o Dubbj generalmente proposti, che poi valessero a sopire tutte le difficoltà, che per l'avvenire potessero insorgere, o almeno a facilitarne la Risoluzione, la quale ora riesce altrettanto difficile, quanto facili sono le contese, non solo per l'emulazione, e competenza perpetua tra questi ordini di persone, ma pel fondamento ancora, che riceve ciascuna delle Parti dal ritrovarsi Autori, e Decreti a favore di ambedue, che in diversi tempi, e tribunali si sono fatti più, o meno vicendevolmente prevalere, secondo la maggiore, o minore notizia ed industria de' litiganti, e de' loro difensori. Ed ancorchè ben si conosca, che in molti casi particolari non potranno le differenze terminarsi colla sole regola generali, potendovi concorrere altri titoli speciali o di Privilegj, o di consuetudini, o di Leggi Sinodali, contuttociò rendesi anche manifesto, riuscire spesso insufficienti questi soli titoli particolari per mancanza d'una regola certa, e generale: in quella guisa appunto che tanto nel Foro Ecclesiastico quanto nel Secolare troppo difficilmente potrebbero le cause terminarsi con la direzione delle sole Leggi Diocesane, o municipali, senza l'ajuto del jus comune.

„ In occasione pertanto che nella Congregazion *dei* 21. *Febbrajo* 1699. fu da me riferita certa causa *Eugubina* tra un Parroco, ed una Confraternita della Pergola, vedendo l'EE. VV. che si allegavano *hinc inde* più Decreti, secondochè si trovano citati da varj Collettori, comandarono che si unissero ed esaminassero, per riconoscere i Fondamenti, e le circostanze particolari di ciascuno. Eseguitosi ciò colla diligenza di Monsignor Segretario, fu da me riproposta la causa sotto *li* 22. *Agosto dello stesso anno*, e fu rescritto: *Iterum, dilata, & examinentur Decreta aliarum Congregationum*.

„ Adempitasi anche in questa parte la mente della Congregazione, fu di nuovo riparlato di questa materia sotto *li* 30. *Aprile* 1701. e benchè intanto la causa della Pergola per tedio, e stanchezza delle Parti fosse stata concordata, piacque nondimeno all'EE. VV. d'ordinare, che si scrivesse *pro veritate* da qualche Avvocato Concistoriale, come fu fatto dall' Avvocato Sardini, e successivamente dall' Avvocato Bottini per altro comodo dell'EE. VV. nella Congregazione *del primo di Luglio dell' anno passato*.

„ Ora parendo che la materia resti abbastanza discussa ed esaminata, si propongono da risolversi 33. Dubbj, cavati da diversi casi, e ricorsi, che prima e dopo sono venuti, e formati secondo la distinzione, che necessariamente dee farsi tra le diverse qualità e nature delle Chiese, dove possono trovarsi erette, ed offi-

„ cia-

„ erette le Confraternite: perchè altra dipendenza „ debbono avere dal Parroco quando sono erette „ dentro le stesse Chiese Parrocchiali, o in Oratori e Cappelle appartenenti e quelle, ed altra „ quando sono erette in altre Chiese pubbliche e „ libere, benchè esistenti nel territorio a lui soggetto.

„ Ma prima di venire all'esame particolare di „ questi Dubbj, parmi dovere non inutilmente „ premettere alcune generali osservazioni, per espplicazione e fondamento di ciò, che si dirà nel „ decorso.

„ La prima delle quali si è che oltre elle ragioni o (come chiamano) jussi Parrocchiali, „ che per lo più risguardano l'utilità e l'emolumento de' Parrochi, e de' quali parlano frequentemente i Canonisti, vi sono ancora le Funzioni Parrocchiali così chiamate, perchè al Parroco propriamente appartengono, o almeno „ convengono, sia per la qualità e natura delle „ medesime Funzioni, annesse o dipendenti dalle „ ragioni Parrocchiali, sia per la preminenza „ dell'ufficio, o connessione con il dabito Pastorale, nell'esercizio del quale sostiene il Parroco, e rappresenta le veci del Vescovo, siccome distingue e forma *ex professo* il Vescovo „ Riccio *nella sua pratica aurea al tom. 1. part. 4. dalla risoluz. 291. fino alla risoluz. 311.* seguito dal Barbosa *nel Trattato de officio & potestate Parochi alla part. 1. capo 12. per totum.*

„ In secondo luogo mi pare, che nel formare „ una regola generale su questa materia per modo di Legge, non molto debba curarsi di ciò „ che trovisi scritto appresso gli Autori, da' quali pochissimi hanno esaminata la materia; ma „ piuttosto insistere ne' dettami ed istituti di S. „ Carlo, Autore sopra ogni altro venerabile, e „ degno di allegarsi in questo confesso in tutto „ ciò, che appartiene alla forma e moderna disciplina della Chiesa, ed insieme prendere la „ norma e regola dal solo servizio di Dio, e „ dal maggior lustro e decoro delle Sacre Funzioni, e dall'ufficio ed obbligo, per cui sono „ stati istituiti i Parrochi, e da quello per cui „ sono istituite le Confraternite, che non furono introdotte per esercitare Funzioni Sacre, „ o per aver parte, e fare alcuna figura nella „ Gerarchia Ecclesiastica, ma solo per esercitare „ atti di Penitenza per se, ed opere di misericordia verso i prossimi.

„ Terzo a me sembra conveniente, che ne' „ casi dubbj si debba eleggere l'opinione più „ favorevole ai Parrocchi; sì perchè hanno l'„ intenzione loro fondata in un titolo più antico, ed universale; sì perchè in tal modo meno si recede dall'antica disciplina, e pratica „ della Chiesa; sì ancora perchè questo pare il „ senso più comune de' Vescovi, che ne' Sinodi, „ e ne' casi particolari per lo più s'interessano „ a sostenere le parti de' Parrochi; come finalmente, perchè in tal modo si preserva e sostiene meglio la dignità, preminenza, e libertà Ecclesiastica, contro le quotidiane innovazioni, ed usurpazioni de' Secolari, i quali in so„ stanza vorrebbero piuttosto aver il Clero „ mercenario e soggetto ne' loro Cappellani, che „ libero e superiore ne' loro Parrochi.

„ In quarto luogo si può dare un occhiata „ alla condotta tenuta dalla Sede Appostolica nel „ privilegiare gli Ordini Religiosi in pregiudicio „ de' Parrochi: e vedendosi con quanta lentezza „ e riserve siasi ciò fatto a poco a poco, e dopo lunghissimo corso di tempo, benchè finalmente „ si trattasse d'una parte così cospicua, e principale, e benemerita della Chiesa di Dio; „ può facilmente raccogliersi quanto cautamente „ e parcamente debbano favorirsi, in pregiudizio de' Parrochi, le Confraternite lontanissime dal merito, e dallo stato de' Regolari.

„ Per ultimo è da avvertirsi, che se nell'altre cose la pratica di Roma può servire di „ norma e di regola alle Chiese inferiori, forse „ ciò non può indistintamente procedere ed applicarsi nella materia particolare, di cui si „ tratta: godendosi qui dalle Confraternite molti vantaggi, che riescono insoffribili altrove, „ o sia perchè risplendendo in questa Corte la dignità, e preminenza del Clero in tanta altra „ forme, non può così facilmente adombrarsi, o „ temere diminuzione delle altrui prerogative; „ o sia perchè la presenza e soprintendenza immediata de' Cardinali Protettori faccia meritare all' Archiconfraternita qualche particolare „ rispetto, ed indipendenza: per quella ragione „ appunto che fu considerata dal Concilio di „ Trento *nella sess. 25. al c. 20. de Regularibus*, „ per distinguere e privilegiare i Monasterj, dove risiedono i Capi degli Ordini. Certo è che „ se tutto quello che qui si pratica in pregiudizio de' Parrochi, volesse riputarsi per norma da estendersi in ogni altro luogo, eziandio dove talvolta non v'è altro Superiore Ecclesiastico che il solo Parroco, sarebbe quasi „ lo stesso inconveniente, che nascerebbe se volesse estendersi anche ai più piccioli Conventini il sopraddetto Privilegio dal Concilio conceduto ai Monasteri de' Capi d'Ordine.

§. IV.

De' Decreti fatti dalla Sacra Congregazione de' Riti sopra le differenze fra i Curati, e le Confraternite.

93. INtrapreso colle sopra esposte diligenze l'esame della materia, furono proposti e risoluti trenta tre Dubbj: e la Sacra Congreg. distinguendo fra le Confraternite Laicali, erette nelle stesse Chiese Parrocchiali, o pure nelle Cappelle, o negli Oratorj o pubblici, o privati, annessi, o dipendenti dalle Chiese Parrocchiali, e le Confraternite erette in altre Chiese pubbliche, o Oratorj pubblici, o privati, disgiunti dalle Chiese Parrocchiali, ancorchè queste Chiese e questi Oratorj fossero situati dentro i limiti della Parrocchia, diede, si può dire, tutto al Parroco in ordine alle prime Confraternite; ma circa la seconde non fu così liberale, avendo dato molto ad esse, ed ai loro Cappellani: pre-

Notificazione Terz. II. Y

prescrivendo però le convenzioni ed i patti forse fatti nell'erezione delle Confraternite, le concordie fatte fra le Parti, ed approvate dalla Santa Sede, gl' Indulti, le Costituzioni Sinodali e Provinciali, e le consuetudini immemorabili, o almeno centenarie; ed acciò per sapere i Dubbj, e le Risoluzioni, non si abbia da ricorrere ai Libri, ne' quali sono stata inserite, Noi qui per comodo de' Curati, e delle Confraternite, poniamo i Dubbj, e le Risoluzioni de' medesimi.

DECRETA CONGREGATIONIS SACRORUM RITUUM

Circa Jura Parochialia, Functiones, & Praeminentias inter Parochos, & Confraternitates Laicorum, earumque Cappellanos, & Officiales

Urbis, & Orbis.

AD debitum imponendum finem controversiis, quae inter Parochos, & Confraternitates Saeculares, earum Cappellanos, & Officiales super juribus Parochialibus, & Functionibus Ecclesiasticis, nonnullisque Praeminentiis, seu Praerogativis frequenter exoriri solent, in Sacrorum Rituum Congregatione ab Eminentiss. & Reverendiss. D. Card. Colloredo propositis infrascriptis Dubiis, videlicet:

I. An Confraternitates Laicorum, legitime erectae in Ecclesiis Parochialibus, habeant dependentiam a Paroco in explendis Functionibus Ecclesiasticis non Parochialibus.

II. An dictae Confraternitates erectae in Cappellis, vel Oratoriis tum publicis, tum privatis, ac nexis Parochialibus Ecclesiis, & ab eis dependentibus, habeant dictam dependentiam a Parocho quoad dictas Functiones.

III. An Confraternitates erectae in aliis Ecclesiis publicis habeant quoad easdem Functiones aliquam dependentiam a Parocho, intra cujus Parochiae limites sitae sunt Ecclesiae.

IV. An Confraternitates erectae in Oratoriis tum publicis, tum privatis, sejunctis ab Ecclesiis Parochialibus, quoad dictas Functiones Ecclesiasticas habeant dictam dependentiam a Parocho.

V. An benedictiones, & distributiones Candelarum, Cinerum, & Palmarum, sint de juribus mere Parochialibus.

VI. An benedictiones Mulierum post partum, Fontis Baptismalis, Ignis, Seminis, Ovorum, & similium, sint de juribus mere Parochialibus.

VII. An Functiones omnes Hebdomadae Sanctae sint de juribus mere Parochialibus.

VIII. An celebratio Missae solemnis feria quinta in Coena Domini sit de dictis juribus Parochialibus.

IX. An prima pulsatio Campanarum in Sabbato Sancto sit de dictis juribus Parochialibus.

X. An celebratio Missarum solemnium per annum, sive pro vivis, sive pro defunctis, sit de juribus Parochialibus.

XI. An expositio Quadraginta Horarum, & benedictio quae fit super Populo, sit de dictis juribus mere Parochialibus.

XII. An expositio, quae fit cum Reliquiis, vel Sacris Imaginibus, & benedictio quae cum eis fit super Populo, sit de dictis juribus Parochialibus.

XIII. An Functiones in praecedentibus octo Dubiis, videlicet a Dubio quinto ad duodecimum expressae, peragi possint in Oratoriis privatis, contradicente Parocho.

XIV. An in dictis Oratoriis privatis Confraternitatum per Confratres statis horis recitari possint Horae Canonicae cum cantu, vel sine, absque alia licentia Parochi.

XV. An in dictis Oratoriis privatis sit licita celebratio Missae privatae, assentiente Ordinario Loci, & contradicente Parocho.

XVI. An Cappellani Confraternitatum possint Populo denuntiare Festivitates, & Vigilias occurrentes in hebdomada absque licentia Parochi.

XVII. An Parochus, invitis Confratribus, docere possit Doctrinam Christianam in praedictis Ecclesiis, & Oratoriis publicis, vel privatis, a Parochiali divisis, & separatis.

XVIII. An in saepe dictis Ecclesiis publicis Confraternitatum possint haberi publicae Conciones, etiam per totum cursum Quadragesimae, vel Adventus cum licentia Ordinarii, & absque licentia Parochi.

XIX. An in eisdem Ecclesiis possit celebrari Missa sive lecta, sive cantata, ante Missam Parochialem sive lectam, sive cantatam.

XX. An ad Parochum spectet facere Officium funebre super cadaveribus sepeliendis in saepedictis Ecclesiis, & Oratoriis publicis Confraternitatum.

XXI. An intra ambitum earumdem Ecclesiarum fieri possint processiones juxta cujusque Confraternitatis Institutum, absque interventu, vel licentia Parochi.

XXII. An eaedem Processiones fieri possint extra ambitum dictarum Ecclesiarum, absque licentia illorum Parochorum, per quorum territorium transeundum est.

XXIII. An in dictis Processionibus Cappellani Confraternitatum possint deferre Stolam.

XXIV. An Episcopo accedenti ad Ecclesias publicas Confraternitatum, quae non sint Regularium, neque propriam Rectorem Beneficiatum habeant, porrigendum sit aspersorium a Parocho, in cujus territorio sunt sitae dictae Ecclesiae.

XXV. An earumdem Ecclesiarum, & Confraternitatum Rectores, & Cappellanos possit Parochus, cessante alio speciali ac legitimo titulo, & ex solo jure Parochialitatis, compellere invitos ad assistendum Functionibus Ecclesiae Parochialis.

XXVI. An in saepedictis Ecclesiis Confraternitatum neque Parochialibus, neque Regularibus, retineri possit Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sine speciali Indulto Sedis Apostolicae.

XXVII. Praesupposita facultate retinendi, an possit

possit infra annum publice exponi sine licentia Ordinarii.

XXVIII. An possit Parochus se ingerere in administratione oblationum, vel eleemosynarum in sæpedictis Ecclesiis recollectarum, vel capsulæ pro illis recipiendis expositæ clavem retinere.

XXIX. An in Ecclesia Parochiali Confratres, vel eorum Cappellani immiscere se valeant, invito Parocho, in ejusdem Ecclesiæ Functionibus, sive Parochialibus, sive non Parochialibus.

XXX. An Confraternitates, sive sint erectæ in Ecclesia Parochiali, sive extra illam, possint pro libito, & juxta unius cujusque peculiaria statuta, Congregationes suas facere absque interventu, vel licentia Parochi.

XXXI. An possint propria bona administrare, ac de illis disponere, absque ulla dependentia a Parocho.

XXXII. Quando Parochus eisdem Congregationibus interfit de mandato Ordinarii, & tamquam ejus Delegatus, an possit suffragium decisivum ferre. Et quatenus Affirmative.

XXXIII. An etiam suffragium duplex.

Sacra eadem Rituum Congregatio re mature discussa respondendum esse censuit.

Ad Primum Affirmative.
Ad Secundum Affirmative.
Ad Tertium Negative.
Ad Quartum Negative.
Ad Quintum Negative.
Ad Sextum Negative; sed benedictiones Mulierum, & Fontis Baptismalis fieri debere a Parochis.
Ad Septimum Negative, prout jacet.
Ad Octavum Negative, prout jacet; sed spectare ad Parochos.
Ad Nonum negative, prout jacet; sed spectare ad Ecclesiam digniorem, ad formam Constitutionis Leonis *X. la* 12. §. 14.
Ad Decimum Negative, prout jacet; sed licere Confratribus dumtaxat in Festivitatibus solemnioribus ejusdem Ecclesiæ, vel Oratorii, ut *in Brundusina sub die* 1. *Junii* 1601.
Ad Undecimum Negative.
Ad Duodecimum Negative: & quoad benedictiones cum Reliquiis, & Imaginibus serventur Decreta.
Ad Decimum tertium, satis provisum in superioribus.
Ad Decimum quartum Affirmative; nisi aliter Ordinarius statuat ex rationabili causa.
Ad Decimum quintum Affirmative.
Ad Decimum sextum Affirmative.
Ad Decimum septimum Negative.
Ad Decimum octavum Affirmative.
Ad Decimum nonum Negative; nisi aliter Episcopus disponat.
Ad Vigesimum Affirmative, quando tumulandus est subjectus Parocho, intra cujus fines est Ecclesia, vel Oratorium.
Ad Vigesimum primum Affirmative.
Ad Vigesimum secundum Negative; nisi adsit licentia Episcopi.
Ad Vigesimum tertium Negative, extra propriam Ecclesiam.
Ad Vigesimum quartum Negative.
Ad Vigesimum quintum Negative.
Ad Vigesimum sextum Negative.
Ad Vigesimum septimum Negative.
Ad Vigesimum octavum Negative.
Ad Vigesimum nonum Negative.
Ad Trigesimum Affirmative, dummodo non impediant Functiones, & Divina Officia.
Ad Trigesimum primum Affirmative.
Ad Trigesimum secundum Negative.
Ad Trigesimum tertium Negative.

Et ita, salvis tamen conventionibus, & pactis in erectione Confraternitatum forsan factis, concordiis inter Partes initis, & a Sancta Sede approbatis, indultis, Constitutionibus Synodalibus, ac Provincialibus, consuetudinibus immemorabilibus, vel saltem centenariis, declaravit, ac decrevit, si Sanctissimo Domino Nostro videbitur. Die decima Decembris 1703.

Et facta deinde per me Secretarium de prædictis Decretis Sanctissimo Domino Nostro relatione, prævia earumdem integra lectura, Sanctitas Sua laudavit, benigneque approbavit, & publicari, & non obstantibus quibuscumque aliis in contrarium facientibus, servari mandavit. Die 12. mensis Januarii 1704.

G. Card. Carpineus.
Loco ✠ Sigilli.

B. Inghirami Sac. Rit. Cong. Sec.

§. V.

Osservazioni sopra i predetti Decreti in ciò che appartiene ai Vescovi.

94. DAl detto finora può ciascheduno ben comprendere, che avendo la Sacra Congregazione inteso di regolare le differenze fra i Curati, e le confraternite, non ha avuta intenzione di pregiudicare al diritto Vescovile, e d'impedire che i Vescovi possano scostarsi con giusta e ragionevole causa dallo stabilito ne' Decreti, quando ciò esiga il buon governo delle loro Diocesi.

95. Ciò chiaramente risulta dagli stessi Decreti. Il Dubbio decimo quarto de' Decreti è conceputo colle seguenti parole: *An in dictis Oratoriis privatis Confraternitatum per Confratres statis horis recitari possint Horæ Canonicæ cum cantu, aut sine, absque licentia Parochi:* ed a questo Dubbio fu risposto: *Affirmative, nisi aliter Ordinarius statuat ex rationabili causa*: avendo osservato il Sig. Card. Colloredo nel suo Voto, che ciò fu fatto da S. Carlo nel Concilio quinto Provinciale, *per provvedere che con ciò non s'impedissero, o turbassero le Funzioni della Parrocchia, o si divertisse il Popolo da quelle, massime nel tempo della Dottrina.*

96. Il decimo nono Dubbio ne' Decreti fu conceputo colle seguenti parole: *An in eisdem Ecclesiis possit celebrari Missa sive lecta, sive canta-*

ta, ante Missam Parochialem sive lectam, sive cantatam: e la risfpusta è la seguente: *Negative, nisi aliter Episcopus disponat*: avendo osservato il Sig. Card. Colloredo nel suo Voto, doversi ciò rimettere all'arbitrio del Vescovo, *il quale giudicherà, se vi concorrono motivi di prendere in ciò qualche provvisione, come più volte si è presa secondo le circostanze particolari*.

97. Il vigesimo secondo Dubbio de' Decreti è conceputo colle seguenti parole: *An eædem Processiones fieri possint extra ambitum dictarum Ecclesiarum absque licentia illorum Parochorum, per quorum territorium transeundum est*: e la risposta è la seguente: *Negative, nisi adesset licentia Episcopi*: supplendo la licenza del Vescovo a quella, che doveva chiedersi ed ottenersi dal Curato, come anche da Noi è stato osservato *nelle Regole circa l'accompagnamento de' Morti al §. A chi non ha pratica, ed ai §§. seguenti*.

98. Per conferme di quento finora si è detto, porteremo altre Risoluzioni emanate dopo i predetti Decreti, giè che quella che sono state sette prime dei Decreti, in ciò che è contrario agli stessi Decreti, sono prive d'ogni vigore. Ne' Decreti il decimo settimo Dubbio è conceputo colle seguenti parole: *An Parochus, invitis Confratribus, docere possit Doctrinam Christianam in prædictis Ecclesiis, & Oratoriis publicis, vel privatis, a Parochiali divisis & separatis*: e la risposta fu *Negative*. In sequela di questo Decreto pretesero i Confratelli di Santa Maria dell'Umiltà di Mantova, che nelle loro Chiesa non si potesse fare la Dottrina Cristiana, e che non reggesse l'ordine di Monsignor Vescovo, che in essa si facesse. Ma propostosi nella Sacra Congregazione del Concilio *agli 8. d'Agosto 1722.* nel tempo che n'eravamo Segretario, il seguente Dubbio: *An sit removendum exercitium Catechismi, & docendi Puellas in venerabili Ecclesia Confraternitatis Sanctæ Mariæ de Humilitate, nuncupata quadraginta Horarum, Civitatis Mantuæ*: fu risposto: *Negative*, nella Congregazione tenuta *ai 29. d'Agosto dell'anno stesso*: e dopo la Nostra partenza da Roma, essendosi trattata nella stessa Sacra Congregazione una controversia fra un Paroco della Diocesi d'Ascoli, ed una Chiesa posta nella di lui Parrocchia, il Rettore della quale non voleva che in essa si facesse la Dottrina, fu proposto pure nella Sacra Congregazione del Concilio *ai 29. d'Agosto del 1723.* il seguente Dubbio: *An idem Rector teneatur permittere, ut Parochus doceat in dicto Oratorio Doctrinam Christianam, vel possit hoc impedire*, fu risposto: *Arbitrio Ordinarii*.

99. Ne' Decreti viene stabilito, che non possa il Parroco ingerirsi nell'amministrazione delle obblazioni, e delle limosine, che si raccolgono nelle Chiese delle Confraternite, che possano i Confratelli fare le loro Congregazioni senza intervento e licenza del Parroco, purchè ciò non impedisca le Funzioni ed i Divini Officj, che possano amministrare i loro Beni, e disporre de' medesimi, senz'alcuna dipendenza dal Parroco, come può vedersi nei Dubbj 28. 30. e 31. e nelle risposte ai medesimi. Ma avendo la Confraternita del Suffragio eretta nella Chiesa della Santissima Trinità della Terra d'Offida, Diocesi d'Ascoli, voluto disputare nella Sacra Congregazione del Concilio *ai 3. di Marzo 1725.* il seguente Dubbio: *An Reverendissimus Episcopus in aliquo casu per se, vel per alium ab ipso deputandum, possit intervenire Congregationibus generalibus*: fu risposto nella Congregazione tenuta *ai 24. di Marzo dell'anno stesso*: *Affirmative*. Volle far disputare quest'altro: *An liceat Reverendissimo Episcopo removere Officiales, & Ministros a confratribus electos, quatenus non sint idonei, & graves exceptiones patiantur*: e parimente fu risposto: *Affirmative*: e concordano altre Risoluzioni in una causa di Giovenazzo proposte nella Sacra Congregazione *ai 22. di Settembre del 1736.* e risoluta *ai 17. di Novembre dell'anno medesimo*, nella quale fu risoluto doversi dai Confratelli della Confraternita render conto dell'amministrazione de' Beni della medesima al Vescovo, ed ai di lui Uffiziali, tanto nell'atto della Visita, quanto fuori dell'atto della Visita: Risoluzioni tutte che pienamente dimostrano, esser differente il diritto Vescovile da quello del Parroco, e non ostare i Decreti, de' quali si parla, a quanto dal Vescovo fosse stabilito in contrario per buona regola della sua Diocesi.

§. VI.

Osservazioni sopra i predetti Decreti in ciò che appartiene ai Curati.

100. ALcuni Autori, che hanno scritto dopo i predetti Decreti, sembrando loro che la Sacra Congregazione sia stata troppo liberale a favore de' Confratelli delle Confraternite, e de' loro Cappellani, non hanno avuta difficoltà di scrivere non inferirsi, che dall'avere essa risoluto che le tal cose non è jus Parrocchiale, possa la medesima farsi nelle Confraternite, o dai loro Cappellani; ritrovandosi molte cose che non sono certamente jus Parrocchiali, ma sono Funzioni Parrocchiali, che dal Parroco solo, e non da altri, nella sua Parrocchia possono farsi: e per comprovare questo loro assunto, vanno ripigliando gli antichi precedenti Decreti delle Sacre Congregazioni, nelle quali fu risoluto, che le tal cose appartenesse al Parroco, e non alle Confraternite, o ai loro Cappellani

101. Per questa strada cammina la buona mem. di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno *nell'Appendice al sua Sinodo p.257.* ove così scrive: *Benedictiones Cinerum, Candelarum, Ramorum Olivæ, Ovorum, delationes Sanctissimi Sacramenti, Missæ, ac Vesperæ solemnes aliæque Ecclesiasticæ Functiones, quæ etsi stricte de juribus Parochialibus non sint, aliquam tamen cum eis connexionem & affinitatem habent, juxta communem infrascriptorum Doctorum sententiam, non ad Confraternitates earumque Capellanos, sed ad Parochos spectant, excepto casu, quo Parochus*

ipse

ipse requiritur, hujusmodi Functiones se gratis exhibere nolle, vel alias non posse declaraverit. Per questa strada pure cammina il Monacello *nel suo Formolario Legale al t. 2. tit. 13. for. 1. n. 54. e seguenti*, ove avverte, che oltre i jus meramente Parrocchiali, vi sono alcune Funzioni Parrocchiali che appartengono al Parroco, o perchè hanno connessione, e dipendenza dai detti jus, o perchè risguardano l'Officio Pastorale: e posto questo principio conchiude, che benchè nella risposta al quinto Dubbio sia stato detto, che la benedizione e distribuzione delle Candele, delle Ceneri, e delle Palme, non è propriamente jus Parrocchiale, siccome nemmeno l'Esposizione delle quarant'Ore, e la Benedizione sopra il Popolo, come può vedersi nel Dubbio undecimo; da ciò però non può inferirsi, che le predette Funzioni possono farsi dai Cappellani negli Oratorj, e nelle Chiese delle Confraternite, sostenendo esser ciò riservato unicamente al Parroco: potendosi anche vedere *la dissert. 29.* del Sig. Avvocato Ursaya *nel t. 9. alla part. 2.* il quale colla sua solita dottrina non lascia d'illustrare quest'assunto.

102. Noi però liberamente diremo, non potere in verun modo aderire a questo discorso; sembrando che ponga in iscompiglio i Decreti già fatti con tanta maturità e prudenza, ed approvati dal Sommo Pontefice. La Sacra Congregazione nel fare i Decreti ebbe per unico fine il torre di mezzo le controversie, che erano fra i Parrochi, e le Confraternite Secolari, ed i loro Cappellani e Uffiziali sopra i jus Parrocchiali, Funzioni Ecclesiastiche, e prerogative, come si raccoglie dal Proemio che regola tutta la disposizione: *Ad debitum impenendum finem controversiis, quæ inter Parochos, & Confraternitates Sæculares, earumque Cappellanos, & Officiales super juribus Parochialibus, & functionibus Ecclesiasticis, nonnullisque præeminentiis, seu prærogativis: frequenter exoriri solent*, e per vero dire, se dall'avere la Sacra Congregazione risoluto, che la tal cosa non è *de juribus mere Parochialibus*, non ne seguisse, poter essa farsi dai Cappellani delle Confraternite, le Liti non si sarebbono estinte, ma sarebbono restate in piedi; potendo i Parrochi contrastarne l'esercizio ai Cappellani col motivo, che se la tal cosa non è *de juribus mere Parochialibus*, è però una funzione Parrocchiale, che al solo Parroco appartiene: e lo stesso scompiglio pur troppo nascerebbe, se dopo i nostri Decreti *Urbis & Orbis del* 1703. fosse lecito il ritornare ad altri Decreti contrarj antecedenti, avendoli la Sacra Congregazione esaminati tutti quanti, avendone rigettati alcuni, avendone confermati altri, avendone fatti alcuni nuovi, per finire una volta questa Liti, e regolare la materia per sempre.

103. Si aggiugne, che questa differenza fra i jus Parrocchiali, e le funzioni Parrocchiali, fu ben avvertita dagli Avvocati consultati *pro veritate* dalla Sacra Congregazione, dalla ch. mem. del Sig. Cardinal Colloredo Ponente, e dalla stessa Sacra Congregazione ne'suoi Decreti. L'Avvocato Concistoriale Sardini dopo avere spiegati i jus Parrocchiali, fece passaggio alle funzioni Parrocchiali: *Jura vero, quæ honorifica sunt & præeminentialia, & quæ vere, & proprie versantur circa functiones Ecclesiasticas, improprie dictas functiones Parochiales, distinguuntur a juribus Parochialibus, & ea sunt, quæ in earum exercitio præseferunt quamdam honorificentiam & præeminentiam in Parocho.* La buo. mem. dell'Avvocato Concistoriale Giovambattista Bottini non si allontanò dai sentimenti dell'altro suo Collega: *Et primo quidem certa, & indubitata videtur principalis Domini mei Advocati Sardini distinctio inter functiones, & jura mere Parochialia, & alias functiones pure Ecclesiasticas:* e nel proseguimento della Scrittura disse, che le funzioni potevano farsi dai Cappellani delle Confraternite non erette nelle Chiese Parrocchiali, ma in Chiese separate, benchè dentro i limiti della Parrocchia, eccettuato il caso in cui l'esercizio delle dette funzioni portasse pregiudizio ai jus Parrocchiali. Che il Sig. Cardinal Ponente avesse la dovuta avvertenza alla detta distinzione, si deduce dalle parole poc'anzi riferite del suo Voto. Nè può dubitarsi che questa medesima distinzione non fosse ben considerata dalla stessa Sacra Congregazione, come evidentemente risulta dal sesto Dubbio, conceputo colle seguenti parole: *An benedictiones Mulierum post partum, Fontis Baptismalis, Ignis, Seminis, Ovorum, & similium, sint de juribus mere Parochialibus:* avendo la Sacra Congregazione risposto: *Negative:* cioè non essere jus Parrocchiale: *Sed benedictiones Mulierum, & Fontis Baptismalis fieri debere a Parochis*, essendo Funzione Parrocchiale: e simile fu la risposta al Dubbio ottavo conceputo con queste parole: *An celebratio Missæ solemnis feria quinta in Cœna Domini sit de dictis juribus Parochialibus:* come si deduce dalla risposta ad esso: *Negative, prout jacet: sed spectare ad Parochos.*

104. E però se a nessuno di quelli, ch'ebbero parte in questi Decreti, fu incognita la distinzione fra i jus Parrocchiali, e le funzioni, e preminenze, con qual fondamento si può pretendere, che ciò che è stato negato come jus Parrocchiale, sia poi stato conceduto come funzione, o preminenza Parrocchiale?

105. La Sacra Congregazione nella risposta al quinto Dubbio disse, che le benedizioni, e distribuzioni delle Candele, Ceneri, e Palme, che la benedizione del Fuoco, e de' Semi, e dell'Uova, che la celebrazione delle Messe solenni nelle Feste solenni, che l'Esposizione delle quarant'Ore, e la benedizione sopra il Popolo non erano *de juribus mere Parochialibus*; ed al Dubbio decimoterzo comprensivo di tutte le predette cose: *An Functiones in præcedentibus octo Dubiis, videlicet a Dubio quinto ad duodecimum expressæ, peragi possint in Oratoriis privatis contradicente Parocho:* avendo risposto: *Satis provisum in superioribus:* diede abbastanza a divedere, potersi le dette Funzioni fare dai Cappellani nelle Chiese, e negli Oratorj separati dalla Parrocchia, benchè dentro i limiti della medesima.

109. E

106. E che questa sia l'intelligenza della detta risposta, non solo si comprova col riflettere, che se differente fosse l'intelligenza, non si sarebbe ottenuto il fine che la Sacra Congregazione s'era prefisso, di sopire le controversie, ma altresì perchè avendo i due Avvocati Concistoriali, che scrissero *pro veritate*, sostenuto che nelle predette funzioni il Parroco non poteva prendere la privativa, ed impedire che si facessero nell'altre Chiese, benchè situate dentro la sua Parrocchia, ed avendo il Sig. Card. Colloredo Ponente suggerito nel suo Voto, che al Dubbio avrebbe risposto: *Negative:* con allegare la seguente ragione: *Non solo per la contraddizione del Parroco, ma per essere gli Oratorj privati incapaci di tali funzioni:* se la Sacra Congregazione in questo non seguì il Voto del Sig. Cardinal Ponente, ma rispose: *Satis provisum in superioribus*: si vede che aderì al sentimento degli Avvocati che scrissero *pro veritate*, e che avendo risposto ne' Dubbj antecedenti, non essere le dette cose *de juribus mere Parochialibus*, volle dire, non esser esse vietate ai Cappellani delle Confraternite nelle Chiese, e negli Oratorj separati dalla Parrocchia, benchè dentro i limiti della medesima.

107. Tanto più poi che (ciò che siasi degli antecedenti Decreti) nelle cause agitate dopo quelli, de' quali si parla, e le Sacre Congregazioni, e gli altri Tribunali di Roma hanno continuamente giudicato, potersi fare le dette funzioni nelle Chiese, e negli Oratorj delle Confraternite, quando non vi sia stata o antica consuetudine contraria, o Sinodo Diocesano che osti, casi tutti eccettuati ne' Nostri Decreti, la qual osservanza somministra una gran prova all' assunto, di cui si tratta.

108. E chi volesse sapere il fondo di questo sistema, basterebbe che dasse di mano ai Libri, che trattano di ciò che può appartenere alla Chiesa Parrocchiale sopra le Chiese da lei separate, ma situate dentro i limiti della Parrocchia. *Nel can. final. de Offic. Archidiac.* si dice, che le Chiese fondate dentro i limiti della Parrocchia non debbono veruna soggezione alla Chiesa Parrocchiale, se non in ordine al jus Parrocchiale: e se la Chiesa Parrocchiale pretende qualche cosa di più sopra le dette Chiese, dee provarne la competenza per qualche titolo particolare, come si deduce *dal cap. Dilectus, de Capellis Monachorum*. Veggasi *la decis.* 2089. *n.* 10. *e seguenti coram Coccino*: e fu ben anche avvertito da Monsignor Altoviti, degno Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, in una causa *Bononien. Jurium Parochialium*: fra il Parroco di Santa Maria Maddalena, e la Compagnia di S. Maria Coronata posta nei limiti della detta Parrocchia, proposta, e non risoluta *ai 5. di Marzo del* 1689. *Opus est præmittere tamquam principium indubitatum, non solum ab hac Sacra Congregatione in Romana Funerum* 10. *Januarii* 1682. *& in Feretiuen.* 18. *Novembris* 1684. *& in Nonantulana* 13. *Januarii* 1685. *verum etiam a Rota coram Coccino decis.* 2089. *n.* 3. *& sequentibus, Ecclesias licet fundatas intra limites Ecclesiæ Parochialis, non esse huic subjectas, nisi quoad jura Parochialia; secus autem quoad alia*; e con questi medesimi principj ha risposto il Tribunale della Sacra Ruota *nella decis.* 990. *coram Molines Decano*, *e nella decis.* 988. *n.* 1. *e seguenti coram Lancetta parimente Decano*. E chi tratta la materia non lascia di passare avanti, e di esprimere quali siano i veri jus Parrocchiali. Antesignano di quei è l'Abbate *nella Rubrica de Parochis al nu.* 2. ove insegna, che il jus Parrocchiale consiste primo, che i parrocchiani vadano ne' dì festivi di precetto a sentir la Messa nella Parrocchia, come *nel cap.* 2. *de Parochis*, benchè ciò oggi si riduca piuttosto ad un consiglio, che ad un precetto; secondo che i parrocchiani ricevano i Sagramenti dal Curato, come *nel cap. Nullus, de Parochis*, il che oggi si riduce all' Eucaristia nella Pasqua, al Viatico in Morte, all' Estrema Unzione, ed al Matrimonio da celebrarsi avanti il Parroco, giusta il Concilio di Trento; terzo, nel dover essere i Fedeli sepolti nella loro Parrocchia, se non hanno il sepolcro de' Maggiori, o in altra Chiesa non hanno eletto la sepoltura, ne' quali casi sono al Parroco riservati secondo le Costituzioni, e le consuetudini delle Diocesi alcuni emolumenti Parrocchiali; quarto, che alla Chiesa Parrocchiale si paghino le decime, e le obblazioni, il che pure si regola a tenore della consuetudine d'ogni Diocesi, come il tutto può vedersi *nella citata decisione di Coccino*.

109. Non può negarsi, che oltre questi jus Parrocchiali non vi siano altre funzioni, che essendo connesse e dipendenti dai jus Parrocchiali, non si possono fare che dal solo Parroco dentro i limiti della sua Parrocchia: *Domini* (sono parole *della citata decisione avanti Lancetta al num.* 11.) *procedendum esse cum distinctione censuerunt: quatenus hujusmodi jus privativum exercendi functiones Ecclesiasticas respicit eas, quæ sunt de jure Parochiali, sane diversimode judicari potest, quam favore ipsius Parochi, ad quem procul dubio privative quoad quemcumque Rectorem alterius Ecclesiæ, vel Oratorii, intra fines suæ Parochiæ existentis, earum exercitium spectat.*

110. Nè tampoco può negarsi, che tra le funzioni non ve ne siano alcune, che essendo pure Sacerdotali, non possano queste farsi anche dai Rettori dell' altre Chiese, benchè situate dentro la Parrocchia, come prosiegue *la citata decisione al num.* 12. *Quatenus vero ad alias extendi prætendantur functiones, quæ Parochiales non sunt, sed mere Sacerdotales, utique nullum Parochus jus habet eas prohibendi Rectori alterius Ecclesiæ, nisi ita ex aliquo privilegio, aut pacto in fundatione posito statutum esse docuerit.*

111. Restando solo in piedi la difficoltà, quali siano le funzioni Parrocchiali, e quali le Sacerdotali, e non potendosi questa difficoltà risolvere in altro modo, se non col ricorrere ai Decreti *del* 1703. ne' quali ciò che è detto non esser Parrocchiale, s' intende Sacerdotale, e per conseguenza fattibile anche dai Rettori dell' altre Chiese, e dai Cappellani delle Confraternite pure dell' altre Chiese, benchè situate dentro i

limiti

limiti della Parrocchia, come molto bene a cenne *la detta decisione al n.* 13. *Quales vero & quot sint istæ functiones, quæ Parochiales dici non debent, sed Sacerdotales, Domini non existimarunt singulariter explicare, cum satis illæ putarent ex prædictis generalibus Decretis Sacræ Congregationis Rituum Urbis & Orbis anni* 1703. *a Sanctissimo approbatis* : e la Ruota *nella stessa decisione al n.* 10. disse che questi Decreti dovevan osservarsi ne' Tribunali come Legge già fatta e stabilita. *Hujusmodi vero Decreta a Sanctissimo Domino Nostro subinde confirmata, tamquam Leges in quocumque Tribunali recepta jam sunt, & præsertim in hoc nostro.*

§. VII.

Di quanto dee praticarsi nella Nostra Città, e Diocesi di Bologna circa la materia contenuta negli accennati Decreti.

112. NEi primi due Decreti viene stabilito dalla Sacra Congregazione de' Riti, che le Confraternite de' Laici, erette nelle Chiese Parocchiali, debbono avere ogni dipendenza dal Paroco anche nelle funzioni non Parrocchiali, e ciò fu anche esteso alle Confraternite erette nelle Cappelle, e negli Oratorj tanto pubblici, quanto privati, annessi però, o dipendenti dalle Chiese Parocchiali. Gli Avvocati che scrissero *pro veritate*, prima che si facessero i Decreti, concorderono in questa massima, e la stabirono con molte autorità; ed il Sig. Cardinale Colloredo nel suo Voto così a proposito soggiunse, cioè dovere le Confraternite de' Laici erette nelle Chiese Parrocchiali, o annesse ed esse, aver dipendenza dal Paroco nell'esercizio delle funzioni Ecclesiastiche non Parrocchiali *non tanto pel jus Parrocchiale, quanto pel dominio, superiorità, e direzione che ha il Parroco, ed ogni altro Prelato, e Rettore nella propria Chiesa e nei membri tutti della medesima; onde le Confraternite ivi erette debbono avere dal Parroco tutta quella dipendenza, che aver dee chi sta in casa d'altri, e come più diffusamente si prova in ambedue le Scritture, dove si riferiscono ancora i Decreti uniformi di più Sacre Congregazioni.*

113. E però in ciò che appartiene a questi due Decreti ordiniamo, che assolutamente si osservino nella Nostra Città, e Diocesi.

114. Ne' Decreti quinto, sesto, settimo, ed ottavo, viene stabilito, che le benedizioni, e distribuzioni delle candele, e delle Ceneri, e delle Palme, del Fuoco, de' Semi, e dell' Uova, e cose simili, e che tutte le funzioni della Settimana Santa non siano fra i jus *mere* Parrocchiali, e per conseguenza potersi fare dei Cappellani delle Confraternite nelle loro Chiese, e fra le funzioni Parrocchiali si annoverano le benedizioni delle Donne dopo il Parto, quelle del Fonte Battesimale, e le Messa solenne nel Giovedì Santo.

115. Parlando delle benedizioni delle Donne dopo il parto, della benedizione del Fonte Battesimale, della celebrazione della Messa solenne del Giovedì Santo, oltre i citati Decreti, tutte le predette funzioni si danno privativamente el Parroco anche nei Concilj Provinciali di Milano, tenuti sotto S. Carlo Borromeo; e però ordiniamo la puntale osservanza de' predetti Decreti: e quantunque de essi non siano annoverete tra le funzioni Parrocchiali le benedizioni e le distribuzioni delle Candele, delle Ceneri, delle Palme, del Fuoco, de' Semi, dell' Uova, e cose simili, nè tampoco tutte le Funzioni della Settimane Sante, preservandosi però negli stessi Decreti l'autorità de' Sinodi Diocesani, che avessero stabilita qualche cosa in contrario, e leggendosi nel Sinodo Diocesano della chiamem. del Sig. Cardinal Colonne Arcivescovo di questa Città, tenuto *l' anno* 1734. *alla part.* 1. *cap.* 11.: *Abstineant quicumque Sacerdotes Sæculares, sive Regulares, ab omnibus benedictionibus faciendis, puta Mulieris post partum, Cinerum, Candelarum, Olivarum, vel cujuscumque comestibilis allarumve frugum, etiamsi res hujusmodi pauperibus forent distribuenda sub pœna Interdicti ipso facto ejusdemmet Oratorii* : e prescrivendosi nel Sinodo del Sig. Card. Giacomo Boncompagni, tenuto l'*anno* 1668. *al lib.* 4. *cap.* 5. *Feria quinta majoris hebdomadæ inhibemus Sacrum celebrari in Confratrum Oratoriis sub pœna Suspensionis ipso facto Sacerdoti celebranti, nec die Parasceves Crucifixum exponant deosculandum, verum pro adoratione ad Parochialem se conferant* : ordiniamo, che nella Nostra Città, e Diocesi non si facciano nelle Chiese, e negli Oratorj delle Confraternite nemmeno le benedizioni del Fuoco, de' Semi, dell' Uova, e cosa simili, nè le funzioni della Settimana Santa, nè tampoco le benedizioni e distribuzioni delle Candele, delle Ceneri, e delle Palme, eccettuate la benedizione e distribuzione delle dette cose, che si fa negli Oratori delle Confraternite privatamente per gli stessi Confratelli; at perchè intendiamo esser in questo particolare introdotta la consuetudine; sì perchè il Sig. Card. Colloredo nel suo Voto parlando di queste benedizioni; disse: *Quanto poi alle altre benedizioni espresse nel Dubbio, crederei che non appartenessero al Parroco privative, massime facendosi privatamente, e per i soli Confratelli* : ed in questi termini fu così risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio in tempo che n'eravamo Segretario, *nel giorno* 24. *di Settembre* 1718. in una causa di Novarre, in cui essendosi disputato il seguente Dubbio: *An liceat Cappellano dictæ Societatis facere benedictionem, & distributionem Candelarum in dicto Oratorio pro Confratribus, & Sororibus, in Festo Sanctissimæ Purificationis* : fu risposto: *Affirmative.*

116. Non occorre parlar del suono delle Campane nel Sabbato Santo, se sia del jus Parrocchiale, del che si ragiona nel Dubbio noto, determinandosi che si osservi le Costituzione di Leone X. della quale ancor Noi abbiamo trattato *nella Notificazione* 20. *del Volume primo*: e però per far viaggio parleremo del Dubbio decimo, undecimo, e duodecimo, ne' quali vien risoluto, non essere jus Parrocchiale la celebrazione

zione delle Messe solenni o per i vivi, o per i morti, e potessi far celebrare dalle Confraternita nelle loro Chiese nelle Feste solenni delle stesse Chiese, ovvero Oratorj; non essere l'Esposizioni delle quattor' Ore, e la Benedizioni dei jue meramente Perrocchiali, nè tampoco l'Esposizione delle Reliquia, coll' aggiugnere cha circa la benedizioni colla Reliquia, ed Immagini si osservino i Decreti altre volte fatti.

117. Trattandosi delle celebrazione delle Messe solenni o per i vivi, o per i morti, nelle Chiese a negli Oratorj dalle Confraternite, situati dentro i limiti delle Perrocchia, entica e più che centeneria è la consuetudine di questa Città, a di questa Diocesi, che si cantino o dal Curato, il quala e' invita dai Confratelli, o da altro Sacerdote deputato dallo stesso Curato: il che è tanto vero, che nella causa del Parroco di S. Mammane di queste Citta, e della Confraternita della Beatissima Vergine della Libertà, che fu trettata nella Sacra Congregazione del Concilio *nel giorno* 15. *di Maggio* 1728. ciò fu supposto per indubitato, a la questione si riduce al Diecono ed al Suddiacono, evendo pretesto il Parroco che a lui appertenesse quelli eleggere, ed avendo la Confraternita creduto che a se appartenesse, come risolvette la Sacra Congregazione, nella quale essendosi proposto il seguente Dubbio: *An Parochus vel interveniens ad canendam Missam, vel ad dandam Benedictionem, habeat jus sibi eligendi Diaconum, Subdiaconum, caeterosque Ministros:* fu risposto: *Negative.*

118. A proposito della qual cosa essendosi in questa Città introdotta una pratica, che nelle Confraternite si fa cantare del Cappellano, o da altro Sacerdote le Messa, ma senze Diacono e Suddiacono, ad alle volte con due Preti, o Chierici vestiti di cotta, colla Musica, e bene spesso coll' invito stampato, ed effisso ne' luoghi soliti della Città; e preteodendosi che questa Messa non sia Messa solenne, e però poterla far centare del Cappellano, o da altro Secerdote aletto da' Confratelli, lamentendosi di ciò i Curati: è d' uopo il prendere qualcha espediente, per levare, se sarà possibile, ogni dissapore.

119. I Decreti *del* 1703. parlano delle Messe solenni; la consuetudine introdotta risguerda le Messe solenni. Differente è senza dubbio la Messa solenne dalla Messa cantata; essendo la solennità intrinsece el Rito, e consistendo la solennità nella pluralità de' Ministri, e così del Diecono, e nel Suddiacono; ad eicodo il canto astrinseco alla Messa, e non appettenendo al modo d'offerire il Sacrifizio, come beo distingue il Pasque igo *de Sacrificio nova legis alla qu.* 344. *n.* 4. Ed in fatto le Messe, che si celebrano per le enime de' defunti nella Basilica di Sen Lorenzo fuori delle mura di Roma, non si dicono Messe solenni, ma Messa cantate; celebrandole il Sacerdote coll' assistenza d'un solo, e cantendo, e rispondeodo, a cantendo i Canonici nel Coro; ed essendo stata proposta nella Sacra Congregezione del Concilio una causa *Neapolitana Celebrationis Missarum*, nella quale si pretendeve, che i PP. del Carmine non avessero adempiuto l'obbligazione loro in oste di cantare ogni giorno una Messa, mentre l'eveveno cantata senza l'assistenza del Diacono, a del Suddiacono, e non essendo stata risoluta nella Congregazione tenuta *al* 28. *d' Agosto del* 1683. riproposta nella Congregazione tenuta *al* 29. *di Gennajo del* 1684. e disputerosi il seguente Dubbio: *An Missa quotidie cantanda deberit, & debeat cantari cum assistentia Diaconi, & Subdiaconi, vel saltem Acolythi:* la Sacra Congregazione riflettendo che l'obbligo era non d'una Messa solenne, ma d'une Messa canteta, rispose: *Satisfactum fuisse, & satisfieri voluntati Testatoris, cantando Missas etiam sine assistentia Diaconi, & Subdiaconi.*

120. Camminando su questi principi sembrerebbe dovessi *de jure* rispondere, non offenderfi dalle Confraternite il diritto Parrocchiale, avvegnachè ristretto alle Messe solenni, ogni volta che si canti la Messa nelle Confraternite, e negli Oratorj senza l'assistenze del Diacono e del Suddiecono: ma perchè a Noi molto preme la buona concordia fra i Parrochi, a le Confraternite, e che dai Confratelli si usi il dovuto rispetto al Curato; e perchè a poco a poco sostituendo la Messe cantete alla solenni i Parrochi resterebbero esclesi per sempre dal cantare le Messa negli Oratorj, a nelle Chiese delle Confraternite, ordiniamo che non si cantino le Messe negli Oratorj delle Confraternite senza Diacono, e Suddiacono senza Nostra licenza, o del Nostro Vicario Generela, che non sarà mal conceduta per quelle Domeniche, nelle quali si fa nella Parrocchia la Processione col Veoerabile, per non distorra la genti dell' intervenirvi; e quando sarà per gli altri giorni conceduta, sarà conceduta con esortare i Confratelli ad invitare per atto di buona corrispondenza il loro Perroco a centare la Messa.

121. E circe l'Esposizione della quarant' Ore, e la Benedizione, preservandoi Decreti *del* 1703. le Costituzioni Sinodali, ed essendo prescritto nel Sinodo del Nostro Predecessora il Sig. Card. Boncompagni *al lib.* 4. *cap.* 5. come in appresso: *Cum de exponendo Venerabili quandoque contingat, in Ecclesiis, aut publicis Confratrum Oratoriis a Parocho praestetur, seu a Sacerdote per Parochum deputato, qui exponat, & Sole occidente reponat:* ordiniamo che ciò puntualmente si osservi: tanto più che concorda coll' altro Sinodo del Sig. Cardin. Colonne *alla part.* 2. *cap.* 12. *Si quando publice sit exponenda Eucharistia, id ab ipso Parocho praestetur*, perla degli Oratorj delle Confraternite, *& ab eodem advesperascente die reconda'ur, sub pana Interdicti ejusdem Oratorii, & ulterius viginti quinque aureorum cuicumque alii Sacerdoti id aggredienti, tamquam Parochia jura perturbanti:* e quentunque non sia ristretta la Nostra autorità a questi termini, e ci sia ben noto, cha a tenore della medesima porremmo far fare l'Esposizione dal Venerabile, e far dare la Benedizione de altri Sacerdoti, come fu risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio in

una

una causa di Novarra *al* 24. *di Settembre* 1718. nella quale essendo stato proposto il seguente Dubbio: *An cum licentia Episcopi, & sine consensu Parochi, fieri possit in Oratorio Confratrum Expositio infra annum, & praecipue quadraginta Horarum*; fu risposto: *Affirmative*; ed in un' altra d'Alessandria *al* 21. *di Febbrajo* 1728. nella quale essendosi proposto il seguente Dubbio: *An Confraternitas possit sine licentia & interventu Parochi exponere in suo Oratorio Sanctissimam Eucharistiam*: fu risposto: *Affirmative, accedente licentia Episcopi*, e dopo il tempo del Nostro Segretario essendo stato proposto nella stessa Sacra Congregazione *al* 24. *di Settembre* 1735. in una Causa di Trivento il seguente Dubbio: *An liceat ejusdem Confratribus in eorum Ecclesia retinere, & exponere Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sine licentia Parochi*; fu risposto *Affirmative de licentia Episcopi*: nulladimeno desiderando Noi, che i Nostri Curati abbiano tutto il loro decoro, ben volentieri ci asterremo dall'uso della Nostra autorità, volendo che giusta le Costituzioni Sinodali, e l'Esposizioni dell'Eucaristia, e le Benedizioni nelle Chiese, e negli Oratorj delle Confraternite, diansi dai Curati, o da altri Sacerdoti di loro commissione.

122. Tralasceremo il decimo quarto Dubbio, il decimo quinto, il decimo sesto, il decimo settimo, essendosi di questo decimo settimo di sopra parlato. Tralascieremo pure il decimo ottavo, ed il decimo nono, in cui si discorre della Messa o cantata, o letta, da dirsi avanti la Messa Parrocchiale, avendo già *nella Nostra Notificazione* 34. *del Volume primo* dimostrato, che se il Parroco non ha jus d'impedire la celebrazione della Messa prima della Messa Parrocchiale, l'abbiamo N. 1, e di questo ci serviremo, ogni qual volta vedremo che il servizio di Dio patisce pregiudizio.

123. Subentrano i Dubbj vigesimo, vigesimo primo, vigesimo secondo, e vigesimo terzo, il primo de' quali, cioè il vigesimo risguarda l'Officio funebre da farsi sopra i cadaveri, che si seppelliscono nelle Chiese, o negli Oratorj pubblici delle Confraternite, e gli altri susseguenti appartengono alle Processioni, che si fanno secondo il loro istituto dalle Confraternite, ed al punto se in esse possano i Cappellani delle Confraternite portar la Stola.

124. E' cosa stabilita potersi coll'autorità del Vescovo far le sepolture nelle Chiese delle Confraternite, come ampiamente fu dimostrato *nella Romana Oratorii al* 13. *di Gennajo* 1689. *§. Nullum igitur praejudicium* avanti la chia. mem. del Sig. Cardinale Priuli, stampata dopo l'Antonello *decis.* 17. ed è cosa ancora certa, che ottenuta la licenza di poter nella Chiesa fare la sepoltura, si possano in esse seppellire quelli che in esse vorranno esser sepolti; ed essendosi in una causa di Valva e Sulmona proposta nella Sacra Congregazione del Concilio *al* 10. *di Maggio* 1727. nel tempo che n'eravamo Segretario, disputato il seguente Dubbio: *An liceat in Ecclesia*, che apparteneva ad una Confraternità, *habere sepulchra, & respective possint cadavera tumulari absque licentia Parochi, & in praejudicium jurium Parochialium*: fu risposto: *Licere habere sepulchra accedente licentia Episcopi, & posse in eis cadavera tumulari, si exigatur: sepultura, absque licentia Parochi, sed salvis juribus Parochialibus*. Ed essendosi alle volte conceduta la licenza, che nelle Chiese, e negli Oratorj delle Confraternite si possa fare una sepoltura per li Confratelli, ed essendo nata controversia se morendo un Confratello senz'aver detto di voler essere seppellito in essa, dovesse esser seppellito, o pure nella Parrocchia; l'opinione ricevuta è a favore della Parrocchia, come ampiamente dimostrano il Sebast. de Med. *alla quaest.* 8. *nu.* 41. il Samuel. *nello stesso Trattato de Sepulturis alla controv.* 10. *concl.* 1. il Matteucc. *in Officiali Curiae al c.* 48. *num.* 3. il Pignatell. *consult.* 17. *n.* 18. *al tom.* 1. il Panimoll. *al tom.* 1. *decis.* 5. *annot.* 3. *num.* 53. e nella Sacra Congregazione in una causa di Napoli essendo stato disputato il seguente Dubbio: *Se i Fratelli delle Confraternite si possano seppellire nella sepoltura della loro Chiesa, non facendo elezione d'altra*: fu risposto, *Negative*: e ciò *al* 13. *di Febbrajo* 1666. come può vedersi *nel lib.* 25. *de' Decreti alla. p.* 29.

125. Ciò supposto disputandosi nel Dubbio vigesimo: *An ad Parochum spectat facere Officium funebre super cadaveribus sepeliendis in saepe dictis Ecclesiis, & Oratoriis publicis Confraternitatum*: ed essendosi risposto al Dubbio nel modo seguente: *Affirmative, quando tumulandus est subjectus Parocho, intra cujus fines est Ecclesia, vel Oratorium*: preservandosi però negli stessi Decreti l'autorità de' Sinodi Diocesani, e venendo disposto in quello del Sig. Card. Giacomo Boncompagni *al lib.* 5. *c.* 6. *Quod si Confrater moriens sponte sepulturam elegerit in Oratorio, assistat Parochus Officio, Missam cantet, & idem servetur in Anniversariis, quoties facienda sit Absolutio, nec Cappellanus Societatis jura Parochialia perturbet sub poena suspensionis ipso facto, aliisque arbitrio Nostro infligendis*; ordiniamo che nella Nostra Città, e nella Diocesi l'officio funebre si faccia dal Parroco, se qualcheduno elegge d'esser sepolto nella Chiesa, o nell'Oratorio della Confraternita situata dentro la sua Parrocchia, o il Morto fosse, o non fosse della detta Parrocchia. Oltre l'autorità Sinodale, questo sistema viene molto avvalorato dalle ragioni, che possono vedersi appresso il Maranta *nel tom.* 4. *al respons.* 21. ed appresso il Pignatello *nel tom.* 9. *alla consult.* 73. *n.* 131. *e seguenti*; ed a Noi fa gran forza il Testo *nel cap. Cum in Ecclesia, de Simonia*, ove si pareggiano l'Esequie de' Morti colle Sepolture, Benedizioni nuziali, ed altri Sagramenti: *Nec non & pro Sepulturis, & Exequiis mortuorum, & Benedictionibus nubentium, seu aliis Sacramentis*; nè dee tralasciarsi che nella causa della Confraternita della Salute della Terra di Mediciua, luogo di questa Diocesi, essendo stato fra gli altri Dubbj disputato ancor questo: *An liceat Confraternitati Salutis sepelire in propria Ecclesia cadavera Confratrum, &*

Consororum, qui ibidem elegerint sepolturam; & an ejusdem Cappellanus absente Parocho valeat Officium, aliasque functiones super iisdem cadaveribus explere: ed esso fu risposto dalla Sacra Congregazione del Concilio *ai 28. di Luglio del* 1724. nel tempo del nostro Segretariato: *Affirmative quoad primam partem; quoad secundam negative, nisi Parochus vocatus renuat, vel alium Sacerdotem non substituat.*

126. Delle Processioni poi, che sono la materia del Dubbio vigesimo primo, e degli altri seguenti, essendo disposto nel Sinodo del Sig. Card. Coloona *part. 2. c. 12.* come in appresso: *Processiones nullas faciant sive intra, sive extra Oratorium, seu Ecclesiam, nisi juxta cujuscumque Confraternitatis Statuta, quibus semper intersit Sacerdos sine Stola de ipsius Parochi consensu. In iis vero Crux nulla more Parochorum gestari solita, sed Crucifixi tantum pracedat Imago*: e concordando il Sinodo del Sig. Card. Boncompagoi *nel luogo citato; Processiones nullas instituant, nisi illas, qua per approbata statuta conceduntur, comitante semper Sacerdote de licentia Parochi, tamen sine Stola, pracedente Crucifixi Imagine, solita gestari a Confratribus*: ordiniamo, che tutto ciò appuntino si eseguisca nella Nostra Città, e Diocesi: essendo aoche questo il sentimento della Sacra Coogregazione del Coocilio, in cui *a' 15. di Maggio del* 1728. essendo stata discussa le ceusa fra il Parroco di *S.* Maomane di questa Città, e la Compagnia della Beata Vergine della Libertà, e fra gli altri Dubbi essendo stato proposto ancor questo: *An Confraternitas ultima Dominica Septembris ducere possit Processionem cum predicta Imagine ad Plateam magnam Civitatis cum assistentia Parochi, vel eo deficiente, proprii Cappellani, ac Populo benedicere tam in dicta Platea, quam sub stillicidio propria Ecclesia, & intus eandem*: a questo fu risposto, giusta il tenore delle Costituzioni Sinodali, nel modo seguente. *Affirmative, accedente tamen licentia Ordinarii, & comitante Parocho, vel alio Sacerdote de ejus licentia.*

127. Aggiugnendosi che aodando il Perroco alla Processione, non lasci di portere la Stola, essendo del dovere che anche nell'ornato esteriore resti distinto dai semplici Cappellani: al qual fine il gran S. Carlo Borromeo volle, che i Parrochi semplici portassero un certo Cappuccio, ed insegna loro propria, che chiamano *Becca*, la quale projbi ad ogni altro, eziandio ai Coadiutori non perpetui, e Vicari Curati amovibili, ed ai Parrochi propositi concesse l'uso della Cappa e d'un Bastone di argento, e volle che con tali ornamenti sempre comparissero nella Processione, sottoponendo anche a pene i trasgressori, come si può vedere nel Coucilio Provinciale quarto *al tit. de Parochis & Parochialibus*, e nel Sinodo Diocesano undecimo: ed è stile particolare di Roma, che i Cappellani delle Confraternite nelle Processioni portino la Stola, come ben evverte il Greziano *nella discett. 298. n. 66.* provenendo ciò de una speciale concessione dello Statuto del Clero Romano *al c. 7. §. 7.* come enche ben avverte il Pignatello *nella consult. 73. al num. 21. tomo 8.*

128. Nel Dubbio vigesimo querto de' nostri Decreti si discorre: *An Episcopo accedenti ad Ecclesias publicas Confraternitatum, qua non sint Regularium, neque proprium Rectorem Beneficiatum habeant, porrigendum sit Aspersorium a Parocho, in cujus territorio sunt sita dicta Ecclesia*: ed a questo Dubbio fu risposto *Negative*. I due Avvoceti che scrissero *pro veritate*, furono di questo stesso sentimeoto; e ad essi aderì la chiam. mem. del Sig. Card. Colloredo Ponente, non ostante la gran propensione che aveva verso i Parrochi. Ecco le perole del di lui Voto sopra questo Dubbio: *Responderem: Negative: essendo questo un atto totalmente disparato dal jus Parocchiale, che significa solamente l'ossequio della Chiesa recipiente, e perciò dee prestarsi dal dignore della medesima.* A Noi fa grao breccia il vedere, che se un Vescoro ve ed una Chiesa Collegiata, l'Aspersorio se gli dà dalla Persona più degne di essa, e non da veruna Dignità della Cattedrele, giusta le Risoluzioni riferite appresso il Barbosa *in Summa Bullarum in verb. Aspersorium, ed in Collect. Decis. Apost. cap. 46. n. 2.* ed appresso il Pignatello *nella consult. 18. del tom. 3. e nella consult. 83. del tom. 5.* elle quali si deve aggiugnere la Risoluzione riferita del P. Merati *nella part. 2. del tom. 1. della sua Opera sopra il Gavanto nel suo accurato Indice de' Decreti al num. 260. Episcopo ingredienti aliquam Ecclesiam sua Diacesis, associato a Dignitate & Canonicis sua Cathedralis, debet porrigi Aspersorium a digniori illius Ecclesia, ad quam Episcopus accedit, non autem a Dignitatibus, & Canonicis Cathedralis Episcopum associantibus*: ed *al num. 263.* vi è pure una Risoluzione fatta per questa nostra Città di Bologna: *Aspersorium Aqua benedicta Cardinali etiam Legato, seu Ordinario Loci aliquam Ecclesiam sua Diacesis, seu jurisdictionis quacumque de causa ingredienti, non ab Archidiacono, seu aliis de Capitulo cujuscumque Ecclesia porrigi debet, sed a digniori illius Ecclesia, ad quam Cardinalis etiam Legatus, seu Ordinarius accedit*; ed il contrario si ammette, quando il Vescovo accompagnato da tutto il Capitolo, e dai Canonici vestiti in abito Canonicele, andasse a qualche altra Chiesa; dandosegli ellora l'Aspersorio dal più degno del Capitolo della Cattedrale, giusta il tenore dell'altro Decreto *al n. 309. Aspersorium Aqua benedicta Episcopo debet porrigi per digniorem de Capitulo Cathedralis, quando Capitulariter, & cum Indumentis Canonicalibus, proceditur ad Ecclesias quascumque Diacesis*. Nulla si ritrova in contrario nelle Costituzioni Sinodeli. Nelle Visite che abbiamo fatte delle Confraternite, ebbiamo veduto che alcune volte il Curato, altre volte il Cappellano è stato quello che ci ha dato in mano l'Aspersorio. E però in avvenire vogliamo che il Parroco in questo particolere non s'ingerisca; dovendoci venerare le Risoluzioni delle Sacre Congregazioni, e non dovendo essere in balia d'ogni particolare il fare a modo suo senz' altro fondemento, che quello del proprio capriccio.

129.

129. Non v'è cosa da osservare nel Dubbio vigesimo quinto: e chiara pure è la Risoluzione del Dubbio vigesimo sesto, e vigesimo settimo ove viene stabilito, non potersi ritenere il Venerabile nelle Chiese delle Confraternite, che non sono Parrocchiali, o Regolari, senza un Indulto speciale della Santa Sede, e che anche ottenuto l'Indulto, non se ne può fare la pubblica Esposizione senza la licenza dell'Ordinario, essendo massima già ricevuta, non potersi nelle Chiese inferiori conservare il Santissimo Sagramento senza un espresso Indulto Appostolico, giusta la Risoluzione *nell'Acheruntina e Maceraten. ai 3 di Marzo 1668. nel libr. 25. de' Decreti alla pag. 552. e nella Nonantulana ai 13. di Gennaro 1685. nella risposta al quinto Dubbio nel lib. 35. de' Decreti alla pag. 20.* e concordano anche le altre più antiche Risoluzioni appresso il Genuense *in Praxi Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ al cap. 110. n. 2.* ed appresso il Ventriglia *nell' annat. 21. al §. unic. n. 16.* e nella causa che su fra la Parrocchia di S. Maria Maddalena di questa Città, e la Compagnia di S. Maria Coronata, che fu agitata nella Sacra Congregazione del Concilio *ai 5. di Marzo del 1689.* essendo stato proposto fra gli altri il seguente dubbio: *An Confraternitas Sanctæ Mariæ Coronatæ, seu Suffragii Bononiæ, aggregata Archiconfraternitati Suffragii de Urbe, sine speciali Sedis Apostolicæ Indulto possit in sua Ecclesia retinere Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque in aliquo anni tempore publicæ adorandum exponere absque interventu, seu licentia Parochi*: fu risposto *ai 17. di Novembre* 1691. che si dassero i Decreti *in Lunen. Sarzanen. die 18. Augusti 1690.* ed in questi essendo stato proposto fra gli altri il seguente Dubbio: *An Confraternitates retinere possint in earum Oratorio sine peculiari Sedis Apostolicæ Indulto Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque in aliquo anni tempore publicæ adorandum exponere*, fu risposto: *Negative quoad primam partem; & quoad secundam negative, nisi adsit licentia Episcopi*. Dell' Esposizione del Santissimo Sagramento abbiamo diffusamente trattato *nella Notificazione 30. del Volume primo*, alla quale ci rimettiamo.

130. Restano gli altri Dubbj, che risguardano per lo più l'amministrazione delle Obblazioni e Limosine, che si raccolgono nelle Chiese delle Confraternite: e quanto ad essi, ne' Decreti vien risoluto, che il Parroco non possa ingerirsi nell' amministrazione delle medesime, o ritenere le chiavi delle Cassette; che possano le Confraternite amministrare i proprj Beni, e disporre d'essi senza veruna dipendenza dal Parroco; che le Confraternite o erette nella Chiesa Parrocchiale, o fuori di essa, possano fare i loro Statuti, e Congregazioni, senza intervento, o licenza del Parroco: e che quando il Parroco ad esse interviene per comando del Vescovo, o come suo Delegato, non abbia voto.

131. Come più volte è stato detto, preservano questi Decreti generali le antiche consuetudini delle Diocesi, e le Costituzioni Sinodali: e le nostre sono molto favorevoli ai Curati.

132. Nel Sinodo del Sig. Card. Boncompagni *al lib. 4. cap. 7.* vien proibito a chi che sia il questuare per la Città, e per la Diocesi, senza una licenza in iscritto del Vicario Generale; e s'incarica ai Parrochi il vegliare sopra l'esecuzione di questo Decreto. In un di lui Editto pubblicato *ai 27. d' Aprile del 1700.* e per conseguenza prima de' Decreti: così vien disposto rispetto alle Confraternite: *Non si spongano Bacinelle, o Cassette per raccogliere limosine, nè anco mentre gli stessi Confratelli ascoltano la Messa, nè tampoco si mandi alla cerca per la Città, per le Chiese, o alle Porte di esse con Bacili, Borse, e Cassette, e rispetto a quelle che sono della Diocesi, non si raccolga sorta alcuna di limosine per Castelli, Terre, Ville, e Comunità*: e nella causa altre volte memorata della Terra di Medicina di questa Diocesi, proposta, e discussa nella Sacra Congregazione del Concilio, essendo stato fra gli altri proposto ancor questo Dubbio: *An eidem Confraternitati liceat quæstuare tam intra, quam extra territorium Castri Medicinæ in casu*: sotto il giorno 28. *di Luglio del 1723.* fu risposto, *Arbitrio Ordinarii*, e nella Causa del Parroco di S. Mammante di questa Città colla Compagnia della Madonna della Libertà, proposta pure, e discussa nella Sacra Congregazione del Concilio *ai 15. di Maggio del 1728.* essendo stato fra gli altri Dubbj proposto ancor questo: *An Confraternitas occasione dictorum Exercitiorum quæstuare possit per Ecclesiam pro Animabus Purgatorii; & quatenus affirmative, cui cedere debeant dictæ eleemosynæ*: fu a d esso risposto: *Quoad primam partem affirmative de licentia Ordinarii, & eleemosynas esse erogandas in suffragium Animarum purgantium*; ed essendo stato proposto pure, e discusso quest' altro Dubbio: *An Missæ cum prædictis eleemosynis celebrari debeant in Ecclesia Confraternitatis, vel potius in Ecclesia Parochiali*: ad esso fu risposto: *Affirmative quoad primam partem: negative quoad secundam*. E quanto alla Compagnia del Santissimo Sagramento eretta nella Chiesa Parrocchiale, già dalla c. m. del Sig. Card. Paleotti *nel suo Archiepiscopale alla p. 467. part. 5.* fu determinato, che due fossero le chiavi della cassa delle Limosine, una che si tenesse dal Curato, e l'altra dal Massajo; e coerenti sono le regole pel buon governo della stessa Compagnia fatte per questa Città e Diocesi; e da Noi anche confermate, come può vedersi *nella Notificazione 72.* del Volume secondo, *al n. 19.* e questa pratica in alcune Parrocchie s'estende ancora a tutte le altre Confraternite, erette nella stessa Chiesa Parrocchiale, e dove questa pratica è introdotta, vogliamo che si osservi.

133. Ma o si tratti di Confraternite erette nelle Chiese Parrocchiali, o di Confraternite situate dentro il recinto della Parrocchia, secondo il Sinodo del Sig. Card. Colonna *alla part. 2. c. 11.* gli Ufficiali delle Confraternite debbono ogni anno esser eletti, e all' elezione deve il Parroco intervenire, ed i passati Ufficiali debbono render conto della loro amministrazione avanti di lui: *Officiales eligantur quotannis coram Vicario Foraneo, seu Parocho, alioquin ipsa electio sit irrita & nulla ex Decreto Congregationis Episcoporum. Præteriti quidem recentibus electis rationem reddituum, suæque administrationis reddant coram eorum Vicario*

Foraneo, seu proprio Parocho, sive alio deputando, ut earumdem rationum supputatio valide fiat: e concorda il Sinodo del Sig. Card. Boncompagni *al lib. 4. cap. 5. Innoventur quotannis Officiales coram Parocho, aut Vicario Foraneo, & neglecto, & non vocato eorum altero, inofficiosam & irritam declaramus electionem. Peracto scrutinio, & rite facta electione, rationes reddant qui officio functi sunt, & de administratis redditibus fiant supputationes*: e nella citata causa fra il Parroco di S. Mammete, e la Compagnia della Madonna della Libertà essendo stato fra gli altri Dubbj proposto ancor questo: *An Parochus invitari debeat, ut præsideat Congregationibus faciendis tam in imbussulationibus & extractione Priorum & Officialium, quam in redditione rationum*: ad esso fu risposto: *Affirmative*.

134. Questi Atti sono di gran rilievo, e molto favorevoli ai Curati; e la Nostra intenzione è, che si mantengano in osservanza. Ma se taluno gli ha negligentati: se è passato molto tempo, e qualche Confraternita pretende d'aver acquistata la libertà, e l'indipendenza in essi dai Parrochi; se si sono fatte transazioni, e concordie fra alcune Confraternite, ed alcuni Parrochi; se queste transazioni sono in osservanza, e certamente da molto tempo, e quel che è peggio, se con qualche piccola ricognizione di danaro ogni anno si è convenuto di lasciar andare questi diritti sopra qualche Confraternita, come ben sappiamo, avendo di tutte queste cose le prove autentiche in mano, che dovrà dirsi? che dovrà farsi? Quanto al dire, diremo che la colpa non è nostra, nè de' nostri Antecessori, ma degli stessi Curati o vivi, o morti: e quanto al fare ci protestiamo pronti a render giustizia a chiunque de' Curati o della Città, o della Diocesi, pretenderà l'insussistenza o della consuetudine, o del patto, o della convenzione.

CVI LETTERA

*Al Sig. Canonico Giambattista Scarselli Cancelliere Arcivescovile, circa chi vorrebbe essere ordinato col Breve d'*extra tempora *in giorni non festivi di precetto, e chi vorrebbe in un giorno stesso gli Ordini Minori, e il Suddiaconato. Quanto siano insussistenti le ragioni addotte da chi fa tali istanze. Se sotto nome di giorno festivo intendasi ancora quello, in cui si fa Officio doppio, ma in cui il popolo non si astiene dall'opere servili. In quale di questi di secondo il linguaggio della Santa Sede, debbansi gli Ordini conferire. Essere espressamente proibito il conferire gli Ordini Minori, e il Suddiaconato nello stesso giorno, e sotto quali pene.*

1. Con tuttochè Ella possa essere buon testimonio, che ben volentieri ci esponiamo alla fatica di conferire gli Ordini, quando ve ne sia il bisogno, e ne sia fatta l'istanza, sappiamo nulladimeno che v'è chi non si contenta: e lo ricaviamo dalle istanze che si fanno a' Laici, e che Ella riferisce a Noi, di taluno che vorrebbe gli Ordini Minori in un giorno non festivo di precetto, ma d'Officio doppio, di taluno che avendo spedito il Breve dell'*extra tempora*, e pretendendo di godere il privilegio d'esser ordinato fuori de' tempi, domanda che gli siano conferiti gli Ordini Maggiori in qualche giorno pure festivo di Rito doppio, ma non di precetto: al che si può ancora aggiugnere l'istanza ultimamente fatta da un Superiore Regolare, che ad un suo Professo di poco tempo si conferisse la Tonsura cogli Ordini Minori, ed anche il Suddiaconato nel medesimo giorno, allegando la povertà del suo Convento, e il bisogno che ha delle Messe: le qual cosa veramente ci è giunta assai nuova, sì perchè non pensiamo, che il bisogno della limosina della Messa sia motivo adeguato per fare conferire gli Ordini, e particolarmente con tanto precipizio; sì perchè se noo si sentono altro che lamentazioni, che non si trovano più limosine per le Messe manuali, o siano avventizie, che nelle Sacristie e nelle Chiese non si fanno più obblazioni per aver suffragj, questa lamentazione esclude la necessità di aver Sacerdoti per potere aver Messe, e avendo Messe, soccorrere colla limosina delle medesime all'indigenza del Convento. Ed il replicare, che vi vogliono Sacerdoti per soddisfare ai pesi fissi delle Messe, qualifica per impropria lamentazione, che la Città è scarsa di limosine di Messe manuali, o siano avventizie, e che i Religiosi de' Conventi per questo conto muojono di fame.

2. Ma di qui facendo un breve passaggio alla materia proposta, vogliamo in un colpo liberare almeno Noi, se noi Lei, dall'inquietudine: per lo che a chi le farà l'istanza di ricevere gli Ordini Minori in giorno di Rito doppio, ma non festivo di precetto, risponderà che non lo vogliamo fare; a chi farà istanza o pel Breve ottenuto dell'*extra tempora*, o pel privilegio d'esser ordinato fuori de' tempi, di ricevere gli Ordini maggiori in qualche giorno al Rito doppio, ma non festivo di precetto, risponderà francamente in nome Nostro, che non lo vogliamo fare; e collo stesso tenore di risposta risponderà ancora a chi le farà istanza di ricevere in un giorno la Tonsura, gli Ordini Minori ed il Suddiaconato: non volendo Noi regolare le Nostre azioni colle opinioni dubbie, ma sicure, e colle opinioni delle Sacre Congregazioni di Roma, che prevalgono a quelle degli Autori privati, che scrivono ciò che loro aggrada, senza riflettere all'Ecclesiastica disciplina, della quale la Santa Sede è, e deve essere la regolatrice.

3. Sappiamo ancor Noi, che leggendosi nella Rubrica del Pontificale Romano *al tit. de Ordinibus conferendis* le seguenti parole: *Minores vero Ordines possunt dari singulis Dominicis, & festivis diebus duplicibus ubicumque, mane tamen*: molti Autori hanno creduto, che sotto nome di giorni festivi doppj si possano intendere ancora quelli, ne' quali si fa l'Officio doppio, ancorchè in essi il Popolo non si astenga dall'opere servili, chiamandosi ciascheduno di quei giorni nelle Rubriche del Breviario, e del Messale, *Festum duplex*. Veggasi il Diana *nell'Edizione coordinata al tom. 2. tratt. 5. risol. 98.* Ma sappiamo altresì, non esser questa sentenza am-

ammessa da tanti altri gravi Autori, riferiti dallo stesso Diena *nel luogo citato*, e dover questa seconda opinione prevalere alla prima; imperocchè appunto per escludere la prima, e stabilire che gli Ordini Minori si dovessero conferire ne' giorni festivi di precetto, ne' quali il Popolo s'astiene dall'opere servili, e non negli altri giorni, ne' quali solamente si fa l'Officio doppio nella nuova ricognizione e correzione del Pontificale Romano, fatta per ordine del Pontefice Urbano VIII. *nel tit. de Ordinibus conferendis* fu aggiunto, che si potessero conferire gli Ordini minori in tutte le Domeniche e giorni festivi *ex praecepto*: e benchè nel *tit. de Ordinibus Minoribus* non si ripeta la stesse correzione, ma solamente si dica potersi dare gli Ordini Minori, nelle Domeniche, e giorni festivi doppj; ciò però si fece nel modo predetto, perchè fu creduto sufficiente l'aver espresso nel titolo antecedente ciò che doveva intendersi sotto nome di giorni festivi.

4. Quanto abbiamo detto finora, è stato ricavato dal Cardinale de Lugo, Autore contemporaneo, e ben pratico de' sentimenti della Sede Appostolica, come può vedersi *nel lib. 1. de' Responsi Morali dub. 34.* Ecco le di lui parole: *Quia tamen obstinati erant in priori opinione defendenda, quam saltem in praxi probabilem, & tutam putabant, ideo jussu felicis recordationis Urbani VIII. in nova recognitione & correctione Pontificalis Romani in tit. de Ordinibus conferendis, expresse additum fuit, Ordines Minores conferre posse omnibus Dominicis, & diebus festivis ex praecepto, ut nemo amplius posset praetendere, ibi etiam comprehendi dies, qui in Breviario appellantur Festa. Nec obstat quod postea in titulo de Ordinibus Minoribus non repetatur eadem correctio, sed solum dicatur, posse dari Ordines Minores diebus Dominicis, & diebus festivis duplicibus; judicarunt enim satis fuisse in titulo praecedenti indicare, quid intelligi debeat nomine diei festivae, ad tollendam omnem praetensam aequivocationem.*

5. Subentra il discorrere di chi in vigore del Breve, o del privilegio d'essere ordinato fuori de' tempi, vorrebbe esser ordinato in qualche giorno, benchè non festivo di precetto, ma in cui si recita l'Officio di Rito doppio. Le forma antica di questi Brevi appresso il Corrado *in Praxi Dispensationum lib. 4. c. 4. n. 11.* è la seguente. *Et subinde ad Sacros Subdiaconatus, Diaconatus, & Presbyteratus Ordines tribus Dominicis seu aliis festivis diebus continuis, vel interpolatis, etiam extra tempora a Jure statuta promoveri possit.* E nella formola più recente de' Brevi dopo il Decreto della S. M. d'Innocenzo XIII. *dei 14. di Dicembre del 1693.* che è *il novantesimo terzo nel suo Bollario*, è levate l'alternative dei giorni continui, o interpolati, e dicesi espressamente, che non si conferiscano in giorni festivi continui, ma framezzati da qualche spazio di tempo: *Item*, sono parole del Decreto, *nunquam concedenda pro festivis diebus continuis, sed semper pro interpolatis aliquo temporis spatio arbitrio Episcopi definiendo.* Nella formola antica, e nella formola anche recente de' Brevi restano le parole *festivis diebus*; e però si riassume da taluno la controversia, che possano intendersi ancha de' giorni non festivi di precetto, ma d'Officio doppio. Fermata però le massime, che il linguaggio della Santa Sede nella collazione degli Ordini sia, che il giorno festivo non sie quello di doppio Officio, ma l'altro in cui per precetto il Popolo si astiene dall'opere servili, sembra che cessi ogni difficoltà, e che debba conchiudersi non potersi in vigore de' Brevi, o de' privilegj dare gli Ordini Maggiori, che ne' giorni veramente festivi di precetto.

6. E quando questa ragione per altro viva non appagesse chi inquieta Lei, e mediante la sua persone anche Noi, si compiacerà di fargli leggere la seguente Risoluzione delle Sacra Congregazione del Concilio, che Noi medesimi, quando n'eravamo Segretarj, abbiamo ricavata dai di lei Registri.

BRIXIEN. ORDINATIONIS.

Ut altercatio, quae inter Magistros Caeremoniarum saepe orta fuit, ex hujus Sacrae Congregationis oraculo dirimatur, Episcopus supplicat declarari.

An diebus festis duplicibus, non tamen de praecepto, possint Ordines Sacri conferri habentibus Breve dispensationis Apostolicae super interstitiis, vel extra tempora.

Sacra &c. die 15. Januarii 1689. respondit negative, sed tantum diebus festis de praecepto.

7. Resta l'esaminare l'istanza di chi vorrebbe i Minori, ed il Suddiaconato nello stesso giorno. La Decretale *nel c. 2. de eo qui furtive Ordinem suscepit* dice che il Cherico, che ha ricevuti gli Ordini Minori unitamente col Suddiaconato, non eserciti che gli ordini Minori; e se vuol esercitare il Suddiaconato, che si faccia Professo in qualche Religione: e da questo Testo inferiscono molti Autori, che l'Ordinato resta sospeso: Bonacina *de Suspensione particulari disp. 3. qu. 1. punt. 4. §. 1. n. 2. vers. Si vero susciptat*, e sotto *il n. 5.* Thesaur. *de Poenis Ecclesiae p. 1. in verb. Ordo c. 15. §. 2.* e benchè nel sopraccitato Testo non s'imponga veruna pena all'Ordinante; riflettono però i Canonisti, che nel Testo non s'impone veruna pena all'Ordinante, perchè l'Ordinato s'era di soppiatto, e senza saputa dell'Ordinante, esposto a ricevere il Suddiaconato: dal che inferiscono, che se l'Ordinante l'avesse saputo, e ciò non ostante gli avesse conferito il Suddiaconato, per lo meno sarebbe ancor egli restato sospeso dalla collezione degli Ordini, come avvertono sopra il detto Testo Zarabella *nel principio*, Giovanni Andrea *al n. 1.* Butrio *al nu. 1.* l'Ostiense *al n. 2.* Soccino *al n. 4. e seg.*

8. Altri poi considerando, che nel caso del Testo, chi aveva ricevuto gli Ordini Minori ed il Suddiaconato, gli aveva ricevuti contro la volontà del Vescovo, dicono se gli avesse ricevuti con consenso del Vescovo, non avrebbe incorsa veruna Sospensione; non potendo il Vescovo conferire nello stesso giorno due Ordini Maggiori,

giori, ma potendo nello stesso giorno conferire gli Ordini Minori, ed il Suddiaconato, quando vi concorra una giusta, e legittima causa di conferirli tutti insieme: Ferossin. *in cap. 1. n. 10. e seg. de temporibus Ordinationum*, Diana *nell' Edizion. coord. tom. 2. tratt. 5. risol. 97.*

9. Proseguendo le dispute che sono fra i Dottori, si cerca, se essendovi la consuetudine si possano conferire i Minori ed il Suddiaconato nello stesso giorno: ed alcuni rispondono di sì, Fagnan. *in cap. De eo al n. 41. de temporib. Ordinat.* Sanchez *consil. moral. lib. 7. cap. 1. dub. 53. n. 5. e molti seg.* ed altri rispondono di nò. Marol. *de Irregularitate lib. 3 cap. 24. n. 23. & lib. 4. cap. 11. n. 1.* Pax Jordan. *tit. 3. lib. 6. nu. 730. e seg. tom. 1.*

10. Ma lasciando da parte il punto della consuetudine, già che in questa Diocesi non v'è la detta consuetudine, francamente diremo esser proibito il conferire gli Ordini Minori ed il Suddiaconato nello stesso giorno. Celebre fu nella Sacra Congregazione del Concilio la causa *Bonon. Ordinationis*, che fu proposta *ai 29. di Gennajo 1707.* e risoluta *ai 7. di Maggio dell' anno medesimo*, come si vede nei Registri *al l. 57. fol. 23. a terg. e pag. 157.* Trattavasi nella detta Causa d'uno, che aveva ricevuti gli Ordini Minori ed il Suddiaconato nello stesso giorno, e che pretendeva di non esser sospeso, perchè non gli aveva ricevuti furtivamente, e l'Ordinante pretendeva ancora di non aver incorsa pena veruna per non aver conferiti in un giorno due Ordini Maggiori, ma i Minori, ed il Suddiaconato; e fu proposto: *An & quomodo danda esset absolutio*, e fu risposto: *Quoad ordinatum dandam esse absolutionem pravia salutari pœnitentia, arbitrio Episcopi viciniorìs; & quoad Ordinantem ad mentem*, che gli fu spiegata in una lettera, in cui fu gravemente ripreso col dire ch' egli aveva peccato maggiormente che l' Ordinato pel motivo, che aveva con piena avvertenza conferiti nello stesso giorno gli Ordini Minori ed il Suddiaconato, e che per questa volta gli si rimetteva la pena incorsa, purchè in avvenire si astenesse da simili cose.

11. Nel tempo ch'eravamo Segretario della stessa Sacra Congregazione, Monsig. Arcivescovo di Cagliari rappresentò, che nella Sardegna molti Cherici conjugati esercitavano vili arti, e commettevano gravi delitti: che nella Sardegna v'era la costumanza di dare i Minori, ed il Suddiaconato nello stesso giorno: ch'egli credeva esser questo il modo, per dar riparo agli accennati inconvenienti, imperocchè legati i Cherici coll' Ordine Sacro, non sarebbero più stati in grado di prender moglie, e mischiarsi nelle arti vili, dal che per lo più derivavano gl' inconvenienti, chiedendo l'oracolo della Sacra Congregazione.

12. Credemmo opportuno il comporre, e dare alle stampe un nostro Discorso dopo il Foglio delle cause, che si propongono nella Sacra Congregazione. Nel Discorso con qualche fatica furono da Noi uniti i sentimenti degli Autori, e circa il conferire gli Ordini Minori ed il Suddiaconato nello stesso giorno, e circa la consuetudine, inclinando alla sentenza che dà per illecita la simultanea Ordinazione ai Minori, ed al Suddiaconato, ed a chi pure la reputa illecita, non ostante la consuetudine: e fu da Noi conchiuso, che la strada accennata non era buona, nè sicura, e che per frenare i disordini de' Cherici conjugati v'erano i rimedj prescritti dal Sacro Concilio di Trento, e dalla Costituzione della S. M. d'Innocenzo XIII. Che incomincia *Apostolici ministerii*, stampata dopo il Concilio Romano.

13. Fu esibito da Noi, e presentato alla Sacra Congregazione il Discorso, e lo stato della causa esposto nel Foglio *dei 21. di Febbrajo 1728.* fu il seguente.

CALARITANA.

In Diœcesi Calaritana, & aliis Regni Sardiniæ Episcopatibus, magnus est numerus Clericorum conjugatorum, & ex his plerique aut facinora committunt, aut viles artes exercent non tam in dedecus ordinis Clericalis; quam in perturbationem jurisdictionis Ecclesiasticæ, ut eorum immunitatem tueatur.

Plerique ex Episcopis Regni Sardiniæ usum alias habuerunt conferendi una eademque die Ordines Minores, & Subdiaconatum eisdem personis. Cumque Calaritanus Archiepiscopus putet, methodum hanc futuram esse aptam natam ad evellendos expositos abusus, ex quo videlicet si statim ac eodemque contextu, quo Ordinandi Primam Tonsuram & Minores Ordines recipiunt, recipiant etiam Subdiaconatum, non amplius Ordinatis modus suppeterit reassumendi habitum laicalem, & se convertendi ad exercendas artes Clericali charactere indignas, supplicat pro facultate conferendi Primam Tonsuram, Minores Ordines, & Subdiaconatum iisdem personis una die, hoc est in quatuor temporibus, in Sabbatho Sitientes, & in Sabbatho Sancto.

Secretarius ad calcem Folii nonnulla adnotavit: quocirca onus erit EE. VV. decernere.

Primo, an sit indulgendum petitioni in casu: & quatenus negative.

Secundo, quid sit in casu statuendum pro abusibus supra dictis eradicandis.

E la risposta della Sacra Congregazione fu la seguente: *Ad primum negative. Ad secundum Archiepiscopus utatur Juris remediis, & signanter statutis in c. 6. sess. 23. de Reformat. & aliis indicatis in Constitutione 16. impressa post Synodum Romanam.*

Ecco quanto dovevamo accennarle &c.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 19. Gennaro 1740.

CVII.

CVII. REGOLE

Prescritte dai Sacri Canoni, dal Sacro Concilio di Trento, dai Decreti della Sacra Congregazione di lui Interprete circa il servizio del Coro, a cui sono obbligati i Canonici, ed i Mansionarj delle Cattedrali e delle Collegiate, raccolte e notificate ai Signori Canonici della Metropolitana, e delle Collegiate della Città, e della Diocesi, e se ne inculca l'osservanza anche coerentemente alle loro Costituzioni.

1. NElla nostra Città di Bologna, oltre il Capitolo de' Signori Canonici della Metropolitana, ve ne sono due altri di due Collegiate, e tre altri di tre Collegiate nella Diocesi. Ve n'erano certamente di più; avendo Noi veduti alcuni Decreti della chia. mem. del Sign. Cardinale Gabbriello Paleotti, ne'quali si ingiugneva ai Canonici della Collegiata posta nel Castello di S. Agata il ritornare alla loro residenza, i quali Decreti è d'uopo che non avessero esecuzione; imperocchè i Canonicati restarono in quello stato, in cui erano, di semplici Benefizj. Le Storie di questa Patria fanno menzione d'altre Collegiate, che ora non vi sono, essendo ridotti i loro Canonicati, come quelli di S. Agata, a semplici Benefizj, quando ancora non si siano perduti.

2. Abbiamo fatta la Visita e del Capitolo della nostra Metropolitana, e dei Capitoli delle Collegiate della Città, e della Diocesi, che sono in essere. Non ci siamo preso verun pensiere di quelli che v'erano, ed ora non vi sono; ai perchè la briga sarebbe stata superflua; ai perchè essendo state le dette Collegiate per lo più rurali, e della Diocesi, essendo lungo il tempo trapassato, in cui i Canonici non hanno risieduto, e trattandosi di Canonicati di rendita tenuissima, come si deduce dalle rendite de' semplici Benefizj, ai quali i detti Canonicati oggi sono ridotti, abbiamo creduto potere avar luogo la Pontificia Risoluzione, fatta col consiglio della Sacra Congregazione del Concilio *in una causa di Burges del* 1573. *lib.* 1. *de Decreti alla pag.* 33. *a terg.* ed anche riferita dal Fagnano *nel c. Cum omnes, n.* 31. *de Constitutionibus*, conceputa colle seguenti parole: *Sanctissimus Dominus Noster, etiam ex sententia Congregationis Concilii, declaravit, immemorabilem consuetudinem non excusare a residentia in Ecclesiis Cathedralibus, & Collegiatis insignibus. In Collegiatis autem non insignibus posse excusare, dum tamen sint rurales, prorsus destitutae, & in quibus nunquam antea super hominum memoriam solitum esset residere, aut quae adeo tenues redditus essent, ut Canonicos aliunde non habentes unde vivant, alere non possint.*

3. Nelle Visite fatte della Metropolitana, e delle Collegiate tanto della Città, quanto della Diocesi, non abbiamo mancato d'interrogare sopra il punto del Culto Divino, ed abbiamo fatti varj Decreti appartenenti ad esso. Ma chi ha un poco di pratica delle Visite resterà capace, ch'esse e recano giovamento al materiale delle Chiese, potendo ehi visita, cogli occhi proprj veder le cose come sono, e fanno anche senza dubbio giovamento al formale; ma quando si possono aver i lumi opportuni, e non quando a bella posta si sopprimono, e alle notizie richieste si danno risposte o insussistenti, o ambigue: per lo che il Visitatore resta obbligato a far dopo la Visita altre indagini, tanto più che per non annojare, o di soverchio incomodar le persone, è d'uopo sbrigarsi. Noi non diciamo d'essere stati ingannati nelle risposte quando abbiamo visitato la Metropolitana, e le Collegiate. Diciamo che tanto per la fretta, quanto per la nostra negligenza crediamo di non aver adempiuto interamente il nostro dovere; e che però vogliamo scaricar la nostra conscienza, e compiere il nostro debito, pubblicando alcuni ordini circa i Signori Canonici.

4. Se volessimo parlare de' Signori Canonici fuori del Coro, l'impresa sarebbe ardua e lunga, avvegnachè sarebbe d'uopo riassumere quanto è stato stabilito da' Sacri Canoni in ordine alla vita ed onestà de' Cherici, dovendo essere i Canonici la norma e l'esempio di tutto il Clero, e dovendo gli altri del Clero prender norma di vivere dal vivere de' Canonici: per lo che in un Concilio d'Acqui *del* 1585. così fu scritto dai Padri che ad esso assisterono: *Quae de vita & honestate Clericorum statuta sunt, ea omnia quam diligentissime a Canonicis sunt observanda sub iisdem, ac etiam gravioribus poenis, cum deceat illos ea morum integritate ornatos esse, ut nomen suum tueri & retinere possint, ac prae aliis Clericis Canonici, seu Regulares ex observata Ecclesiastica disciplina perfectius regula nominari mereantur, a quibus caeteri studium & amorem, ac tamquam regulam cultus Divini non pigeat accipere.*

5. Non abbiamo intenzione di porci per ora in questo gran mare; e così restrigniamo il discorso all'obligo de' Canonici nel Coro, con additare in primo luogo quanto è disposto dalla Ragion comune, e poi quanto si fa, o si dee fare o da quelli della Metropolitana, che sono additti al Coro, o dagli altri pure additti al Coro delle Collegiate o della Città, o della Diocesi. Secondo il nostro solito, nulla diremo, o stabiliremo di testa nostra. Confessiamo di non aver molto rivoltata la Libreria, avendoci pur troppo dimostrato l'esperienza, che in queste materie positive gli Autori scrivono ciò che loro piace; e prescindendo da alcuni pochi, la maggior parte, per avvalorare il suo sentimento, allega Risoluzioni delle Sacre Congregazioni, che o non vi sono, o dicono l'opposto, o sono Risoluzioni appoggiate a circostanze particolari, che non possono far regola generale. La nostra indagazione è stata particolarmente sopra le vere Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, regolative dell'officiatura del Coro, vedute da Noi, notate da Noi con fatica non ordinaria, ma utile, allegando il Tomo del Registro, e la pagina, acciò chi avesse curiosità possa soddisfarsi, mentre allegandosi il Tomo, e la pagina de' Registri, il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio dà in forma autentica la Risoluzione a chi la chiede, senza spesa veruna.

6. Che

6. Che se poi da qualcheduno si domandasse, per qual cagione siansi da Noi preferite le Risoluzioni della Sacra Congregazione alle opinioni degli Autori, o siano Scrittori, la risposta sarebbe lo pronto, ad è; primo, che gli Autori discorrono, e la Sacra Congregaziona risolve; secondo che trattandosi per lo più d' interpretazione del Sacro Concilio di Trento, la Sacra Congregazione n'è l'Interprete privativa, costituita dal Sommi Pontefici: terzo, che vi vuole un gran coraggio nel presumere, che presa in mano la bilancia, pesi più il detto d'un Autore, che non ha altro lume, che quello che gli detta il proprio intendimento, dell'asserzione d' un Insigne Tribunale, composto di molti dignissimi Cardinali pratici dell' Ecclesiastica disciplina, e periti ne' Sacri Canoni: quarta, perchè gli Autori non possono far Legge, ma la Legge si può fare, e si fa dalla Sacra Congregazione; a cui dai Sommi Pontefici a stata data l'autorità di promovere in tutto il Mondo Cattolico l' Ecclesiastica disciplina, come si vede *nella Costituz*.74. di Sisto V. *nel t.2. del Bollario Romano alla Congregazione ottava* che è quella di cui si parla: *Habeat itidem Congregatio authoritatem promovendi reformationem Cleri & Populi, nedum in Urbe, & Statu Ecclesiastico temporali, sed etiam in universo Christiano orbe in his, quae pertinent ad Divinum cultum propagandum, devotionem excitandam, & mores Christiani Populi ad praescriptum ejusdem Concilii componendos*; quinto ad ultimo, poichè se sopra ciò cha si è ordinato nasce qualche controversia, non s' interpone l' appello, a verun Autore, ma bensì alla predetta Sacra Congregazione.

§. I.

Dell'obbligo che hanno i Canonici circa le preci da recitarsi in Coro, secondo il Jus comune.

7. Non v'è chi non sappia, esser tutti quelli del Clero Secolare, che sono costituiti negli Ordini Sacri, obbligati a recitare ogni giorno l'Officio Divino, ed avere questo stesso obbligo anche i Cherici Benefiziati, benchè non costituiti negli Ordini Sacri, cioè di recitare ogni giorno il Mattutino e le Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, e Compieta, essendo queste le parti del Divino Officio, come si vede *nel cap. Presbyter, de celebratione Missarum*, ove così si legge: *Si Matutini*, e comprende anche le Laudi *Primae, Tertiae, Sextae, Nonae, Vesperae, & Completorii tempore nostrae servitutis Officia persolvamus*. Hanno i Canonici quest'obbligo medesimo; con questa differenza però, che bastando agli altri non Canonici il recitare in qualunque luogo l' Officio, sono i Canonici obbligati a dirlo nel Coro, o della Cattedrale, se sono Canonici, o altri addetti al Coro della Cattedrale, o nelle Collegiate, se sono Canonici, o altri addetti al Coro delle medesime. Chiara a la disposizione *nel Can. ult. alla dist.*92. ove viene stabilito, che il Prete, e il Diacono, o qualunque altro Cherico deputato al servizio della tal Chiesa, se sarà nella Città, o in altro luogo, ove sia la detta Chiesa, e non andrà ogni giorno all' Offizio della medesima, si debba deporre, quando corretto dal Vescovo non si emendi: e questo Canone certamente ha luogo nelle Cattedrali, e nelle Collegiate, come si raccoglie *dalla Clementina prima de celebratione Missarum*, ove sono quelle parole: *in Cathedralibus aut Collegiatis Ecclesiis*.

8. Nella disputa che si fa dagli Autori, se l' obbligo accennato derivi dal Jus Divino, o dal Jus Ecclesiastico, Noi seguitiamo l' opinione più vera, cha proviene dal Jus Ecclesiastico, come diffusamente dimostra il Suarez *de Religione al t. 2. l. 4. de Horis Canonicis al c.* 16 ad aggiungeremo, che secondo le Rubriche, il piccolo Officio della Beatissima Vergine si dea recitare nel Coro tutti i giorni, ne' quali si fa l' Officio della feria, o Rito semplice, eccettuate la Vigilia della Natività del Signore, le ferie della Settimana Santa, ed il Sabbato, quando si fa l' Officio di Santa Maria *in Sabbatho*. Diremo, che secondo il tenore parimente delle Rubriche l' Officio de' Morti si dee recitare in Coro ogni seconda feria dell' Avvento, e della Quaresima, non impedita dall' Officio di nove Lezioni, eccettuata la Settimana Santa; e che lo stesso Officio de' Morti, fuori del tempo Pasquale, si dee recitare nel primo giorno d'ogni mese, quando non sia impedito dall' Officio di nove Lezioni, o in altro susseguente non impedito. E finalmente diremo, che secondo le stesse Rubriche, quando nel Coro si fa l' Officio della feria nella Quaresima, si debbono dire nel Coro nella feria quarta i Salmi Graduali, e nella feria sesta i Salmi Penitenziali.

9. Questo è quanto si contiene nelle Rubriche in ordine alle preci. Disputavasi una volta, se v'era l' obbligo anche fuori del Coro di recitare l' Officio de' Morti: S. Tommaso *nel quodlib. 9. q.5. art.8.* fu d' opinione, che il Canonico, o il Benefiziato addetto al Coro di qualche Chiesa, in cui una volta la settimana si recita l' Officio de' Morti; sia obbligato a recitare il detto Officio anche in quel giorno, in cui non assista al Coro; e S. Antonino *nella 3.part. tit.13. c.4. §.3.* indistintamente vuole, che dagli addetti al Coro, anche fuori del Coro si reciti l' Officio de' Morti. Ma per levare ogni controversia il Santo Pontefice Pio V. *nella sua Costituz.*64. interpretando quanto si contiene nelle Rubriche circa l' Officio della Beata Vergine, quello de' Morti, i sette Salmi Penitenziali, ed i Graduali, disse che restasse fermo l' obbligo per quelli, che non si servivano del Breviario da esso riformato; che rispetto a quelli che se ne servivano, esortava ciascheduno degli addetti al Coro a recitare in Coro ne' giorni prefissi dalle Rubriche i detti Officj, e Salmi, concedendo a chi li recitava alcune Sante Indulgenze: e dichiarò che non peccava chi non li recitava, quando però nella Chiesa, al di cui Coro taluno fosse addetto, non vi fosse stata una precedente antica consuetudine di recitare l' Officio della Beatissima Vergine:

gina: differenziando in questo l'Officio della Madonna dall'Officio de' Morti, e dei Salmi Penitenziali e Graduali, che in ordine all'Officio de' Morti, ed ai Salmi, non fece veruna preservativa dell'antica consuetudine, la quale però fece nell'Officio delle Beatissima Vergine.

10. Questa è la sostanza della Bolla Piana, compendiata dal Suarez *de Religione al tom. 2, lib. 4. cap. 13. num. 13. e seguenti*, dal Persico *de Horis Canonicis al cap. 3. dub. 7. pag. 106. e seguenti*; le parole sostanziali della Bolla sono le seguenti: *Quod vero in Rubricis nostri hujus Officii praescribitur, quibus diebus Officium Beatae Mariae semper Virginis, item Defunctorum, item septem Psalmos Poenitentiales, & Graduales dici & psalli oporteat, Nos propter varia hujus vitae negotia, multorum occupationibus indulgentes, peccati quidem periculum ab ea praescriptione removendam duximus; verum debita providentia Pastoralis admoniti, omnes vehementer in Domino cohortamur, ut remissionem nostram, quantum fieri poterit, sua devotione ac diligentia praeveniantes, illis etiam precibus, suffragiis, & laudibus, suae & aliorum saluti consulere studeant. Ac ut fidelium voluntas, ac studium magis etiam ad hanc salutarem consuetudinem incitetur, de omnipotentis Dei misericordia, Beatorumque Petri & Pauli Apostolorum ejus authoritate confisi, omnibus qui illis ipsis diebus in Rubricis praefinitis Beatae Mariae, vel Defunctorum Officium dixerint, toties centum dies, qui vero septem Psalmos, vel Graduales, quinquaginta de injuncta ipsis poenitentia relaxamus*; a poco dopo: *Hoc autem concedimus sine praejudicio sanctae consuetudinis illarum Ecclesiarum, in quibus Officium parvum Beatae Mariae semper Virginis in Choro dici consueverat, ita ut in praedictis Ecclesiis servetur ipsa sancta & laudabilis consuetudo celebrandi more solito praedictum Officium.*

§. II.

Della Messa Conventuale secondo il Jus comune.

11. SE la Messa Conventuale non è compresa sotto nome dell'Ore Canoniche, è però compresa sotto nome del Divino Officio, come si raccoglie dal Testo *nel Can. De iis, alla dist.*

12. Eccone le parole: *Caeterum Officia publica, idest Vesperas, Matutinum, sive Missam, aliter quam in principali Ecclesia celebrare non liceat*; laonde essendovi nelle Chiese Metropolitane, Cattedrali, e Collegiate l'obbligo del Divino quotidiano Officio, vi è altresì l'obbligo quotidiano della Messa Conventuale.

12. Erasi nella Francia introdotta una cattiva pratica, che nelle Chiese Cattedrali non si cantava la Messe Conventuale della feria, o del Santo, giusta l'ordine del Calendario, quando per qualche Anniversario doveva cantarsi la Messa: *Quidam in Cathedralibus, vel Conventualibus Ecclesiis praetexta Missae semel in die pro Anniversario celebrandae sacra Missarum solemnia, quae ratione diei, vel Festi solent solemnius celebrari, culpabili negligentia praetermittunt.* Ed il Pontefice Onorio III. riflettendo, che la Chiesa Gallicana era mai sempre stata l'esempio d'all'altre Chiese: *Cum ergo Ecclesia Gallicana per Dei gratiam tamquam lucerna super candelabrum posita luceat aliis per exemplum*: saviamente comandò; che non si lasciasse di cantare ogni giorno la Messa Conventuale, ancorchè vi fosse la Messa di qualche Anniversario: *Quatenus universi & singuli provide attendentes, quod servire Deo regnare est, nullum in vos torporem negligentiae obrepere permittatis quominus & pro Anniversariis defunctorum, & pro Festo vel feria, secundum temporum congruentiam, Missarum solemnia & conventualiter celebretis, & faciatis conventualiter celebrari*: come si legge *nel c. Cum creatura, de celebr. Missa*, e molto meglio si raccoglie dallo stesso Testo nella quinta Compilazione delle Decretali stampata da Innocenzo Cironio.

13. All'obbligo della quotidiana celebrazione della Messa Conventuale hanno le Rubriche aggiunto il peso della seconda, ed anche della terza Messa Conventuale in alcuni giorni dell'anno. Quando l'Officio di qualche Santo di nove Lezioni cade ne' dì ferieti di Quaresima, delle Quattro tempora, delle Rogazioni, e delle Vigilie col digiuno, due sono le Messe Conventuali, che si debbono cantare, una dalla Festa dopo Terza, e l'altra della feria dopo Nona; ed occorrendo una Vigilia fra l'Ottava dal Corpusdomini, si debbono cantare due Messe, una dell'Ottava, e l'altra della Vigilia: e tre se ne debbono cantare, se l'Offizio di qualche Santo di nove Lezioni cade nella Vigilia dell'Ascensione, una della Feste dopo Terza, l'altra della Vigilie dopo Sesta, e l'altra delle Rogazioni dopo Nona. Nel primo giorno di ciaschedun mese, fuori dell'Avvento, Quaresima, e tempo Pasquale, che non sia impedito da Officio doppio, o semidoppio, la Messa Conventuale deve esser la Messa de' Morti applicata per i Sacerdoti defunti, ed altri Benefattori. Ma se nel detto primo giorno cadesse qualche Festa semplice, o ferie che abbia la propria Messa, o fosse d'uopo riassumere la Messa della Domenica precedente, e fra la settimana non vi fosse giorno in cui potesse riassumersi, nelle Chiese Cattedrali e Collegiate si debbono dire due Messe Conventuali, una de' Morti, e l'altra della Festa semplice, o feria: e nel giorno della Commemorazione generale di tutti i Fedeli defunti si debbono cantare due Messe, una dell'Ottava di tutti i Santi, e l'altra de' Morti, o sia di Requie, questo è quanto si contiene nelle Rubriche. Ed il Quarto *ne' suoi Commenti sopra le Rubriche del Messale al tit. 5.* avverte saviamente i Rettori delle Chiese, che facciano osservare le Rubriche, delle quali ora parliamo. Il Clericato *de Sacrificio alla dec. 38. n. 13. e seg.* dimostra non valere veruna contraria consuetudine, nè scusare qualunque grave negozio dall'adempimento delle stesse Rubriche. E quanto sia grave l'obbligo d'adempirle può vedersi nell'Opera del P. Merati sopra il Gavantò *nella 2. parte del tom. 1. alla pag. 1783. e seg.*

14. Nelle Visite da Noi fatte nella Città, e nel-

nella Diocesi, osservammo che alcune nostre proposizioni giunsero nuove, e comparvero strane ai visitati. Una fu, che chi esercita la cura dell'anime, è obbligato ad applicare pel Popolo la Messa Parrocchiale in tutti i giorni almeno di Festa di precetto: nè abbiamo mancato nelle nostre Notificazioni di porre in chiaro la materia, e con ragioni ed autorità evidenti di comprovare l'obbligo predetto, inculcandone l'esecuzione; e Iddio pur faccia, che siccome quest'obbligo è puntualmente adempiuto da una gran parte de' nostri degni Curati, così sia adempiuto da tutti, e particolarmente de' Parrochi Regolari, e che con frivoli pretesti, e sporchi rigiri non sia posto sotto i piedi un chiaro Ecclesiastico precetto. L'altra fu, che nelle Chiese Metropolitane, Cattedrali, e Collegiate vi è l'obbligo positivo di dover applicare ogni giorno la Messa Conventuale per i Benefattori in genere.

15. Queste proposizione è quella, di cui ora fa di mestiere il parlare: ma avendone Noi altrove parlato, come poco dopo accenneremo, ridurremo in compendio la materia. La Chiesa che non perde di mira il suffragio dovuto ai Benefattori e Fondatori, ancorchè sia passato gran tempo, ed essi non ne abbiano parlato, volendo porre in sicuro la dovuta Cristiana gratitudine, comanda che la Messa Conventuale non solo si celebri ogni giorno nelle Cattedrali e Collegiate, ma ogni giorno si applichi per i Benefattori in genere, dal che poi deriva, non soddisfarsi a quest'obbligo, se la Messa conventuale si applica in sequela di qualche Legato, o di qualche limosina manuale per un Benefattore in particolare. Considerando la Chiesa, che taluno addetto al Coro può ancora aver la cura dell'anime, e che però sia obbligato ad applicare la Messa pel suo Popolo ne' giorni festivi, e che cantando la Messa Conventuale, pretende di soddisfare all'uno ed all'altro obbligo, applicando la Messa pel suo Popolo, e per i Benefattori in genere della sua Cattedrale, o Collegiata, ha stabilito che chi è addetto al Coro, ed ha la Cura dell'anime, celebrando la Messa Conventuale come Canonico, o Beneficiato, l'applichi per i Benefattori in genere, e nello stesso giorno faccia celebrare la Messa ad un altro Sacerdote, che l'applichi pel Popolo. Ha preveduto la Chiesa il solito decentato pretesto delle contrarie immemorabile consuetudine, e ha dichiarato che non deve attendersi. E' andata al riparo contro la risposta della povertà di qualche Chiesa Cattedrale, o Collegiata; ed in questo caso compassionando la povertà, si è contentata di ridurre l'obbligo quotidiano di celebrare ed applicare la Messa Conventuale per i Benefattori in genere, all'applicazione per detti Benefattori nelle Feste di precetto, salvo però l'obbligo della celebrazione quotidiana: nè mai la Chiesa ha esentato dal peso dell'applicazione per i Benefattori in genere, se non quando si è fatto vedere, che benchè ogni giorno si dicessero le Ore Canoniche, e si cantasse Messe, la Chiesa però non era Collegiata, ma come suol dirsi recettizia, o comunale; nè mai sappiamo che sia stato dichiarato, se celebrandosi secondo la Rubriche più Messe Conventuali nello stesso giorno, vi sia l'obbligo d'applicarle tutte per i Benefattori in genere, o basti applicarne una sola. Chiedendosi poi per avventura ove sia scritto questo precetto Ecclesiastico, rispondiamo che si deduce dalle antiche, e medie ed ultime Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, confermate ancora da' Sommi Pontefici, alle quali e nel foro esterno, e nel foro interno si deve ubbidire: le quali Risoluzioni Noi qui non inseriamo, avendole pienamente inserite nell'ultima nostra Opera, data alle stampe per comodo de' nostri Ecclesiastici *nelle Annotazioni sopra le Feste del Signore, della Beatissima Vergine, sopra il Santo Sacrifizio della Messa al tom. 2. part. 4. sez. 2. §. 59. e seguenti.*

§. III.

Dell'obbligo, che secondo il Jus comune, hanno i Canonici d'accompagnare colla loro voce il canto, e la recitazione delle Ore Canoniche, che si fa nel Coro, e dell'adempimento del proprio obbligo pel mezzo di qualche Sostituto.

16. Taluno ha preteso, che siano obbligati i Canonici di assistere al Coro, ed intervenire agli Offi j Divini, ma non già di accompagnare colla loro voce il canto, o la recitazione dell'Ore Canoniche, che si fa dai Mansionarj, o dai Cappellani, stando i detti Canonici cheti, e come busti di marmo, annicchiati ne' loro stalli: ed abbiamo anche inteso, che nella Nostra Città questa massima è stata spacciata da chi con poco fondamento si dà l'aria di sapere. Altrove da Noi sarà convinta questa massima col testo delle Costituzioni della Nostra Metropolitana, e delle Nostre Collegiate: ed ora dovendo restringere il discorso al solo Jus comune, diremo che lo star cheti è riprovato dal Santo Pontefice Pio V. *nella sua Costit. 25. al tom. 2. del Bollario Romano*, ove dichiarando il Concilio Lateranense, il quale prescrive che chi tralascia l'Officio, restituisca i frutti del Beneficio, aggiugne che ciò ancora abbia luogo, *tametsi aliquis Choro addictus, non recitans, omnibus Horis Canonicis cum aliis praesens adsit, fructusque & distributiones forte aliter assignatas sola praesentia juxta Statuta fundationis vel alias sibi lucrifecisse praetendat*. Diremo altresì, che non accompagnare colla propria voce nella miglior maniera possibile il canto, o la recitazione dell'Ore Canoniche, che ad alta voce si fa dagli altri nel Coro, è contrario a dirittura alle lettere del Sacro Concilio di Trento *nella sez. 24. c. 12. de Reformat.* ove parlando de' Canonici, così stabilisce: *Omnes vero Divina per se, & non per substitutos, compellantur obire officia, & Episcopo celebranti, aut alia Pontificalia exercenti adsistere, inservire, atque in Choro ad psallendum instituto hymnis & canticis Dei nomen reverenter, distincte, devoteque laudare*. Aggiugneremo, essere stato più volte dichiarato dalla Sacra Congregazione Interprete del detto Concilio, non doversi nel nostro proposito attendere veruna contraria consuetudine, nè soddisfarsi del Canonico che non canta, al proprio obbligo,

nè

nè guadagnarsi da esso le distribuzioni. Ecco le di lei parole: *Sacra &c. sæpius respondit, Canonicos in Choro teneri omnino psallere, alioquin obligationi sua non satisfacere*: come fu risoluto *ai 12. di Gennajo del 1619. al l. 12. de' Decreti alla pag. 1.* Io une cause di Vicenza, proposta *ai 8. di Giugno del 1626. al l. 15 de' Decreti p. 365. a terg.* così si legge: *Sacra respondit, Canonicos in Choro alta voce non psallentes, distributiones quotidianas non lucrari, quavis consuetudine non obstante.* E chi avesse curiosità di vedere le Risoluzioni, che astringono i Canonici, e gli altri additti al Coro, ad imparare il canto Gregoriano per soddisfare all' obbligo predetto, potrà leggere il Foglio esibito da Monsignor Segretario alla Sacra Congregazione nella causa *Murana Mansionaria ai 19. di Novembre* 1735. Conchiuderemo finalmente, che chi ha tentato di spacciare la massima, ne avrà saputo assai più da' Padri del Concilio di Colonia sotto Paolo III. *Statuit ergo ac debitis horis Laudes Divinæ, non cursim ac festinanter, sed tractim, non truncate, sed integre, distincte, devote, reverenterque ab omnibus decantentur, persolvanturque: & cum psallendi gratia conveniatur, ibidem muta, aut clausa labia nemo tenuerit; sed pariter senes cum junioribus laudent nomen Domini in Psalmis, Hymnis, & canticis Deo alacriter modulantes: sic tamen, ne cantus confundat recitationem &c. Quam autem a vero aberrant qui existimant, se non alicujus Officii causa in Ecclesia exercendi, sed quietis & meriti tantum causa Canonicatus esse adeptos, perinde atque satis sit, paucis quibusdam Clericis admodum ignaris, tenui pretio conductis, cu am Divini Officii commisisse, quod deinde hujusmodi mercenarii non servatis temporum interstitiis syncopando transcurrunt, interim ipsis Canonicis tota vita torpentibus*: assai più de' Padri del Concilio di Cambrai sotto il Pontefice Pio IV. avendo essi stabilito l'opposto: *In Choro cum psallitur, Canonici omnes qui in Choro fuerint, & Sacellani psallant, nec sint in sedibus otiosi, nec putent se functos officio, si vicaria tantum opera cultum Divinum celebrari curent, modo tamen psallere per valetudinem queant*: e che potrà con suo comodo leggere non meno il Fagnano nel *c. Licet, al n. 89. de Præbendis*, che il Passerino ancor esso ben pratico de' Tribunali di Roma, *nel c. Consuetudinem alla reg. 3. n. 28. de Clericis non residentibus, in sexto*, ove dopo aver bene stabilito, che i Canonici sono obligati di venire alla Chiesa, d' intervenire ai Divini Officj; e di cantare, così conchiude: *Sic ergo puerile est, immo sacrilegum, & contra justitiam virtutis religionis, imaginari quod deputatus ad hoc, ut veniat ad Ecclesiam & Chorum, ad quotidianum psallendum Officium matutinis & vespertinis horis, satisfaciat deputationi, si ad Ecclesiam veniat & ad Chorum, & ibi non psallat, sed otiosus maneat, vel quodcumque aliud faciat.*

17. Le parole poc' anzi riferite dal Sacro Concilio di Trento: *Omnes vero Divina per se, & non per Substitutos compellantur obire officia*: se generalmente s' intendono, portano seco la consaguenza: che non solo non può il Canonico, com'è verissimo, pretendere d'adempiare il suo dovere lasciando cantare al Mansionario; o al Cappellano: inoltre che nemmeno possono il Canonico, o il Benefiziato, come pur è verissimo, star lontani dal Coro, e mandare un altro Sacerdote, o Chierico a supplir al lor mancamento; ma che nemmeno un Canonico, e un Mansionario, che sono di servizio, essendo per esempio diviso il servizio in mediaria, o terziaria, possono stare assenti dal Coro, e far supplire la loro veci da un Canonico, se si tratta d' un Canonico, da un Mansionerio, se si tratta d' un Mansionario, encorchè il Canonico ed il Mansionario, che vengono sostituiti, non siano di servizio, il che essendo troppo rigoroso, è d' uopo il dire colla scorta della Sacra Congregazione del Concilio, che quest' ultimo caso non è compreso sotto la proibizione Conciliare. Così fu risposto in una causa di Gubbio *ai 15. di Dicembre* 1605. *lib. 10. de' Decreti pag.* 142. *Sacra sæpius declaravit, Decreto capitis 12. vers. Omnes, non esse sublatam Capitularibus facultatem sese invicem substituendi, dummodo eodem tempore substituens & substitutus eidem servitio adstricti non sint.* Nè par ben regolare questo punto delle sostituzioni ha mancato la Sacra Congragazione di stabilire le regole; la prima delle quali si è, che il sostituto non sia ancor esso di servizio, quando è sostituito da un altro che è di servizio, e che vuole star assente dalla Chiesa: la seconda, che non siano troppo frequenti queste sostituzioni: la terza, che non possano prevalersi del comodo di sostituire, se non quei Canonici, o quei Mansionarj che sono in Città, o ne' Suburbj, ma non quelli che sono fuori della Città, o de' Suburbj: l'ultima, che il comodo di prevalersi del sostituto non possa adoprarsi, se non da chi è Canonico, o Mansionario, ma non da chi è Coadiutore o dell' uno, o dell' altro; non essendo il Coadjutore vero, ma finto Canonico, nè essendo vero, ma finto Mansionario.

18. Il tutto si deduce dalla seguenti Risoluzioni della Sacra Congregaziona, in una causa della Città dell' Aquila *ai 12. di Dicembre* 1643. *pag.* 265. *e ai 2. di Dicembre* 1644. *pag.* 390. *lib. 7. de' Decreti*, in cui dopo essersi detto, che il Vescovo poteva concadere la facoltà al Canonico ch' era di servizio, di sostituare un altro che non era di servizio, e guadagnare le distribuzioni, aggiunse: *Ita tamen, ut hujusmodi facultate substituendi non abutantur, & Canonicus substituens sit præsens in Civitate*: in una causa d' Alatri *ai 23. di Marzo 1612. l. 11. de' Decreti pag.* 112. ove così si legge: *Sacra Congregatio respondit ad primum, eos tantum, qui in Civitate ubi est Cathedralis, vel in ejus Suburbiis sunt præsentes, non autem alios posse substituere. Ad secundum, causam non requiri ad substituendum. Quod vero monuit Congregatio, ut Episcopo cordi sit, ne Canonici ea substituendi facultate abutantur, eo respexit, ne substitutiones hujusmodi sint nimium frequentes, quod Episcopi erit arbitrio. Ad quartum, absentes in Castro Diœcesis non posse substituere*; in une causa di Foligno *ai 22. di Marzo* 1721. e così nel tempo, in cui atavamo Segretario dalla Sacra Congre-

gazione, nella qual causa essendosi proposto il seguente Dubbio: *An Canonici & Capitulares Ecclesiæ Cathedralis Fulginatensis absentes a Civitate, ejusque Suburbiis, possint se se invicem substituere in servitio Chori*, fu risposto: *Negative*; in una causa finalmente di Caserta *ai 26. di Febbrajo* 1650. *al l. 18. de' Decreti pag. 19. a terg.* ove sono registrate le seguenti parole: *Capitulum Ecclesiæ Cathedralis Casertanæ exponens, in dicta Ecclesia extare decem & octo Canonicos, qui legitime impediti, de consuetudine invicem se substituunt diebus, quibus substituti non sunt servitio adstricti: cumque Archidiaconus ejusdem obtinuerit a Sede Apostolica Condjutorem, qui prætendit posse uti eodem Privilegio substituendi, ideo supplicat pro declaratione. Sacra &c. respondit, Condjutorem uti non posse Privilegio alium substituendi*:

§. IV.

Del luogo, e del tempo, ne' quali debbonsi dagli additti al Coro, secondo il Jus comune, cantare e recitare le Ore Canoniche.

19. DOpo che si è generalmente trattato degli obblighi di quelli che sono additti al Coro o delle Cattedrali, o delle Collegiate, fa di mestieri il passare alle circostanze che accompagnano i detti obblighi, acciò siano ben adempiuti. Ed incominciando dalla più facile, che è quella del luogo, la risposta è assai ovvia; sapendo ciascheduno che il luogo è il Coro della Chiesa, quando essendo il Coro troppo freddo nell'Inverno, non fosse dal Superiore Ecclesiastico, cioè dal Vescovo, sostituita un' altra Cappella della Chiesa, o la Sacristia della medesima, o un altro luogo decente: laonde nel primo Concilio Provinciale di Milano sotto S. Carlo Borromeo *alla part. 2.* così fu disposto: *Matutinum in Choro Ecclesiæ celebretur quovis anni tempore. At si tamen vehementia frigora sint, vel alia justa causa intercedant, de licentia Episcopi in Sacristia, vel honesto alio ejus Ecclesiæ loco dici possit*: a concorda una Risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio in una causa di Firenze *ai 18. di Novembre* 1645. *lib. 17. de' Decreti pag. 526.* ove così si legge: *Videatur an expediat tempore hyemali Chorum adaptari in aliqua Cappella ejusdem Ecclesiæ, in qua commodius pro conservatione sanitatis Divina Officia celebrentur.*

20. Subentra la circostanza del tempo. Ne' primi fortunati secoli della Chiesa dividevasi la notte in quattro vigilie: nella prima vigilia della notte recitavasi il primo Notturno del Mattutino, nella seconda il secondo Notturno, nella terza il terzo Notturno, e nella quarta si recitavano le Laudi; in tal maniera che quei fervorosi Ecclesiastici, e Secolari quattro volte ogni notte si levavano dal letto, per ben servire al culto Divino: *Olim Christiani tribus primis vigiliis tres Nocturnos divisim, & quarta vero vigilia Laudes recitabant. Tantus erat ardor charitatis, ut quater in nocte surgerent ad orationem: prima vigilia ad primum Nocturnum, secunda ad secundum, tertia ad tertium, quarta ad Laudes persolvendas, vel omnes simul, vel divisi in cohortes*: sono parole del pio ed erudito Cardinal Bona *nel suo Trattato de Divina Psalmodia al* c. 4. §. 3. *n.* 2. e nelle ferie, quando si diceva nel Mattutino un solo Notturno, dicevasi nel principio della terza vigilie, e così nella mezza notte. Altrove coll'autorità d' Amalario fu da Noi osservato, che secondo il costume Romano non si dividevano le Laudi del Mattutino, accettuata la notte del Natale, ma finito il Mattutino si dava principio alle Laudi, come può vedersi *nella nostra Notificazione* 24. *del Volume primo al n.* 9. Fatta l' unione delle Laudi col Mattutino, per mantenere se non altro la memoria de' primi tempi, ne' quali, come si è detto, si levavano i Cristiani quattro volte ogni notte per lodare il Signore, fu introdotta la disciplina, che ancor oggi si mantiene, che nella Santa Chiesa alcuni Monaci cantano il Mattutino e le Laudi nella prima vigilia della notte, altri nella seconda, altri nella terza, ed altri nella quarta, come ben riflettono il Valdense *nel tom. 3. de Sacramentalibus al tit. 3. de Horis Canonicis al c. 4. n. 4.* il Ven. Cardinal Bellarmino *nel tom. 4. delle sue Controversie al libr. 1. de bonis operibus in particulari al c.* 11. Ed in ciò che risguarda il Clero Secolare additto al Coro, ancorchè la regola sia, che la mezza notte è il tempo del Mattutino, onde *nel cap. Presbyter, de celebrat. Miss.* si legge: *De nocturnis vigiliis idem ipse Propheta ait: Media nocte surgebam: ergo his temporibus laudes Creatori nostro super Judicia sua justitiæ referamus*: e ciò ancor oggi si pratichi nella Metropolitana di Parigi, nelle Cattedrali di Segovia, e di Cuenca, ed anche in alcune Chiese d'Italia; essendosi però avvertito, che sotto nome di mezza notte resta compresa quella parte della notte, che termina all' aurora, secondo la dottrina di S. Tommaso *nella 3. part. quest. 31. art. 4. Ad secundum*, di qui deriva, che il vero tempo del Mattutino è quello, in cui esso vien terminato nell' aurora, e così un' ora, o poco più prima della nascita del Sole, come può vedersi nell' Azorio *Inst. Moral. alla part. 1. lib. 10. cap. 9. quest. 2.* ed anche nel primo Concilio Provinciale di Milano sotto S. Carlo Borromeo *alla part. 2. Matutinum Officium vel media nocte, vel saltem eo tempore instituatur, ut sub ortum Solis absolutum sit*: e coerentemente a questo sistema il tempo canonico di Prima è un' ora dopo nato il Sole: *Jam lucis orto sidere*: sono le parole dell' Inno, che in essa si canta; il tempo canonico di Terza è l'ora terza dopo la nascita del Sole; il tempo canonico di Sesta è il mezzo giorno; il tempo canonico di Nona è l' ora terza dopo il mezzo giorno; il tempo canonico del Vespero è l'ora duodecima dopo la nascita del Sole; il tempo canonico di Compieta è, quando tramontato il Sole già apparisce la notte. Il tempo canonico della Messa Conventuale secondo le Rubriche alle volte è dopo Terza, alle volte è dopo Nona: e di qui forse è derivato che, restando fermo il tempo già indicato del Mattutino, e restando fermo il tempo già indicato

di

di Prima e di Terza, si sono universalmente variati i tempi di Sesta, di Nona, di Vespro, e di Compieta. Si è detto, restando fermo il tempo prefisso del Mattutino: imperocchè essendo stato solito il Capitolo di Cartagena di cantar il Mattutino nella mezza notte, ed avendo abbandonato questo costume per causa della Peste, e terminata la Peste avendo alcuni zelanti Canonici dubitato, se poteva continuarsi il cantare il Mattutino nell'ora più comoda già introdotta, che era quella dell'aurora; la Sacra Congregazione del Concilio riflettendo a varie circostanze, consigliò il Sommo Pontefice a concedere ai Canonici di Cartagena con Breve particolare il poter recitare in avvenire il Mattutino e le Laudi nell'aurora, quasi nell'ultimo termine, a cui potesse giugnere l'Appostolica condiscendenza, come può vedersi nella Risoluzione *del 27. di Nov. 1690. al lib. 22. de' Decreti pag. 327.*

21. Non ci scostiamo dal tema del tempo ricercando, se possano il Mattutino, e le Laudi del giorno seguente recitarsi e cantarsi dopo il Vespero e la Compieta del giorno precedente. Discorrendosi del Mattutino e delle laudi, che si recitano fuori del Coro da chi non è addetto a quello, S. Tommaso *nel quodlib. qu. 13. art. 28.* dice, che per giusta causa si possono dire la sera il Mattutino e le Laudi del giorno seguente; ed insegna, che *quantum ad contractus, & alia hujusmodi, dies incipit a media nocte, sed quantum ad Ecclesiasticum Officium, & Solemnitatum celebrationem, incipit dies a vesperis; unde si aliquis post Vesperas & Completorium dicat Matutinum, jam hoc pertinet ad diem sequentem.* Benchè sia assai chiara la dottrina di S. Tommaso, ella però resta ben illustrata dall' Azorio *nelle Istituzioni Morali al tom. 1. lib. 10. c. 9. qu. 3.* ove così si legge: *Doctrina igitur & sententia S. Thomæ illa mihi simplicior & planior videtur esse, ut nocturnum Officium non quidem Jure communi, sed consuetudine & usu pro more Patriæ, seu Provinciæ cujuspiam, persolvi queat a Clericis privatim, statim atque Vespertina & Completa recitatæ fuerint eo tempore, quo de more persolvuntur tribus videlicet, duabusve horis post meridiem elapsis.*

22. Ma quando si discorre del Mattutino e delle Laudi, da recitarsi in Coro dai Canonici delle Cattedrali, o delle Collegiate, è peso del Superiore Ecclesiastico il vegliare, acciò il tutto segua nell'ore debite: *Sancimus ut ii ad quos pertinet, omni negligentia ac incuria relegata, ut in Cathedralibus, Regularibus, & Collegiatis Ecclesiis horis debitis psallatur, sollicitam curent diligentiam adhibere:* sono parole della Clementina prima *nel tit. de celebratione Missarum:* e non essendo il tempo del Mattutino quello che segue immediatamente dopo la Compieta, parlandosi sempre del Coro, eccettuati i giorni della Festa dell'Ottava del Corpo di Cristo, e quelli de' Mattutini della Settimana Santa, giusta ciò che si vede nel primo Concilio Provinciale di Milano *alla parte 2. Matutinum Vespere non dicatur, exceptis tamen diebus octava Festi solemnis Domini nostri Jesu Christi, cæterisque diebus, quibus ex Romanæ Ecclesiæ instituto est permissum:* di qui deriva, non potersi porre per regola generale, che nelle Cattedrali e Collegiate si possa dire il Mattutino del giorno susseguente la Compieta del giorno antecedente: ma dee dirsi che la regola è in contrario, che fuori degli espressi giorni non si può dire il Mattutino dopo la Compieta, e che per dirlo vi vuole la licenza del Vescovo, il quale con giusta causa le può concedere, ma non così spesso. In questo modo discorre la buon. mem. del pratico Monsignor Braschi *nel suo Promptuario Sinodale al cap. 86. num. 18. e seguenti: Matutinum in Cathedrali, Collegiatis recensitis, & Choralibus Ecclesiis persolvi mandet Episcopus mane diei proprie, non autem sero præcedenti post Vesperas & Completorium, nisi forte quandoque justa causa concurrente judicaverit esse dispensandum ad tempus, ut secus fiat. Causa, propter quas valeat dispensare, sunt præsertim ob hyemis rigorem, item propter aeris intemperiem, adhuc & propter inolitam consuetudinem, vel ob aliam honestam rationem, quæ prudentis viri judicio sufficere videatur. Verum hoc in eo nonnisi caute admodum procedere oportet.* Fu preservata dalla Sacra Congregazione l'autorità Vescovile, allora che in una causa di Modona fu fatta la grazia di poter in alcuni giorni recitare il Mattutino dopo la Compieta, come si desume dalla Risoluzione emanata *al 12. di Novembre 1654. nel lib. 27. de' Decreti alla pag. 374.: Sacra censuit, petitam facultatem recitandi Matutinum, esse Oratoribus concedendam post Completorium praecedentis diei, pro arbitrio tamen Episcopi, & dummodo lapsa sit hora tertia post meridiem.* E ciascheduno può ricordarsi del gran rumore che fu tra Monsignor Vescovo, ed il Capitolo della Cattedrale di Pavia, per aver voluto il Capitolo prevalersi dell'Indulto della Sacra Congregazione del Concilio, benchè rimesso all'arbitrio del Vescovo, di potere in certi tempi dell'anno recitare il Mattutino dopo Compieta, senz'averne prima chiesta la necessaria licenza; la qual controversia fu decisa, e sopita con Breve della Santa Memoria di Benedetto XIII. spedito *nel giorno 8. di Luglio del 1726. Quod igitur Dignitates & Canonicos illos primum a Beneficio ad mensem, deinde a Divinis suspenderit, eo quod Matutinum Officium te contradicente ac vetante recitare nisi fuerunt post vespertinas horas antecedentis diei obtenta, interpositione appellationis & rescripti Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, Sacri Concilii Tridentini Interpretum, laudamus consilium zelumque Fraternitatis tuæ &c. Propterea cum ex antedicta Matutini Officii recitatione ansam repugnandi arripuerint Canonici, per præsentes etiam Litteras declaramus, tuæ auctoritatis hactenus fuisse, semperque fore decernimus, potestatem iisdem Canonicis facere, sive licentiam impertiri, quoties & quamdiu tibi opportunum videbitur, anteverrendi, statutis recitationis temporibus.*

23. Non abbandonaremo il tema del tempo, se presentemente cercheremo, quando debbano i Canonici, e i Beneficiati, o siano Mansionarj, esse-

assera in Coro, per non essar puntati come assenti, e per poter esser segnati come presanti, e guadagnare in coscianza le distribuzioni. Pur troppo correno in pratica varj abusi, ai quali secondo il solito si dà gran peso in sequela dalla consuetudine. S. Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale *alla part.* 2. così stabili: *Si quis non venerit ad Matutinum ante finem Capituli de Beata Virgine, cum de ipsa Officium celebratur, alioqui aut finem Psalmi* Venite exultemus, *in aliis etiam Horis ante finem primi Psalmi, pro absente habeatur, illiusque Hora distributione careat. In Missa vero nisi venerit ante finem ultimi* Kyrie eleison, *eamdem negligentia pœnam subeat.* Nella Visita che feca un certo buon Vescovo di Tarni, ritrovò che ne' giorni festivi non si puntava come assante, se non chi veniva in Coro dopo finito il primo Notturno, che vuol dire dopo recitati tre Salmi e tre Lezioni, e che ne' giorni feriali non si dava per assante, se non chi veniva in Coro dopo finiti tue Notturni. Portavasi par fondamento di questo bel sistema un'antica immemorabile consuetudine. Ricorse il Prelato alla Sacra Congregazione del Concillo, propose il caso, ed essa rispose come in appresso.

INTERAMNEN.

In Visitatione sua Cathedralis Ecclesiæ reperit Dominus Episcopus Interamnensis nonnullos abusus circa servitium Chori, quos cum eliminare cupiat, supplex quærit ex hac Sac. Congregatione, An tolerandum sit.

Primo, quod diebus festis Matutino præsentes habeantur, ac proinde punctis non mulctentur, qui nonnisi absoluto primo Nocturno, videlicet post Psalmos tres, totidemque Lectiones recitatas, Choro intersint.

Secundo, diebus vero ferialibus, qui nonnisi absolutis sex Psalmis.

Tertio, quod sacris Processionibus distributiones assignata non fiat, sed contra contumaces pœna dumtaxat trium librarum cera constituta, qua nunquam exigi consuevit.

Quarto, & an prænarratus modus interveniendi possit etiam ratione consuetudinis immemorabilis tolerari.

Sacra &c. ad primum respondit, non esse tolerandum.

Idem ad secundum respondit.

Ad tertium respondit, exigendam esse pœnam præscriptam.

Ad quartum, non suffragari contrariam consuetudinem.

Così fu risposto *ai 27. di Maggio del* 1674. come può vedersi *nel l.* 24. *de' Decreti alla p.* 243. dal che ciascheduno può comprendere, che cosa avrabbe risposto la medasima Sacra Congregazione, se le avessimo riferito cha quando arrivammo a questa Residenza, nel Coro d'una nostra Chiesa, che qui non nominiamo, non si puntava per assente al Mattutino, se non chi non era in Coro quando incominciava il *Te Deum*.

§. V.

Del modo, in cui si debbono recitare nel Coro le Ore Canoniche; e del modo, con cui si deve assistere alla Messa Conventuale.

24. DOpo aver letto e riletto, non abbiamo ritrovato chi più felicemente spieghi questa circostanza, della quale trattiamo, della S. M. di Clamente XI. Questo gran Pontefice *nel* 1703. che vuol dire quasi nal principio del suo Pontificato, pal canale della Sacra Congregazione de' Vescovi e Ragolari scrisse una Lettera Circolare ai Vescovi d'Italia, e della Isole adjacenti, che è registrata *nel suo Bollario alla pag.* 529. ed in cui così scrive al nostro proposito: *Vuole Sua Beatitudine, che V. S. inculchi premurosamente ai Canonici, Beneficiati, Mansionarj, Cappellani, Cherici, ed altri Serventi, tanto della sua Cattedrale, quanto delle Collegiate della sua Diocesi, l'obbligo strettissimo che hanno di assistere in Coro con ogni riverenza, silenzio, e modestia, come conviene alla presenza della tremenda Maestà dell'Altissimo, ed il salmeggiare con divozione di cuore, e proporzione di voce, senza precipitazione, o troncamento di parole, in modo che una parte del Coro non cominci il versetto, prima che l'altro sia finito, acciò il Popolo possa intendere quello che si canta, ed esser citato a divozione e compunzione in udire le Divine lodi.*

25. Inculca il Pontefice la rivarenza, il silanzio, a la modastia: dal che deriva, che nal tempo de' Divini Offizj è vietato il ciarlare, il dormire, il leggere lettere, o libri, ed anche il dire privatamente l'Offizio. Nel Concillo di Basilaa *alla sess.* 21. *cap.* 3. così si legge: *Nemo, dum Hora Canonica in communi publice cantantur, legat, vel dicat privatim Officium; nam non solum obsequium, quo obnoxius est Choro, subtrahit, sed alios psallentes perturbat.* Nal Concilio d'Avignone tenuto *l'anno* 1294. *al cap.* 33. così fu determinato. *Nullus Canonicus, nec Beneficiatus, neque alius Clericus inter canendum, dormiat, vagetur, literas, aut libros legat, Officium privatim recitet, per Chorum vagetur, indecore sedeat, quidquamve faciat, ac loquatur, quod Chori disciplinam, & psallentium devotionem perturbet;* così in quello di Narbona *del* 1609. *al c.* 30.: *In choro colloqui non permittantur, nec dormiat aliquis, non vagetur, litteras, aut libros non legat, Officium privatim non recitet;* e così nal primo Concilio Provinciala di Milano *alla part.* 2. *c.* 53. *Ne in Choro, ubi communi Officio opera datur, privatim Officium dicant, neve litteras, libros, aliave scripta legant.* Ed il Navarro *al c.* 2. *de Oratione corollar.* 2. *n.* 4. insegna, che commette peccato chi frammischia, particolarmente nel Coro nel tempo dell'Ore, risate, buffonerie, o negozj che non v' hanno che fare: *Secundo infero, peccare etiam eos, qui Horis admiscent jocos & risus, cachinnos, aut impertinentia negotia, scandalizando cæteros, & alienando aliorum mentes a cogitatu Divinorum &*

spiritua-

spiritualium: ed oltre il grave peccato, la più vera sentenza de' Teologi si è, che chi fa così, è obbligato a restituire le distribuzioni. Veggasi il Persico *de Horis Canonicis c. 4. dub. 3. pag. 125. e seg.* ove così disse. *An Canonici confabulantes in Choro, teneantur ad restitutionem distributionum quotidianarum? Omnes conveniunt, peccare mortaliter; sed disputatur an teneantur ad restitutionem: & probabilior sententia est, teneri; quia revera dici non potest formaliter præsens alicui rei, qui ad aliud attendit.*

26. Inculca il Pontefice il salmeggiare con divozione di cuore, e proporzione di voce. Quanto alla proporzione della voce fu ciò ancor detto dal Pontefice Giovanni XXII. nell' Estravagante unica *de vita & honestate Clericorum* fra le Stravaganti comuni. Eccone le parole: *Modestu psallentium gravitas placida modulatione decantet.* E quanto alla divozione del cuore, trattandosi d'orazione vocale, fa molto a proposito la dottrina di S. Tommaso *nella 2. 2. q. 83. a. 13.* le di cui parole sono le seguenti: *Triplex est attentio, quæ orationi vocali potest adhiberi: una quidem, qua attenditur ad verba, ne aliquis in eis erret; secunda, qua attenditur ad sensum verborum: tertia, qua attenditur ad finem orationis, scilicet ad Deum, & ad rem, pro qua oratur, quæ quidem est maxime necessaria, & hanc etiam possunt habere idiotæ: & quandoque intantum abundat hæc intentio, qua mens fertur in Deum, ut etiam aliorum omnium mens obliviscatur.* E parlando pure della divozione necessaria nel Coro, il Ven. Servo di Dio Card. Bellarmino *nelle sue Controversie al lib. 1. de bonis operibus in particulari al c. 18.* spiegando la Decretale *Dolentes, de celebratione Missarum*, del Concilio Lateranese, della quale da Noi poco dopo si tratterà, così dice: *Devotio, quam in Officio Divino rite persolvendo exigit Generale Concilium Lateranense, unde extat Caput Dolentes, de celebrat. Miss. partim est interna, partim externa. Interna devotio est promptitudo quædam animi ad Deum laudandum, ac precandum, quam certe non habent qui cum tædio ad hoc munus accedunt, de prolixitate facile queruntur. Devotio externa est promptitudo ad genua flectenda, ad standum, ad canendum, & alia id genus præstanda.*

27. Inculca il Pontefice nella sua Lettera Circolare, che si recitino le Ore Canoniche senza precipitazione, o troncamento di parole; ed il precipitare, e troncare le parole, è quel *syncopare* vietato nella recitazione dell' Ore Canoniche dalla citata Decretale *Dolentes de celebrat. Miss.* e dalla Clementina prima *allo stesso titolo*, conforme spiega Sant' Antonino *nella sua Somma nella 3. part. tit. 9. cap. 3.*: *Secunda negligentia est, quando dicuntur Horæ syncopando, dimittendo videlicet vel verba, vel versus, vel syllabas*: e per isfuggire questo grave inconveniente, il modo più adattato è quello, che chi recita si fermi, e faccia un poco di pausa nel mezzo del versetto del Salmo, come fu stabilito dal Concilio di Basilea *alla sess. 21. tit. Quomodo Officium Divinum sit recitandum al §. 1.*: *Divinæ Laudes per singulas horas, non cursim ac festinanter, sed tractim, & cum pausa decenti, præsertim in medio cujuslibet versiculi Psalmi debitum faciendo inter solemne, & feriale Officium differentiam, reverenter persolvantur*: per ottenere il qual fine, ed acciò uno non facesse pausa in una parola, ed un' altro in un' altra, in ogni versetto di ciaschedun Salmo si è posto l'asterisco, per indicare che ivi ciaschedun dee prender la pausa: *Laudes Divinæ per singulas horas non cursim ac festinanter, sed tractim cum pausa decenti (præsertim in medio cujuslibet versiculi Psalmorum) reverenter ab omnibus persolvantur*: sono parole del Concilio Senonense *dell' anno 1527. al c. 18.* Concorda la Bolla del Pontefice Urbano VIII. nel principio del Breviario: *Canentium commoditati, ob quam interpunctio mutata interdum fuerat, additis asteriscis, consultum est*: e nella Rubrica del Breviario *al c. 22. n. 8.* così si soggiugne: *Additus est asteriscus, ut nota musicæ partitionis in medio versuum.*

28. Prosiegue il nominato Pontefice Clemente XI. inculcando, che una parte del Coro non incominci il versetto, prima che l'altra parte non abbia finito il suo, acciò il Popolo possa intendere quello che si canta, ed esser eccitato a divozione e compunzione in udire le Laudi Divine. L' incominciare che fa una parte il versetto prima che l'altra abbia terminato il suo, è quel *transcurrere* riprovato ne' Divini Officj dalla citata Decretale *Dolentes, de celebrat. Missar.* e dalla Clementina prima già citata *sotto lo stesso titolo*, giusta l'insegnamento di S. Antonino *al cit. §. 3.* ove spiegando la detta parola così insegna: *Cum dicitur cursim & confuse, ut unus non expectet alium in finiendo versum, ita velociter, quod ipse, vel alias audiens non potest percipere sensum verborum.* Chi ha un poco di pratica della Storie Ecclesiastiche, saprà che il cantare alternativamente i versetti de' Salmi fu nell' Oriente introdotto da Diodoro e Flaviano allora Laici, e poi Vescovi, il primo di Tarso, ed il secondo d' Antiochia; che questa costumanza fu portata da S. Giovanni Grisostomo, ed introdotta nella Chiesa di Costantinopoli, come può leggersi appresso Teodoretto *nella Storia al lib. 2. cap. 24.* e che dall' Oriente fece passaggio in Occidente nel tempo di S. Ambrogio, vegliando i Cristiani di Milano nella Chiesa per non abbandonare il loro gran Prelato, e allora gravemente perseguitato per causa degli Ariani da Giustina madre di Valentiniano: *Non longe cœperat Mediolanensis Ecclesia genus hoc consolationis, & exhortationis celebrare magno studio fratrum concinentium vocibus & cordibus: Nimirum annus erat, aut non multo amplius, cum Justina, Valentiniani Regis pueri mater, hominem tuum Ambrosium persequeretur hæresis suæ causa, qua fuerat seducta ab Arianis. Excubabat pia plebs in Ecclesia, mori parata cum Episcopo suo Servo tuo. Tunc Hymni & Psalmi ut canerentur secundum morem Orientalium partium, ne Populus mœroris tædio contabesceret, institutum est, & ex illo in hodiernum retentum, multis jam, ac pene omnibus gregibus tuis, ac per cætera Orbis imitantibus.* Il testo è di S. Agostino *nel lib. 9. delle Confessioni al c. 7.* ove anche dicendo d'avere sparse molte lagrime nel senti-

sentire la recitazione delle preci, cioè degl' Inni, e de' Cantici, e nel modo sopraddetto *quantum flevi in Hymnis & Canticis tuis, suave sonantis Ecclesiæ tuæ vocibus commotus acriter*: dà abbastanza a divedere, che nel canto alternativo de' Salmi non si corre a precipizio, non si deva principio ad un versetto, se l'altra parte non aveve terminato il suo; altrimenti non sarebbe restato commosso e compunto, e se avesse pianto, noo avrebbe pianto commosso dalle voci della Chiesa, come dice d'aver fatto, ma bensì pel dolore di sentire malmenata e strapazzata la parola Divina.

29. Dopo che si è discorso del salmeggiare, poco resta da dire circa l'essistere colla dovuta divozione alla Messa Conventuale: e però finiremo questo Peragrafo coll'avvertire, che la Decretale *Dolentes* già allegata, *de celebrat. Missar.* che è d'Innocenzo III. nel Concilio Lateranense, dopo aver rimproverati quelli, che *Cleri silentium fugientes*, quando assist no alla Messa, *intendunt extremis collocutionibus laicorum, dumque auditum ad indebi os sermones fundunt, aures intentas non porrigunt ad Divina*, gastiga l'eccesso colla pena delle Sospensione: *Hæc igitur & similia sub pœna Suspensionis penitus inhibemus*. Fu dubitato se questa pena fosse, come suol dirsi, *lata*, o pure *ferendæ sententiæ*: e il Pontefice Onorio III. *nel c. 3. de vita & honestate Clericorum*, inserito nella quinta Compilazione delle Decretali, stempata da Innocenzo Cironio, dichiarò che non era *lata*, ma *ferenda*. Eccone le parole. *Ad quod breviter respondemus, quod pœnam illam Constitutio non infligit, sed potius comminatur, & exprimit infligendam, quæ merito ad alios extenditur, quamvis in Choro inter celebrantes existant, sermonibus tamen illicitis & linguas & aures involvunt, cum non solum in se ipsis effundant, sed etiam aliis impedimento tales existant.*

§. VI.

Dell' assiduità al servizio, o sia assistenza al Coro, e vacanza dal medesimo.

30. NEl *c. 12. della sess. 24. de Reformatione* del Sacro Concilio di Trento sono registrate le seguenti parole: *Præterea obtinentibus in iisdem Cathedralibus, aut Collegiatis Dignitates, Canonicatus, Præbendas, aut portiones, non liceat vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis, ultra tres menses ab iisdem Ecclesiis quolibet anno abesse, salvis nihilominus earum Ecclesiarum Constitutionibus, quæ longius servitii tempus requirunt*. E benchè le parole siano assai chiare, è stato però necessario che la Sacra Congregazione del Concilio vada al riparo delle storte iotelligenze, che taluno s'era ingegnato di dare ed esse.

31. Fu in primo luogo preteso, che dal Concilio fosse dato un privilegio a tutti i Canonici di poter star lontano tre mesi ogni anno dal Coro, senza mancare al proprio dovere, o che se vi sia qualche consuetudine immemorabile, secondo la quale i Prebendati potessero star lontani dal Coro più di tre mesi ogni anno, questa non s' intendesse tolta di mezzo del Sac. Concilio. Ma essendo cose assai differenti il concedere un Indulto generale a tutti i Canonici di poter star lontano dal servizio del Coro tre mesi ogni 'anno, e il dire che non possano star lontani più di tre mesi ogni anno in sequela di qualunque statuto, o consuetudine; coll'aggiugnere che restino preservati quegli statuti, e quelle consuetudini, che danno ai Prebendati ogni anno la vacanza più corta di tre mesi: perciò la Sacra Congregazione ha riprovata la predetta intelligenza, come essa rispose al Vescovo di Modona *nel 1573.* e può vedersi *nel l. 1. de' Decreti alla p 168.* ove sono registrate le seguenti parole: *Sacra &c. censuit, trium mensium absentiam non concedi Canonicis ex Decreto Concilii sess. 24. cap. 12. si Constitutionibus Ecclesiæ servitium totius anni absque ulla intermissione requiritur*. Può leggersi ancora il Fagnano *nel cap. Ad audientiam dal n. 8. fino al num. 16 de Clericis non residentibus, e nel cap. Licet, al n. 48. de Præbendis*, ove attesta, non aver mai voluto le Sacra Congregazione del Concilio in tutto il lungo tempo che ne fu Segretario, concedere ai Capitoli de' Canonici che le facevano istanza, la grazia di star lontani tre mesi dall' intervento al Coro, venendo ai requisiti prescritto un più lungo servizio nelle Costituzioni delle loro Chiese: *Canonicis majori servitio Ecclesiæ, quam novem mensibus, adscriptis, postulantibus ex gratia vacationem trium mensium Sacra Congregatio meo tempore semper abstinuit*. E la stessa Sacra Congregazione rigettò qualunque consuetudine immemorabile, estensiva delle vacanze dal Coro oltre il termine di tre mesi, e non preservò che le concordie approvate dalla Sede Appostolica, nelle quali si fosse accordata una vacanza più lunga di tre mesi: *Sacra &c. censuit, non licere Præbendatis vigore cujuscumque consuetudinis etiam immemorabilis ab eorum Ecclesiis ultra tres menses abesse*: sono parole di una Risoluzione in una causa di Calagorra *nel 1581. al. l. 3. de' Decreti pag. 186.* ed in una causa di Miranda, nella quale v'era una concordia confermata dalla Sede Appostolica di cento giorni di vacanza ogni anno, *concordiam a Sede Apostolica confirmatam, non esse a Concilio sublatam*, e ciò *nel 1585. al lib. 4. de' Decreti pag. 88. a terg.*

32. In secondo luogo fu eccitato il dubbio, se standosi ne' termini del Sacro Concilio, che non permette l'assenza oltre i tre mesi, s'intendesse assente chi non va al Coro, ma sta nelle Città e nel luogo, ove è la sua Cattedrale, o le sua Collegiata: e fu risposto, che questi tali dovevano esser riputati assenti, parlando il Sacro Concilio dell' assenza dalla Chiesa: *ab iisdem Ecclesiis abesse. Nell' anno* 1523. evvi una Risoluzione *nel lib. 1. de' Decreti alla pag. 3.* conceputa colle seguenti parole: *Sacra censuit, puniendos esse eos, qui absunt a servitio Ecclesiæ, licet in Civitate, locove, in quibus est Ecclesia, sint præsentes*. Più individuale è un' altra Risoluzione fatta *l' anno medesimo* nel rispondere ad un quesito proposto dal Vesco-

vo

vo di Modona, come può vederfi *al lib. 1. de' Decreti pag. 178. e seguenti*. Propose il Prelato il Dubbio seguente, se si dovessero aver per assenti, *qui non absunt ab Ecclesia, vel a Civitate, sed ab Ecclesiæ servitio tot vicibus, ut trium mensium præscripta quantitas annuo spatio superetur*; e fu risposto, *istos haberi pro absentibus*.

33. Il terzo pensato modo d'escludere la disposizione Conciliare fu' quello d'asserire, che per incorrere le pene imposte a chi contravviene, fosse d'uopo che stasse lontano dal Coro tre mesi continui, e non bastasse che in un anno stasse lontano dal Coro tanti giorni interpolati, quanti bastano per fare il calcolo a capo dell'anno di un trimestre; il qual sistema portava seco, che quando uno stava lontano dal Coro, per esempio, ottanta giorni continui, se ritornava al Coro due, o tre giorni prima di compire il trimestre, non poteva dirsi che avesse contravvenuto al Sacro Concilio. Fu ciò pure avvertito *nel* 1573. dal Vescovo di Modona, come si vede *nell. l. 1. de' Decreti alla pag. 178. e seguenti*. Ecco la di lui proposta: *Qui absunt ultra tres menses, sed intermissis diebus, ut tamen toto anni spatio simul collecti, & in unum numerum redacti trimestre spatium superent, vel potius trium mensium continuam absentiam adesse oporteat, quo date verendum, ne cuivis pateat aditus ad sua pro libito, & impune deserendam, & fraudandam Ecclesiam: nam singulo trimestri spatio si per duos, vel tres dies quis inserviat, nunquam labi patietur tres menses continuos, & levi negotio illudet Ecclesiæ, & a Concilii pœnis se eximet*. Ecco la risposta della Sacra Congregazione: *Sacra censuit, non oportere, sed satis esse, quod dies absentiæ quamquam interpolati, superent trimestre*. Anzi nel fare il conto delle vacanze dei tre mesi conceduti dal Concilio, o dell'altre più corte, stabilite nelle particolari Costituzioni, essendosi osservato che si faceva il calcolo computando ora per ora, e non giorno per giorno; la stessa Sacra Congregazione non approvò quello modo di fare il conto, come si deduce dalla Risoluzione in una causa dell' Aquila *al 17. di Giugno* 1594. *pag. 92. a terg. al lib. 8. de' Decreti*: *Sacra &c. censuit ad constituendum servitium novem mensium non esse colligendas punctaturas, quasi ii qui novem partes punctaturarum ex duodecim, quæ ex servitio totius anni constantur, deservíendo tulerint, servitio novem mensium debito satisfecerint; sed ipsos dies residentiæ & servitii, sive continui fuerint, sive interpolati, numerandos esse, ut numerum compleant dictorum novem mensium*.

34. Riprovate le storte intelligenze del Decreto Conciliare applicossi la Sacra Congregazione a stabilire le regole da osservarsi nelle vacanze di tre mesi date dal Concilio, o nell'altre vacanze più corte, concedute ai Canonici dalle loro Costituzioni Capitolari. Ordinò ella dunque ai Vescovi il non permettere, che più della terza parte de' Coristi stasse nello stesso tempo lontana dal Coro, e che le vacanze non si potessero pretendere ne' tempi dell' Avvento, e della Quaresima, e nelle maggiori Solennità della Chiesa, come si vede in un di lei rescritto al Vescovo d' Osimo *al 12. di Luglio* 1621. *al lib. 14. de' Decreti pag.* 467. *Sacra censuit, Eminentissimum Episcopum facere debere Decretum, ut in Collegiatis Ecclesiis suæ Diœcesis, quæ vigore Concilii Tridentini gaudent vacatione trium mensium, Canonicos abesse non posse ultra tertiam partem uno & eodem tempore, & hujusmodi vacationem contingere non debere tempore Quadragesimæ, & adventus, neque in amplioribus anni Festivitatibus*.

36. Esentò i Canonici, e gli additti al Coro dal peso di dover chiedere la licenza al Vescovo per stare assenti nei tempi delle loro vacanze: stando però sempre ferma la vigilanza nel Vescovo e nel Capitolo, che tutti in una volta non si assentassero dal Coro. Questo fu il di lei sentimento in una causa d'Avila *del* 1581. *al lib. 3 de' Decreti pag.* 79. *An dignitates Canonici, Portionarii, Cantores, aut alii Officiales possint abesse a servitio Ecclesiæ sine licentia Episcopi, Sacra &c. censuit, non requiri licentiam Episcopi, quando Dignitates, Canonici, aut Portionarii abesse volunt tempore ipsis a Concilio permisso: non tamen omnes simul abesse posse, ne Ecclesia sua debito Servitio destituatur. Quota autem pars simul possit abesse, relinqui arbitrio Episcopi, & Capituli*.

37. Fu ciò ancora confermato in una causa di Siena *al 12. di Marzo* 1594. *lib. 8. de' Decreti pag.* 86. ed in una causa di Vagliadolid *del* 1590. *al lib. 9. de' Decreti p.* 74. e perchè, inteso che non era necessaria la licenza del Vescovo, acciò i Coristi stassero lontani dal Coro nel tempo delle loro vacanze, avevano incominciato a partire dalla Diocesi senza passar parola col Vescovo, fu d'uopo che la Sacra Congregazione dichiarasse le antecedenti sue Risoluzioni collo stabilire, che non v'era bisogno dalla licenza del Vescovo quando stavano bensì lontani dal Coro, ma stavano nelle Diocesi, ma non quando nel tempo delle vacanze uscivano dalla Diocesi. Celebre è la Risoluzione nella causa *Jadren. del 9. di Maggio* 1626. *al lib. 22. de' Decreti pag.* 253. *Sacra &c. tametsi declaraverit, nullam requiri licentiam ad hoc, ut Canonici abesse possint in mensibus a Concilio permissis, censuit tamen hanc declarationem non vindicare sibi locum, quoties Canonici abesse volunt extra Diœcesim; ac proinde in hoc casu Episcopi licentiam esse obtinendam. Cæterum Episcopum non debere illam absque rationabili causa, negare*. Simile fu la risposta in una causa di Terracina *al 22. di Gennajo* 1628. *lib. 13. de' Decreti pag.* 380. Ed ultimamente, cioè *ai 4. di Maggio del* 1737. in una causa *Castel maris* essendosi discorso d'un Editto fatto dal Vescovo; che non potessero i Canonici uscire dalla Diocesi senza sua licenza, fu risposto, che si osservasse il Decreto nella *Jadren. del 9. di Maggio* 1625. Non dovendosi tralasciare, che sebbene i Canonici possono star lontani dal servizio della Chiesa nel tempo delle vacanze, ciò però loro non suffraga, che per guadagnare i frutti delle Prebende, ma non già le distribuzioni quotidiane: quando per altro il guadagno delle distribuzioni quotidiane non fosse loro accordato dalle Costituzioni confermate dai Sommi Pontefici avanti il Concilio di Trento: *sess. 24. cap. 12. dicitur, quod obtinentibus Digni-*

tates aut Canonicatus, non liceat vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis, ultra tres menses ab iisdem Ecclesiis quolibet anno abesse. Quaeritur, an liceat Canonicis, qui haberent Constitutiones Sedis Apostolicae auctoritate factas, aut confirmatas ante Concilium Tridentinum, quae concederent illis vacationem duorum mensium, & quod interim haberentur pro interessentibus, & lucrarentur distributiones, an hujusmodi Constitutiones censeantur revocatae a Concilio Tridentino. Sacra &c. respondit, abesse licere, sed non lucrari distributiones quotidianas. Ad secundum, Constitutiones a Sede Apostolica confirmatas non censeri sublatas. Così fu risposto in una causa di Bologna, ed in un' altra di Pistoja *nel 1586. al l.4. de' Decreti pag. 168. e pag. 211.*

37. Ecco quanto abbiamo creduto opportuno dover accennare per intelligenza delle parole del Sacro Concilio di Trento. *Praeterea obtinentibus in eisdem Cathedralibus, aut Collegiatis, Dignitates, Canonicatus, Praebendas, aut Portiones, non liceat vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis, ultra tres menses iisdem Ecclesiis quolibet anno abesse, salvis nihilominus earum Ecclesiarum Constitutionibus, quae longius servitii tempus requirunt.* Ma perchè il Sacro Concilio prosiegue dicendo: *Alioquin privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam Praebendae, ac residentiae fecit suos: quod si iterum fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit: crescente vero contumacia, contra eos, juxta Sacrorum Canonum Constitutiones, procedatur*: non sarà fuor di proposito il dir quì, che se il Canonico, o il Mansionario staranno lontani più di tre mesi dal servizio della Chiesa, non fa di bisogno il citarli, o ammonirli, che vengano alla Chiesa, ancorchè il Santo Concilio voglia la citazione, acciò si proceda contro i Curati non residenti; bastando in ordine ai Canonici, passati i tre mesi, citarli a dedurre, par qual causa non debbano esser privati o della metà, o di tutti i frutti, secondo la determinazione del Sacro Concilio. Questo fu il sentimento della Sacra Congregazione in una causa di Vercelli *l'anno 1573. al l.1. de' Decreti p. 190. e seguenti: Quaeritur de forma procedendi contra Canonicos, qui absfuerint ab Ecclesia ultra tres menses, prout c. 12. sess.24. Concilii Tridentini, videlicet, an hujusmodi contumaces & absentes sint prius monendi ad residendum antequam puniantur, sicut moneri mandat idem Concilium omnes Curatos non residentes, juxta c. 11. vers. Quod si per Edictum sess. 23. Sacra &c. censuit, non esse citandos, aut monendos ad residendum; sed si ultra tres menses abfuerint, tunc citandos ad allegandum, quare non debeant privari secundum Decretum Concilii sess.24. c.12.* e volendosi procedere alla privazione del Canonicato, o del Benefizio residenziale, dee l'assenza essere di tre anni; e passato il terzo anno si debbono spedire tre citazioni contro l'assente, che si aspetta per altri sei mesi: passati i quali, senza ch'egli comparisca, si procede alla privazione. Può vedersi il Fagnano *nel c. Ex tua al n. 14. ed al n. 35. de Clericis non residentibus*: e questi furono i principj, su i quali camminò la Sacra Congregazione nel tempo, in cui n'eravamo Segretario, in una causa *Romana Canonicatus*, proposta *ai 3. di Dicembre del 1718.*

38. Può anche il Vescovo contro simili contumaci procedere per altra strada, non avendo il Sacro Concilio derogato alla disposizione del Testo *nel c. Ex tua, de Clericis non residentibus*, come ben avverte il Fagnano *nel luogo cit. al n. 35.* per lo che anche durante il triennio può il Vescovo sospendere i contumaci *a Divinis*; ancorchè avesse incominciato a battere la strada ordinaria dal Sacro Concilio di Trento; ma poi in questo caso non può procedere alla privazione. Memorabile è la Risoluzione *dei 18. di Novembre del 1673. al l. 2. de' Decreti p. 393.* in una causa di Parenzo: *Ut consulatur Ecclesiis, quarum servitium detrimentum patitur propter absentiam Canonicorum, vel Beneficiatorum, qui propter redituum tenuitatem residentiae leges contemnunt, quaeritur.*

Primo, an durante triennio praescripto a Sacro Concilio c.12. sess.24. de Reformatione, possit adversus obtinentes in Cathedralibus, aut Collegiatis Dignitates, Canonicatus, Praebendas, aut Portiones, eosque non residentes, procedi ad Suspensionem, juxta dispositionem Capituli, Ex tua, de Clericis non residentibus, & quatenus affirmative.

Secundo, an id possit etiam post incohatam viam procedendi a Concilio praescriptam.

Sacra ad primam respondit affirmative. Ad secundum pariter affirmative respondit exclusa privatione.

Ed essendosi ripigliata la materia in un'altra causa *Poen. Residentiae ai 3. di Febbrajo 1680.* fu detto, che si stessa al citato Decreto nella *Parentina*, come può vedersi nel *l. 31. de' Decreti p. 17.*

§. VII.

Delle Distribuzioni.

39. NEl principio della Chiesa (a) si può dire che tutti i Benefizj consistessero in distribuzioni, mentre facendosi raccolta di tutte le oblazioni, e delle limosine, che si raccoglie-

(a) Il Sandino nella vita di Simmaco Papa dice ch'egli *permisit Episcopis potestatem concedendi possessiones Ecclesiae Clericis, quoad viverent.* E nella nota settima ch' egli soggiugne, cita la lettera quinta da Simmaco scritta a Cesario Vescovo di Vercelli cap. 2. che fu poi da Graziano trascritta nella *q. 1. c. Possessiones* 61 Dal che, secondo il Baronio all'anno 502. *§. 36. intelligi potest, si consideras, Beneficiorum Ecclesiasticorum Origo. Etenim cum solerent Clerici ab Ecclesia per Epis-*

coglievano da' Fedeli, davensi giorno per giorno gli elimenti a quei Cherici, che servivano alla Chiesa. Questo punto è eruditamente trattato del Tomoasino *de veteri & nova Ecclesiæ disciplina part. 3. lib. 2. c. 35.* e dal Vanespen *Juris Ecclesiastice universi al tom. 1. part. 1. tit. 7. cap. 7.* Datosi poi principio col tratto del tempo e fondare i Benefizj, assegnando a ciascheduno Benefizio il suo fondo, per allettare gli obbligati al Coro ed intervenirvi, s'incominciò e fare una separazione tra i frutti della Prebenda, e le distribuzioni: ammettendo alle partecipazione delle distribuzioni solamente quelli, che nel Coro intervengono ai Divini Offizj. Si è detto, per allettare, ed invitare; imperocchè il vero e principel fine di chi va al Coro, non deve essere il guadagnare le distribuzioni, ma il servire e lodare Dio: e chi mettesse il suo principal fine nel guadagno delle distribuzioni, sarebbe reo di simonia, secondo la dottrine di S. Tommaso *nel quodlib. 8. qu. 6. art. 1. Celebrare Divinum Officium in Ecclesia, est actus spiritualis ex parte principii; competit enim alicui ex hoc, quod est Clericus. Et ideo simoniam committit, qui hujusmodi actum vendere intendit; in qualibet enim venditione pretium accipitur quasi finis: si enim hujusmodi distributiones recipit quasi finem sui operis principaliter intentum, simoniam committit, & ita mortaliter peccat. Si autem habet principalem finem Deum in tali actu, ac hujusmodi autem distributiones respicit secundario, non quasi in finem, sed sicut id, quod est necessarium ad suam sustentationem, constat quod non vendit actum spiritualem, & ita simoniam non committit, nec peccat: sic enim acceptio distributionum non erit in causa, quare ad Ecclesiam vadat, sed proprie hujusmodi determinationis, quare nunc vadat, & non alia vice.*

40. Il primo che pensasse e questo ripiego delle distribuzioni da darsi e chi era presente, fu il celebre Ivone di Chartres, come si raccoglie *dalla di lui lettera 219. Cum in quampluribus Canonicorum Charnotensium desuevisset disciplina regularis observantia, ut de negligentibus facerem diligentes, de tardis assiduos ad frequentandas Horas Canonicas, deliberavi apud me, ut darem eis dimidiam Præposituram, ut inde fieret quotidianus panis, quem acciperent assidui, amitterent tardi, ut quos panis interni dulcedo non movebat, panis corporei refectio provocaret, quamvis eorum annua Prebenda eis ad hoc sufficiens esse deberet.* Fu adottato questo temperamento anche dal Diritto Canonico, come può vedersi *nel c. Licet, de Prebendis, nel cap. Olim, de verborum significatione, e nel cap. unic. de Clericis non residentibus, in sexto*: ed il Sacro Concilio di Trento ne assicurò la disciplina, e la pratice.

41. Il Sacro Concilio dunque *nella sess. 21. cap. 3. de Reformat.* determinò, che in tutte le Cattedrali, e Collegiate, nelle quali non erano distribuzioni quotidiane, o erano così tenui, che verisimilmente si potevano disprezzare, il Vescovo anche come Delegato Appostolico separasse la terza parte di tutti i frutti, e di tutte le rendite, tanto delle Dignità, quanto de' Canonicati, convertendola in distribuzioni quotidiane, *quæ inter Dignitates obtinentes, & cæteros Divinis interessentes, proportionaliter juxta divisionem ab Episcopo etiam tamquam Apostolicæ Sedis delegato in ipsa fructuum deductione facienda, dividatur*, derogando a qualunque esenzione, o consuetudine contraria, benchè immemorebile: *non obstantibus exemptionibus, aut aliis consuetudinibus etiam immemorabilibus:* sopra il qual punto vi sono ancora molte Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, diligentemente radunate da Monsignor Segretario nel Foglio della causa *Nullius, seu Terræ Pontiani*, proposte *al primo di Marzo del 1735.* Il medesimo Sacro Concilio *alla sess. 22. cap. 3. de Reformatione* conferma lo stesso: ma dicendo, che non prestandosi dalle Dignità, e da chi ha Personati ed Officj nelle Chiese Cattedrali e Collegiate, il dovuto servizio, perdano le distribuzioni, che si applichino *fabricæ Ecclesiæ, quatenus indigeat, aut alteri pio loco, arbitrio Ordinarii*; sembra, che questo secondo testo sia contradditorio al primo di sopra allegato; applicando il secondo le distribuzioni degli assenti alla fabbrica della Chiesa, o ad altro pio luogo; e desumendosi dal primo, che le distribuzioni degli assenti debbono dividersi fra i presenti: ma cessa ogni contraddizione, mentre il primo testo, che stabilisce, che le distribuzioni delle Dignità assenti si spartiscano fra i presenti, s'intende di quelle Dignità che partecipano delle rendite della Mensa Capitolare, ed il secondo che applica le distribuzioni delle Dignità assenti alla fabbrica della Chiesa, o a qualche altro pio luogo, deve intendersi delle Dignità, che hanno le loro rendite separate da quella delle Mense Capitolare, conforme coerentemente alle Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio va ben discorrendo il Pagoano *nel cap. Quia nonnulli al num. 22. e seg. de Clericis non residentibus.*

42. Finalmente il Sacro Concilio *alla sess. 24. cap. 12. de Reform.* trattando delle distribuzioni, così prosiegue: *Distributiones vero, qui statutis horis interfuerint, recipiant: reliqui, quavis collusione, aut remissione exclusa, his careant, juxta Bonifacii VIII. Decretum, quod incipit Consuetudinem, quod Sancta Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis, & con-*

Episcopum mensibus singulis victus causa meritam stipem accipere, ut ex Sancto Cypriano (extrema Epist. 34.) secundo Tomo Annalium demonstratum est: postea vero factum, ut aliquibus ex his Ecclesia possessiones, quoad viverent, ab ipso Episcopo concederentur, quæ Beneficia dici cæperunt, eo quod, ut habet Symmachus in ea epistola, benemeritis tantummodo eas concedi liceret.

& consuetudinibus. Di due cose ivi parla il Sacro Concilio, della collusione, e della remissione. La collusione è, quando i Coristi s'accordano di non puntarsi per assenti, ancorchè lo sieno. La remissione poi è, quando una parte gratuitamente e senza patto rimette all'altra la puntatura. Il Sacro Concilio non meno proibisce la collusione, che la remissione, con parole espresse: e benchè sembri cosa difficile e rigorosa, che una parte non possa donare all'altra ciò che ha guadagnato, nientadimeno così ha comandato chi poteva comandare, ed i comandi debbono essere eseguiti. Veggasi il Suarez *al tom. 2. de Religione lib. 4. de Horis Canonicis c. 10. n. 20.* ove porta una Risoluzione della Sacra Congregazione, espressa colle seguenti parole: *Non liceat Capitulo aliquo prætextu distributiones quotidianas donare, relinquere, aut quavis collusione remittere alicui, qui ab Ecclesiæ servitio abfuerit, vel alio quovis modo distributiones legitimas debeat amittere; nec fas sit cuipiam eas recidere, & si acceperit, suas ne faciat, sed eas restituere omnino cogatur*. Ed oltre la Risoluzione portata dal Suarez, ne aggiugneremo alcune altre, una in una causa di Terracina *al 13. di Genaajo* 1624. *nel l. 12. de' Decreti pag. 149. Sacra censuit, Canonicum, ut proponitur, absentem punctari debere, nec licere Canonicis eadem puncta, seu quotidianas distributiones remittere, aut condonare, cum ejusmodi collusiones, aut remissiones prorsus sustulerit ejusdem Concilii Decretum*: l'altra *del 14. di Dicembre dello stesso anno 1624. nel lib. 12. de' Decreti pag. 235. Quæritur, an Episcopus, seu Capitulum possit condonare distributiones quotidianas Canonicis, quibus aliàs non debentur. Sacra &c. censuit, non posse*.

43. Acciò queste salutevoli disposizioni del Sacro Concilio si adempiano in tutti i Cori o delle Metropolitane, o delle Cattedrali, o delle Collegiate, si è introdotto che vi siano uno, o più Puntatori, che notino gli assenti o da tutto l'Officio Divino, o da parte dello stesso, acciò essi restino privi o di tutte, o di parte delle distribuzioni. Nè pensino i Puntatori, che il loro uffizio si riduca ad una formalità, o che si adempia bene, quando si adempia sull'aria del galantuomo, prendendo per galantuomo colui, che per soggezione, per negligenza, o per accidia si pone sotto i piedi le regola della Chiesa. Per levarsi questo pregiudizio di testa, basta che leggano la disposizione del Primo Concilio Provinciale di Milano sotto S. Carlo Borromeo *alla part. 2. cap. 42.* ed eccone le parole: *Punctator studiose exploret, & in libro punctationum notet omnes, quicumque ii fuerunt, qui Sacras Horas, & Divina Officia non obierint, quique contra, quam his, aliisque Constitutionibus præscriptum est in Choro quidquam fecerint, qua in re ullius non odio, non amore, non spe, non metu moveatur. Si aliquem injuria notarit, de suo ei satisfaciat; si vero notandum præterit, de suo item tandum det, quod in Ecclesiæ usum convertatur, & integras unius hebdomadæ distributiones amittat*.

44. Ingiugne questo Concilio Provinciale di Milano al Puntatore non meno il puntare chi non interviene alle Ore Canoniche, ma anche chi v' interviene, ma non nelle debite forme: ed avvegnachè non ostanti tante diligenze per indurre chi è obbligato al Coro ad intervenirvi, si è preveduto che essendo in alcune Chiese le distribuzioni assai tenui, essendo le Chiese povere, vi sarebbe stato chi non si sarebbe curato di perderle stando lontano dal Coro, la Sacra Congregazione ha stabilito, potere il Vescovo procedere contro i detti delinquenti anche ad altre pene, oltre a quella della perdita delle distribuzioni. Così fu da essa risposto in una causa di Zara *al 16. di Settembre* 1650. *al l. 19. de' Decreti p. 81. Sacra &c. censuit, non inservientes Ecclesiæ, nec Divinis interessentes, ultra amissionem distributionum quotidianarum, posse ab Archiepiscopo per mulctas pecuniarias, atque alio Juris remedio compelli*. Ed avendo il Vescovo di Castellaneta rappresentato, che alcuni Beneficiati della sua Chiesa non andavano a servirla, non curandosi delle distribuzioni, ed avendo richiesto se si poteva punirli con altre pene; la stessa Sacra Congregazione *ai 7. Giugno del* 1659. rispose, *licere etiam per alias pœnas*, come si vede *nel l. 21. de' Decreti alla pag. 651*.

§. VIII.

Di quelli che per causa d'infermità, e di ragionevole corporale necessità, benchè assenti dal Coro, godono le distribuzioni.

45. LA Decretale del Sommo Pontefice Bonifacio VIII. *nel cap. Consuetudinem, de Clericis non residentibus, in sexto*, rinnovata dal Sacro Concilio di Trento, come abbiamo veduto *nel cap. 12. della sess. 24. de Reformatione*, dopo aver fermata la regola generale, che gli assenti non godono le distribuzioni, fa la seguente limitazione: *exceptis illis, quos infirmitas seu justa & rationabilis corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiæ utilitas excusaret*: per lo che ora Noi tratteremo dei primi due capi, riservando al seguente Paragrafo il trattare del terzo.

46. La Chiesa è Madre pietosa, compatisce l'infermo, e vuole non solo che goda benchè assente delle distribuzioni, che gli sarebbono toccate se fosse stato presente, ma anche dell'accrescimento delle stesse distribuzioni, che proviene dalle distribuzioni di quelli, che senza causa stanno lontani dalla Chiesa, le quali perciò si accrescono agl'interessenti: onde la Sacra Congregazione *ai 15. d'Aprile del* 1611. rispose, *eos qui absunt a servitio Chori ob infirmitatem, vel aliam causam, percipere debere distributiones quotidianas sui Canonicatus, perinde ac si statis horis interessent; percipere etiam debere augmentum distributionum, quas amittunt illi, qui Divinis non interfuerint*: come si vede *nel lib. 12. de' Decreti pag. 98. a terg*. Anzi essendo nata controversia, se uno che parti sano dalla Città, e nel tempo delle vacanze andò in Villa, con disposizione di ritornare nel fine delle medesime al servizio del Coro, il che non potè adempiere, essen-

do

do stato in Villa sorpreso da una malattia, se dovesse godere le distribuzioni, fu risposto di sì, purchè non ostasse la consuetudine della Chiesa; essendovi alcune Chiese, nelle quali non si ammettono alle distribuzioni gli ammalati che sono fuori di Città. In una causa *Nullius distributionum* proposta *al* 12. *di Dicembre del* 1666. furono disputati i seguenti due Dubbj: *Primo, an distributiones quotidianas lucretur Canonicus, vel Beneficiatus, qui solitus alteroquin inservire a Civitate legitimo vacationis tempore discedens, in vicinum Oppidum (unde sub finem dictæ vacationis potest opportune se reddere ad servitium Ecclesiæ) se contulit, ibique supervenientè infirmitatis corporalis impedimento ita continetur, ut ad Civitatem redire, & Choro interesse non valeat: & quatenus affirmative: Secundo, an hoc locum habeat, quamvis in Ecclesia vigeat contraria consuetudo.* E dalla Sacra Congregazione fu risposto *Ad primum lucrari; Ad secundum, non habere locum, si consuetudo sit legitime præscripta*: come può vedersi *nel lib.* 25. *de' Decreti alla pag.* 190.

47. La Chiesa, come si è detto, è Madre pietosa, e compatisce, come pure si è detto, l' infermità; ma non ammette che ogni dolor di testa, ogni stato ipocondriaco, che non impedisce al Canonico, o al Benefiziato il fare gli altri fatti suoi, si comprendano nel caso nostro sotto nome d' infermità. Richiede dunque che l' infermità sia vera, non sia finta, non sia leggiera, e quando ancora fosse vera e fosse grave, ciò non le basta, se l'ammalato, quando era sano non era solito ad intervenire, presumendo che in queste circostanze l' assenza non derivi dalla malattia, ma dalla continuazione della volontà di non servire alla Chiesa. Così la Sacra Congregazione rispose in una causa di Mantova *al* 6. *di Febbrajo* 1627. *al lib.* 13. *de' Decreti pag.* 167. *Distributiones quotidianas ita demum Oratori ægroto deberi, si alias Ecclesiæ solitum erat inservire, cujus justificatio remittitur conscientia Episcopi*. Così in una causa di Ferrara *al* 12. *di Settembre* 1648. *al lib.* 18. *de' Decreti p.* 552. *Sacra censuit, Canonicos infirmos non lucrari distributiones quotidianas pro duabus Horis primis, quibus interesse minime consueverunt*. Così in una causa di Rieti *al* 5. *di Marzo* 1697. *lib.* 25. *de' Decreti pag.* 345. *Sacra censuit, oratori dandam esse declarationem alias editam sequentis tenoris: Congregatio Concilii censuit, Canonico infirmo, durante ejus infirmitate, quamvis Choro non intersit, deberi fructus omnes sui Canonicatus, nec non distributiones quotidianas, non secus ac si omnibus Horis Divinis personaliter interesset, dummodo ante infirmitatem fuerit solitus suæ Ecclesiæ inservire. Cæterum infirmitatem ipsam coram Judice probandam*. Vanno pur così discorrendo il Panormit. *alla decis.* 20. *annot.* 3. *n.* 60. il Passerino *nel. c. Consuetudinem regul.* 4. *concl.* 5. *n.* 90. *de Clericis non residentibus in sexto*, ove al *n.* 9. aggiunge: *Posset tamen dari casus, quod infirmitas permitteret Canonicos aliquantisper ex causa sanitatis exire a domo & non permitteret adesse Choro, unde in hoc arbitrium boni viri debet attendi*.

48. Saviamente secondo il suo solito il Passerino si rimette in questo proposito all' arbitrio dell' Uomo dabbene: dal che si deduce, non potersi ammettere così spesso, che si abbia per presente al Coro colui che dice d' essere ammalato, ma che esce di casa, colui che esce di casa, e va girando, non verificandosi in esso l' *aliquantisper* del Passerino, colui che il giorno sta in casa, e dice d' essere ammalato, ma la notte esce, e sta nelle conversazioni, come pur troppo succede. Fra gl' infermi senza dubbio deve annoverarsi il povero cieco, e varj sono a pro del cieco i Decreti della Sacra Congregazione: *Non teneri*, essa rispose, *Horis Canonicis interesse*, parlasi del cieco, *nec in Choro eam Officii partem, quam memoriter tenet, recitare, & nihilominus lucrari distributiones quotidianas, perinde ac si interesset*: ed essendo nata controversia, se si dovevano le distribuzioni dal giorno in cui diventò cieco, o dal giorno in cui dichiarò, che voleva esser ammesso come presente, la Sacra Congregazione *al* 29. *di Gennajo* 1662. *al lib.* 22. *de' Decreti* rispose, che si dovevano dal dì che divento cieco. Contro il cieco altre volte fu eccitata la pretensione, che fosse obbligato a sostituire un altro in sua vece per adempiere il peso delle Messe annesso al suo Canonicato, ma questa pretensione fu rigettata, come si raccoglie da ciò che segue: *Joannes de Abreu Portionarius Collegiatæ de Borsellos, visu orbatus supplicat pro exemptione a servitio Chori & interim omnes fructus & distributiones quotidianas percipere. Sacra &c. censuit, danda esse Decreta hac de re edita, & signanter in Mercaten. die* 8. *Januarii* 1597. *tenoris sequentis: Sacra &c. censuit, oratorem, si vere cæcus existit, a celebratione Missarum in Collegiata prorsus immunem esse, neque alium sui loco cum sit legitime impeditus, substituere teneri*: e concordano altre Risoluzioni *nel lib.* 25. *de' Decreti pag.* 286. *e nel lib.* 40. *pag.* 414. *e seguenti*.

49. Succede il discorrere di quelli, che non intervengono ai Divini Officj per una giusta e ragionevole necessità corporale, e che però non sono esclusi dal conseguire le quotidiane distribuzioni.

50. Fra questi sembra che debbano annoverarsi in primo luogo quelli che stanno lontani dalla Chiesa, impediti dalla Peste, che fa grande strage nella Città, o nel luogo in cui sono o la Cattedrale, o la Collegiata. Fu questo punto ben esaminato, e risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio in una Causa di Milano *al* 9. *di Novembre* 1650. *al l.* 14. *de' Decreti p.* 337. ed ecco le parole della Risoluzione. *Sacra censuit, Canonicis causa Pestis absentibus deberi quotidianas distributiones, si Pestis grassetur, & petentes soliti sint inservire, & probetur legitima consuetudo, quod distributiones hujusmodi dentur absentibus ex justa causa. Quando autem dicatur Pestis grassari, ut sit justa causa absentiæ, judicio Episcopi esse relinquendum*.

51. In secondo luogo quelli che stanno lontani dal Coro per inimicizie, e vessazioni, coll' avvertenza però che acciò siano ammessi alle distribuzioni, è d'uopo che l' inimicizie, e le vessazioni.

zioni siano ingiuste, e che costoro quando non avevano le inimicizie, e le vessazioni, sossero soliti ad intervenire, come dopo un maturo esame fu risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio nella causa *Majoricen. Distributionum al* 14. *d' Aprile* 1736.

52. In terzo luogo quelli che stanno assenti dalla Chiesa per essere stati carcerati, purchè la carcerazione sia stata ingiusta. Così fu risposto in una causa di Granata *al* 28. *di Settembre del* 1685. *al lib.* 25. *de' Decreti pag.* 405. *Sacra Congregatio sæpius censuit, indebite in carceribus detento deberi distributiones quotidianas, non secus ac si ipse continuo Ecclesiæ inservisset*. E per intelligenza di questo punto non è fuor di proposito l'avvertire, doversi desumere l'ingiustizia della carcerazione dalla sentenza favorevole del Giudice, purchè questa sia passata in giudicato, come fu risposto in una causa di Milano *a'* 10. *di Marzo* 1629. *al l.* 14. *de' Decreti pag.* 41. in una causa di Sessa 10. *di Sett.* 1672. *al l.* 27. *de' Decreti pag.* 500. in una causa di Terracina *al* 19. *di Febbr.* 1669. *l.* 20. *de' Decreti fol.* 167. in una causa di Catanzaro *al* 22. *di Sett.* 1663. *al l.* 33. *de' Decreti pag* 642. E però in una causa *Romana Distributionum* avendo il Giudice proferita la sentenza favorevole al Canonico inquisito, ed avendo il Fisco interposta l'appellazione, e facendosi dal Canonico istanza per conseguire la distribuzione; *al* 5. *di Febbrajo* 1585. fu risposto, che si aspettasse l'esito della causa d'appellazione.

53. Si è parlato della sentenza favorevole all'inquisito, che sia passata in giudicato, e sotto nome di sentenza favorevole s'intende quella, in cui il reo è assoluto come innocente, come fu risposto in una causa *Ravellen.: Sacra censuit, oratori dandam esse declarationem sæpe alias editam tenoris sequentis: Congregatio Concilii censuit, Canonicum primo inquisitum, & deinde uti innocentem per sententiam definitivam, qua in rem judicatam transivit, absolutum, percipere debere distributiones quotidianas totius temporis, quo hanc ob caussam Divinis interesse non potuit; die* 21. *Junii* 1664. *lib.* 24. *de' Decreti pag.* 190. colla quale concordano molte altre Risoluzioni: quella in cui l'inquisito è assoluto *tanquam non repertus culpabilis*, come fu ben risoluto nella causa *Arianen.* 28. *Aprilis* 1635. *al lib.* 15. *de' Decreti pag.* 191. nella *Cameracen.* 22 *Aprilis* 1673. *al libr.* 28. *de' Decreti pag.* 66. quella in cui il reo è assoluto *Ex hactenus deductis*, come fu risoluto in una causa d'Ariano 28. *Aprilis* 1635. *al lib.* 15. *de' Decreti pag.* 191. *Sacra censuit, Canonicos primo inquisitos, & deinde absolutos uti non culpabiles per sententiam licet cum clausula: Ex hactenus deductis: debere utique percipere distributiones quotidianas totius temporis, quo talem ob causam Divinis interesse non potuerunt*: e concorda un'altra Risoluzione nella causa *Ferentino al* 2. *d' Agosto* 1721. *libr.* 71. *de' Decreti pag.* 314. quella in cui l'inquisito è assoluto colla clausula: *Non molestetur*, come può vedersi in una causa *Theatina Distributionum del* 1667. *al l.* 57. *de' Decreti pag.* 420. *in Reatina Distributionum* 4. *Maij* 1708. *lib.* 58. *de' Decreti pag.* 158. *in Lucana* 23. *Julii* 1718. *lib.* 68. *de' Decreti pag.* 308. ma non quella in cui il reo è assoluto colla clausula: *Ex quo fatis*: come molto bene fu avvertito dalla Sacra Congregazione in una *Capuana Distributionum* 19. *Nov.* 1669. *lib.* 26. *de' Decreti pag.* 325. *a terg.*

§. IX.

Di quelli che godono le distribuzioni benchè assenti dal Coro standone lontani per evidente utilità della Chiesa.

54. Conforme di sopra si è veduto, il Pontefice Bonifazio VIII. nel testo più volte citato ammette alle distribuzioni chi sta lontano dal Coro per evidente utilità della Chiesa. Nel Diritto Canonico sopra il punto di chi sta lontano dal Coro per servizio della Chiesa, o del Capitolo, se debba godere le distribuzioni, si ritrova qualche imbarazzo; dandosi a questo tale le distribuzioni *nel c. unic.* che è quello di Bonifazio VIII. poc'anzi allegato, *de Clericis non residentibus, in sexto*, e negandosi a questo tale le distribuzioni *nel caput Cum non deceat, de Electione, in sexto*. Varie sono le spiegazioni che si danno dai Canonisti per concordare questi due Testi: ma noi lasciandole da parte diremo, che chi sta lontano dall'interessenza al Coro per servire alla sua Chiesa, o al suo Capitolo, dee godere le distribuzioni quotidiane; e però in una causa di Palermo la Sacra Congregazione *censuit deberi oratori distributiones quotidianas pro tempore, quo vere abfuit pro negotiis Capituli*, e ciò *nel* 1558. *al l.* 5. *de' Decreti pag.* 104. e lasciando altre ovvie Risoluzioni, in una celebre causa fra l'Arcivescovo di Siviglia, ed il suo Capitolo, proposta e risoluta *nel* 1589. *al l.* 5. *de' Decreti pag.* 287. così si legge: *Quod si ex causa negotiorum Capituli recedere voluerint*, parlasi dei Canonici, e d'altri additti al Coro, *percipere tam fructus Præbendæ, quam distributiones, nec esse necessariam licentiam Archiepiscopi, ad cujus tamen officium pertinebit examinare, an causa negotiorum vere subsit, & quascumque collusiones, & illicitas remissiones inter Canonicos prohibere*.

55. Il Sacro Concilio di Trento *nella sess.* 5. *de Reformatione al c.* 1. prescrive, che nelle Chiese Metropolitane, Cattedrali, e Collegiate insigni siavi la Prebenda Teologale; ed il Canonico Teologo in quel giorno, in cui legge, se sta lontano dal Coro, standone lontano per evidente utilità della Chiesa, gode le distribuzioni del detto giorno. *Nell' anno* 1589. *al l.* 6. *de' Decreti pag.* 71. *a terg.* così fu risposto dalla Sacra Congregazione in una causa di Milano, *Sacra censuit, Theologo pro tota die, qua legit, deberi distributiones quotidianas*: ed in una causa di Lima *al* 18. *di Giugno* 1622. *al l.* 12. *de' Decreti pag.* 103. *Ad tertium, Theologum qua die legit, distributiones quotidianas lucrari, tametsi a Choro legitime vacare possit*. Lo stesso Sacro Concilio vuole, che nelle Chiese Metropolitane, e Cattedrali sia la Prebenda Penitenziale, e che il Canonico Penitenziere se nel tempo dal Coro è occu-

cupato nel sentire le Confessioni nella sua Chiesa, stando lontano dal Coro per evidente utilità della Chiesa, goda le distribuzioni, come fosse presente al Coro: *In omnibus etiam Cathedralibus Ecclesiis, ubi id commode fieri poterit, Pœnitentiarius aliquis cum unione Prebendæ proxime vacaturæ ab Episcopo instituatur, qui Magister sit, vel Doctor, aut licentiatus in Theologia, vel in Jure Canonico, & annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur, qui dum Confessiones in Ecclesia audiet, interim præsens in Choro censeatur*: sono parole del *c. 8. della sess. 24. de Reformatione*: e la Sacra Congregazione ha esteso questo privilegio anche al Canonico deputato dal Vescovo in luogo del Penitenziere a sentire le Confessioni de' Fedeli nella Chiesa: *Sacra censuit, eratori ita in locum Pœnitentiarii ad audiendas Confessiones ex necessitate, & ex legitima causa ab Episcopo deputato, dum tempore deputationis Confessiones actu audit, deberi distributiones quotidianas, non secus ac si Divinis Choro interesset*: sono parole d'una Risoluzione in una causa di Lucca *ai 10. di Marzo 1635. l. 15. de' Decreti pag. 175.* dal che poi deriva, che se il Penitenziere, o il surrogato dal Vescovo in di lui vece, non sono nel tempo del Coro attualmente occupati nel sentire le Confessioni, debbono intervenire al Coro, e non intervenendo perdono le distribuzioni: *Sacra censuit Pœnitentiarium, quando non est impeditus in munere Confessionis, interesse debere Divinis Officiis*: leggesi in una Risoluzione fatta in una causa di Fano *ai 25. di Gennajo 1682. al lib. 16. Decreti pag. 632.* e fanno molto a proposito del Canonico Penitenziere le parole del Barbosa *alla sess. 24. c. 8. n. 27. de Reform.* dal Sacro Concilio di Trento: *Pœnitentiarium pro præsente in Choro habendum esse dum audit Confessiones in Ecclesia, sive in Confessionario, sive extra; non tamen pro tempore, quo residet in Confessionario, nec audit Confessiones, aliis in Choro Divina celebrantibus, nec si idem dixerit Missam, aut si privatim Officium dicat, etiam ut opportunius Confessiones audiat, consendum esse præsentem in Choro.*

66. Lo stesso Sacro Concilio così determina *alla sess. 22. c. 3. de Reformatione*: *Quod si alicui prædictis Dignitatibus in Ecclesiis Cathedralibus, vel Collegiatis, de jure, seu consuetudine, jurisdictio, administratio, vel officium non competat, sed juxta Civitatem in Diœcesi Cura animarum immineat, cui is, qui Dignitatem obtinet, incumbere voluerit, tunc pro tempore, quo in Curata Ecclesia resederit, ac ministraverit, tamquam præsens sit, ac Divinis intersit, in Ecclesiis Cathedralibus, ac Collegiatis habeatur.* Chi ha dunque un Canonicato, ed una Parrocchia annessa al Canonicato, ma fuori della Città, è obbligato a risedere nella Parrocchia, ed ivi risiedendo, ad amministrando i Sacramenti, si ha come se fosse presente al Coro, in ordine però a guadagnare i frutti della Prebenda, ma non già le distribuzioni, secondo *la Bolla 65.* di San Pio V. *nel Bollario al tom. 2.* e come ben avvertono il Fagnano *nel c. Licet al n. 67. de Præbendis*, il Gonzalez *super reg. 8. Cancellariæ gloss. 5. n. 268.* e *seguenti*: ma chi è Canonico, o Beneficiato addetto al Coro, ed ha la Cura dell'anime in quella Chiesa, in cui e Canonico, o Beneficiato, essendo la cura dell'anime annessa al suo Canonicato, o al suo Benefizio, se nel tempo de' Divini Officj è attualmente occupato nell'esercizio della cura dell'anime, non perde nè frutti, nè distribuzioni, essendo assente per evidente utilità della sua Chiesa. In una causa di Milano proposta *ai 13. di Febbr. del 1639. al lib. 16. de' Decreti* così su risposto dalla Sacra Congregazione del Concilio: *Sacra censuit, oratorem habentem onus Curæ animarum annexum, si tempore, quo Divina Officia celebrantur, audiat Confessiones, vel alia ad ipsam Curam spectantia exerceat, lucrari debere distributiones quotidianas, etiamsi Divinis non intersit*: e concorda un' altra Risoluzione in una causa di Tortona *ai 19. di Sett. 1643. al lib. 17. de' Decreti pag. 230.* *Sacra censuit, Præposito Ecclesiæ Collegiatæ Castri novi, cui annexa est Cura animarum cum administratione Sacramentorum, deberi distributiones quotidianas tempore Divinorum Officiorum, si eo tempore sit in actu dictam Curam exercendi, & Sacramenta ministrandi.*

57. Hanno i Vescovi un privilegio di poter chiamare, e tenere al loro servizio uno, o due Canonici, secondo la *Decretale*, *De cætero*, *de Clericis non residentibus*. Questo privilegio ha luogo, non solo parlando de' Canonici della Cattedrale, ma ancora di quelli delle Collegiate, come si deduce da una Risoluzione della Sacr. Congregazione in una *Cajetana Servitii 1. Sept. 1663. al lib. 23. de' Decreti pag. 599.* ed anche parlando dei Benefiziati, o siano Mansionarj della Cattedrale, o della Collegiata: *Sacra censuit, Episcopis licere pro suo servitio adhibere etiam Beneficiatos tam Ecclesiæ Cathedralis, quam Ecclesiæ Collegiatæ suæ Diœcesis, ideoque declarationes hujus Sacræ Congregationis extendi etiam ad hujusmodi Beneficiatos; ita tamen, ut ultra duos non adhibeant*: sono parole d'una Risoluzione in una causa d'Avignone *ai 17. di Genn. 1640. lib. 16. de' Decreti pag. 317.* Ciò che non dee fare il Vescovo, si è il non prevalersi pel proprio servizio d'un Canonico, o Dignità, che abbia Cura d'anime; il che fu intimato al Vescovo di Montefiascone in un Decreto fatto *ai 26. d'Aprile 1659. lib. 21. de' Decreti pag. 618.* nè d'uno che sia Coadiutore, come si deduce dal seguente Decreto fatto dalla Sac. Congregazione *ai 25. di Gennajo 1685.*

DUBIUM SERVITII CHORI.

Ex privilegio in corpore Juris clauso, licet Episcopo uti opera duorum Canonicorum, qui servitio hujusmodi durante reputantur præsentes ad effectum lucrandi fructus suarum Prebendarum, juxta c. De cætero, de Clericis non residentibus, cum concordantibus. Hoc posito, quæris Episcopus Calagurritanus; an vigore dicti privilegii possit uti opera Canonici Coadjutoris, qui itidem servitio durante reputetur præsens ad effe-

ctum

ctum praedictum. Sacra &c. censuit negative respondendum.

58. I Canonici o della Cattedrale, o della Collegiata, ed i Benefiziati o dell'una, o dell'altra, impiegati nel servizio del Vescovo, se stanno assenti dal Coro, godono i frutti delle loro Prebende, ma non le distribuzioni, giusta una Risoluzione in una causa di Colonia *dell'an.* 1587. *al l.* 4. *de' Decreti pag.* 269. *Sacra censuit, Canonicos inservientes Episcopis lucrari fructus Praebendarum, non autem quotidianas distributiones*; colla quale concorda un'altra Risoluzione in una causa di Sora *ai* 22. *di Aprile* 1679. *al lib.* 30. *de' Decreti pag.* 301. *Sacra censuit, dandam esse declarationem alias editam tenoris sequentis. Sacra censuit, unum vel duos Canonicos Episcopo inservientes, juxta privilegium ad favorem Episcoporum in cap. De caetero. De Clericis non residentibus, lucrari Praebendam suorum Canonicatuum; non tamen distributiones quotidianas; si vero redditus omnes ipsis distributionibus consistant, duas tantum ex illarum tribus partibus lucrari.*

59. Sonovi però alcuni casi, ne' quali i Canonici impiegati nel servizio del Vescovo, se stanno lontani dal Coro, guadagnano le distribuzioni, come se fossero presenti. L'esempio è in quelli, che sono spediti dal Vescovo a Roma per visitare in sua vece i Limini degli Appostoli, giusta la Bolla di Sisto V. o che in tal congiuntura accompagnano il Vescovo, che si porta in persona a fare la detta Visita: e questa è la pratica, cioè che questi tali si debbono ammettere alle distribuzioni, come se fossero stati presenti al Coro, conforme si vede nel Decret. della Sacra Congregazione *in Brixien.* 18. *Septembris* 1626. *lib.* 13. *Decretor. p.* 346. *in Regien.* 18. *Dec.* 1627. *lib.* 13. *Decretor. fol.* 362. *in Pennen.* 1. *Octobris* 1672. *lib.* 27 *Decretor. pag.* 512.: *Sacra censuit, deberi distributiones quotidianas tempore accessus, mansionis & regressus Visitationis Sacrorum Liminum, quod tempus constituit esse trium mensium*; non dovendosi però confondere la Visita de' Limini colla Visita della Diocesi, imperocchè nella Visita de' Limini si guadagnano le distribuzioni, ma non ferza la Visita della Diocesi; per lo che in una causa di Sulmona, risoluta *ai* 5. *di Dic.* 1626. *al l.* 13. *Decretor. pag.* 329. fu risposto: *Canonicos suum Episcopum in Visitatione Liminum comitantes, distributiones quotidianas lucrari debere; comitantes vero in Visitatione Dioecesis, nisi omnes fructus, supponitur, in distributionibus quotidianis consistant, lucrari duas partes, amissa tertia, quae inservientibus accrescat.*

60. Nel Sacro Concilio di Trento *alla sess.* 24. *c.* 12. fra gli altri obblighi che s'impongono ai Canonici, vi è quello che *compellantur Episcopo celebranti, aut alia Pontificalia exercenti, assistere, inservire.* Ha dato questo testo occasione a varie controversie, per esempio, se tutto il Capitolo sia obbligato ad intervenire, quando il Vescovo nella Cattedrale celebra Pontificalmente; o pure se basti la maggior parte; e la Sacra Congregazione ha risposto, che tutti debbono intervenire, eccettuati quelli, che godono lecitamente le vacanze loro concedute o dalle Costituzioni, o da altro titolo legittimo. Così fu risoluto in una causa di Todi *l'anno* 1573. *al l.* 1. *de' Decreti pag.* 110. *An retinentes Dignitates, Canonicatusque in Cathedrali Ecclesia Episcopo Pontificia obeunti omnes assistere teneantur, vel major pars suppetat: & posito quod non, an recusantes assistere mulctari possint. Sacra &c. censuit, omnes teneri, salvis tamen singulorum legitimis vacationibus.* Celebrando il Vescovo Pontificalmente, hanno alle volte preteso i Canonici, che bastino il Prete assistente, i due soliti Canonici assistenti, ed il Diacono, senza che uno di loro faccia da Suddiacono, appoggiandosi alle parole del Pontificale. Fu promossa questa pretensione dai Canonici di Modona: ma esaminatasi nella Sacra Congregazione, fu detto *nell'anno* pure 1573. *teneri inservire etiam in munere Subdiaconi*, come si vede *nel lib.* 1. *de' Decreti alla pag.* 14. Maggiore è stata la controversia, se celebrando Pontificalmente, o tenendo il Vescovo generale Ordinazione in un'altra Chiesa fuori dalla Cattedrale, siano obbligati i Canonici ad assisterlo e servirlo, cioè quelli che fanno da Diacono e da Suddiacono, il Prete assistente, come quando celebra Pontificalmente nella Cattedrale; o quei due coll'Arcidiacono, che assistono quando fa l'Ordinazione generale nella Cattedrale: e la Risoluzione è stata, che sono obbligati quando fa i Pontificali o in qualche Chiesa della Città, o in qualche Chiesa del Soburbj, come si vede in una Risoluzione *del* 26. *Nov.* 1616. *al lib.* 11. *de' Decreti pag.* 185. ed in una causa d'Imola *ai* 30. *di Marzo e* 17. *d'Apr.* 1649. *al l.* 18. *de' Decreti pag.* 603. *e* 614. Finalmente per intelligenza del testo del Sacro Concilio si è andata sminuzzando la materia, e indagando se siano obbligati i Canonici a servire il Vescovo quando assiste colla Cappa alla Messa, e ai Divini Officj, e quando assiste ai Divini Officj, e alla Messa col Piviale e la Mitra in qualche Chiesa, in cui si faccia la Festa; se siano obbligati a servirlo quando assiste alla Predica che si fa nella Cattedrale, e se quest'obbligo s'estenda al caso, in cui colla cappa assiste alla Predica fuori della Cattedrale: ed a tutti questi Dubbj è stata data la conveniente risposta dalla Sacra Congregazione del Concilio, come può vedersi nel seguente Decreto.

L I C I E N.

AN Decretum Sacri Concilii cap. 12. *sess.* 24. *de Reformat. locum habeat dum Episcopus in sua Ecclesia Cathedrali assistit cum Cappa Missae, & Divinis Officiis diebus Dominicis & festivis, etiam non solemnibus, & in diebus ferialibus Quadragesimae.*

Secundo, an locum habeat quando Episcopus in aliis Ecclesiis sibi subjectis, in Civitate existentibus, Pontificaliter celebrat, vel paratus assistit cum Pluviali & Mitra, aut cum Cappa Divinis Officiis, & Missae solemni, vel alia Pontificalia exercet tam occasione alicujus Sancti, qui in-

in ipsis Ecclesiis solemnizatur, quam alia occasione, si numerus sufficiens Canonicorum, & Ministrorum in Ecclesia Cathedrali remaneat.

Tertio, an habeat locum cum Episcopus cum Cappa in Ecclesia Cathedrali assistit Concioni, quæ solita est haberi post Missam Conventualem diebus Quadragesimæ, & etiam aliis intra annum.

Quarto, an similiter habeat locum quando Episcopus intervenit cum Cappa Concioni, quæ habetur in aliis Ecclesiis Civitatis etiam exemptis diebus festivis, vel ferialibus Quadragesimæ, & intra annum, aut si saltem duo ex iis compelli possint ad sibi assistendum hinc inde a sua Sede, & si isti duo debeant esse digniores, dummodo non sint legitime impediti, seu illi qui solent assistere in Ecclesia Cathedrali, vel omnes per turnum alternis vicibus.

Sacra &c. ad primum respondit, Decretum Sacri Concilii cap. 12. vers. Omnes vero sess. 24. habere locum.

Ad secundum & tertium, itidem habere locum.

Ad quartum respondit, locum non habere. Die 17. Augusti 1641. lib. 16. Decretor. pag. 582. & 583.

61. Ma in ciò che appartiene alla nostra presente ispezione, che risguarda le distribuzioni, sembra potersi conchiudere, che in tutti quei casi, ne' quali sono i Canonici, secondo il Sacro Concilio di Trento, e le accennate Risoluzioni, obbligati assistare al Vescovo, guadagnano la distribuzioni, se attualmente impiegati nel detto servizio non assistono al Coro, come fu risoluto nei citati Decreti nella causa d'Imola: dal che poi deriva, che non guadagnano le distribuzioni se assistono al Vescovo, che celebra privatamente la Messa: *Quæritur, an Canonici inservientes Episcopo Missam privatam celebranti lucrentur distributiones quotidianas. Sacra censuit, non lucrari*: sono parole d'una Risoluzione *del dì 25. di Gennajo del 1625. al l. 12. de' Decreti pag. 253. a terg.* colla quale concorda un'altra Risoluzione in una causa d'Amelia *de' 3. di Febbrajo 1629. al lib. 15. de' Decreti pag. 17. Sacra censuit, Canonicis Episcopo Pontificalitor celebranti assistentibus deberi distributiones quotidianas, non autem inservientibus Episcopo Diœcesim visitanti, vel Missam privatam celebranti.*

62. Essendo però d'uopo l'avvertire, che quanto si è detto delle distribuzioni, ha luogo in esse, ed in quella porzione che accresce ai presenti per la lontananza degli altri, ma non negli emolumenti degli Anniversarj, che giusta la volontà de' Testatori sono dovuti ai solo presenti, come fu ultimamente risoluto dalla Sacra Congregazione in una causa *Besanon. ai 6. di Febbrajo 1734.* Ecco il Dubbio proposto. *An Canonicis Ecclesiæ Cathedralis assidentibus Episcopo Pontificalia exercenti, vel in suo Palatio, vel in aliis Ecclesiis suæ Diœcesis, debeantur Anniversariorum emolumenta, quæ ex voluntate Fundatorum distribui consueverunt solum inter præsentes. Et quatenus negative, an sit consulendum Sanctissimo pro concessione Indulti ex gratia in casu &c.* Ecco la risposta: *Ad utrumque negative.*

63. In ultimo godono la distribuzioni i Canonici ad i Benefiziati, che qualche volta l'anno si titirano a fare gli Esercizj Spirituali, rinchiusi però in qualche Casa Religiosa, e ciò per privilegio della S. M. di Clamente XI. come si veda *nel suo Bollario alla p. 547.* pel quei giorni, ne' quali stando ritirati negli Esercizj non assistono al Coro; purchè però il ritiro si faccia colla licenza del Vescovo, nè si facciano gli Esercizj ne' tempi, dell'Avvento, della Quaresima, e nelle Feste più solanni; e purchè non si facciano da tutti in una volta, ma ripartitamente, in tal maniera cha il servizio del Coro non resti pragiudicato, come dice il Pontefice *nella citata Lettera*; e prosaguendo la materia di quelli che non assistono al Coro, e guadagnando le distribuzioni, guadagnano i frutti, e le distribuzioni anche i Canonici e Mansionarj, che sono assenti dal Coro, se sono giubbilati, o se hanno il Coadjutore.

64. Non vi è nel jus comune verun privilegio, che chi ha servito quarant'anni la Chiesa, resti asente dal serviria in avvenire, e goda i frutti, e le distribuzioni, come ben osserva il Navarro *nel consiglio 12. al l. 3. de Clericis non residentibus*: ma essendosi titrovate alcune Costituzioni d'alcune Chiese particolari, che davano il detto privilegio, la S. M. di Gregorio XIII. col consiglio ancora della Sacra Congregaziona del Concilio credette, che non dovessero riprovarsi, come può vedersi appresso il Garzia *de Beneficiis alla p. 3. c. 2. §. 1. n. 244.* e di qui è derivato, che oggidì si conceda generalemente dalla Sac. Congregazione del Concilio l'Induito della giubbilazione ai Canonici e Benefiziati, purchè il loro servizio sia stato quadragenario, continuo, e iodevole. Era assai incaricata questa materia delle giubbilazioni: ma quando avevamo l'onora d'esser Sagretario dalla Sac. Congregazione del Concilio procurammo di farla sbrigare, avendo uniti varj Decreti emanati in tali Cause, acciò colla scorta dei medesimi si facessero alcune regole generali, come fu fatto *ai 14. di Settembre del 1718.* ed in questi Decreti generali fu in primo luogo stabilito, che i giubbilati non erano obbligati ad intervenire al Coro, e nemmeno alle leggi della residenza nel luogo; in secondo luogo, che benchè assenti dovevano in premio delle passate fatiche godere i frutti e le distribuzioni, ed ancha l'accrescimento delle distribuzioni, che nasce dall'assenza degli altri, i quali senza legittima causa stanno lontani dal Coro; in terzo luogo che quando il Culto Divino ricevesse danno, possono i giubbilati esser richiamati dal Vescovo alla residenza, ad all'interessenza.

65. Secondo i Sacri Canoni, ad il Sacro Concilio di Trento, non si danno i Coadjutori colla futura successione ne' Canonicati e Benefizj inferiori, come può vedersi *nella sess. 25. c. 7. de Reformatione*: portando seco queste Coadiutorie il desiderio dell'altrui morte, contro il Testo *nel c. Detestanda, de concessione prabenda, in sexto*; ma ciò non osta che i Romani Pontafici, ai quali ciò privatamente è riservato, non possano concedere, e non concedano alle volte nel Canonicati e Benefizj

nefizj inferiori le Coadiutorie colla futura successione, Cabassut. *in Theologia & Praxi Juris Canonici l. 3. c. 16. n. 4.* Chi ha il Coadiutore non è obbligato a servire, ancorchè il Coadjutore sia ammalato: *An Canonicus senio confectus, cui datus est Coadjutor cum clausula, quod Coadjutore impotente, aut inservire nolente, teneatur Coadjutor inservire, si hujusmodi Coadjutor postea gravi infirmitate oppressus, adeo ut de illius salute nulla fere spes adsit, & sic inservire non valeat, teneatur idem Coadjutus per se ipsum inservire, ad effectum percipiendi distributiones quotidianas*, sono parole d'un Dubbio proposto nella Sacra Congregazione *al 2. di Maggio 1643.* al quale fu risposto, *Coadjutum non teneri inservire*, come può vedersi *nel l. 17. de' Decreti pag. 177.* Il che fu dipoi esteso dalla Sacra Congregazione *al 29. di Maggio 1677.* al caso, in cui il Coadiutore fosse infermo anche fuori di Città. *Hac Sacra Congregatio censuit, Canonicum coadjutum non teneri inservire in locum Coadjutoris infirmi: sed quia Coadjutor est infirmus extra Civitatem, supplicatur declarari, an etiam in hoc casu Resolutio præfata locum habeat. Sacra &c. respondit affirmative*, come può vedersi *al libro 29. de' Decreti pag. 334.* Mossa dai Coadiutori la controversia di dover almeno col loro servizio guadagnare i lucri, che provengono dalle puntature d'assenza degli altri Canonici, questa loro pretensione fu rigettata dalla Sacra Congregazione, che disse, esser tutto dovuto ai Coadiuti, e ciò in una *Romana Distribuzione al 19. d' Agosto 1730.* nella quale essendo stato proposto il Dubbio seguente: *An lucra provenientia ex punctaturis, & absentiis Canonicorum, quæ præsentibus accrescunt, debeantur Canonicis Coadjutoribus, sive potius Coadjutis in casu:* la risposta fu la seguente: *deberi Canonicis Coadiutis.*

§. X.

Di quelli che non sono ammessi alle distribuzioni, alle quali pretendono d'esser ammessi per qualche titolo particolare.

66. Di sopra si è detto, che i Canonici, che godono le vacanze, godono i frutti, e non le distribuzioni; e di sopra ancora si è detto, che i due Canonici, e Mansionarj chiamati dal Vescovo al suo servizio, eccettuati alcuni casi, godono i frutti, e non le distribuzioni: ed ora proseguendo la materia diremo, che il Canonico che è Vicario Generale del Vescovo, che quello che è Esaminatore Sinodale, che quello che è impiegato pel Tribunale del S. Officio, che quello che serve in qualche ministero la Camera Appostolica, che quello che intraprende qualche divoto Pellegrinaggio, che l'altro che insegna, o studia Jus Canonico, o Sacra Teologia, non guadagnano le distribuzioni se non intervengono al Coro, ancorchè non v'intervengano per causa delle predette facende.

67. Quanto al Canonico Vicario sono chiari i Decreti della Sacra Congregazione. In una causa di Bitetto risoluta *il giorno 17. di Dicembre 1727. al libro 13. de' Decreti pag. 267. Sacra &c. respondit, Canonicum inservientem Episcopo in officio Vicarii non lucrari distributiones quotidianas pro illis Divinis Horis, quibus non interfuit.* E concorda un Decreto in un'altra causa di Trento *al 9. di Maggio 1741. al lib. 27. de' Decreti pag. 113. Sacra &c. inhærendo declarationibus alias factis respondit, Canonicum inservientem Episcopo in officio Vicarii, non lucrari distributiones quotidianas pro illis Horis Divinis, quibus non interfuit.*

68. Quanto al Canonico Esaminatore Sinodale il punto fu risoluto in una causa di Cremona *al 20. di Settembre 1642. al l. 17. dei Decreti pag. 95.* Ecco il Dubbio proposto: *An Canonici, qui sunt examinatores Synodales, si non interfuint Choro occasione assistendi Examini, lucrentur distributiones quotidianas, non aliter ac si Divinis interessent.* Ecco la risposta: *Sacra respondit, non lucrari:* il che era anche stato detto prima in una causa di Brescia *al 9. di Giugno 1638. al l. 16. de' Decreti p. 38. Canonicum Examinatorem Synodalem, vocatum ad interessendum examini pro Parochialibus Ecclesiis vacantibus, vel pro collatione Ordinum tempore quo Divina Officia celebrantur, si eis non intersit, non lucrari distributiones quotidianas.*

69. Quanto all'impiegato pel Tribunale del S. Officio, la regola è contro di lui, come può vedersi in un Decreto fatto in una causa *Civitatem dell'anno 1587. al lib. 5. de' Decreti p. 39. Sacra censuit, Canonicum, qui Divinis interest, quantumvis sit Inquisitor hæreticæ pravitatis, non lucrari distributiones quotidianas:* ed acciò guadagni le distribuzioni, è d'uopo che abbia un Privilegio Appostolico, come rispose la Sacra Congregazione del Concilio in una causa di Toledo *al 4. di Giugno 1540. al lib. 18. dei Decreti pag. 40. e seguenti*, la qual Risoluzione è stampata appresso il Garzia *de Beneficiis alla part. 3. cap. 2. n. 356.* il che fu anche confermato in una causa di Milano *al 3. di Febbrajo 1635. al l. 15. de' Decreti pag. 165. Sacra respondit, prædictos ministros Sanctissimæ Inquisitionis non lucrari distributiones quotidianas, nisi ex speciali Sedis Apostolicæ Privilegio, ac propterea Oratorem pro eo obtinendo Congregationem Sanctissimæ Inquisitionis adire posse;* il qual Privilegio, quando si concede, per lo più suol concedersi *pro diebus & horis*, in vigore del quale il Ministro del Santo Tribunale gode le distribuzioni se non assiste al Coro, purchè in quel giorno, ed in quell'ora, in cui non assiste, sia stato attualmente impedito per le faccende della Santa Inquisizione.

70. Quanto a' ministri Camerali, per esempio Succollettori di spogli, e di decime, vi è una Risoluzione della Sacra Congregazione *al 22 d' Agosto 1572. al l. 23. de' Decreti pag. 272.* Eccone le parole: *Dominus Thesaurarius Generalis Cameræ Apostolicæ ex hac Sacra Congregatione supplex quærit, an Subcollectores spoliorum, decimarum, aliorumque jurium Cameræ Apostolicæ, eorum officio durante, distributiones quotidianas lucrentur, quamvis in Choro Divinis Officiis persolvendis minime intersint. Sacra &c. censuit, non*

lu-

lucrari, & litteras sanctæ memoriæ Sixti V. datas sub annulo Piscatoris 8. Maji 1590. esse locales.

71. Circa i divoti Pellegrinaggi fu disputato il punto in una causa di Todi. *An Canonici visitantes devotionis causa Ecclesiam Lauretanam, ac Angelorum de Assisio, aliaque pia hujusmodi loca, dum in tali sunt peregrinatione, possint fructus Prabendæ, & quotidianas distributiones lucrari juxta Constitutionem antiquam ipsius Ecclesiæ, & qua eis permittitur, ut ipsi peregrinantes certis diebus, & mensibus abesse possint ab Ecclesia. Sacra censuit, non posse lucrari quotidianas distributiones, fructus vero Prabendæ posse, si intra tres menses a Decreto Concilii sess. 24. c. 12. concessos fecerint hanc peregrinationem*; ed essendosi dal Capitolo di Lisbona fatto un Statuto, in cui concedevasi le distribuzioni per un tempo determinato a chi intraprendeva divoti Pellegrinaggi, ed essendo ricorso alla Sacra Congregazione per averne la conferma, fu da essa *nel* 1631. risposto nel modo seguente, come può vedersi *nel l. 14. de' Decreti alla p.* 553. *Sacra censuit, confirmationem petitam nequaquam esse concedendam, nisi aliter Sanctissimo Domino Nostro fuerit visum: & peregrinare volentes posse recurrere ad hanc Sacram Congregationem, quæ juxta stylum non denegabit licentiam.*

72. Ai Maestri di Jus Canonico, e di Sacra Theologia nelle pubbliche Università, ed agli Scolari, il Jus comune ha conceduto opportuni Privilegj, come può vedersi *nel cap. Super Specula, de Magistris*, e *nel c. Cum de diversis, de Privilegiis in sexto*, i quali Privilegj sono riservati dal Sacro Concilio di Trento *nel cap. 1. della sess. 5. de Reformatione*. Non danno però questi Privilegj altro, che il godere i frutti, ma non già le distribuzioni: e ricorrendosi alla Sacra Congregazione, ella non concede che il godere i frutti della Prebenda. Ma se questi non vi sono, o sono assai tenui, ordina che il privilegiato perda la terza parte del tutto, che si applichi agl' interessenti, e che il privilegiato guadagni le altre due parti: Fagnan. *nel cap. Licet, nu. 127. de Prabendis*, il Sig. Card. Petra *nelle sue dotte Osservazioni sopra la Costituz. 9. di Bonifazio VIII. al n. 20. e seg. t. 3.* Dalla S. M. d'Innocenzo XII. fu fatto un Decreto registrato *nel suo Bollario alla p.* 262. ove dete minò, che questi indulti d'assenza *causa studii* non si dassero a chi passava i venticinque anni, e non si concedessero per più di tre anni. Lo stesso Pontefice *nel giorno 15 di Marzo* 1692. andò al riparo d'un certo inconveniente che succedeva; mentre alcuni ottenevano varj Indulti di star lontani dal Coro, e non gli esibivano, tenendoli nascosti, e come suol dirsi in saccoccia; per lo che comandò, che in somiglianti Indulti si mettesse la clausola seguente; *Ita ut præsens Indultum quoad perceptionem fructuum, & distributionum, ac pœnas contentas in Sacro Concilio Tridentino, non suffragetur, ac si concessum non fuisset, nisi Ordinario Loci, & in Actis illius Cancellariæ præsentetur, emologetur, ac insinuetur intra tempus congruum a Secretaria præfigendum*: come può vedersi *nel lib. 42. de' Decreti alla p.* 167. Simili indulti non si concedono ai Coadiutori, come saviamente osservò Monsignor Segretario della Sacra Congregazione nel Foglio d'una causa *Tarentina Indulti*, proposta *ai 28. di Marzo del* 1733. ove dopo aver esposto, che un di lui dotto Antecessore, nell' occasione che domandavasi un Indulto *causa studii* per un Coadiutore, avvertì che i Sacri Canoni parlavano de' Canonici, e che il Coadiutore non era Canonico, e che concedendosi simili Indulti al Coadiutore, restava senza il suo effetto il fine, per cui concedeva la Coadiutoria, che era quello di servire alla Chiesa in luogo del Coadiuto, soggiunse che non fu esaudita l'istanza, e che *Decretum hoc firmavit regulam, quæ semper servata fuit, rejiciendi concessionem Indulti pro absentia ob studiorum causam.* Questi Indulti *causa studii* si danno a chi studia in qualche pubblica Università; ed essendosi eccitato il Dubbio, se giovasse per quei giorni, in cui il Lettore legge in casa, e non legge nella pubblica Università, la Sacra Congregazione in una causa Romana *ai 30. di Marzo* 1675. *lib. 29. de' Decreti pag.* 45. così rispose. *Joannes Petrus Strada Canonicus Collegiatæ Sanctorum Celsi, & Juliani, obtento Brevi exemptionis a Choro causa studii, petit decerni, id non solum suffragari pro diebus, quibus Antecessor legit in publica Aula Sapientiæ, verum etiam quando in suis privatis ædibus legit. Sacra &c. respondit, suffragari etiam pro diebus, quibus Lector legit domi propriæ, dummodo tunc & vere & actu ipse studiis incumbat.*

73. Frequenti pur troppo sono gli altri casi, che ora esporremo. Nel tempo de' Divini Officj s'intima il Capitolo; ed i Canonici partono dal Coro, intervengono al Capitolo, e pretendono di non perdere le distribuzioni. Questo è un evidente abuso, eccettuato il caso, in cui dovesse tenersi Capitolo in quel preciso tempo per un motivo d'una causa grave; e però, se fuori di queste circostanze si tiene. Capitolo, i Canonici che v' intervengono, perdono le distribuzioni, non ostante qualunque consuetudine contraria. In una causa *Ortolen.* riferita *nel l. 14. de' Decreti alla pag.* 599. l'undecimo Dubbio proposto era il seguente: *An tempore celebrationis Divinorum Officiorum possint Canonici habere Capitulum:* ed a questo fu risposto: *Capitulum non esse habendum eo tempore, quo Divina Officia celebrari debent, nisi causa urgens in aliud tempus differri patiatur. Quod si secus fiat, Canonicos nequaquam lucrari distributiones quotidianas pro illis Horis Divinis, quibus non interfuerunt*: Somigliante fu la risposta in una causa *Turritana ai 2. di Luglio* 1633. *al lib. 14. de' Decreti pag.* 751. *Sacra respondit, Capitulum non esse habendum eo tempore, quo Divina Officia celebrari debent, nisi causa aliqua urgens in aliud tempus differri patiatur. Quod si secus fiat, Canonicos nequaquam lucrari distributiones quotidianas pro illis Horis, quibus Divinis non interfuerunt, & eo casu posse Archiepiscopum, non obstante quacumque consuetudine, ad subtractionem fructuum, & ad mulctas pecuniarias imponendas contra Canonicos procedere.*

74. Frequente pure è il caso di quelli, che esco-

escono dal Coro nel tempo de' Divini Officj per amministrare il Sagramento della Penitenza, o per andare a celebrare la Messa. *Nell'anno* 1573. come si vede *nel l. 1. de' Decreti alla p.* 51. coll' oracolo del Sommo Pontefice la Sacra Congregazione determinò, che quelli che uscivano di Coro per andare a celebrar la Messa nel tempo del Divini Officj, perdessero le distribuzioni a proporzione della loro assenza, eccettuato il caso, che il Superiore comandasse loro d'andare a celebrare la Messa; avvertendo però il Superiore d'astenersi da simili ordini: *Quia quandoque in Cathedralibus & collegiatis Ecclesiis sunt aliqui Canonici, vel alii Officiales, qui in iisdem habent Cappellanias, vel in titulum, vel tanquam mercenarii; quaeritur an eo tempore, quo in dictis Cappellaniis celebrant, distributiones recipere debeant, licet absint a Choro; & quid de illis Canonicis qui celebrant in eadem Ecclesia sua devotionis gratia, an quando hac causa a Choro absunt, distributiones recipere possint; & dato quod non, quid si a Superiore Ecclesiae eis injungatur, ut eo tempore celebrent? Sanctissimus Dominus Noster etiam ex sententia Congregationis Concilii declaravit, non posse, nisi quando sic jussissent eorum Superiores, quos tamen admoneri voluit, ut ab hujusmodi jussu abstineant.*

75. Ebbe S. Carlo Borromeo senza dubbio riguardo a questa Pontificia Risoluzione, quando nel quarto Concilio Provinciale di Milano *alla part. 2. cap. 13.* così determinò: *Quicumque, dum alicujus statae Horae Officium a Coro peragitur, Missam celebrando tunc a Choro abfuerit, illius Horae distributionis tamquam absens particeps ne fit, ut a Santa Sede Apostolica declaratum est. Id vero, nisi pro absentia Sacerdotum, qui in Ecclesia tunc Missae Sacrificium faciant, necessitas aliquando inciderit, ut Praefectus Canonicum aliquem Sacerdotem e Choro exire, a statque Hora officio abesse, Missae celebrandae causa jubeat, aut nisi a Sede Apostolica aliter concessum fuerit.*

76. Con questo sistema è di poi sempre camminata la Sacra Congregazione del Concilio, come si vede in una Risoluzione *del 14. di Marzo 1620. lib. 12. de' Decreti pag. 35. Sacra &c. respondit, Canonicos, dum Horae Canonicae recitantur, non posse a Choro discedere ad Confessiones audiendas, aut Missas celebrandas devotionis causa; ac qui discesserint, illius Horae distributionem amittere.* Strepitosa fu una causa di Rieti proposta *ai 15. di Marzo 1692.* Il secondo Dubbio in essa disputato fu il seguente: *An Canonici voluntarie Missas tempore Divinorum Officiorum celebrantes, & di-[illegible] tempore Choro non assistentes, percipere, seu potius [illegible] distributiones*: ed al Dubbio fu [illegible] non posse, etsi illa Hora ad risposto; *Canonicos* [illegible] *ad quem spectat, compulsi aut jussi fuerint.* Il [illegible] Missas celebrandas ab [illegible] no nel cap. Com[illegible] *suetudinem regul.* 10. *num.* 163. *de* [illegible] *residentibus, in sexto*, forme il quesito, se in ciò possa ammettersi qualche contraria consuetudine, e risponde nel modo seguente: *Praecisa deputatione, vel legittima licentia Superioris, consuetudo introduci non potest, ut Canonici non intercessentes Choro causa celebrandi Missas privatas lucrentur distributiones; nam causa excitandi Canonicos ad frequentem celebrationem cum praejudicio obligationis ad Chorum nec est rationabilis, nec est nova causa & specialis, sed generalis & praevisa a Jure, & reprobata, eo quod tantum tres aliae fuerunt approbatae: & idem dicendum de absentibus causa Confessionum audiendarum.*

§. XI.

Nel quale si tratta delle Preci, che si recitano nel Coro della Metropolitana, e delle Collegiate della Città, e Diocesi di Bologna.

77. Nell' antecedente Paragrafo primo diffusamente si è trattato dell' obbligo quotidiano dell' Officio Divino, da recitarsi nel Coro delle Metropolitane, o delle Cattedrali, o delle Collegiate, come pure della recitazione del piccolo Officio della Beatissima Vergine, de' Salmi Penitenziali, e Graduali, in alcuni giorni determinati. Tutto ciò puntualmente si adempie nel Coro della Metropolitana, e delle due Collegiate che sono nella Città: e però qui non occorre altro, che inculcare il proseguimento di questa osservanza. Nella Collegiata di San Giovanni in Persiceto, oltre l' Officio Divino, ne' giorni determinati si recitano l'Officio de' Morti, i Salmi Penitenziali, e Graduali, ma non il piccolo Officio della Beatissima Vergine. Nella Collegiata della Pieve, oltre l' Officio Divino, ne' giorni determinati si recitano il piccolo Officio della Beata Vergine, e quello de' Morti; ma si lasciano i Salmi Graduali, e Penitenziali. E nella Collegiata di Cento (che sono le tre Collegiate della Diocesi) oltre l'Officio Divino, si recitano ne' giorni determinati il Mattutino, il Vespero, e le Ore del piccolo Officio della Beatissima Vergine, e non si recitano nè l'Officio de'Morti, nè i Salmi Penitenziali, nè i Salmi Graduali. Nel citato superiore Paragrafo primo già abbiamo veduto quanto in tal proposito è stato determinato dalla Bolla di S. Pio V. che la recitazione del piccolo Officio della Beata Vergine, di quello de' Morti, de' Salmi Penitenziali, e Graduali si riduce a puro consiglio: nè Noi in questo particolare potiamo, o vogliamo ridurre il consiglio a precetto.

§. XII.

Della Messa Conventuale nella Metropolitana, e nelle Collegiate della Città, e della Diocesi di Bologna.

78. Nell' antecedente Paragrafo secondo si è dimostrato esservi l' obbligo delle Messa Conventuale da cantarsi ogni giorno nella Chiese Cattedrali, e Collegiate; esservi alcuni giorni, ne' quali se ne dee cantare più d'una; doversi ogni giorno applicare la Messa Conventuale per i Benefattori in genere; e che chi e andato al Coro, ed ha la Cura dell' anime, cantendo la Messa Conventuale, ed applicandola com' e obbliga-

bligato per i Benefattori; non può con eſſa ſoddisfare ne' giorni feſtivi all'obbligo, che ha come Curato, di applicare la Meſſa pel Popolo, ma eſſer neceſſario che ne' detti giorni feſtivi faccia celebrare un'altra Meſſa da un altro Sacerdote, che applichi pel Popolo.

79. Nella Viſita da Noi fatta alla noſtra Metropolitana, ritrovammo che dai Canonici ſi applicava la Meſſa Conventuale per i Benefattori in genere, e non ſi applicava dai Manſionarj, quando eſſi la cantavano: e a queſto inconveniente ſu rimediato con un opportuno Decreto; e così oggidì ſi applica ogni giorno la Meſſa Conventuale per i Benefattori in genere. Ci vien ſuppoſto che lo ſteſſo ſi faccia nella Collegiata di S. Petronio, in ſequela pure de' Decreti da Noi fatti in Viſita. Ed in quella di S. Maria Maggiore ſi dovrebbe la Meſſa Conventuale applicare per i Benefattori in genere, almeno ne' giorni feſtivi di precetto; ricordandoci Noi averla ciò conceduto ne' Decreti fatti in Viſita atteſa le notoria povertà delle Prebende di quei Canonici. E ſi dicono in tutte queſte tre Chieſe più Meſſe Conventuali, quando ciò è preſcritto dalla Rubrica: e però in ordine a queſte Chieſe non abbiamo che aggiugnere.

80. Paſſando alle Collegiate della Dioceſi, in quella di S. Giovanni in Perſiceto non ſi applica la Meſſa Conventuale per i Benefattori in genere, pretendendoſi di aver libera l'intenzione ſecondo il tenore delle fondazioni: e quando ſecondo la Rubrica ſi debbono dire più Meſſe Conventuali, una ſi canta in Coro; ed un'altra baſſa ſi celebra fuori di Coro. Nella Collegiata della Pieve ſi cantano le due Meſſe, quando la Rubrica lo preſcrive; ma la Meſſa Conventuale non ſi applica per i Benefattori in genere, ma ſempre per qualche Benefattore in particolare. E nella Chieſa Collegiata di Cento non ſi applica mai la Meſſa Conventuale per i Benefattori in genere, per difetto dell'opportuna limoſina; nè mai ſi dicono più Meſſe Conventuali, che nelle prime, e ſeconde Rogazioni.

81. Non poſſiamo quietarci, nè paſſar ſotto manica, che ſuol dirſi, queſta pratica; eſſendo chiara la legge Eccleſiaſtica circa l'obbligo di applicare la Meſſa Conventuale per i Benefattori in genere; eſſendo letterali le Rubriche, che preſcrivono più Meſſe Conventuali in certi giorni; eſſendo maſſima già ſtabilita dalla Sacra Congregazione, che non ſi attenda veruna contraria benchè immemorabile conſuetudine; e non occorrendo cercar Dottori, che ſcrivono in contrario, mentre non ſi dee ſtare al detto di chi ha la libertà d'opinare, ma alle leggi di chi ha l'autorità di preſcriverle. Tuttavia non volendo Noi determinar coſa veruna ſenz'aver inteſe le Parti, intimiamo ai Canonici delle Collegiate della Dioceſi il dedurre avanti di Noi le ragioni, che penſano poter loro competere nella materia, di cui ſi tratta, e ciò dentro il termine di meſi ſei dal giorno della data, che porterà al fine di queſt'Operetta, per prendere le dovute determinazioni: altrimenti paſſato il detto termine, e non eſſendoſi fatto ciò che ſi è ingiunto che ſi faccia, non ſi laſcierà di procedere come ſi crederà di ragione: laſciando in devolutivo la libertà di ricorrere contro il riſoluto delle Sacre Congregazioni di Roma.

§. XIII.

Dell'obbligo che hanno i Canonici di accompagnar colla loro voce il canto dell'Ore Canoniche nella Metropolitana, e nelle Collegiate della Città e Dioceſi di Bologna, e del non abuſarſi della facoltà, che uno ſubentri nelle veci dell'altro per adempiere il di lui obbligo.

82. NEl Paragrafo terzo ſuperiore abbiamo riprovata l'inſuſſiſtente opinione che i Canonici del Coro non ſiano obbligati che alla preſenza, ma non già ad accompagnare il canto dell'Ore Canoniche colla loro voce. Ma perchè a Noi preme fuor di modo, che ſi ſradichi queſto perverſo ſentimento, crediamo opportuno il riferir qui il tenore delle Coſtituzioni de' noſtri Capitoli. *Nel cap.* 11. delle Coſtituzioni del Capitolo della Metropolitana, che è del modo di recitare le Ore Canoniche, così ſi legge. *Ea vero pſallendi ratio ab omnibus tam Canonicis, quam Manſionariis ſervetur, quæ ſit decens & congrua tanto muneri.* Nelle Coſtituzioni del Capitolo di S. Petronio, riformate per ordine del Pontefice Clemente VII. da Monſ. Zenetti Veſcovo di Sebaſte, e Suffraganeo di Bologna, così viene ſtabilito: *Matutinale Officium per unam ex tribus partibus tam Dominorum Canonicorum, quam Manſionariorum ſingulo die in aurora, & circa pulſum Campanæ S. Petri, in Choro intelligibili & clara voce recitari debeat*: il che anche era ſtato prima determinato nel tempo di Pio II. dal Card. Angelo di Rieti *nella Rubrica* 13. *Item horum Primicerii & Canonicorum miniſterium erit, & ad hæc teneantur, in dicta Eccleſia Sancti Petronii ſervatis debitis temporibus & horis, ſicut in Eccleſia Cathedrali, Divina Officia, & Horas Canonicas tam nocturnas, quam diurnas, omnes & ſingulas, qui fuerint præſentes, devote, clare, & intelligibiliter cantare.* Bartolomeo Raimondo fu fatto Veſcovo di Bologna *nel* 1392. Eſſo fu che fece le Coſtituzioni della Collegiata di Santa Maria Maggiore, che poi furono adattate alle regole del Concilio di Trento dalla ſempre felice memoria del Card. Gabbriello Paleotti *nell'anno* 1561. Nelle predette Coſtituzioni del Veſcovo Bartolomeo ſi dice, che ſono obbligati di andare alla Chieſa ogni giorno *ad Officia celebranda per ſe*; le quali parole certamente additano, non la pura materiale preſenza, ma l'accompagnamento della propria voce col canto dell'Ore Canoniche. Nelle Coſtituzioni del Capitolo di S. Giovanni in Perſiceto *al cap.* 7. ed in quelle del Capitolo della Pieve *al c.* 3. ſi ripetono per appunto le parole, che ſi leggono in quelle della Metropolitana. Anzi in quelle di S. Giovanni di più ſi legge: *Muta & clauſa labia tenere non debent; ſed omnes (præſertim qui majori funguntur honore) in Pſalmis, Hymnis, & Canticis Deo alacriter modulentur.* Lo ſteſſo ſi leggerà in quel-

quelle di Cento, che essendo state ultimamente composte, si stanno rivedendo. Per lo che ognuno può facilmente riconoscere essere l'impugnata opinione priva d'ogni fondamento, non solo secon o il Jus comune, ma ancora giusta il tenore delle Costituzioni particolari delle nostre Chiese. I Canonici di S. Petronio servono per mediaria, cioè la metà una settimana, e la metà un'altra settimana per Indulto ottenuto nel tempo del nostro governo dalla Sacra Congregazione del Concilio: per lo che non lasciamo di dir loro, che vogliono godere del modo della mediaria, e che chi è di servizio possa sostituire in sua vece un altro, che non è di servizio, non ne abusino, e osservino le regole prescritte, nel sopraddetto Paragrafo terzo; altrimenti farà d'uopo porre rimedio al disordine.

§. XIV.

Del tempo, in cui debbonsi recitare, e cantare le Ore Canoniche nel Coro della Metropolitana, e delle Collegiate della Città, e Diocesi di Bologna.

83. NEl precedente Paragrafo quarto, tra cose si sono da Noi dimostrate, camminando coi termini del Jus comune: la prima, che il tempo canonico pel Mattutino è quello, in cui il detto Mattutino può essere terminato nell'aurora; la seconda, che alcuni soli giorni particolari ivi indicati si può dopo il Vespro, e la Compieta cantare il Mattutino colle Laudi del giorno seguente: la terza, che perde la distribuzione chi viene al Coro fuori dell' ora debita: e che l'ora debita non è il termine del primo Notturno nel Mattutino: non ostante qualunque contraria consuetudine, benchè immemorabile.

84. Nelle Costituzioni del Capitolo della Metropolitana *al c.* 10. vien prescritto come in appresso, parlandosi del Mattutino: *Summo mane dici deberet; ob nimiam hujus aeris intemperiem, ea saltem hora dicatur, qua in ortu Solis Campana, qua vulgo dicitur Missa Sancti Petri, pulsari cessat.* In quelle della Collegiata di S. Petronio riformate, come si è detto, da Monsignor Zanetti, dopo essersi riferito, che una volta *nostri ad eamdem*, parlasi della Chiesa di S. Petronio, *pro Matutinali Officio recitando intervenire tenebantur*, si aggiunge: *Ut Matutinale Officium per unam ex tribus partibus tam dictorum Canonicorum, quam Mansionariorum, singulis die in aurora, & circa pulsum Campanae Sancti Petri in Choro intelligibili, & clara voce recitari debeant.* Nelle Costituzioni del Capitolo di S. Giovanni di Persiceto sono registrate le seguenti parole: *Matutinum summo mane dici deberet: ob nimiam hujus aeris intemperiem ea saltem hora dicatur in ortu Solis.* Ed in quelle del Capitolo della Pieve *al c.* 3. *Matutinum summo mane, & in ortu Solis dicatur.*

85. Nelle allegate Costituzioni viene ordinato, che dopo le Laudi si celebri Prima, che dopo un'ora e mezza si reciti Terza, dipoi si canti la Messa Conventuale, e seguano Sesta, e Nona: o pure si dicano Sesta, e Nona prima della Messa quando così viene ordinato nella Rubrica. *Nel c.* 10. delle Costituzioni della Metropolitana non si permette anticipare il Mattutino, che vuol dire il dirlo dopo Vespro, o Compieta del giorno precedente, che nel tra di della Settimana Santa, nei giorni della Festa ed Ottava del Corpo di Cristo, ed in quello di S. Pietro. *Nella Rubr.* 13. delle Costituzioni di S. Petronio fatte dal Cardinale di Rieti, non si permette il cantare il Mattutino e le Laudi *ante occasum Solis*, che nella Vigilie de' Santi, e si aggiugne, che così debba farsi nell'Ottava del Corpo di Cristo, nella Vigilia di S. Petronio, e nella Pentecoste. Concordano appuntino colle Costituzioni della Metropolitana quelle di S. Giovanni in Persiceto. E però siamo restati molto maravigliati, quando contro il Jus comune, e le Costituzioni particolari abbiamo veduta fissata l'ora del Mattutino nella Metropolitana, e nelle Collegiata della Città alle ore 12. nel colmo dell'estate, alle ore 17. nel colmo dell'inverno, e così proporzionatamente quando abbiamo veduto, che recitandosi il Mattutino colle Laudi la mattina, senza verun intervallo di tempo si prosieguono le altre Ore colla celebrazione della Messa Conventuale, quando abbiamo veduto volersi fissar per regola, che dopo il Vespro e la Compieta dal giorno antecedente, si dica Mattutino colle Laudi del giorno susseguente, quando finalmente abbiamo veduto ciò farsi indistintamente nella Collegiate della Pieve, e di Cento, e quando in quella di S. Giovanni in Persiceto dalla Festa de' Santi fino a Maggio si recita il Mattutino colle Laudi dopo il Vespro del giorno antecedente, ed a mala pena dal primo di Maggio fino alla Festa de' Santi si recita la mattina coll'immediata prosecuzione dell'Ora, e della Messa Conventuale.

86. Avendo voluto indagare l'origine di questo sistema, abbiamo ritrovato, che quantunque il Mattutino nella Metropolitana si dovesse dire nella nascita del Sole, erano però trent'anni in circa, che si diceva dopo la Compieta del giorno antecedente. Nella prima Visita fatta alla Metropolitana dalle ch. mem. del Nostro degnissimo Antecessore il Sig. Card. Giacomo Boncompagni, fu de esso decretato, che il Mattutino colle Laudi in certi tempi dell'anno si dovesse dire subito finita la Campana della Messa di S. Pietro, ed in altri tempi si potesse dire dopo il Vespro, e la Compieta del giorno precedente. Fu prestata la dovuta ubbidienza al Decreto; ma col di lui consenso essendo ricorsi i Canonici della Metropolitana alla Sacra Congregazione del Concilio, esponendo che dicendosi in alcuni tempi dell'anno tanto a buon'ora il Mattutino, la Chiesa era vuote di persone, allora fu che la Sacra Congregazione rimise l'ora del Mattutino all'arbitrio del Sign. Cardinale, il che fu confermato con un Breve della S. M. d'Innocenzo XII. spedito *al* 24. *di Novembre* 1691. ove si leggono le seguenti parole: *Fraternitati tuae per praesentes committimus & mandamus, ut veris existentibus narratis, eisdem disponentibus praedictam facultatem recitandi*

Mat-

Mattutinum de mane hora consueta per te designanda, praedicta Constitutione non obstante, auctoritate Apostolica pro tuo arbitrio, & conscientia gratis impartiaris; allore su che avendo il Sig. Cardinale per giusti motivi, come dobbiamo supporre, fissata le ore degli Offici, che oggi si osservano, fu tolto di mezzo l'intervello fra Prima, e Terza, e le altre Ore, avvegnachè non fosse possibile mantenerlo fissata l'ora così tarda del Mattutino. allora fu che le Collegiate della Città, e della Diocesi s'uniformarono al tempo, ad el sistema della Metropolitana; ed allora forse fu, che quelle almeno della Diocesi o introdussero, o credettero di poter mantenere l'uso di dir Mattutino dopo la Compieta del giorno precedente, ancorchè a ciò non si stendessero nè la volontà, nè l'autorità del detto Sig. Cardinale, a cui la fissazione dell'ora del Mattutino fu rimessa dal Sommo Pontefice, nè *de mane*.

87. Chi tentasse di mutar l'ore, incontrerebbe senza dubbio gravissimi imbarazzi, e sentirebbe gravissimi reclami, nè mancherebbero attestazioni d'ottimi Fisici, che farebbono infausti pronostici e di malattie e di morti repentine e per la rigidezza dell'aria nell'inverno, e per l'interrompimento del sonno nell'ore mattutine dell'estate, quando per altro il vero fondo delle querele doverebbe riporsi nella maniera del vivere che si fa in questa nostre Città, e pur troppo ancora nel rimanente d'Italia vegliendosi la notte, e dormendosi il giorno, nel frequenter che si fa anche dagli Ecclesiastici le pubbliche e private conversazioni, miste ancha di persone d'altro sesso, la qual cosa non potrebbe praticarsi, se lasciando ai secolari il libero uso dell'ora della notte, gli Ecclesiastici vivessero come dovrebbono separati da loro, e servissero la Chiesa in quell'ore, in cui dovrebbe servirsi. Cedendo dunque benchè di mala voglia, all'abuso, e lasciando il punto dell'ore di Coro in quello stato, in cui l'abbiamo ritrovato, ci restrigneremo alle altre due ispezioni del Mattutino e delle Laudi che si dicono dopo il Vespro e la Compieta del giorno precedente, ed al termine, in cui dee puntarsi per assente chi fino allora non è comparso.

88. Quanto al Mattutino colle Laudi, che si dice dopo il Vespro e le Compiete del giorno antecedente, sapendo che nella Nostra Metropolitana ciò presentemente si fa di rado, e che molto più di rado si fa nella Collegiata di S. Petronio, vogliamo che si proseguisca in questo modo, e che ad esso ancora si conformi il Coro della Collegiata di S. Maria Maggiore: nè da Noi si mancherà coll'ajuto Divino in altre contingenze di prescrivere le regole più minute, che si debbono eseguire in questo particolare. Abbiamo inteso, avere la Collegiata di S. Giovanni in Persiceto un Decreto del Nostro Antecessore, in vigor del quale i Canonici dicono in qualche tempo dell'anno il Mattutino colle Laudi del giorno seguente dopo il Vespro, e la Compieta del giorno antecedente. Comandiamo dunque che il Decreto sia a Noi esibito, dentro il termine sopraddetto di sei mesi, e che dentro pure lo stesso termine di sei mesi le due Collegiate dalla Pieve, e di Cento si spieghino, se intendono di voler in avvenire, continoare come hanno fatto finore, e quale sia la ragione di questa pretesa continuazione, o pure qual altro sistema intendano di tenere, acciò dopo i sei mesi si possano prendere le opportune determinazioni.

89. Quanto poi al termine, in cui dee puntarsi per assente chi fino allora non è comparso, tralasceremo d'individuare quel Coro, in cui, come di sopra si è accennato, une volta arriveva al tempo della distribuzione del Mattutino che arrivava al *Te Deum*, d'individuarne un altro, in cui si punte per assente chi arrive dopo il terzo Salmo, un altro in cui si punte per assente, sempre parlando del Mattutino, chi arriva dopo il secondo Salmo: e però presi riviamo, che in tutti i Cori della Città, e della Diocesi sia puntato per assente in ordine al Mattutino chi verrà in Coro dopo finito il primo Salmo: che lo stesso pure si faccia nelle Ore di Prima, di Terza, di Sesta, di Nona, di Vespro, e di Compiete, cioè che sie puntato per assente chi arrive dopo il primo Salmo di ciascheduna delle Ore predette, e nella Messa chi arriva dopo l'ultimo *Kyrie eleison*: il che in tutto a per tutto è conforme allo stile delle Basiliche di Rome, ed alle Costituzioni de' Canonici delle Nostra Città e Diocesi, quando si voglie aver la bontà di leggerla, e non di nominarle frequentemente senz'averla mai lette: incaricando ai Puntatori il regolarsi nel predetto modo, a secondo loro sapera, che scostendosi dal medesimo, sono obbligati in coscienza e risara del proprio i denni in quella quantità, in cui hanno pregiudicato a chi, se avessero essi fatto a dovere il loro uffizio avrabbe profittato per la poca puntualità degli altri. E perchè ci è giunto a notizia essersi taluno, che insolentisce e minaccie quando è puntato per assante, pretandendo di venire a quell'ore che più aggrada; incarichiamo strettemente ei detti Puntatori il farci sapere quando ciò succede, mentre vi è il modo di punir l'insolente, a liberare gli altri dall'inquietudine.

§. XV.

Del modo con cui si debbono recitare le Ore Canoniche nei Cori della Città, e della Diocesi.

90. NEll'antecedente Paragrafo quinto colla scorta de' Santi Canoni fu dimostrato, doversi le Ore Canoniche cantere nel Coro con proporzione di voce, doversi alcune volte genuflettere, altre volte stare in piedi, non doversi precipitare, e troncar le parole, esser d'uopo il fermarsi all'asterisco, e non potere una parte del Coro incominciare il suo versetto, se non dopo che l'altre ha terminato il suo.

91. Il detto risguarda la sostenza del precetto di recitere le Ore Canoniche, e però non v'è arbitrio, ed è d'uopo ordinare, come per appunto ordiniamo, che così da per tutto si pratichi. Nelle Costituzioni del Capitolo della Nostra Metropolitana *al c. 21.* così si legge: *Ea vero psallendi ratio ab omnibus tam Canonicis quam Mansionariis servetur, quae sit decens & congrua tanto*

mu-

muneri, ut non cursim, non perturbate, non oscitanter, sed leniter, distincte, ac studiose psallant, facta convenienti in medio uniuscujusque Psalmi versiculo suspensione, qua pars a parte distinguatur. Si quis autem ab una parte Chori tacuerit, antequam ab altera versus finiatur, vel voce evagaverit, & se non continens tacta tenet & modulos jam datos, semel admonitus se non emendaverit: pro qualibet vice omnes unius diei distributiones devitat, aut debendas, omnino amittat. Nella Rubrica 13. delle Costituzioni del Cardinal di Rieti fatte per la Collegiate di S. Petronio, parlandosi dell'Ore Canoniche de cantarsi dei Canonici, si dice: *Omnes & singuli qui fuerint praesentes, devote, clare & intelligibiliter cantare teneantur. Nel c. 7.* delle Costituzioni del Capitolo di S. Giovanni in Persiceto così vien prescritto: *Ea vero psallendi ratio ab omnibus tam Canonicis, quam caeteris Presbyteris servetur, quae sit decens & congrua tanto muneri, ut non cursim, non perturbate, non oscitanter, sed leniter, distincte, ac studiose psallant, facta convenienti in medio uniuscujusque Psalmi versiculo suspensione, qua pars a parte distinguatur.* Le stesse parole si leggono *nel c.* 3. delle Costituzioni del Capitolo della Pieve. Dovendosi cantare le Ore Canoniche, come poc' anzi si è eccennato, e dovendosi assistere alla Messe Conventuale colla dovuta attenzione, non v'è chi non vegga, non potersi nel Coro leggere o libri, o scritture nel tempo delle Ore Canoniche e delle Messa: il che ancore è soggiunto in alcune delle dette Costituzioni, ad espressamenta comandato nelle disposizioni Conciliari del citato superiore Paragrafo quinto. E però se mai vi fosse chi operasse in contrario, e chi entrato nel Coro immediatamente ne uscisse, e più volte per ander a parlare con altri che l'aspettano in Chiesa, o in Secristia, e in quel poco tempo in cui ste in Coro, endasse leggendo libri e scritture per lo più d'affari indecenti a chi è *in Sacris*, e Canonico, sappie che non può farlo, che in coscienza non guadagne le distribuzioni, e che dea dal Puntatore esser puntato, non come materialmente, ma come formalmente assente dal Coro.

§. XVI.

Dell' assiduità del servizio, o sia assistenza al Coro, e vacanza del medesimo nella Metropolitana, e nelle Collegiate della Città, e della Diocesi.

92. NEl Paragrafo sesto superiore si è diffusamente trattato dell'intelligenza del Sacro Concilio di Trento *nel c.* 12. *della sess.* 24. *de Reformatione*, ad ivi si è dimostrato, non darsi dal Sacro Concilio vacanza di tre mesi ei Canonici, ma stabilirsi unicamente, che le vacanze non possano eccedere i tre mesi. Si è dimostrato, che giusta il tenore delle Costituzioni, o delle antiche consuetudini, possono gli addetti al Coro, senze licenze del Vescovo, star lontani da esso ne' giorni delle loro vacanze, purchè però non escano di Diocesi, nel qual caso la predetta licenza è necessaria; che debbono regolarsi le vacanze in tal modo, che non tutti le prendano in una volta, nè potersi le medesime prendere ne' tempi di Quaresima, e dell'Avvento, e nelle Feste più solanni dell'anno; guadagnarsi dagli assenti nel tempo delle vacanze i frutti della Prebenda, ma non le distribuzioni; finalmente doversi fare il conto delle vacante, o non raccogliendo e capo all'anno le puntature, ma facendo il conto dei giorni interi delle residenza e del servizio.

93. La S. M. del Pontefice Gregorio XV. che era stato Arcivescovo di questa Nostre Città, e che aveva veduto l'assiduo servizio de' Canonici e Mansionarj delle Metropolitana senze veruna vacanza, fatto Pontefice spedì un Breve Appostolico, in cui concesse ai Canonici della Metropolitana il poter godere per due mesi ogni anno la vacanza dal Coro, ed ai Mansionarj il poter godere ogni anno un mese di vacanza dal Coro, e che stando assenti in quel tempo, non solo godano i frutti delle loro Prebende, ma anche le distribuzioni. Ecco le parole del Breve spedito *al* 25. *di Giugno* 1621... *Mandamus ut post hac in perpetuum eisdem Canonicis duorum, Mansionariis vero praedictis unius mensis vacationem singulis annis a residentia personali in dicta Ecclesia per ipsos facienda certis anni temporibus, & alternatim juxta distributionem per eumdem Ludovicum Cardinalem*, parla del Cardinal Ludovisi suo Nipote, ed allora Arcivescovo di Bologna, *modernum, & pro tempore existentem Praesulem hujusmodi faciendam libere permittat, ita ut eisdem temporibus non recitando, ac Divinis Officiis minime interessendo, nihilominus fructus, redditus, proventus, jura, obventiones, & emolumenta quaecumque, ac etiam distributiones quotidianas, quae soliti praesentibus, & Divinis Officiis interessentibus dari soleat ipsi Canonici & Mansionarii praedicti percipere, exigere, ac in suos usus & utilitatem convertere libere, & licite valeant.*

94. Il predetto Sig. Card. Ludovisi volendo procedere all'esecuzione del Breve del Sommo Pontefice suo Zio, fece un Atto solenne *il giorno* 10. *di Novembre* 1621. in cui sono registrate le seguenti parole: *Acciocchè i giorni festivi il Coro sia sempre pieno in quell'ora che suol essere il Popolo nella Chiesa, si dispone, che nei giorni di precetto della Chiesa non si possa godere la vacanza alla Messa grande, nè al Vespero di quel giorno. Parimente si dispone, che non si possa godere la vacanza dei Mattutini nella Vigilia di Natale, Mercordì Santo, nella Solennità di Pasqua, Pentecoste, Corpusdomini, S. Pietro, e di Tutti i Santi. In tutti gli altri giorni dell'anno si possa guadagnar sempre la concessione della suddetta vacanza fine all'intero compimento del numero dei puati, che porta il servizio dei due mesi concessi ai Canonici, e d'un mese concesso ai Mansionarj, non più*: nelle quali ultime parole venne a permettare l'unione delle puntature, che è lo stesso che dire delle mancanze che si commettono fra l'anno, per valutarle nel tempo di due mesi di vacanza conceduti ai Canonici, e del mese di vacanza conceduto ai Mansionarj.

95. Noi non intendiamo d' innovare cosa veruna

runa in ciò che risguarda la nostra Metropolitana, nella quale salvo sempre il Breve della S. M. di Gregorio XV. inculchiamo l'esatta osservanza del Decreto fatto dal Sig. Card. Ludovisi, e ricordiamo il non partire, benchè nel tempo delle vacanze, dalla Diocesi senza Nostra licenza.

96. Nella Collegiata di S. Petronio una volta i Canonici godevano ogni anno per Indulto del Sommo Pontefice Paolo III. le vacanza di quaranta giorni, dalle quale erano esclusi i Mansionari secondo una Risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio fatta *ai* 30. *di Marzo del* 1685. Nel nostro tempo coll'autorità della detta Sacra Congregazione il servizio de' Canonici è regolato per mediarla, servendo una metà una settimana, e l'altra metà un'altra settimana. La medieria che è esente dal Coro, non guadagna le distribuzioni; ma le distribuzioni si accrescono per lei, e si consolidano ne' giorni, ne' quali assiste al Coro. Sono individuati i giorni, ne' quali il servizio de' Canonici non è per medieria, dovendo tutti assistere al Coro. Si sono ammessi i Mansionarj alle vacanze, che non avevano, di quaranta giorni: ed il tutto viene stabilito in un Nostro Decreto *dei* 28. *di Maggio*, e *dei* 2. *di Settembre del* 1735. per lo che inculchiamo l'osservanza dei predetti Decreti, ripetendo che nel tempo della vacanza non si parta dalla Diocesi senza Nostra licenza, e che nel prevalersi della facoltà di sostituire non si commettano gli abusi di già sopra indicati.

97. Sono tanto antiche le Costituzioni fatte da Bartolomeo Vescovo di Bologna *l'anno* 1394. pel Capitolo della Collegiata di S. Maria Maggiore, che non possono servir di regola nel caso presente. Dice il predetto Prelato, che i Canonici erano obbligati di andare ogni giorno; che avevano tralasciato di andare ogni giorno: per lo che stabili la giornate, nelle quali ciascheduno de' Canonici doveva andare alla Chiesa *ad Divina Officia celebranda per se, vel per substitutum idoneum, cessante justo impedimento*. Oggidì i Canonici di S. Maria Maggiore godono le vacanze di due mesi. Nel tempo delle vacanze godono ancora le distribuzioni. Non possono però prendere le vacanze nei giorni festivi di precetto. Non si sa il fondamento, o il principio di queste vacanze. Nulladimeno, essendo la cosa assai discreta, non intendiamo d'innovare cose veruna, e compatendo la nota tenuità dei detti Canonicati, lasciamo correre, che i Canonici assenti nel tempo delle vacanze godano le distribuzioni; ed inculchiamo, che ne' giorni festivi di precetto non si prendano da verun Canonico le vacanze.

98. Nel Capitolo di S. Giovanni in Persiceto non vi sono vacanze di sorte veruna, siccome nemmeno nel Capitolo di Cento: ed in quello poi della Pieve vi sono le vacanze di due mesi, che si prendono anche nelle Feste. I Canonici di S. Giovanni in Persiceto sono ricorsi a Noi per aver la vacanza di due mesi. Abbiamo ricevuta la loro supplica, e vedressi ciò che si può fare o colla nostra autorità, o coll'autorità superiore alla nostra: ma è d'uopo che dentro il termine già stabilito di sei mesi si faccia da essi una domanda coll'esclusione delle Feste di precetto ed altri giorni, e che lo stesso anche si faccia dai Canonici di Cento: e che quelli della Pieve dentro pure il termine prefisso ci dimostrino perchè prendono la vacanza di due mesi anche nelle Feste di precetto.

§. Ultimo.

Del guadagno, o privazione delle distribuzioni quotidiane in ordine ai Canonici, agli addetti al Coro nella Metropolitana, e Collegiate della Città e della Diocesi.

99. NEl Paragrafo settimo, ed altri seguenti è stata da Noi diffusamente trattata la materia; e però ci rimettiamo a quanto ivi è stato detto, inculcando l'osservanza nei Cori della Nostra Città e Diocesi, essendo regole prefisse dalla Sacra Congregazione del Conc. fondata sopra i Sacri Canoni, e sopra il Sacro Conc. di Trento: ma crediamo non poterci dispensare dal dir qualche cosa e sopra l'infermità, e sopra l'attuale impedimento che proviene dalla Cura dell'anime, e sopra il partire dal Coro per andare a celebrar la Messa in Chiesa; essendo questi i casi più frequenti che sogliono accadere.

100. Ci ricordiamo d'un certo Capitolo di sà da' Monti, il quale pretendeva, che i Canonici, e Mansionarj della sua Chiesa godessero le distribuzioni stando assenti dal Coro nel giorno, in cui si facevano la barba, valutando questo giorno, come un giorno di malattia. Questo è il famoso *dies de barba*: in ordine al quale la Sacra Congregazione rispose che chi in esso volesse stare assente dal Coro, vi stasse, e non perdesse; ma che si valutasse nel calcolo de' giorni delle vacanze, che ogni Canonico godeva ogni anno per lo spazio di tre mesi. Le Costituzioni della Collegiata di S. Maria Maggiore, come tanto antiche, sono un poco troppo larghe in questa materia. Qui non si parla delle Costituzioni del Vescovo Bartolomeo, il quale come altrove si è detto, fu fatto Vescovo *nel* 1394. Si parla di quelle fatte dal Vescovo Elberto, che fu assunto al governo delle Chiese di Bologna circa il 1303. prescrivendosi in esse che non goda le distribuzioni, se non chi è presente alle Ore Canoniche: *Nisi quem corporalis infirmitas, seu debilitas, aut minutio, seu sumptio potionis, vel medicina excusaverit, qui potionatus vel minutus, tribus diebus ab ipsis Horis possit abesse*: la qual Costituzione senza dubbio è troppo larga, se non si ristrigne a quelli che si cacciano sangue, o prendono medicine per malattia, coll'esclusive degli altri che prendono medicina, o si cacciano sangue per purga. Troppo poi rigorose sono le Costituzioni di S. Petronio fatte da Monsig. Zannetti nel tempo di Clem. VII. privandosi in esse delle distribuzioni chi non assiste al Mattutino nell'aurora, ancorchè fosse infermo: *Neque in hoc absentes, aut infirmi excusari valeant; sed portio tam absentium, quam infirmorum, si qui fuerint, caeteris praesentibus accrescat*. La Chiesa che è Madre pietosa, compatisce gl'infermi; vuole che benchè assenti godano tutto, purchè quando erano sanati, fossero stati puntuali al servizio, come di sopra si è diffusamente dimostrato. Si riduce il punto alla qua-

qualità, e verità dell'infermità: e però ripetiamo quanto anche di sopra è stato accennato, che non così facilmente si ammetta per infermo nel caso, di cui si tratta, quello che esce di casa, e va facendo i fatti suoi per la Città, e che non si ammetta mai per infermo chi sta il giorno in casa, ed esce la notte, stando nelle conversazioni, pregando i Signori Medici di questa Città, con buona speranza d'esser esauditi, se non per altro, per l'amore e stima che abbiamo di loro, a non incomodarsi per venirci a provare, come più volte è succeduto, esser possibile che la tetraggine del Coro pregiudichi alla sanità, e che alla sanità possa giovare l'allegrezza della conversazione; pretendendo inferire, potersi e doversi valutare come presente taluno, che non viene al Coro, benchè la notte stia nelle conversazioni, imperocchè sembrando a Noi, che la tetraggine del Coro sia effetto di tentazione Diabolica, e che nell'allegrezza della conversazione, particolarmente essendovi la sua parte, crediamo che il morale debba prevalere al fisico, e che non meriti di essere indennizzato chi s'attrista, e si rallegra quando piace al Demonio.

101. Il Priore della Collegiata di S. Maria Maggiore, secondo i giudicati della Sacra Ruota Romana, ha la Cura attuale dell'anime, ed è la prima Dignità in quella Collegiata. Gli Arcipreti pure delle Collegiate di S. Giovanni, della Pieve, e di Cento, sono prime Dignità nelle loro Collegiate, ed hanno la Cura attuale dell'anime, e tutti hanno l'obbligo del Coro. Sappiamo che godono le distribuzioni, benchè non intervengano alle Ore Canoniche; ma sappiamo altresì, che ciò ha luogo quando sono attualmente occupati nella Cura dell'anime, per lo che riduciamo alla loro memoria, che si prevalgano del privilegio nelle dovute forme, e sappiamo che oltre il Puntatore del Coro, vi è un invisibile supremo Puntatore, che non può essere ingannato, e che sa punire i pretesti non conosciuti dagli uomini, che tante volte restano ingannati.

102. In certe antiche Costituzioni fatte da Monsig. Vescovo d'Amelia pel Capitolo di S. Petronio *alla Rub. 22.* così si legge: *Item quod signentur illi, qui celebraverint Missas in Ecclesia prædicta tempore Officii, vel Missa in Choro, dummodo non maneant extra Chorum, nisi dicta de causa*. In queste parole pare, che il detto Prelato ammetta alle distribuzioni chi esce di Coro nel tempo de' Divini Officj per andare a celebrare la Messa, purchè la celebri nella sua Chiesa, e non vada a dirla in un'altra Chiesa. Quando mai pel motivo di questa Costituzione si eccitasse la pretensione di non dover essere puntato come assente chi esce dal Coro nel tempo dell'Ore Canoniche per andare a celebrare la Messa in Chiesa, Noi abbiamo due risposte, che in verità ci sembrano buone. Una, che ne' tempi più antichi andavano i Canonici di S. Petronio al Mattutino nella notte, e ne' tempi più recenti nell'aurora, e che, conforme si è veduto, era puntato come assente chi non assisteva al Mattutino benchè fosse infermo: per lo che o tutto l'antico si osservi, o nulla dell'antico si osservi parlandosi, come suol dirsi, *in subjecta materia*, non dovendo esser lecito abbracciare in parte, ed in parte rigettare l'antico: abbracciarlo nel comodo, e lasciarlo nell'incomodo. L'altra, che essendo posteriori le Risoluzioni della Sacra Congregazione confermate dal Papa, non potersi godere le distribuzioni da chi esce dal Coro nel tempo da' Divini Officj per andare a celebrare la Messa in Chiesa, entra la regola legale, che *posteriora derogant prioribus*. In sequela de' quali fondamenti fu da Noi *al 28. di Maggio 1734.* fatto il seguente Decreto pel Coro di S. Petronio. *Et quia non dicitur venisse qui non stetit, mandamus ulterius, ut habeatur pro absente, qui tempore Divinorum Officiorum non stat in Choro, sed vel in Ecclesia, aut in Sacrario, & sic extra Chorum, vel a Choro exit, ut Missam tempore prædicto celebret, nisi forte ad Missam celebrandam accedat vocatus a Tabulario, & petita & obtenta licentia a Canonico, Camerario, vel alio Canonico in ejus vices suffecto, stricte onerata conscientia Punctatoris, si in quolibet ex dictis casibus punctare omittat pro rata absentiæ*.

103. Rinnoviamo questo Decreto, e comandiamo, che tanto nella Metropolitana, quanto nelle Chiese Collegiate della Città, e della Diocesi, chi è addetto al Coro, nel tempo delle Ore Canoniche, e della Messa Conventuale non n'esca per andare a celebrar la Messa in Chiesa, se non quando il Sagrestano farà sapere esservi bisogno di Messa in Chiesa: nelle quali circostanze chi fa la prima figura in Coro, dovrà esserne inteso, e richiesto dell'opportuna licenza, dovrà esser regolata in un modo, che non si conceda a molti in una volta, ma successivamente, acciò non resti pregiudicato il servizio del medesimo Coro. Uscendo poi taluno di Coro per celebrare la Messa in Chiesa, contro ciò che è stato ora prescritto dovrà esser puntato come assente in quell'Ore, nelle quali starà fuori di Coro; e se il Puntatore non punta, sappia ch'è tenuto a rifare egli altri il danno, e che non vi è nè remissione, nè condonazione che lo scusi, come di sopra è stato comprovato. In una parola, l'uscir di Coro per andare a dir la Messa, deve esser pel comodo della Chiesa, non pel comodo del Celebrante; e per grazia tutti i Canonici, e Mansionarj di questa Diocesi considerino l'eccessiva tolleranza, che si ha circa l'ore dell'ingresso nel Coro la mattina; e vedranno se si può dire comodamente la Messa prima del Coro.

104. Passati i sei mesi dal dì della presente, ricevute, che si avranno le istanze e le petizioni di sopra accennate, si farà per ogni Coro un Foglio regolativo del servizio del medesimo, senza però esentare dall'osservanza, e dalle pene contro gl'inosservanti, anche avanti i sei mesi, e nel tempo presente, chi in questo tempo contravvenisse a quanto in queste nostre Carte è stato stabilito.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il dì 18. Febbrajo 1740.

P. Card. Lambertini Arcivescovo.

Giambatista Canonico Scarselli Canc. Arc.

EPI-

EPISTOLA PASTORALIS

Eminentissimi & Reverendissimi Domini Cardinalis

PROSPERI DE LAMBERTINIS

BONONIENSIS ARCHIEPISCOPI ET PRINCIPIS
TUNC ARCHIEPISCOPI THEODOSIENSIS.

Ad Clerum Populumque Anconitanum cum eorum Episcopus renuntiatus est,

Rationem reddit, quanto hæc Epistola non statim ab adepto Episcopatu data sit. Fuse sibi de illo gaudet. Ait se ejusdem muneribus imparem; ob idque preces omnium apud Deum exposcit.

PROSPER DE LAMBERTINIS.

Dei & Apostolicæ Sedis Gratia Archiepiscopus, Episcopus Anconæ, & Humanæ Comes, Pontificii Solii Assistens, Sacræ Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum Secretarius, Fidei Promotor, in suprema Universali Inquisitione Consultor, & in Tribunali Sacræ Pœnitentiariæ Doctor in Decretis.

Dilectissimo Clero, Populoque suo salutem in Domino sempiternam.

„ Mirati estis fortasse, Venerabiles Fratres „ Dilectissimi Filii, quod ego singulari „ SS. D. Nostri BENEDICTI XIII. beneficentia nobilissimæ Civitatis vestræ Episcopus „ nullo sane merito renuntiatus, non statim vos, „ ut fieri solet, Pastorali epistola hac de re certiores fecerim, sed ad hanc diem omnem animi mei erga vos significationem distulerim. „ At vero si tempus, in quo id contigit, & interjectum Episcopalis Possessionis intervallum „ animadvertatis, desinetis profecto mirari; atque etiam intelligetis, me partim necessitate, „ partim voluntate ejusmodi officii genus ad hæc „ tempora reservasse. Cum enim satis intelligerem, suscepti muneris felicitatem ab orationibus vestris esse potissimum auspicandam, nullum quidem tempus Quadragesimali ad hanc „ rem opportunius esse putavi, quod & jejuniis, „ & ferventioribus obsecrationibus vestris Deo „ magis acceptabile fore minime dubito. Hoc autem vel alacriori animo facturos esse confido, „ si compertum habeatis, me animarum vestrarum curam ingenti gaudio, summaque lætitia „ suscepisse. Quamobrem nihil Romæ amplitudo, ac majestas, ubi annos quadraginta perpetuos vixi, nihil complurium Officiorum dignitas, quæ in hac Aula omnium principe sustinui, efficere potuerunt, quo minus ad vos „ commigrare, Civis vester fieri, & una cum „ vobis vivere gauderem. Quamquam enim (testis sit mihi Deus) neque vestræ, neque alterius Civitatis Episcopalem dignitatem quæsierim unquam, vel optaverim; nihilominus ad „ vos venire jussus, statim parui, lætoque animo præsto fui: omnino id voluntatem Dei esse „ non dubitans, quod BENEDICTUS XIII. „ in terris Jesu Christi Vicarius, sponte sua, „ nulloque humano consilio decreverat. Aliæ „ quoque fuerint mihi lætandi causæ; Pontificalis scilicet istius Sedis splendor, & tot clarissima Prædecessorum lumina, qui cum Purpuræ dignitate, tum etiam zelo, ac vitæ sanctitate Orbi universo præluxerunt. Huc etiam „ accedit singularis amor, & studium, quo majores vestri prosequuti sunt Joannem Matthæum, & Vincentium e pervetusta Luchnorum familia Bononiensi, Cives meos; qui posterior inter Venerabiles Tridentini Concilii „ Patres summa cum laude sedit, eique majores „ vestri in Episcopali Ecclesia monumentum posuere, perenne erga illum voluntatis suæ testimonium: ut nihil loquar Eganum, & Ludovicum Lambertinos, Gentiles meos: quorum „ ille a majoribus vestris anno 1384. ad vestra „ Reipublicæ gubernacula vocatus tantam sibi ab „ universis conciliavit benevolentiam, ut ego pudore afficiar hoc loco referre amplissimas laudes, quibus illum Annales vestri ad cœlum efferunt; alter vero, cum varia pro Apostolica „ Sede obiisset Præsulis munera, ad vestram Civitatem administrandam ac cessit anno 1583. „ pro Cardinali Guastavillano, qui tum Piceni „ legationem fungebatur. Præterea gaudium cum „ privatum, tum publicum, quo Civitas vestra „ Pastoralis dignitatis ad me delatæ nuntium „ excepit, tum etiam pietas, ad quam maxime „ propensi estis, mores vestri ingenui, & sinceri, cum singulari erga Pastores animarum vestrarum observantia conjuncti, mirum quantum „ animum meum recreant, & suavissima volupta-

„ te

„ te perfundant. Sed o quam metuo, ne isthac „ communis lætitia brevi vertatur in luctum, at- „ que mœrorem! Video enim; video quam fu- „ blime, quam arduum, & vel ipsis Angelorum „ humeris formidandum onus fusceperim. Video „ quam magne, & peculiari Dei gratie opus sit; „ ut Episcopalis officii partes expleam; cum de „ colenda Vinee Domini, & de sempiterne ani- „ marum salute res sit. Diffimulere tamen non „ possum, Ecclesiarum regendarum rationem non „ esse mihi prorsus ignotam, atque obscuram. „ Nam præter ea plura Ecclesiastica munera in „ quibus Summi Pontifices CLEMENS XI. „ INNOCENTIUS XIII. & SS. D. N. BE- „ NEDICTUS XIII. opere mea, qualiscumque „ ille sit, uti voluerunt, accedit quoque usus, „ & exercitatio diuturne in iis, quæ ad rem Ec- „ clesiasticam pertinent, quem a decem annis ha- „ beo Secræ Congregationis Concilii Tridentini „ Secretarius. Ad hanc enim, ut perpetuam „ ajusdem Tridentini interpretem, & admini- „ stram, ex omnibus fere Catholici Orbis parti- „ bus Ecclesiarum Status deferuntur, & plurima „ quotidie confluunt ad expediende Episcoporum „ negotia. Nec me quidem latet, quæ & quanta „ pro Dei glorie, & animarum sibi commissarum „ salute egerint quamplurimi fortissimi Præsules „ doctrine, & Sanctitate illustres; quippe qui vi- „ ginti circiter annos Fidei Promotor in Sacra „ Rituum Congregatione præ oculis habuerim „ veneranda eorum acta, admirandasque virtutes. „ At vero quid ista valeat, nisi ut infirmitatem „ meam illustriorem efficiant, cum præter digni- „ tatis nomen, ac potestatis insignia, nihil me „ eorum simile habere agnoscam, & ingenuo pu- „ dore confiteer? Quid praclera virtutum exem- „ ple, quæ in illis miratus sum, atque suspexi, „ nisi me ipsum præbeam in omnibus, ut Apo- „ stolus monet, exemplum bonorum operum?

„ Cum enim Episcopus ad ejus vitæ genus voca- „ tus sit, in quo, ut ab Apostolo iterum admo- „ nemur, providere debet bone, non tantum co- „ ram Deo, sed etiam coram hominibus; profe- „ cto non satis esse intelligo, ut a Divo Joan- „ ne didici, si cor meum non reprehenderit „ me: sed illud præterea totis viribus eniteadum, „ ut vos omnes ad normam Divine Legis, & „ Sacrorum Canonum præscriptiones in via justi- „ tiæ, & veritatis una mecum ambuletis. Que- „ mobrem, Dilectissimi, oro vos, atque obsecro „ per viscera Jesu Christi, ut assiduis orationi- „ bus vestris imbecillitati meæ robur, & auxi- „ lium Gratiæ Dei postulatis, ne tanto oneri „ ferendo impar omnino deficiam. Vos, Vene- „ rabiles Sacerdotes, in Sacrosancto Missæ Sa- „ crificio mei memoriam agite. Vos cæteri cu- „ jusque Ordinis; tam Regulares, quam Sæcula- „ res, pro me ad Deum Patrem Omnipotentem „ ex animo preces effundite, ut immisso cœlesti „ lumine valeam vos in viam salutis opportune „ dirigere. Hoc quidem & charitas vestra, & „ meus erga vos amor, certa a vobis, ut spero, „ obtinebunt. Ego enim, ex quo sum in Epi- „ scopum Civitatis vestræ suffectus, in Sacrifi- „ ciis, & orationibus meis præsentes vos habere „ nunquam destiti. Vos ergo pariter ad Deum „ pro me intercessores estote, ut per vos æqui- „ tatem, & scientiam, & fortitudinem, cæte- „ rasque virtutes, quæ mihi opus sunt, pro sa- „ lute animæ meæ, ac vestræ, ut plene confido, „ consequi valeam. Interim benedictio Dei, „ quam vobis ex intimo cordis affectu impertior, „ & gratie Domini Nostri Jesu Christi sint sem- „ per cum omnibus vobis. Valete.

Datum extra Portam Flaminiam Sexto Kalendas Martii 1727.

IL FINE DI TUTTA L' OPERA.

